ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

DIRETTORE

CAV. PIETRO ANZILOTTI

Presidente del Consiglio notarile di Firenze

ANNO 1908

PISTOIA

TIPOGRAFIA NICCOLAI

1908

Anno XXVIII-33. N. 1. ROMA-FIRENZE 1 Gennaio 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

Se un *de cujus* disponga che sui beni assegnandi al coniuge superstite nella divisione fatta in concorso de' figli, venga costituito al cessar della vita di lui un usufrutto, debba chiamarsi primo chiamato, il di lui successore, secondo.

Questa tesi può presentare due aspetti: il primo vogliamo configurarlo in Sempronio, *de cujus*, che disponga a favore di un Caio, coniuge superstite, in concorso di figli o di altri successibili, del solo usufrutto, che per legge gli compete, e, sui beni assegnandi in divisione, stabilisca che al cessar della vita di Caio, sia costituito altro usufrutto a favore di Vittoriano, la seconda, nello stesso Sempronio, che, non disponendo circa i diritti del coniuge superstite, tuttavia imponga a favore dello stesso Vittoriano il medesimo usufrutto, quando avvenga la morte di quello. È altra tesi veramente *nuova*, che non venne presentata, nè discussa da alcuno. Al primo esame della tesi potrebbe parere, che la soluzione dovesse essere la medesima, avuto riguardo al contenuto della disposizione dell' art. 901, che è quella che regola il caso, e che bisogna avere sotto gli occhi. Questa è così concepita: « La disposizione, colla quale è lasciato l' usufrutto od altra annualità a più persone successivamente, ha soltanto effetto in favore dei primi chiamati a goderne alla morte del testatore ».

Si potrebbe osservare per una identica soluzione negativa della tesi che in entrambe le configurazioni la legge attribuisce al coniuge superstite, che venga alla successione con figli, la stessa quota di usufrutto e però egli, coniuge, la raccoglie per vocazione di legge, non perchè sia lasciata per disposizione dell' uomo, nel caso, di Sempronio; quindi Caio non è primo chiamato, e non lo essendo questi, lo è Vittoriano, ed è questo ultimo, che alla morte del primo usufruttuario, Caio, sarà primo chiamato e conseguirà l' usufrutto. In altri termini si potrebbe dire, che, quando il contenuto della disposizione dell' uomo si immedesima col contenuto della disposizione della legge, essa viene a dare al coniuge superstite ciò, che non gli si può togliere, e per ciò non si ha un legato di usufrutto a favore del coniuge superstite, e la vocazione dell' usufrutto è ancora vocazione meramente legale (1).

A sostegno della contraria soluzione affermativa, si potrebbe osservare, che la vocazione di Vittoriano, al secondo usufrutto, suppone

(1) Art. 812 cod. civ.

implicita la vocazione di Caio al primo usufrutto, e così si ha una identica soluzione affermativa di Caio, primo chiamato, e di Vittoriano, secondo chiamato, e in entrambi i casi una vocazione per disposizione dell' uomo, di cui l' uno è il primo, l' altro il secondo chiamato.

Il nostro esame, riuscendo dialettalicamente a risultati opposti, convien pensare che nell' una e nell' altra soluzione si trovi qualche vizio di argomentazione; e il vizio o in senso negativo, o in senso affermativo sta nel pareggiamento dei due casi. È vero che nelle due versioni vi ha solo vocazione per legge nel primo caso, e solo vocazione per volontà dell' uomo nel secondo caso?

Sul primo punto si può osservare, che Sempronio, pur lasciando a Caio quanto per legge gli compete in usufrutto, si ha, a senso del riferito articolo 901, una disposizione, e quindi in Caio un primo chiamato a godere in usufrutto dei beni assegnandi, ed un secondo chiamato allo stesso usufrutto in Vittoriano. Imperocchè, basta, a sensi di legge, che, per aversi disposizione, si lasci a taluno una parte delle proprie sostanze pel tempo in cui si sarà cessati di vivere (1), e siffatta disposizione non manca per ciò che il contenuto economico venga ad adeguare il *tantumdem* che attribuisce la legge. Basta che questo sia reso proprio da una disposizione del testatore, perchè si abbia un atto di ultima volontà, e questo per tutti gli effetti giuridici, non foss' altro quello di escludere il coniuge superstite da maggiori diritti, che potesse conseguire in una successione per virtù di legge (2), il che equivale a dire, che di una disposizione convien considerare non tanto la virtù positiva, quanto la negativa, potendo bene ciò, che si toglie all' uno, convergersi a benefizio degli altri; altrimenti si dovrebbe venire alla strana conseguenza, che per lo stesso coniuge superstite ottenendo lo stesso *tantumdem*, avrebbero carattere di disposizioni e di ultime volontà quelle, che servissero soltanto a recargli benefizio, non l' altra, di pregiudizio. Pertanto si appalesa, che se è vero, che nella prima versione, Caio è primo chiamato, non può alla morte di questo non essere secondo Vittoriano, pel quale il testamento di Sempronio rinnova, sulli stessi beni assegnandi, l' usufrutto. Non solo in ciò si verifica il tenore letterale dell' art. 901, ma anche la ragione che lo informa, che è quella di voler impedire, che, per più di una sola generazione, i beni assegnati all' usufrutto fossero sottratti alla circolazione, e ciò non per mero caso fortuito, e per combinazioni inopinate dal legislatore, ma per coordinazione della volontà dello stesso testatore.

Passando al secondo punto, cioè, quello, con cui si ritengono eguali i due casi configurati, perchè il secondo usufrutto, cadendo sopra i beni assegnandi al coniuge superstite, suppone un' implicita conferma dell' usufrutto legale; ci sembra questo non potersi dire esatto, perchè

(1) Art. 759 e 760 cod. civ.
(2) Art. 754 e 814 cod. civ.

chi nulla dice intorno a quello che dà o toglie la legge, niente afferma colla propria volontà, nè che vuole, nè che non vuole confermare; ora nel caso si è disposto solo dell' usufrutto sui beni in quanto, in base di legge, verranno assegnati alla quota del coniuge superstite nelle interveniende divisioni. Però la volontà del legislatore, per ciò che nasce da disposizione testamentaria, rimanendo quel che è, e nulla pregiudicandosi ai diritti del coniuge, è chiaro, che, se Caio conseguendo l' usufrutto legale, non è primo chiamato, lo sarà Vittoriano, sebbene la sua vocazione all' usufrutto venga dopo quella voluta dalla legge, perchè entrambe le vocazioni non procedono dalla stessa fonte, l' una derivando dall' impero della volontà della legge, l' altra dell' uomo, mentre entrambe le derivazioni richiede l' art. 901, quando parla di usufrutto *lasciato successivamente* a due persone, ecc.

D' altra parte quest' articolo non può, per analogia, estendersi dal caso contemplato, cioè d' usufrutto per disposizione dell' uomo, al caso non contemplato dal legislatore, all' usufrutto per disposizione di legge, perchè l' accennata disposizione ha carettere proibitivo, introdotta *autoritate costituentium propter aliquam utilitatem* (1), e i giuristi romani insegnavano che *quod contra rationem iuris acceptum est, non* prodcituru ad *consequentia* (2) o, come insegnava Bacone, *consuetudo sterilis esto* (3); ed è quanto prescrisse l' art. 4 delle disposizioni preliminari.

Ma si potrebbe opporre : si può ordinare un usufrutto su' beni determinati, che abbia per suo termine iniziale la morte di un usufruttuario legale? Abbiamo detto, che nel caso si tratta di un legato di usufrutto, e tale è, sia che si tratti di usufrutto di un patrimonio, o di una cosa singola, o di un complesso di cose (4), e perciò, non trattandosi di istituzione di erede, può apporsi un termine da cui esso legato può incominciare ad avere esecuzione e tale cominciamento coincidere col giorno in cui una persona, onorata dalla legge, muore; questo perchè, se è vero che non può concepirsi una istituzione di erede, a termine, pel principio che, quando si è accettato di essere erede si assume la rappresentanza del *de cujus*, e, se non si è accettato col benefizio di inventario, si risponde eziandio *ultra vires hereditatis*, e non è più possibile rinunciare a detta qualità; per l' argomento *contrario sensu*, ben può apporsi un termine, qualunque ei sia, *iniziale, o finale* ad un legato (5); che poi l' inizio dell' usufrutto per disposizione

(1) Fram. 16, ff, *De Legib* - I, 3.

(2) Fr. 141, ff. *De rag. juv*, 55, 17.

(3) *Legum leges*, aforisma XI; — ei dice consuetudo, nel senso però di gius. singolare.

(4) Art. 759 c 760 cod. civ.

(5) Mazzoni, *Successioni*, vol. III, p. 412 e seg.; Filomusi Guelfi, *L' usufrutto successivo, Bettini*, 1878, IV, n. 32; Losana, *De' legati di usufrutto e di altre annualità, Rolandino*, 1892, p. 131 e Corte di appello di Palermo, 11 agosto, 1893, Cannizzaro c. Guccia, *Giorn. de' notari*, 1894, p. 314 e Catania, 25 maggio 1895, ivi, 1896, p. 529.

dell' uomo sia segnato col giorno della morte della persona chiamata e cioè quello della fine all' usufrutto per legge, o con altro giorno precisato nella disposizione testamentaria, tale circostanza non può avere alcuna influenza sulla validità della disposizione.

Prof. VITTORE VITALI *dell'Università di Genova.*

LA CASSA DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DI ARCHIVII NOTARILI

Nel 12 dicembre scorso fu promulgata la legge sulla Cassa di previdenza tra gli impiegati notarili, da noi riportata a pag. 383 dell'ultimo fascicolo del caduto anno 1907.

L'art. 30 di detta legge dice che essa sarebbe andata in vigore al principio dell'anno successivo alla pubblicazione del relativo regolamento, per la cui compilazione il Governo si riservava sei mesi di tempo; di guisa che, data la torpidezza nei movimenti dei meccanismi burocratici di Italia, era lecito temere che la sua applicazione avesse luogo all'alba del Capodanno 1909, aumentando così il danno non lieve che agli impiegati notarili anziani di servizio essa legge arreca non valutando loro, agli effetti della pensione, che un quindicennio di servizio.

Ma il presidente dell' associazione archivistica, avv. Ettore Garaffa, comprese che bisognava, nell' interesse della classe, evitare questo pernicioso indugio e fattasi arma della tenacia che si impossessa del suo essere quando fortemente vuole, in breve volgere di tempo — in quattordici giorni — è riuscito a far redigere, approvare ed a far pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* del 30 dicembre 1907, l' inatteso regolamento per la esecuzione della nostra Cassa di previdenza, la quale, così, funzionerà col 1° gennaio 1908.

La burocrazia del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, pressata dal Garaffa, ha compiuto un atto di vera giustizia risparmiando a noi impiegati notarili l' inutile gettito di un anno che sarebbe andato ad accrescere il numero degli altri anni ormai irremissibilmente perduti.

All' avv. Garaffa vada, insieme al nostro saluto, l' alto elogio per la pronta opera da lui compiuta in prò del personale degli archivî, il quale gli dovrà essere sempre grato di avergli fatto anticipare di un anno il conseguimento di un diritto, già da troppo tempo invocato ed accordato dal Governo con desolante ed ingiustificato ritardo. Nel 1887 il Ministero di G. G. qualificò una « *grave lacuna* » l' assenza nella legge notarile del diritto a pensione per gli impiegati d' archivio: sono occorsi ben venti anni per riparare l' ingiustizia. Quanti caduti lungo la via durante questo ventennio!

In questo momento si affollano nella nostra mente i nomi di tanti colleghi scomparsi dalla vita, lasciando alla famiglia come retaggio la fame e la possibilità di invocare dalla Divisione Notariato un tenue sussidio annuale da prelevarsi dai fondi di Archivio.... R. C.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Archivi, uffici e consigli notarili — servizio d' ispezione. (1)

Estratto dalle Disposizioni corcenenti il servizio d' ispezione sugli economati generali e subeconomato dei benefizi vacanti, *sugli archivi, uffici e consigli notarili* e sulle cancellerie e segreterie giudiziarie, *emanate con regio decreto 8 dicembre 1907, n. 775* e che *entreranno in vigore col 1 gennaio 1908.*

Art. 1. — L' ufficio di ispettorato, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è composto di otto ispettori superiori, alla dipendenza diretta del ministro o del sotto segretario di Stato.

Tre di essi sono destinati, indistintameute, all' ispezione degli economati generali e subeconomati dei benefizi vacanti, e degli uffici, Consigli ed archivi notarili,

Gli altri cinque sono destinati all' ispezione delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 2. — Gli ispettori superiori destinati all' ispezione degli uffici economali e notarili hanno la loro sede presso la Direzione generale dei culti e del notariato, e gli ispettori superiori destinati all' ispezione delle cancellerie e segreterie giudiziarie hanno la loro sede presso la divisione del personale e dei servizi di cancelleria.

Art. 7. — Le ispezioni degli uffici economali e notariali e quelle delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono periodiche o straordinarie.

Le prime si compiono presso gli uffici economali, gli archivi notarili e le cancellerie e segreterie giudiziarte; le altre presso detti uffici ed anche presso i Consigli e gli uffici notarili.

Le periodiche si svolgono secondo un giro d' ispezione previamente stabilito, le altre sono ordinate a mano a mano che ne sorge la necessità.

Art. 8. — Il giro d' ispezione degli uffici economali e agli archivi notarili quello alle cancellerie e segreterie delle Corti e dei tribunali, e quello alle cancellerie delle preture saranno stabiliti per ogni bimestre con decreto Ministeriale, e regolati in modo che entro ogni triennio sia eseguita una ispezione generale a tutti i detti uffici.

Art. 10. — Le ispezioni periodiche hanno per oggetto di constatare se i diversi servizi affidati agli uffici economali e notariali e alle cancellerie e segreterie giudiziarie procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni emanate dalle competenti autorità, e se i funzionari e gli uffici che vi sono addetti vi attendono con la dovuta regolarità e speditezza, allo scopo di prevenire e riparare le deficienze, le irregolarità e gli abusi, con proporre e, in caso d' urgenza, impartire gli opportuni provvedimenti.

---

(1) Ecco un' altra inutile ruota del carro burocratico. Altro che autonomia dei Consigli e degli archivi notarili !

Le ispezioni straordinarie dovranno vertire sugli oggetti pei quali verranno ordinate, e, per le cancellerie e segreterie giudiziarie, potranno essere affidate anche ai funzionari di cancelleria aggregati al servizio d' ispezione.

Art. 12. — Nelle ispezioni agli archivî notarili si dovrà specialmente esaminare se sono debitamente custoditi gli atti, i repertori, i sigilli, e tutti i documenti che vi devono essere depositati e conservati; se i locali corrispondono alle dovute esigenze, e se sono tenuti con le dovute cautele; se procedono regolarmente il servizio di cassa, la riscossione dei proventi e la loro erogazione; se funzionano secondo le norme prescritte il servizio di revisione degli atti e il rilascio delle copie, certificati ed estratti; se sono regolarmente tenuti gli indici degli atti, i bollettari e i registri tutti prescritti dalle leggi e regolamenti.

Art. 14. — Gli ispettori superiori, a qualunque servizio d' ispezione siano destinati, e i funzionari di cancelleria aggregati al servizio d' ispezione delle cancellerie e segreterie giudiziarie dovranno per ogni singola ispezione redigere un processo verbale firmato da essi e dal capo dell' ufficio ispezionato facendo constare dei rilievi accertati e dei provvedimenti presi in casi di urgenza.

Il processo verbale sarà steso in due originali, uno dei quali sarà trasmesso tosto al Ministero e l' altro sarà consegnato allo stesso capo dell' ufficio ispezionato, facendo di tale consegna risultare dal verbale medesimo.

Inoltre per ogni giro di ispezione periodica e per ogni ispezione straordinaria redigeranno una relazione al ministro, con le eventuali proposte.

Prestazioni fondiarie perpetue — commutazione — proroga di termini.

Legge 22 dicembre 1907, n. 786. — Articolo unico. — I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie 3ª.), per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati con le leggi 30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, 28 dicembre 1905, n. 597, e 30 dicembre 1906, n. 644, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1908.

Mandati alle liti con spazi in bianco — irregolarità vietata.

Circolare del Presidente del Tribunale di Napoli ai presidenti delle sezioni civili del detto Tribunale. — Il Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio e delle Tasse, ha trasmesso a quello di Grazia e Giustizia una nota dell' Ispettore demaniale degli atti giudiziali in questa città. In essa si accenna al grave inconveniente che i mandati alle liti, esistenti nei fascicoli delle cause civili, svolgentisi davanti al Tribunale, sarebbero intestati ad uno o più procuratori in principio del foglio di carta bollata e con l' intervallo di diversi righi in bianco fra i nomi stessi ed il testo del mandato. Sicchè, con l' aggiun-

zione di nuovi nomi, la quale, quando lo spazio in bianco è esaurito e interlineato, è fatta rispettivamente per postilla o sulle interlineature, la procura viene a trasformarsi come un titolo al portatore che passa di mano in mano, accadendo qualche volta che l'ultimo procuratore aggiunto era appena nato quando il mandato fu originariamente posto in essere.

Nella nota suddetta l'Ispettore dimostra che, non ostante la disposizione d'interlineare gli spazi in bianco, l'abuso continua.

Ora, per l'art. 48 del cod. proc. civ., il mandato in genere e conseguentemente anche quello alle liti, dev'essere in forma autentica o per privata scrittura con firma autenticata, e quando sia stato redatto per atto pubblico, per l'art. 44 della legge notarile, gli spazi vuoti debbono essere interlineati, sicchè tutte le aggiunte non approvate nei modi stabiliti dall'articolo medesimo sono a reputare come non avvenute, ed in siffatto caso se fosse stata fatta l'aggiunta di uno o più nomi di procuratori, non potendo dirsi che mandato sussista, il magistrato dovrebbe, per tale mancanza, dichiarare non luogo a provvedere sulla controversia, indipendentemente dalla pena in cui il notaio è sottoposto a norma dell'art. 110 della legge notarile. Meno semplice è la questione se si tratta di scrittura autenticata, forma questa usata in questo distretto e per cui, come si osservò nel caso di mancata interlineatura, in nessuna sanzione incorrerebbe il notaro, il quale, nell'autenticare simili scritti, non garentisce il loro contenuto, ma solo attesta la identità della persona e il fatto della sottoscrizione apposta alla sua presenza (art. 1323 cod. civ., 66 legge notarile, 57 relativo regolamento).

Ma siccome elemento unico ed essenziale della scrittura privata è la sottoscrizione, e dall'altra parte l'art. 40 del cod. di proc. civ. presume il mandato quando, bene inteso, non per atto pubblico in forma di scrittura privata autenticata, bisogna concludere che l'elemento solo ed essenziale del mandato alle liti è la sottoscrizione apposta dinanzi al pubblico ufficiale con la formalità volute dalla legge. Ora, quando in autentica procura si aggiunge un altro nome di procuratore, in sostanza si crea od almeno si vuol creare un mandato novello, il quale, a dire il vero, è, a rigore, sfornito di ogni efficacia giuridica. Infatti la sottoscrizione autentica che impersona il primo mandato non può valere per il secondo, sicchè l'atto, mancando, nelle forme volute dal codice di rito, il novello procuratore è in possesso di un mandato inefficace a trasmettergli la facoltà di rappresentare il suo cliente. Ma v'ha ancora dippiù.

L'art. 32 della legge sul bollo prescrive, che un foglio di carta bollata già servito per un atto o scritto, non possa servire per altro atto. Or, siccome l'aggiunzione del nome del procuratore, se anche lo si volesse ritenere un mandato valido agli effetti civili, sarebbe sempre, agli effetti della legge sul bollo, un atto nuovo e come tale in contravvenzione alla legge medesima: ciò dovrebbe impedire al magi-

strato di stimare il procuratore in possesso di un valido mandato e quindi di deliberare.

Sembra quindi che l'interlineatura di tutti gli spazi vuoti delle scritture private presentate sia ottimo mezzo per impedire od accertare più facilmente ove si facciano le aggiunzioni o sostituzioni di nomi, norma che pare debba essere imposta a tutti i cancellieri affinchè questi possano provvedervi nella inadempienza da parte dei notari. Tale rimedio pare debba essere integrato dall'azione vigile del magistrato, il quale, anche nel silenzio delle parti, deve accertare la regolarità del mandato, rilevandone, ove occorra, anche d'ufficio, i difetti.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

1. Notaro — suo diritto e suo dovere assoluto di rogito in tutto il distretto in cui è il comune di sua residenza — modo d'intendere l'obbligo della residenza (1). *(Leg. not., 24, 26 e 27).* — La Cassazione di Roma. — *Omissis.* — *Fatto.* — Il notaro Stefano Pernice di Roccapalumba fu sottoposto a giudizio disciplinare per contravvenzione all'obbligo della residenza, principalmente perchè da un certificato del conservatore dell'archivio notarile di Termini Imerese risultava di avere egli rogato, nel corso del 1905, dal 1° gennaio al 31 ottobre, solo 85 atti nella sua residenza, mentre in altri comuni del distretto ne aveva ricevuti 227 in diverse epoche, che facevano desumere la sua assenza da 12 a 16 giorni in ciascun mese.

Interpretando gli art. 24, 26 e 27 della legge notarile 25 maggio 1879, il tribunale di Termini Imerese, con sentenza 23 marzo 1906, confermata in appello a 7 maggio 1906, dichiarò non farsi luogo a procedimento, perchè niuna legge vieta al notaro di allontanarsi temporaneamente dalla residenza, per stipulare atti a richiesta delle parti entro i limiti territoriali del distretto notarile.

La corte di cassazione di Palermo, con sentenza 28 luglio 1906, ritenne di esser necessaria una speciale autorizzazione, ma la corte di rinvio, dopo un proseguimento d'istruzione, con sentenza 23 febbraio 1907, andò nello stesso avviso dei primi giudici.

Di quì il ricorso del procuratore generale alla corte di cassazione di Roma, in sezioni unite, perchè « se la legge faculta il notaro a stipulare atti fuori del luogo di sua residenza, vuole che a ciò sia egli specialmente autorizzato, e perchè essa non gli consente l'esercizio delle sue funzioni, a suo piacimento, nel suo distretto, per non rendere illusorio l'obbligo della residenza, e solo quì a lui ingiunge di non rifiutare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto ».

(1) Ecco la sentenza di cui demmo cenno a pag. 398 del decorso anno.

In diritto. — Attesochè il ricorso del procuratore generale contro la sentenza della corte d'appello di Palermo, che, in grado di rinvio, dichiarò non farsi luogo a procedimento disciplinare per abusiva assenza del notaro Pernice, si può riassumere in due proposizioni principali: 1. Che l'obbligo del notaro a prestare il suo ministero, ogni volta che ne è richiesto (articolo 24 legge notarile), si deve intendere solo per la sua residenza, e non anche per gli altri comuni del distretto notarile; 2. Che per la stipula di atti in comuni diversi da quello della sua residenza, il notaro abbia sempre bisogno di speciale autorizzazione (art. 26, 27 detta legge).

Il supremo collegio non può plaudire ad una così restrittiva interpretazione del diritto, che non è mai una semplice astrazione giuridica, ma è invece qualche cosa di positivo che si deve *sentire* nello svolgimento della vita sociale e individuale. Gli obblighi della permanente residenza e dell'autorizzazione preventiva non possono conciliarsi col dovere del notaro di prestarsi ad ogni richiesta e con la facoltà di esercitare il suo ministero , nel perimetro di tutto il distretto notarile. La *permanenza* non è da intendersi nel senso materiale di continua e non interrotta presenza personale del notaro nella residenza assegnatagli; ma deve intendersi nel senso giuridico, di tenere in quella residenza l'ufficio notarile sempre aperto, con gli atti, rogiti e repertori sempre pronti in modo da poter soddisfare a qualunque richiesta. L'assenza di 5 o 10 giorni in ciascun bimestre è di regola consentita dalla legge. L'assenza per più di 5 o 10 giorni è per eccezione consentita dalla stessa legge, sempre che si tratti di adempiere a pubblici uffici. Volendo poi il notaro assentarsi per tempo maggiore, allora esso notaro è obbligato a chiedere il permesso; e se durante il permesso fuori del luogo di sua residenza, egli intende di esercitare le sue funzioni, allora soltanto occorre un'espressa autorizzazione nella concessione del permesso medesimo.

Questi, e non altri, sono i concetti giuridici che emanano dalle combinate disposizioni degli art. 24, 26 e 27 legge notarile. Una diversa interpretazione sarebbe contraria alla lettera ed allo spirito di quelle disposizioni, e porterebbe all'assurdo che il notaro debba chiedere il permesso e l'autorizzazione prima di accorrere alle urgenti richieste dei suoi clienti fiduciari nel distretto, per ricevere testamenti, atti nuziali e simili.

A questi sani concetti di diritto non disgiunti da opportune considerazioni di fatto, si attenne esattamente la corte di merito, quando dichiarò che il notaro Pernice non aveva contravvenuto all'obbligo della residenza. E per tutte le accennate ragioni, il ricorso del procuratore generale deve essere respinto.

La corte, a sezioni unite, deliberando in camera di consiglio, rigetta il ricorso del procutatore generale contro la sentenza della corte d'appello di Palermo 23 febbraio 1907. (Cass. Roma, sez. unite, 7 decembre 1907; Pernice ricorr. Natale estens.).

***

La Cassazione di Roma — sezioni unite — *Omissis*. — *Fatto*. — Il notaro Pietro Benincasa di Lascari, fu sottoposto a giudizio disciplinare per contravvenzione all'obbligo della residenza, principalmente perchè da un certificato del conservatore dell'archivio notarile di Termini Imerese risultava di aver egli rogato, dal 1° gennaio al 31 ottobre 1905, soli 13 atti nella sua residenza, mentre in Termini ne aveva ricevuto 182, ed in epoche che facevano desumere essersi egli assentato da Lascari da 8 a 15 giorni di ciascun mese.

Il tribunale di Termini Imerese, con sentenza 22 marzo 1906, confermata in appello a 7 maggio 1906, interpretando gli art. 24, 26 e 27 della legge notarile 25 maggio 1879, ritenne di non esser vietata la temporanea assenza per stipulare atti a richiesta delle parti, entro i limiti territoriali del distretto notarile, e quindi dichiarò non farsi luogo a procedimento.

La corte di cassazione di Palermo, con sentenza 28 luglio 1906, ritenne essere necessaria una speciale autorizzazione; ma la corte di rinvio, dopo un proseguimento d'istruzione, con sentenza 23 febbraio 1907, andò nello stesso avviso dei primi giudici.

Di qui il ricorso del procuratore generale alla corte di cassazione di Roma, in sezioni unite, perchè « se la legge faculta il notaro a stipulare atti fuori del luogo di sua residenza, vuole che a ciò egli sia « espressamente autorizzato, e perchè essa non gli consente l'esercizio « delle funzioni a suo piacimento, nel suo distretto, per non rendere « illusorio l'obbligo della residenza e solo qui può a lui ingiungere « di non rifiutare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto ».

In diritto. — Attesochè le disparate opinioni circa l'obbligo della residenza e del permesso di assenza dei notari, si debbono conciliare col diverso contenuto degli art. 24, 26 e 27 della legge notarile. Dispone l'art. 24 che il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto. Restringe l'art. 26 l'esercizio del detto ministero entro i limiti del collegio cui il notaro è ascritto. Spiega l'art. 27 che per l'osservanza dell'obbligo della residenza, il notaro deve tenere permanente dimora e studio aperto nel comune assegnatogli, col deposito degli atti, rogiti e repertori notarili; e che per assentarsi più di 5 o 10 giorni dal detto comune, il notaro ha bisogno di un permesso, durante il quale gli occorre un'autorizzazione speciale per stipulare atti fuori della sua ordinaria residenza. Da tutto ciò, a giudizio del supremo collegio, emergono i seguenti concetti giuridici:

1. Che il notaro non può rifiutarsi ad ogni richiesta che gli venga fatta per la stipula di atti legali, non solo nel comune di sua residenza, ma anche in altri comuni entro il perimetro del collegio cui egli appartiene.

2. Che per la stipula di cotesti atti, nel termine di 5 o 10 giorni, secondo i casi, il notaro non ha bisogno di chiedere una permissione di assenza.

3. Che se gli occorra un tempo maggiore o voglia recarsi per tal tempo fuori il comune di sua residenza, con facoltà di stipulare atti, deve chiederne espressa autorizzazione.

4. Che l'obbligo della permanente residenza non può intendersi nel senso di una continua e non interrotta dimora nel comune amministrativamente assegnato al notaro; ma deve intendersi nel senso di tenere in quel comune l'ufficio notarile sempre aperto, con gli atti, rogiti e repertori sempre pronti e in modo che possa soddisfarsi ad ogni richiesta.

5. Che se, per ogni richiesta di stipula di atti fuori il comune di sua residenza, il notaro dovesse chiedere una speciale autorizzazione, verrebbe meno in lui la facoltà di esercitare liberamente il suo ministero entro il perimetro del distretto, e mancherebbe nei clienti la facoltà di avvalersene anche nei casi di urgenza, e di personale fiducia, come pe' testamenti e per altri atti consimili.

Attesochè, dagli accennati concetti giuridici non dipartissi la Corte di merito, che li applicò con incensurabili criteri di fatto, dichiarando di non avere il notaio Benincasa contravvenuto all' obbligo della residenza. Deve dunque respingersi il ricorso del Procuratore generale affidato a due inesatti criteri: uno, che il notaio ha l' obbligo di non rifiutarsi sol nel comune di sua residenza; l'altro che per la stipula di atti nei diversi comuni del distretto il notaro abbia sempre bisogno di speciale autorizzazione.

Per questi motivi, la Corte, a sezioni unite, deliberando in camera di consiglio, rigetta il ricorso del Procuratore generale contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo 23 febbraio 1907. (Cass. Roma, sez. unite, 7 dicembre 1907; P. M. c. Benincasa. Natale estens).

2. Donazione mediante rilascio di cambiale a persona capace — validità. — La Corte d'appello di Palermo. — *Omissis*. — Osserva, che esame unico ed utile della causa è quello di vedere se la cambiale, di che si tratta, poichè proviene da atto di liberalità, da una vera e propria donazione, che non lascia di esser tale, sia pure come soddisfazione di un obbligo morale e di coscienza, *nullo iure cogente*, mantenga la sua efficacia giuridica. In altri termini, se valida sia la donazione fatta senza i solenni dell'art. 1056 del codice civile, e sotto forma di un effetto cambiario.

Sul riguardo la corte non esita a pronunziarsi per l'affermativa. Da che tutti gli atti di donazione debbono esser fatti per atto pubblico, altrimenti sono nulli, che è la norma che si legge nell' articolo suddetto, non scende che tutte le donazioni sieno nulle quando fatte senza la solennità dell'atto pubblico: perchè la legge riconosce validità alle donazioni indirette, art. 1001, e alle donazioni mascherate purchè fatte a vantaggio di persona capace, art. 1055. In una parola, l'atto pubblico è richiesto nelle donazioni dirette ed espresse, nelle altre no; e nelle mascherate *sotto apparenza di contratto oneroso*, come testualmente dice il mentovato art. 1055, la validità delle donazioni

si ripete soltanto dall' essere intercedute tra persone capaci e dall' avere l' atto sotto cui si celano, tutti i proprii requisiti.

Nella specie, non si discute sulla capacità delle persone, tra cui la cambiale messa in esperimento fu firmata, nè si negano al titolo i requisiti di legge; esso dunque deve sortire i suoi effetti; e le opposizioni avverso il precetto, a cui quel titolo fu base, devono respingersi. — Per tali motivi, ecc. (Corte app. Palermo, 19 luglio 1907: Incardone c. Sottile.).

3. Dote — ipoteca dotale — cessione del grado — iscrizione di altra ipoteca — esecuzione contemporanea dei due atti. — Quando il tribunale abbia autorizzato la postergazione di grado dell' ipoteca dotale a condizione che la garanzia della dote fosse integrata mercè un' iscrizione ipotecaria sopra altri beni del marito, l' iscrizione della nuova ipoteca deve farsi contemporaneamente alla trascrizione della cessione del grado, anche senza che il tribunale ciò abbia espressamente ordinato. (Cass. Roma, 20 agosto 1907; Nissim c. Ditta Ravenna. Niutta estens.) (1).

4. Vendita — patto di riscatto — diritti del venditore. — La legge in tema di vendita col patto di riscatto, non dice che il compratore rimane proprietario irrevocabile della cosa venduta, ove il venditore non abbia restituito il prezzo e gli accessori giusta l'art. 1528 c. c., ma solo che egli non può rientrare in possesso se non dopo soddisfatto tutte le obbligazioni. (Cass. Napoli, 19 luglio 1907; Del Mercato c. Iovene. Niutta estens.) (2).

5. Enfiteusi — mancato pagamento del canone per due anni consecutivi — facoltà dell' enfiteuta di redimere il fondo enfiteutico. (*Cod. civ., 1557, 1564, 1565.*) — Il mancato pagamento del canone enfiteutico per due anni consecutivi importa sempre risoluzione del contratto di enfiteusi, ma resta salva all' enfiteuta la facoltà o di restituire il fondo o di redimerlo mediante il pagamento del capitale del canone. La facoltà di redimere il fondo enfiteutico non può essere esclusa con patto contenuto nell' atto di costituzione dell' enfiteusi. (Corte app. Firenze, 11 settembre 1907; Dini c. Pieri. Germano estens.) (3).

6. Successioni — legati di cose appartenenti all' erede — validità. (*Cod. civ., 838*). — Il legato di cosa appertenente all' erede od al legatario, incaricato di darla ad un terzo, è valido anche se il testatore credeva che la cosa legata fosse sua propria. (Cass. Torino, 7 agosto 1907; Opera pia Rosa c. Rosa. Milano estens.).

7. Donna maritata — autorizzazioni — conto corrente — mandato. (*Cod. civ., 134 e 136*). — La donna maritata non ha bisogno dell'autorizzazione maritale per impiegare i suoi capitali parafernali in un conto corrente aperto a terzi. — La donna maritata che ha impiegato

---

(1) *Legge*, an. 1907, col. 2302.

(2) *Diritto e giurisprudenza*, an. 1907, col. 390.

(3) *Monit. dei pretori*, an. 1907, col. 769.

i suoi capitali in un conto corrente aperto a terzi non ha bisogno dell'autorizzazione giudiziale per conferire mandato al marito riguardo al detto conto-corrente se con apprezzamento incensurabile il giudice del merito ha ritenuto escluso ogni prelevo di danaro da parte del marito in proprio vantaggio. (Cass. Torino, 9 novembre 1907; Coste c. Giraud. Degioanni estens.) (1).

8. Cambiale — luogo di pagamento — designazione — difetto — conseguenze. *(Cod. comm., 553).* — Il luogo di pagamento non è requisito essenziale delle cambiali, e in difetto del medesimo si ritiene quello di emissione. (Cass. Napoli, 6 luglio 1907; Sanniti c. Mazzi. Lomonaco estens.) (2).

CONSULTAZIONI

1. — G. not. C. Campobasso. — *Si pretende ch' io rilasci estratto del repertorio degli atti di ultima volontà, relativo all'annotamento del testamento di una persona ancora vivente, allo scopo di accertarne la data. Posso rilasciarlo? A me sembra di no, fondo questa negativa nell' autorevole opinione del compianto Michelozzi, il quale nella sua egregia opera:* Il notariato secondo la nuova legge italiana (*4. ediz.*) *nelle annotazioni all'art. 54 parag. 9, sul quesito: in quale dei due repertorii dovranno annotarsi gli atti di ricevimento e restituzione del testamento olografo e del testamento segreto, e gli atti di revocazione testamentaria, risponde:* « Non ci par dubbio che debbano annotarsi nel repertorio per gli atti di ultima volontà. Se cotesti atti non sono testamenti, sono però atti testamentarii, cioè hanno intima relazione col testamento, di cui finchè esso non è pubblicato, devono rimaner *segreti, la data, il luogo* TUTTO ». *Ora io credo che, per analogia, anche del testamento ricevuto da notaro, finchè il testatore è vivente, debbano rimaner segreti la data, il luogo,* TUTTO. *Cosicchè lasciandosi estratto del rerepertorio, tale segreto sarebbe violato.*

Ella ben si appone. Prescidendo dalla questione se il notaro possa essere obbligato di rilasciar copia delle annotazioni contenute nel repertorio degli atti tra i vivi, ai privati richiedenti, mentre l' art. 59 della legge notarile parla d' ispezione, di lettura degli atti originali, del rilascio delle copie, degli estratti e certificati degli atti ricevuti del notaro e presso di lui depositati, ma non dei repertori; e questo si spiega perchè la tenuta dei repertori, in ordine numerico e cronologico progressivo, corredati di un indice alfabetico, è ordinata per la più facile ricerca degli atti per ragione del pubblico servizio; a fortiori e qui senza dubbio, deve ritenersi che il divieto del capoverso dell' art. 59 della legge si estenda al repertorio dei testamenti, permodochè non potrà il notaro rilasciare ad alcuno copia delle annotazioni dei testamenti al repertorio, quando gli autori siano tuttora viventi,

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1907, col. 1559.

(2) *Il movimento giuridico.*, an, 1907, pag. 155.

giacchè come disse l'illustre giureconsulto Poggi nella relazione al Senato sulla legge notarile, la prescrizione di un separato repertorio per gli atti di ultima volontà fu dettata per meglio custodire il segreto. Anzi neppure potrebbe permettersi la ispezione e la lettura delle annotazioni al repertorio dei testamenti ricevuti. (Moscatello *Legislaz. not.*, vol. I, pag. 376, n. 12).

***

2-3-4. — A. avv. B., Genova. — *Tizio, morto senza prole con suo testamento olografo, nomina erede un suo fratello, e dispone a favore della moglie come segue. « Lascio a mia moglie* l'usufrutto *della mia casa di abitazione dall'alto in basso, e della mia terra orto. Mio fratello dovrà corrispondere annualmente a mia moglie gli interessi della sua dote di lire* diecimila; *siccome questi, uniti al fatto di lire* duecento *che potrà percepire dalle case, e altre* duecento *dalla terra orto, non potrà bastare ai suoi bisogni, non raggiungendo che la somma di lire* ottocento, *così mio fratello vi aggiungerà di suo lire* duecento *annue, completando così un reddito annuo di lire* mille, *più che sufficiente perchè mia moglie possa vivere indipendente. Mia moglie per godere dei suddetti vantaggi, non potrà per nulla, sua vita durante, chiedere a mio fratello il rimborso delle sue doti, dovendo accontentarsi di percepire gli interessi, fino a che non accomodi a mio fratello restituirle il capitale. »*

1.° *Nell'ipotesi che i redditti della casa e terreno orto, uniti agli interessi delle doti, superino le somme di lire ottocento previste dal testatore, o raggiungano la somma di lire mille, l'erede (come egli sostiene) sarà obbligato a pagare sempre le lire duecento del suo alla cognata, oppure dovrà pagare la differenza fra i redditi reali e la somma di L. 1000 - e resterà esonerato da qualsiasi obbligo nel caso che i redditti stessi raggiungano detta somma di L. 1000?*

2.° *Date le suestese disposizioni testamentarie a favore della moglie, questa sarà tenuta, ed in quali misura a concorrere nelle spese di ultima malattia e funeratizia?*

3.° *Quantunque l'erede sia debitore delle doti di L. 10000, può richiedere alla cognata le prestazione di cauzione per l'esercizio del suo diritto d'usufrutto?*

1. Basta tener presente che la somma di L. 1000 è tenuta a calcolo dal testatore come reddito annuo più che sufficiente alla vedova perchè possa vivere indipendente, per dedurre logicamente che l'erede dovrà pagare le L. 200 non sempre in misure fissa, bensì in quella differenza fra i redditi cumulati della casa, dei terreni e per i frutti sul capitale già dotale, fino a raggiungere l'annua rendita di L. 1000; dopodichè l'erede medesimo potrà intendersi esonerato da qualunque obbligo ulteriore, appena raggiunto il limite di L. 1000, in quanto egli è chiamato a completare, a pareggiare, la differenza, e non a corrispondere un'annua rendita fissa di L. 200.

2. Se si fosse trattato del marito, sarebbe stato senza dubbio obbligato a sostenere le spese di ultima infermità della moglie, senza diritto di concorso o di rimborso dagli eredi della defunta; (Torino,

3 luglio 1896 *Legge* 1896, II, 578 e le sentenze precedenti) mentre fu detto che il marito ha azione verso gli eredi della moglie per spese funerarie (Firenze, 11 giugno 1866. *I codici nella Giurispr.* I, 149). Ma è certo che la moglie concorrendo alla eredità del marito, indipendentemente dal disposto dell'art. 132 ultimo capoverso del codice civile, deve concorrere anche, ed in proporzione della *sua quota*, con gli altri coeredi, alle spese di ultima malattia e funerarie del marito.

3. L'obbligo di prestare cauzione, se non ne è dispensata dal titolo, incombe alla moglie usufruttuaria, che non è indicata tra le persone dispensate dalla legge da tale obbligo ai termini dell'art. 497 del codice civile. — A nulla monta che la moglie sia creditrice verso l'eredità del marito, per il capitale di L. 10000 già dotale, quando, anche se non ripetibile, per condizione del testamento, durante la sua vita, può essere in altri ceduto e trasferito.

***

5. — G. B. not. A., Campobasso. — *Ho stipulato un atto col quale i fratelli A, B, C, D ed E acconsentono che sui loro stabili ancora indivisi sia costituita cauzione per un valore di Lire sedicimilacinquecento per l'esercizio di esattoria fondiara e tesoreria comunale del comune X e per il servizio di Tesoreria della Congregazione di carità dello stesso comune assunti dal fratello D.*

Mi compete l'onorario proporzionale in L. 59,25.

Per un atto nel quale una o più persone vincolano i proprii beni a garanzia di una obbligazione propria o di un terzo, e quando si stipuli un atto separato, è dovuto al notaro l'onorario proporzionale stabilito per la fideiussione, determinato dall'art. 5 della tariffa notarile. Qualora per altro la cauzione venga data nello stesso atto, come accessorio della obbligazione principale dell'aggiudicazione ed accollo o conferimento della esattoria comunale, in tal caso il notaro non potrà esigere due onorari, ma dovrà contentarsi dell'onorario più favorevole come è stabilito dall'articolo 69 della legge notarile.

COSE VARIE

Onorificenza. — Con recente decreto è stato nominato Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia il sig. notaro Giuseppe Corsini di Pistoia.

Modificazioni alle leggi sulle tasse sugli affari. — Con la legge 31 decembre 1907 n. 804 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 31 decembre stesso sono state approvate le disposizioni contenute nell'allegato C della legge stessa, che recano modificazioni a quelle ora vigenti per le tasse sugli affari e che riportammo a pag. 398 della raccolta precedente,

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1907, n. 31 e 35. — Contengono importanti notizie ed osservazioni relative alle progettate riforme demaniali ed ipotecarie. Riportano alcuni

articoli di legge estratti dal t. u. 17 agosto 1907 n. 638 sul Consiglio di Stato, e da quello di pari data n. 639 sulle attribuzioni della G. P. A. in sede giurisdizionale, e dai relativi regolamenti. Pubblicano inoltre le istruzioni impartite dalla direzione generale del demanio per l'esecuzione del regol. 1 agosto 1907 n. 575, nella parte riflettente il personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali.

***

Notariato italiano, an. 1907, n. 22. — L'avv. C. Losana vi pubblica uno studio sopra l'art. 247 del codice civile.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Non potendosi infine dell'originale far menzione della parte cui si spedisce la copia in forma esecutiva, per mancanza di spazio, non si incorre in contravvenzione facendole a margine. — 2. Deve essere richiesta la voltura e pagata la tassa relativa nei passaggi di proprietà dai concessionari diretti dei beni demaniali (i quali nel tempo prefisso e quando hanno adempiuto alle loro obbligazioni divengono proprietari) in persone d'altri. Pubblica un estratto del decreto d'amnistia 14 novembre 1907 n. 714.

***

Giornale de' notari, an. 1907, n. 22. — Pubblica uno studio dell'avv. Giuseppe Valentini sopra un caso speciale di istituzione di erede con sostituzione. Per l'A. non costituisce sostituzione fedecommissaria, ma semplicemente condizionale la disposizione con la quale il testatore istituisce altra persona nel caso che l'erede istituito muoia prima di aver raggiunto il 21° anno.

— Dà il seguente parere: — L'autorizzazione del marito è necessaria per la riscossione di un capitale parafernale della moglie, ma non per il rinvestimento del capitale medesimo.

***

Bollettino notarile, an. 1907, n. 21, 22, 23. — Continua la pubblicazione delle istruzioni ministeriali ralative alla conservazione degli antichi catasti. Pubblica la relazione dell'on. ministro Guardasigilli e del relatore sul disegno di legge sulla riforma degli archivi notarili; e il disegno di legge relativo della commissione parlamentare. Contiene alcuni articoli sul problema dell'agiata esistenza pei notari (avv, G. Saviotti); e sugli organici degli impiegati degli archivi notarili del regno. Contrariamente al periodico *Le Massime* (fasc. 28 e 30) risolvendo il corrispondente quesito ritiene, che la vendita fatta dal condomino della cosa comune con pagamento del prezzo, in seguito a mandato verbale avuto dagli altri comproprietari, non debba dar luogo alla iscrizione della ipoteca legale di cui agli art. 1965 n. 1 e 1985 del codice civile.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — NOMINE A CONSERVATORE. — Simoni Simone, a Valentano.

Notari. — NOMINE. — Pagliuca Giulio, a Santa Maria Capua Vetere. — Sanfilippo Pasquale, a Vagli Sotto.

TRASLOCAZIONI. — Grotto Ferruccio, da Medesano a Pegognana. — Goria Carlo, da Villanova d'Asti a Valfereno. — Slerca Giovanni, da Rivolta d'Adda a Pieve d'Olmi.

CAV. PIETRO ANZILOTTI, *Direttore.*
AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-38. N. 2. ROMA-FIRENZE 16 Gennaio 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

LE PAROLE DI MANO ESTRANEA NEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testo della legge e la giurisprudenza più autorevole in proposito affermatasi, stabiliscono come principii inconcussi:

1° Che il testamento olografo è nullo se non sia scritto intieramente di mano del testatore;

2° Che però l'esistenza di qualche parola di mano estranea nella scheda testamentaria non può invalidare l'atto se essa sia stata apposta dopo che il testamento già fosse stato definitivamente clausurato dal disponente coll' apposizione della data e della sottoscrizione.

Per verità, un olografo scritto, datato e sottoscritto dal testatore costituisce un'entità giuridica perfetta, che, come non può essere alterata dal successivo arbitrio d'un terzo che si permetta, ad insaputa o contro la volontà del testatore, d'introdurvi qualche aggiunta, non può neppure essere alterata dalla superfetazione di parole che il testatore posteriormente consenta ad un terzo d' inserirvi.

Ritenuto pertanto che il testamento o è nullo o permane valido a seconda che la mano estranea vi abbia scritto parole prima o dopo che l'atto fosse giuridicamente consumato; dato che si produca quale olografo una scheda inquinata di parole estranee, come si distribuirà l'onere della prova? Starà a chi impugna il testamento lo stabilire che esse furono apposte prima della firma del testatore, o starà a chi l' invoca il dimostrare ch' esse non furono aggiunte che dopo?

Osserviamo anzitutto che le modalità della scheda possono esser tali da costituire senz' altro la prova provata o in un senso o nell'altro. Così suppongasi escluso nelle parole estranee il carattere d' aggiunta, perchè non si veggano scritte in margine o sovrapposte nell'interlinee, ma inserite contestualmente nel corpo della scheda ed alternate con parole del testatore. In questo caso ci pare risulterebbe evidente senz' altro l' ingerenza, la collaborazione del terzo all'atto primordiale, cosicchè questo, senz' uopo d' ulteriore prova qualsiasi, non potrebbe sfuggire alla nullità.

Suppongasi, per contro, che ad un olografo d' inchiostro ingiallito per data già antica si scorgano aggiunte parole di mano altrui con inchiostro diverso e recente; in questo caso non sarebbe possibile dubitare che le aggiunte sarebbero posteriori al testamento, e quindi inette ad infirmarlo.

Ma poniamo che le modalità della scheda lascino dubbia la rispo-

sta; e torniamo a chiedere: come si distribuirà l'onere della prova?

Noi crediamo che la presunzione abbia ad esser nel senso che le parole estranee siano state apposte prima della chiusa dell'atto e che quindi chi invoca l'olografo abbia l'obbligo di distruggere tale presunzione dimostrando che le parole furono aggiunte ad atto già consumato.

Di fatti la tardiva aggiunzione di parole o sarebbe stata opera arbitraria del terzo o fatto consentito dal testatore.

L'opera arbitraria del terzo rivestirebbe il carattere d'atto illecito, anzi delittuoso, ed il reato non si può presumere.

Il fatto del testatore sarebbe pur esso anormale, essendo conforme a ragione che altri completi e perfezioni il suo atto prima di suggellarlo colla sua firma, anzichè dopo.

C. Losana.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Modificazioni alle leggi riguardanti tasse sugli affari (1).

Allegato C alla legge 31 dicembre 1907 n. 804 che modifica alcuni articoli della legge sugli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca e che va in vigore col 15 gennaio 1908. — Art. 1. — La tassa speciale sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno di merci, titoli o valori, fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società o dagli Istituti, stabilita dalla legge 7 aprile 1898, n. 116, è ridotta alla metà, e cioè alla misura di mezzo centesimo al giorno per ogni mille lire.

La tassa predetta è ridotta al quarto, e cioè ad un quarto di centesimo al giorno per ogni mille lire, per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni fatte contro deposito o pegno costituito esclusivamente da titoli dello Stato o garentiti dallo Stato.

È abrogata la disposizione contenuta nell'art. 4, secondo comma, della legge 7 aprile 1898, n. 116.

Art. 2. — Le cambiali, gli effetti o recapiti di commercio contemplati nell'art. 3 secondo capoverso, della legge 4 luglio 1897, n. 414, e le fatture accettate con obbligo di pagamento a termine, sono soggette ad una tassa di bollo graduata nelle misure seguenti:

con scadenza fino a sei mesi, per ogni cento lire o frazione di cento lire, centesimi 6;

con scadenza oltre sei mesi per ogni cento lire o frazione di cento lire, centesimi 12.

Per le cambiali sino a cento lire colla scadenza fino a sei mesi la tassa sarà di centesimi cinque e con scadenza oltre sei mesi di centesimi dieci.

(1) Pubblichiamo la presente legge essendosi riscontrata qualche variante col Progetto pubblicato a pag. 398 della raccolta precedente.

Le cambiali in bianco sono soggette alla tassa propria di quelle aventi scadenza superiore a sei mesi.

Le quietanze apposte sulle cambiali sono esenti da bollo: ed è abrogato l'ultimo comma dell' art. 4 della legge 4 luglio 1897 n. 414.

Per le cambiali pagabili all' estero o provenienti dall' estero, ed assoggettate alle tasse di bollo dovute nel paese di origine, le tasse di cui sopra sono ridotte alla metà.

Art. 3. — La tassa di bollo stabilita per ogni foglio dall' art. 19, n. 45 della legge 4 luglio 1897 per gli originali degli atti di protesto cambiario, è graduata come appresso:

Se la somma della cambiale

non eccede L. 50	L. 0.30
se eccede L. 50 e non L. 100	» 0.60
» L. 100 e non L. 500	» 1.20
» L. 500 a L. 2000	» 2.40
per ogni maggiore somma	» 3.60

Art. 4. — Le tasse stabilite nei tre articoli precedenti non sono soggette ad aumento di decimi.

Atti di protesto cambiario — bollo.

Estratto dal Regio decreto 9 gennaio 1908 per l' applicazione della legge 31 dicembre 1907, n. 804, alleg. C. — Art. 6. — Per gli atti di protesto cambiario, contemplati dall' art. 3 della legge 31 dicembre 1907 n. 804, alleg. C, sopraripportata, saranno usati gli esistenti fogli di carta bollata di ordinaria dimensione il cui prezzo, fra tassa e decimi, corrisponda alle tasse stabilite per i protesti dal citato articolo di legge.

***

Estratto dalla Circolare del Ministero delle finanze, 11 gennaio 1908, n. 75180, div. VII, § *12.* — La nuova tassa stabilita con l' art. 3 della legge del 31 dicembre 1907, (da noi sopra riportata e che è entrata in vigore col 15 gennaio corrente) per gli originali atti di protesto cambiario, non soggetta all' aumento dei decimi, dovrà essere soddisfatta con l' uso degli esistenti fogli di carta bollata d' ordinaria dimensione da cent. 25 e 50 e da lire 1, 2 e 3, dacchè con relativo doppio decimo corrispondono alla graduazione della tassa stabilita con la detta legge in rapporto allo ammontare della cambiale da protestarsi.

Nulla è innovato quanto alle copie degli stessi atti di protesto, per le quali dovranno corrispondersi le tasse di bollo stabilite dal testo unico di legge sul Bollo, qualunque sia l' importo della cambiale protestata.

Titoli provenienti dall' estero per mezzo degli uffici postali, incaricati della riscossione — tasse di bollo.

Circolare del Ministero delle finanze, 29 ottobre 1907, num. 85432, div. VII. — Si è avuto occasione di constatare che nell' applicazione

delle tasse di bollo sui titoli spediti dagli uffici postali esteri a quelli del Regno, per l'incasso, non tutti i ricevitori dànno esatta applicazione alle disposizioni in vigore, ciò che ha provocato molteplici reclami da parte delle ditte estere, a seguito dei quali si è dovuto disporre la restituzione delle tasse indebitamente percette.

Si raccomanda pertanto ai signori ricevitori di esaminare attentamente i titoli che vengono presentati dagli uffici postali per accertarne la vera natura ed applicarvi in correlazione la tassa di bollo, ricordando:

a) che di regola vanno soggette alla tassa dimensionale, stabilita dall'art. 10 della legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414, giusta l'art. 24, n. 4, legge stessa, le ricevute ordinarie per la somma di lire 10 o più, tenuta presente al riguardo la normale 18 del *Bollettino demaniale* dell'anno in corso (pag. 165);

b) che sono soggette alla tassa graduale, imposta dall'art. 4 della legge, oltre le tasse fisse di quietanza, le cambiali, gli assegni cambiarî che non siano fatti in conformità del codice di commercio, e gli altri effetti negoziabili o recapiti di commercio;

c) che è dovuta la tassa fissa di cent. 10, ivi compresa la tassa per la relativa quietanza, sugli assegni bancarî che abbiano tutte le caratteristiche estrinseche prescritte dal codice di commercio. Che se, poi, in essi si faccia riferimento a fatture, o sianvi nel contesto dichiarazioni, che facciano presumere la mancanza di disponibilità della somma presso il trattario, al momento dell'emissione dell'assegno, allora i detti titoli dovranno essere sottoposti alla tassa graduale, oltre quella fissa di quietanza, come si è detto di sopra (1).

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

9. Testamento segreto — atto di ricevimento sul secondo involto e non sulla scheda — validità. — Testamento segreto — doppio involto — atto di apertura — conservazione della prima busta. — Atti notarili — spazi in bianco — validità — responsabilità penale del notaro. *(Cod. civ., 783, 804 e 915; leg. not., 44, 49 e 110).* — La Corte d'appello di Firenze. — Considerato in diritto: Che l'articolo 783 del codice civile, in ordine al testamento segreto, dispone che la carta in cui sono stese le disposizioni, o quella che serve d'involto, sarà sigillata con impronta qualunque, in guisa che il testamento non si possa aprire nè estrarre senza rottura od alterazione. Il testatore in presenza di quattro testimoni la consegnerà al notaro così sigillata, o la farà sigillare nel modo avanti espresso in presenza del notaro e dei testimoni, e dichiarerà che in quella carta si contiene il suo testamento. Sulla carta in cui è scritto o involto il testamento, per cura del notaro

(1) *Boll. dem.*, an. 1907, pag. 1468.

si stenderà l'atto di ricevimento, nel quale si indicheranno il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli l'assistenza dei testimoni e tutte le altre formalità sopraccennate. L'atto dev' esser sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaro; e tutto ciò sarà fatto di seguito senza passare ad atti estranei. Le suddette forme devono osservarsi a pena di nullità ai termini dell' articolo 804.

Che la suddetta disposizione, la quale è intesa ad assicurare la conservazione della scheda testamentaria, ed a garantire la identità, fu nel suo contenuto sostanzialmente osservata nella specie. E per vero, il testatore Ciapetti consegnò al notaro in presenza di quattro testimoni una busta sigillata con cinque sigilli a ceralacca rossa aventi le iniziali G. N. e dichiarò che in essa busta si conteneva il suo testamento. Il notaro, che avrebbe potuto scriverne l'atto di ricevimento sulla indicata busta, volle invece chiudere la busta medesima in un involto, e cioè in un foglio di carta da bollo che assicurò con cucitura e sette sigilli a ceralacca gialla nel modo descritto diligentemente nello atto 29 ottobre 1901 ed in guisa che non poteva aprirsi ed estrarsene, o vedersi il contenuto, senza rottura od alterazione; e su cotesto nuovo involto, o plico, distese l'atto di ricevimento letto e sottoscritto come di regola da lui, dal testatore, che lo approvò, e da testimoni sempre presenti. Ed allora quando, di poi il testamento fu aperto e pubblicato nella forma stabilita dall' altro art. 915 cod. civ., fu constata nell' atto relativo la perfetta integrità sia del plico formato dal notaro che della busta consegnata dal testatore. Ora, il nuovo involto fatto dal detto notaro, cucito e sigillato, come innanzi, costituì un ulteriore mezzo per assicurare la conservazione del testamento e la identità della carta sulla quale era scritto, e non può essere motivo sufficiente di nullità del testamento stesso, quando è certo ed indubitato che maggiormente efficace fu la custodia della scheda testamentaria. Imperocchè nella osservanza delle forme stabilite dalla legge, quello che abbonda non vizia. E se volesse ritenersi, come fu ritenuto talvolta dalla scuola e dalla giurisprudenza, che non sia consentito al notaro di formare un nuovo involto, nel quale si racchiudesse quello consegnato dal testatore, se non nel caso in cui esso testatore lo richiedesse e permettesse, sarebbe facile osservare, come, anche aderendo a cotesta opinione, nella specie, non fece difetto il consenso di cotesta condizione. La manifestazione di volontà del testatore poteva essere espressa, e cioè risultare da apposita richiesta, ma poteva anche esser tacita; imperocchè il consenso dell'uomo è efficace a produrre, in generale, conseguenze di diritto anche quando resulti tacitamente ed indubbiamente prestato.

Ora, il testatore Ciapetti, che assistè naturalmente a tutta la operazione compiuta dal notaro, e non fece veruna osservazione in ordine alla formazione del nuovo involto, ed ebbe lettura del relativo atto scritto sul foglio che l'involto stesso costituiva, approvandolo e sottoscrivendolo, mostrò in modo non equivoco, indubbiamente di aver vo-

luto consentire a quanto aveva fatto il notaro per la migliore conservazione del testamento. La sola approvazione avrebbe il valore di incarico dato; imperocchè, traendo argomento dalla dottrina del mandato, giova ricordare che *ratihabitio pro mandato, habetur*.

Che dall'altro lato, non può del pari dubitarsi, come si è accennato avanti, della perfetta chiusura del plico ad involto formato dal notaro, imperocchè esso fu cucito prima ne' tre lati aperti del foglio bollato, e poi sigillato con sette sigilli a cera lacca gialla aventi le iniziali G. N. ed in modo che non poteva aprirsi ne estrarre il testamento senza rottura od alterazione.

E quando il testamento fu di poi aperto e pubblicato si constatò (lo si ripete) la perfetta integrità del detto plico come pure della busta sigillata consegnata dal testatore, che nel detto plico fu racchiusa. E lo appellante veruna concreta affermazione contraria potè fare in ordine a ciò, ne ebbe a richiedere esperimenti peritali.

Che non vale opporre, come fece l'appellante che se la carta in cui sono distese le disposizioni testamentarie, o quella che serve d'involto, deve essere consegnata al notaro, l'ufficio di costui è limitato a farne la ricezione, e non può estendersi alla formazione di un nuovo involto, imperocchè esso appellante, che in tutto il corso delle sue difese si compiace di sottilizzare sulla lettera della legge, senza preoccuparsi della *vis ac potestas* onde è animata, non ha avvertito, che il fatto del notaro, che per maggior sicurezza forma un nuovo plico nel quale racchiude la carta consegnata dal testatore, se non è previsto dalla legge, non è nemmeno proibito dalla legge stessa, nè poteva esserlo, tenuto conto che il fatto suddetto viene a compiersi in corrispondenza e non contro lo scopo avuto dal legislatore, cioè di avere assicurata validamente la conservazione e la identità della carta testamentaria. E neppure vale opporre che il notaro formando il nuovo plico od invòlto passò ad atti estranei alle operazioni che egli deve compiere ed offese il precetto, ond'è prescritto *l'unità di contesto*; imperocchè l'atto di cui trattasi si riferisce appunto ed ha stretta attinenza alla operazione riguardante la ricezione del testamento ed al modo maggiormente efficace e diligente di praticarle. L'unità di contesto fu dunque interrotta.

Che altro principale motivo di nullità, sul quale principalmente insiste lo appellante, è desunto, come si è detto, da ciò, che l'atto di ricevimento del testamento non poteva a suo avviso essere disteso se non sulla carta nella quale il testatore aveva già chiuso il testamento stesso, val dire sulla busta bianca, e non sul foglio col quale il notaro formò il secondo involto, imperocchè egli affermò che tra la carta, in cui è scritto il testamento, e quella che serve d'involto deve essere a *contatto e aderenza immediata* in modo da formare come una *sol cosa*. E questa opinione fu sostenuta da qualche dottore in tempi remoti, allora quando la giurisprudenza concedeva soverchia importanza alla rigida, inflessibile osservanza delle forme dei negozii giuridici; ma, in

seguito, non venne plaudita, imperocchè i progressi delle discipline giuridiche, e la prevalenza sempre maggiore che ebbe in esse l'elemento nazionale, vennero maturando la dottrina che la osservanza delle forme deve essere richiesta in corrispondenza principalmente dello spirito delle disposizioni che ebbero ad ordinarle, e dello scopo avuto dal legislatore. Dal che derivò che nel diritto moderno, la dottrina delle nullità venne uniformata a temperanza maggiore di precetti e cauzioni. Ora, cotesto concetto *dell' aderenza e contatto materiale* suddetto povero nel suo contenuto, e non affatto razionale, non può desumersi dalla disposizione dell' art. 783 del cod. civ., per quanto si voglia sottilizzare sulla lettera di esso, e sarebbe ripugnante all' intenzione del legislatore ed allo scopo avuto nel dettare la disposizione stessa. Imperocchè la intenzione del legislatore non potè esser quella di prescrivere il suddetto *contatto ed aderenza materiale*, ma di ottenere che la conservazione della *scheda* testamentaria e della identità di essa fosse indubbiamente assicurata e garantita, mercè la chiusura e sigillazione da esso prescritta nella disposizione medesima. E più involti debitamente chiusi accrescono, non scemano siffatta sicurezza e garanzia. *Non oportere jus civile calumniari, neque verba captari, sed qua mente quid dicetur animadvertere convenire* (L. 19 Dig. *ad exibend*, X, 4).

Dall' altro lato, ammesso come si è osservato avanti che il notaro potè fare il nuovo plico, senza commetter nullità, l' atto di ricevimento non poteva esser disteso che sul foglio che servi a formare lo involto stesso.

Che l' appellante dedusse ancora altri motivi di nullità. Sostenne che dall' atto di apertura e pubblicazione del testamento non risulta che fu conservata la busta bianca consegnata dal testatore. Ma, è facile osservare che ai termini dell' art. 915 del cod. civ. doveva esser conservata, in seguito alla vidimazione ivi disposta, solamente la carta che conteneva il testamento insieme all' atto di consegna, scritto sul foglio bollato nel quale il notaro chiuse la detta busta. Il che fu fatto come risulta dal rogito del 16 dicembre 1902 cui ed il testamento e l' atto di consegna vennero allegati.

Sostenne inoltre che il notaro aveva illegalmente lasciato nel suddetto rogito di ricevimento del testamento degli spazzi in bianco e cioè le pagine interne tra le quali la busta bianca consegnata dal testatore fu chiusa. Ora, innanzi tutto, la esistenza di spazii in bianco negli atti notarili non è motivo di nullità degli atti stessi; ed essa può per far luogo a responsabilità penale del notaro (articoli 44, 49, 110 della legge notarile.) D' altronde contravviene alla detta legge il notaro che lascia spazii in bianco per effetti di negligenza e disattenzione; non già quando essi han luogo *necessitate axigente*, e cioè allorchè sono naturale e necessaria conseguenza della operazione a compiersi, come nella specie, imperocchè se la busta bianca doveva chiudersi e fu chiusa nel foglio bollato, era necessario che le pagine interne del detto foglio, dentro le quali la busta doveva rac-

cogliersi rimanessero in bianco. Le supreme disposizioni dell' uomo non possono esser rese vane per effetto di cosiffatte eccezioni, cui fan ricorso dei parenti che furono delusi nelle loro aspettative ragionevoli o meno. E torna anche ora opportuno ricordare gli insegnamenti delle fonti: *indignum est ab inanem observationem irritas fieri tabulas et judica morentium*. Ed altrove: *Nulli concedimus testatoris voluntatem subvertire* (L 15 e 22, cod. Iust., *De testam, et quemad*, V. 23). Che dopo ciò che è stato operato torna inutile disporre l' esibizione degli atti originali di ricevimento e d' apertura del testamento, nonchè il testamento stesso e l' atto di morte del testatore, secondo ebbe a chiedere l' appellante nella seconda comparsa del 7 agosto 1907; imperocchè cotesta esibizione non occorre per la risoluzione delle questioni della causa, essi come resultano dai motivi di nullità dedotti dall' appellante stesso, ed avanti discussi. A questo scopo riescono bastevoli le copie autentiche esibite.

Che l' appellante, sollecito ad aggiungere conclusioni a conclusioni, in un ultima comparsa conclusionale 29 agosto chiese di poter subordinatamente presentare una prova per testimoni per taluni fatti trascritti nelle conclusioni stesse, e più subordinatamente dichiarò di volere impugnare di falso il testamento quando gli avversarî avessero manifestato, come di fatto manifestarono per mezzo del loro procuratore, munito di mandato speciale, di volersene servire. La prova per testimoni e l' impugnazione di falso si riferiscono, come si desume anche dalle considerazioni di detta comparsa, alle affermazioni contenute nell' atto di ricevimento del testamento 16 dicembre 1902, che cioè il testatore gli diede *incarico di formare il secondo involto*, il che da esso appellante si sostiene non essere vero. Ora, anche ammesso che non vi fu per parte del testatore richiesta espressa di formare il secondo involto, e che il notaro l' abbia fatto di propria iniziativa, è a ritenersi, come si è detto, che il testatore stesso consentì tacitamente, ma certamente, che lo si facesse ed approvò ciò che esso notaro ebbe ad operare, come si è pure osservato di sopra, onde sostanzialmente, il detto secondo involto fu fatto anche conforme la volontà del testatore, sebbene cotesta volontà non si fosse esplicata in espressa e formale richiesta. Laonde, anche dimostrato che cotesta richiesta formale non vi fu, basterebbe la prova del consenso tacito e certo del testatore risultante da tutte le altre circostanze constatate dall' atto di ricezione, che non possono essere, nè furono impugnate di falso, a render valida la formazione del secondo involto compiuto dal notaro. L' impugnazione di falso riuscirebbe inutile, come pure la prova testimoniale, la quale poi sarebbe inammissibile per altri motivi, e cioè che riuscirebbe contraria al contenuto dell' atto scritto di ricevimento del testamento, ed alle dichiarazioni che il notaro affermò eseguite in sua presenza (art. 317 e 1341 cod. civ.). Che l' appello va quindi respinto, e l' appellante dev' essere condannato alle spese di questo giudizio (art. 37 cod. proc. civ.)

Per questi motivi, la Corte rigetta l'appello (1). (Corte app. Firenze, 12 novembre 1907; Ciapetti, Mistrangelo e Pio ricovero Ciapetti di Castelfiorentino. Palmieri estens.).

10. Atto notarile — omessa apposizione di sigillo — validità. *(Leg. not., 49 cap. u.).* — La Cassazione di Roma. — *Omissis.* — Il Miranda denunzia ora a questa corte suprema la suddetta sentenza, ed il suo ricorso è pienamente fondato, dappoichè, a prescindere dalla osservazione che entrambe le due attestazioni notarili portano il timbro del notaro rogante; se è vero che per l'articolo 30 della legge elettorale 4 maggio 1898, dell'articolo 24 del regolamento 19 settembre 1899 e della circolare del Ministro di grazia e giustizia del 23 maggio 1899 n. 1433 debba ritenersi come sostanziale l'attestazione del notaro che il richiedente abbia scritto e sottoscritto senza copiare e senza aiuto di dettatura, non può parimente ritenersi indispensabile, e molto meno sotto pena di inefficacia l'essersi omesso di imprimere nella relativa dichiarazione il timbro del notaro rogante, quando specialmente non si dubita della autenticità della dichiarazione stessa.

Tanto più se è vero che l'art. 65 ult. capov. della legge notarile 25 maggio 1879 prescrive che alla sottoscrizione che il notaro appone in fine dell'atto, rilasciato in originale, deve aggiungere l'impronta del proprio sigillo, il precedente art. 49 capov. ultimo dichiara che fuori dei casi in esso indicati, (nei quali non è compresa la omissione dell'apposizione del proprio sigillo), l'atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene nella medesima sancite.

Per questi motivi, la corte cassa la sentenza della corte di appello di Potenza delli 4-11 giugno 1907 e rinvia la causa alla corte di appello di Trani, ecc. (Cass. Roma 19 agosto 1907, Miranda c. Comm. elettorale di Potenza. Basile estens.).

11. Notaro — cauzione prestata da un terzo — risoluzione del contratto — diritti dei terzi — reintegrazione. — La Cassazione di Napoli. — *Omissis.* — Ritenuto in linea di fatto che il tribunale di Napoli con sentenza dei 3 novembre 1905 dichiarò risoluto il contratto di mutuo fra l'attore Gaetano Comentale e il notaro Gerardo Ricciardi; in conseguenza condannò costui al pagamento di lire 4,000 oltre gli accessori in favore dell'altro, ed autorizzò lo stesso Comentale a rivalersi del suo credito sul certificato di rendita nominativo a lui intestato e vincolato per supplemento di cauzione nell'interesse del nominato notaro signor Ricciardi. Ordinò infine alla Direzione del debito pubblico di togliere il vincolo cauzionale a quel certificato, previo adempimento delle formalità richieste dall'art. 33 della legge sul notariato.

---

(1) Vedi sull'argomento lo scritto inserito a pag. 62 della raccolta precedente, la sentenza del tribunale di Firenze, 18 febbraio 1907 e quella della Cassazione di Firenze 20 maggio 1907, con la nota, riportate a pag. 147 e 277 della raccolta 1907.

Contro tale sentenza propose appello il signor Ricciardi, ma il magistrato di secondo grado respinse il gravame.

Or contro questa sentenza della Corte di appello il Ricciardi ricorre in cassazione, denunciando la violazione degli art. 19, 33 e 38 della legge notarile in relazione degli art. 1948 e 1949 cod. civ.

Osserva il Supremo Collegio che il contenuto del ricorso si riassume nella proposizione che il sovventore della cauzione notarile, come ogni creditore diverso da quelli indicati dall' art. 19 della legge sul notariato, non può procedere allo svincolo della cauzione stessa per essere rimborsato di quanto gli sia dovuto. A respingere cotesta tesi, basta il considerare che la cauzione può essere costituita anche da terze persone, che si prestino a garentire il regolare esercizio del pubblico ufficiale.

In questo caso i beni vincolati alla cauzione non passano nel dominio e possesso del notaro, ed assai meno in quello dei terzi, ma restano sempre nel possesso del sovventore e solo quando il notaro venga meno ai doveri del suo ministero, giusta l' articolo 19 della legge speciale, possono essere obbietto di atti esecutivi, ad istanza dei creditori privilegiati e distintamente classificati nello stesso art. 19.

Premesso ciò il Comentale non può considerarsi qual creditore del Ricciardi rispetto al capitale vincolato ai fini della legge sul notariato. Egli invece rappresenta la figura del fideiussore dei Ricciardi verso i terzi nel caso di lesione dei loro diritti per infrazioni del pubblico ufficiale nell'esercizio del suo ministero. Date queste condizioni di fatto, il magistrato di merito a ragione non iscorgeva nella legge speciale notarile alcuna deroga a quelle norme generali, che regolano la materia dei contratti e conseguentemente a buon diritto dichiarò da un lato la risoluzione del mutuo, giusta la convenzione racchiusa nella scrittura privata del 6 dicembre 1904 in virtú della quale fu sborsata al Ricciardi la somma bisognevole per la cauzione notarile, e dall' altro dispose il proscioglimento dello stesso vincolo cauzionale

Osserva che indarno il notaro ricorrente obbietta che quel vincolo doveva in ogni caso rimaner fermo per motivi che interessano non solo le funzioni pubbliche che egli è chiamato ad esercitare, ma anche i diritti dei terzi. L' obiezione cade, laddove si consideri che le disposizioni contenute in una legge speciale non possono derogare a quelle di ordine generale sancite dal codice civile senza che la deroga sia letteralmente espressa. Di fatto l' art. 33 contempla il caso della cauzione mancata o diminuita per atti di esecuzione promossi sulla medesima e dice nettamente che tali atti esecutivi non potranno aver luogo che soltanto per responsabilità dipendenti, dall'esercizio notarile e dall' altro canto lo articolo 19 enumera ben cinque diverse categorie di creditori i quali possono esercitare il diritto di prelazione sulla cauzione.

Or se l' azione del Comentale non rientra negli atti esecutorii menzionati nell' art. 33 e che non possono promuoversi che dai soli

creditori indicati nell'art. 19, ciascun vede che, in difetto di una espressa disposizione della legge speciale, che impedisca al Comentale l'esercizio dei suoi diritti, può egli giustamente invocare a suo pro i principii generali del codice civile. Insomma egli per la inadempienza degli obblighi assunti dal Ricciardi ben poteva ripigliare la cosa sua libera e senza vincolo di sorta veruna. La facoltà datagli dalla legge di esporre i propri capitali ai rischi dell'esercizio notarile, non gl'impediva di garentire il mutuo con determinati patti e condizioni risolutive in guisa da poter ritirare la data fideiussione quando il notaro venisse meno ai patti medesimi, nonostante disastrose conseguenze da cui egli poteva essere colpito, a causa del ritiro stesso della cauzione. All'uopo giustamente possono invocarsi contro di lui l'art. 30 della legge notarile e 52 del seguace regolamento. Nell'art. 30 è detto: la rimozione del notaio ha luogo se, mancata o diminuita la cauzione, il notaro lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla, senza che questa disposizione faccia richiamo agli articoli 19 e 33 della stessa legge. L'art. 52 poi del regolamento soggiunge che il notaio cessa dall'esercizio notarile se i beni sottoposti ad ipoteca per cauzione perissero o deteriorassero in modo da rendere insufficiente la cauzione stessa.

Posto ciò, se il notaio cessa dal suo ufficio quando la cauzione vien meno per casi fortuiti o per azione di revindica sperimentati dai terzi sui beni cauzionali, a più forte ragione può verificarsi la cessazione dell'ufficio se per colpa esclusiva del notaro la cauzione venga a mancare.

Osserva che di fronte a coteste considerazioni ben disse la Corte di merito che laddove i terzi fossero lesi nei loro diritti, nessuno loro vieta di opporsi ad ogni sentenza che pregiudicasse le loro ragioni.

Di fatto, allorquando il Comentale vorrà conseguire il proscioglimento del vincolo cauzionale, apposto al suo certificato di rendita, dovrà necessariamente espletare quanto è prescritto dell'art. 38 della legge notarile, le cui rigorose e molteplici formalità furono ordinate appunto a tutela e difesa dei terzi.

Infine con poca opportunità il ricorrente vorrebbe farsi scudo contro l'azione del garante o fideiutente allegando il pubblico danno derivante dal proscioglimento della cauzione e dall'eventuale sua rimozione dall'ufficio. In questo caso è fuori dubbio che il posto che egli occupa non rimarrà a lungo scoperto, ma sarà da altri ben meritevoli desiderato e provvisto dopo diligente scrutinio intorno ai legittimi requisiti richiesti dalla legge. Vero egli è che l'unica questione della causa fu appena delibata dai giudici di merito, ma involgendo essa una pura disamina di diritto possono le esposte considerazioni supplire alla difettiva motivazione della impugnata sentenza.

P. q. m. rigetta, ecc. (Cass. Napoli, 6 agosto 1907 ; Ricciardi c. Comentale. Cianci di Sanseverino estens.).

12. Ipoteca — designazione degli stabili — nullità. (*Cod. civ., 1979*). —

È nulla, per difetto di specifica designazione dei beni colpiti, la ipoteca dal costituente genericamente accordata sui beni di sua proprietà. Non giova la successiva specificazione di tali beni fatta nelle note di iscrizione a sanare tale nullità. Nemmeno giova l'essere la nuova ipoteca stata accesa in sostituzione di altra ipoteca valida. (Corte app. Casale, 28 novembre 1907; Giusto c. Giorello. Bolognini estens.) (1).

13. Mediazione — esercizio non professionale — senseria. *(Cod. comm., 8, 32).* — Chi non esercita professionalmente la mediazione, non ha diritto alla provvigione speciale all'affare concluso, ma semplicemente ad un compenso in ragione del suo lavoro. (Cass. Roma, 27 maggio 1907; Soria c. Parisi. Riccobono estens.) (2).

14. Obbligazione cambiaria dell' inabilitato — assistenza del curatore — quando occorra. — È valida l'obbligazione cambiaria assunta dall' inabilitato senza l' assistenza del curatore per l' acquisto di necessari indumenti. (Corte app. Bologna, 21 giugno 1907; Massa-Borghesi-Regoli c. Ditta Facchini, Cocconi estens.) (3).

15. Costituzione d' ipoteca in garanzia di obbligazioni soggette alla tassa annuale di negoziazione — tassa di registro applicabile. *(Leg. reg. 23 gennaio 1902, n. 25, art. 12; leg. 20 maggio 1897 n. 217, art. 854).* — La costituzione d' ipoteca a garanzia di obbligazioni soggette alla tassa annuale di negoziazione, è soggetta alla tassa fissa di lire 3.60 stabilita dall' art. 55 della tariffa e non a quella graduale dettata dal successivo art. 55 bis. (Trib. Roma, 5 giugno 1907; Società alti forni di Terni c. Finanze.) (4).

16. Tassa di successione — passività — deduzione — scritture private — data certa. *(Leg. 20 maggio 1897, art. 54; leg. 23 gennaio 1902, art. 5; cod. civ., 1397).* — Fra le scritture private con data certa anteriore all' apertura della successione, con le quali possono essere provate le passività gravanti l' asse ereditario, non sono da comprendersi quelle in cui la data certa derivi dalla morte del *de cujus* che le sottoscrisse. (Cass. Roma, 9 aprile 1907; Finanze c. Gasser ed altri. Cannas estens.) (5).

CONSULTAZIONI

6. — F. not. F., Milano. — *L' atto costitutivo di un consorzio a norma della legge 6 luglio 1905, n. 323 per la gestione del dazio aperto tra la maggioranza degli esercenti di comune, deve essere pubblicato secondo le norme del cod. di comm. riguardanti le società? Quale la tassa di registro?*

Nell' atto di cessione del comune aperto alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio della gestione del dazio consumo ai

(1) *Giurispr. di Torino*, an. 1907, col. 1541.
(2) *Il diritto comm.*, an. 1907, col. 873.
(3) *Ibid.*, an. 1907, col. 909.
(4) *Riv. trib.*, an. 1908, pag. 12.
(5) *Il Consulente comm.*, an. 1907, pag. 316.

termini dell'art. 18 della legge 6 luglio 1905 n. 323 non può ravvisarsi se non la figura della associazione in partecipazione, la quale per l'art. 238 del codice di commercio è esente dalle formalità stabilite per le società commerciali, sebbene debba essere provata per iscritto. — Fin qui tutte le convenzioni di abbonamento al dazio consumo sulla minuta vendita stipulate sia direttamente dal Governo ed i contribuenti ovvero dai comuni od appaltatori governativi e gli esercenti, poichè nelle accennate convenzioni il subbietto non era già la riscossione di un dazio, bensì la liquidazione del medesimo e l'accertamento della quota dovuta dall'abbonato, si ritenne sempre che tali convenzioni fossero esenti da registrazione ai termini dell' art. 148 n. 4 della legge del registro e come fu ritenuto dal ministero con la risoluzione 12 novembre 1866, con la circolare del 27 ottobre 1873 (*Collezione demaniale*, vol. VII, pag. 429 n. 20 e vol. XV, pag. 291). — Anche oggi deve bandirsi l'idea dell' appalto e del sub-appalto tostochè l'articolo 18 della nuova legge parla di gestione ceduta alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio, vale a dire dei contribuenti associati tra loro; ciò che esclude il concetto dell' appalto che si riassume in una convenzione per la quale taluno mediante un correspettivo si rende assuntore di un impresa o di un servizio a suo rischio e vantaggio. Ora nel caso del consorzio tra gli esercenti, abbiamo una gestione di riscossione nell'interesse proprio degli stessi esercenti e non di appalto mediante un canone determinato. Quindi parrebbe dovesse rimanere esente dalla tassa di registro proporzionale e soggetto alla tassa fissa sul mandato. — Non di meno, se si definisce questo contratto come un'associazione in partecipazione, in virtù della quale la maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio, abbia poi il diritto di trattare con gli esercenti non associati le convenzioni di abbonamento; allora secondo la più recente giurisprudenza la tassa di registro dovrebbe colpire gli utili della gestione nella loro integrità, (cass. di Roma, 10 settembre 1906, *Foro it.*, 1906, pag. 1225 e la nota), ai termini dell'art. 48 della tariffa. Infatti le scritte di abbuonamento sono esentate dalla registrazione entro termine fisso semprechè l'abbonamento valga esclusivamente per generi convenuti e smerciati nel locale di quel dato esercizio proprio dell'abbonato e nel tempo stabilito dal contratto; mentre verrebbero a perdere la natura e gli effetti di una semplice convezione di abbonamento per assumere quella di un vero e proprio contratto di cessione in appalto, soggetto alla tassa di registrazione entro termine fisso con la tassa proporzionale di cui all' art. 48 della tariffa della legge di registro, tutte quelle convenzioni che pur convenendo nei rapporti con gli esercenti, un abbonamento al dazio, contenessero cessione di diritti verso gli altri esercenti non abbonati o non aderenti al consorzio. (Direz. del Demanio, 4 febbr. 1893; risoluz. Intend. finanza di Padova, 3 decem. 1896, *Rivista daziaria*, 1896, § 184, e 1896, § 98).

***

7. — S. not. C., Pesaro. — *Una cambiale scritta in bollo insufficiente*

è veramente nulla come taluno pretende? Nel caso affermativo quella cambiale può valere in giudizio come obbligazione civile? In ambi i casi la giurisprudenza in qual modo si è pronunziata?

L' art. 45 della legge sul bollo risolve il quesito che le cambiali e gli altri recapiti di commercio non regolarmente ed originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, bollati, non potranne essere registrati nè presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, citati in altri atti, come non potranno produrre almeno degli effetti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali. — Ma tuttociò si risolve in questo che la inefficacia giuridica dura, finchè le cambiali non vengano regolarizzate a norma di legge col pagamento delle tasse e penali, imperocchè quando siano regolarizzate, l' inefficacia è limitata agli effetti cambiari soltanto, potendo allora servire le cambiali come titolo d' azione civile, e commerciale in giudizio. In altre parole: i recapiti di commercio non regolarmente bollati, sono colpiti da nullità assoluta ed insanabile; ma appena posti in regola col pagamento della tassa e della incorsa penalità, acquistano gli effetti come titoli di obbligazioni ordinarie. (Cass. Roma, 16 maggio 1876; appello di Brescia, 2 novembre 1881. Ubertazzi, *La legge di bollo*, commento all' art. 45 e le note della giurisprudenza).

***

8. — J. avv. G., Brescia. — *Tizio è proprietario di un certificato di rendita del Debito pubblico, con vincolo di usufrutto annotato a favore di Caio. — Caio muore ed all' ufficio del registro si fa regolare denuncia di consolidamento di usufrutto alla proprietà, dallo stesso proprietario del certificato. Il ricevitore pretende che il proprietario del certificato denunci all' ufficio la provenienza del titolo, perchè si dovrà applicare così la tassa di donazione non essendovi documento di trapasso, al momento dell'emissione. Ed insiste. A me sembra illogica e contrario a qualsiasi disposizione detto sistema!*

Tra gli atti esenti da registrazione ai sensi del n. 2 dell' art. 148 della legge relativa, rimangono sempre le costituzioni di usufrutto sopra le rendite del debito pubblico, che si operano mediante semplice annotazione scritta sui relativi titoli, in base a dichiarazione fatta del proprietario della rendita all' amministrazione del debito pubblico, e quindi sopra quei titoli neppure oggi può esser dovuta, al cessare dell'usufrutto alcuna tassa per la riunione alla nuda proprietà. (Principalle n. 640 e 5668; Tendi, n. 607). Solamente per l'art. 8 della legge 23 gennaio 1902 e per l'art. 12 del regolamento 23 marzo 1902, è dovuta la tassa graduale stabilita dall' art. 66 della tariffa, per le doti che si costituiscono mediante dichiarazione di vincolo sui registri del debito pubblico; quale tassa graduale sarà pagata sulla registrazione della domanda alla amministrazione del debito pubblico, prima che avvenga l'annotazione di vincolo. Di conseguenza per le costituzioni di usufrutto non dotali, senza stipulazione di atto notarile, e con semplice dichiarazione di vincolo nei registri del debito pubblico, continua la esecuzione da qualunque tassa di registro. (Ubertazzi, n. 251 e le note all' art. 8 della legge 23 gennaio 1902)

COSE VARIE

Consiglio notarile di Ferrara. — Il Consiglio notarile di Ferrara al seguito della mancata formazione della prestabilita consociazione fra i notari del Collegio ed in segno di protesta contro quei notari che abbassando le tariffe senza riguardo rovinano moralmente ed economicamente la professione, ha presentate le proprie dimissioni.

Onorificenza. — Con r. d. 29 dicembre u. s. è stato nominato Cavaliere nell' Ordine della Corona d' Italia il sig. Mussone Giovanni, notaro in Candelo.

Comuni — franchigia postale. — Il Consiglio comunale di Dicomano nella sua adunanza del dì 16 decembre u. s. approvava ad unanimità di voti il seguente Ordine del giorno compilato dal segretario sig. Giocondo Rellini:

« Veduto il testo unico della legge postale approvato con r. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

« Considerato che i diversi trattamenti; ai quali è sottoposto il carteggio Ufficiale dei Sindaci danno luogo di sovente a interpetrazioni dubbiose ed a frequenti contestazioni con gli Uffici postali, dai quali perciò non vengono sempre accordate le esenzioni e riduzioni di francatura consentite dalla legge;

« Considerato che i Sindaci dei Comuni furono esclusi dal godere i benefici concessi dalla legge, che ridusse la francatura ordinaria da cent. 20 a cent. 15, e per la quale oggi non si trovano più nella condizione di favore fatta loro dalla precedente;

« Considerato che anche agli uffici municipali spetta la completa esenzione dalle tasse postali, come quelli che nella corrispondenza trattano sempre affari attinenti a servizi pubblici della massima importanza, quali sono: *Leva militare, anagrafe, stato civile, statistiche, elettorato, imposte e tasse, beneficenza, ecc.* e spesso gli interessi di collettività, come associazioni commerciali, agricole nonchè della intiera classe operaia;

« Considerato che l'aumento continuo del gravosissimo onere della beneficenza a domicilio e spedalità a carico dai bilanci comunali impone agli amministratori di esigere che dallo Stato, per quel che è giusto, si contribuisca ad alleggerire le spese, e così in materia di tasse postali i Comuni siano equiparati agli uffici governativi e venga tolto di mezzo questo ibridismo confusionario di trattamenti diversi nelle tariffe postali, che danneggia le finanze del Comune;

« Il Consiglio delibera di fare vive ed insistenti premure presso il Ministero delle poste e telegrafi anche per mezzo dei rappresentanti politici, affinchè il carteggio ufficiale spedito dai Sindaci dei comuni nell' interno del regno e nella Colonia Eritrea goda piena franchigia postale. »

Facciamo plauso all' iniziativa dell' egregio nostro amico Sig. Giocondo Rellini, e vorremmo che del benefizio della franchigia postale ne godessero pure i Consigli notarili, i quali esercitano e trattano funzioni ed argomenti di pubblico interesse.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1907, n. 36. — Danno il seguente parere: — La cessione della comproprietà indivisa fatta in unico atto da alcuni dei comproprietari deve considerarsi come unica vendita, sebbene siano distinti i prezzi in relazione alla singole quote dei cedenti: non sono quindi applicabili le riduzioni di cui all' art. 1 della legge del 1902.

***

Notariato italiano, an. 1907, n. 23. — Il dott. Alceste Cruciani vi scrive su l' importanza del grado nella valutazione del risultato d' esame per l' idoneità all' esercizio del notariato.

— Dà i seguenti consulti: — 1. La dichiarazione della causa che impedisce al testatore di sottoscrivere il testamento deve essere fatta di bocca del testatore, e il notaro deve riferirla come fatta da esso testatore e non esprimerla come convinzione sua personale; — 2. Le vendite di beni immobili di una eredità giacente si fanno, giusta gli art. 898 e 875 del cod. proc. civ., con le norme stabilite dal capo VI, tit. II, libro II, dall'insieme delle quali norme risulta che *incaricato della vendita* è l'ufficiale che deve procedervi.

***

Bollettino notarile, an. 1907, n. 24. — Contiene un articolo del not. Ernesto Buzano pro-notariato; e prosegue la pubblicazione dello scritto dell'avv. G. Saviotti sul problema dell'agiata esistenza pei notari.

CENNI BIBLIOGRAFICI

La comproprietà nel diritto italiano per l'avv. Ruggero Luzzatto. — Torino, F.lli Bocca editori, 1908. — L. 5. — L'egregio A. pubblica in questo volume la sua dissertazione di Laurea corretta ed ampliata. Il lavoro fa parte di un complesso di studi sui soggetti collettivi nel diritto privato. L'autore si è prefisso di dare la dimostrazione della teoria da esso accolta e di additarne la pratica utilità: e vi è perfettamente riuscito, svolgendo l'argomento impreso a trattare con competenza non comune e con rigido criterio scientifico. Le ottime qualità di giurista che il giovine A. dimostra in questo volume, ci fanno sperare e desiderare vivamente che a questa pubblicazione tengano dietro altre che porteranno, ne siamo sicuri, un notevole contributo al fiorire degli studi giuridici in Italia. Il libro è posto sotto gli auspici dell'illustre prof. Vittorio Polacco, del quale l'A. è stato degno discepolo.

***

Il domicilio di soccorso degli indigenti infermi nel diritto italiano pel not. Ernesto Buzano. Torino, F.lli Bocca, edit., 1908.— L'opera è divisa in due parti. Nella prima trovasi compendiata una raccolta sistematica delle norme del diritto positivo vigente sulla materia trattata; nella seconda il commento alle norme positive, quasi esclusivamente condotto sulla scorta della giurisprudenza del Consiglio di Stato e delle corti del Regno; anzi può dirsi che in quest'opera è contenuta una raccolta sistematica e completa della giurisprudenza in materia di spedalità e di domicilio di soccorso, ed è per questo rispetto un'opera notevole e di grande utilità pratica.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Margani Giuseppe, a Caltanissetta. — Gaballo Giuseppe, ad Alliste. — Ruggieri Vincenzo, a Balsorano. — Ostorero-Mamel Beniamino Luigi Ferrucci, a Mocchie. — Botto Micca Vittorio, a Viverone.

Traslocazioni. — De Dato Francesco Giacomo, da Barletta a Bisceglie. — Martorelli Salvatore, da San Sebastiano al Vesuvio a Napoli. — De Bury Gennaro, da Casandrino a Napoli. — Cariello Luigi, da Sorrento a Napoli. — Bollea Crercente, da Masserano a Cavaglià.

DEFUNTI.

Manfredi Pietro, notaro nel comune di Biella, il giorno 17 dicembre 1907.

Mastroberti Giacomo, notaro residente nel comune di Contursi, il giorno 17 dicembre 1907.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore*.
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-33. N. 3. ROMA-FIRENZE 1 Febbraio 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

Se la inefficacia del precetto renda necessaria una seconda notificazione anche del titolo per rinnovare la esecuzione.

Talvolta dopo la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, può accadere che il creditore acquietandosi col pagamento dei frutti, fatto dal suo debitore, abbandoni la esecuzione, ed il precetto intimato in forza del detto titolo rimanga inefficace. Ma la semplice circostanza di avere il creditore annuito di desistere dalla intrapresa esecuzione· contentandosi di riscuotere le sole rate semestrali, o annuali, scadute dei frutti, non può, a nostro avviso, obbligarlo a dover far notificare una seconda copia del titolo esecutivo allo stesso debitore, nel caso che per nuovi ed ulteriori ritardi nel pagamento delle rate successive, come di frequente avviene, il creditore si trovi nella necessità di iniziare contro il suo debitore moroso, un nuovo procedimento esecutorio.

Nessun dubbio che la esecuzione debba essere preceduta dalla notificazione del titolo escutivo e del precetto. Per altro ambedue questi atti, rimangono sempre distinti e separati tra di loro, nè possono confondersi insieme, e molto meno considerarsi come un solo atto, quando pure notificati contemporaneamente uno dopo l' altro, costituendo il primo la base dell' esecuzione, l' altro lo inizio della esecuzione stessa. Di quì la logica conseguenza, che divenuto inefficace il precetto, non per questo cesseranno gli effetti della notificazione del titolo esecutivo, sicchè rimasto abbandonato il procedimento di esecuzione intrapresa in base al titolo, potrà sempre il creditore iniziarne uno nuovo, essendo tutti gli atti e procedimenti successivi, diretti a raggiungere un solo scopo, di dare cioè forzata esecuzione a quel titolo che il debitore gia conosce, per essergli stato fino da principio notificato allo effetto appunto di dare vita ed aprire l' adito della detta esecuzione. (App. Roma, 25 aprile 1883; *Legge*, 1884, 1, 381; Torino, 14 maggio 1880: *Giurispr. T.*, XVII, 660; cass. Napoli, 10 giugno 1898; *Rivis. univ.*, 1899, pag. 52, n. 13; Milano 23 gennaio 1893, *Legge*, XXXIII, 1, 594; cass. di Palermo, 7 marzo 1899, nell' *Annuario* del Cuzzeri, 1900, p. 226 n. 26).

Del resto si voglia chiamare inefficacia o perenzione, quella che colpisce il precetto secondo l' art. 566 del codice di procedura civile, in mancanza di esplicita disposizione di legge, non può esser lecito

di estendere tale inefficacia, nè agli atti precedenti di notificazione, nè a quelli successivi di esecuzione, sia perchè non è lecito estendere una decadenza ad atti cui la legge espressamente non accenna, sia perchè altri termini non sono dalla legge stessa stabiliti per impedire che troppo a lungo rimangano sospesi gli atti di esecuzione. (Caberlotto nel *Digesto it.*, vol. x, n. 117 a pàg. 647).

In altre parole può anche dirsi che la inefficacia del precetto per essere decorsi i 180 giorni dalla sua notificazione senza aver proceduto ad alcun atto interruttivo, non ha alcun rapporto e così nessuna influenza sulla validità della notificazione del titolo esecutivo, che precede od accompagna quella del precetto. Si è già osservato come i due atti, cioè, il titolo esecutivo ed il precetto e le due notificazioni respettive, siano fra di loro distinti ed indipendenti : quindi può bene avvenire che l'una notificazione sia valida e l'altra no; e così la inefficacia sancita dall' art. 566 unicamente per il precetto, non riguarda la notifica del titolo esecutivo, la quale, se regolarmente fatta non perde per il decorso del tempo stabilito in detto articolo il suo valore. (Mattirolo, v, n. 319; e Cesareo Consolo, I, p., 240, n. 20. Ricci, vol. III, n. 23 e n. 50).

Anzi la validità continuativa della notificazione del titolo, indipendente dalla inefficacia del precetto, si estende al cessionario del credito per cui si procede. Anche il cessionario che indica nel precetto il suo titolo di acquisto, ed abbia intimata la cessione, non è obbligato di ripetere la notificazione del titolo esecutivo che era stata fatta dal creditore, e dipoi suo cedente, al debitore ceduto. (Cass. Palermo 4 giugno 1892, *Cuzzeri*, 1893, n. 10 a pag. 239; app. Bologna, 28 gennaio 1885, *Cuzzeri*, 1886, n. 40 a pag. 276; *Giurispr. it.*, 1885, 2, 205; app. Venezia, 14 luglio 1885, *Giurispr. it.*, 1886, 2, 61; app. Palermo, 25 aprile 1885, *Annali*, 1885, III, 501).

Inoltre può anche sostenersi che il creditore che già notificò il suo titolo esecutivo all' erede universale legittimo o testamentario del debitore, può validamente procedere al precetto esecutivo contro il curatore della eredità divenuta giacente nell' intervallo, per la renunzia fattane dallo erede, senza aver d' uopo e previamente rinnovare al curatore la notificazione del titolo.

Su questo tema finalmente può sostenersi, che neppure occorre la notificazione del titolo esecutivo al minorenne diventato maggiore, ove quella notifica sia stata fatta a chi legittimamente le rappresentava al tempo della sua minore età. (Palermo, 17 aprile 1879; *Repert. del Foro it.*, 188, pag. 520, n. 47).

Può adunque conchiudersi che divenuto inefficace il precetto il creditore è obbligato a rinnovarlo, se intenda devenire ad atti esecutivi contro lo stesso suo debitore. Essendo però la notificazione del precetto cosa affatto diversa ed indipendente dalla notificazione del titolo esecutivo, la inefficacia di quello non trae seco la nullità o la inefficacia della notificazione del titolo perchè questa, ove sia stata

regolarmente fatta, non perde, per decorso di tempo, salva la prescrizione, il proprio valore. (Milano, 7 luglio 1873, *Annali*, VIII, 2, 15).

PIETRO ANZILOTTI.

A PROPOSITO DEL NUOVO REGOLAMENTO CATASTALE

Riceviamo e ben volentieri pubblichiamo.

« Castelfiorentino, 13 gennaio 1908.

Ill.mo Sig Direttore del *Rolandino*,

Se Messene piange, Sparta non ride!

Mi capita sott' occhio il giornale *La riforma demaniale*, organo dell' associazione generale fra il personale esecutivo demaniale con sede in Firenze in data Perugia 1 gennaio 1908 n. 26 e leggo un articolo con il titolo « Il nuovo regolamento catastale » in cui lo scrittore lamentando l'eccessivo lavoro che la nuova legge 7 luglio 1901, n. 321 e relativo regolamento, hanno portato sulle spalle dei Ricevitori del registro conclude: « La nostra paterna amministrazione avrebbe potuto esigere che il rilascio delle copie che debbono corredare le domande di voltura, fosse riservato *unicamente* al Ricevitore per compensarlo in qualche modo del nuovo ed estraneo aggravio: ma no, il Ricevitore farà la copia.... qualora la parte non vi abbia provveduto! La parte? E che ne sa la parte della copia? E poi la parte può essa autenticare una copia? No, signori, non è la parte che provvede alla copia; è il sig. notaro che col nuovo regolamento catastale trova modo di accrescere legalmente i suoi redditi professionali *(sic)* liquidando oltre il diritto di scritturato anche quello di autentica, a tutto danno del contribuente che potrebbe esigere la copia dal Ricevitore pagando solo la scritturazione. »

Forse il sopracitato giornale e specialmente l'articolo come sopra parzialmente trascritto, sarà sfuggito o sfuggirà a molti dei nostri colleghi, mentre troverei utile che essi pure sapessero che anche questa classe d'impiegati dello Stato per raggiungere i loro desiderati, non trascurano di far rilevare un qualche tenue vantaggio che una legge può indirettamente recare ai notari.

Ammettendo che i signori Ricevitori del Registro abbiano anche essi delle ragioni per lamentarsi, potranno le loro lagnanze compensare, sia pure in piccola parte, le molteplici che dovremmo fare noi notari, che non siamo impiegati dello Stato, nè lo vorremmo diventare, ma che nondimeno attendiamo (e per ora invano) una legge provvida da tanto tempo promessaci? Eppure stiamo zitti e seguitiamo a far buon viso anche a cattiva fortuna!

Con ossequio, devotissimo collega

NOT. GIULIO CINI ».

PRONTUARIO

per la liquidazione della tassa di bollo sulle cambiali stabilita dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, all. C (1)

Avvertenze per l'applicazione della tassa di bollo sulle cambiali. — La tassa di bollo sulle cambiali, secondo l'art. 2 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, alleg. *C*, è così stabilita:

a) fino a 100 lire, con scadenza entro sei mesi, tassa cent. 5;

b) fino a 100 lire, con scadenza oltre sei mesi, tassa cent. 10;

c) oltre lire 100, con scadenza entro sei mesi, tassa cent. 6 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire;

d) oltre lire 100, con scadenza oltre sei mesi, o in bianco, tassa cent. 12 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

Per le cambiali create in Italia e pagabili all'estero, e per quelle provenienti dall'estero, la tassa è ridotta alla metà.

Le quietanze apposte sulle cambiali sono esenti da tassa.

Per le cambiali create nel regno possono adoperarsi i foglietti per cambiali stampati su carta filogranata, ora in vendita, salvo a completare l'importo della tassa nella misura suindicata, con marche da bollo, purchè nel complesso non si adoperi più di sei marche, ed il valore di queste non superi il prezzo complessivo del foglietto, che altrimenti dovrà completarsi la tassa mediante il visto per bollo da parte dell'ufficio del registro. Nello stesso modo potranno usarsi i moduli per cambiali stampati o litografati su carta libera e già bollati.

Le marche complementari possono essere annullate dallo stesso emittente o traente della cambiale, mediante la scritturazione di propria mano del luogo, della data e della firma, in modo che ogni marca contenga parte della data e della firma. La data dello annullamento dev'essere eguale a quella della emissione, ed il mese dovrà essere scritto in lettere. Se le marche sono applicate in doppia fila o separate si dovrà ripetere la scritturazione di annullamento.

Le cambiali soggette a tassa non eccedente cent. 12, possono scriversi su carta libera, o su foglietti stampati o litografati in carta libera, applicandovi le necessarie marche, che possono annullarsi nel modo anzidetto dall'emittente o traente.

Per le cambiali soggette a tassa eccedente i centesimi 12, i foglietti stampati o litografati in carta libera debbono essere bollati esclusivamente dagli uffici di Registro; e così pure le cambiali provenienti dall'estero di qualunque importo.

---

(1) Ved. fascicolo precedente a pag. 18.

Prontuario delle tasse sulle cambiali sino a lire 5000.

IMPORTO della cambiale	Cambiali create e pagabili nel Regno con		Cambiali pagabili all' estero o provenienti dall' estero — Cambiali agrarie nelle Provincie Meridionali, Lazio, Sicilia e Sardegna con	
	Scadenza sino a sei mesi	Scadenza oltre sei mesi od in bianco	Scadenza sino a sei mesi	Scadenza oltre sei mesi od in bianco
Sino a lire	Tassa Lire	Tassa Lire	Tassa Lire	Tassa Lire
100	0.05	0.10	0.02	0.05
200	0.12	0.24	0.06	0.12
300	0.18	0.36	0.09	0.18
400	0.24	0.48	0.12	0.24
500	0.30	0.60	0.15	0.30
600	0.36	0.72	0.18	0.36
700	0.42	0.84	0.21	0.42
800	0.48	0,96	0.24	0.48
900	0.54	1.08	0.27	0.54
1000	0.60	1.20	0.30	0.60
1100	0.66	1.32	0.33	0.66
1200	0.72	1,44	0.36	0.72
1300	0.78	1.56	0.39	0.78
1400	0.84	1.68	0.42	0.84
1500	0.90	1,80	0.45	0.90
1600	0.96	1.92	0.48	0.96
1700	1.02	2.04	0.51	1.02
1800	1.08	2.16	0,54	1.08
1900	1.14	2.28	0.57	1.14
2000	1.20	2.40	0.60	1.20
2100	1.26	2.52	0.63	1.26
2200	1.32	2.64	0.66	1.32
2300	1.38	2,76	0.69	1.38
2400	1.44	2.88	0.72	1.44
2500	1.50	3.—	0.75	1.50
2600	1.56	3.12	0.78	1.56
2700	1.62	3.24	0.81	1.62
2800	1.68	3 36	0.84	1.68
2900	1.74	3.48	0.87	1.74
3000	1.80	3.60	0.90	1.80
3100	1.86	3.72	0.93	1.86
3200	1.92	3.84	0.96	1.92
3300	1.98	3.96	0.99	1.98
3400	2.04	4.08	1.02	2.04
3500	2.10	4.20	1.05	2.10
3600	2.16	4.32	1.08	2.16
3700	2.22	4.44	1.11	2.22
3800	2.28	4.56	1.14	2.28
3900	2,34	4.68	1.17	2.34
4000	2,40	4.80	1.20	2.40
4100	2.46	4.92	1.23	2.46
4200	2.52	5.04	1.26	2.52
4300	2.58	5.16	1.29	2.58
4400	2.64	5.28	1.32	2.64
4500	2,70	5.40	1.35	2.70
4600	2.76	5.52	1.38	2.76
4700	2.82	5.64	1.41	2.82
4800	2.88	5.76	1.44	2,88
4900	2.94	5.88	1.47	2.94
5000	3,—	6. -	1.50	3.—

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivî notarili — norme per l'amministrazione di essa (1).

Regolamento 22 dicembre 1907, n. 796, pubblicato nella Gazz. uff. *del 30 dicembre detto, n. 307.* — Art. 1. La Cassa dei depositi e prestiti ha la gestione e la rappresentanza legale della Cassa di previdenza per le pensioni agl'impiegati degli archivî notarili; ne tiene, con apposito ufficio, distinta la contabilità da quella delle altre aziende che le sono affidate; ne amministra il patrimonio e provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle pensioni e delle indennità.

Sono estese alla Cassa di previdenza le attribuzioni del Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa depositi medesima, del ministro del tesoro e della Corte dei conti, nonchè le disposizioni stabilite per la Cassa di previdenza dei segretari ed altri impiegati comunali dal regolamento 20 ottobre 1904, n. 730, riguardanti: il bilancio di previsione, le sue eventuali variazioni, la gestione del patrimonio, l'impiego dei fondi, i conti giudiziali ed il rendiconto annuale.

Le situazioni periodiche della Cassa di previdenza, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e le relazioni annuali sono comunicate al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2. Il Ministero di grazia e giustizia disporrà perchè dalla Cassa depositi e prestiti sia versato alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivi notarili il capitale di fondazione di L. 1,500,000, di cui alla lettera *a* dell'art. 3 della legge, e provvederà pure perchè, a decorrere dal 1° gennaio 1908, sia versato alla Cassa di previdenza l'importo della metà delle multe ed ammende di cui alla lettera *b* del su citato art. 3.

Le procure generali presso le corti d'appello compileranno ogni anno, nel mese di settembre, l'elenco in triplo esemplare, dei contributi di cui alle lettere *c*, *d* ed *e* dell'art. 3 della legge, dovuti dagli archivi notarili dipendenti e dai rispettivi impiegati nell'anno successivo, trasmettendone una copia al Ministero di grazia e giustizia ed un'altra alla Direzione generale della Cassa depositi.

Sulla base delle somme accertate negli elenchi, il Ministero stesso provvederà, entrò il mese di gennaio dell'anno cui si riferiscono, al versamento dell'importo complessivo dei contributi di cui alle lettere *c*) e *d*), prelevando quelli di cui alla lettera *d*) dal sopravanzo annuo degli archivi notarili, e rivalendosi dei contributi personali degli impiegati, di cui alla lettera *c*), mediante ritenuta mensile sulle singole rate degli stipendi all'atto del loro pagamento.

---

(1) Ved. raccolta precedente a pag. 383.

L' importo complessivo dei premi di riscatto di cui alla lettera e) dell' articolo succitato verrà invece versato dal Ministero medesimo alla Cassa di previdenza, entro il mese di dicembre di ogni anno, prelevandolo dal sopravanzo di cui sopra.

Art. 3. Nel conto individuale di ciascun iscritto si accreditano ogni anno i 9[10 dei contributi pagati dagli impiegati degli archivi notarili e dagli archivi, il 5,4 per cento dello stipendio di cui alla prima parte dell' art. 6, nonchè la quota parte delle somme rimaste disponibili nel corso dell' anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione, e la quota parte dell' eventuale sopravanzo del fondo di riserva; gli interessi relativi decorrono dal 1° gennaio dell' anno successivo.

La capitalizzazione delle somme accumulate anno per anno nei conti individuali si fa in base al saggio medio d' investimento dei capitali della Cassa ricavato nell' anno precedente, fatta eccezione per i primi due anni pei quali si applica il 3,50 0[0.

Il reparto delle somme rimaste disponibili come sopra, si eseguisce dividendo, tra i titolari dei conti individuali vigenti, le somme stesse in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva età, dedotti dalla tavola di eliminazione complessiva degli impiegati civili dello Stato.

L' inscritto, finchè è in attività di servizio, non può disporre in alcun modo delle somme registrate nel conto individuale, compresi i contributi volontari di cui all' art. 29 della legge, conto che viene chiuso al momento della cessazione dal servizio, senza aumento degli interessi del trimestre in corso, e della quota di riparto dei capitali disponibili nell' anno corrente.

Art. 4. Nel conto individuale dell' impiegato ammesso al riscatto dei servizi anteriori alla propria iscrizione alla Cassa di previdenza, si registra, in primo luogo, il valore capitale, al 3,50 0[0, del premio di riscatto concesso dallo Stato, giusta il disposto dell' art. 26 della legge, e poi si procede a tutti gli accreditamenti di cui all' articolo precedente.

Art. 5. I conferimenti e liquidazioni delle pensioni e delle indennità incominceranno dal 1° gennaio 1908 per gli impiegati iscritti alla Cassa che si trovino nelle condizioni rispettivamente previste dagli articoli 9, 11, 15 e 17 della legge.

Le istanze degl' interessati, per il conseguimento degli assegni di riposo, devono essere scritte su carta da bollo da centesimi 50 e presentate alla procura generale presso la corte d' appello del distretto nella giurisdizione del quale ha prestato ultimamente servizio l' impiegato. La procura generale le trasmette, debitamente istruite, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

I documenti che si uniscono alle istanze predette sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l' uso cui devono servire.

Art. 6. Per quanto riguarda la documentazione delle domande, la giustificazione delle cause per cui viene chiesto l'assegno di riposo, il conferimento ed il pagamento degli assegni, nonchè la procedura dei ricorsi alla Corte dei conti contro le deliberazioni sugli assegni stessi, si procederà in analogia alle norme stabilite dal regolamento 20 ottobre 1904, n. 730, sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari e altri impiegati comunali.

Gli elenchi delle pensioni e delle indennità assegnate sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sul *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia.

Un estratto di detti elenchi è trasmesso alla procura generale presso la corte d' appello del distretto, nella giurisdizione del quale l'impiegato cessò di servire, per le annotazioni da farsi sul registro degl'impiegati iscritti alla Cassa; registro che le procure generali debbono tenere analogamente a quello istituito presso ciascuna prefettura per gli impiegati comunali, a termini dell'art. 86 del succitato regolamento.

Art. 7. Dal bilancio tecnico della Cassa di previdenza deve risultare, nella parte attiva: il patrimonio netto dell'istituto e il valore capitale dei premi di riscatto alla data del bilancio tecnico; nella parte passiva: l'ammontare complessivo delle somme accreditate nei conti individuali, tenendo in ispeciale evidenza gli accreditamenti relativi ai premi di riscatto; il fondo delle pensioni, di cui al 1° capoverso dell'art. 7 della legge, con riferimento alla data del bilancio tecnico, tenendo in ispeciale evidenza l'ammontare complessivo dei capitali riservati di cui all'art. 8; e il fondo di riserva, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge, tenuto conto del disposto nell'ultima parte dell'art. 23.

Art. 8. Le spese di personale e di materiale pel servizio della Cassa di previdenza sono a proprio carico.

Per tutto ciò che non è in modo diverso prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione della Cassa di previdenza, in quanto vi si possano applicare, le norme che regolano l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestati e quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

17. Concorsi a posti notarili — ragioni di deroga al criterio dell'anzianità. — La Corte d' appello di Palermo. — *Omissis.* — Esaminati gli atti pel concorso al terzo posto notarile vacante in Bisacquino.

Ritenuto che si sono in regola eseguite le pubblicazioni e si sone osservate tutte le disposizieni legali e regolamentari.

Ritenuto che in tempo utile han preso parte alla gara dieci concorrenti, per anzianità d'esami, così graduati, cioè 1.°... 2.°... 3.°...

Ritenuto che il Consiglio notarile ha scartato il più anziano tra i concorrenti, sig...; e le ragioni addotte, suffragate dai fatti e dai documenti, son convincenti.

Il sig.... che, nato al 20 gennaio 1839, conta 69 anni, ed è uno dei primi e maggiori proprietarî di Chiusa Sclafani, si è ritirato da quattro anni dalla professione; e si ritirò poco lodevolmente, fingendo un cambio di residenza col proprio figlio, al quale assicurò così, senza concorso, in danno dei terzi, la sede notarile nel proprio paese. Egli, che rinunziò al posto notarile a S. Stefano Quisquina per accudire al suo vasto patrimonio, istanza adesso per essere nominato notaro in Bisacquino; e per verità non persuade che a 69 anni di età intenda ricominciare la professione in altro comune, che, per quanto vicino a Chiusa, gli impedirebbe egualmente l' amministrazione del succennato suo patrimonio. — La precedente di lui condotta fa temere che piuttosto egli tenti altro giuoco simile, per poi rinunziare al posto di Bisacquino, come già a quello di S. Stefano, a fine di agevolare, direttamente o indirettamente, terze persone, impedendo che per ora il posto si conferisca a chi di giustizia. — La ragion di condotta fa pertanto eccezione alla regola dell' anzianità d' esami...

Per questi motivi, la Corte, intesi il rapporto del Consigliere relatore e le conclusioni dell' ill.mo Procuratore generale del Re, esprime avviso che il candidato Paparcura Antonino sia nominato notaro con sede nel comune di Bisacquino. (Corte app. Palermo, 30 dicembre 1907; Paparcura ed altri).

18. Giudizi disciplinarii notarili — termine del ricorso del procuratore generale alla cassazione.— Residenza notarile — manca all'obbligo relativo il notaro che se ne allontana senza permesso, oltre i giorni liberi, anche per rogare in altri comuni. — La Cassazione di Palermo — *Omissis.* — Osserva il supremo Collegio, che la dedotta inammessibilità non sussiste, perchè se è vero che l' art. 128 della legge notarile fissa il termine di trenta giorni pel ricorso in cassazione, non può tuttavia questo termine decorrere, in riguardo al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dal giorno in cui la sentenza che si vuole impugnare fu notificata al notaio, dappoichè, ignorando il detto Procuratore generale la sentenza e la notificazione della stessa, non è razionale che la decorrenza del termine cominci da un momento che egli non conosce e che può continuare ad ignorare. Il termine non può cominciare a decorrere se non quando gli sia stata notificata la sentenza a cura del notaro, o quando gli sia pervenuta la informativa del Procuratore Generale presso la corte d' appello, trasmessagli a norma dell' art. 127, e che nella specie fu rimessa dopo il 17 ottobre, cioè non più di dieci giorni prima della notificazione del ricorso al notaro Favaloro.

Osserva nel merito, che la Corte di appello, per venire alla conclusione adottata nella sua decisione, pose la massima, che il notaio, potendo esercitare il suo ministero entro l' ambito del distretto cui

appartiene la sua residenza e, non potendo rifiutarsi alle richieste dalle parti, può sempre, senza bisogno del permesso dell' autorità competente, allontanarsi dalla residenza al fine di stipulare atti su richiesta delle parti, nei varî comuni del distretto.

Ma, così considerando, la Corte d' appello omise innanzi tutto di tener presente la forma proibitiva dell' art. 26, col quale non si permette già incondizionatamente al notaro di esercitare le sue funzioni in tutto il distretto del collegio, ma solo se ne vieta l' esercizio fuori del distretto con la corrispondente sanzione disposta poi nell' art. 49, n. 4, della nullità degli atti compilati fuori del distretto. Il modo e le facoltà relative all' esercizio sono invece disciplinate dagli articoli 23 e 27, il primo dei quali prescrive, che il notaio deve fissare la sua residenza nel comune in cui fu nominato, e il secondo dispone, che egli, per l' osservanza dell' obbligo della residenza, deve tenere *permanente dimora e studio aperto* nel comune o frazione di comune assegnatagli, *nè può assentarsene* per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel comune o frazione non vi sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni se vi sia altro notaro, salvo per ragione di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso l' Ufficio di registro od altri pubblici uffici.

Evidentemente, la facoltà di uscire dalla residenza per la stipulazione di atti non è compresa in quella concessa al notaro per adempiere ai suoi obblighi presso l' ufficio di registro od altri pubblici uffici: non può poi considerarsi compresa nella facoltà concessa per ragione di pubblico servizio, perchè questa si verifica quando il notaro, come ogni altro cittadino, deve compiere un servizio necessario nell' interesse generale, ad esempio: quello di testimone, perito giurato, ma non può riguardare la stipulazione di atti notarili, dimostrando il contesto dell' articolo che, per ciò che si attiene a ministero notarile, la legge ha considerato come causa giustificativa di assenza il solo adempimento degli obblighi presso l' ufficio di registro od altri pubblici uffici, con l' esercizio delle funzioni notarili in genere, in quanto che se anche queste avesse voluto considerare, avrebbe espresso il suo pensiero con più adeguata dizione.

Se infatti, nella espressione di pubblico servizio, si fosse voluto comprendere anche la funzione del ministero notarile in genere, non vi sarebbe stato bisogno di specificare separatamente il caso di adempimento degli obblighi nell' ufficio del registro o in altri uffici pubblici, perchè tale adempimento sarebbe stato, per propria natura, compreso nella funzione del ministero notarile, e per conseguenza nella ragione di pubblico servizio.

Aggiungasi, infine, che, se mai fosse vera la tesi della Corte di appello di Messina, allora mancherebbe di senso comune la disposizione fondamentale della legge notarile, che assegna una sede notarile nei comuni dalla stessa designati, mentre che se al notaro destinato in un comune fosse lecito esercitare liberamente e di suo arbi-

trio in tutto il distretto, l'assegnazione della sede in un dato comune, non avrebbe significato alcuno.

Erroneamente quindi la Corte d'appello interpetrò l'art. 26, che vieta al notaro di esercitare il suo ministero fuori del distretto, nel senso che gli sia lecito sempre stipulare atti nei vari comuni del distretto, e pure erroneamente interpetrò l'art. 24, nel senso che da qualunque parte del distretto gli pervengano richieste egli non possa a queste rifiutarsi, perocchè, al contrario, armonizzando tali articoli 27, 28, e 29, discende naturale il concetto che il notaro può esercitare le sue funzioni fuori della residenza solo nei cinque o dieci giorni in cui può legalmente assentarsi senza permesso, o quando ne abbia avuto espressa autorizzazione con l'atto stesso della concessione di un regolare permesso, o quando sia delegato a supplire o coadiuvare notari assenti o impediti, e che inoltre l'obbligo del notaro di prestarsi alle richieste delle parti si limita a quelle richieste che vengono fatte per atti da stipularsi nella residenza o nei luoghi in cui può esercitare per autorizzazione o delegazione.

E questo concetto s'impone anche perchè altrimenti, come fu sopra rilevato, non si potrebbe evitare una contraddizione nella legge, la quale, da un lato, vieterebbe al notaro di allontanarsi dalla propria residenza, e, dall'altro lato, gli darebbe licenza di allontanarsene quandochessia senza necessità, frustando in tal modo lo scopo dell'assegnazione delle residenze diretto ad assicurare in ciascuna di esse l'importante servizio notarile, e a prevenire i pericoli di una continuata concorrenza a danno dei notari delle altre residenze.

Nè la sentenza della Corte d'appello può sottrarsi alla censura del supremo Collegio, per la considerazione in essa esposta che il notaro Favaloro, per uscire e rientrare nella sua residenza di Filicudi, non aveva altro mezzo che quello di un piroscafo per non più di due volte la settimana, e che non potea dirsi responsabile di abusiva assenza se, partito per andare a ritirare atti dall'ufficio del registro di Lipari o per recarsi a Salina per stipulare atti a causa della sfiducia dell'unico notaro del luogo per ragioni di partito, avea, nell'attesa del piroscafo che lo restituisse alla residenza, stipulato atti del suo ministero. Questo argomento, specialmente per quanto riflette le gite a Salina, patria del Favaloro, dove questi stipulì il maggior numero di atti, suppone quel che non è, cioè, che tra le isole Eolie non siavi altro mezzo di comunicazione che il piroscafo postale: non è ancor morta la industria del remo e della vela.

Quell'argomento poi è in opposizione a quanto sopra si è detto sui limiti dello esercizio della professione fuori delle rispettive residenze dei notai, e racchiude l'erroneo concetto di diritto, che un notaro possa, di suo arbitrio, crearsi giudice della compatibilità di un collega in altra sede e possa, senza delegazione dell'autorità competente, allontanarsi dalla propria residenza per andare a funzionare invece del collega che vuolsi incompatibile nel luogo.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Palermo. (Cass. Palermo, 28 novembre-12 decembre 1907; Favaloro ricc. Corrias esteus).

19. Società in accomandita semplice costituita per privata scrittura non autenticata e depositata presso notaro a richiesta di terzi — consegna alla cancelleria dell'atto di deposito, invece degli estratti autentici della scrittura — irregolarità. — La Corte d'appello di Milano. — *Omissis.* — È pacifico, e in ogni caso provato da documenti in causa prodotti, che la Società in accomandita semplice in discorso venne costituita con scrittura privata 31 ottobre 1905, senza intervento quindi di notaro: che detta scrittura venne il 7 successivo novembre portata al notaro Lainati, perchè la ricevesse nei suoi atti, dall'avv. Alberto Bonomi, all'uopo incaricato dai soci, e solo questo atto di deposito fu quello in copia autentica presentato, il 13 novembre stesso, alla Cancelleria del tribunale, dal notaro per la trascrizione, affissione e pubblicazione, seguita poi a mezzo dell'uff. giud. Bolzani il 28 novembre medesimo.

Questo in fatto, onde è pure di fatto che le firme dei soci rimasero come furono apposte nella scrittura 31 ottobre e cioè non autenticate, mentre l'unica autenticazione fu quella della firma dell'avv. Bonomi, che recò e depositò la scrittura al notaro.

Non ha importanza che a questo atto di deposito dessa fosse allegata, dal momento che le firme restarono come prima, cioè private, nulla avendo il notaro veduto ed aggiunto del proprio, come dovevasi, per farle divenire autentiche.

Non si è dunque in concreto ottemperato al disposto dell'art. 90 cod. comm., e chiara e ineluttabile era la conseguenza fulminata dal successivo art. 98 quanto ai soci, senza distinzione di qualità.

Invano l'appellante, con assai sottili disquisizioni che tradiscono la difficoltà dell'assunto, ha tentato di scombinare una disposizione altrettanto semplice quanto chiara, appoggiandosi a delle più o meno abili eculubrazioni di scrittori che non hanno la responsabilità del governo pratico della società civile, ha tentato di dare spiegazioni e fare distinzioni dove non possono esservi quando la legge è precisa.

Si capisce che all'ingegno umano non possono mai mancare parole per sostenere qualsiasi opinione, ma è bene ricordare che *flagitium est legi adijcere aut exigere quod illa non exigit*, mentre poi *nulla sapientia stultior quam quae lege vult sapientior videri.*

La Corte non ripeterà le ragioni ben conosciute per giustificare la disposizione ingiungente l'autenticazione delle firme, allo scopo di garantire la serietà dell'atto e la certezza delle sue conseguenze in confronto dei terzi.

È una forma che si credette necessaria, come lo è infatti, la quale deve quindi essere eseguita così come è prescritta, perchè è forma informante, ossia forma che è il principio costituitivo della cosa voluta, il principio intrinseco determinante e individuale della

stessa, sostanziale adunque, perchè dà l'impronta propria e specifica alla cosa stessa, ossia l'atto nella sua natura e senza della quale non sussiste avanti alla legge: *sed et si quid fuerit subsecutum ex eo vel ob id quod interdicente lege factum est, illud quoque cassum atque inutile esse praecipimus;* così solennemente dichiararono gli imperatori Teodosio e Valentiniano, nella legge 5ª Cod. de leg.

Altro che equipollenti e spiegazioni o distinzioni!

E il soggiungere che in ogni modo la pubblicazione dell'atto è avvenuta anche se manca l'autenticazione delle firme, e si è quindi ottenuto lo scopo vero e finale, onde non può più parlarsi di irregolarità colle sue gravi conseguenze, è troppo evidente errore, dal momento che pubblicazione non potè avvenire per essersi trascurato il modo pel quale solo poteva farsi, coi suoi effetti, modo per cui si vollero evitare *a priori* tutte le questioni che l'appellante medesimo, a costo di aggirarsi egli, e gli altri ai quali chiese aiuto, in un ginepraio di difficoltà e di gratuite distinzioni, l'appellante dicesi, pare ammetta potersi risolvere poi, ferma restando la validità e regolarità dell'atto, contrariamente, ripetesi, alla *mens legis*, la quale prescrisse invece l'autenticazione appunto per scongiurare le difficoltà del dopo.

Sta dunque che, non adempiuta la formalità suaccennata, la Società non è stata legalmente costituita, quindi anche il socio avv. Puccio contrasse responsabilità illimitata, senza che faccia ostacolo l'essere egli accomandante, perchè anche l'accomandante è socio, e la legge parla di soci senza distinzioni: art. 98 in relazione al successivo art. 847 cod. comm. (Corte app. Milano, 17 settembre 1907; Puccio c. Pacchierotti. Nicora estens.).

20. Cambiale — protesto giorno scadenza — eccezioni di diritto — efficacia. — I coobbligati cambiarî non hanno alcun interesse ad eccepire la inefficacia del protesto per essere stato il protesto elevato nel giorno istesso della scadenza, se il debitore dichiarò di non pagare, non per mancanza di fondi, ma perchè non vi era obbligato. (Cass. Palermo, 14 novembre 1907; Saporito c. Anca. Abrignani estens.) (1).

21. Ipoteche — certificati — omonimi senza paternità. — L'avvertenza nei certificati ipotecarii, richiesti sopra determinati beni, che cioè esistono nelle tavole alfabetiche impostazioni di omonimi senza designazione di paternità, costituisce un eccesso di cautela nel Conservatore, poichè questi, se fu richiesto certificato contro persona di cui non si indica la paternità, non può inserire nei certificati le iscrizioni senza la paternità indicatagli, o ciò che è lo stesso, senza paternità. (Trib. Palermo, 7 settembre 1907; Marchese c. Conservatore delle Ipoteche di Palermo. Leonardi estens.) (2).

22. Tassa di successione — prescrizione — testamento. (*Leg. reg., t. u., 85, 79 e 123; legge 20 maggio 1897, n. 287 sulle tasse di successione*

(1) *Il Foro sic.*, an. 1908, pag. 5.
(2) *Ibid.*, an. 1907, pag. 721.

art., 126 ; cod. civ. 862, 925). — La prescrizione dell'azione pel pagamento della tassa di successione incomincia a decorrere dal giorno della morte del testatore, e non da quello del deposito o della pubblicazione del testamento. (Cass. Roma, 26 agosto 1907; Demanio c. Giaconia-Sarzana. Natale estens.) (1).

CONSULTAZIONI

9. — P. dott. A., Pisa. — *Come consulente del consiglio di famiglia assistente alla tutela di un minore, posso, nella mia qualità di notaro, procedere all'inventario dell'eredità beneficiata del pupillo ?*

Come possono i consiglieri di amministrazione degli enti ed istituti, i consiglieri comunali e gli assessori, validamente stipulare come notari gli atti, nei quali intervengono a rappresentare gli enti, gli istituti, i comuni, i presidenti, i direttori, i sindaci, coloro in sostanza che per legge, per statuto ne hanno la legittima rappresentanza, così il notaro che sia consulente del consiglio di famiglia di un minore o di un interdetto, può essere nominato e può senza incorrere nel divieto dell' art. 24 della legge, compilare l'inventario pupillare o dell'interdetto. — È naturale che dovrà astenersi dal prender parte alla deliberazione del consiglio di famiglia riguardante la sua nomina, giusta la regola generale ripetuta in tutte le leggi e nell'art. 259 del codice civile. — Si ricorda anche quì la solita regola, che i divieti e le incompatibilità sono di *stretto diritto*, e che non si estendono oltre i casi tassativamente contemplati.

***

10. — B. dott. F., Pavia. — *Pietro mandatario, avendo facoltà espressa, sostituisce Paolo nella esecuzione del mandato. Paolo può in rappresentanza del mandante contrattare con Pietro ?*

Allorchè il mandatario ne abbia la facoltà, e la sostituzione sia fatta a nome del mandante, il mandatario resta sciolto; egli sparisce e nemmeno la sua morte pone fine alla delegazione. Così il sostituto, si intende che non riceva i suoi poteri dal mandatario, bensì dal mandante medesimo, mentre egli vien tolto di mezzo, perchè il sostituto diviene la persona del mandante e non deve più riconoscere che lui. (Troplong *Del Mandato*, n. 484). Infatti con la sostituzione fatta a nome del mandante, si instaurano rapporti diretti tra mandante e sostituto sicchè il mandatario diventa estraneo ai rapporti stessi. Mandante e sostituto possono valersi reciprocamente dell'*actio mandati directa* o *contraria*: solo il mandante può revocare il sostituto, mentre questi al mandante stesso e non al mandatario è tenuto a rendere i conti, nè può opporgli le eccezioni personali al mandatario sostituente. A farla breve quando la sostituzione è consentita, il sostituto deve considerarsi

(1) *La Cass. unica*, an. 1907, col. 725.

come vero e proprio mandatario del mandante, fino al punto che, ritenendosi il mandatario tolto di mezzo, neppure le cause di estinzione del mandato personali e proprie del mandatario, morte, interdizione, fallimento, possono avere influenza di fronte al sostituto (Pipia, *Del Mandato*, n. 264, 265). Da tutto ciò si deduce, che per quanto possa urtare i sentimenti della delicatezza, a rigor di legge, il mandatario che ha sostituito altra persona nell' esercizio del mandato, in ordine alle facoltà conferitegli dal mandante, può in proprio contrattare col sostituto, da lui stesso delegato a rappresentare il mandante medesimo e nella di lui rappresentanza.

***

11. — G. not. R., Udine. — *Il decreto ministeriale 5 gennaio 1908 relativo al concorso di uditore giudiziario, al suo art. 2 prescrive che fra gli altri documenti i concorrenti debbono presentare la loro fotografia vidimata da un notaro. Come mi devo contenere per una di dette vidimazioni? Quale onorario mi spetta? Posso porre detta fotografia sopra un foglio di carta libera in modo da non potersi togliere senza alterazione e fare in detto foglio una semplice dichiarazione che la fotografia è del concorrente?*

L' art. 22 n.° 32 della legge sulle tasse di bollo dichiara esenti gli atti e scritti non contemplati negli art. 19 e 20 della legge stessa. Ora se la vidimazione del notaro sotto od a tergo della fotografia dei concorrenti all' impiego di uditore giudiziario, per lo stabilire la loro identità personale, non rientra nel novero dei certificati di cui è parola nel n.° 18 dell' art. 20 della legge sulle tasse di bollo, sicchè la fotografia debba prima essere munita della marca da cent. 50 debitamente annullata, potrà il notaro, quando si ritenga esente da bollo, fare la vidimazione constatante la identità del concorrente, tanto sullo spazio in bianco del cartoncino fotografico, come in un foglio aggiunto, purchè il notaro procuri che non si possa togliere senza rottura od alterazione.

COSE VARIE

Amnistia del 14 novembre 1907 — comprende le contravvenzioni alle leggi finanziarie. — Con apposito telegramma il Ministero delle finanze ha fatto conoscere che l' amnistia concessa col r. decreto 14 novembre 1907 comprende le contravvenzioni alle leggi finanziarie. Il termine utile per la regolarizzazione delle suddette contravvenzioni scade il dí 14 maggio 1908.

Consigli notarili — Con d. m. 10 gennaio u. s. sono state accettate le dimissioni presentate dai notari Morlino Tommaso, Errico Pietro, Villamena Antonio e Parente Nicola, membri ordinari del Consiglio notarile distrettuale di Potenza, e il Consiglio notarile stesso è stato dichiarato sciolto e le sue attribuzioni, sino alla composizione del nuovo Consiglio, saranno esercitate dal Presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1908, n. 1. — Dànno i seguenti consulti: — 1. L'atto notarile di costituzione di società di mutuo soccorso, di che all'art. 3 della legge 15 aprile 1886 n. 3818 può indubbiamente redigersi in carta libera; i termini poi per il deposito dell'atto costitutivo in cancelleria, a norma dell'art. 91 del cod. di comm., e per la registrazione dell'atto sono distinti e non si elidono nè si subordinano, ma ciascuno ha la sua applicazione nel proprio campo; siccome però dell'atto costitutivo deve essere fatto il deposito in cancelleria, così per questo uso deve precedere necessariamente la registrazione all'ufficio del registro a termini dell'art. 174 de la relativa legge; — 2. Il legato da pagarsi nel giorno del matrimonio della legataria deve considerarsi come vincolato a condizione sospensiva, e perciò dovrà tenersi sospesa l'esazione della relativa tassa; se però sia stata dal testatore imposto all'erede universale l'obbligo di corrispondere alla legataria, in pendenza della condizione, gli interessi sulla somma legata, si dovrà su tale annua corresponsione liquidare e percepire la tassa secondo le regole di valutazione stabilite dall'art. 18 della legge, non potendo questo immediato e certo beneficio sfuggire all'imposta.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Il comune. *Nuovi studi* di Tito Carnevali.— Torino, Bocca, edit., 1908.— Quest'opera veramente pregevole non soltanto per la lucida esposizione della materia trattata, ma anche per l'abbondanza delle notizie raccolte specialmente sulla storia del comune, è divisa in due parti. Nella prima l'A. tratta lungamente della storia del Comune dalle sue origini, attraverso il medio evo e le epoche successive, fino ai nostri giorni, raccogliendovi molte ed importanti notizie, che attestano della profondità degli studi fatti dall'autore su questa materia, e della vastità delle sue cognizioni. Nella seconda succintamente espone, dal punto di vista razionale, la teorica giuridica del comune, del quale, con brevità e lucidezza analizza l'ordinamento ed il funzionamento razionale. Chiude l'opera un capitoletto di sommaria critica dell'ordinamento del Municipio attuale.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Buano Pietro, a Rapolla. — Pistolese Luigi, a Melfi. — Rognetta Gaetano, a Montebello Ionico. — Sanguigno Andrea, a Carinola. — Bramante Luigi, a S. Giovanni Rotondo. — Giunti Luigi, a Fonni, — Amandolini Alessandro, a Cervara di Roma. — Marinucci Luigi, a Cittareale. — Tedeschi Gabriele, a Pescorocchiano. — Betteloni Giovanni Francesco, a Nogara. — Bandini Luigi, a Busseto.

Traslocazioni. — Laurenti Cesare, da Castelguglielmo a Lendinara. — Ancona Giuseppe, da Conversano a Triggiano. — Schifino Raffaele, da Missanello a Abriola. — Mosca Melchiorre, da Cernusco a Legnano. — Del Giudice Nicola, da Spinoso a Cava dei Tirreni. — De francesco Domenico, da San Giovanni Teatino a Chieti — Dogliotti Magno Adolfo, Isola d'Asti ad Agliano. — Bossola Giuseppe. da Cisterna a Cocconato. — Langone Rocco da Sasso di Castalda.

DEFUNTI.

Cozzolino Carlo, notaro a Resina, il dì 25 dicembre 1907.
Marongiu Ilario, notaro in Oristano, il dì 29 dicembre 1907.
Ciottoli Vieri, notaro a Marradi, il dì 30 dicembre 1907.
D'Addona Carlo, notaro a Montecalvo Irpino, il dì 31 dicembre 1907.
Nardella Ferdinando, notaro a Foggia, il dì 23 dicembre 1907.
Bernabò Giov. Battista, notaro a Riomaggiore, il giorno 29 dicembre 1907.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-38. N. 4. ROMA-FIRENZE 16 Febbraio 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

I CREDITORI DEL LEGITTIMARIO ACQUIESCENTE

A DISPOSIZIONI LESIVE

Un debitore può pregiudicare i proprii creditori non solamente alienando fraudolentemente i suoi beni, ma anche astenendosi maliziosamente dall'acquistare sostanze che per successione gli si siano devolute. A render vana questa macchinazione dispone l'art. 949 cod. civ. che « i creditori di colui che rinunzia ad un'eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del debitore ».

Senonchè, trattandosi della porzione indisponibile a cui il debitore abbia diritto, la frode può essere ordita con più sottile artifizio. Supponiamo che, per accordi con un figlio oberato, il padre, nel suo testamento gli leghi un usufrutto od altro lascito vitalizio colla dichiarazione che il medesimo abbia ad essere compensativo della legittima. Da un lato, l'incerta durata della vita umana non permette di valutare il lascito con matematica precisione. D'altro lato l'accettazione fattane dal figlio può apparire ratifica dei paterni voleri, implicante rinuncia ad ogni reclamo.

Non crediamo però che neppure in questo, od altri analoghi casi, dovrebbe farsi tacere il principio che la frode non deve mai nutrire speranza di trovare impunità. Se un lascito vitalizio non può essere valutato con precisione matematica, può tuttavia, in base alla legge delle probabilità, essere determinato con approssimazione abbastanza rigorosa. Se la spontanea e cosciente acquiescenza a disposizioni testamentarie meno perfette dal lato della forma esterna costituisce nobile omaggio alla verità sostanziale ed implica conseguentemente rinunzia ad ogni impugnativa delle medesime (1), non può tale principio essere invocato per tradurre in pratica un duplice disonesto proposito per cui un genitore fa frode alla legge allo scopo di dar mezzo al figlio di far frode ai proprii creditori.

Certamente, non ogni disposizione testamentaria paterna che sostituisca la legittima potrà senz'altro essere impugnata come lesiva. La legge

(1) Art. 1311 cod. civ.

anzi contempla espressamente certe analoghe forme di disposizione in cui ravvisa la possibilità d'una sincera equipollenza. Così ad es. se il testatore lasci ai suoi legittimari l'usufrutto integrale di tutto il suo patrimonio e disponga poi a favore di terzi d'una quota di nuda proprietà del suo patrimonio, la quale ecceda la porzione disponibile; oppure se, viceversa, esso lasci ai suoi legittimari in nuda proprietà l'intiero suo patrimonio ed ordini poi a prò dei terzi un usufrutto od una rendita vitalizia il cui reddito ecceda quello della porzione disponibile, la legge lascia ai legittimari la scelta o di eseguire tali disposizioni o di rivendicare la piena proprietà della legittima abbandonando ai terzi la piena proprietà della disponibile (1).

Dove il dubbio è possibile, dove può annidarsi la frode, dove quindi l'esecuzione data dal legittimario alla disposizione paterna non può costituire un fatto che valga ad escludere qualsiasi controllo per parte dei terzi interessati, si è quando sia disputabile se il lascito testamentario equivalga oppur no, economicamente estimato, alla legittima; come se il testatore abbia legato al figlio una pensione vitalizia il cui reddito ecceda d'alquanto quello che gli avrebbe fornito la porzione legittima. In queste contingenze dovrà attendersi colla massima diligenza e circospezione alle circostanze del caso concreto; poichè potrà essere benissimo che o l'età avanzata del legittimario, o il suo stato di salute, od altre sue peculiari condizioni dimostrino che il testatore fu mosso da un leale e provvido intento nell'ordinare come dispose e che la liberalità, nella forma in cui fu lasciata, ridonda a maggior vantaggio del legatario che se gli si fosse devoluta la legittima in quota. Che se per contro il lascito risulti, sotto ogni rapporto, meno conveniente pel legittimario e se d'altro canto quest'ultimo versi in critiche circostanze, sorgerà urgente il sospetto, e potrà anzi emergere irrecusabile la prova, che il lascito fu preordinato all'intento di far frode ai creditori, cosicchè questi ultimi saranno in ragione d'impugnarlo o quanto meno di chiedere un congruo supplemento di legittima.

Abbiamo accennato a lasciti vitalizi come al mezzo più ovvio e più frequente per dissimulare la frode alla legge; ma evidentemente la frode può essere tentata sotto molte altre forme ancora. Ci basterà citare il caso in cui il testatore imponga al suo legittimario l'obbligo d'imputare alla legittima pretese somme che il testatore asserisca già avergli rimesso in vita o pagato per suo conto e scarico. Anche qui, se il fatto di queste riscossioni e pagamenti non possa essere stabilito in modo irrefragabile, non crediamo che la semplice acquiescenza del figlio possa impedire ai suoi creditori d'impugnarle, reclamando la legittima integrale.

C. Losana.

---

(1) Art. 810 cod. civ.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Tasse sugli affari — disposizioni di esenzione o privilegio contenute in leggi speciali e regi decreti riguardanti altre materie.

(Continuazione, ved. an. 1907, pag. 366).

Calabria — Legge 25 giugno 1906, n. 255 concernenti provvedimenti a favore della Calabria — Art. 26. Il contributo dello Stato di che all'art. 17, quello del Banco di Napoli ed eventualmente di altri istituti e le operazioni di mutuo fatte dalla Sezione temporanea, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, e le cartelle emesse *sono esenti dalla tassa di negoziazione, e soggette al bollo di cent. 10 per ogni titolo.*

Le ipoteche da inscriversi a garanzia dei mutui saranno *esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti* ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecarî, e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, *saranno stesi su carta libera rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.*

.... Art. 28. Per il procedimento d'espropriazione in caso di mancato pagamento dei mutui concessi ai danneggiati dal terremoto, si seguiranno le disposizioni contenute negli art. 6 e 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183.

... Art. 59. La sezione temporanea si uniformerà nelle operazioni che compie, alle disposizioni delle leggi sul credito fondiario e godrà *tutte le agevolazioni e i privilegi* nelle medesime contenute...

... Art. 84. I terreni privati sottoposti dai loro proprietari a rimboschimento saranno esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte comunale e provinciale per anni 30 quando si tratti di boschi di alto fusto e per anni 15 quando si tratti di cedui e di terreni resi saldi con l'inerbamento e con i pascoli montani. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione, ma andrà in diminuzione del contigente.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domanda *in carta semplice* rivolta all'agenzia delle imposte e corredata da un certificato dell'ispezione forestale, comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno considerato. L'ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato, praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo, a spese dello Stato, da imputarsi a carico delle somme assegnate al n. 17 della tabella A, e desumendo i dati dai registri catastali.

... Art. 97. Le facilitazioni concesse dalla presente legge ai comuni per la formazione di piani regolatori, per le espropriazioni, per la costruzione e manutenzione di strade e opere pubbliche e per la fornitura di acque potabili, possono essere estese con decreto reale ai corpi morali che per iscopo di beneficenza si propongano la costruzione di nuovi abitati nel territorio dei comuni danneggiati dal terremoto.

Regolamento relativo 24 dicembre 1906, n. 670 — Art. 32. Per ottenere la gratuità degli atti, di cui all' art. 26 della legge, gl' interessati devono produrre un certificato *in carta semplice* del sindaco, attestante che l' atto richiesto occorre per l' ammissione al mutuo consentito dalla legge a favore dei danneggiati dal terremoto.

Per gli atti richiesti direttamente dalla sezione temporanea dell' Istituto basterà una semplice domanda, firmata dal direttore della sezione stessa.

Gli uffici pubblici inseriranno negli atti, che rilasciano, la dichiarazione dello scopo esclusivo a cui essi sono destinati, facendo riferimento al citato art. 26 della legge.

... Art. 72. Le domande *in carta libera* si presentano al sindaco.,.

Art. 73. A cura dell' ufficio municipale le domande saranno subito corredate dei seguenti documenti *in carta libera* :

a) stato di famiglia del richiedente ;

b) certificato col quale il sindaco accerti se concoranno nel richiedente le condizioni prescritte dall' art. 68, indicando, ove sia possessore di fondo rustico, il reddito imponibile di questo...

... Art. 76. Gl' interessati possono ricorrere al prefetto in merito alla iscrizione negli elenchi *a)*, *b)* e *c)*, di cui all' art. 74 e per irregolarità della procedura seguita nella compilazione di essi, non oltre il ventesimo giorno da quello della notificazione, di cui al precedente articolo.

Il ricorso in *carta libera* può essere presentato all' ufficio municipale ; ed il segretario ne deve rilasciare ricevuta all' interessato.

... Art. 208. Le domande, per l' ammissione al godimento dei premi, devono essere presentate in *carta semplice* ai prefetti nel primo semestre di ogni anno, a cominciare dal 1908, e devono contenere le notizie seguenti :...

Esposizione agricola siciliana — Legge 28 giugno 1906, n. 292. — *Articolo unico.* E' approvata la maggiore assegnazione di lire 100,000, quale concorso dello Stato alla seconda Esposizione agraria siciliana, che si terrà in Catania nella primavera del 1907.

Tale somma, *esente da ogni tassa* verrà inscritta per lire 50,000 al capitolo 160-*ter* nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l' esercizio finanziario 1905-1906, e per le restanti lire 50,000 al corrispondente capitolo per l' esercizio finanziario 1906-907.

Carceri — R. D. 28 giugno 1906, n. 351 portante modificazioni al regolamento organico per il corpo degli agenti di custodia delle carceri, 15 settembre 1904, n. 580. — Art. 2. L' art. 30 dell' indicato regolamento è modificato come appresso :

« L' atto originale di giuramento è redatto *in carta da bollo da una lira*, addebitandone la spesa all' agente, cui si sottrae dalla prima quota di paga.

« Gli atti relativi all' assunzione della prima ferma e delle rafferme successive possono stendersi *in carta semplice*.

Rendita pubblica — Legge 29 giugno 1906, n. 262 per la conversione delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto. Gli art. 4 e 7 relativi ad esenzioni e privilegi in materia di tasse sugli affari furono riprodotti nelle *Massime*, 1906, n. 14198.

Tombole — Leggi 1° luglio 1906, n. 303; 5 luglio 1906, nn. 311 e 312; 15 luglio 1906, nn. 356 e 358 per la concessione di tombole telegrafiche a favore rispettivamente della Cassa pia di previdenza dell'Associazione della Stampa; degli ospedali civili di Perugia e di Aquila; della città di Vittorio; dei RR. spedali riuniti di Livorno e dell'Ospedale di Chieti — *Articolo unico* che concede l'esonero da ogni tassa e diritto erariale.

Politecnico di Torino — Legge 8 luglio 1906, n. 321 — Art. 1. La Regia Scuola d'applicazione per gl'ingegneri e il Museo industriale italiano di Torino sono fusi in un unico Istituto di istuzione tecnica superiore col nome di *R. Politecnico di Torino.* Esso è costituito e riconosciuto come ente morale autonomo sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

... Art. 16. Rispetto *alla tassa di registro e bollo*, tutti gli atti e contratti dell'Amministrazione del R. Politecnico sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e *dalla tassa di manomorta* i proventi di cui all'art. 4, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e contributi dei privati.

Navigazione — Legge 14 luglio 1906, n. 427 relativa alla transazione fra il Governo e la Società di Navigazione generale italiana per una spedizione nell'Oceano Indiano sul piroscafo *Paraguay Transazione.* Il presente atto sarà soggetto alla superiore approvazione e le sue spese saranno a carico dell'Amministrazione dello Stato.

Provincie meridionali, sicule e sarde — Legge 15 luglio 1906, n. 383 sui provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna — Art. 16. Tutte le questioni che potranno sorgere per l'applicazione degli articoli precedenti saranno decise, ad istanza della parte diligente, da un collegio di tre arbitri, composto dal pretore del mandamento, che ne sarà il presidente, e da altri due scelti dalle due parti contendenti. Le parti potranno esporre le loro ragioni verbalmente o per iscritto senza intervento di avvocati. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, senza formalità di procedure e *senza alcuna spesa* con decisione irrevocabile non soggetta a qualsiasi gravame di nullità ed inappellabile meno in caso d'incompetenza per ragione di materia. La decisione degli arbitri verrà inserita in un registro che sarà depositato nell'ufficio della conciliazione. Nel caso di rifiuto di una delle parti alla nomina dell'arbitro, la nomina sarà fatta dal presidente del tribunale senza formalità di procedura e *senza alcuna spesa.*

... Art. 41. Le società sono autorizzate a valersi nelle procedure

esecutive delle norme stabilite dalla legge per il credito fondiario compresa la facoltà di scrivere su *carta da centesimi cinquanta* gli atti relativi.

Regolamento 2 dicembre 1906, n. 703 per l'esecuzione del titolo VI della legge che precede. — Art. 7. La domanda per ottenere il concorso del Ministero e per la contrattazione dei mutui dovrà essere trasmessa dai Comuni, corredata:... 6° da due esemplari del progetto dell'edificio, che si vuol costruire, ampliare o restaurare uno dei quali potrá essere in *carta semplice* e non restituito...

Art. 9. I progetti e i documenti suddetti saranno esaminati dall'ufficio tecnico speciale esistente presso il Ministero della pubblica istruzione, il quale dovrà verificare se furono osservate le norme stabilite nelle istruzioni annesse al presente regolamento e, occorrendo, indicare ai Comuni le modificazioni da introdurre nel progetto, perchè possa essere approvato.

Per evitare le spese e le perdite di tempo, che sarebbero causate da tali modificazioni, i Comuni potranno preventivamente richiedere ed ottenere *gratuitamente* dal Ministero della pubblica istruzione, per ogni caso particolare, i disegni completi di progetti di edifici, che soddisfino ai bisogni scolastici, cui s'intende provvedere, e alle norme suddette, i quali disegni potranno agevolmente essere completati dagli altri allegati al progetto dall'ingegnere incaricato della redazione del progetto stesso.

... Art. 11... Il decreto finale dei lavori e i documenti comprovanti le spese potranno essere trasmessi al Ministero *in copia semplice*, purchè autentica.

Canoni ecc. — Legge 15 luglio 1906, n. 441 concernente la cessione ed il riscatto di canoni e di altri oneri reali (Ved. *Rolandino,* 1906, pag. 312).

Denneggiati da pubbliche calamità — Legge 19 luglio 1906, n. 390. a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 — L'art. 51 relativo ad esenzioni e privilegi in materia di tasse sugli affari è stato riprodotto nel *Rolandino*, 1906, pag. 361.

Regolamento relativo 16 settembre 1906, n. 510. — Art. 65. Entro otto giorni dal termine prefisso per la presentazione delle domande, il sindaco ne cura la trasmissione, con doppio elenco, al presidente della Congregazione di carità, corredandole dei seguenti documenti in *carta libera:*

a) stato di famiglia del richiedente ;

b) certificato che la famiglia dimora nel Comune da almeno tre anni prima del giorno in cui avvenne l'eruzione;

c) certificato di povertà o di possidenza, nel qual caso occorre indicare la natura, il reddito imponibile e lo stato degli immobili posseduti.

Qualora sorgano difficoltà pel rilascio dei predetti certificati l'ufficio ne informa, per iscritto, la persona che presentò la domanda,

assume informazioni ed allega alla domanda stessa un rapporto informativo.

... Art. 82. Ai sensi dell'art. 51 della legge, gli ufficiali giudiziari debbono compiere *gratuitamente* le notificazioni di cui al presente regolamento; ad essi però spettano le indennità di trasferta ai termini della tariffa civile in vigore.

(Continua)

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

23. Residenza notarile — manca all'obbligo relativo il notaro che se ne allontana senza permesso, oltre i giorni liberi, anche per rogare in altri comuni. *(Leg. not., 27)*. — La Cassazione di Palermo. — *Omissis*. — Osserva nel merito del ricorso, che la impugnata sentenza credette che, nel caso concreto, non fosse provata la abusiva assenza, perchè, detratti i giorni in cui poteva il notaro Aversa allontanarsi dalla residenza per disposizione di legge in ogni bimestre, rimanevano in tutto il semestre altri soli 19 giorni di allontamento; perchè le distanze fra Gualtieri e altri luoghi in cui furono stipulati atti è così breve, che in alcuni giorni l'Aversa stipulò atti tanto in Gualtieri, quanto in taluno di detti luoghi; perchè in Condrò, ove fu stipulato il maggior numero di atti, mancava da molto tempo il notaro, e in S. Pier Niceto gli atti furono dall'Aversa stipulati per supplire a casi di astensione del notaro locale; perchè infine in Gualtieri non mancò mai il servizio.

Ma tutte queste considerazioni, sebbene arieggianti un apprezzamento di fatto, sono però conseguenze di errori di diritto, perchè suppongono che la brevità del tempo dell'assenza possa scusarla legalmente, che un notaro possa, a suo piacimento, partire dalla residenza per andare altrove a supplire colleghi mancanti o impediti, e che per aversi la contravvenzione sia mestieri che siansi verificati inconvenienti nel servizio della residenza. Ora, tutto ciò non è conforme alla legge notarile, la quale, nell'art. 27, impone al notaro di tenere permanente dimora con studio aperto nella residenza assegnatagli, e di non allontanarsene se non per cinque o dieci giorni in ogni bimestre, secondochè siavi, o no,, altro notaro, o in seguito a regolare permesso da concedersi dalle autorità competenti; onde non è lecito all'interprete della legge sostituire altri criteri più miti a quelli da essa adottati e legittimare assenze, siano pur brevi, ma dalla legge stessa non consentite.

Nè possono le dette assenze giustificarsi con l'addurre la mancanza o l'astensione del notaro in due dei luoghi dove l'Aversa si recò a stipulare atti, dappoichè, oltre a non essere tale considerazione applicabile alle gite negli altri luoghi, non poteva egli, di suo arbitrio, abbandonare la propria sede; ma avrebbe dovuto ottenere regolare permesso o la delegazione per le supplenze.

Nè, da ultimo, può ammettersi la giustificazione desunta dalla mancanza di inconvenienti nel servizio, in Gualtieri, durante l'assenza dell'Aversa, perchè la contravvenzione per abusiva assenza non è dalla legge subordinata all'accertamento di tali inconvenienti, ma è stabilita e punita in vista della possibilità di essi, come è naturale in materia di contravvenzioni, dove, a differenza che nei delitti, non è necessario il danno effettivo, ma basta il danno potenziale.

D'altronde il danno vi è, e consiste nello assumere arbitrariamente negozi che per legge spettano ai notai del luogo ove il notaro di altra sede abusivamente si conduce.

Avendo quindi la impugnata sentenza violato gli articoli 26 e 27 della legge notarile, merita di essere annullata (1). (Cass. Palermo, 28 novembre-12 dicembre 1907; P. M. c. Aversa. Corrias estens).

24. Residenza notarile — non manca all'obbligo relativo il notaro che se ne allontana per alcune ore di ciascun giorno. *(Leg. not., 27).* — La Corte d'appello di Palermo — *Omissis.* — Osserva, che in seguito a denunzia del notaro Alfonso Coffaro di Raffadali, con cui si diceva che il notaro Baldassare Gueli della vicina frazione di Santa Elisabetta avesse la sua abituale dimora in Raffadali, esercitandovi anche la professione, con grave discapito degli altri notari del luogo, il Procuratore del Re di Girgenti, assunte informazioni, promosse giudizio disciplinare contro il Gueli per trasgressione all'obbligo della residenza.

Ma il Tribunale, con deliberazione del 16 ottobre 1907, dichiarò non farsi luogo al procedimento per inesistenza della contravvenzione ascritta al Gueli. Da tale provvedimento ha prodotto appello il P. M.

Osserva, non essere controverso in punto di fatto, avendolo ammesso lo stesso notaro Gueli nel suo interrogatorio, che egli abitualmente si rechi, quasi ogni giorno, in Raffadali, per stipulare atti del suo ministero, e rimane così assente dalla sua residenza per alcune ore di ciascun giorno e specialmente nelle ore della mattina, mentre, come risulta dalle informazioni dei RR. CC., il Gueli ritorna costantemente in Santa Elisabetta nelle prime ore del pomeriggio, e non se ne allontana fino al mattino seguente. Non è del pari controverso, che tutti gli atti notarili nell'interesse degli abitanti di Santa Elisabetta sono stati fino ad ora compilati dal Gueli, e che questa frazione rurale è composta nella massima parte di contadini che nella mattinata attendono ai lavori di campagna.

A ciò si aggiunge, che la frazione di Santa Elisabetta dista da Raffadali due chilometri e mezzo, e la facilità delle comunicazioni esclude qualsiasi possibilità di disservizio; potendo il notaro accorrere prontamente nei casi urgenti.

Che, in questa condizione di fatto, i primi giudici ben si apposero a ritenere inesistente la contravvenzione ascritta al Gueli, perchè l'obbligo della residenza non esclude che il notaro possa allontanarsi qual-

---

(1) Ved. a pag. 41.

che ora al giorno per stipulare atti in altro comune del suo distretto notarile. La disposizione dell'art. 27 come la intende il Pubblico Ministero distruggerebbe quelle degli art. 24 e 26 della stessa legge. Se, difatti, il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto, e se la legge lo abilita a prestarlo nell'ambito del distretto notarile cui è ascritto, deve ammettersi, come conseguenza logica e necessaria, che egli si possa a tal fine allontanare momentaneamente dalla sua residenza. Nè giova obbiettare che, secondo la disposizione dell'art. 27, il notaro non possa assentarsi dal luogo di sua residenza per più di cinque giorni, salvo per ragioni di pubblico servizio, giacchè, a prescindere che il notaro Gueli non si è allontanato mai per un giorno intero da Santa Elisabetta, e ciò basterebbe per escludere in fatto l'ascrittagli contravvenzione, le di lui momentanee e quotidiane assenze risultano avvenute per stipulare atti del suo ministero, e ciò costituisce appunto quella ragione di pubblico servizio di cui è parola nell'art. 27, non potendosi seriamente dubitare essere pubblico servizio, per quanto compiuto nell'interesse di privati, l'esercizio delle funzioni notarili. Secondo la tesi del P. M., il notaro, che per speciale fiducia fosse chiamato in altro comune da un individuo in fin di vita per redigere un testamento, dovrebbe anzitutto chiedere ed ottenere il permesso di assenza dal consiglio notarile; il che nella maggior parte dei casi renderebbe impossibile al notaro la prestazione del suo ministero; nè è esatto che l'obbligo della residenza sia imposto dalla legge per evitare che i notari facciano concorrenza ai loro colleghi di altri comuni.

La legge si è preoccupata soltanto dell'interesse dei comunisti, ed ha prescritto che in ogni comune o in ogni frazione di comune vi sia per lo meno un notaro, il quale però è autorizzato a prestare il suo ufficio in tutti i comuni del distretto.

Questa è la sola interpretazione razionale e conciliativa che può darsi agli articoli 24, 26, 27 della legge notarile, la quale interpetrazione del resto è stata accolta recentemente da un autorevole responso della cassazione Romana a sezioni unite (1). (Corte app. Palermo, 9-13 dicembre 1907; P. M. c. not. Gueli. De Feo estens.).

25. Mutuo — divieto di cedere gl' immobili ipotecati — nullità. — Il Tribunale di Palermo. — *Omissis.* — La quistione su cui s'impernia tutta la causa, va posta quindi in termini generali. È lecito, e quindi giuridicamente valido, il patto con cui, sino a quando il creditore ipotecario non è soddisfatto della sua obbligazione, è inibito ad debitore di cedere a chicchessia, per qualsivoglia titolo, per più di un anno, il possesso e materiale godimento degli immobili ipotecati senza il permesso scritto del creditore?

Osserva sulla detta quistione il Collegio, che secondo la nostra legislazione è nullo il patto che resista alla legge, al buon costume ed

(1) Ved. la sentenza riportata a pag. 41 e la precedente a questa.

all'ordine pubblico, e che in conseguenza contrasta coll'ordinamento politico economico e morale della società. Per quanto concerne l'ordinamento economico moderno è nota l'evoluzione della proprietà dai primi tempi sino ad oggi: evoluzione in perfetta corrispondenza colla storia della civiltà. Collettiva ed inceppata da innumerevoli vincoli si mostrò essa dapprima: vincoli agnatizi, di fidecommessi, di retratto, di prelazione, di appannaggi; vincoli feudali di censi, di servizii, di decime, di devoluzione, di laudemi; vincoli legali, di determinate coltivazioni, di monopoli, di milizia, di angarie; vincoli della comunità, per pascoli, passaggi, legna. Le graduali ma progressive modificazioni delle condizione sociali fecero avvertire dapprima, resero intollerabili poi tali legami, che inceppavano in tutti i modi il libero movimento dei beni con danno gravissimo dell'economia pubblica.

Da qui quella lotta lenta, ma continua; debole prima, pertinace e violenta poi contro dette limitazioni; queste, per la maggior parte a poco a poco caddero in proporzione che il diritto individuale si faceva più assoluto ed esclusivo, e si venne finalmente alla vittoria finale nei tempi odierni, in cui la proprietà, spoglia delle antiche pastoie che ne impedivano lo sviluppo ed il libero movimento, viene dalla nostra legislazione regolata in base al principio fondamentale dalla libertà.

È in applicazione di tale principio che il codice civile patrio definisce, come i Romani, la proprietà quale una *plóena in re potestas*, cioè il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non si faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti (art. 436). In applicazione dello stesso principio venne vietato il fedecommesso (art. 899); dettata la disposizione contenuta nell'art. 901, concernente l'usufrutto successivo, e quella contenuta nell'art. 722 concernente le successioni legittime; regolata con norme forse eccessivamente liberali nei rapporti del concessionario l'enfiteusi (1566 e segg.); emanate le disposizioni degli art. 22, 24, 25, 30, 31 disposiz. transitorie all'833 cod. civ.; le leggi eversive della manomorta ecclesiastica e così via di seguito.

Osserva, che bastano queste poche riflessioni per rispondere negativamente alla proposta quistione. Un patto con cui si vieta, per un tempo indeterminato, la libera disposizione di tutti i beni immobili di una determinata persona è evidentemente contrario all'ordinamento giuridico della proprietà immobiliare in Italia; che se diversamente si ritenesse per via di successive e molteplici contrattazioni di simile natura ed estensione, si arriverebbe all'immobilizzazione delle proprietà con danno evidente della economia nazionale e saltando a ritroso molti secoli di lenta civilizzazione.

Nè dicasi che tal guisa si lede la libertà contrattuale, dappoichè tale libertà non è stata mai considerata, quale un principio assoluto non suscettivo di restrizione anche dai codici puramente individualistici: questi l'hanno sempre limitata per motivi di moralità, di ordine pubblico e di equità sociale.

Osserva che, data la nullità del patto su cui fonda l'attore tutte le sue domande, queste vanno respinte. (Trib. Palermo, 31 dicem. 1906; Ricciardi c. Randisi. La Cecla estens.).

26. Successioni — esecutore testamentario — poteri — vendita di cespiti ereditari. *(Cod. civ., 908).* — I poteri dell'esecutore testamentario vanno determinati non soltanto in base all'art. 908 cod. civ., ma anche in conformità delle disposizioni del testatore, il quale può anche ampliarli. È quindi valida la vendita da lui fatta di cespiti ereditarii per incarico avutone dal testatore. (Cass. Napoli, 7 settembre 1907; Siciliano c. Siciliano. Bianco estens.) (1).

27. Successione — beneficio di inventario — termine — decadenza — possesso reale dei beni. (*Cod. civ., 959, 962*). — Se l'erede non è nel possesso reale dei beni ereditarii, la decadenza dal beneficio d'inventario non si verifica per la scadenza del termine di tre mesi a norma dell'art. 959 cod. civ., potendo invece egli sempre fare la dichiarazione anche successivamente, a norma dell'art. 962 stesso codice. Per possesso reale agli effetti di tali disposizioni si deve intendere la materiale detenzione dei beni, e non quello che l'erede ha per legge, quale continuatore della persona del defunto. (Trib. Perugia, 24 ottobre 1907; Andreozzi c. Eredità benficiata Andreozzi. Andreoni estens.) (2).

28. Arbitramento — clausola compromissoria — arbitri — nomina. *(Cod. proc. civ., 8, 11, 12).* — È valida la clausola compromissoria in un contratto di società relativamente alle controversie che potessero nascere fra i soci, con la nomina di tre arbitri da scegliersi uno per ciascuna delle parti contraenti e il terzo dai due primi eletti. (Corte app. Torino, 3 ottobre 1907; Cameroni c. Lizzoli. Rocco estens.) (3).

29. Sopratassa di registro — condono — somme pagate in omaggio al ***solve et repete.*** (*Leg. reg., 26 marzo 1905, n. 88, art. 1*). — Il contribuente che pagò una sopratassa al solo effetto di poter adire le vie giudiziali può godere del condono concesso posteriormente al pagamento e prima della definizione del giudizio intorno alla sussistenza del debito. (Corte app. Messina, 5 dicembre 1907; Finanze c. Vella. Invrea estens.) (4).

30. Transazione — attribuzione proporzionale della cosa controversa — registro — tassa fissa — tassa proporzionale. (*Legge reg. 20 maggio 1897, art. 45*). — La transazione per cui i transigenti a tacitazione delle rispettive pretese si attribuiscono in determinate proporzioni la cosa controversa non importa un trasferimento di proprietà, e quindi va soggetta alla tassa fissa di registro, e non a quella proporzionale. (Corte app. Aquila, 17 dicembre 1907; Finanze dello Stato c. Croghan e D'Aquino. De Luca estens.) (5).

(1) *Legge*, an. 1908, col. 25.
(2) *Ibid.*, an. 1908, pag. 144.
(3) *Ibid.*, an. 1908, col. 28.
(4) *Riv. trib.*, an. 1908, pag. 59.
(5) *Foro it.*, an. 1908, col. 109.

CONSULTAZIONI

12. — A. not. F., Firenze. — *Si è aperto un unico concorso a varie residenze notarili dello stesso distretto, ed eguale è il termine assegnato per la presentazione delle domande. Tizio concorre alle due residenze di A e B con un' unica istanza, dichiarando di preferire A. — Dopo scaduto il termine del concorso, ma prima che il Consiglio notarile abbia proceduto alle proposte, trasmette alla segreteria del Consiglio altra istanza su competente bollo da lire 1.20, colla quale dichiara che, per ragioni sopravvenute e posteriori alla prima domanda, è venuto nella determinazione di dare la preferenza alla residenza di B. — Si chiede: Può essere il concorrente nominato alla residenza di B?*

La risposta è semplice: Finchè non siano state fatte le formali proposte di nomina, il postulante può sempre recedere dal concorso ad una delle piazze notarili vacanti, ferme stanti le domande presentate per le altre residenze vacanti nello stesso concorso. Ed allora ci vuol poco a capire, che avendo Tizio avanzate domande separate di concorso per le due residenze di A e B dipoi receda dal concorso per la residenza di A, rimarrà nondimeno concorrente per la seconda residenza di B. Non si ammette la domanda unica di concorso a più sedi notarili vacanti. Per benigna concessione, limitatamente ai concorsi simultanei nel medesimo distretto notarile, è riconosciuta sufficiente la documentazione di una soltanto di esse domande, potendosi creare un rapporto di relazione tra l'una e l'altra domanda nello stesso concorso. Quindi, la domanda unica presentata per più residenze, a tutto concedere, non potrà esser fatta valere con effetto utile che per quella residenza per la quale il candidato ha manifestato la preferenza. Ritirata la domanda per la preferita residenza di A, non potrà quella domanda valere dipoi per l'altra residenza di B, per la quale fin da principio non ne venne tenuto conto.

***

13. — P. not. A., Mantova. — *Fu fatta la trascrizione di un atto di vendita in base ad una copia che mancava, nei fogli marginali, della firma del notaro. È valida la trascrizione?*

Insegna il Luzzatti che alle note realmente non al titolo è applicata la trascrizione. (Vol. 2. n. 21 e 22). È questa trascrizione che costituisce la parte ostensibile, la forma pubblica del contratto, in una parola l'essenza della pubblicità resultante dal contenuto delle note. Ma dice l'art. 1935 che la trascrizione non può farsi, se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata. Ora se pure essendo l'atto pubblico rivestito delle forme volute dalla legge, le copie che si presentano non siano autentiche od autenticate regolarmente, secondo i casi, ed il conservatore proceda alla trascrizione, sarà questa nulla? Il codice civile nell'art. 2069 dice che i conservatori non possono ricevere i titoli che non abbiano i requisiti ordinati dall'articolo 1935, come non possono ricevere copie che non siano autenti-

che se di atto pubblico o di sentenza, ovvero non siano autenticate se si tratta di atto privato. Però la legge nulla dice per il caso che il conservatore proceda nondimeno alla trascrizione. Il Coviello crede che la trascrizione eseguita in base ad un titolo irregolare nella forma sia nulla. (*Della trascriz.*, vol. I, n. 196 a pag. 424). Noi opiniamo per nullità relativa in quanto i terzi che nell' intervallo abbiamo trascritto avranno acquistato un diritto poziore, ma non precluso alle parti interessate l' adito a sanare la inperfezione. L' art. 64 della legge notarile stabilisce che se la copia dell' estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro senza però comunicare la nullità delle copie, che siano sottoscritte dal notaro, in fine e non in margine dei fogli intermedî. Qui bisogna ricordare che l' atto originale è perfettamente valido; soltanto la copia è imperfetta; poichè vuol dire che gli manca qualche cosa, che però può essergli aggiunta, come ad es. la firma marginale dal notaro nei fogli intermedî, ed allora anche la copia diviene perfetta. Poichè in questi casi la legge non ha pronunziato la nullità assoluta, deve ammettersi la regolarizzazione degli atti con l' adempimento della formalità che gli mancano. Ed allora regolarizzata la copia del titolo prodotto a corredo delle note di trascrizione, con la firma del notaro in margine dai fogli intermedi, la trascrizione sarà valida e come eseguita in quel giorno della regolarizzazione del titolo, salvo i diritti dei terzi acquistati nell' intervallo.

***

14-15-16. — C. d. A., Cuneo. — *Si è costituita a S. M. (Svizzera), con atto notarile rogato in lingua tedesca, una società in accomandita semplice col capitale di lire 300.000.00, e con sede in S. M. stesso, per l' esercizio dell' industria d' albergo. Questa società ha acquistato, ed esercita due alberghi in un comune della provincia di Como, e vorrebbe adempiere alle disposizioni contenute nell' art. 230 del cod. di comm. Ho fatto tradurre in lingua italiana l' atto costitutivo della società e domando :*

1. *Devesi avanti tutto depositare presso un notaro del regno tanto l' atto in lingua tedesca (che venne rilasciato in originale), quanto la sua traduzione, o basta il deposito di quest' ultima, interessando all' accomandatario di tenere presso di se il detto originale ?*

2. *La società non vorrebbe domandare l' autorizzazione ed ammissione a fare operazioni nel regno, nei sensi dell' art. 12 della tariffa delle concessioni governative, ma semplicemente rendere pubblica la sede secondaria stabilita nel regno mediante l' acquisto ed esercizio degli alberghi sopradetti, e la sua rappresentanza nella persona dell' accomandatario, e ciò, ben inteso, coll' esecuzione della formalità di cui all' art. 30 del cod. di commercio : può far questo ? e così facendo eviterebbe il pagamento della tassa di cui al precitato art. 12 della tariffa delle concessioni governative ?*

3. *Registrandosi, come d' obbligo, l' atto di deposito dell' originale atto costitutivo, e sua traduzione, o di quest' ultimo, secondochè sarà risposto al quesito 1°, si dovrà pagare la tassa graduale di registro di cui all' art. 77*

della tariffa, oltre, ben inteso, quella fissa di deposito, o qual' altra tassa sarebbe eventualmente dovuta? — Qualora non fosse obbligatorio il preventivo deposito dall' atto sociale, e una traduzione, e potendosi quindi presentare quest' ultimo alla cancelleria del tribunale competente per la sua trascrizione, colla domanda d' affissione e pubblicazione di cui all' art. 90 del codice di comm., dovrebbe la traduzione medesima essere preventivamente registrata col pagamento dell' accennata tassa graduale?

1. In obbedienza al disposto dell' art. 91, n. 3, della legge notarile e dell' art. 57 del regolamento, volendo fare uso nel regno di un atto ricevuto all' estero è necessario il deposito dell' atto in originale od in copia autentica, munita del bollo straordinario, legalizzato al ministero degli affari esteri con marca da L. 5 annullata, coll' intervento all' atto di deposito dell' interpetre per la traduzione, se a corredo dell' originale o della copia depositata non sia stata allegata la traduzione dell' atto stesso in lingua italiana. Ed allora il notaro depositario potrà spedire tutte le copie autentiche che potranno occorrere per le operazioni nel regno.

2. Sia pure che la forma estrinseca del contratto di società stipulato all' estero debba essere disciplinata dalla legge estera, per il principio che: *locus regit actum;* però la società estera quando vorrà operare nel regno, e stabilire una succursale od una rappresentanza, dovrà sempre dimostrare di avere esattamente ottemperato non soltanto alle leggi del proprio paese, ma altresì di avere adempiuto alle disposizioni delle nostre leggi ed in specie a quelle riguardanti il deposito, la trascrizione, l' affissione o la pubblicazione dell' atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all' uno od all' altro, e dei bilanci. — Ed infatti si osserva, che se è saggia norma di non porre ostacoli alla diffusione sollecita dello spirito di associazione, abbattendo le barriere della diffidenza fra stato e stato; non si deve però dar modo tanto agli stranieri come ai nazionali, di sottrarsi all' adempimento delle leggi dello stato, dove vogliono estendere la loro sfera commerciale d' azione; leggi che mirano a tutelare supremi interessi. Ne consegue da questo che una società estera che pur tenendo in Italia una rappresentanza non abbia però ottemperato alle disposizioni dell' art. 230 del codice di commercio, può tuttavia, sebbene si abbia per una società irregolare, essere *convenuta* davanti i tribunali italiani per l' adempimento delle sue obbligazioni, e le persone che compongono in Italia la società; per converso tale società non può convenire in giudizio alcuno dei suoi debitori nè per gli affari che la riguardano, e nemmeno costituirsi parte civile in un giudizio penale da essa iniziato. (Cass. Roma, 7 aprile 1904. *Legge*, 1904, 1616; *Foro it.*, 279 e 7 giugno 1904, *Cassaz. unica*, 1904, 1215). Se adunque le società estere devono essere considerate alla stregua delle società nazionali e quindi soggette a tutte le disposizioni del codice di commercio, sia per la forma e validità del loro atto costitutivo, benchè stipulato all' estero, sia per la tenuta dei libri di cui all' art. 21 e seguenti del codice di

commercio (Torino, 5 febbraio 1903, *Giuris. pen.*, 1903, 161); ne consegue che anzitutto dovrà essere soddisfatta la tassa sulle concessioni governative nella misura fissata dall' art. 12 della legge 19 luglio 1880 n. 5936, allegato F, indi osservate le prescrizioni dell' art. 90 del codice di commercio, in relazione all' art. 230.

3. Non ostante l' opinione del Precchio (*Comm. tasse di reg.*, n. 12, pag. 27) nel senso che gli atti stipulati all' estero non dovrebbero assoggettarsi alle tasse per quelli fatti in Italia, perchè lo stato rende il solo servizio della registrazione e questa può farsi pagando solo un diritto fisso; poichè gli art. 47 e 74 della legge di registro dimostrano chiaramente che gli atti stipulati all' estero sono soggetti a registrazione ed imposta, in quanto si vollero equiparare a quelli fatti nel regno, ogni qual volta quegli atti debbono svolgere un' azione economica nel territorio del regno. Oltre a ciò troppo facili sarebbero le frodi con le quali si potrebbe sfuggire all' imposta stipulando anche apparentemente gli atti all' estero, che dipoi dovrebbero avere esecuzione nel regno. Di conseguenza, essendo impossibile scindere l' atto estero che contenga più convenzioni, alcune delle quali soltanto dovessero avere effetto nel regno, dovrà essere tassato per la registrazione in Italia del suo intiero, giusta l' art. 77 della tariffa. (Tendi, n. 178).

COSE VARIE

Scuola libera di notariato — inaugurazione. — Con largo e scelto concorso di professori, autorità, notari, avvocati e studenti ha inaugurato il suo terzo anno di vita (nella sua sede in via Frattina, 104) la *Scuola libera di notariato*, diretta dal dott. Nemo Manasselli.

Questo ha tenuto una dotta e interessante conferenza nella quale ha reso conto dei lavori dell' anno passato ed ha esposto i propositi del nuovo anno. Ha detto quindi come la Scuola si propone di completare gli studi del corso di notariato e di rendere effettiva la pratica dei giovani. Ha accennato come all' estero la classe dei notari abbia raggiunto grandi miglioramenti, mentre in Italia la classe è disorganizzata ed urge perciò di risollevarne il decoro.

Dopo il discorso del dott. Manasselli è stato servito ai presenti un magnifico rinfresco.

Oltre al direttore, insegnante di arte notarile, impartiscono lezioni il prof. Gioacchino Laurenti di Paleografia e Diplomatica, il dott. Enrico Monti di diritto fiscale e il dott. Boni Mario di Stenografia.

I corsi comincieranno regolarmente lunedì prossimo ed ogni settimana, oltre le regolari lezioni, saranno tenute delle conferenze da distinti oratori su argomenti che interessano la classe dei notari. (Dalla *Vita*).

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Notariato italiano, an. 1907, n. 24. — Contiene uno studio del prof. Vittore Vitali se quando, in concorso di altri successibili, competa per legge al coniuge superstite una quota d' usufrutto, si possa egli dire primo chiamato all' usufrutto, e quello che per volontà del testatore gli seconda dopo la morte, si possa dire secondo.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Se in un **contratto dotale** sia detto che il dotante si obbliga di pagare allo sposo, infra un certo termine, una certa somma da impiegarsi nell'acquisto di una casa, da rimanere dotale della sposa, il dotante può, prima che sia spirato il detto termine, liberarsi dall'obbligo accennato dando in pagamento, in luogo del denaro un terreno di prezzo equivalente, e il notaro può benissimo stipulare l'atto relativo; — 2. Non è efficace il patto per cui il notaro coadiuvato stabilisca per sua garanzia una penale sul caso che il coadiutore, dopo impossessatosi della clientela, prenda altra piazza vicina, essendo i contraenti liberi di scegliersi il notaro in cui hanno maggior fiducia, nè potendo l'esercizio di questo diritto essere ascritto a colpa del notaro scelto; si può invece, per la renumerazione del notaro coadiutore, devenire ad una convenzione che deroghi al disposto dell'art. 29 legge notarile, trattandori di interessi privati, pel regolamento dei quali la legge ha solo vigore quando manchi un accordo diretto ed immediato delle parti, che s'intendano in modo diverso da quella.

***

Giornale de' notari, an. 1907, nn. 23 e 24. — Un abbonato e il not. Vito Frugis vi scrivono ancora sulla riforma della legge notarile. Riporta il disegno di legge della Commissione parlamentare sugli archivi notarili:

— Dà i seguenti consulti: — 1. Il notaro coadiutore ha diritto di votare nelle assemblee del collegio in luogo del coadiuvato; ma non rappresentarlo in una carica; — 2. La parola *lontano* usata dall'art. 135 cod. civ. vuol dire *assente* con la definizione che di tale vocabolo vien data dall'art. 20 cod. civ.; — 3. La notifica al tribunale degli amministratori di società anonime entro tre giorni dalla comunicazione, voluta dall'art. 139 cod. comm., deve esser fatta per ogni nuova nomina o sostituzione di essi; — 4 Se le spese di un atto di vendita sono state assunte senza limitazione espressa dal compratore, devono comprendersi in esse anche quelle relative ai certificati ipotecarii di trascrizione e d'iscrizione riguardanti il fondo per quanto questo fosse ancora in dominio del venditore.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivî notarili. — Nomine a conservatore. — Florio Alfredo, a Verona.

Notari. — Nomine. — Fusco Emilio Eugenio, a Sessa Aurunca. — Nigro Francesco Paolo, ad Anzano degli Irpini. — Voccia Raffaello, a Foggia. — Tartaglione Luigi, a Parete. — Maradei Carmine, a Papasidero. — Artese Nicolò, a Aliminusa. — Vascellari Aurelio, a Feltre. — Lo Bello Girolamo, a Palma Montechiaro.— Garieri Domenico, a San Mauro Marchesano.— Lombardi Giuseppe a Stio. — De Stefano Domenico, a Ortodonico. — Stolfini Francesco, a Malonno. — Navoni Angelo Ottorino, a Quinzano d'Oglio. — Guizzi Giovanni Eligio, a Alfianello.

Traslocazioni. — Renzo Giovanni, da Paludi a Cropalati. — Scuro Orazio, da Rosciano a Gioia del Colle. — De May Francesco, da Castiglione d'Adda a Milano. — Torrielli Francesco, da Basaluzzo a Novi Ligure. — Rossi Antonio, da Piverone a Vestignè. — Guglielmo Federico, da San Giorgio Canavese a Vische. — Ferocchio Giuseppe, da San Stefano Belbo a Alba. — Tripodi Francesco, da Polistena a Palmi. — Dionisi Leopoldo, da Collio a Brescia. — Sposato Nicola, da Terranova Sappo Minullo a Varopodio. — Diana Bernardo, da Trentola a Casaluce. — Stella Salvatore, da Chiaramonte Guelfi a Giarratana.

DEFUNTI.

Molinari Ruffo Giuseppe, notaro a Sciacca, il 29 decembre 1907.
Di Bertolo Luigi, notaro a Terranuova di Sicilia, il 3 gennaio 1908.
Obertino Giov. Battista, notaro a Torre Mondovì, il 5 gennaio 1908.
Catanoso Domenico, notaro a Reggio Calabria, l'11 gennaio 1908.
Lombardi Alfredo, notaro a Castiglion Fiorentino, il 12 gennaio 1908.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-33. N. 5. ROMA-FIRENZE 1 Marzo 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

L'ART. 72 DEL REGOLAMENTO 23 NOVEMBRE 1879, N. 5170

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SUL NOTARIATO (1)

« I notari ed i conservatori degli archivî notarili dovranno spedire gratuitamente e senza diritto a rimborso, neppure delle spese che incontrassero per scritturazione, le copie, gli estratti ed i certificati, richiesti per ragione di servizio dello Stato, eccettochè si tratti di farne uso in giudizi civili nell' interesse di pubbliche amministrazioni.

« Ove però, per l' antichità e la natura speciale dell'atto o la qualità della lingua in cui è scritto, sia necessaria l' opera di un paleografo od altro perito speciale, sarà applicabile il disposto dell' art. 36 della tariffa notarile.

« I richiedenti non sono tenuti ad indicare l' oggetto specifico a cui servono le copie, gli estratti od i certificati richiesti per ragione di servizio dello Stato; sono però in dovere di attestare nella richiesta che non servono ad uso di giudizi civili, nell' interesse di pubbliche amministrazioni. »

GIURISPRUDENZA. — *Sommario.* — 1. Quali debbonsi intendere per pubbliche amministrazioni, secondo il concetto dell' art. 72? — 2. Che deve intendersi per *interesse dello Stato?* — 3. *Quid* sull' obbligo delle pubbliche amministrazioni di far resultare dalle richieste, che le copie da spedirsi dai notari o conservatori non debbano servire ad uso di giudizi civili? — 4. *Quid* se un notaro si rifiuti di rilasciare gratuitamente la copia di un atto, quando nella richiesta di una pubblica amministrazione non sia specificato che la copia non deve servire ad uso di giudizi civili? — 5. Competenze per le copie di atti notarili richieste nello interesse dello Stato, modo e tempo del pagamento; — 6. Richieste degli uffici del registro-moderazione; — 7. Idem dell' amministrazione del fondo pel culto; — 8. Idem di sindaci, prefetti e presidenti di congregazioni di carità.

1. — « Per pubbliche amministrazioni, di cui è cenno nell' art. 73 del regolamento notarile 19 dicembre 1875 (art. 72 del testo unico) devonsi intendere le amministrazioni che dipendono direttamente dallo Stato in favore delle quali soltanto, tanto la legge che il regolamento

(1) Reputiamo opera utile raccogliere insieme gli sparsi e quasi dimeticati pronunciati principali di autorità competenti, che valgono alla più chiara intelligenza del molto controverso art. 72 del regolamento in vigore.

sul notariato, ammettono il privilegio della spedizione gratuita delle copie, degli estratti e dei certificati notarili, meno nei casi in cui si tratti di farne uso in giudizio civile. Le altre amministrazioni pubbliche vanno soggette alle regole del diritto comune, il quale non ammette l' accennato beneficio che per le amministrazioni povere e mediante le garanzie prescritte dalla legge sul gratuito patrocinio ». (Nota del Min. di g. e g., 18 agosto 1876, n. 57-14-15259).

2. — « Per *interesse dello Stato*, di cui si fa menzione nell' art. 32 della tariffa (e quindi nell' art. 72 del regolamento) deve intendersi l' *interesse politico*, non già l' *interesse economico*. Quanto all' interesse economico lo Stato non può godere maggiori diritti del privato che con esso contende, epperò, come questi non può usufruire del beneficio della spedizione gratuita delle copie, degli estratti e dei certificati notarili per la difesa dei suoi interessi economici, ma deve pagare l' importo al notaro od all' archivio al quale vengono richiesti. — Lo Stato come ente economico nella richiesta che fa di copie per uso di giudizi civili, agisce non *jure imperi*, ma *jure proprietatis* ». (Nota del Min. di g. e g. su citata. Ved. nello stesso senso : Sent. del trib. di Catania del 31 marzo 1880, riportata nel *Rolandino* del 1881; Parere d' una commissione del Consiglio di stato, 7 febbraio 1882 ; Risoluzione del Min. di g. e g. del gennaio 1881).

3. — « Non essendo, giusta il disposto dell' art. 72 del regolamento sul notariato, i notari e gli archivi notarili obbligati a spedire gratuitamente le copie degli atti che fossero loro richieste nell' interesse del servizio dello Stato, quando servir debbono per uso di giudizi civili nell' interesse delle dipendenti amministrazioni pubbliche, ne segue che, non possono i detti notari ed archivî pretendere che dalla richiesta apparisca l' uso preciso a cui sono le copie destinate, possono però pretendere che sia specificato che le medesime non devono servire per uso dei suddetti giudizi ». (Nota del Min. di g. e g., 2 maggio 1876, n. 57 - 14 - 9159).

4. — « Non è passibile di pena il notaro che rifiuta di rilasciare gratuitamente alla pubblica amministrazione la copia di un atto, quando nella richiesta non è specificato che la medesima non deve servire ad uso di giudizi civili. » (Trib. Catania, sentenza 31 marzo 1880, riportata nel *Rolandino* del 1881).

5. — « Secondo la più semplice e naturale interpretazione dell' art. 72 del regolamento notarile in rapporto coll' art. 32 della tariffa annessa alla legge sul riordinamento del notariato, le copie degli atti notarili richieste nello interesse dello Stato debbono essere rilasciate *gratuitamente quando occorrono per uso interno d' ufficio*, e per contro i notai e gli archivisti hanno diritto all' *immediato pagamento delle loro competenze*, quando dette copie debbono servire per *uso dei servizi civili*, rimanendo così escluso in questo secondo caso il sistema dell' annotamento a debito antecedentemente praticato. » (Parere di una Commissione del Consiglio di Stato, 7 febbraio 1882).

6. — « L' art. 117 (corrispondente all' art. 120 della legge 20 maggio 1897 n. 217) della vigente legge sul registro è applicabile soltanto ai casi in cui le copie degli atti siano richieste per la liquidazione o riscossione delle tasse portate dalla legge sul registro. »

« Inoltre, questo Ministero, senza disconoscere la facoltà che hanno gl' impiegati governativi di richiedere ai notari ed agli archivi notarili il gratuito rilascio di copie d' atti nell' interesse dello Stato, in appoggio al disposto dell' art. 32 della tariffa annessa alla legge notarile e art. 72 del relativo regolamento, ha raccomandato che di tale facoltà debba il suddetto contabile valersi con molta parsimonia e solo nei casi di assoluta necessità, e sempre quando il rilascio della copia non possa essere supplito da ricerche ed indagini sugli originali degli atti, per la cui compilazione dovrà accedersi agli studi dei notari od all' archivio notarile, senza permettere e tanto meno senza richiedere che siano presentate all' ufficio del registro ». (Nota del Ministero delle finanze all' Intendenza di Bari relativa al Ricevitore del Registro di Molfetta del 14 marzo 1885, n. 182763 - 32563). Vedi nello stesso senso: Note del predetto Ministero 2 novembre 1886 n. 105822 20821, alla Intendenza di finanza di Cuneo, e 14 aprile 1893 n. 28136 6810 div. II all' Intendenza di Roma.

7. — Per le copie richieste dal Fondo pel culto valgono le stesse massime come sopra stabilite per quelle rilasciate nell' interesse dello Stato (v. nota della Direzione generale del Fondo per il culto 13 agosto 1890, n. 64-65047 e Risoluzione dei Ministeri della giustizia e delle finanze, comunicata al Presidente del Consiglio notarile di S. Angelo dei Lombardi con nota 31 dicembre 1889 n. 3776 5901, riportate da C. Falcioni nel suo *Man. teor. prat. del notariato*. Torino, Un. Tip. Editrice, 1899).

8. — Il Sindaco non ha diritto al rilascio gratuito di atti notarili e neppure il Prefetto nè il Presidente di Congregazione di Carità *(Notariato italiano, 1893)*.

Conclusione. — A parte la surriportata giurisprudenza, noi pensiamo che, relativamente ai notari, l' art. 72 del regolamento è in autonomia coll' art. 32 della tariffa annessa alla legge notarile, dove la spedizione gratuita delle copie richieste nello interesse dello Stato, per uso d' ufficio, si riferisce soltanto ai Conservatori d' archivio notarile e non ai notari.

L' art. 72 del regolamento dunque, per quanto riguarda i notari, ha esorbitato i limiti della legge contro ogni principio di diritto pubblico. Quale nostro parere è condiviso da A. Garetti (1) il quale scrive, che questa disposizione dell' art. 72 del regolamento è incostituzionale, perchè il Governo, senza averne la potestà, ha modificato l' art. 32 della tariffa, che riguarda gli archivî notarili e lo ha esteso con un tratto di penna ai notari.

(1) *Man. del not.*, Milano, Hoepli, 1905.

Ci auguriamo infine nell' interesse dei notari e dei Conservatori, che in un avvenire più o meno lontano dalla nostra legislazione abbiano a scomparire (ne dubitiamo assai) disposizioni come quelle dell' art. 72 del regolamento e 32 della tariffa notarile.

Tali disposizioni vigenti, a nostro avviso, segnano un anacronismo, in quanto da una parte ci richiamano gli antichi privilegi degli stati autocratici e teocratici, o per lo meno dello stato greco, assorbente tutte le attività individuali, che subordinava alla sua onnipotenza; e dall' altra parte ci fanno intravedere un lembo dell' orizzonte Marxiano. Però la società moderna è tanto distante dalla riva del socialismo, quanto da quella dell' autocrazia.

Lo Stato contemporaneo d' origine democratica, individualista, discendente legittimo dei principi stabiliti nella grande crisi storica del 1789, non può disconoscere i diritti privati.

E poichè i ridetti art. 72 regolam. e 32 tariffa attentano ai magri bilanci dei notari e degli archivi notarili, i quali hanno scopi biologici e civili per raggiungere i quali occorrono mezzi materiali, le disposizioni in discorso adagiansi sopra una base non perfettamente morale nè giusta.

Lo Stato può pretendere il lavoro gratuito soltanto dai propri dipendenti, ai quali corrisponde uno stipendio, o salarii, ma non da chi vive da professione libera, o da rendite limitate proprio come i notari e gli archivi notarili.

L' obbligo dunque del rilascio gratuito delle copie fatto ai notari e conservatori nella prima ipotesi dell' art. 72 del regolamento non si spiega nemmeno col tanto abusato *jus imperi*, di cui uno Stato veramente civile si avvale per altissimi fini politici e non per avidità fiscale, che trasforma lo Stato da tutore in manumissore dei diritti privati.

Firenze, 1908. Not. B. G. D' Afflitto.

Come ovviare al grave pericolo di disperdersi degli atti per registrarli.

1. Si è sempre riconosciuto grave, gravissimo il pericolo - specie in caso di testamento - di rimettere gli atti originali all' ufficio per eseguirvi la relativa annotazione di registro.

Non mi riesce ora, nella pressa che mi tiene, riscontrare o nel *Rolandino* o nel *Giornale de' notari* il caso appunto in cui proprio un testamento andò perduto in un fiume.

La Nemesi recente spesso è stata spietata contro colleghi che non s' erano inchiodati al suolo di loro residenza, in vista specie dell' incalcolabile danno possibile per necessità che qualcuno sia per avere di testare mentre è per dire a questo mondo: addio.

Ancora. Il notaro, poi, per la prima se ne va a spasso sei mesi,

la seconda per sempre se non custodisce - com'è suo imprescindibile ed essenziale dovere - gli atti; salvo per qualche abile intrigo andarsene al fresco, come vuole l'art. 202 del codice punitivo.

2. Con tutta questa evidente necessità di custodire assai attentamente, rogati che siano, gli atti - tanto che non si possono asportare se non con le dovute formalità e cautele prescritte dall'art. 55 della legge notarile - con tutto ciò, dico per eseguire una pura e semplice formale annotazione si permette, anzi per legge stessa - art. 3 legge di registro - si richiede che questi atti vadano presentati in originale.

3. Va da sè che la questione più gravemente importa gli atti ricevuti da colleghi distanti ore per strade non del tutto amene su montagne, distanti dal competente ufficio di registro.

Vi son terre in cui la corrispondenza arriva, se arriva, in cui - è cosa nota a tutti - il muoversi in certi periodi dell'anno è un desiderio; che anzi è una necessità rimanere a casa e via via.

Ora, è proprio necessario per annotarvi una formalità pura e semplice esporre l'atto al pericolo della dispersione, della perdizione?

Non calcoliamo le conseguenze; preveniamole.

4. Preveniamole appunto con i mezzi dalle vigenti disposizioni consentiti.

5. L'annotazione del registro non imprime all'atto nessun valore giuridico diverso da quello che esso contiene: dichiara solo che i diritti della finanza sono soddisfatti. Tutto, dunque, sta nel soddisfarli questi diritti; dopo è question finita. Per calcolarli questi diritti, di consueto, gli agenti demaniali esaminano *attentamente le copie* certificate conformi ed a pena *fuggevolmente dànno un' occhiata agli originali*.

A che serve dunque esibire i medesimi?

Per apporvi l'annotazione dell'eseguita formalità soltanto.

E per così poco, non sono pur gravi e irreparabili le conseguenze per dispersione di atti?

6. Al notaro, come a qualsiasi mortale, può accadere un sinistro, un improvviso malore; insieme alle somme potrebbersi involargli anche gli atti - Come riparare?

Alla sventura d'aver perduto il congiunto gli eredi del notaro devono aggiungere anche il malanno di rimetterci anche le tasse di registro e via via?

Sta bene tutto questo? No di certo.

7. Se all'oggetto volessimo servirci dei mezzi che in tal quale maniera le vigenti disposizioni ci danno, dico che potrebbe ben servire una di quelle note in doppio esemplare che dovrebbero accompagnare gli atti e le somme relative lasciate al registro, che non usano mai per la meritata fiducia che gli agenti demaniali godono e devono godere.

Accompagnandosi le *sole copie* con queste note o con una sola nota, eseguita la formalità, il ricevitore ne l'attesterebbe nella nota stessa in corrispondenza di ogni atto, come fosse su l'originale.

A cura del notaro poi su gli originali sarà presa annotazione del seguito registro, come sarebbe per risultare dalla nota.

Questa nota, in fine, a giustificazione di ogni regolarità rimarrebbe in cima o in fondo agli atti nel protocollo dell' annata.

Al cominciare dell' anno nuovo dovrebbesi presentare una nota a parte ove occorra.

8. Così resta eliminato onninamente il pericolo che si vuol scongiurare.

Fatto rassegnato nella *relazione a S. E. l' on. Ministro comm. avv. Giuseppe Zanardelli* nel 1905 in cui si chiede la franchigia postale ancora.

E giustamente.

La registrazione si eseguisce per dovere di ufficio: art. 82 legge del registro. Non deve per ciò il notaro adempiervi a spese proprie: è stato riconosciuto nel nuovo disegno di legge. Per non aggravarne gli interessati si può ben concedere la franchigia postale o una tassa fissa minima - venticinque centesimi p. e. - per spedizione di somme e di documenti insieme.

9. Una unica - non capitale - osservazione si vorrà forse opporre: la copia potrebbe non essere fedele all' atto.

Ma, non basta l' onorabilità di cui deve essere circondato un ufficiale pubblico?

Non bastano le comminatorie della legge fiscale e del codice punitivo?

Oh! non sappiamo per esperienza, come si è avvertito, che gli originali non si guardano nemmeno o a pena?

Si potrebbero bene ordinare delle ispezioni magari saltuarie.

Si potrebbe fra l' altro stabilire che *il notaro che non avrà rimesso all' ufficio di registro la copia fedele all' originale, oltre alle sanzioni comminate dalle altre disposizioni della legge sul registro, dal codice ecc. dovrà in prosieguo rimettere gli originali insieme alle copie, assicurandoli* A SUE SPESE *per il loro integrale valore, sotto pena di sospensione.*

10. Tutto ciò quando non si esonerasse il notaro dall' obbligo diretto di pagare le tasse: *quod est in votis?* (1).

11. Comunque la sopra detta osservazione non reggerebbe per i testamenti.

12. E mi auguro che questo sistema, in mancanza di meglio, possa venire adottato.

Mola di Bari, febbraio 1908.

VITO FRUGIS, notaro.

---

(1) Mentre il giornale si stampa apprendiamo che nella tornata del 26 febbraio d. alla Camera dei deputati l' onor. Cottafavi rispondendo ad analoga interrogazione degli onorevoli Falcioni e Guzzi dichiara che è allo studio una proposta per escludere la solidarietà dei procuratori con le parti nel pagamento delle tasse su gli originali delle sentenze, decreti e provvedimenti dell' autorità giudicanti.

Vogliamo ritenere che ciò sarà anche per i notari, per gli atti del loro ministero e richiamiamo ad opportuno movimento i Consigli notarili. Ciò nell' interesse di tutti non esclusa la Finanza.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Archivî notarili — impiegati — tassa di ricchezza mobile.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia, 17 febbraio 1908, n. 688, div. 9ª. — Il Ministero delle finanze, direzione generale, delle imposte dirette e del catasto, ha comunicato a questo della giustizia quanto appresso:

« In applicazione del disposto dell' articolo 22 ultimo comma, e 30 della legge 13 dicembre 1907, n. 755 (Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivî notarili), la quale in seguito alla pubblicazione del relativo regolamento nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, è entrata in vigore col 1° gennaio u. s., quest' ufficio ha disposto che, con effetto dalla data suddetta, l' imposta di ricchezza mobile sugli stipendi degli impiegati degli archivi notarili, qualunque sia il loro ammontare, venga liquidata nella misura del 7,50 per cento e senza le detrazioni di cui agli articoli 55 e 56 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, pur rimanendo fermo, nel resto, l' attuale sistema del versamento diretto in tesoreria.

« È stato però disposto che dall' ammontare dei singoli stipendi debbono essere previamente detratti tutti i contributi che, a termini degli articoli 3, lett. *C*, e 29 della surricordata legge 13 dicembre 1907, n. 755, gli inscritti alla cassa sono obbligati di corrispondere alla cassa medesima. »

Le disposizioni sopra trascritte modificando in parte le istruzioni che, circa l' accertamento e il pagamento della tassa di ricchezza mobile dovuta dagli impiegati degli archivi notarili furono date con le circolari del 24 dicembre 1880, div. 1ª, n. 30563|966, e del 3 gennaio 1885, div. 1ª, n. 4606/36184/1122, pubblicate nel *Bollettino ufficiale* di questo Ministero per gli anni 1880 e 1885 alle pagine 771 e 4, mi affretto ad avvertirne le SS. LL affinchè, ciascuna, nei limiti della sua competenza, dia, *senza ritardo*, le istruzioni necessarie per l' esatta osservanza delle nuove disposizioni legislative.

Tasse sugli affari — disposizioni di esenzione o privilegio contenute in leggi speciali e regi decreti riguardanti altre materie.

(Continuazione e fine, ved. pag. 51).

Banchi di lotto. — Legge 23 luglio 1906, n. 623 per il conferimento dei banchi di lotto — Art. 12. Gli assegni vitalizi non sono cedibili, nè sequestrabili. Essi vengono conferiti mediante concorsi per titoli da indirsi dalla Direzione generale delle privative nel primo trimestre di ciascun esercizio finanziario.

Le istanze di concorso e i documenti che le corredano sono dichiarati *esenti dalle tasse di bollo.*

... Art. 24. Per cinque anni, a decorrere dall' attuazione della presente legge, gli assegni sulla Cassa sovvenzioni saranno conferiti, medianti concorsi per titoli, delle proporzioni seguenti :

a) uno su venti, agl' impiegati di cui alla lettera *a)* dell' art. 11;

b) nove su venti, alle vedove di cui alla lettera *b)*;

c) quattro su venti, alla prole orfana di cui alla lettera *c)*;

d) uno su venti, alle figlie nobili maggiorenni di cui alla lettera *d)*;

e) cinque su venti, ai benemeriti dell' unità e indipendenza nazionale e alle loro vedove e prole orfana (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni).

Agli utenti indicati alla lettera *e*) saranno applicabili, per analogia, le disposizioni ed esclusioni stabilite per gl' impiegati e loro superstiti con gli art. 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

Essi saranno inoltre esclusi dal diritto di concorrere agli assegni, quando siano provvisti di pensione a carico del bilancio dello Stato, fatta però eccezione delle pensioni straordinarie.

Agro romano. — Regolamento 3 settembre 1906, n. 622 per la polizia, igiene e per le scuole rurali dell' Agro Romano. — Art. 10. Ai fabbricati rurali sono applicabili le esenzioni e facilitazioni accordate del testo unico delle leggi sull' Agro romano, purchè essi sieno rispondenti alle norme e prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Regolamento 8 ottobre 1906, n. 710 per la bonificazione idraulica dell'Agro romano. — Art. 1. Alle opere di bonifica dell' Agro romano sono applicate le disposizioni del regolamento 8 maggio 1904, n. 368, sulle bonifiche in quanto non sieno modificate dalle disposizioni del presente regolamento.

... Art. 16. Tutte le disposizioni di polizia contenute nel titolo VI del regolamento 8 maggio 1904, n. 368, sulle bonificazioni sono applicate ai lavori di bonificamento dell' Agro romano, in quanto non sia ad esse derogato con le disposizioni del presente regolamento.

Maestri elementari. — Regolamento 8 settembre 1906, n. 581 per l' applicazione delle leggi sull' istruzione pimaria nella parte relativa alla materia degli stipendi dei maestri elementari e dei concorsi e rimborsi dello Stato ai Comuni. — Art. 56. Lo stesso obbligo è imposto all' esattore, cui non sia affidato il servizio di cassa del Comune, purchè i maestri o i direttori esibiscano una dichiarazione, che dovrà rilasciarsi dal tesoriere comunale, dalla quale risulti che la rata non fu potuta soddisfare per mancanza di mandato o di fondi o per altra causa non portante impedimento legale al pagamento in tutto o in parte della rata scaduta.

Esistendo qualche impedimento legale, esso sarà dal tesoriere enunciato sulla predetta dichiarazione, e l' esattore terrà conto per eseguire le occorrenti deduzioni dalle somme, che dovrà anticipare.

Qualora il tesoriere comunale rifiuti di rilasciare la suddetta dichiarazione, l' esattore, su richiesta anche verbale dell' interessato, dovrà notificare *gratuitamente* per mezzo del suo messo al tesoriere che, non sorgendo opposizioni nel termine di tre giorni, egli pagherà senz' altro la rata scaduta.

Art. 61. Se entro dieci giorni dalla scadenza dello stipendio dei

maestri elementari, i Comuni non avranno rilasciato i relativi mandati di pagamento, la Giunta provinciale amministrativa, su reclamo *in carta libera* dell' insegnante, a norma dell'art. 197 della legge comunale e provinciale, emetterà d' ufficio i relativi mandati, i quali saranno esigibili, non ostante l'opposizione del Comune, entro un termine che stabilirà la predetta Giunta, quando già non siano stati anticipati dall' esattore a norma dell'art. 54.

Credito fondiario. — Regolamento 30 ottobre 1906, n. 669 per l' esecuzione della legge modificativa 22 dicembre 1905, n. 592 (V. *Massime*, 1907, n. 14022). — Art. 11. Gli annotamenti della trasformazione dei mutui, da farsi al margine delle iscrizioni ipotecarie, si operano con la consegna al conservatore delle ipoteche di una copia del contratto di trasformazione *esente da tassa* ed autenticato dal notaro.

... Art. 12. I certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e, in generale, gli atti, certificati, estratti e documenti considerati nell'art. 10 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, si rilasciano *in carta libera*, ma debbono essere richiesti dagli istituti di credito fondiario con apposita domanda, pure *in carta libera*, in cui sia fatto esplicito riferimento alla domanda di nuovo mutuo, o di trasformazione di precedente mutuo, e sia indicato l'importo del mutuo aggiungendo, in caso di trasformazione, anche gli altri estremi del relativo contratto.

Tali domande sono conservate dagli uffici delle ipoteche, dagli altri uffici pubblici e dai notari che rilasciano l' atto.

Nei certificati, negli estratti e negli atti e documenti rilasciati come sopra, deve farsi menzione della domanda degli Istituti e dell'uso esclusivo a cui quelli sono destinati.

Gli Istituti di credito fondiario hanno l' obbligo di prendere nota dei detti certificati ed atti in apposito registro, e di conservarli a corredo delle rispettive trattazioni riguardanti la concessione o la trasformazione dei mutui, per poterli esibire agli ispettori demaniali in occasione di verificazioni.

Gli Istituti non assumono responsabilità per ritardo o per altra causa che impedisca la sollecita e completa raccolta degli atti.

... Art. 13. Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili tanto alla piena documentazione delle domande di mutuo, inizialmente presentate per somma non superiore a L. 20,000, quanto alla documentazione ulteriore relativa a domande ammesse dagli Istituti per somma non eccedente le L. 20,000.

In tali casi nelle richieste di documenti, da farsi direttamente dagli Istituti, sarà fatto esplicito riferimento alla domanda o alla deliberazione di concessione del mutuo specificandone l'importo.

... Art. 14. I rapporti fra gli Istituti di credito fondiario e i mutuatari, dipendenti dai contratti di trasformazione, sono soggetti alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore per il credito fondiario, in quanto non siano contrarie alla legge 22 dicembre 1905, n. 592, e al presente regolamento.

Parimente sono soggetti alle stesse norme la emissione e il rimborso delle nuove cartelle.

Istituti di emissione. — Legge 30 dicembre 1906, n. 657 che proroga le ogevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione.

Cassa nazionale di previdenza. — Legge modificativa 30 dicembre 1906, n. 685 — Art. 12. All'art. 24 della legge (testo unico) è sostituito il seguente :

Art. 24. Le quote di concorso e le somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli inscritti e le rendite vitalizie a questi liquidate, non sono soggette all' imposte di ricchezza mobile.

Sono esenti dalla tassa di successione le somme che verranno pagate agli eredi, ai termini dell' art. 14...

Art. 14. Al secondo capoverso dell' art. 26 della legge (testo unico) è sostituito il seguente :

« *Sono pure esenti dalle tasse di bollo, registro, successione, ipotecarie e di manomorta*, le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute alla Cassa per atto tra vivi o per causa di morte »...

Art. 19. La Cassa nazionale di previdenza è ammessa di diritto al patrocinio gratuito, quando concorra a suo favore la condizione preveduta dal n. 2 dell' art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. È derogato all' art. 1 dell' all. D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.

Al difensore officioso può essere aggiunto dalla Cassa un altro difensore.

Il domicilio legale della Cassa Nazionale si intende stabilito in Roma...

Art. 22. Sono abrogate le disposizioni degli art. 3 lettera *f)* 7, 15. 16, 22, 31, capoverso, della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e tutte le altre contenute nella legge stessa che fossero contrarie a quelle della presente.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

31. Notaro coadiutore — può assumere come testimoni i parenti del notaro da lui coadiuvato. (*Leg. not., 42, e 51; cod. civ., 788*). — La Corte d'appello di Cagliari. — *Omissis.* — Poichè il tribunale, quantunque nella sentenza appellata non si sia occupato della idoneità dei testimoni chiamata a presenziare un testamento pubblico, ed abbia dato una giusta soluzione alla controversia, pure la Corte crede di tenerne parola, essendo anche essa un motivo per respingere lo infondato appello. L' appellante sostiene la nullità del testamento, affermando, che non sono testimoni idonei i parenti del notaro rogante fino al terzo grado inclusivamente, e quindi anche coloro che, pur non trovandosi in tal grado di parentela col notaro coadiutore stipulante l' atto, lo sono in-

vece col notaro impedito, in nome e nell'interesse del quale il coadiutore agisce. Ora, consultando le legislazioni precedenti e quella vigente con lo spirito che la informa, si ha la chiara dimostrazione del contrario, in conformità della dottrina e della giurisprudenza. Combinando infatti gli art. 980 e 975 del codice Napoleone con le disposizioni dell'art. 10 della legge 25 ventoso, anno XI, si dimostra, fino all'evidenza, che i redattori del codice civile intesero stabilire sulla capacità dei testimoni testamentari un sistema completo di legislazione speciale. E se il legislatore volle dispensare i testimoni testamentari da alcuna delle qualità richieste per quelli istrumentali in generale, ciò si giustifica con queste considerazioni: che pei testamenti occorre un maggior numero di testimoni che per gli altri atti, e che pel segreto che involge il testamento durante la vita del testatore, si è lasciato a costui una grande latitudine nella loro scelta. Concetto questo giustissimo, che appare di maggior evidenza, quando si consideri che, mentre la legge sul notariato esigeva che i testimoni godessero anche dei diritti politici, il codice francese si contentò solo che godessero dei diritti civili; imperocchè nel primo caso i testi esercitavano, come il notaro, dando autenticità all' atto e rendendolo esecutivo, una parte della potestà pubblica, mentre nel secondo caso i testi erano principalmente chiamati dalle parti e non dal notaro, nè i testamenti erano esecutori. Ma non ostante il cod. francese, nell' art. 975, disponesse: « *Ne pourront être pris pour tèmoins du testament par acte public, ni les lègataires, à quelque titre qu' ils soient, ni leurs parents ou alliès, jusqu' au quatrième degrè inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus* », e vigesse in Piemonte il regolamento sul notariato del 1806, che, pei testimoni, faceva richiamo al cennato articolo e all' altro 980, che sulla capacità legale dei testimoni prescriveva, che dovevano essere « *mâles, majeurs, sujets du Roi, et jouissants des droits civils* », pure il codice Sardo, nell' articolo 754, prescrisse soltanto, che i testimoni nei testamenti fossero maschi, maggiori di età, sudditi del re e dimoranti nello Stato, almeno da tre anni, e che godessero dei diritti civili. E non idonei dichiarò i praticanti del notaro che aveva ricevuto il testamento. Non era inutile menzionare i *praticanti*, quando erano compresi nelle leggi precedenti? Ciò vuol dire che l' incapacità relativa rispetto al notaro era limitata ai praticanti. Onde è evidente che i redattori del cod. civ. francese e sardo tennero presenti le disposizioni sul notariato, e se disposero diversamente sulla idoneità dei testi chiamati nei testamenti, intesero rendere inapplicabili le norme che regolano gli atti notarili. Il codice italiano, seguendo quello sardo, con l' art. 788, ha pure dichiarato non idonei i soli praticanti e gli amanuesi del notaro, che ha ricevuto il testamento, imperocchè il legislatore ha considerato che costoro s' immedesimassero nella vita e nelle funzioni del notaro, e che la loro testimonianza fosse per lo meno superflua e di nessun giovamento, stipulandosi l' atto da colui al quale erano sottoposti per ragioni d' ufficio e del quale potevano considerarsi rappresentanti.

Poichè non si possono snaturare questi concetti, forzando lo spirito e la parola della legge con una falsa ed erronea interpretazione. L'art. 42 della legge sul notariato, tra i testimoni non idonei, annovera pure i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 24; ma questa disposizione è posta sotto il titolo III *degli atti notarili* in genere, senza che si riferisca in modo speciale ai testamenti. L'art. 40 infatti stabilisce, che l'atto notarile è ricevuto dal notaro alla presenza di due testimoni, ed i fidefacienti (art. 41) possono essere coloro medesimi che intervengono all'atto come testimoni. Invece, pel codice civile (art. 777), i testimoni nel testamento pubblico debbono essere quattro, se esso è ricevuto da un solo notaro e, per l'art. 788, non sono idonei solo i praticanti o gli amanuensi del notaro. Per qual ragione, senza ammettere una colpevole dimenticanza nel legislatore, limitare la non idoneità a questi soli casi, e non estenderla anche agli altri previsti nell'art. 24? È vero che la legge sul notariato è posteriore all'attuazione del codice civile ital., ma le legislazioni precedenti, comunque posteriori alle leggi sul notariato, ebbero, in quanto ai testamenti, disposizioni singolari e diverse da quelle comuni. E ne convince l'art. 51 della legge sul notariato, nel quale si dice « che le disposizioni di questo capo si applicano ancora ai testamenti ed agli altri atti, *in quanto non sia diversamente stabilito dal cod. civ, dal cod. di proc. civ. e dalle altre leggi del Regno* ». Il cod. civ. limita la non idoneità a quei soli casi, e, regolando l'intera materia sulle formalità dei testamenti, esse debbono essere messe in relazione alle altre volute dalla legge notarile per gli atti in genere, e considerare come tacitamente modificate dal cod. civ. le sole che non vengono con le altre in questo espressamente menzionate. La incapacità legale dei testimoni è trattata specialmente dal codice, e non è lecito aggiungere su una determinata materia disposizioni che non vi sono contemplate, essendo evidente che, in quanto alla incapacità fisica, tacendone il codice, debbano valere le norme comuni. Nè il legislatore doveva abolire espressamente le altre condizioni richieste dalla legge notarile, per indurne la inapplicabilità nei testamenti, perchè è regola comune di diritto, che una norma non si applica ad un determinato obbietto, quando da altra legge è specialmente regolato. Così il capoverso dell'art. 788 si riferisce soltanto alla incapacità *relativa* dei testimoni, e se la legge avesse inteso rendere inidonei anche i parenti del notaro, lo avrebbe manifestato, senza fare alcuna limitazione. Egli è che la necessità di rendere omaggio alle ultime e supreme volontà del testatore, ha consigliato il legislatore a limitare le nullità nei testamenti, pei quali talvolta l'urgenza o l'impossibilità di procurarsi subito testimoni (specialmente nei piccoli paesi) che avessero tutti i requisiti richiesti per gli atti istrumentali in genere, sarebbero state di ostacolo alle manifestazioni della volontà del defunto. Nè la Corte può tralasciare l'importante considerazione che scaturisce dall'art. 771 cod. civ., il quale dichiara senza effetto le

istituzioni e i legati fatti a favore di colui che ha ricevuto il testamento, o di uno dei testimoni. Onde se queste disposizioni rimangono senza effetto, l'atto non diventa nullo, e come è concepibile che non s' incorra nella nullità per l' intervento dei testi (parti interessate), e s' incorra invece quando manca ogni interesse e per la sola parentela col notaro?

Poichè, se pur sussistesse la pretesa nullità rispetto al notaro impedito, essa non potrebbe estendersi al coadiutore che ha ricevuto il testamento, come ben disse il Tribunale, per le ragioni che la Corte fa proprie. La parentela dei testi col notaro impedito non riflette punto il coadiutore. L' articolo 29 della legge notarile prescrive che il coadiutore deve nominarsi fra i notari esercenti o fra coloro che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro, quindi egli ha tutte le qualità che gli derivano dalla legge per poter esercitare il suo ministero con piena indipendenza e potere, e con personalità propria e distinta. Al notaro cieco, sordo o impedito a scrivere può essere dato un coadiutore, ed è un assurdo supporre che questi agisca in suo nome e lo rappresenti, nel senso che tutti gli atti s' intendano da lui compiuti, e quindi da persona che non sente e non vede. La legge non può essere falsata, perchè le sue parole debbono ricevere quella interpretazione che deriva dal loro giusto significato, e che valga a spiegarne il contenuto logico, in rapporto alle altre disposizioni che vi sono attinenti. Imperocchè qualunque atto non sarebbe mai valido, se il notaro che lo raccoglie, per essere sordo, non ha potuto consacrare nella scrittura, di piena scienza, la volontà delle parti, o se cieco, non ha potuto prendere cognizione delle loro volontà scritte.

L' opera del coadiutore non integra la persona, ma l' ufficio del notaro impedito, cui la legge benigna accorda la metà degli emolumenti. Il coadiutore non è nè il suo delegato, nè il suo rappresentante, perchè la nomina del coadiutore è fatta dal presidente della corte di appello, sentito il parere del consiglio notarile, nè ha diritto a futura successione. Onde ha funzioni provvisorie, e la vacanza dell' ufficio del notaro impedito (art. 10) dà luogo al concorso. Sicchè le parole usate dalla legge « in nome e nell' interesse del notaro impedito » significano che il coadiutore agisce in nome del suo ufficio, avvalendosi del suo sigillo, e facendolo partecipare alla metà degli utili. Che, confermandosi la sentenza appellata, le spese vanno a carico dello appellante soccombente. (Corte app. Cagliari, 2 dicembre 1907; Serra Orrù c. Serra. Messeri estens.).

32. Erede — chi può chiamarsi tale. *(Cod. civ., 760).* — Erede è non chi raccoglie la maggior parte dei beni, ma chi ebbe, *l' universum jus.* Si può essere erede quando si ha la rappresentanza del defunto anche senza beni di sorta. (Cass. Palermo, 21 novembre 1907; Istituto dei Trovatelli di Palermo c. Salemi Pace. Primiceri estens.) (1).

---

(1) *Circolo giurid.*, an. 1908, col. 4.

33. Locazione — sopratassa di omessa registrazione — obbligo del locatore — nullità del patto contrario. (*Leg. reg.*, *93 e 103*). — È assolutamente nullo ed inefficace tanto nei rapporti della Finanza, quanto in quelli dei contraenti, il patto che ponga a carico del conduttore la sopratassa per la omessa registrazione del contratto di locazione. (Corte app. Genova, 25 novembre 1907; Sanguinetti c. Andreino. Zani estens.)

CONSULTAZIONI

17. — M. not. M., Udine. — *Tizio cede a Caio la terza parte spettantegli sulla successione del genitore pel prezzo di L. 1000. L' ufficio di registro pretende che il notaro paghi la tassa sulle lire 1000 risultanti dal contratto e su altre lire 1667 rappresentanti la terza parte d' un debito di lire 5000 denunciato nella successione del padre del cedente. Ha obbligo il notaro di pagare la tassa su somme non emergenti dal suo rogito? Non dovrebbe l' ufficio di registro riscuoterle poi dagl' interessati nell' atto?*

Veramente se prevalesse il principio del diritto comune che subietto della cessione è l' eredità e che: *bona non censentur nisi deducto aere alieno*; potrebbe sembrare che dovesse essere tassato soltanto il valore netto dell' eredità, escluso *l' aes alienum*, che in sostanza non si trasferisce. Ma considerato che la legge di registro colpisce il valore dei beni in concreto e non il residuo netto del prezzo, così mentre il fondo onerato da passività ipotecarie *transit in emptorem cum onere suo*, il valore potrà dirsi che non è costituito dalla differenza disponibile, ma anche dalla parte del debito che si cumula nel prezzo, pel quale il fisco ha diritto di liquidare e di esigere la tassa di trasferimento. A più forte motivo questo può dirsi nel caso del coerede che cede all' altro, le sue ragioni *per modum universi juris*; imperocchè il gius ereditario, si riassume in un complesso di diritti e di obbligazioni. Mentre i notari per l' art. 73 e 86 della legge di registro, sono direttamente e principalmente obbligati al pagamento delle tasse sugli atti celebrati col loro ministero, tale obbligo, giusta l' art. 87 di detta legge non si estende ai supplementi di tasse liquidati sui contratti, dopo però seguita la registrazione. Ora, senza trattenersi a fare la storia della figura giuridica della cessione collettiva, basterà agli effetti della tassa di registro, soggiungere che nelle cessioni di ragioni ereditarie il ricevitore deve applicare la tassa sul correspettivo fissato aumentato delle passività ereditarie, anche se non accollate espressamente, perchè passano per legge a carico del compratore, come rilevasi pure dall' art. 1545 del codice civile. (Cassaz. Roma, 5 gennaio 1884; 5 settembre 1892; 3 decembre 1888; 27 novembre 1895; 3 luglio 1889. *Le Massime*, 9222, 10400 ect). Piuttosto deve dirsi che la tassa sul correspettivo della cessione attiva e passiva, deve misurarsi, secondo la natura delle singole cose che formano l' eredità, quando si giustifichi con un estratto della denunzia di successione, nella quale naturalmente

sia stato fissato un prezzo particolare separato per gli immobili, mobili, derrate, bestiami, crediti e valori (art. 34 della legge e Tendi, n. 223).

***

18. — F. dott. D., Bergamo. — *Sono chiamato a rogare un atto di costituzione di società cooperativa per azioni a capitale illimitato, nella fattispecie un consorzio agrario. La società si costituisce con circa 60 soci che firmano un centinaio di azioni in tutto del valore lire 10; dunque un capitale iniziale di lire 1000: quale è l' onorario di tale atto? dovrà essere l' onorario degli atti di valore indeterminabile, o essendo il capitale illimitato può essere il massimo di lire 500? o non sarà piuttosto l' onorario ad ore?*

Dove la legge è chiara non può farsi questione di volontà. L' art. 6 della tariffa dispone che per i contratti di società l' onorario notarile si calcola sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione. Se nell' atto di costituzione sono intervenuti tanti soci sottoscrittori di 100 azioni da lire 10 cadauna, il capitale conferito è di lire 1000, e l' onorario del notaro sarà di lire 8. La formula del capitale illimitato si riferisce alle future adesioni e sottoscrizioni di nuovi soci ai termini degli art. 220 n. 1, 226 del cod. di comm.

***

19. — L. dott. V., Grosseto. — *Mi permetto di fare una obiezione alla risolnzione del quesito pubblicato ancora nel giornale del 16 ottobre 1907 al n. 55, o meglio una aggiunta al quesito stesso, richiedendo il suo autorevole parere. Dato che la percezione delle somme detratte dal prodotto dei fondi, fatta sia direttamente dal coerede amministratore, sia per consegna di amministratore estraneo all' eredità, abbia conseguito l' effetto di aumentare il passivo ereditario, che di tali somme poteva profittare per restare stazionario o diminuire, e quindi essere stata causa di danno per quei coeredi che niente hanno percepito, anche allora le dette somme non produranno interessi, e quindi questi non dovranno essere calcolati nella divisione del patrimonio e posti a carico del connivente debitore?*

Nel quesito del 16 ottobre 1907 e nella risposta a pag. 329 del *Rolandino*, n. 55, fu posta la questione se il coerede che abbia amministrato e percepito le rendite, debba sulle rendite stesse corrispondere gli interessi alla massa, e fu risposto che la decorrenza dei frutti sui frutti non può aver luogo che dalla domanda giudiziale o dalla convenzione. Ma oggi si soggiunge, se per colpa dell' amministratore che ha convertito in suo profitto le rendite, anzichè erogarle, come doveva, in pagamento degli interessi sui capitali passivi ed a diminuzione dei debiti, debba o meno l' amministratore colpevole rispondere ai coeredi dei danni; si risponde affermativamente. Infatti la colpa lata si riscontra egualmente nel contratto, come negli atti e fatti extra contrattuali, giacchè anche nella odierna scienza del diritto civile, si insegna quale sia la dottrina dell' unica misura della colpa *contrattuale* od *aquiliana*. L' una e l' altra quindi si estendono alla massima diligenza inerente al buon padre di famiglia. Ed allora se l' amministratore è stato causa

di danni ai coeredi, per aver consumato le rendite che doveva distribuire nel pagamento dei tributi, degli interessi passivi e nella rateale diminuzione dei debiti, la responsabilità si riassume nell'obbligo del risarcimento, che in mancanza di patto speciale consiste nell'obbligo del pagamento degli interessi legali ai termini dell'art. 1231 del cod. civ. (Gabba, *Nuove questioni di diritto civile*, pag. 277).

COSE VARIE

Onorificenze. — Con regio decreto 13 febbraio u. s., su proposta del Ministro Guardasigilli, è stato nominato Ufficiale nell'ordine della Corona d'Italia il sig. cav. dott. Luigi Bacci già notaro a Cutigliano; e con decreto del 16 febbraio stesso, sempre su proposta del Ministro Guardasigilli, è stato nominato Cavaliere nell'ordine della Corona d'Italia il sig. avv. Antonio Traversa, conservatore dell'archivio notarile di Cassino.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI E DEI NOTARI

Notari. — NOMINE. — Caputo Alfonso, a Imola. — Corso Andrea, a Aggius. — Varden Giovanni Battista, a Orosei. — Bidda, Baingis Nicolò, a Perfugas. — Maunazzu Gavino, a Silanus. — Di Vita Gaspare, a Sorso. — Virdis Giuseppe, a Usini. — Berti Cesare, a Castelfranco di Sotto. — Castagnoli Ottorino, a Castiglione d'Orcia. — Leto Domenico, a Orta di Atella. — Forma Luigi, a Sale Castelnuovo. — Masini Renato, a Lucca.

TRASLOCAZIONI. — Mozzinelli Archimede, da Tremosine a Prolboino. — Guzzardi Giovanni, da Grammichele a Vizzini. — Iuliano Fortunato, da Castel San Lorenzo a Roccadaspide. — Di Filippo Sebastiano, da Bracigliano a Siano. — Monteleone Pasquale, da Rizziconi a Seminara. — Nigro Alessandro, da Sant' Arcangelo Trimonte a Casalbore. — Bugugnoli Fernando, da Chiaravalle a Iesi. — Natoli Ernesto, da Longi a Militello Rosmarino. — Di Filippo Giovanni, da Bellosguardo a Laurino. — Arrigo Antonio, da Briga a Messina. — Aversa Pietro, da Pistumina a Messina. — Cangini Enrico, da Camaiore a Lucca. — Favoini Giovanni, da Platici a Montegiordano. — Strampelli Teofilo, da Genga a Cupramontana. — Cantusi Giovanni, da Salò a Bedizzole. — Trombetta Giovanni, da Santopadre a Sant' Ambrogio sul Garigliano. — Ferrari Eugenio, da Nonantola a Modena. — Benatti Annibale, da Cavezzo a Modena. — Ballaglio Eugenio, da Bastiglia a Soliera. — Gagliano Felice, da Caselle Torinese a Montafia. — Vecci Adolfo Amedeo Quinto, da Galeata a Fiesole.

Notari defunti.

Feliciani Antonio, di Montereale, il 13 gennaio 1908; *Denegri Gustavo*, di Ronco Scrivia, il 16 gennaio 1908; *Piccone Giuseppe*, di Torricella Peligna, il 10 dicembre 1907; *Martorelli Alfonso*, di Napoli, il 9 gennaio 1908.

CAV. PIETRO ANZILOTTI, *Direttore*.
AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-33. N. 6. ROMA-FIRENZE 16 Marzo 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

Dell' onorario al notaro sull' atto di pagamento di legato in soddisfazione della legittima.

Fra le tante voci nelle quali si diffonde la tariffa notarile non si trova una disposizione speciale che contempli l' onorario dovuto al notaro sul contratto di accettazione e pagamento di legati. Dovendo quindi secondo le varie specie applicarsi la teoria dei casi analoghi, bisognerà subito fare una distinzione, tra il caso in cui il legato rappresenta una liberalità *nullo jure cogente collata*, e quello in cui il legato è stato disposto in correspettivo e soddisfazione di un diritto al legatario spettante sulla eredità del *de cujus*, derivante dalla legge o da un titolo anteriore.

Nel primo caso, niun dubbio che l' accettazione del legato puro e semplice, equivalente alla ratifica porti seco il diritto fisso dell' onorario in L. 5,00.

Nell' altro caso invece il legato non rappresenta una liberalità, bensì il correspettivo di una cessione oppure una commutazione e talvolta anche una novazione; perchè il legatario che accetta il legato deve dichiararsi compensato del suo diritto preesistente al testamento ed indipendentemente dalla volontà del disponente. Per altro quando si ha l' accettazione di un legato di quantità in sostituzione del diritto sugli assegnamenti ereditari per la legittima o del diritto allo usufrutto in natura, non si viene con questo a sostituire un nuovo debito a quei preesistenti diritti i quali non rimangono compensati ed estinti se non al momento del pagamento del legato; imperocchè allora soltanto ha luogo il passaggio e la riunione dei diritti di comproprietà del legittimario nell' erede testamentario; ed in questo caso è positivo che al notaro sarà dovuto l' onorario proporzionale stabilito dall' art. 5 della tariffa.

E se è vero che agli effetti della tassa di registro queste convenzioni non scontano la tassa di trasferimento, perchè non è considerata cessione se i legittimari accettano un legato in sostituzione della legittima, non facendo con ciò che rinunziare all' eredità; come pure per la conversione dell' usufrutto in natura in rendita vitalizia poichè la commutazione in danaro di rendite dovute in natura ed in forza di legge, non opera trasmissione nè affrancazione (Tendi, n. 227 e 256); non va però dimenticato che, se talvolta per calcolare l' onorario del

notaro può valere l'analogia con la liquidazione delle tasse di registro sulle convenzioni, non sempre ciò accade, perchè le disposizioni dell'art. 69 della legge notarile e dell'art. 7 della legge sul registro non sono informate agli stessi criteri. (Moscatello, *Il notariato italiano*, anno I, 234, anno IV, 33).

È frequente il caso che un testatore faccia un legato ad un suo legittimario a condizione che costui lo accetti in cambio della legittima. Ma le donazioni ed i legati fatti ad un legittimario, vanno di certo imputati nella legittima nel senso che il legittimario, anche accettandoli, ha diritto di tener calcolo del quantitativo ritrattone, come acconto sulla porzione che la legge gli garantisce; e così non presumendosi le rinunzie, l'accettazione di un lascito da parte di un legittimario deve dirsi che non produce rinunzia alle ragioni che ha il legittimario di comproprietà e condominio sui beni ereditari, per la equivalente concorrenza, sicchè la rinunzia resta sospesa e subordinata alla condizione che il lascito venga dal legittimario effettivamente riscosso. Ed invero la quota legittima è riservata agli eredi necessari direttamente ed immediatamente dalla legge (art. 721 c. c.); e considerata come un diritto di successione *ab intestato*, ed ha per effetto di garantire tale diritto agli eredi medesimi contro le disposizioni del loro autore, ond'è che anche ai legittimari passa il possesso dei beni del defunto, senza bisogno di materiale apprensione, (art. 925) e che il legittimario non è obbligato a subire restrizioni alle sue ragioni (art. 808).

Nè si obbietti che il legittimario accettando tacitamente il legato lasciatogli in rappresentanza della legittima necessariamente a questa ha rinunziato ed ha cambiato la sua qualità di erede in quella di legatario o creditore, perdendo così il condominio nella stessa. Niente affatto, perchè la rinunzia non si presume mai, (art. 944), ed a differenza dell'accettazione che può farsi in modo tacito (art. 934) la renunzia deve essere espressa e fatta nei modi prescritti dalla legge (art. 944). Del resto l'accettazione del legato, anche prescindendo dalle suespresse considerazioni, non implicherebbe neppure la presunzione della rinunzia alla qualità di erede, imperocchè mentre l'accettazione della eredità è sempre irrevocabile non lo è ugualmente la rinunzia. Ed omettendo altre riflessioni in ordine all'accettazione del legato ed al diritto di supplemento, basterà dire, che ove contro il disposto dell'art. 944 del cod. civ., si potesse ammettere la presunzione della rinunzia, si dovrebbe per contro ritenere che l'accettazione del legato si fosse dal legittimario fatta sotto la condizione implicita di conservare il condominio fino all'effettivo pagamento, perchè solo con questo, che tien luogo per così dire della divisione della eredità e dell'assegnazione dei beni, si può dire che siasi effettuata la soddisfazione dei diritti di condominio dell'erede legittimario (Cass. Torino, 29 luglio 1888 *Giurispr.*, pag. 594. Vitalevi, *Della comunione dei beni*, n. 486). Inoltre dal principio, che l'accettazione del legato non implica rinunzia

alle ragioni di comproprietà delle cose ereditarie, ne deriva anche la conseguenza pratica, che qualora contro l'erede fosse stato promosso giudizio esecutivo sopra i beni ereditari, il legittimario che abbia accettato, ma non per anco ricevuto un legato di quantità, sarà sempre in diritto di chiedere la divisione per ottenere l'assegnazione di tanta parte dei beni quanta concorra a far salva la sua legittima, oppure di reclamare la collocazione privilegiata sul prezzo ricavato dalla vendita. (Cass. Palermo, 25 settembre 1890, *Giurispr.*, 1891, pag. 94).

Ora da tutto quanto è stato di sopra avvertito, sembra logico dedurre, che astrattamente dal modo come vien riguardato dalla legge di registro, l'atto di accettazione del legato e di contemporaneo pagamento di somma in soddisfazione della legittima, debba per l'onorario spettante al notaro considerarsi come traslativo di diritti ereditari, perchè è stato dimostrato che soltanto col pagamento del legato di quantità può dirsi abbia luogo la cessione implicita delle ragioni di condominio spettante al legittimario; perchè la quiescenza al lascito testamentario è sempre vincolata alla condizione che il legato in sostituzione della legittima venga effettivamente soddisfatto, fino al punto di poter sostenere con sicura ragione che la prestazione del legato *é in sostanza il prezzo della cessione della quota ereditaria*, tanto è vero che rimangono intanto e fino all'atto di pagamento, intatte ed impregiudicate le ragioni di comproprietà nel legittimario.

PIETRO ANZILOTTI.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Amnistia concessa col regio decreto 14 novembre 1907, n. 714.

Circolare del Ministero delle finanze, 31 dicembre 1907; n. 87230, div. VII. — Per norma dei signori Intendenti di finanza e dei dipendenti funzionari, affinchè nella sfera delle proprie attribuzioni ne curino l'esatta applicazione, si riporta qui di seguito il r. decreto di amnistia 14 novembre 1907, n. 714, (1) *avvertendo che la disposizione contenuta nella lettera h) dell'art. 1° si estende anche alle pene pecuniarie relative a contravvenzioni prevedute nelle leggi finanziarie.*

Si avverte inoltre che, sebbene nel decreto non sia espressamente dichiarato l'obbligo del pagamento delle tasse, tale obbligo deriva dall'art. 103 del codice penale, e dall'art. 4 dello stesso decreto, per cui dovrà essere richiesto il pagamento della tassa in tutti i casi in cui le leggi speciali lo impongono insieme a quello della penalità.

Quanto poi al termine utile per godere dell'amnistia, anche quando trattisi di contravvenzioni accertate solo in via amministrativa, è da ritenersi quello di sei mesi dalla pubblicazione del Decreto d'amnistia, stabilito dall'art. 830 del codice di procedura penale, per cui

(1) Da noi riportato a pag. 383 della raccolta 1907.

l' applicabilità del decreto suindicato cesserà col giorno 14 maggio 1908 (1).

Autenticazioni notarili a tessere di riconoscimento con fotografie.

Circolare del Ministero delle poste e dei telegrafi, 7 settembre 1907, n. 588. — Per eliminare qualsiasi dubbio circa l' interpretazione da darsi all' ultima parte del comma *b* dell' art. 22 delle modificazioni nel servizio dei vaglia, approvato con regio decreto 28 giugno 1903, n. 403, si avvertono gli uffici che, ferme restando le concessioni già fatte, d' ora innanzi, all' infuori dei documenti specificati nel predetto art. 22, in prova dell' identità personale, non dovranno accettare altro che le tessere di riconoscimento e documenti simili rilasciati ai soci di circoli, clubs, associazioni, ecc., muniti della fotografia del socio, resa insostituibile dal bollo a secco del sodalizio, nettamente impressovi, e recanti la firma dell' intestatario, *autenticata da un notaro*, ovvero dal sindaco, dal prefetto, dal sotto-prefetto o dal presidente della camera di commercio. Tale autenticazione dovrà sempre essere avvalorata dal bollo del funzionario autenticante.

Si avverte, che le tessere del genere sono valide soltanto nel territorio in cui esercita la sua giurisdizione l' autorità che autentica la firma del titolare.

Concorso a posti notarili — quando il concorrente può non presentare nuovi documenti, riferendosi ad altri presentati prima — copie aventi carattere di autenticità.

Nota del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, 1 febbraio 1908. — Il signor Nicola Beccia, di Troia, ha chiesto a questo Ministero se egli, volendo prendere parte al concorso per il posto notarile vacante in Foggia, concorso che andrebbe a scadere il 4 marzo prossimo venturo, debba produrre nuovi documenti o possa validamente richiamare quelli già prodotti per il precedente concorso al posto di Manfredonia, e se sia assolutamente obbligato a presentare il diploma originale di laurea, che terrebbe impiegato in altro concorso non notarile.

Questo Ministero non ha tutti gli elementi necessari per potere rispondere con precisione al primo quesito proposto dal sig. Beccia, ignorando in qual giorno sia scaduto il concorso per il posto di Manfredonia; ma può avvertire che il richiamo ai documenti presentati in altri concorsi precedenti fu ammesso dalla IV Sezione del Consiglio di Stato (decisione 20 maggio 1905 sul ricorso Puzzolo Sigillo) ove si tratti soltanto di concorsi simultanei o quasi, e che quindi un tal principio non potrebbe naturalmente estendersi ai concorsi pei quali non si verificasse questa condizione essenziale della simultaneità.

Riguardo poi all' altro quesito, la S. V. Ill.ma vorrà significare al sig. Beccia, che gli deve rigorosamente attenersi alle istruzioni date

(1) *Bollett. dem.*, an. 1907, pag. 1652.

con la circolare del 16 giugno p. p., n. 1892, e che qualora gli sia assolutamente impossibile produrre in originale il diploma di laurea potrebbe egli ben sostituirla; ma non con una copia rilasciata da notaro, che non avrebbe alcun carattere di autenticità (decisioni della VI Sezione del Consiglio di Stato, 29 settembre 1905, 14 settembre 1906, 21 agosto 1907, sui ricorsi Speciale, Torrisi e Bernardo), bensì con un certificato della Segreteria della Università, che attestasse avere egli ottenuto la laurea e subìto naturalmente gli esami relativi.

Economati generali dei benefizi vacanti — copie rilasciate dagli archivi notarili e di Stato — gratuità.

Circolare del Ministero dell'interno, 2 settembre 1907, n. 89,275-46600. — A richiesta del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, si richiama l'attenzione delle SS. VV. sull'obbligo di esentare dal pagamento dei diritti d'archivio, a norma dell'art. 83 del regolamento 9 settembre 1902, n. 445, gli Economati generali dei benefizi vacanti. Questi infatti funzionano sotto la direzione e sorveglianza del predetto dicastero, per l'esercizio della prerogativa sovrana in materia beneficiaria espressamente riservata dall'art. 18 dello Statuto fondamentale del Regno fra gli attributi della podestà Regia, e quindi come funzione di Stato e col regolamento approvato col regio decreto 2 marzo 1889, n. 64, vennero in tutto assimilati alle Amministrazioni dello Stato ed assoggettati alle norme che le governano. In base poi alla legge del 25 maggio 1905, n. 256, nella quale, all'art. 9, fu prescritto che i bilanci e consuntivi economali debbano essere allegati ai bilanci e resoconti del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per essere presentati all'approvazione del Parlamento, le amministrazioni economali sono state messe in condizioni identiche a quelle della Direzione Generale del Fondo per il Culto, onde non possono essere più considerate di carattere privato, tanto è vero che anche *gli archivi notarili furono autorizzati a rilasciare gratuitamente copia di atti delle Amministrazioni medesime.*

Certificati catastali — diritti relativi — quando sono esenti dalle tasse di bollo.

Nota del Ministero delle finanze, 4 dicembre 1907, n. 9924, div. II. — I certificati catastali domandati collo scopo d'istruire le domande di mutuo col Credito fondiario sono soggetti ai diritti catastali a norma della tariffa 4 luglio 1897, n. 276.

I certificati medesimi richiesti dagli Istituti di Credito fondiario con lo scopo di istruire e documentare le domande di mutuo, in quanto ricorrano le condizioni previste dall'art. 10 della legge 22 dicembre 1905, si tratti cioè di mutuo non superiore a L. 20,000 ad un tasso non eccedente il 3.75 0[0, potranno rilasciarsi in carta libera, ai sensi dello stesso art. 10, osservate, in via provvisoria, per analogia, le modalità prescritte nell'art. 6 dei regolamenti 19 novembre

1905, nn. 547 e 553, riguardanti l'esecuzione delle leggi 7 luglio 1905, nn. 349 e 350 sulle aziende fondiarîe degli Istituti di emissione, giusta le dichiarazioni già fatte, d'accordo anche col Ministero d'agricoltura, industria e commercio, con la normale 35, riportata a pag. 295 del *Boll. Dem.* per l'anno in corso.

Certificati ipotecari riguardanti le stesse persone indicate con o senza paternità — marche complementari di bollo non necessarie.

Risoluzione del Ministero delle finanze, comunicata al sig. avv. G. Abbate Napoli, con lettera dell'Intendenza di finanza di Palermo, del giorno 4 febbraio 1908, n. 3738, sez. 2ª. — Esaminata la questione nei riguardi all'applicazione della legge sulle tasse ipotecarie, il Ministero ritiene, che nel caso concreto, in cui sussistono formalità afficienti determinati beni a carico di fratelli e sorelle indicati colla stessa paternità, e sussistono pure altre formalità nelle quali se è perfetta uniformità dei nomi, dei cognomi e dei beni, sia da presumersi che si tratti *delle stesse persone* e conseguentemente con la stessa paternità, sebbene non indicata; e quindi il Ministero ammette che includendosi dal Conservatore (con o senza la richiesta espressa della parte, secondo il sistema ch'egli creda di adottare per salvaguardare la sua responsabilità) nello stesso certificato le une e le altre formalità, si possa prescindere dall'applicazione delle marche complementari per le *dette stesse persone*, in quanto non sono indicate colla paternità.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

34. Giudizi disciplinarî notarili — appello — notifica — nullità. (*Leg. not.*, *127*). — La Cassazione di Torino. — *Omissis.* — Attesochè l'art. 127 della legge notarile 25 maggio 1879 stabilisce, fra l'altro, che « se il procuratore del Re intende appellare dalla sentenza del tribunale, trasmetterà al procuratore generale un' informazione contenente i motivi dell'appello. Il procuratore generale, se crede fondato l'appello, farà la sua istanza al presidente della corte, giusta l'articolo 124. L'appello deve essere presentato alla cancelleria della corte e notificato al notaro nel termine di 30 giorni dal dì della notificazione della sentenza. Le norme stabilite negli art. 124, 125 e 126 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello ».

Quindi non può dubitarsi a fronte del disposto dell'art. 466 c. p. c. che l'appello del Procuratore del Re avverso la sentenza del tribunale di assolutoria e di non luogo a favore del notaro nel giudizio in camera di consiglio per azione disciplinare deve, per essere ricevibile, non solo venir presentato alla cancelleria della corte d'appello, ma ancora notificato al notaro nel termine come sovra prescritto.

Ora nel caso, come risulta dalla stessa sentenza denunziata, l'appello del procuratore del Re di Tortona contro la sentenza 24 agosto

del tribunale di Tortona, colla quale fu dichiarato non luogo per inesistenza di reato contro il notaro Gobba per la fattagli imputazione di contravvenzione all'obbligo della residenza non fu mai notificato al notaro, al quale invece alli 9 settembre 1907 fu notificata copia del decreto del presidente della Corte d'appello in data 4 settembre stesso, col quale era stata fissata l'udienza per la discussione della causa.

Che per tal modo fu indubbiamente violato il citato art. 127, nè la notificazione al notaro dell'appello è supplita dalla notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per la spedizione della causa per quanto tale decreto si riferisca anche a quell'appello colla solita formula: « Visto il ricorso del procuratore del Re di Tortona, col quale propone appello contro la sentenza del tribunale, colla quale, ecc., ecc. ».

Difatti, secondo il combinato disposto degli art. 127 già citato e 124 della legge notarile, quest'ultimo richiamato dal primo, l'appello coll'istanza del procuratore generale per la fissazione dell'udienza, la quale istanza è il complemento dell'appello, deve essere come il decreto che fissa l'udienza, notificato al notaro nei modi stabiliti per le citazioni e nel termine fissato dal decreto medesimo.

Conseguenza di quanto sopra è la nullità della sentenza denunziata che ha tuttavia pronunziato nel merito.

P. q. m., cassa la sentenza 11 ottobre 1907 della corte di appello di Casale, e rinvia alla corte d'appello di questa Città. (Cass. Torino, 21 dicembre 1907; Gobba ricc. Lago estens.).

35. Ipoteca — terzo possessore — prescrizione — decorrenza del trentennio. (*Cod. civ., 2030*). — La Corte d'appello di Vicenza. — *Omissis.* — Ettore, Giulia e Maria Gobbato hanno verso gli eredi di Valentino Dartora un credito di lire 1575,73 ed accessorî, un credito di vecchia data, che, riconosciuto dal debitore Valentino Dartora nell'atto pubblico 5 agosto 1863, veniva nell'atto stesso da lui garantito mediante ipoteca costituita sopra immobili da lui posseduti. L'ipoteca fu resa pubblica, e sulla sua attuale pubblicità da oltre trenta anni, per cui furono prese le iscrizioni 6 agosto 1863, 7 novembre 1873 e 7 giugno 1903, non havvi questione. Nel 2 novembre 1882 i beni ipotecati furono dagli eredi Dartora venduti a Pietro, Carlo e Luigi Chenet, che ne presero subito possesso. Nel 10 luglio 1906 i Gobbato, quali creditori ipotecari fecero notificare ai Chenet, quali terzi possessori dei beni ipotecati, precetto immobiliare, coll'intimazione di pagare il debito Dartora o di rilasciare i beni ipotecati. Contro questo precetto insorsero i Chenet citando nel 25 settembre successivo i Gobbato davanti il tribunale. Nell'atto di citazione opposero la prescrizione dell'ipoteca iscritta sui loro beni, e chiesero fosse dichiarata la nullità del precetto per essere l'ipoteca stessa già prescritta, e fosse provveduto per le relative cancellazioni. Il tribunale, avvisando che l'opposta prescrizione fosse fondata, pronunciò sentenza colla quale accolse le domande dei Chenet.

Contro tale sentenza i Gobbato interposero l'appello del quale si tratta. Ciascuna parte insiste nella pretesa sostenuta davanti il tribunale. I Gobbato pretendono che il termine di trent'anni per la prescrizione dell' ipoteca riguardo ai beni posseduti dai terzi deve computarsi dal momento che i terzi cominciarono a possedere i beni ipotecati, per cui nel caso concreto la loro ipoteca sarebbe ancora in vita. I Chenet, a loro volta, pretendono che quel termine deve invece computarsi dal momento che fu costituita l' ipoteca, per cui nel caso concreto l'ipoteca, dei Gobbato non sarebbe più in vita.

Ora, esaminata la questione che quindi ne risulta, si ritiene che il termine in questione deve computarsi così come pretendono i Gobbato; onde le domande fatte dai Chenet in opposizione al precetto devono respingersi. Secondo i Chenet, come il diritto d' ipoteca sui beni posseduti dal debitore e poi da terzi è sempre lo stesso diritto reale, così anche la prescrizione dell' ipoteca, sia riguardo ai beni posseduti dal debitore, sia riguardo ai beni stessi posseduti poi da terzi, è sempre dell'identica natura, e perciò a computare il termine della prescrizione di trent' anni riguardo ai beni da essi posseduti, deve partirsi non già dall' inizio del loro possesso, ma dal momento che nacque il diritto d' ipoteca, dovendo unirsi al loro possesso quello dei loro autori. Ma codesto argomento non regge. La prescrizione decorre per regola dal momento che il diritto nasce, quando si tratta della prescrizione estintiva che libera da un' obbligazione. Nel caso concreto, invece, non si tratta di liberazione da un' obbligazione, ma di acquisto del diritto alla libertà della casa dal peso dell' ipoteca. La legge stabilisce come regola che per acquistare un diritto mediante la prescrizione, è necessario il possesso legittimo; onde la prescrizione acquisitiva, a differenza della estintiva che libera da un' obbligazione, decorre invece dall' inizio di un possesso. Secondo la regola, dunque, per acquistare mediante la prescrizione un diritto come quello di cui si tratta sarebbe necessario il possesso legittimo della cosa gravata dall' ipoteca.

Ma secondo la disposizione della legge sulla prescrizione dell' ipoteca riguardo ai beni posseduti dal debitore la prescrizione medesima si compie, non già colla prescrizione mediante cui per regola si acquista un diritto su di una cosa, prescrizione acquisitiva che contiene in sè la estintiva, ma bensì colla prescrizione del credito ipotecario. La legge viene con ciò a fare un' eccezione alla regola; onde la prescrizione acquisitiva del diritto di libertà della cosa dal peso ipotecario viene confusa colla prescrizione estintiva del credito relativo, viene sottratta alle condizioni sue proprie e sottoposta a quelle della prescrizione estintiva che libera da una obbligazione. La prescrizione dell' ipoteca, che riguardo ai beni posseduti dai terzi si compie col decorso di trent' anni, non può essere che quella contenuta nella prescrizione acquisitiva del diritto di libertà della cosa dal peso ipotecario; giacchè i terzi possessori non sono soggetti passivi del credito

ipotecario, ma soltanto del diritto reale d'ipoteca. La natura dunque della prescrizione riguardo ai beni pesseduti dal debitore è ben diversa da quella della prescrizione di trent'anni riguardo ai beni stessi poi posseduti da terzi. Il possesso, che è condizione precipua richiesta per la seconda delle due prescrizioni, non è tra le condizioni richieste per la prima. In ordine alla prima, dunque, il possesso non produce nessun effetto, non ha nessuna influenza, è cosa indifferente; onde la prescrizione stessa potrebbe correre anche nel tempo in cui la eosa soggetta al peso ipotecario, abbandonata dal debitore, rimanesse vacante.

La pretesa dei Chenet che a computare il termine della prescrizione di trent'anni riguardo ai beni da loro posseduti quali terzi, debba unirsi al loro possesso quello dei loro autori, risulta pertanto infondata. Il successore a titolo particolare può unire al suo possesso quello del suo autore, al fine, come dice la legge, di invocarne e goderne gli effetti; ma nel caso concreto questo fine non può esservi, giacchè in ordine alla prescrizione acquisitiva del diritto di libertà della cosa dal peso ipotecario, il possesso degli autori, a sensi della legge, nessun effetto produsse, nè poteva produrre. *(Omissis).*

Per questi motivi, ecc. (Corte app. Venezia, 10 dicembre 1907; Gobbato c. Chenet. Rinaldo estens.).

36. Vendita — condizione — precetto — nullità — tassa di registro — restituzione. (*Leg. reg., t. u., art. 11 n. 2 e 13; cod. civ., 2085*).— La Cassazione di Roma. — *Omissis.* — Sul primo mezzo: — Che la quistione se una condizione sia sospensiva o risolutiva è principal mente una quistione di fatto, dipendendo dall'esame dell'intenzione dei contraenti, se cioè abbiano voluto dare esecuzione al contratto prima ancora dell'avveramento della condizione o meno (art. 1158 e 1164 codice civile). E poichè nella specie i magistrati di merito motivarono che le parti vollero dare e diedero esecuzione al contratto sin dal momento della stipula desumendo ciò non solo dalle parole, ma dal contenuto dei diversi patti, cioè che il venditore immetteva d'allora in possesso i compratori con diritto in questi di esigere da un certo tempo l'estaglio e obbligo di pagare la fondiaria, e con patto che in caso di non avveramento della condizione non fossero tenuti ad alcun indennizzo per il godimento più o meno lungo avuto sulle terre; espressero in ciò un giudizio di convincimento, insindacabile in questa sede.

Che l'art. 13 legge sul registro, capoverso su citato, non ostava a questo convincimento; poichè desso si riferisce al caso in cui l'atto di trasferimento non possa per legge avvenire senza l'approvazione estranea e nell'interresse stesso dei contraenti, com'è nell'alienazione d'immobile dei minori, dei comuni ecc., ma non può applicarsi al caso di vendita dei beni sottoposti ad ipoteca o vincolati da trascrizione, poichè allora il contratto nasce valido fra le parti, e solo potrebbero attaccarlo i creditori, i quali potrebbero anche non far uso di tale

diritto e allora il contratto rimarebbe fermo senza bisogno di altro. Non si può, in questo caso, parlare d' incapacità delle parti contraenti o d' illiceità della causa a ragione del divieto dell' art. 2085; dappoichè, come innanzi si è detto, le parti non sono per sè incapaci, e il divieto non ha luogo di diritto come nelle convenzioni contrarie all' ordine pubblico o al buon costume, ma se e in quanto i creditori impugnino il contratto: intanto il contratto è esecutivo tra le parti; e la illiceità che rende nulla l' obbligazione, è quella che avviene assolutamente in forza della legge in quanto dichiari essa stessa la nullità dell' atto, il che non è detto nell' art. 2085, o è comminata per motivi di pubblico interesse; non quella che ha sua ragione esclusivamente nell' azione facultativa d' alcuna parte.

Sul secondo mezzo:

Che non può avere importanza agli effetti dell' art. 11, n. 2, legge sul registro, la circostanza che effettivamente nella causa sia stata pronunciata dal giudice la nullità della vendita a termini dell' articolo 2085. Poichè il citato art. 11 n. 2 legge sul registro in tanto ammette la restituzione della tassa in caso di risoluzione del contratto, in quanto « l' atto sia dichiarato *nullo* con sentenza pronunziata in contraddittorio fra i contraenti e passata in giudicato, per *vizio radicale che indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti, induca la nullità dalla sua origine* ».

Il che riporta alla quistione che a torto il ricorso ritiene indifferente nella causa: se la nullità della vendita fatta dal debitore nelle condizioni di cui al primo capoverso dell' art. 2085 cod. civ., sia nullità assoluta o semplicemente relativa: poichè in quest' ultimo caso bene sta che la nullità venga pronunziata, ma poichè si tratta di una nullità non assoluta, *ab origine*, insanabile, ma che si verifica pel solo fatto posteriore dell' azione dei creditori, non dà diritto alla ripetizione della tassa: in tal caso la pronunzia del magistrato agisce come la condizione risolutiva, che ha bensì effetto retroattivo, ma non dà luogo alla ripetizione della tassa, poichè il trapasso della proprietà si era già verificata.

Or per le ragioni accennate avanti, la vendita eseguita dal venditore nel caso dell' art. 2085, non si può ritenere radicalmente nulla fra le parti contraenti, ma solo annullabile ad istanza dei creditori, il che fa esulare l' applicabilità nel n. 2 art. 11 legge sul registro.

Per tali motivi, visto l' art. 541 cod. civ., rigetta il ricorso ecc. (Cass. Roma, 22 gennaio-1 febbraio 1908; Scuto Lutteri c. Finanze. Martini estens.).

37. Contratti — accordo preliminare a suo valore — effetti del patto preliminare. — L' accordo preliminare di devenire alla stipula di un contratto ha il suo valore indipendentemente dall' avverarsi della definitiva convenzione, e tale accordo corrisponde al *pactum de ineundo contractu* dei Romani e non è soggetto alle solennità cui il contratto progettato dovrebbe uniformarsi per la sua efficacia. —

Il patto preliminare non produce l'effetto di rendere esistente e perfetto il contratto solenne, non ancora avvenuto, ma obbliga gli assenzienti per tutti quegli atti preparatorii che vanno a compiersi per ragione e consuetudine, in base all'accordo stesso, e può in ispecie essere efficacemente confortato d'una clausola, o caparra penale. (Corte app. Napoli, 12 febbraio 1908; Confessore c. Santaniello. Pacifico estens.) (1).

38. Successioni — benefizio dell' inventario — dispensa dalle formalità — nullità. *(Cod. civ., 957).* — È nulla la disposizione testamentaria che dispensa dalle formalità di legge l' erede che accetta col benefizio dell' inventario. (Cass. Torino, 27 dicembre 1907; Berruti c. Ospedale degli infermi di Asti. Prolis estens.) (2).

39. Mandato — autorizzazione maritale — contraddittorietà d' interessi. — L' autorizzazione maritale pel mandato voluta dall' art. 1743 c. c. ha diversa finalità e carattere di quella dell' art. 134. — Non vi ha contradizione d' interessi quando il marito dà alla moglie un mandato, in cui essa non ha interesse personale. (Corte app. Napoli, 12 febbraio 1908; Confessore c. Santaniello. Pacifico estens.) (3).

40. Dote — fondo dotale — miglioramenti fatti dal marito — diritto al rimborso. (*Cod. civ., 450*). — Per i miglioramenti al fondo dotale il marito ha diritto all' integrale rimborso delle spese fatte, e non soltanto alla minor somma risultante fra lo speso e il migliorato. (Corte app. Firenze, 21 dicembre 1907; Pagliai c. Colzi. Mostarda estens.) (4).

41. Tutore — consiglio di famiglia — azione giudiziale. — Inabilitazione — sentenza — atti posteriori — inganno dei terzi. (*Cod. civ., 296, 335, e 1305).* — Il tutore non può promovere azioni giudiziali senza l' autorizzazione del consiglio di famiglia: ma può associarsi ad azioni da altri promosse e sollevare difese interessanti il suo rappresentato (nella specie: sollevare opposizione a precetto). — Basta la pronunzia della sentenza di inabilitazione ad annullare gli atti che l'inabilitato abbia fatti senza l'assistenza del curatore: e non ne occorre nè la notifica nè il passaggio in giudicato. — L'obbligazione assunta dall'inabilitato non può da esso impugnarsi se abbia occultato il suo stato facendosi anzi credere pienamente capace. (Corte app. Torino, 18 novembre 1907; Gambini c. Baldracco. De Cristoforis estens.) (5).

42. Rendita vitalizia — cessione di usufrutto — valutazione. (*Cod. civ., 1789).* — È valida, come contratto vitalizio, la cessione dell' usufrutto di una casa e di un capitale contro una data pensione annua: ma è indispensabile, il concorso dell' alea. Per decidere se sia aleatoria la cessione in vitalizio di un usufrutto non si può ricorrere ai

---

(1) *Gazzetta del proc.*, an. 1908, col. 33.
(2) *Giurispr.* di Torino, an. 1908, pag. 210.
(3) *Gazzetta del proc.*, an. 1908, col. 33.
(4) *Foro it.*, an. 1908, col. 182.
(5) *Giurispr.* di Torino, an. 1908, col. 194.

criterii di valutazione dell'usufrutto di cui all'art. 16 della legge sul registro 20 maggio 1897. (Corte app. Torino, 19 ottobre 1907; Morlini estens.) (1).

43. Tassa di registro — prescrizione biennale — pendenza del giudizio — non impedisce la prescrizione. (*Leg. reg. 20 maggio 1897, n. 212, art. 130*). — La prescrizione biennale stabilita dalla legge di registro si compie col decorso di un biennio anche fra un atto e l'altro del giudizio, costituendo l'art. 130 della stessa una deroga alla regola di diritto comune, per cui le azioni, una volta inchiuse nel giudizio *salvae permanent* fino a che il giudizio sia esaurito con sentenza definitiva. (Cass. Roma, 21 ottobre, 11 novembre 1907; Sgadari c. Finanze. Lago estens.).

CONSULTAZIONI

20. — L. not. B., Campobasso. — *I coniugi n. n. in ricompensa dei servigi loro prestati per oltre quindici anni nella propria loro casa senza somministrare alcun salario durante detto periodo, si obbligano verso una loro nipote, per la somma di L. 1200, da pagarsi senza interesse alla loro morte, ciascuno per la metà. L' ufficio del registro ritiene ciò, non come obbligazione, ma come una liberalità fatta per riconoscenza o speciale rimunerazione, a termine dell' art. 1051 del cod. civile. È legittima la pretesa del registro?*

Anche il codice civile considera come donazioni, le liberalità fatte in rimunerazione di servizi prestati (art. 1051 c. c.). Senza dilungarsi nella questione dal punto di vista del diritto comune, e considerandola soltanto in rapporto alla legge di registro, è lecito all' uffizio finanziario di indagare la intrinseca natura degli atti o dei trasferimenti, quando resulti che non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. — Quando può ritenersi che la disposizione ha il carattere di liberalità, e che l'animo del donante sia stato determinato dalla riconoscenza, dal desiderio di remunerare servizi e lavori, per i quali non si aveva, perchè la legge non accorda, azione civile da esporre in giudizio, allora sull'atto dovrà pagarsi la tassa di donazione. Quando invece si hanno servizi e prestazioni stimabili, per i quali è concessa azione per chiederne il pagamento, non si potrà certo vedere in quell'atto una liberalità, ma piuttosto che il disponente, il dichiarante, ha avuto intenzione di adempiere una sua obbligazione. Alla stregua di siffatti principi il legato di lire 1200 alla nepote in rimunerazione dei servizi prestati ed in luogo, e vece del salario non corrisposto, dovrebbe essere tassato come recognizione di debito e non come una liberalità. (R. M. 1867, *Massime*, n. 1927; app. Venezia, 18 decembre 1888 — *Massime*, n. 8066.).

***

21. — F. dott. V., Como. — *Tizio vende nel 1900 per lire 12000 una casa a Sempronio riserbandosi l' usufrutto vitalizio per sé e per la moglie di*

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1908, col. 172.

esso venditore la quale non interviene nell' atto — L' usufrutto alla moglie non è forse una donazione? e in tale caso, non essendovi atto pubblico di accettazione da parte della moglie, è valida la disposizione dell' usufrutto di fronte all' art. 1057 cod. civ.? E se fosse stata accettata con atto pubblico è valida di fronte all' art. 1054 cod. civ.? Cessati gli usufrutti, e avvenuto il consolidamento dell' usufrutto colla nuda proprietà, l' ufficio del registro pretende un supplemento di tassa in proporzione del valore attuale *del fabbricato, che in realtà, come tutti gli stabili in genere in questo comune, aumentò quasi del doppio — È fondata la pretesa?*

Benchè nell' antico diritto la donazione fra i coniugi fosse permessa, sappiamo però che al tempo di Augusto per un principio d' ordine morale, era stato introdotto il divieto che: *Moribus apud nos receptum est, ne donationes valerent.* (In lege Julia et Papia; — Paolo in fr. 2. h. t. 24. I.). Nel diritto moderno i codici delle nazioni latine hanno accolto la regola non molto difforme dalle norme del diritto giustinianeo, del divieto assoluto delle liberalità fra i coniugi durante il matrimonio, salvo che negli atti di ultima volontà e secondo le regole stabilite per tali atti (art. 1054 cod. civ.). Anche la disposizione, in un atto di vendita, dell' usufrutto riservatosi per se, dal venditore, e dipoi a favore della sua consorte, costituisce una liberalità che cade sotto il divieto della legge. Inoltre la nullità si raddoppia, quando la donazione non sia stata dalla donataria accettata per atto pubblico prima della morte del donante, come è detto nel successivo art. 1057. (Appello di Venezia, 23 novembre 1886; Piola, *Digesto italiano*, vol. IX, p. III, a c. 819, n. 18). Ma nel caso è inutile parlare oggi di nullità, quando la donazione dell' usufrutto successivo, dal marito alla moglie, ha avuto in fatto il suo effetto, il suo corso, ed il suo compimento. Allora ha ragione il fisco di volere esigere la tassa di consolidazione nella misura di che in appresso. Veramente a stretto diritto, una volta pagata la tassa sul valore della cosa venduta, null' altro dovrebbe esser dovuto, perchè con la tassa, si è colpito tutto ciò che si è trasferito, vale a dire la nuda proprietà, col possesso dilazionato, per il godimento, dopo la morte del venditore e del coniuge. La legge però del 1866, nei trasferimenti onerosi introdusse il sistema di tassare il valore della nuda proprietà al momento dell' alienazione, stabilendo che la tassa da esigersi all' epoca della riunione dell' usufrutto, debba colpire la differenza tra il prezzo o correspettivo tassato all' epoca della vendita, ed il valore della piena proprietà al momento della consolidazione (art. 17 della legge.). Quindi la pretesa del ricevitore trova il suo appoggio nel testo della legge fiscale.

***

22. — C. not. E., Fermo. — *Un padre istituisce eredi universali i suoi 5 figli, e alle sue 4 figlie minorenni lascia un assegno di L. 5000 per ciascuna a titolo di legittima da conseguirsi da esse all' epoca del loro matrimonio, o quando cessassero di convivere in famiglia. Ordina che sopra tutti gli stabili del suo patrimonio ereditario sia iscritta una ipoteca di L 20000*

a carico degli eredi, in garanzia dei suddetti quattro assegni. Venuto a morte il testatore si è iscritta la richiesta ipoteca. Nel procedere alle divisioni del patrimonio paterno due degli eredi hanno accollato l' intero debito delle lire 20000 convenendosi di restringere la ipoteca sopra gli stabili assegnati nella divisione ai due eredi accollatari, e di cancellarla dagli altri stabili. Il titolo, le condizioni e la natura della iscrizione sono rimasti quali erano nella iscrizione primitiva assunta in virtù del testamento dell' autore della eredità, e nessun nuovo immobile è stato colpito dalla ipoteca, che deve rimanere concentrata sugli stabili della eredità assegnati, come si è detto, ai due accollatarii del debito ereditario; i quali due in vista delle circostanze prevedute nel testamento, che tali assegni potessero in avvenire diventare fruttiferi, hanno accordato in sicurezza dagli eventuali interessi, una iscrizione suppletiva in garanzia dei medesimi. Si domanda quali tasse sieno dovute per tali operazioni ipotecarie. Per il richiedente la risoluzione di tale quesito, è evidentemente questa; che ad eccezione della ipoteca suppletiva in garanzia degli eventuali interessi, per la quale è dovuta la tassa proporzionale di 80 centesimi per ogni cento lire, per l' altre operazioni sieno dovute le tasse graduali.

La questione proposta dal punto di vista delle tasse, si guardi bene anche dal punto di vista di diritto, imperocchè le legittimarie, che hanno dal padre avuto un legato di quantità, in luogo e vece della legittima, nonostante tutti i patti le convenzioni tra i coeredi, mantengono intatte le loro ragioni di comproprietà sui beni ereditari, anche dopo la dichiarazione di accettazione, e fino al giorno dello effettivo pagamento e quietanza dei legati. (Cass. Palermo, 25 settembre 1890. *Giurispr.*, 1891, pag. 94). Permodochè la ipoteca in garanzia dei legati in soddisfazione della legittima è una garanzia affatto inutile, quando le legittimarie, anche in caso di subastazione dei beni, possono chiedere la divisione, oppure reclamare la collocazione privilegiata sul prezzo ricavato dalla vondita, *erga omnes!* Dal punto di vista fiscale è giusta la tassa graduale di registro sull' atto di costituzione d' ipoteca dipendente da un titolo preesistente; più la tassa proporzionale di cent. 80 per ogni cento lire sull' ammontare della nuova ipoteca supplementare; e per le altre operazioni saranno dovute le tasse graduali determinate dall' art. 5 della tariffa per le tasse ipotecarie.

***

23. — G. dott. P., Bari. — *Addì 30 gennaio 1906 venni richiesto per un atto di procura con cui A, appaltatore del dazio consumo, nominò B suo rappresentante per la gestione del dazio-consumo e C agente daziario. Nel liquidare la specfica presi per errore l' onorario di lire cinque, laddove spettano lire dieci, essendo due le procure. Il ricevitore del registro ha già riscosso il supplemento di tassa in lire 3,60; ora ho io il diritto di richiedere il supplemento d' onorario in lire cinqne più la tassa d' archivio? Posso avvalermi senza preavviso alle parti, del provedimento di cui all' art. 379 cod. proc. civ?*

Certamente Ella aveva diritto all' onorario per due mandati *ad negotia*, perchè due erano i mandatari nominati a diverse e separate in-

combenze. Quindi come bene l'uffizio del registro ha riscosso il supplemento di tassa di L. 3,40, può fare altrettanto il notaro per il suo doppio onorario di L. 5. Però per valersi del provvedimento di riscossione accordato dall'art. 379 del codice di procedura civile, deve il notaro anzitutto osservare il disposto dell'art. 73 della legge notarile, facendo prima approvare e liquidare la nota dal presidente del consiglio notarile o dalla commissione delegata.

***

24. — F. dott. C., Avellino. — *Si domanda se un notaro possa rilasciare alle parti copie di atti in carta libera sotto la formula generica « uso amministrativo ». Nella negativa, se quella copia si può far valere in giudizio civile, sottoponendola al bollo straordinario.*

Al di fuori delle esenzioni ammesse dagli art. 22 e 27 della legge sul bollo, e delle esenzioni indicate nelle leggi speciali, il notaro non può rilasciare copie dei suoi atti in carta libera, sotto la indicazione generica *per uso amministrativo*, perchè la legge vuole che sia detto nelle copie in carta libera l'uso speciale al quale le copie stesse sono destinate, come è prescritto col n. 7 del citato art. 22 della legge sul bollo.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1908, nn. 2, 3 e 4. — Dànno i seguenti consulti: — 1. Alla vendita di terraggiere e decime es-feudali è applicabile la tassa proporzionale di L. 2 % di che all'art. 19 della tariffa, poichè nè la legge 8 giugno 1873 nè l'art. 19 della tariffa di registro fanno alcuna distinzione; — 2. È la natura dell'atto che determina l'applicazioni delle leggi di bollo, di registro e del notariato, quindi basta che sia procura alle liti di qualunque forma per doversi scrivere in carta da L. 2, per andare esente da registrazione, e per essere rilasciata in brevetto, senza riguardo al numero dei mandanti o dei mandatari; — 3. L'art. 13 della legge 23 gennaio 1902 in termini generali e categorici assoggetta a tassa graduale le costituzioni di ipoteca in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali ed altri recapiti di commercio, soggetti a tassa graduale di bollo, senza riguardo alcuno all'entità di questa. Onde tale disposizione trova piena applicazione anche dopo la riduzione della tassa sulle cambiali, portata dalla recente legge del 31 decembre 1907.

***

Notariato italiano, an. 1908, nn. 1 e 2. — Il dr. Nicola Marchese vi scrive un articolo su le cauzioni notarili e le leggi di conversione della rendita e di riduzione dell'interesse; e il Direttore uno sul quesito se sia incompatibile l'impiego in un archivio di Stato con l'ufficio di consigliere notarile opinando per la negativa.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Una procura che autorizzi a esigere somme a qualsiasi titolo, e a rilasciare quietanza, e a fare, anche se non specificato tutto quanto potrebbero fare gli stessi mandanti se fossero presenti, il tutto con la promessa *de rato*, e sotto gli obblighi legali, autorizza altresì a consentire la cancellazione dell'iscrizione e trascrizione del credito esatto; — 2. I certificati catastali che si allegano ai contratti di vendita di stabili ai sensi degli art. 3 e 6 della legge 7 luglio 1901 n. 321, sono esenti da registrazione; — 3. La pro-

cura per tutte le liti conferita dal presidente di una casa di assicurazione contro gl' infortuni degli operai sul lavoro, va esente dalle tasse di bollo per l' art. 35 della legge per gl' infortuni degli operai sul lavoro (testo unico) del 31 gennaio 1904, n. 51.

***

Giornale de' notari, an. 1908, nn. 1 e 2. — Contiene uno scritto del prof. Vittore Vitali su la lettura che il sordo o il sordo-muto deve dare dell' atto notarile; ed una circolare del comm. dott. Nicola Cucusi presidente del Consiglio notarile di Sassari sulle modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti provvedimenti per la Sardegna.

— Dànno i seguenti consulti: — 1. Le operazioni affidate al notaro, come persona di fiducia ad es. la delega ad acquistare rendita del debito pubblico ed a fare operazioni di vincolo nell' interesse di minori età non sono contemplate nella tariffa, perchè non rientrano nella funzione del ministero notarile vero e proprio; in tali casi il compenso sarà regolato o su criteri d' analogia con altri casi contemplati dalla tariffa notarile o dalle norme seguite per tali incombense nei rapporti di qualunque altra persona, e secondo le consuetudini locali; — 2. Un notaro esercente, nominato coadiutore di un altro notaro, ha l' obbligo di fissare ugualmente la sua dimora stabile nella propria residenza; — 3. La riduzione concessa dall' art. 1 della legge 23 gennaio 1902 n. 25, deve essere accordata solamente nei casi in cui si dovrebbero applicare le tasse normali portate dalla legge organica di registro; — 4. Se un contraente di propria bocca ha dichiarato che per quanto saprebbe scrivere e sottoscrivere, non può sottoscrivere perchè in letto, ammalato, ricorrono tutti gli estremi richiesti per dover ritenere soddisfatto il voto della legge circa la causa impeditiva a sottoscrivere.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Longo Nicola, a Modugno. — Gruero Domenico, a Airasca. — Corradi Tommaso, a Pragelato. — Giugiario Romano, a Roure. — Ercoli Achille, a Chialamberto. — Goggia Luigi, a Verrua Savvia. — Robiolio Pietro, a Avigliano. — Licheri Giovanni, a Seneghe. — Alessi Nicolò, a Cammarata. — Gravellone Antonio, a Gropello Cairoli. — Casetta Francesco, a Conegliano. — D' Ambrosio Alfonso, a Bucciano. — Mardizzi Francesco, a S. Angelo del Pesco.

Traslocazioni. — Boggio Luigi Adolfo, da Arboro a Roasio. — Rozzera Antonio, da Cascano a Sessa Aurunca. — Petrillo Salvatore, da Sessa Aurunca a Cascano. — Mura Benedetto Francesco, da Bortigali a Sedilo. — Formichella Pietro, da Molinara a Moiano. — Di Castri Luca, da Erchie a Francavilla Fontana. — Fraccacreta Achille, da San Marco in Lamis a Apricena. — Bertolini Pietro, da Ardenno a Morbegno. — Albanese Antonio, da San Paolo Matese a Campochiaro.

Notari defunti.

Tricomi Ciancicolo Gaetano di Messina, il 10 gennaio. — *Staccione Giuseppe Claudio* di Torino, il 18 gennaio. — *Ricci Cesare* di Ferentino, il 19 gennaio. — *Ceccarelli Lò*, di Sassuolo, il 27 gennaio. — *Guzzardo Gesualdo* di Vizzini, il 19 gennaio. — *Castelli Raffaello* di Ottone, il 20 gennaio. — *Cavazzoni Pederzini Giuseppe* a Modena, il 31 gennaio. — *Benincasa Giuseppe* di Galati di Tortorici, il 31 gennaio. — *Cherici Leopoldo* di Bibbiena, il 1 febbraio. — *Roisecco Stefano* di Spezia, il 1 febbraio. — *Maffi Alessandro* di Cremona, il 5 febbraio.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-28. N. 7. ROMA-FIRENZE 1 Aprile 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

UNA QUESTIONE SULL' ART. 788 DEL CODICE CIVILE

Una recente sentenza della corte d'appello di Torino (1) pronunziante la nullità d'un testamento pubblico per vizio di forma esterna, ci lascia assai perplessi circa la sua giuridica esattezza.

L'art. 788 del codice civile, come del resto anche l'art. 42 della legge notarile per gli atti notarili in genere, ammette bensì anche gli stranieri a far da testimoni nei testamenti pubblici, ma a condizione che siano *residenti nel regno.*

Questa prescrizione, com'è pacificamente riconosciuto, è intesa a dar mezzo di rintracciare agevolmente i testimoni, qualora ne occorresse la testimonianza in caso di controversie sul testamento.

Vuolsi ancora premettere che, a tenore della vigente legge consolare, i consoli sono autorizzati a ricevere i testamenti pubblici dei cittadini italiani residenti all'estero, osservando le forme prescritte dal codice civile.

Ciò posto, nella causa decisa dalla corte d'appello di Torino colla sentenza che ha dato occasione al presente scritto, trattavasi di testamento ricevuto dal nostro console a Zurigo, in presenza di quattro stranieri, ossia svizzeri. La sentenza pronunzia la nullità del testamento a motivo che, a tenore del ricordato art. 788 del cod. civ. non altrimenti gli stranieri possono essere assunti a testimoni salvochè siano *residenti nel regno.*

Col debito rispetto all'esimio collegio giudicante, la pronunzia ci sembra informata ad eccessivo rigore e meno consona alla legge ove si voglia questa apprezzare nell'intimo e genuino suo spirito.

La condizione che gli stranieri per essere ammessi come testimoni debbano essere residenti nel regno, ha per necessario presupposto che si tratti di testamento da riceversi nel nostro Stato. Ma se si tratti di testamento da riceversi all'estero, per una parte sarebbe arbitrario, ed anzi assurdo, il negare agli stranieri residenti nella loro patria il diritto di testimonianza che è loro riconosciuto in Italia; il coartare ad un nostro concittadino residente all'estero l'esercizio del diritto di disporre *mortis causa*, ove non avesse agevolezza di rinvenire altri connazionali; d'altra parte la qualità d'appartenenti allo Stato ove il testamento viene ricevuto vale a dare quelle stesse garanzie ed affi-

(1) 15 luglio 1907, *Giurispr.*, 1907, 1447.

damenti che la legge rinviene nella qualità di cittadini italiani quando si tratti di testamenti ricevuti in Italia. Se quindi *scire leges non est earum verba tenere, sed vim ac potestatem*, ci pare che ammessa in un nostro pubblico ufficiale la facoltà di ricevere all' estero i testamenti dei connazionali, e sia pure coll' osservanza delle leggi italiane, l' esigenza del nostro codice civile che i testimoni, se stranieri, debbano essere residenti nel regno, debba logicamente cedere e far luogo alla norma che possano validamente assumersi a testimoni gli stranieri, purchè appartenenti allo Stato ove l' atto è ricevuto, od ivi residenti.

AVV. C. LOSANA.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Trasferimento del dominio diretto — commisurazione della tassa di registro.

Risoluzione del Ministero delle finanze, 6 settembre 1907, diretta all' Intendente di finanza di Treviso. — Giusta la sentenza riportata a pagina 227 del *Boll. dem.* del 1891 ed a pagg. 540 e 732 del 1898, ultimamente confermate colla sentenza in data 17 novembre 1906, pure riportata a pag. 11 del *Boll. dem.* corrente anno, può ormai dirsi pacifica la giurisprudenza della Corte suprema, che nelle cessioni onerose del dominio diretto la tassa debba liquidarsi su tutto quanto il corrispettivo pattuito, quante volte esso sia maggiore del decuplo del canone. Lo stesso criterio però non può estendersi alle affrancazioni del dominio diretto, per le quali è da applicarsi costantemente la regola della capitalizzazione del canone per 10 coll' aggiunta del laudemio, se ed in quanto sia dovuto.

Questo concetto è giustificato, sia dai criteri cui è informato l' art. 22 della legge sulle tasse di registro, relativamente agli atti di costituzione di enfiteusi e relative affrancazioni, sia dal riflesso, che mentre, per l' art. 1564 del cod. civ., il capitale di affranco è stabilito nel 20 solo del canone, con tutto ciò il legislatore ha voluto che la tassa di affrancazione fosse applicata sul decuplo del canone, per cui non può ammettersi un criterio differente.

Dai considerandi dell' ultima delle sentenze succitate, potrebbe veramente dedursi un contrario concetto, ma è da tenersi presente, che la base di fatto la quale ha dato luogo alla contestazione giudiziaria era precisamente un trasferimento oneroso del diretto dominio. Ora, a prescindere che contro una precisa disposizione di legge, non si può ricorrere a giurisprudenza, che possa sembrare contraria, è pur da riconoscere che le argomentazioni delle sentenze, debbono riferirsi al fatto che ha dato luogo al dibattito giudiziario. Del resto la differenza essenziale che esiste tra l' affrancazione e la cessione a titolo oneroso del diretto dominio, agli effetti della tassa, è intuitiva, ove si consideri, che, coll' affrancazione, l' utilista compie l' acquisto della

proprietà pel quale ha già pagato una metà della tassa all' atto della concessione di enfiteusi; colla cessione onerosa del diretto dominio, invece, l' acquirente fa acquisto *ex novo* di un diritto immobiliare, ed è naturale che la tassa venga liquidata sull' intero corrispettivo pattuito. Non è quindi a farsi luogo a supplemento alcuno sul rogito Ciani.

Cambiali — tasse di bollo — marche complementari — annullamento.

Circolare del Ministero delle finanze, 29 febbraio 1908. — Sono stati segnalati alcuni inconvenienti nella esecuzione delle disposizioni contenute negli art. 2 e 3 del r. decreto 9 gennaio 1908, n. 8 (1), riguardo all' annullamento delle marche da bollo complementari apposte dai contribuenti sui foglietti bollati.

A tale riguardo è opportuno anzitutto raccomandare ai distributori secondari ed agli stessi contribuenti che le marche complementari vengano applicate nello spazio in bianco esistente sotto il bollo a punzone, esistente sul foglietto, o in prossimità del bollo stesso, non sotto la formula della cambiale, ove deve apporsi la firma di obbligazione indipendentemente dalla data e firma che servono ad annullare le marche complementari.

Per evitare poi alle parti quanto più è possibile le eventuali difficoltà di procedere direttamente all' apposizione ed all' annullamento delle marche complementari, è opportuno che i ricevitori non solo si prestino a tale annullamento, ma procurino di agevolare l' esecuzione delle nuove disposizioni, sia col suggerire ai contribuenti stessi l' acquisto dei foglietti già muniti delle marche complementari annullate dall' ufficio del registro, sia coll' indurre i distributori secondari a tenersi provveduti di fogli per cambiali muniti di marche complementari di vario importo, pure debitamente annullate col bollo a calendario dell' ufficio. In questo modo resterebbero assai limitati i casi di annullamento di marche da parte dei contribuenti, e con minor disturbo di essi verrebbe anche meglio tutelato l' interesse dell' erario.

Le richieste dei distributori secondari pei foglietti con marche complementari potranno essere fatte sul consueto registro mod. 22, facendovi a mano occorrenti rettifiche od aggiunte.

Tasse di bollo e diritti sulle volture — rettifiche — rimborsi.

Circolare della Direzione generale del Demanio. — Questa Direzione generale è informata che alcuni uffici del registro interpretano l' art. 78 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, 26 gennaio 1902, n. 76, e l' identico art. 87 del regolamento per la conservazione dei catasti antichi, 24 marzo 1907, n. 237, in maniera che non risponde allo spirito di quelle disposizioni e ai criteri constantemente raccoman-

(1) Ved. *Rolandino* a pag. 18.

dati dall' amministrazione centrale per la migliore applicazione delle leggi tributarie.

Quando la rettifica delle tasse di bollo e dei diritti catastali, proposta dall' agenzia delle imposte, importa un maggiore onere per le parti, non è dubbio, quantunque i citati art. 78 e 87 dei due regolamenti espressamente non lo dicano, appunto perchè è conseguenza intuitiva che le parti stesse debbano essere invitate a pagare il supplemento. Ma quando invece la rettifica, proposta dall' agenzia importi una riduzione delle tasse di bollo e dei diritti percepiti, non è assolutamente da approvare che si lasci ineffettuato un rimborso legittimo se le parti non si prendano cura di chiederlo con apposita domanda in carta bollata, da presentarsi alla intendenza di finanza.

Si tratta quasi sempre di somme minime che gl' interessati, per non sottostare alla spesa della carta bollata e ai disturbi delle pratiche, preferiscono di solito abbandonare rimanendo così in loro confronto frustrate le disposizioni dei regolamenti.

Questa Direzione generale ha il dovere di preoccuparsi di tutto ciò che può determinare la sfavorevole opinione dei contribuenti sull' equità e sulla diligenza degli uffici dipendenti; e il piccolo rilievo dell' ineffettuato rimborso delle tasse di bollo e dei diritti catastali riscossi in eccedenza, è senza dubbio di quelli ai quali conviene rimediare subito.

E perciò in analogia ed in ampliamento delle norme dettate con l' art. 54 delle istruzioni pel servizio di ispezione demaniale 5 gennaio 1894, e per doveroso ossequio alla circolare del ministro delle finanze in data 25 ottobre 1900 (norm. 106 del *Bollettino*), si dichiara che in tutti i casi di rettifica delle tasse di bollo e dei diritti catastali, la quale porti riduzione delle somme riscosse, gli uffici del registro dovranno, di propria iniziativa, senza attendere la domanda, proporre la restituzione di quanto sarà per risultare indebitamente percetto; e le intendenze di finanza provvederanno con sollecitudine a disporre il rimborso e a farne pervenire notizia agli interessati.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

44. Compromesso — donna maritata — mancata autorizzazione giudiciale — nullità relativa — omessa motivazione. — La Corte d' appello di Firenze. — *Omissis.* — *In diritto.* Osserva, che, eliminata l' eccezione d' incompetenza per valore, in quanto che il relativo capo della sentenza dei primi giudici non è stato dai Giovannardi impugnato, la controversia si riduce a vedere se possa dirsi nullo il lodo arbitrale perchè nel compromesso intervenne la Giuseppa Giovannardi senza autorizzazione giudiziale ovvero perchè l' arbitro mancò di motivare la riduzione fatta al credito del Sabatini.

Che in ordine alla prima questione in via pregiudiziale va rilevato,

che se l'appellato può chiedere la conferma della sentenza riproducendo tutti i motivi dedotti in primo grado, non può esimersi dall'obbligo di fare appello incidente ove la sentenza dei primi giudici non siasi limitata a rigettare uno dei detti motivi, ma abbia respinto un capo specifico, una ragione particolare sulla quale la domanda era fondata. In tal caso chiedere la conferma della sentenza implica accettarla nel suo complesso anche per quella parte nella quale quel dato motivo specifico venne respinto, e quindi non è consentito all'appellato, per il principio di contraddizione, insistere perchè la sentenza sia confermata e riproporre contemporaneamente la domanda che fu respinta. Nella specie il Sabatini aveva dedotta la nullità del lodo per due motivi: per la mancata autorizzazione giudiziale alla Giovannardi e per il difetto di motivazione. Il Tribunale rigettò soltanto il primo motivo per conseguenza il Sabatini non poteva chiedere *sic et simpliciter* la piena conferma della sentenza e l'accoglimento del primo motivo di nullità che era stato invece respinto.

Il Sabatini, dunque, per poter riproporre utilmente la nullità per difetto di autorizzazione giudiziale avrebbe dovuto produrre appello incidentale ciò che non ha fatto ne esplicitamente, ne implicitamente, e che anzi nella comparsa addizionale di replica ha dichiarato di non essere obbligato a fare. Ma l'autorità dottrinale invocata dalla difesa non si attaglia alla specie giacchè presuppone, come ivi è detto che *la parte la quale vide accolta intieramente la sua conclusione ecc.....;* ciò che non ricorre nel caso in esame imperocchè la conclusione del Sabatini non fu *intieramante* accolta, ma fu invece respinto uno dei capi per i quali si deduceva la nullità del lodo.

Che se poi, prescindendo dalla esposta ragione pregiudiziale, si volesse esaminare il merito come han fatto le parti la tesi de Sabatini non potrebbe avere miglior fortuna.

Secondo la *connuris opinio* adottata dai primi giudici, la nullità derivante dalla mancanza di forme abilitative è *relativa* anche a termini e per gli effetti dell'art. 9 del cod. di proc. civ. Il citato articolo deve interpretarsi in relazione con le norme che disciplinano la capacità delle persone; e poichè per l' art. 137 del cod. civ. la nullità non può essere opposta se non dall'incapace, (cioè dalla donna maritata, ovvero dal marito e dagli eredi od aventi causa di lei) così anche la nullità del compromesso stipulato in concorso della moglie e del marito in conflitto d'interessi fra loro e senza autorizzazione del Tribunale non può essere dedotta dall'altro contraente.

Se non che a questa teorica accreditata da una non interrotta tradizione, si è opposta (e si è invocata anche dalla difesa del Sabatini) ma opinione, la quale, sebbene quasi solitaria, è grandemente autorevole.

Si è osservato, contro la dottrina comune che per l'articolo 9 della procedura il compromesso *non ha effetto se non quando sia approvato ecc...*, e poichè *l'effetto* del compromesso è la devoluzione della controversia alla giurisduzione degli arbitri, è a ritenersi che arbitra-

mento non vi sia prima che il compromesso, ove occorra non sia approvato nei modi di legge. Epperò tenendo distinte, ma non separate le due fasi nelle quali si svolge tutto il procedimento arbitrale (cioè il rapporto puramente *contrattuale* e l'altro *processuale*) non è dato discorrere di nullità, assoluta o relativa che sia dacchè il compromesso per difetto di forme abilitative non è idoneo a produrre il suo naturale effetto non è giuridicamente esistente al fine di costituire il giudizio arbitrale. Che ove le parti non abbiano provveduto ad ottenere le debite autorizzazioni ad approvazione ed abbiano invece dato esecuzione all'atto, allora gli arbitri non sarebbero investiti di giurisdizione, l'effetto di compromesso mancherebbe per tutte le parti e sarebbe assurdo il ritenere che la decisione arbitrale fosse sentenza solo in confronto del contraente capace, mentre l'incapace potrebbe negarle ogni efficacia. Ma alla dottrina assegnata non sembra si debba attribuire un valore assoluto, o almeno quella estensione pretesa dal Sabatini.

Sembra anche alla Corte che il compromesso nel quale è intervenuto un incapace senza la debita autorizzazione non sia idoneo a costituire il giudizio arbitrale, perchè secondo la lettera dell'art. 9, esso *non ha effetto* se non quando sia approvato ecc.

La conseguenza di questo principio è che se una delle parti e quindi anche il contraente capace volesse adire il magistrato ordinario potrebbe farlo senza trovare ostacolo, nel precedente compromesso, il quale, prima della legale approvazione *non esiste* all'effetto dell'arbitramento, e l'incapace non potrebbe impugnare la validità del giudizio e paralizzare l'azione ordinaria opponendo l'esistenza del compromesso. La giurisdizione arbitrale è straordinaria ed eccezionale, e quindi, in difetto dell'adempimento di tutte le condizioni necessarie ad integrarla non è dato sottrarsi alle norme della giurisdizione ordinaria.

Sotto questo aspetto anche la Corte potrebbe accogliere le opinione alla quale allude la difesa del Sabatini è che allontanandosi, in *subiecta materia* dai principii che regolano la nullità in diritto civile, riconosce che il compromesso, se è privo della fase processuale, prima cioè che virtualmente intervenga lo stato per dare alla volontà delle parti una efficacia che da sola non avrebbe non ha esistenza su rapporto a cotesto scopo, ed è perciò *inesistente allo stato delle cose.*

Ma appunto perchè la inesistenza del compromesso è soltanto precaria, è passibile che lo *stato delle cose* muti, e l'atto acquisti *esc post* quella sussistenza che prima non aveva. Ed in effetti il più volte citato art. 9 intrecciando si noti, l'elemento contrattuale a quello di diritto pubblico, espressamente dice che il compromesso ha affetto *quando sia approvato nei modi stabiliti per la transazione.*

Ora non si potrebbe seriamente mettere in dubbio che anche la transazione, come qualsiasi altro contratto, possa esser sanata per effetto di volontaria esecuzione a norma del penultimo capoverso dell'art. 1309, e quindi anche il compromesso se viziato da nullità (come

nel caso in esame) è convalidato dalla esecuzione, che le parti vi abbiano dato, ponendo per tal modo in essere una serie di fatti incompatibili con la volontà d' impugnarlo. Libera ciascuna delle parti, per le ragioni dianzi discorse, di non presentarsi alla esecuzione del compromesso finchè questo non abbia raggiunto la idoneità a produrre il suo legale effetto, ma quando senza avvelersi di cotesta facoltà le parti danno invece esecuzione all' atto investendo gli arbitri della speciale giurisdizione, che dalla legge è soltanto ipotizzata e che prende vita dalla volontà dei contraenti, le parti stesse col fatto proprio rinunziano al diritto di opporre il difetto onde il compromesso era viziato.

Ne varrebbe richiamare in contrario l' art. 1310 cod. civ. giacchè la mancanza d' autorizzazione non rientra tra i vizi degli atti nulli in modo assoluto per difetto di formalità dei quali fa menzione il citato articolo. Onde il compromeso di cui trattasi, era sanabile e fu realmente ed efficacemente convalidato con l' esecuzione, mentre invece ogni ratifica sarebbe stata frustanea se per esempio l' atto di compromesso non fosse stato redatto con tutte le formalità stabilite dall' art. 11 del cod. di procedura.

Di fronte alla teoria media dianzi esposta, tanto il Sabatini quanto i coniugi Giovannardi avrebbero potuto prima di comparire innanzi all' arbitro, adire il magistrato ordinario od altrimenti insorgere contro il compromesso salvo le eventuali e reciproche responsabilità nascenti da vincoli contrattuali; ma iniziata la procedura arbitrale (cioè la seconda fase dell' arbitramento) dopo che il Sabatini più volte comparve innanzi all' arbitro, dopo che ebbe sciolte tutte le sue ragioni e deduzioni, sanò col fatto proprio i vizi del compromesso, anzi ratificò l' atto con una sequela di fatti incompatibili con la volontà d' impugnarlo. E lo stesso criterio sarebbe stato applicabile ai Giovannardi qualora avessero eccepita la nullità ai termini degli art. 136 e 137 cod. civ.

Riassumendo: il Sabatini, per far decidere dalla Corte la eccezione di nullità del lodo per mancanza nel compromesso dell' autorizzazione alla Giovannardi avrebbe dovuto proporre appello incidentale: ma anche a prescindere da ciò la eccezzione dev' essere rigettata in merito comunque si voglia interpetrare l' art. 9 della procedura.

Osserva che per l' art. 387 del cod. di proc. civ. l' attore nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell' atto di citazione, e nel caso concreto il Sabatini avrebbe violata tale imperativa disposizione nei confronti di Augusto Giovannardi, giacchè si assume dagli appellanti in contumacia di costui avrebbe, nella comparsa conclusionale, dedotta la nullità del lodo per difetto di motivazione, mentre nel libello introduttivo si era limitato alla nullità del compromesso per mancanza di autorizzazione giudiciale. Ma cotesta tesi degli appellanti è priva di fondamento giacchè nell' atto di citazione il Sabatini concluse per la *nullita di lodo*, e questa conclusione egli non poteva mutare ne mutò nel corso del giudizio. *I motivi* poi a sostegno della dedotta nullità, nella citazione fu-

rono ristetti alla mancanza di autorizzazione, ma l'istante (com'è detto in narrativa) espressamente si riferì anche ad altri motivi che si riserbava di dedurre, e nulla vietava che egli sciogliendo nella comparsa la fatta riserva avesse aggiunto *nuovi motivi*, pur mantenendo ferma la domanda per nullità del lodo. E se è così la eccezione di nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 387 proc. civ. non può essere accolta.

Osserva in ordine al secondo motivo di appello che a torto i primi giudici ritennero che l'arbitro abbia omesso di motivare relativamente alla riduzione del credito del Sabatini.

Sta in fatto che l'arbitro Simonetti fu nominato con l'incarico di giudicare come amichevole compositore, *pro bono et aequo*, e quindi egli era tenuto ad esporre quei fatti e quelle circostanze, onde aveva attinto quel criterio di equità naturale, che, per convenzione delle parti, doveva essergli norma nel decidere quei fatti e quelle circostanze obbiettive, che avevano determinato in lui quella serie d'impressioni soggettive, quello *stato di conscenza* per effetto del quale aveva opinato che il credito del Sabatini fosse troppo elevato e che dovesse perciò subire una riduzione. Giacchè non bisogna dimenticare l'*aequitas* intesa come giustizia del caso singolo e quindi *non applicazione dello stretto diritto* ad una specie concreta, sfugge ad ogni determinazione, si sottrae ai limiti definiti e precisi delle obbiettività e si concretizza in una speciale orientazione del pensiero, in uno stato d'animo per il quale è ritenuto *ingiusto* ciò che invece è giusto nei casi ordinarii e secondo i dettami della fredda ragione. E perciò che il pensiero dei giureconsulti romani insuperati maestri il *legitimum* si contrappone al *bonum et aequm* alla *severitas judicantis* (fr. 14 § Dig. 38, 2) *stricta ratio o strictum jus* (fr. 7, § 5, Dig. 41, 1; fr. 28, Dig. 40, 7) si oppongono il *benignores* (fr. 53, Dig 12, 6) la *naturalis aequitas là ratio aequitatis* e la *lenitas* (fr. 2 Dig. 38, 8, fr. 20, Dig. 27, 3) Paul. Sent. IV, XII, 5): e gli esempi si potrebbero moltiplicare a dismisura.

E la tendenza più umana si segue non si decompone nei suoi fattori; lo stato d'animo si avverte, ma non si analizza; il principio di equità si afferma, ma non s'illustra. Imperocchè gli elementi che concorrono a formarlo, sono dati dai fatti e dalle circostanze speciali del caso, e per conseguenza tutta la significazione *del motivo di equità* consiste nella enunziazione e nell'esame di cotesti fatti e circostanze altrimenti il giudice sarebbe costretto a riprodurre tutto il processo psicologico attraverso il quale quella sentenza benigna, quella speciale orientazione di pensiero si venne affermando, sarebbe insomma costretto a specificare *il motivo del motivo* ciò che è un assurdo logico e morale.

Ed esaminando il lodo del reverendo Simonetti si scorge di leggeri che egli soddisfece alle esigenze della equità adempiendo così il proprio dovere di arbitro amichevole compositore. Egli infatti dichiarava di avere assunte particolari informazioni di avere interrogati i primi arbitri che antecedentemente avevano esaminata la controversia,

e tenuto conto degli elementi di fatto e delle esplicite dichiarazioni delle parti, ammette che il credito del Sabatini sia di L. 819,95 secondo i criteri di rigore. Se non che aggiunse l'arbitro Simonetti, per ulteriori indagini che i primi arbitri non poterono compiere, *tal debito si deve considerare come troppo elevato* e qui subentra la *ratio aequitatis* del giudicante, il quale, avuto riguardo alle circostanze del caso e, si noti, a tutte le altre statuizioni da emettersi nel lodo, crede, *pro bono et aequo* di dover ridurre il suddetto credito a L. 600. Dunque l'arbitro, per una benigna tendenza assunta alla stregua dei fatti, per uno speciale stato d'animo giustificato dalle indagini compiute, dalle dichiarazioni delle parti e dai reciproci rapporti di esse, credette equa la riduzione: egli, dunque non era obbligato ad aggiungere altro, salvo che da lui non si volesse la determinazione dei diversi stati di coscenza attraverso i quali si era in lui venuto elaborando lo speciale criterio di equità da applicarsi al caso concreto.

Senza dubbio è nulla una sentenza arbitrale, nella quale manchino i motivi di fatto e di diritto (art.° 32 n.° 4 e 21 n. 3 proc. civ.) ma non può dirsi sotto questo riflesso difettoso il lodo del Simonetti, nel quale anzi diffusamente sono esposti gli elementi e le ragioni del suo convincimento. Tutt'al più potrebbe dirsi che la motivazione dell'arbitro adottata *sia insufficiente*, ma non già che essa *manchi addirittura* come vorrebbe il Sabatini e come ritennero i primi giudici e le due cose sono ben distinte agli effetti dell'azione di nullità.

Osserva che accogliendosi l'appello il Sabatini che soccumbe è tenuto, in genere alle spese; ma avuto riguardo al parziale rigetto delle eccezioni dagli appellanti proposte in primo ed in secondo grado e tenuto conto dei rapporti esistenti fra le parti, crede la Corte di dover compensare, *pro bono et aequo* una porzione delle spese stesse.

P. q. m. ecc. (Corte app. Firenze, 11 febbraio 1908; Giovannardi c. Sabatini. Marracino estens.).

45. Divisione — figli legittimi e naturali. *(Cod. civ., 774, 815)*. — Il Tribunale di Siena. — *Omissis*. — *Fatto* — Dal matrimonio della signora Assunta Seghi di Certaldo col sig. Ignazio Bacci di Poggibonsi, nacquero due figlie le sigg. Amelia e Giuseppa Bacci.

Venuto a morte nel 1873 il detto sig. Ignazio Bacci fu aperto il di lui testamento del 20 maggio stesso anno, a rogito Casini, col quale aveva istituite in sue eredi le predette sue figlie col vincolo dell'usufrutto dell'intiera sua eredità a favore della sua vedova, a condizione peraltro che non passasse a seconde nozze.

Un anno dopo la sig. Assunta Seghi si unì in matrimonio col signor Leopoldo Gucciarelli, ma soltanto col vincolo religioso per non incorrere nella perdita dell'usufrutto.

Da detta unione, nacquero due figlie: l'una nel 1875 e l'altra nel 1876 alle quali furono posti i nomi di Ines e di Bianca.

Le due sorelle Bacci si maritarono la sig. Amelia col sig. Francesco Bagni, e la sig. Giuseppa col sig. Pietro Santoni ambedue di Vicchio di Mugello.

Con atto del 29 maggio 1891 a rogito del notaro Pietro Anzilotti di Dicomano fra le dette signore Seghi ved.ª Bacci e le sorelle Bacci fu concordato che la prima renunziasse, come renunziò difatti all' usufrutto della eredità Bacci, e questa si dividesse fra loro in tre parti eguali in piena proprietà, a ciascuna delle quali quote fu attribuito il valore di lire 70 mila.

Nel 28 novembre 1902 morì in Firenze la detta sig. Assunta Seghi vedª Bacci. — E nel primo decembre di detto anno venne pubblicato il suo testamento olografo del 16 novembre 1901 col quale dopo lasciato a titolo di legato alle figlie Bianca ed Ines legalmente riconosciute, la metà di tutto il suo patrimonio, disponeva dell' altra metà formante la quota legittima, e a titolo di eredità a favore delle quattro sue figlie, in quattro parti eguali fra loro.

Le sigg. Bacci conosciuto il testamento della madre, dichiararono subito che non intendevano uniformarvisi perchè era contrario alle disposizioni legislative che ci governano in materia di successione di figli naturali. Ed infatti con citazione 4 febbraio 1903, chiesero in giudizio dinanzi questo Tribunale le figlie naturali della Seghi perchè in ossequio degli art. 815 e 818 codice civile non potendo le figlie naturali pretendere alcuna cosa sulla eredità del patrimonio ereditario riservato per legge alle figlie legittime, venisse dichiarato dovere l' eredità dividersi in quattro parti eguali fra le quattro figlie dell' Assunta e si ordinasse la divisione giudiciale colle altre pronunzie di ragione.

Con sentenza 13 maggio 1903 emessa in contumacia delle Gucciarelli in accoglimento della proposta domanda, si ordinava la divisione giudiziale dell' eredità della Seghi e si rimandavano le parti dinanzi al notaro avv. Casini per le relative operazioni. — Alla sentenza, neppure notificata non fu data subito esecuzione. Però in presenza delle disposizioni rammentate fu più tardi creduto ben fatto di dividere l' eredità Seghi, malgrado il testamento, fra le figlie legittime e naturali in quattro parti eguali, ed infatti su questa base furono fatte ed eseguite le divise con istrumento del 19 marzo 1904 a rogito del dott. Guglielmo Formigli notaro a Vicchio di Mugello e che fu registrato a Borgo S. Lorenzo il 23 marzo detto.

Passarono così circa tre anni e mezzo quando le sigg. Bacci con citazione 30 agosto 1907 chiamarono in giudizio le Gucciarelli, e premesso: che con la divisione del precitato patrimonio in quattro parti uguali incorrevano evidentemente in un errore di diritto, e precisamente sul contenuto dell' art. 744 e 815 del codice civile, dappoichè essendo le convenute Gucciarelli figlie soltanto naturali della defunta Seghi, ad esse non spettava in concorso delle due figlie legittime altro che la metà della quota che sarebbe spettata a queste ultime e non una quota eguale.

Che una tal divisione in tal modo è nulla e rescindibile, perchè viziata da errore di diritto. — Chiesero dichiararsi nulla la divisione del patrimonio proveniente dall' eredità della precitata Assunta Seghi,

e ordinarsi invece la formazione delle quote di detta eredità spettanti a ciascuna delle condividenti a forma di legge e in conformità di dette quote, mandarsi alle Gucciarelli di corrispondere alle istanti la differenza fra la quota ad esse assegnata con detto atto di divisione e quella effettivamente a loro spettante.

Diritto — Attesochè causa unica della divisione superiormente accennata appare essere il presupposto che l' eredità della Seghi dovesse repartirsi in quattro parti eguali fra le due figlie naturali e le due legittime. — Che questa si rileva specialmente dalla prima citazione 4 aprile 1903, in cui partendo da una falsa interpetrazione degli art. 815 e 818 codice civile, si faceva ad esse riferimento per ottenere la condanna delle convenute Gucciarelli alla divisione giudiziale sulla base di quattro quote uguali, come infatti poi avvenne; mentre dal chiaro tenore di detti articoli si desume che le due figlie naturali erano incapaci di ricevere più della metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittime, non potevano quindi percepire che un ottavo dell' eredità di fronte a tre ottavi competenti alle attrici.

Che conseguenza di tale errore di diritto formante l' essenziale fondamento della diversa attribuzione di quote alle eredi, è la nullità dell' atto di divisione 19 marzo 1904 in forza del disposto dell' art. 1109 codice civile applicabile in materia.

Che per sfuggire a tale nullità obiettano le convenute versarsi nel caso, in materia di transazione rimpetto al quale contratto non è ammessa impugnativa per causa di errore di diritto art. 1772 codice civile.

Che è vero non essere la qualifica data ad un contratto, bensì il contenuto suo, quello che ne fissa il vero carattere, sicchè un atto per quanto non definito come transazione non cessa di essere tale, quando ne abbia i requisiti, però tale insegnamento sebbene corretto non trova applicazione nella specie.

Che trovando l' atto 19 marzo 1904 denominato fin da capo *divisione patrimoniale*, si rileva che tutte le sue diverse clausole corrispondono al concetto della divisione, anziche a quello della transazione: si premette anzitutto che le Bacci e le Gucciarelli sarebbero proprietarie come eredi in parti eguali della loro madre Assunta di un patrimonio specificato, quanto ai cespiti suoi, nella denunzia di successione, si aggiunge di volere procedere alla divisione in conformità dei lotti preparati dall' ing. Nucci, se ne fa poi la estrazione, se ne da discarico dei conguagli e pareggi per le differenze di valore dei lotti stessi, si assume dai condividenti l' obbligo di garantirsi reciprocamente per ogni caso di evizione, ed in ultimo si dispensa il conservatore delle ipoteche dall' obbligo di iscrizione della ipoteca legale propria per l' art. 1969 seconda alinea codice civile delle sole divisioni.

Che conformi clausole si riscontrano nel mandato speciale 14 marzo 1904, conferito dalla Gucciarelli Ines a Giuseppa Bacci per addivenire a detta divisione ai patti in questa contenuti.

Che nessun atto di causa accenna non alla esistenza, alla eventua-

lità di qualsiasi contestazione fra le parti in ordine alla quota che credessero loro spettare nella successione Seghi, anzi dal tenore della citazione 4 aprile 1903, rimasta incontrastatata per la non comparizione in causa delle Gucciarelli, appare come fosse comune credenza di tutte le eredi non potere il testamento avere esecuzione, essendovi le disposizioni degli art. 815 e 818 codice civile, e soltanto fossero esse dominate dal falso concetto che, non in via transazionale, ma per esclusiva applicazione di detti articoli dovette l'eredità dividersi in quattro parti eguali fra le quattro figlie.

Che i documenti tardivamente presentati dalla convenuta riflettono divergenze sulla scelta del perito e sulla formazione dei lotti della divisione, ma non sulla misura del diritto a succedere.

Che anche il bene inteso interesse delle parti doveva suggerir loro di qualificare l'atto per transazione se tale fosse stata, posto che la tassa di registrazione prescritta per le transazioni è minore di quella imposta per le divisioni, onde dal loro agire si ricava altro argomento contrario alla tesi delle convenute.

Che per quanto possa sembrare inverosimile così persistente errore di interpetrazione di quei testi di legge, però nessun elemento si ha in atti per spiegare diversamente la condotta delle parti, e neppure può supporsi suggerita, da tanta renunzia delle sorelle Bacci a prevalersi della incapacità per un riguardoso riserbo del loro stato di famiglia posto che nel preindicato atto di liberazione non mancarono di rendere palese la loro qualità di figlie naturali della fu Assunta Seghi.

Che conseguentemente dovè dichiararsi rescisso il preindicato atto di divisione ordinandosi la formazione delle quote in modo che alle due figlie naturali venga attribuito un ottavo per ciascuna, dell'eredità materna ai sensi degli art. 768, 815 e 818 del codice civile, mentre il resto deve essere diviso tra le due figlie legittime.

Che le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi ecc. (1). (Trib. Siena, 22-29 febbraio 1908; Bacci c. Gucciarelli. Ramella estens.).

46. Dote — mutuo ipotecario — fondo acquistato col danaro relativo. *(Cod. civ., 1406).* — La ipotecazione del fondo dotale non può equipararsi alla sua alienazione per gli effetti di cui all'art. 1406 cod. civ; e conseguentemente non diviene dotale il nuovo immobile acquistato col danaro proveniente dal relativo mutuo ipotecario. (Cass. Firenze, 5 dicembre 1907; Del Lago c. Gianfranceschi-Mayer. Bergamaschi estens.) (2).

47. Cambiale — quando sia domiciliata — vaglia cambiario — residenza effettiva dell'emittente. *(Cod. comm., 235, 264 e 316).* — La cambiale può dirsi domiciliata, solo quando sia pagabile in luogo diverso da quello indicatovi come residenza del trattario o come luogo

---

(1) Ved. sull'argomento lo scritto a pag. 177 della raccolta 1906.

(2) *Legge*, an. 1908, col 446.

di emissione, e sia pagabile da una persona diversa dal trattario o dall'emittente, diversità che deve risultare dal titolo stesso. — Non può quindi ritenersi domiciliato un vaglia pagherò cambiario pagabile nel luogo stesso della sua emissione, sol perchè la effettiva residenza dell'emittente sia in altro luogo. (Cass. Roma, 14 gennaio 1908; Soro c. Prococci. Setti estens.) (1).

CONSULTAZIONI

25. — G. not. M., Messina. — *Negli anni 1896-1900 la congregazione di carità di T. procedette alla vendita, ad asta pubblica, di tutti gl' immobili del collegio di Maria e del Monte di pietà colle formalità disposte dal regolamento su la contabilità generale dello Stato. — Lungo il corso delle vendite avvennero parecchi verbali di deserto incanto, che, da principio, sottoposi alla registrazione col pagamento della tassa fissa di lire una. Se non che, lungo il procedimento, mi fu fatto osservare dal ricevitore di registro del tempo, poter fare a meno di registrare i verbali medesimi, perchè, non mi ricordo per quali disposizioni da lui accennatemi, i verbali medesimi essere esenti di qualsiasi tassa di registro. — Seguì siffatto suggerimento e nessuna osservazione mi venne fatta da alcun funzionario. — Nel 1904 e 1905 la stessa congregazione di carità procedè all' appalto, per asta pubblica, della tesoreria delle opere pie, e per la nomina dello stimatore degli oggetti da oppignorarsi al monte di pietà. Le aste riuscirono deserte e ne feci constare quindi da relativi verbali, che non registrai, seguendo la norma suespressa. Or l' ispettore demaniale elevò contravvenzione all' uno ed all' altro verbale e già venni invitato a pagare lire 5,20 per caduno, cioè lire 1,20 per tassa di registro. art. 104 della tariffa e lire 4 per sopratassa. — Premesso l' anzidetto pregola indicarmi le disposizioni che, se veramente esistono, dichiarano esenti di registro i verbali di deserto incanto, ed indicarmi anco, ove siffatti verbali son soggetti a registrazione, se la sopratassa va condonata dal regio decreto del 4 luglio 1907 n. 389.*

Nella legge di registro l' art. 37 parla soltanto della registrazione a tassa fissa del verbale di aggiudicazione provvisoria all' incanto, quando si ammette un rincaro o nuovo esperimento d' asta, e tace affatto dei verbali di deserzione d' incanto per mancanza di offerte utili. — Ora il ministero appunto per il silenzio della legge, con risoluzione del dì 8 novembre 1867 inserita nella *Collezione demaniale* al vol. IX, pag. 892, n. 189, riconobbe che i verbali o certificati di deserzione d' asta, non sono per loro natura soggetti alla registrazione entro termine fisso, ma rientrano fra i documenti indicati nell' art. 104 della tariffa, da registrarsi insieme con l' atto principale in caso d' inserzione, come ad es. per allegato. (Ubertazzi, n. 886). Ove pertanto i verbali di diserzione d' incanto, sieno rimasti negli atti del notaro, senza averne fatto uso od inserzione, non sono soggetti alla registrazione a termine fisso, perchè

(1) *Legge*, n 1908, col 456.

non contemplati dalla tariffa, ma sconterebbero la tassa fissa di L. 1,20 appena dovesse farsene uso, o dovessero essere inseriti in altri atti soggetti a registrazione come si è detto superiormente.

***

26. — G. dott. P., Napoli. — *La sospensione applicata dal tribunale civile, in camera di consiglio, a termini dell' art. 123 e seguenti della legge notarile, in appendice alla destituzione, è esecutoria nonostante appello, come quella che viene applicata dal tribunale criminale o correzionale a termini del successivo art. 131 della legge notarile?*

Nel caso della destituzione del notaro ai termini dell' art. 112 della legge notarile, sulla base della sentenza dell' appello, la sospensione è diritto, cosicchè il notaro deve subito restare sospeso, non tanto per giudizio del magistrato, quanto per effetto della legge. — Sta bene che l'art. 131 della legge notarile vuole che la sospensione sia anche dichiarata dal giudice nella sentenza, ma questo unicamente ad ovviare il serio inconveniente che il notaro sospeso di diritto, possa ancora in fatto esercitare, contro la legge, il suo ufficio. E se la sospensione viene imposta al notaro destituito durante il termine per appellare e nel corso delle more del giudizio d' appello, è naturale che debba la sospensione aver subito il suo effetto dal dì della sentenza di destituzione, senza di che si renderebbe inutile la disposizione della legge, quando ancora potesse farsi questione in questa parte, della provvisoria esecutorietà o meno della sentenza del tribunale.

***

27. — S. dott. G., Mantova. — *Si fa un contratto di compra-vendita con riserva d' usufrutto al venditore sua vita natural durante. — L' agente delle imposte avvisa d' aver accertato un reddito dipendente da detta vendita e corrispondente agli interessi* 5 % *(d' ufficio) (dice l' avviso dell' agente) sul credito x (prezzo della vendita) verso Tizio (venditore) per altrettanti a questi versati sotto forma di prezzo d' acquisto di fondi con riserva d' usufrutto. — Ora pare a me che sul prezzo della vendita sia pure con riserva d' usufrutto non possa imporsi tassa di ricchezza mobile, ma in ogni modo l' interesse d' ufficio si debba sempre calcolare al 4 % e non al 5 % come pretende il nostro caro agente. — Si domanda: vi sono decisioni in proposito? Che ne pensa codesta on. direzione?*

Ci vuole tutta la fervida fantasia di un agente delle imposte dirette, per immaginare un reddito di ricchezza mobile, nascosto od incluso nel prezzo della vendita della nuda proprietà, dopo che quel prezzo è stato pagato nelle mani del venditore, che si è riservato l' usufrutto della cosa alienata. — Prima di tutto, l' usufrutto, che è un diritto reale, capace di tutte le trasmissioni, durante la vita dell' usufruttuario a titolo gratuito ed oneroso (art. 492 c. c.) di cui è capace la proprietà, nel caso nostro è rimasto *in bonis* dell' alienante, che continua a pagare l' imposta fondiaria; sul quale usufrutto, alla morte dell' alienante, dovrà dall' acquirente essere pagata la tassa di registro suppletiva di consolidazione. Ed allora come può accertarsi a carico

del venditore un reddito mobiliare, quando egli ha già incassato il prezzo della cosa venduta? — Non si indovina davvero, tostochè il correspettivo pagato dal compratore, è il vero prezzo dell' acquisto della nuda proprietà, nè può lodarsi davvero quella frase insidiosa dell'agente, usata nell'accertamento: *(sic) sotto forma di prezzo*, quasi che potesse parlarsi ragionevolmente di interessi uniti e coacervati al prezzo, mentre qui piuttosto ed al contrario sarebbe più ammissibile il sospetto, di interessi calcolati, e poi detratti, defalcati e dedotti dal prezzo, però a favore del compratore, per tutta la durata presunta dell' usufrutto, per tutte quelle annualità di rendite naturali e civili che il compratore non potrà percipire, per tutta la durata presunta della vita del venditore; sebbene anche in questa seconda ipotesi, si tratterebbe sempre di capitale di prezzo netto di vendita della nuda proprietà, detratto il valore capitalizzato dell' usufrutto. Per quante ricerche siensi fatte questo è il primo caso di un accertamento così cervellotico e strano, che non troverà fortuna di certo, davanti le commissioni amministrative, e molto meno davanti il tribunale ordinario.

COSE VARIE

Consigli notarili. — Con decreto del Guardasigilli in data 5 marzo u. s. sono state accettate le dimissioni rassegnate dal Consiglio notarile di Siena ed è stato delegato il presidente del Tribunale ad esercitarne le funzioni.

Onorificenze. — Con regio decreto 5 marzo corrente, è stato nominato Commendatore nell' Ordine della Corona d'Italia il cav. uff. not. Antonio Leto Saputo, membro del Consiglio notarile di Palermo.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Il Notariato italiano, an. 1908, nn. 3 e 4. — Pubblica uno studio del Losana sopra le istituzioni testamentarie *de residuo*, ed uno del prof. Vitali sopra l' incapacità di ricevere per donazioni.

— Dà i seguenti pareri: — 1° È valido l'atto di divisione amichevole ancorchè non firmato da uno dei condividenti, purchè sia stato regolarmente firmato da tutti gli altri dai testimoni e dal notaro. — 2° Non occorre autorizzazione agli esecutori testamentari per vendere i beni il prezzo dei quali é stato dal testatore lasciato ad una congregazione di carità. — 3°. È necessario il pagamento della tassa di voltura e la relativa domanda anche nella vendita di una casa inabitabile.

***

Giornale dei notari, an. 1908, nn. 3 e 4. — Pubblica uno studio sulla riforma della legge notarile; ed uno sulla lettura che il sordomuto deve fare dell'atto notarile.

— Dà i seguenti pareri: — 1° Non è ammissibile alcuno compenso fra due notari che fanno cambio di residenza. — 2°. È conforme alla legge che siano accordati dalle autorità competenti congedi con facoltà di rogare ai notari che si trasferiscono in altro distretto. — 3° Un notaro membro della Giunta nel comune ove esercita puó legalmente stipulare atti e contratti nell'interesse del comune medesimo.

***

Bollettino notarile, an. 1908, nn. 1 e 4 — Pubblica uno studio sul termine utile per l' esibizione dei repertori all'archivio e la soluzione negativa del quesito sull' ammissibilità dell'autenticazione notarile alle firme apposte su fogli di carte in bianco

ATTI PARLAMENTARI

Camera de' Deputati. Tornata del giorno 24 febbraio 1908.

Archivî notarili.

MORPURGO, relatore, riferisce, a nome dell'on. Giaccone, sulla petizione, con cui il Consiglio comunale di Cassino fa voti perchè l' Archivio notarile di Cassino venga classificato nella seconda o nella terza categoria.

Propone l' invio al ministro di grazia e giustizia.

Pozzo, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, consente, dichiarando che se ne potrà tener conto in occasione di un disegno di legge, che è innanzi al Senato.

Servizio notarile nei piccoli comuni.

LEONE, relatore, riferisce sulla petizione, con cui il Consiglio comunale di Montemitro fa voti perchè venga migliorato il servizio notarile nei piccoli comuni e siano autorizzati a disimpegnare le funzioni notarili, dove non esiste notaro, i segretari comunali.

Ne propone l'invio al ministro di grazia e giustizia.

Pozzo, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, consente, dichiarando che se ne terrà conto in occasione di un disegno di legge che è innanzi al Senato.

(La Camera approva).

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI E DEI NOTARI

Archivî notarili. — NOMINE A CONSERVATORE. — Bonsignore Angelo, a Messina. — Santoro Giuseppe, a Galatina. — Lusignoli comm. Alfredo, a Roma.

Notari. — NOMINE. — Nardi-Dei Luigi, a S. Piero a Sieve. — Ganino Innocenzio, a Pizzoni. — Facciolo Eugenio Tommaso, a Gerocarne. — Rota Luigi Virgilio, a Trevi. — Eletti Riccardo, a Fossato di Vico. — Pacifico Carlo, a Montone. — Pecchiai Paolo, a Pacciano. — Ciuti Antonio, a Monteleone d'Orvieto. — Mutini Jenner, a Mercatello. — Mauri Alfonso, a Pagani. — Scarpaci Gaspare a Rapolano. — Caprioli Angelo, a Monte Castello Vitio — Cravej Cesare, a Pralungo. — Carlone Francesco, a Canosa di Puglia. — Santoli Edoardo, a Rocca San Felice. — Pasinetti Angelo, a Schilpario.

TRASLOCAZIONI. — Marri Gaetano, da Trequanda a Torrita. — Toti Brunetto, da Firenze a Figline Valdarno. — Lavanga Francesco, da Bardi a Milano. — Liguni Giovanni, da Calvanico a Cetara. — Riegi-Luperti Eugenio, da Montefelcino a Urbino. — Baldis Sperandio, da Ardesio a Clusone. — Terzi Vincenzo, da Mandatoriccio a Corigliano Calabro. — Anelli Lotario, da Cava Monara a Casorate Primo. — Fiandaca Antonino Federigo, da S. Caterina Villarmosa a Palermo.

Notari defunti.

Cavalieri Achille, di Metelica il 1 febbraio. — *Gerardi Severino*, di Giaveno l'11 febbraio. — *Zuccardi Merli Luigi*, di Novellara il 17 febbraio. — *Pieroni Lorenzo*, di Santa Maria in Monte il 20 febbraio. — *Trapanese Giovanni Battista*, di Velletri il 14 marzo. — *Talarico Pietro*, a Scigliano il 5 febbraio.

CAV. PIETRO ANZILOTTI, *Direttore.*
AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-22. N. 8. ROMA-FIRENZE 16 Aprile 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

UNA INTERESSANTE QUESTIONE IN TEMA DI FIDEIUSSIONE

Crediamo far cosa grata ai benigni nostri lettori portando a loro cognizione una interessante sentenza, testè decisa dalla Corte d' appello di Torino (1), in materia di fideiussione.

Ecco di che si trattava.

Con privato chirografo, Tizio si riconosce debitore verso Caio della somma di lire tremila, che promette di restituire entro la mora d'anni due. A tale scrittura accede, come sicurtà, Sempronio.

Decorso qualche tempo, per accordi intervenuti tra il creditore ed il debitore principale, a completa insaputa del fideiussore, la mora pattuita in anni due è sostituita da altra d' anni tredici e coerentemente si ritocca il chirografo sovrapponendo la parola *tredici* all' orinario *due*.

Spirato il tredicennio, il creditore chiama in giudizio debitore e fideiussore. Quest' ultimo chiede la propria assolutoria per due ordini di considerazioni, che vengono accolti dal tribunale, la cui pronunzia fu testè confermata dalla Corte d' appello colla decisione cui sovra accennavamo.

La fideiussione, osservava in prima linea il sicurtà, è un contratto accessorio per eccellenza. Il tenore dei patti intervenuti fra creditore e debitore principale è la ragione determinatrice della sicurtà dal fideiussore prestata. Quindi se fra creditore e debitore principale si modifichino i primitivi accordi, tanto più poi se la modificazione renda più gravosa la condizione del sicurtà, non può esservi dubbio che la fideiussione venga a svanire.

Ed è troppo manifesto che, in concreto, le apportate modificazioni deterioravano in notevole misura la condizione del fideiussore inquantochè altra cosa è il rendersi garante d' una persona per il non lungo lasso di due anni, ed altro è il dover rispondere per lei durante il prefisso periodo di tredici anni, andando esposti ai pericoli, alle vicende, alle sorprese che un così protratto giro di tempo può riservare.

Siccome poi il creditore invocava il principio, sancito dall'art. 1930 cod. civ., a tenore del quale la proroga del termine accordata dal creditore al debitore principale non libera il fideiussore, quest' ultimo poneva in rilievo la differenza tra proroga di termine e quant' erasi

(1) Decis. 21 marzo 1908, inedita.

operato in concreto. Di vero, la proroga di termine è *aggiunzione* ad un termine primitivo di cui si riconosce e si rispetta la sussistenza. La proroga non libera il fideiussore perchè non lo vincola, potendo egli, come testualmente sancisce lo stesso art. 1930, in tal caso agire contro il debitore per costringerlo al pagamento. Nel caso nostro invece non v'era stata proroga, sibbene radicale surrogazione d'un unico termine di tredici anni, a quello primitivo di soli due, eome se fin dall'origine la mora fosse stata concessa per anni tredici. Vi era quindi, come già si osservò, assoluta modificazione dei patti fondamentali e di fronte a questa modificazione non si poteva pretendere di tener vincolato il fideiussore.

In secondo luogo il sicurtà invocava a proprio vantaggio il disposto dell'art. 1928 cod. civ. a tenore del quale il fideiussore è liberato allorchè per fatto del creditore non può aver effetto a favore del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni del creditore.

Stando al tenore della convenzione primordiale, le ragioni su cui il creditore poteva fare affidamento nei rapporti col debitore principale erano rappresentate dalla costui consistenza patrimoniale. Interdicendo a sè medesimo d'agire contro il debitore per altri undici anni, il creditore veniva a correre l'alea delle eventuali diminuzioni di patrimonio ed anche della insolvibilità che nel protratto termine il debitore fosse venuto a soffrire. Ed il fideiussore deduceva appunto a prova che la condizione economica del debitore era, durante la lunga mora, notevolmente deteriorata. Era quindi evidente che, per fatto del creditore, il fideiussore rimaneva impedito di sottentrare in quelle ragioni sulle quali, all'atto in cui si accostava alla sicurtà, era in diritto di fare assegnamento in caso di sua surrogazione al creditore, qualora avesse pagato in luogo e vece del debitore. Non poteva quindi contestarglisi, anche sotto questo punto di vista, il diritto di dichiararsi prosciolto dal vincolo di fideiussore.

Avv. C. Losana.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Concorsi a posti di notaro — documentazione delle domande.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai signori Procuratori generali delle corti d'appello, 11 marzo 1908, n. 1612-127. — A togliere ogni incertezza nella documentazione delle domande pei posti notarili, questo Ministero, con la circolare del 16 giugno 1907, nn. 127-1592, tassativamente indicò i documenti necessari, e fra l'altro prescrisse: « un'attestazione del cancelliere del tribunale della *residenza* del con- « corrente, da cui risulti che egli non ha *sofferto alcuna condanna*, e « non si trovi sottoposto a procedimento per crimine (reato importante « una delle pene indicate nell'art. 20 n. 1 del regio decreto 1° di- « cembre 1889, numero 6509) o per delitto di falso, furto, frode, truffa o « calunnia, o per reati contro il buon costume ».

Ora dall'esame degli atti dei concorsi pubblicati dopo la detta circolare, e dalle notizie pervenute a questo Ministero è risultato che molti cancellieri si limitano a dichiarare, nel predetto certificato, che non esistono procedimenti in corso contro i concorrenti a posti di notaro, ritenendo, erroneamente, che per le eventuali condanne serva sempre il certificato generale del Casellario giudiziale.

Ora è chiaro che quei funzionari non han posto mente che l'attestazione redatta in tal guisa è incompleta, potendo accadere benissimo che non esista procedimento *in corso* contro taluno degli aspiranti ai posti suddetti, ma siavi stata *condanna*, la quale, per non essere ancora definitiva, non figura nel Casellario, dove, com'è noto, per le antiche e nuove disposizioni, non possono venir registrate che le decisioni, *irrevocabili*.

Prego quindi le SS. LL. di volere, di accordo coi signori Primi Presidenti, dare le opportune disposizioni ai cancellieri dei tribunali dipendenti affinchè compilino l'attestazione speciale, in discorso, nei precisi termini prescritti dalla circolare sopraccennata.

Tassa di manomorta — rendita imponibile — accertamento d'ufficio.

Circolare del Ministero delle finanze, 22 febbraio 1908, n. 12. — Il Ministero ha, in varii casi, avuto occasione di rilevare che l'accertamento della tassa di manomorta non sempre viene fatto in conformità delle disposizioni della legge 13 settembre 1874, n. 2078.

Alcuni ricevitori del registro, dopo di avere accettato denunzie presentate da enti morali, e dichiarato di assentire alle medesime, hanno liquidata la tassa sopra una rendita maggiore di quella denunziata, sia ritenendo non deducibili le passività dichiarate nelle denunzie, sia valutando col criterio presuntivo del multiplo di otto volte l'imposta erariale principale il reddito imponibile degli immobili, denunziato in base ai canoni di affitto.

Tale modo di procedere non è corretto. Giusta il disposto dall'art. 11 della citata legge e dall'art. 36 e seguenti del relativo regolamento, ogniqualvolta la rendita netta denunziata venga aumentata dal ricevitore, deve questi sempre dichiarare dissentita la denunzia, e procedere a *liquidazione suppletiva* motivata, da intimarsi all'interessato per le sue controsservazioni.

Quando poi la denunzia non sia completa in ogni parte, è obbligo del ricevitore, prima di redigere la liquidazione suppletiva, di invitare l'interessato a riparare sollecitamente alle mancanze od irregolarità rilevate (art. 26 del regolamento suindicato), e ciò per addivenire al più esatto accertamento della tassa.

Si avverte ad ogni buon fine che l'inosservanza delle disposizioni surricordate potrebbe rendere i ricevitori responsabili delle conseguenze delle opposizioni giudiziarie al pagamento della tassa e della sopratassa, che i contribuenti promuovessero, basandosi sull'irregolarità del procedimento; come del resto fu dichiarato anche con la normale n. 203 del *Bollettino Demaniale* dell'anno 1882.

È pertanto necessario che d'ora innanzi più non si ripetano le lamentate irregolarità. E a tale effetto si fa assegnamento sulla diligenza dei ricevitori del registro, mentre ad ogni buon fine si raccomanda ai signori intendenti di finanza ed agli ispettori demaniali di assicurarsi che i ricevitori nell'accertamento d'ufficio della tassa di manomorta si attengano scrupolosamente alle disposizioni suindicate (1).

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

48. Falsità in atti — notaro — certificato per l'archivio notarile — inesistenza di reato. (*Cod. pen., 227; leg. not., 91 n. 2*). — La Cassazione di Roma. — *Omissis.* — Osserva che il notaro Gallucci Domenico fu tratto in giudizio innanzi al tribunale penale di Palmi come imputato di falsità prevista dal capov. dell'art. 277 codice penale, per avere attestato contrariamente al vero in un certificato spedito al conservatore dell'archivio notarile di Palmi di non avere stipulato atti nei mesi da febbraio ad agosto dell'anno 1905.

Il tribunale con sentenza 20 agosto 1901, mentre ritenne che il il Gallucci dal gennaio ad agosto avesse stipulato 3 atti, di cui 3 registrati, e che non avesse spedito all'archivio la copia fedele delle annotazioni fatte nel repertorio inviando i relativi certificati negativi, dichiarò non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato, ed ordinò l'invio degli atti al Proc. del Re pel relativo procedimento a' termini della legge notarile, punibile con l'ammenda nel successivo art. 310.

A sorreggere il suo giudizio il tribunale considerò che il fatto non costituiva il falso di cui nel capov. dell'art. 277, sia perchè non trattasi di falsità concernente il contenuto di atti, sia perchè manca l'elemento doloso, e che invece costituiva una contravvenzione all'art. 91 n. 2 della legge notarile.

L'apprezzamento del tribunale parve erroneo alla corte d'appello di Catanzaro; la quale con sentenza del 21 giugno corr. anno, riparando quella del tribunale, dichiarò colpevole il Gallucci del reato di falso preveduto nell'art. 227 capov. cod. p. per avere attestato contrariamente al vero in attestati spediti al conservatore dell'archivio notarile di Palmi di non aver stipulato atti da febbraio ad agosto del 1905, e lo condannò per le circostanze attenuanti a 10 mesi di reclusione ed alle spese.

Considerò all'uopo la Corte che « se il notaro Gallucci aveva già stipulati gli atti sopra menzionati, *dovevano contenere i suoi repertori* tutte le indicazioni volute dall'articolo 33 della legge notarile, e quindi le relative copie mensili dovevano essere fatte *in conformità* dell'originale di ciascun repertorio. »

(1) *Bollett. dem.*, an. 1908, pag. 88.

« Invece i certificati relativi mensili da lui rilasciati e mandati all' archivio notarile, attestavano la falsità commessa in attestati concernenti il contenuto di atti. Da tale falsità ne derivava pubblico o privato nocumento alle parti, ai cittadini ed all' archivio notarile per gli atti effettivamente redatti dal Gallucci, che non *li faceva figurare ne' suoi repertori* e nelle copie di essi, e pel mancato importare delle tasse dovute ».

Il Gallucci ricorre contro la suddetta sentenza e ne chiede l' annullamento per difetto di motivazione, e, come aggiunge in seguito, per non aver ragionato sui motivi che ne determinarono l' assoluzione e che rappresentano altrettanti motivi della sua difesa, quali sono, 1° che manca il dolo, 2° che la pretesa falsità riguarda la mancanza di un obbligo verso l' archivio notarile estraneo al contenuto degli atti.

Osserva quanto ai mezzi del ricorso che la corte d'appello, ritenendo che il fatto imputato rivestisse i caratteri della falsità di cui nel capov. dell' art. 277 cod. pen., non ottemperò all' obbligo di darne una congrua ed adeguata ragione, specialmente dopo il giudizio sì diverso del tribunale, perchè affermò l' esistenza della falsità senza darsi la cura nè di chiarire un tale assunto nè di esaminare se l' attestato negativo del notaro concernesse ed in qual modo il contenuto di un atto che la corte non determina, per attagliarsi alla figura della falsità preveduta nel suddetto capoverso dell' articolo 277.

Questo diritto di esame e di motivazione è ancor più grave ove si guardi ad una circostanza di fatto accennata e non discussa dalla corte di merito.

E di vero, se il Gallucci, come si legge nella impugnata sentenza, *non faceva figurare nei suoi repertorî e nelle copie di essi gli atti effettivamente redatti*, non s' intende dove sia la falsità che si attribuisce al notaro quando egli rilasciava quei certificati negativi, che non erano certo difformi da' suoi repertorî, tenuti ad arte in bianco, trascurando di annotarvi gli atti ricevuti in quel tempo. All' uopo non è inutile ricordare che il notaro per la legge notarile ha l' obbligo :

a) di tenere due repertorî, l' uno per gli atti tra vivi, l' altro per quelli di ultima volontà — nei quali deve prender nota giornalmente degli atti ricevuti secondo le norme prescritte dall' art. 93;

b) di trasmettere nel mese successivo all' archivio notarile la copia degli annotamenti fatti nei repertorî di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese con la somma delle tasse dovute.

Or se il notaro violando l' obbligo del proprio ufficio omette maliziosamente, come fece il Gallucci, di annotare nei repertori gli atti ricevuti nel mese, e manda all' archivio notarile dei certificati negativi, egli coi suddetti certificati non attesta cosa contraria al contenuto dei repertori, per commettere la falsità preveduta nel capov. dell' art. 277 cod. pen., ma manca di adempiere ad un obbligo che costituisce contravvenzione ai sensi dell' art. 110 della legge notarile, per non avere fatto nei repertorî le prescritte annotazioni degli atti ricevuti e per ogni altra possibile violazione della legge notarile.

Per questi motivi la Corte Suprema cassa senza rinvio. (Cass. Roma, 6 dicembre 1907; Gallucci ricc. Benedetti estens.).

49. Residenza notarile — non manca all' obbligo relativo chi se ne allontana temporaneamente per esercitare altrove il suo ufficio quando ciò non riesca a discapito dei cittadini del luogo di residenza del notaro. — La Corte d'appello di Messina. — *Omissis.* — Attesochè, avverso la sentenza di condanna pronunziata dal tribunale di Messina, il notaro B. si è gravato tempestivamente di appello, sostenendo la sua irresponsabilità e dicendo errato in diritto, il concetto del tribunale, di non potere il notaro assentarsi dalla residenza assegnatagli per stipulare atti, che o dietro espressa autorizzazione, con la concessione di apposito permesso, o per supplire notari assenti e con regolare delega del Consiglio notarile, mentre, per l'art. 27 legge notarile, l'osservanza della continuata dimora nella residenza è un imperativo categorico salvi i due sanciti casi di eccezione, cioè: quando l'allontamento temporaneo del notaro sia determinato da ragione di pubblico servizio, e quando sia imposto da ragioni strettamente inerenti all' ufficio.

Attesochè stima la Corte di non essere veramente plausibile il concetto di diritto come sopra adottato dal tribunale, che risponde ad una interpretazione troppo restrittiva della legge, e che, anzichè coordinare armonicamente il succennato art. 27 con gli art. 20 e 24, pei quali il notaro è autorizzato a stipulare atti in tutto il distretto, e ciò senza fare alcuna distinzione, si risolve in una ingiustificata menomazione di questo diritto. Nè l'armonica condizione nel senso espresso dal tribunale trova sostegno nella sanzione dei due casi di allontamento necessario dalla residenza, cioè per attendere ad un pubblico servizio diverso da quello di esercizio notarile e per compiere operazioni accessorie alla stipulazione degli atti rogati, poichè queste due eccezioni all' obbligo della residenza, non possono importare l'esclusione della facoltà di allontanarsi temporaneamente per stipulare altrove. È vero che l'art. 27 determina la permanente dimora del notaro nella sede assegnatagli, ma il vero termine di conciliazione con gli art. 20 e 24 non può consistere in altro che nel ritenere che la facoltà di allontanarsi per stipulare atti altrove debba essere esercitata compatibilmente con la permanenza nella dimora, in modo da dovere egli principalmente esercitare ivi la sua funzione, e far in modo che la sua assenza, per attendere alla stipulazione di atti altrove, sia temporanea e non riesca a discapito dei cittadini del luogo, che debbono essere preferiti assolutamente.

Attesochè, per quanto stia in fatto che il notaro B. ha stipulato in Messina molteplici atti nel corso dell'anno 1907, pure non si ha la prova sufficiente per ritenere che ciò sia avvenuto incompatibilmente con la permanenza della sua dimora in F., sito assai vicino alla città.

Ond'è che stima la Corte che debba essere assolto. (Corte app. Messina, 27 gennaio 1908; P. M. c. not. B. Capalbo estens.).

50. Protesto cambiario — nullità — responsabilità del notaro. (*Cod.*

comm., *296; cod. civ.*, *1151; leg. not.*, *70*). — La Corte di appello di Torino. — *Omissis.* — Il notaro Eusebietti ha accettato la sentenza. del cui appello si tratta, in quella parte che riconosceva la nullità degli eseguiti protesti e che lo condannava al rimborso delle spese relative, quindi, affermata irrevocabilmente la nullità anzidetta, non resta che a vedere quali ne debbano essere gli affetti in rapporto all' Eusebietti medesimo ed alla Banca, se siano da ammettersi cioè le teorie dall' appellante avanzate che il notaro debba rispondere in modo assoluto delle conseguenze della nullità di un atto da lui compiuto, come fosse un cittadino qualunque, responsabile anche di colpa lievissima in base agli art. 1151 e 1152 cod. civ., e che dell' atto del notaro debba in ogni modo rispondere anche la Banca unicamente perchè si tratterebbe di un atto compiuto da un pubblico ufficiale, che ne era stato da lei espressamente incaricato.

Conviene aver presente, per ben giudicare della responsabilità dei notari, il disposto dell' art. 70 della legge notarile vigente che regola appunto la responsabilità dei notari per le nullità ad essi imputabili, e che tassativamente prescrive che il notaro dovrà rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate oltre al risarcimento dei danni a norma di ragione. La disposizione di questo articolo è basata sul principio di diritto invocato dalla Maglione, che chiunque col fatto proprio reca danno ad altri è tenuto a risarcirlo, come è precisamente sancito negli art. 1151 e 1152 codice civile, e la legge considera appunto in questo caso la trascuranza o la imperizia del notaro come un fatto colposo del quale egli abbia a rispondere a norma di ragione. Il principio si informa ai più elementari dettami di giustizia per cui anche l' ufficiale pubblico debba risarcire quei danni che dal fatto proprio derivarono; ma egli è nel valutare il grado di colpa che può rispettivamente riscontrarsi nella trascuranza del notaro, o in altro atto illecito qualsiasi del privato cittadino, in quanto quest' ultimo debba talvolta rispondere anche di lievissima colpa, che la stregua va tenuta diversa. Conviene ritenere che alla gravità ed importanza dell' ufficio notarile, come osserva un dotto commentatore della legge suindicata, il Falcioni, pur riconoscendo che debba corrispondere adeguata e la perizia e diligenza di chi l' esercita, la ragione respinge che pei notari abbia ad esservi una responsabilità anormale quale si avrebbe richiedendosi somma diligenza e piena perizia delle leggi, tale da rendere pressochè impossibile l' errore. Ora *errare humanum est*, e se è canone incontestabile che la legge speciale deroga alla legge generale, non si potrà a meno di ravvisare nella disposizione dell' art. 70 precitato, della legge notarile, che il notaro risponderà dei danni secondo ragione, un trattamento di favore per essi notari, inquantochè se bastasse la constatazione della nullità dell' atto per far luogo ai danni, sarebbe stato sufficiente al legislatore esprimere genericamente l' obbligo del risarcimento ai danni, senza aggiungere l' inciso *a norma di ragione*. Il Bonasi, trattando della responsabilità penale e civile dei ministri e degli

ufficiali pubblici, osservava (n. 171, p, 223) come tutte le leggi speciali, che in proposito sono in vigore tra noi come altrove, hanno per iscopo principalmente di ridurre la loro responsabilità entro più ristretti confini, essendosi ovunque giudicato pericoloso estendere alla responsabilità speciale, cui per legge vanno soggetti per la natura delle loro delicate e difficili funzioni, le regole generali e assolute del diritto comune. Per questo motivo, soggiungeva, tutte le volte che i tribunali, dimenticandosi che si trattava di una legge di protezione, si mostrarono alquanto rigorosi nell' apprezzamento dei fatti che avevano dato luogo ad un giudizio contro un notaro, provocarono le osservazioni e le critiche dei più valenti giureconsulti. Se i notari talvolta sbagliano con una erronea interpretazione della legge, purchè sia interpretazione razionale e coscienziosa, essi non possono essere tenuti responsabili dei danni che cagionano, giacchè un errore di simil genere sarebbe, per gli effetti, equiparabile agli errori giudiziari commessi dai tribunali nell' applicazione della legge. Di conformità a tali principi il tribunale ha ritenuto che l' errore commesso dal notaro Eusebietti nel redigere i protesti contro la Maglione nel giorno stesso della scadenza, fosse un errore scusabile, e la corte non può che pienamente convenire nell' avviso espresso dai primi giudici. La legge commerciale all' art. 288, dispone che la cambiale deve essere presentata per il pagamento e pagata nel luogo in esso indicato e nel giorno della scadenza.

Successivamente l' art. 296 stabilisce che la mancanza di pagamento si prova col protesto, il quale deve essere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito nel pagamento. Mettendo in correlazione l' un articolo coll' altro si riscontra che il protesto deve seguire alla presentazione della cambiale ed alla mancanza del pagamento e che è concesso un termine massimo di due giorni per far elevare detto protesto, senza che sia punto indicato il termine minimo.

La scuola e la giurisprudenza sono oramai concordi nel ritenere che il giorno *ad quem* della scadenza sia da lasciarsi a tutto beneficio del debitore, in osservanza dell' antico principio professato dal diritto romano, che il termine differisce l' esigibilità del debito finchè non sia intieramente decorso: « Qui hoc anno 130 aut hoc mense dari stipulatus sit, omnibus 131 partibus praeteris anni vel mensis non recte petet » (legge 42, Dig., *de verb. oblig.*); ma non è da demandarsi ad un notaro l' obbligo di procedere per ogni atto che deve compiere ad uno studio comparativo delle leggi attuali con le leggi romane, e interpretarle coi principi della filosofia del diritto, e basta che si attenga a quelle che dalla legge scritta possono apparire le intenzioni del legislatore.

Come si disse, il nostro codice attuale di commercio stabilisce che la cambiale non pagata nel giorno della scadenza può essere protestata, ma non fissa il termine minimo in cui il protesto possa avve-

nire, ed è ben spiegabile che l'Eusebietti abbia ritenuto, come del resto prima di lui aveva anche ritenuto un chiaro cultore di discipline giuridiche, il professore Vivante, che se il codice non fa menzione del giorno in cui il protesto possa essere lecito, ma solamente stabilisce che il protesto segua alla mancanza di pagamento, quando nel giorno della scadenza si fosse avuto la prova che il pagamento non si voleva effettuare, opportuua e legittima si presentasse dopo ciò la redazione del protesto.

Nella fattispecie tale prova non era mancata al notaro Eusebietti, che recatosi al domicilio della Maglione nel giorno 31 dicembre, in cui le sue cambiali scadevano, aveva avuto da lei stessa le risposte consacrate nel verbale di protesto non state per nulla contestate nella loro attendibilità, di non voler pagare perchè non aveva fondi, relativamente alla cambiale L. 962, e perchè era stata promessa la loro rinnovazione, relativamente alle due cambiali di minor taglio.

In seguito a simili rifiuti che non accennavano solo ad un impedimento accidentalmente e momentaneamente dilatorio del pagamento, ma rilevavano nella Maglione il proposito di prolungare indefinitivamente il suo debito, non è a far meraviglia se l' Eusebietti si sia formato la persuasione che il termine della scadenza, fissato per quel giorno 31 dicembre, si sarebbe senza alcun diverso risultato prolungato fino alla mezzanotte del giorno stesso, senza che per nulla si fossero cambiate le disposizioni della debitrice tanto più che, come è oramai insegnamento prevalente, le richieste di pagamento non possono effettuarsi fuori delle ore in cui si trattano gli affari, in cui sono aperti i negozi, e non nella notte, di guisachè inutile anche in osservanza alla legge sarebbe stato al notaro di attendere il completo trapasso delle 24 ore del giorno summenzionato per presentare le cambiali a chi doveva pagarle.

Si è anche tratto un forte argomento a sostegno della tesi che il protesto non si possa elevare se non nel giorno susseguente a quello della scadenza, dal passo della relazione al Re del ministro Zanardelli, dove, parlando delle innovazioni introdotte dal codice attuale ai termini per fare il protesto, veniva detto essere in facoltà del possessore di procedervi tanto nel primo che nel secondo giorno successivo a quello stabilito pel pagamento, non però in quest'ultimo giorno il quale deve essere per intero a beneficio del debitore.

Sicuramente che l'autorevole dichiarazione fatta dal ministro in quella che doveva essere la portata dei combinati disposti degli art. 288 e 296 sovra citati, viene a dare una maggiore sanzione a quella che è stata di poi l' interpretazione della maggior parte degli interpreti, sulla decorrenza del termine per il protesto, stabilito dal nuovo codice, ma per intanto va osservato che in questo codice, come già fu avvertito, è genericamennte indicato che il protesto deve susseguire alla mancanza del pagamento della cambiale, la quale deve essere presentata nel giorno della scadenza, mentre nel codice prece-

dente era espressamente indicato, all' art. 248, che il protesto dovesse avvenire nel giorno seguente a quello della scadenza.

La argomentazione che da taluni si è fatta che tale disposizione sia implicitamente stata trasfusa nel codice attuale, perchè non vi è stata deroga espressa, potrebbe con maggior ragione, stando al nudo e letterale disposto della legge ultima, essere ritorto a conclusione contraria; imperocchè, se la nuova legge non ha più voluto riprodurre tale determinazione del termine minimo, potrebbe anche essere segno che non avesse più creduto di mantenerla, ma qualunque possano essere le disquisizioni dottrinali sull' estensibilità o meno da darsi alle nuove statuizioni di fronte alla legge quale è, tale cioè che almeno apparentemente lasci supporre come non sia più necessario attendere pel protesto il giorno posteriore alla scadenza, non può seriamente farsi carico al notaro Eusebietti, se non si è attenuto alle note illustrative della relazione al Re, che non avrebbero in ogni caso efficacia, di attribuire alla legge un significato diverso da quello che le sue disposizioni nel loro proprio significato rivelano, e non può tacciarsi di inconsulto lo stesso notaro se, non vedendola ripetuta, ha potuto credere in buona fede, che la limitazione stabilita all' art. 248 del passato codice fosse stata abrogata.

Per le sovra esposte considerazioni la Corte è d' avviso come insostenibile sia la tesi di voler ritrovare nell' operato dell' Eusebietti, quella negligenza, quella impoderatezza, quella imperizia, che potrebbero renderlo responsabile dei danni accampati dalla Maglione quali conseguenze degli atti di protesto da lui redatti e la cui nullità è già stata riconosciuta.

Per essi, se anche lontanamente potesse addursi che una qualche colpa di omesso studio della legge fosse da addebitarsi al notaro, essa però sarebbe sempre così lieve, che sfuggirebbe a quella sazione a cui i notari nell' esercizio del loro ministero possono andare soggetti e che, come fu già anteriormente osservato, deve essere valutata con larghi criteri di apprezzamento.

Riconosciuto in tal modo che non può essere accolta la domanda dei danni nei rapporti col notaro, la stessa va ancora con maggior ragione respinta nei rapporti colla Banca, imperocchè se la legge ha affidato (art. 303 cod. comm.) ai notari e agli usceri l' incarico di compilare i protesti, la Banca rivolgendosi a tale effetto all' Eusebietti notaro esercente in Vestigné, si è rivolta a persona che la legge indicava capace di tali mansioni e, data anche l' ipotesi che nel disimpegno del suo ministero l' Eusebietti avesse potuto sbagliare, dello sbaglio non potrebbe sicuramente essere ritenuta responsabile la Banca, che non aveva nè il dovere nè l' opportunità, nè la competenza di andare a sorvegliare e a dirigere quello che il pubblico ufficiale, sia pure nel di lei interesse, doveva eseguire. Il notaro, come giustamente già ebbe ad osservare il Tribunale, non è commesso della Banca, del quale questa debba rispondere, a sensi dell' art. 1153 codice civile, e se una

responsabilità pel fatto del notaro potesse a lei risalire, questo potrebbe accadere solamente quando fosse dimostrato che essa pure volesse l'errore commesso dal notaro, prova questa che non fu neanche tentata.

Ciò sia detto, per altro, in via di semplice abbondanza, imperocchè una volta riconosciuto che il fatto del notaro non costituisce una colpa agli effetti del risarcimento di danni apprezzabili, cade conseguentemente ogni ragione di responsabilità per chi avrebbe dato al medesimo l' incarico dei protesti in questione.

Per questi motivi conferma. (Corte app. Torino, 18 novembre 1907; Maglione e Eusebietti. Prato estens.).

51. Testamento — matrimonio con persona designata — condizione contraria alla legge. *(Cod. civ., 850).* — È contraria alla legge, e quindi deve ritenersi come non scritta, la condizione imposta dal testatore di sposare una donna da lui designata. (Corte app. Aquila, 12 novembre 1907; Agnifili c. Colarossi. Miceli estens.) (1).

52. Ipoteca — miglioramenti — accessioni — estensione dell'ipoteca.— L'articolo 1966 cod. civ., per cui l' ipoteca si estende a tutti i miglioramenti, ed anche alle costruzioni ed altre accessioni dell' immobile ipotecato, riguarda non solo i miglioramenti e le accessioni, posteriori all' ipoteca, ma anche quelli esistenti nel momento della iscrizione ipotecaria. (Cass. Napoli, 25 dicembre 1907; Indraccola c. Ameglio. Perfumo estens.) (2).

53. Autenticazione di firme — non necessaria menzione della lettura. — La menzione di essersi data lettura dell' atto agli intervenuti è richiesta solamente per gli atti che si ricevono dal notaro e non per le semplici autentiche di scritte private. (Corte app. Palermo, 14 luglio 1907; Santangelo e Comm. elett. di Palermo) (3).

54. Locazione — disdetta per finita locazione — può essere verbale e provarsi con ogni mezzo — basta sia data ad uno tra più conduttori solidali. — La disdetta per finita locazione o per impedire la tacita riconduzione può esser data verbalmente e provata con qualunque mezzo. (Corte app. Venezia, 31 ottobre 1907; Franceschetti c. Ferracini. Fusinato estens.) (4).

55. Ipoteche — acquisto immobile — demolizione — pagamento — prezzo. — Il comune che acquistò un immobile per demolirlo, e lo demolì riducendolo a suolo pubblico senza aver purgato lo immobile delle ipoteche, non deve pagare tutte le ipoteche che vi gravavano, ma solo il giusto prezzo. (Cass. Palermo, 10 dicembre 1907; Sind. Palermo c. Pasquarelli. Landolfi estens.) (5).

56. Successione — divisione pater familias — esecuzione — aliena-

---

(1) *La Giurispr. abruzzese*, an. 1907, col. 488.
(2) *Diritto e giurispr.*, an. 1908, col. 654.
(3) *Foro sic.*, an. 1907, pag. 648.
(4) *La temi*, an. 1907, pag. 925.
(5) *Foro sic.*, an. 1908, pag. 101.

zione ad erede con riserva di usufrutto — sono donazioni. — Anche quando il *de cuius* abbia fatto una divisione *inter liberos*, e l' erede siasi immesso in possesso del bene assegnato, egli può promuovere azione per lesione di legittima. — Le alienazioni fatte dal *de cuius* all' erede con riserva di usufrutto si presumono a titolo gratuito. (Corte app. Palermo, 27 agosto 1907; Misuraca c. Misuraca. Miglio estens.) (1).

CONSULTAZIONI

28. — A. dott. L., Bologna. — *Tizio ha venduto un fondo sul quale trovavasi trascritto un precetto giudiziale. — Ora che tanto il creditore trascrivente quanto gli altri aventi ipoteca sono stati soddisfatti, e la trascrizione del precetto è stata cancellata, può più essere impugnata da alcuno la validità della vendita?*

Le alienazioni consentite dal debitore dopo la trascrizione del precetto immobiliare sono colpite da nullità relativa. Ma questa nullità la di cui azione spetta tanto ai creditori ipotecarî, quanto ai creditori chirografarî, cessa e si estingue appena il creditore istante abbia fatto cancellare la trascrizione del precetto, nel fine di farne cessare gli effetti. Allora nessuno può più impugnare la vendita, nè i creditori inscritti potrebbero altrimenti chiedere la surrogazione nel procedimento esecutivo. (Ved. Cesareo Consolo, vol. III, *Della espropriazione*, n. 44 e seg.; Mirabelli, *Diritto dei terzi*, vol. I, n. 34).

***

29. — S· dott. D., Mantova. — *Come si determina l' onorario delle copie degli inventarî? Calcolando il valore della sostanza come per gli altri atti? E nel caso che la copia contenga più verbali fatti in uno stesso giorno si dovrà e potrà calcolare l' onorario di copia relativo a ciascun verbale? — E come si calcola l' onorario degli originali — inventari — nel caso che nello stesso giorno si siano fatti dalle otto del mattino alle otto di sera due verbali impiegando pel primo 9 ore, e per l' altro una, se l' onorario nello stesso giorno non può superare le lire 30?*

Tutti gli scrittori sono concordi in ordine al chiaro disposto dell' art. 10 della tariffa, che l' onorario per la compilazione degli inventari è quello ad ore, e cioè di L. 10 per le prime tre ore, di lire 3 per ciascuna ora successiva, ma a condizione che non superi l' onorario complessivo a L. 30 al giorno. — Quanto alle copie dei verbali d' inventario, redatti in differenti giorni, il ministero insiste nel concetto che, sia dovuto al notaro un solo onorario di copia, perchè sebbene compilato in più sessioni ed in più verbali, l' inventario deve intendersi come riunito e formante un solo ed unico atto. — Ma il parere dei più reputati scrittori è contrario alla risoluzione ministeriale per buone ragioni. Ed infatti se il notaro è retribuito non con unico onorario, bensì con tanti onorarii separati quanti sono i verbali, anche

(1) *Foro sic.*, an. 1908, pag. 98.

gli onorari sulle copie devono spettare al notaro in modo distinto l'uno dall'altro. — L' onorario della copia deve misurarsi sul valore sommato per ogni verbale ai termini dell' art. 13 della tariffa. E qualora in un verbale d' inventario manchi qualunque enunciazione di valore, allora l' onorario della copia di valore indeterminabile, sarà di L. 3.

***

30. — A. dott. V., Novara. — *Il segretario di un pio istituto ed in genere di un ente morale legalmente riconosciuto, che non sia il comune, può oltre la redazione degli atti o verbali d' incanto addivenire alla definitiva stipulazione del contratto di rendita degli immobili appartenenti all' ente ?*

È stato detto tante volte, che rispetto alle opere pie, nessuno dei contratti emunerati nell' art. 26 della legge 17 luglio 1890 può essere stipulato ad opera del segretario dell' istituto pio contraente, ma deve essere ricevuto dal notaro. Infatti è stato ritenuto che l' atto di vendita ricevuto dal segretario della congregazione di carità non è atto pubblico e quindi, se non vengono da notaro autenticate le firme, non può essere capace di trascrizione e l' agente delle imposte dirette ha ragione ed obbligo di ricusare le volture catastali, ed il conservatore delle ipoteche la trascrizione. (Cons. di Stato, 3 aprile 1891, *Legge* 1891, II; 141; Cass. Roma, 23 luglio 1880, *Corte suprema*, 1883, p. 599 — Tendi, *Trattato delle tasse di registro*, n. 51. Avezza, id. §: 88, *Massime*, 11237 e 11249.) — Anzi di recente la cassazione napoletana con sentenza 8 maggio 1906 (*Riforma del notariato*, vol. V, pag. 320) ha fatto una giusta distinzione, che nemmeno il segretario comunale può ricevere in forma pubblica i contratti del Comune, oltre ed al di fuori dei verbali di appalto e di aggiudicazione al pubblico incanto ai termini dell' art. 166 della legge comunale e provinciale.

COSE VARIE

L' agitazione dei notari a Ferrara. — Il sig. G. Fabiani scrive nel *Resto del Carlino* quanto appresso relativamente alle dimissioni del Consiglio notarile di Ferrara, da noi annuziate a pag. 31, e al recente decreto del Guardasigilli che le ha accettate.

— « Intorno a queste dimissioni ho voluto assumere informazioni e naturalmente mi si rispose che esse erano provocate dal contegno di tre notari i quali assorbono la maggior parte del lavoro, avvilendo la professione.

Fra notari ed avvocati è sorto da tempo un vivace dissidio, ma non ho creduto di scriverne prima di ora, poiche la questione non era ancora nel dominio del pubblico e c'era la possibilità di trovare la via dell'accordo.

Con le dimissioni del Consiglio notarile, accettate dal ministro di grazia e giustizia, l'argomento merita di essere segnalato al lettore. E la questione la esporrò obiettivamente, servendomi di dati raccolti qualche mese addietro, conversando con notari ed avvocati, allorquando detto dissidio cominciò ad accentuarsi.

Allo scopo di tutelare il loro decoro e migliorare le condizioni economiche della loro classe, i notari tentarono unirsi in Federazione e lo statuto venne approvato il 4 novembre 1907.

Alla Federazione aderirono, in massima, tutti i notari della provincia, ma

poi, al momento di firmare l'atto costitutivo, tre di essi — fra le proteste dei colleghi — scusandosi col dichiarare che alcuni fra i nostri avvocati che vanno per la maggiore li avevano minacciati di boicottaggio se avvvessero aderito alla Federazione, servendosi di procure speciali per stipulare gli atti fuori provincia.

Un notaro da me interrogato, mi diceva:

— Noi non miriamo nè a guadagnare senza lavorare, nè ad assorbire il lavoro altrui. Vogliamo solo che le funzioni notarili siano esercitate soltanto da chi è legalmente autorizzato e siano rispettate le tariffe stabilite con la legge 1879. Gli avvocati affaristi hanno da tempo remoto assorbite le contrattazioni e chiamano i notari a cose fatte per leggere l'atto ed imprimervi il marchio della legalità, compensando tali prestazioni con mercedi irrisorie. Ciò produce una deplorevole e biasimevole concorrenza che i notari di questo distretto vorrebbero veder cessata.

E poi — aggiunse — oltre la questione economica, vi è quella ben più alta del decoro professionale; fino ad oggi il povero notaro è stato ritenuto un inetto, un incapace a redigere qualsiasi atto e lo si è richiesto solo, come ho detto, per la lettura, per il marchio della legalità e perchè assuma la responsabilità morale e materiale dell'atto. Noti anche — mi diceva il notaro da me interrogato — che noi abbiamo una cauzione e che oltre ad impegnare negli atti che compiamo i nostri averi, mettiamo in giuoco la libertà personale, Noi non siamo dei ribelli, siamo ossequienti alla legge, ma non possiamo tollerare che dei colleghi, abbassando le tariffe in misura enorme, facciano una concorrenza spietata e sleale agli altri notari.

— Sonvi altre Federazioni in Italia? — domandai.

— Se ne sono costituite nella bassa Italia: ma dal Tronto in giù; ma dal Tronto in su, eccezion fatta per Ferrara, non esiste lo sfruttamento che abbiamo a deplorare.

— Ma scusi — osservai — gli avvocati però affermano che i clienti si rivolgono a loro direttamente per la fiducia che ispirano e che da secoli si fa così. Sostengono inoltre gli avvocati che essi soli preparano e stendono tutti gli atti in modo che un notaro anche in un solo giorno, può stipulare diversi atti ed è quindi naturale che il notaro perda una parte dei proventi.

— E' appunto questo stato di cose che deve cessare e l'avvocato non deve invandere il campo notarile che la legge ha fissato entro limiti ben determinati. Per addimostrare l'avvilimento in cui è caduta la professione notarile, aggiungerò che da circa un biennio sonvi vacanti nella provincia tre posti di notaro, e cioè: due a Ferrara e l'altro ad Argenta e che nessuno dal di fuori vuole concorrere. Noti che fuori di Ferrara i posti di notaro sono ricercatissimi.

— La loro agitazione è dunque nuova in Italia?

— No, no! anche nella basa Italia si tenta dai notari di rivendicare i loro diritti ed hanno a tal uopo costituito varie Federazioni. Per Ferrara poi l'agitazione non è nuova. In altri tempi i notari di Ferrara tentarono di sollevarsi, ma sul più bello venne a mancare la solidarietà e tutto finì nell'oblio. Per essere preciso, dirò che nella *Gazzetta Ferrarese* del 22 gennaio 1887 si legge un resoconto di una adunanza di tutti i notari del distretto, presieduta dal dottor Tamburini, nella quale venne approvata la costituzione di un'associazione notarile, che abortì anche allora per opera di colleghi che defezionarono.

— E fra di loro esiste la solidarietà?

— Completa ed energica. Solo tre nostri colleghi hanno defezionato e sono proprio quelli che ci muovono una terribile concorrenza. Intellettualmente e moralmente non ci sentiamo inferiori a loro, e perciò resisteremo sino all'ulti-

mo. Debbo però dire — a giusta lode — che il Centese è immune dallo sfruttamento.

— Ed ora, dopo le dimissioni del Consiglio notarile, cosa intendono di fare?

— Per il maggio prossimo avremo nella nostra città un Congresso al quale parteciperanno i notari dell'Emilia, della Romagna, del Veneto e del Mantovano. Noi calcoliamo che interverranno ed aderiranno al Congresso circa 80 notari. Ai congressisti verrà presentato per la discussione e la votazione un ordine del giorno di protesta. Per il resto si.... vedrà. » —

Consigli notarili. — Con d. m., 11 marzo u. s, è stato sciolto il Consiglio notarile di Belluno e le sue attribuzioni, sino alla composizione del nuovo Consiglio, saranno esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

— Con r. d. 3 aprile corr. sono state accettate le dimissioni presentate dai componenti il Consiglio notarile provinciale di Ferrara, e le sue attribuzioni, sino alla composizione del nuovo Consiglio, saranno esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato.

Onorificenza — Con r. d. 22 marzo p. d., su proposta del Ministro Guardasigilli, è stato nominato Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia il sig. notaro Battaglia Arcangelo di Alia.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1908, n. 5, 6, 7, 8 e 9.— Dànno i seguenti pareri: — 1. Il patto di libera alienazione contenuto nell'atto matrimoniale fa sì che la dote venga parificata a qualsiasi altro capitale parafernale della moglie; ma non esclude affatto che nel disporre del capitale costituito in dote possa ricorrere opposizione di interessi, e quindi la necessità della autorizzazione giudiziale; — 2. Per la trascrizione, come per la registrazione di un atto di cessione di utile dominio col solo accollo del canone non è applicabile la tassa proporzionale; — 3. Nonostante la pluralità dei venditori e dei compratori e la pattuizione di prezzi distinti, la vendita può ritenersi unica solo quando l'immobile sia posseduto dai venditori in comunione fra loro, od i compratori lo acquistino in modo indiviso; altrimenti debbono considerarsi reparatamente le varie vendite ed a ciascuna di esse deve applicarsi la riduzione portata dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1902; riduzione che è applicabile anche alle minori aliquote di tassa, stabilite per le vendite nel triennio, o da leggi speciali.

***

Notariato italiano, an. 1908, n. 5. — L'avv. C. Losana vi pubblica un articolo dal titolo: alcuni riflessi in tema di retratto litigioso.

— Dà i seguenti consulti: — 1. Se in un atto di compra-vendita è detto che le spese occorrenti per l'atto medesimo sono a carico comune delle parti, deve pure essere diviso per metà fra venditore e compratore quanto si paga per la tassa di voltura e per la copia in carta libera occorrente per la stessa; — 2. Il conservatore dell'archivio mandamentale può dalle copie che conserva, già servite per la registrazione degli atti, estrarre e rilasciare copie di essi, quando gli originali si conservano ancora dal notaro che li ricevette da un notaro depositario, giusta la cessata legge notarile delle Due Sicilie.

***

Giornale de' notari, an. 1908, n. 6. — Contiene uno scritto del dott. Carmelo Schirò notaro sul quesito se sia incompatibile l'impiego in un archivio di Stato con l'ufficio di Consigliere notarile.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Il giuramento, nelle forme procedurali vere e proprie, è quello giudiziario, che di rigore non è nelle attribuzioni del notaro; d'altronde, se ai notari è pur consentito di ricevere atti notorî sembra che ne consegua come possa non esser loro proibito di deferire il giuramento, sia pure nella forma onde nella procedura civile; — 2. La facoltà di appellare dalle sentenze pronunziate nei giudizi disciplinari contro i notari, di cui all' art. 137 della legge notarile, è estesa anche ai procuratori generali.

***

Bollettino notarile, an. 1908, n. 5 e 6 — Dà i seguenti consulti: — 1. L'affrancazione di un canone dovuto ad un ente morale deve effettuarsi mediante l'iscrizione di un'annua rendita 3,75 o 3,50 per cento corrispondente ad altrettanta rendita 5 per cento fino a concorrenza dell' ammontare del canone stesso; — 2. La tassa di eccezione del 3 % è applicabile anche quando l'immobile, nell'intervallo fra il primo e l' ultimo trasferimento a titolo oneroso nel biennio abbia subìto altro trapasso a titolo gratuito.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Della sospensione degli atti amministrativi per l'avv. Emilio Bonaudi - Fratelli Bocca, editori — 1908 — L. 4,50 — In questo volume l' egregio A. si occupa della sospenzione della dichiarazione di volontà in rapporto agli atti amministrativi, circoscrivendo, per altro, l' indagine a quei fatti che provenendo direttamente dalla volontà, debbono ritenersi fatti giuridici; e proponendosi lo scopo di prendere in esame i diversi casi in forza dei quali la dichiarazione di volontà può rimanere condizionata o sospesa in rapporto agli atti amministrativi. E' un lavoro condotto con criteri rigorosamente scientifici, che rivela nel suo A. un intelletto profondo, educato a severi studi; e siamo certi che sarà accolto col massimo favore da quanti coltivano le discipline amministrative.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Scimè Salvatore, a Racalmuto. — Sciascia Oreste, a Comitini. — Dodero Giuseppe, a Isola del Cantone. — Ricci Antonio, a Sansepolcro. — Gamurrini Giovanni, a Arezzo. — Tavanti Luigi, a Castiglion Fiorentino. — Ficai Filippo, a Monterchi. — Perone-Pacifico Vincenzo, a Ginestra dei Schiavoni. — Galli Pasquale, a Piegaro. — Visco Enrico, a Massa Martona. — Berra Centurini Pietro, a Castellucchio. — Zanghi Michelangiolo Biagio, a Comiso. — Lo Cascio Pietro, a Bisacquino. — Acquaticci Gaetano, a Murlo. — Giuffrè Castronovo Francesco, a Nettuno. — Zunini Francesco, a Ariccia. — Donadio Vincenzo, a Fardella. — Calcaterra Vincenzo, a Raddusa. — Montefinale Giovanni, a Garbogna. — Liberati Domenico, a Cerreto Laziale.

Traslocazioni. — Striglioni ne' Tori Eliseo, da Valle Castellana a Campli. Delbuono Innocenzo, da Sassello a Savona. — Pittiu Francesco, da Casole d'Elsa a Cireglio (Pistoia). — Nocito Vincenzo, da Fuscaldo a Lattarico. — Oliverio Salvatore, da Lattarico a Fuscaldo.— Maltese Paola, da Caltagirone a Modica.— Verrusco Enrico, da Pago Veiano a Pietrelcina. — Saggese Raffaele, da Ottaiano a Napoli. — Catola Alberto, da Cerreto-Guidi a Prato. — Leonelli Umberto, da Collelongo a Corneto Tarquinia. — Pietromarchi Casimiro, da Norma a Velletri.

Notari defunti.

Sorrentino Francesco, di Torre del Greco, il 18 febbraio. — *Poli Cesare,* di Sarzana, il 28 febbraio. — *Colombatti Giacomo,* di Sedegliano, il 1 marzo. — *Giannini Calcedonio,* di Santa Caterina dal Jonio, l' 8 marzo. — *Campione Francesco,* di Regalbuto il 4 marzo.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore.*
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-32. N. 9. ROMA-FIRENZE 1 Maggio 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

UNA NOTEVOLE QUESTIONE
IN MATERIA DI REVOCA DI TESTAMENTO

Sotto questo titolo il distintissimo avv. Cesare Losana ha risolto una questione (*Rolandino*, 1907, pag. 365) in modo che non ci capacita.

Ricordiamo il caso prospettato: Nicola Vigonesi dispose per regolare testamento olografo. In seguito, preponendo un *io* alla propria firma *(Io Nicola Vigonesi)* e rendendola così il soggetto di una nuova proposizione, vi aggiunse: *dichiaro oggi* (e quì la data) *di annullare il presente mio testamento*... e null' altro, senza cioè firmarsi.

Ora, per siffatta mancanza di sottoscrizione, l'egregio autore ritiene che non siasi infirmata la disposizione testamentaria, che perciò rimase valida ed efficace. — Noi siamo di contrario avviso.

Quale sia stata realmente la intenzione del testatore, non ci par dubbia: le parole da lui aggiunte lo rivelano chiaramente, quella cioè di revocare il testamento. Ed ha scelto questo modo, anzichè quello più comune e meglio indicato di lacerarlo, forse perchè volle lasciare un segno della sua buona disposizione d' animo verso colui che intendeva di beneficare, mutatasi di poi per averne questi dato causa ed essersi reso indegno.

A noi pare una sottigliezza l'attribuire invece al testatore l'intenzione che le sue disposizioni non dovessero perdere efficacia giuridica se non quando ed in quanto l' avrebbe loro tolta l' atto formale di revoca a cui si accingeva, il quale rimase imperfetto per non averlo firmato e questa imperfezione sia stata da lui voluta; o in altri termini, che esso testatore avesse semplicemente predisposto quell' atto di revoca, riservandosi di dargli efficacia in un altro momento, quando cioè la sua volontà si fosse realmente determinata, apponendovi la propria firma.

A noi pare più logico e naturale che la mancata sottoscrizione siasi da attribuire piuttosto o a una mera dimenticanza, oppure alla ignoranza del testatore sul mode più regolare di rendere efficace questa ulteriore sua volontà, avendo potuto ritenere che, siccome essa non costituiva una vera e propria disposizione testamentaria in quanto che, per tal modo, non disponeva delle cose sue ma annullava semplicemente quanto prima aveva disposto, non fosse perciò richiesta la sua sottoscrizione.

Ma vi ha di più, e che ci permette di abbandonare l' argomento dell' ignoranza o dimenticanza, per ritenere anzi il contrario.

Se il testatore avesse lasciato intatto il testamento e si fosse limitato a manifestare separatamente la mutata su volontà, senza però munirla della sua firma, in tal caso potremmo anche far buone le ragioni avversarie circa alla sua intenzione, e ritenere non fosse peranco maturata la sua volontà di distruggere il già fatto, la quale perciò restò in sospeso; ed in ogni modo avremmo sempre un atto di nessuna efficacia giuridica.

Ma quì il testatore, perfettamente conscio della legge, ha voluto gettare nel nulla la disposizione testamentaria col sopprimerne la firma, sapendo che senza di questa non poteva sortire effetto. Col convertire la propria firma in soggetto di una nuova proposizione, ha fatto sì ch'essa non figura più quale firma di chiusa dell'atto, precisamente come se l'avesse cancellata per continuare nella esposizione della sua volontà.

Con questa intenzione, che si accorda perfettamente colla nuova volontà da lui manifestata, si è astenuto di proposito di apporre la propria firma, essendo, non solo inutile, ma anche pericoloso il farlo, in quanto che poteva dar luogo alla questione se sia valida una pura e semplice revoca di testamento olografo, senza cioè contemporaneamente disporre in modo diverso dei propri beni. La legge (art. 917 cod. civ.) contempla la revoca dei testamenti pubblici, e poi (art. 922) in modo speciale di quelli olografi stati però depositati, ma nulla dispone circa a quelli rimasti presso il testatore; e ciò perchè era inutile occuparsene una volta che questi è libero di distruggerlo e, se lo avesse ad altri affidato e, per i suoi fini, non trovasse opportuno e prudente di richiederlo, può sempre conseguire l'intento con una nuova disposizione testamentaria incompatibile con quella precedente. Se pertanto fosse ritenuto quest'ultimo il solo modo di revocare il testamento olografo (oltre, ben inteso, alla materiale sua distruzione o mutilazione) e quindi di nessun valore la pura e semplice revoca scritta, e come tale, nel caso concreto, questa dovesse cancellarsi, rimarrebbe pur sempre la firma, che per essere apposta sullo stesso foglio ed in calce, potrebbe ritenersi valida alla perfezione del testamento olografo, contro la volontà del testatore. Ad evitare pertanto un tale pericolo, questi deliberatamente non si è firmato, raggiungendo così con maggior sicurezza il proprio intento.

Ma anche a prescindere dall'indagine sulla intenzione del testatore, quello che più importa si è di vedere se l'atto sia per sè valido. Ora, nel caso concreto, esso non è che una mostra od aborto di testamento, formato in due tempi ed in modo contradditorio, il quale manca affatto della sottoscrizione, ciò che lo rende senz' altro nullo e di nessun effetto giuridico.

Ecco come noi risolveremmo la questione.

PUPPATI AVV. GUGLIELMO, notaro.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Impiegati subalterni degli archivî notarili — competenza del rispettivo consiglio notarile per la punizione di essi.

Nota del Ministero di gr. e giust., 8 febbraio 1908, n. 113-82-1295, diretta al R. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo. — Sulla deliberazione consiliare di far voti al Ministero perchè fosse sentito nuovamente il Consiglio di Stato in ordine all'applicazione delle pene disciplinari contro gl'impiegati subalterni degli archivî notarili; il Ministero ha, in linea preliminare, osservato, che il Consiglio notarile con il persistere nella propria tesi, non ostante che la medesima fosse contradetta dalla pratica generale ed uniforme sinora seguita, dall'avviso ripetutamente manifestato dal Consiglio di Stato e da cotesto Generale Ufficio, sia venuto a creare uno stato di cose assolutamente anormale, perchè dalle denunzie formali a carico d'impiegati, accusati di violazione dei doveri del proprio ufficio commesse nel dicembre 1906, non hanno formato tuttavia oggetto di giudizio.

D'altra parte, se in esplicazione della vigilanza che il Ministero, ai termini dell'art. 120 del regolamento sul notariato, deve esercitare sui consigli e gli archivî notarili, ha facoltà di promuovere tutte quelle determinazioni che reputi necessarie per il buon andamento dei detti archivi, non può menomamente dubitarsi che tra così fatte determinazioni non sia compresa anche quella di invitare i consigli notarili a pronunziarsi, in base all'art. 89 della legge sul notariato, circa le contravvenzioni commesse dagl'impiegati subalterni degli archivî.

Ma a parte tutto ciò, e qualunque sia la opinione che a tal proposito si voglia seguire, certa cosa è che in base a nessun articolo di legge e di regolamento i consigli notarili possono rifiutarsi di deliberare su una data quistione e di invitare, invece, il Ministero a sentire previamente sulla medesima il parere del Consiglio di Stato. Ond'è che la nuova deliberazione consiliare non è giustificata; molto più, poi, nel caso in esame, in cui il parere che si chiede sia provocato, è stato già sentito ed i termini della questióne non sono per nulla mutati, in modo che nessun ragionevole motivo sussisterebbe per giustificare la richiesta di un novello parere sulla stessa.

Certificati ipotecarî — obbligo de' conservatori di ottemperare alla richiesta delle parti intorno alla forma e alla estensione di quelli.

Nota del Ministero di G. G., 5 febbraio 1908, n. 73-44-1317, diretta al R. Proc. Gen. della Corte d'appello di Palermo. — Contro il conservatore delle ipoteche in cotesta città, oltre i ricorsi dello avv. Abbate Napoli di cui la S. V. Ill.ma ebbe già ad occuparsi e da ultimo con il rapporto al margine indicato, erano pervenuti anche altri ricorsi: quelli avanzati dal cessato gerente di quell'ufficio ipotecario signor Domenico Castagna, che formarono oggetto della precedente nota di cotesta Procura Generale, in data 9 marzo 1906, n. 1-2668-1584.

Sui ricorsi del signor Castagna era stata richiamata l'attenzione del Ministero delle finanze; ma finora non si era avuta da esso alcuna risposta. In seguito ai nuovi ricorsi dell'avv. Abbate Napolî, che su per giù denunciarono gli stessi inconvenienti ed abusi già denunciati dal signor Castagna, fu interessato quel Ministero a intervenire efficacemente, ed ora si sono ricevute le due accluse note, nelle quali, mentre comunica quanto ha già disposto, riserba poi a questo Ministero di prendere gli ulteriori provvedimenti.

Come la S. V. Ill.ma potrà ben vedere, il Ministero delle finanze ha dovuto riconoscere che le lagnanze del signor Castagna non erano destituite di fondamento.

Il signor Castagna, giova ricordare, nel novembre dell'anno 1905, aveva chiesto al conservatore, *con tre istanze separate*, tre distinti certificati ipotecari *delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sopra determinati immobili* a carico *di determinate persone*, che nelle stesse istanze egli identificò con la indicazione della paternità, avendo cura di avvertire che nei certificati si sarebbero dovute riportare, se vi fossero state, le formalità che figurassero al nome delle stesse persone, anche se eventualmente non vi fosse indicata la paternità.

Or bene, il conservatore, invece di rilasciare per ciascuna richiesta un unico certificato cumulativo, ne rilasciò ben dieci, violando così il disposto dell'art. 2066 del codice civile, che fa obbligo al conservatore di attenersi, per il rilascio dei certificati, rigorosamente alla domanda e costringendo, quindi, la parte ad una maggiore spesa.

Il conservatore, come Ella ricorderà, con la lettera in data 27 gennaio 1906, da lui diretta all'Ispettore Demaniale del Circolo di Palermo, aveva cercato di difendersi dalle accuse mossegli dal signor Castagna, osservando anzitutto che la questione sollevata, come quella che involgeva la sua responsabilità personale, sfuggiva affatto alla competenza amministrativa e non poteva che formare obbietto di una contestazione giudiziaria. Ma questa eccezione pregiudiziale da lui opposta non parve per verità attendibile.

È fuori questione che i conservatori delle ipoteche, nel rilascio dei certificati ipotecari, agiscono quali funzionari civili all'infuori di ogni ingerenza dell'autorità amministrativa, impegnando la personale loro responsabilità; ma è anche vero che per la esatta osservanza del codice civile, i conservatori sono alla dipendenza di questo Ministero, a cui naturalmente spetta di vigilare sull'andamento del servizio ipotecario con la mira di salvaguardare gl'interessi del pubblico.

Perciò questo Ministero non credette di potersi soffermare all'eccezione d'incompetenza che evidentemente tendeva ad impedire che esso si occupasse della vertenza, ed esaminò anche nel merito le giustificazioni del conservatore; ma non parvero affatto esaurienti.

È bene premettere, che nella questione dei certificati, questo Ministero fu costantemente sostenitore convinto del sistema che ha fondamento nell'art. 2066 cod. civ., il quale, come ben si sa, non ammette

alcuna limitazione per il rilascio dei certificati, essendo la richiesta delle parti quella che *determina la forma e la estensione dei certificati in parola*. E fu soltanto per considerazioni d' ordine fiscale, e cioè in vista dei danni che un tal sistema larghissimo avrebbe potuto apportare all' Erario, che esso s' indusse a concordare con il Ministero delle finanze le limitazioni di cui alla normale 31 maggio 1887, n. 92, con la quale fu stabilito che i certificati cumulativi si potessero chiedere e si dovessero rilasciare, solo quando si volesse far constare di una o più formalità comuni a più persone, e se si trattasse di padri e figli o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità. Ma un simile accordo non ebbe altro valore che quello di una transazione, diretta esclusivamente a conciliare la circolare Savelli 19 gennaio 1884, n. 1087, con gl' interessi dell' Erario, e quindi il sistema del codice civile non poteva rimanerne pregiudicato.

Anzi, essendosi dovuto, nell' anno 1888, riprendere in più ampio esame la questione, questo Ministero non nascose come fosse ormai suo convincimento che si dovesse ritornare alla circolare Savelli, che è quella che ha la sua base indiscutibile nella legge, e fin d' allora si dimostrò al Ministero delle Finanze, che al rilascio, *senza alcuna limitazione*, dei certificati cumulativi non poteva essere d' ostacolo il divieto contenuto nell' art. 31 della vecchia legge sulle tasse di bollo, corrispondente ora all' art. 34 del testo unico del 4 luglio 1897, n. 414, il quale proibisce soltanto di fare sul medesimo foglio due o più atti distinti, ma non proibisce altresì di trascrivere l'uno di seguito all'altro più atti o documenti, in guisa da formare un solo atto, sotto una stessa data ed in unico contesto, munito in fine di un' unica dichiarazione di conformità da parte dell' ufficiale o del funzionario chiamato a rilasciarla.

La cosa però non ebbe poi seguito; ma era semplicemente ovvio che se il principio, che quel Ministero aveva poi accettato in un caso consimile, quello del rilascio delle copie cumulative di più documenti, fosse stato anche ammesso in rapporto ai certificati ipotecari, le limitazioni di cui alla normale, 31 maggio 1887, n. 92, non avrebbero avuto più ragion di essere.

Ad ogni modo, checchè fosse da ritenersi al riguardo, era ormai indubitato che, in seguito alla legge dell' 8 agosto 1895, n. 846, alleg. 2, tali limitazioni dovessero intendersi abrogate; giacchè, essendosi con quella legge, non solo trasformato in tasse di bollo ciò che prima si esigeva dai conservatori sotto forma di emolumento, ma altresì assicurato all' Erario la percezione dei diritti spettantigli per ogni certificato, qualunque sia la forma sotto cui venga rilasciato, cumulativamente o no, sarebbe venuta a mancare affatto la ragione per la quale si credette di porre detta restrizione al sistema del codice civile.

Prendendo appunto occasione dal ricorso del signor Castagna, queste considerazioni d' ordine generale, ma indirettamente connesse alla vertenza, furono fatte presenti al Ministero delle finanze, il quale

ha dovuto riconoscere che, date le disposizioni ora vigenti, il conservatore delle ipoteche non possa più rifiutarsi di rilasciare certificati cumulativi riflettenti più persone, perchè, anche se fra esse non corressero rapporti d'interesse o di parentela, l'erario non potrebbe mai esser frodato nei suoi diritti, ricorrendo l'applicazione delle tasse complementari di cui all' art. 3 della succitata legge.

Ha osservato soltanto il detto Ministero, che, quando occorre la applicazione delle marche complementari, il certificato unico per più persone può riuscire assai più dispendioso per le parti di quanto non lo sarebbe il rilascio di più distinti certificati; ed in tali casi quindi, per ragioni di equità, il conservatore dovrebbe sempre avvertire la parte affinchè possa, ove lo creda, scindere la prodotta domanda in altrettante, per quanti distinti certificati, sia opportuno di sostituire all' unico richiesto; essendo assolutamente necessario, che ad ogni certificato che il conservatore rilascia corrisponda la relativa domanda, giusta l'art. 4 della sopracitata legge dell' 8 agosto 1895.

L'accusa, quindi, che il conservatore della ipoteche di Palermo muoveva al signor Castagna, di aver fatto frodare in passato i dritti spettanti all' erario e di volerli continuare a frodare, non aveva serio fondamento, ed era piuttosto da rimproverarsi al conservatore, di non avere esattamente applicata la legge, che regola, nei rapporti fiscali, il rilascio dei certificati ipotecari.

Ma la questione vera da esaminarsi ed a cui il conservatore avea cercato di sfuggire, mostrando di volere tutelare gl'interessi dell' erario, che nel caso non potevano essere menomamente manomessi, era ben altro.

Il signor Castagna, con le sue tre istanze, ch'erano sufficientemente chiare ed esplicite, aveva chiesto, come già si è accennato, i certificati cumulativi delle iscrizioni e trascrizioni a carico di una persona sola (quelli per la Maggio Teresa e la Somma Rosa) a carico di più persone, ma legate dal vincolo di parentela di padre e figlio (l'altro per Girolamo Alberto Rampolla e figli); quindi in ambedue i casi era fuori dubbio non avrebbero potuto trovare applicazione le limitazioni di cui alla normale del 31 maggio 1887, n. 92.

Nè la circostanza che nel certificato si sarebbero dovute far figurare, se vi fossero state, quelle formalità portate dai registri sotto i nomi per i quali era stata fatta la richiesta e che non avessero avuto l'indicazione della paternità avrebbe potuto immutare l'estensione del certificato che, standosi alla domanda del sig. Castagna, non poteva riguardare che le stesse persone. Invece, il conservatore si rifiutò, in sostanza, di rilasciare un certificato cumulativo, sol perchè, a suo dire, quel certificato, compilato nel modo voluto dal signor Castagna, avrebbe potuto riferirsi anche a persone diverse da quelle indicate nella sua istanza.

È vero, e questo Ministero ha avuto più volte occasione di dirlo, che i conservatori, in fatto di certificati, non sono che dei semplici

copisti dei loro registri, e che non possono quindi, esser costretti a fare apprezzamenti e giudizi; ma ciò importa che neppure debbano farne, per non attenersi alla domanda che, d'altronde, li garentisce pienamente. Ed avendo il signor Castagna, nelle sue tre istanze, avuto cura di avvertire espressamente, che nel certificato si sarebbero dovute riportare anche quelle formalità per le quali non fosse risultata la paternità, egli avrebbe dovuto includervele, tanto più poi che, essendovi uniformità non solo dei nomi e dei cognomi, ma altresì dei *beni*, poteva con fondamento presumersi che si trattasse delle stesse persone.

Nè vale il dire che, essendo il sistema ipotecario vigente ordinato per nomi di persone, e non su catasto di fondi, mancherebbe la certezza che si trattasse degli stessi beni; poichè il sistema di pubblicità vigente è anche basato nella specializzazione dei vincoli, che, a sua volta, presuppongono la individuazione degl'immobili che ne sono gravati. E che non sia possibile identificare i beni non può seriamente sostenersi; giacchè i conservatori, per il rilascio dei certificati, non devono limitarsi a compulsare le sole tavole alfabetiche, ma devono altresì riportare ed esaminare pure i registri particolari.

L'obbligo poi di riscontrare e di esaminare, oltrechè le tavole alfabetiche, pure i registri particolari, devesi maggiormente osservare nelle conservatorie, come è appunto, fra le altre, quella di Palermo, che hanno le tavole alfabetiche incomplete, non essendo giusto che delle erronee e monche trascrizioni delle tavole debba derivare qualsiasi danno alle parti.

Se il conservatore non avesse limitato le sue indagini alle tavole alfabetiche, avrebbe potuto ben vedere, che le formalità che figuravano anche a carico delle persone indicate nelle tavole senza la paternità, gravavano sugli stessi beni, e che quindi era da presumersi si trattasse delle stesse persone, e che trattandosi appunto delle stesse persone egli avrebbe sempre potuto, in conformità della domanda, rilasciare un unico certificato.

D'altronde poi, lo si è già detto, la responsabilità del conservatore è sempre al coperto, se egli si attenga, come per legge, alla domanda; e nel caso del sig. Castagna il conservatore non solo non vi si attenne, ma per non attenervisi fece appunto un apprezzamento; quell'apprezzamento, che egli, nel suo stesso interesse, non avrebbe dovuto nemmeno fare.

Non badò, infatti, il conservatore che se egli, di fronte al richiedente, può avere sempre salva la sua responsabilità, non la può aver salva di fronte ai terzi che vi sono estranei.

Per i terzi, il certificato, comunque fatto, è atto esclusivo del conservatore, e quando questo, ad esempio, attesta che oltre ad alcune iscrizioni, non ve ne sono altre, i terzi hanno il diritto di credere che l'affermazione sia esatta, e l'ammettere un'altra qualsiasi interpretazione scuoterebbe tutto il nostro sistema di pubblicità in materia di diritti reali. Ed è perciò che, se anche un semplice dubbio potesse

ragionevolmente sollevarsi, il conservatore provvede alla sua responsabilità, ed all'interesse dei terzi, nel riportare nel certificato tutte le iscrizioni che possono apparire gravanti l'immobile indicato nella istanza, ed è questa la pratica, che per non andare incontro a responsabilità, si segue in genere nelle conservatorie, ed anche in quella di Roma.

Un'altra irregolarità il conservatore commise nel rilasciare separati i certificati per le iscrizioni e quelle per le trascrizioni.

Anzitutto nessuna ragione si sarebbe opposta al rilascio in un solo contesto del certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni, riflettendo esso le medesime persone; giacchè un certificato così formato, costituiva indubbiamente un unico atto, non certo suscettibile della contravvenzione al disposto dell'art. 36 del testo unico della legge sulle tasse di bollo; contravvenzione che sussisterebbe soltanto se nello stesso foglio, dopo un certificato completo per le iscrizioni, datato e firmato, se ne stendesse un altro completo per le trascrizioni, costituendo, così, due atti distinti, scritti sopra un sol foglio di carta. Ma, a prescindere anche da ciò, egli avrebbe dovuto astenersi dal rilasciare quei certificati separatamente, perchè per lasciarli separati avrebbe dovuto prima chiedere separate domande, giusta il disposto dell'art. 4 della legge del 1895.

Come ha osservato il Ministero delle finanze, è obbligo del conservatore, di fronte al disposto dell'art. 4 della legge del 1895, di curare che il numero dei certificati, che egli rilascia corrisponda esattamente al numero delle domande; sicchè venendogli presentata una domanda per un certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni, se il conservatore non credesse di poter rilasciare un solo certificato, dovrebbe innanzi tutto persuadere la parte a scindere in due la propria istanza.

Relativamente poi all'altro ricorso dell'avvocato Abbate Napoli, è bene ricordare, che questo avea richiesto il conservatore di rilasciare i certificati delle iscrizioni e trascrizioni sopra determinati beni ed a carico dei signori Marchese Vincenzo fu Onofrio e Marchese Onofrio, Nicolò, Carolina ed altri fu Vincenzo; ed il conservatore anche in questo caso rilasciò due certificati distinti non solo, ma escluse pure dal certificato quelle iscrizioni e trascrizioni in cui la paternità dei gravati non si trovava enunciata nella tavola alfabetica, ed aggiungendo nei certificati medesimi la seguente annotazione:

« Esistono nelle tavole impostazioni relative a Marchese Vincenzo, Onofrio, Nicolò, Carolina, Concetta, Laura, Giuseppe, Arturo, Antonina, senza designazione di paternità. »

Ora, ammesso pure che non sia vietato ai conservatori di usare nel rilascio dei certificati quelle formole che ritengano idonee a salvaguardare la propria responsabilità, è certo però che tali formole, che, alle volte, come appunto nel caso in esame, possono rendere affatto inutile il certificato allo scopo per il quale la parte lo richiede, non dovrebbero essere usate, *se assoluta necessità non vi sia.*

Le informazioni assunte dal Ministero delle finanze per appurare se per la formalità, oggetto della vertenza, la designazione della paternità dei signori Marchese fosse stata omessa soltanto nelle tavole generali, oppure mancasse anche nei registri particolari, hanno accertato, che soltanto una iscrizione figurava con la paternità; ma anche per il ricorso dell' avv. Abbate Napoli, valgono in sostanza le osservazioni fatte per il ricorso Castagna.

Nella conservatoria delle ipoteche di Palermo, dal 1819 a tutto il 1865, le impostazioni sulle tavole venivano fatte tutte senza paternità, anche quando risultavano dalle note trascritte, e solo dal 1866 in poi le impostazioni si fanno con la paternità, quando questa risulti dalle note ipotecarie.

Ora, per dare esecuzione ad una domanda, ai sensi dell' art. 2066 del codice civile, il conservatore non può limitarsi, come già si è detto, a compulsare le tavole alfabetiche, ma deve altresì riscontrare ed esaminare i registri particolari. E se dai registri particolari risulta la paternità delle persone, deve includere nel certificato la formalità, anche se quella indicazione non gli risulti dalle tavole alfabetiche. Naturalmente se essa non gli risulti nè dalle tavole, nè dai registri, egli può giustamente esigere che la sua responsabilità sia salvaguardata; ed all'uopo gli si offrono due vie: può, cioè, pretendere che gl' interessati, se vogliono incluse nel certificato anche le formalità relative alle persone, per le quali non risulta la paternità, ne facciano specifica richiesta nella domanda; e può pure ricorrere all' avvertenza circa l' esistenza delle formalità che egli esclude dal certificato; ma, naturalmente, sempre che gl' interessati si fossero rifiutati di modificare la loro istanza e di porre così al coperto in quest' altro modo la sua responsabilità.

Non vi sarebbe infatti ragione che egli, senza aver prima tentato di indurre i richiedenti a porre nella loro istanza l' aggiunta necessaria, ricorresse all' altro espediente che, comunque sia, infirma, implicitamente, i dati contenuti nel certificato, che perde quindi la sua efficacia.

Ciò premesso, questo Ministero non può approvare l' operato del conservatore delle ipoteche di Palermo, nelle due vertenze di cui si tratta, dappoichè non solo egli non si attenne ai principii che informano il nostro ordinamento ipotecario; ma non applicò neppure esattamente quelle leggi fiscali che pretendeva salvaguardare.

Riguardo all' applicazione di dette leggi, il Ministero delle finanze ha già dato opportune, istruzioni al conservatore, ed è da confidare che esse contribuiranno, come appunto si ripromette quel Ministero, ad eliminare ulteriori vertenze. Ma è bene pure che il conservatore sia richiamato all' osservanza rigorosa delle disposizioni del codice civile, e sopratutto ad abbandonare metodi e sistemi che si traducono in inutili vessazioni con danno delle parti e del servizio.

---

57. Testamento — manifestazione della volontà — libertà di manifestarla come si voglia. (*Cod. civ.*, *827*). — La Corte d'appello di Firenze. — *Omissis.* — Osserva la corte che le parole adoperate dal sacerdote Luti nel suo testamento sono le seguenti: « È mio desiderio che dal retratto del canoné di livello condotto da Giuseppe Paoletti di Lecore siano assegnate alle ragazze del popolo di S. Pietro a Lecore il giorno che si mariteranno in *faciam Ecclesiae* lire sessanta per ciascuna: lo stesso per quelle che vestiranno l'abito religioso ». Il suo erede signor Enrico Bianchi sostenne avanti il tribunale e ripete avanti la corte che tale legato sia nullo, perchè il testatore con le parole « *è mio desiderio* » non intese fare un legato, ma volle esprimere un semplice desiderio e fare una raccomandazione alla generosità dell'erede. Il tribunale esaminò tale deduzione e la respinse. E la corte non può fare diversamente.

In proposito è da osservare che nei testamenti ciò che devesi tenere presente è la volontà del testatore (art. 827 cod. civ.): il modo come questi esprima la sua volontà è una cosa del tutto secondaria, e solo allora le parole da lui adoperate possono assurgere alla dignità di una disputa, quando possono avere un doppio senso. Lo che nella specie del caso in esame non si verifica punto. Il testatore disse: *è mio desiderio*. E tale frase non solo importa che voleva, ma importa dippiù che voleva intensamente ed ardentemente. Ed anche se avesse detto, *amo che il mio erede*, *raccomando al mio erede*, *prego il mio erede*, *mi è grato che il mio erede* ecc. sarebbe stato lo stesso, perchè anche queste espressioni manifestano senza equivoci la volontà del testatore: molto più poi è chiara la espressione *è mio desiderio*, perchè non si può desiderare una cosa senza volerla. Supporre che il testatore abbia voluto subordinare il legato alla volontà dell'erede equivale ad aggiungere al testamento quello che questo non dice.

La formula mediovale *voglio, ordino e comando* sarà in materia di legati una formula più espressiva, ma non è una formula richiesta dal legislatore, nè una formula usata dai testatori che abbiano qualche riguardo per la dignità personale dei loro eredi, perchè una tal formula suppone che l'erede sia capace di eludere la volontà del disponente, e certo non è un complimento per una persona che si rispetta la supposizione che possa tradire la fiducia in essa riposta. Onde, se il testatore Luti espresse la sua volontà in un modo gentile, il suo erede non può da ciò trarre argomento per sostenere che il testatore non abbia voluto quello che diceva di desiderare. (Corte app. Firenze, 18 gennaio 1908; Bianchi c. Congregazione di Carità di Signa. Germano estens.).

58. Protesti cambiarî fatti da notaro — ora in cui devono elevarsi. (*Cod. proc. civ.*, *42*). — Il Giudice di tribunale in missione di Pretore del 2° mandamento di Firenze. — *Omissis.* — *In diritto.* Che per quanto

sia controversa in dottrina e giurisprudenza l'applicabilità o meno dell'art. 42 del cod. di proc. civ. al protesto, pure a noi sembra che la semplice lettura del detto articolo, basti a far ritenere la negativa, quando non si voglia esageratamente cavillare in tutto e creare dei dubbi, dove non ne esistono. — Già innanzi tutto il citato articolo 42 si riferisce agli atti di usciere, oggi detti ufficiali giudiziarii, e non a quelli di notaro od altri pubblici ufficiali. — Ma in ogni caso trattasi di disposizioni restrittive, le quali restrittivamente vanno interpetrate e non possono applicarsi a casi ed atti non tassativamente indicati. — E gli atti indicati nell'articolo sono unicamente quelli di citazione, di notificazione e di esecuzione e francamente non si comprende come si possa arrivare a sostenere che il protesto cambiario possa annoverarsi fra una delle suddette tre categorie di atti. — Assai eloquente in proposito fu il contegno della commissione di coordinamento del progetto del nuovo codice di commercio, la quale pure essendo invitata a risolvere la questione, in vista della giurisprudenza preesistente, non volle assolutamente far menzione dell'ora del protesto, sostenendo che non era lecito seriamente dubitare della inapplicabilità in materia dell'art. 42 più volte ripetuto. Ed anche a questa giustizia, ogni ulteriore indugio e ragionamento in materia, sembra francamente una offesa alla serietà dei giudicati specialmente quando si riflette che il protesto fu fatto da un notaro e non da un ufficiale giudiziario ed in ora conforme certamente agli usi locali, tanto vero che egli trovò aperta la bottega di fiaschetteria, in cui il pagamento era stato promesso. — Tutto ciò senza notare per la moralità della causa, che fu proprio lo stesso sig. Pucci Geremia, che altra volta, nel 1902, propose la medesima questione, e si ebbe da questa giustizia una elaborata sentenza di rigetto del magistrato del tempo, la quale non risulta neanche appellata. — Deve perciò senz'altro essere rigettata la proposta opposizione al protesto e relativo precetto. — Che conseguentemente devono essere rigettate tutte le molteplici domande in rilevazione proposte dalle parti, compresa quella contro il notaro protestante, che in ogni caso non sarebbe mai stato civilmente responsabile della commessa nullità, per ragioni che è inutile indicare. Che così decidendosi il Pucci deve sopportare tutte le spese dell'intero giudizio, mentre data la natura della causa, può concedersi la chiesta provvisoria esecuzione. (1) (Pretura 2ª Mandamento di Firenze, 13 marzo 1908. Pucci, Nistri a Valori. Mosca estens.).

59. Titoli nobiliari — successione. — Nella successione dei titoli nobiliari il grado più prossimo esclude il più remoto, senza distinzione tra maschio e femmina, valendo il rispetto e la preferenza dovute ai maschi soltanto in parità di grado. (Corte app. Catania, 24 giugno 1907; Beritelli c. Beritelli. Cimino estens) (2).

---

(1) Ved. raccolta 1895, pag. 257.

(2) *Legge*, an. 1908. col. 771.

60. Contratto di matrimonio — nullità del patto di riversibilità a favore del coniuge superstite. — È nullo il patto di riversibiiità in favore di un terzo, dovendosi tale anche ritenere il coniuge superstite nella stipulazione fatta in suo favore di una parte dei beni costituiti in dote nel contratto di matrimonio. (Corte app. Napoli, 14 febbraio 1908; Manterisi c. Garzilli. Lomanaco estens) (1).

61. Cambiale domiciliata — suoi requisiti. (*Cod. comm.*, *253 e 316*). — Perchè una cambiale sia domiciliata occorre che sia pagabile in luogo diverso da quello dall' emissione e da persona diversa dell' emittente. Se nella cambiale non è indicato un luogo di pagamento diverso da quello dell' emissione, la residenza dell' emittente e il luogo del pagamento si reputano designati dal luogo dell' emissione. La formula « pagabile al domicilio di un terzo » non basta ad indicare che la cambiale è pagabile da persona diversa dall' emittente. (Cass. Roma, 10 gennaio 1908; Sora Anita c. Procacci. Setti estens.) (2).

CONSULTAZIONI

31. — M. not. C., Genova. — *Un notaro sindaco di una banca (società anonima) può ricevere gli atti di protesto di cambiali delle quali è possessore la banca ed a richiesta della medesima? Il figlio di detto notaro, il quale è a sua volta notaro, ma che non riveste alcuna carica nella banca (della quale come si disse il padre è sindaco) può ricevere detti atti di protesto cambiario?*

Il divieto del n. 3 dell' art. 24 della legge notarile si può riferire, a tutto concedere, dando una interpretazione razionale alle parole: *procuratore generale o speciale*, a chiunque eserciti un mandato espresso in ordine ad atto formale, oppure un mandato tacito ed implicito, in virtù di legge, e che agisca in nome della persona, o dell' ente rappresentato. — Ma i sindaci, giusta le disposizioni degli art. 183 e 185 del codice di commercio, esercitano anch' essi un mandato, non di gestione, bensì di sorveglianza, verso gli amministratori e sopra tutte le operazioni delle società. Poichè le eccezioni ed i divieti, che limitano l' azione personale dei cittadini e dei pubblici funzionari, sono di stretto diritto, crediamo che il notaro possa elevare gli atti di protesto delle cambiali nell' interesse della banca, della quale sia sindaco.

***

32. — B. not. C., *Palermo*. — *Col r. decreto 14 nov. 1907, n. 714 fu concessa amnistia fra le altre alla lettera* h *per le contravvenzioni previste dai codici, nelle leggi e nei regolamenti, purchè le pene ivi stabilite non superino le lire 300 se pecuniarie ecc. Indi con apposito telegramma il Ministro delle finanze ha fatto conoscere che la detta amnistia comprende contravvenzioni alle leggi finanziarie. Non ostante tale spiegazione del Ministro alcuni ricevitori di registro sostengono che in detta amnistia non sono comprese le multe*

(1) *Gazzetta del proc.*, an. 1908, pag. 155.

(2) *Il Diretto comm*, an. 1908, col. 287.

di registro e bollo; si domanda: — 1.° Hanno ragione tali ricevitori? — 2.° Nella locuzione « leggi finanziarie » non sono comprese le leggi di registro e bollo? — 3°. Nell'affermativa di quest' ultima domanda, deve reclamarsi al ministero o alla intendenza di finanza?

Come abbiamo accennato altra volta, l'amnistia estingue l'azione delle penalità incorse per le contravvenzioni previste dai codici e dalle leggi e regolamenti; ma non si può estendere al condono delle sopratasse perchè di competenza non del potere esecutivo, bensì del potere legislativo. Ora se si tratta di multe alle leggi di registro e bollo certamente sono comprese nel decreto d'amnistia di che nel decreto 14 novembre 1907, n. 714; non così le sopratasse di che nell'art. 94 e seguenti della legge di registro, che il legislatore italiano non ha considerato come vere penalità, ma quasi come un risarcimento di danni all'erario, ed è stato ormai ritenuto che non siano suscettibili del diritto di grazia che l'art. 8 dello Statuto accorda al Sovrano.

***

33. — D. A. not. G., Milano. — *Un atto di donazione tra padre e figlia, con l'obbligo a questa di fornire al padre donante e alla di lui moglie vita loro natural durante sia l'alimentazione che i vestiarii, è da ritenersi, relativamente alle tasse di registro, un contratto a titolo gratuito o a titolo oneroso?*

Come deroga al principio posto nell'art. 7 della legge di registro, le disposizioni di un atto di donazione benchè connesse, che resultino in parte gratuite ed in parte onerose, vengono separatamente e distintamente considerate come se fossero due contratti l'uno a titolo gratuito, l'altro a titolo oneroso (art. 31 della citata legge). Sia pure che la legge imponga ai figli la obbligazione degli alimenti ai genitori, ma quando in un atto di donazione anche di meschino valore, sia espressamente imposto l'obbligo alla figlia donataria di prestare gli alimenti al donante ed alla sua consorte, l'ufficio del registro che non è obbligato di giudicare se si tratta di ripetizione o meno di una obbligazione incumbente alla figlia *ex lege*; ha diritto di tassare l'atto secondo gli effetti che produce e così in parte a titolo gratuito, per l'eccedenza oltre i pesi imposti e per l'altra parte a titolo oneroso.

COSE VARIE

Le associazioni notarili. — Anche a noi ci gode l'animo nell'apprendere come in vari luoghi d'Italia o son sorte o son per sorgere delle associazioni di notari, dalle quali molto è da sperare pel sollevamento morale ed economico della classe. Crediamo pure noi che tutti i consociati avranno da guadagnarci più o meno, ma certo nessuno potrà averne nocumento di sorta.

A conferma di ciò non esitiamo a riportare dal *Notariato italiano* il seguente indirizzo.

Marsala 1° marzo 1908. — Ill.mo signor notaro Giuseppe Chianchiana Presidente del Consiglio notarile di Trapani, — Compiesi oggi l'anno dal giorno in cui tutti i notari di questo comune, accogliendo con fede la di Lei parola ri-

generatrice, costituivano la Federazione notarile di Marsala coll'atto pubblico ricevuto per suo ministero il giorno 5 febbraio 1907.

In tale ricorrenza il nostro primo pensiero è rivolto a Lei, apostolo fervente, convinto e disinteressato dell'associazione tra i notai; a Lei, che coll'opera assidua, amorevole, intelligente, non curando ripulse, spingendo i riottosi, ed illuminando coloro che non avevano chiaro il concetto della nuova vita, seppe tradurre in fatto l'aspirazione di tanti anni. Il Consiglio notarile di Trapani, fiero e geloso custode del decoro del Notariato, quando colla nobilissima deliberazione del 29 novembre 1906, proclamava altamente che il *Notariato deve trovare in se stesso i mezzi della propria redenzione*, e primo fra tutti, additava ai Consigli notarili del Regno, l'*Associazione* come il mezzo più efficace per redimere la professione notarile dalla vergognosa concorrenza che la prostituisce; non solo si mostrava all'altezza dei tempi moderni, ma proclamava una verità indiscutibile che speriamo venga accolta dal Legislatore in una prossima modificazione della legge notarile. È la forza dell'esperienza che oggi ci fa più che mai convinti di tanta verità.

Prima di costituirci in società, quantunque ci appellavamo colleghi, il nostro era invece un collegio hoblesiano: *Homo homini lupus*. La Federazione ci ha trasformati invece in una famiglia in cui son legge la stima, il rispetto e la reciproca fiducia. Era in ciascuno di noi, prima che ci fossimo uniti in federazione, una preoccupazione, forse non celata, di non lasciare sfuggire in alcun modo ogni affare che ci si presentava. Ed il pubblico dei clienti, consapevoli di ciò, sapeva ben trarre profitto da tale preoccupazione; sicchè lo sfruttamento veniva elevato a legge, ed era diritto del cliente calpestare il diritto del notaio che gli prestava l'opera sua. Questo sistema insano produceva, insieme col danno materiale, il danno morale di una vita di agitazione e di rancore anche verso i colleghi che costringevano alla riduzione graduale e talvolta umiliante dei modesti diritti che la legge ci assegna. La Federazione ebbe la virtù di elevare la dignità del funzionario e del pubblico dei clienti. Il sistema di specifiche preventive e patteggiamenti preliminari, che facevano del notaio un mercante, è ormai cessato. Si va all'ufficio del notaio colla piena fiducia che questi saprà ben tutelare i diritti del cliente, e colla coscienza che egli percepirà in corrispettivo ciò che la legge gli consente. Non più pitoccherie indegne, non più confronti odiosi. Oggi, *e questo è quello che più importa ed in cui si trova la soluzione del nostro problema economico*, la Società, mentre assicura ad ogni collega una quota di utili che consente una vita tranquilla e modesta, conserva a ciascuno, nella scala degli affari, quel posto medesimo che egli aveva prima della Società, con notevole incremento dei proprii utili professionali. Ieri il timore di perdere gli affari ci inchiodava nell'ufficio come dannati alla segregazione; oggi, pur adempiendo agli obblighi della residenza, abbiamo acquistata la tanta vagheggiata libertà che ci fa viveve da liberi cittadini in tempi liberi. E tutto ciò per virtù dell'Associazione!... Essa, tutelando il decoro professionale, chiama notai e clienti alla rigorosa osservanza della legge, stabilisce tra loro rapporti di moralità e trasforma il Notariato in sacerdozio civile nel quale i cittadini trovano la più sicura garanzia per la contrattazione dei molteplici loro affari.

Illustre Presidente — Noi facciamo l'augurio che la nuova parola pronunziata dal Consiglio notarile di Trapani, divenuta ormai fatto compiuto, per la nobile iniziativa della S. V. nella Federazione Notarile di Marsala, si trasformerà in fiamma che, rischiarando la mente dei colleghi del nostro distretto e dell'Italia tutta arda le reliquie medievali dello individualismo, e rinnovi il Notariato richiamandolo, mediante l'Associazione, all'altezza della sua missione.

Accolga, sig. Presidente, i sensi della mia particolare stima e mi creda — *Devotissimo* Fici not. Antonio, presidente della Federazione Notarile di Marsala.

Onorificenze. — Con recenti decreti reali, su proposta del Ministro dell'interno, sono stati nominati Ufficiali nell'ordine della Corona d'Italia il cav. not. Giantommaso de Julis, presidente del Consiglio notarile di Larino e il cav. not. Antonino Cirrito, membro del Consiglio notarile di Termini Imerese; e sono stati nominati Cavalieri nell'Ordine predetto, su proposta dello stesso Ministro, il not. avv. Eugenio Marongiu di Siniscola, e, su proposta del Ministro guardasigilli, il not. Giuseppe Saracino, conservatore dell'archivio notarile di Larino.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Giornale de' notari, an. 1908, n. 7. — Il not. Carlo Auzzani vi scrive per la riforma della legge notarile e un notaro, pro notariato.

— Dà i seguenti pareri: — 1. La estinzione della ipoteca per confusione non basta perchè il conservatore debba senz'altro cancellare l'iscrizione, occorrendo per lui un titolo formale in suo confronto, titolo che consiste nell'atto di consenso alla cancellazione o nell'ordine giudiziale (art. 2033, 2036, 2035 cod. civ.); — 2. Anche in caso di convenzione subordinata a condizione sospensiva, o ad approvazione, è dovuto al notaro l'onorario proporzionale, se poi il notaro che roga l'atto preparatorio è lo stesso che dovrà rogare l'atto definitivo, il diritto per il primo dovrà limitarsi a quello fisso e precisamente a quello di compromesso in lire 15; — 3. Le spese dell'atto di costituzione di dote, anche se questa venga consegnata in più riprese, e le spese pure occorrenti per la garanzia della dote stessa, fanno carico, in mancanza di patto espresso, a chi costituisce la dote.

***

Bollettino notarile, an. 1908, n. 7. — Il not. Notarangeli ci pubblica uno scritto sull'alto e basso notariato.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Rolandino Passaggeri — *Appunti biografici e bibliografici* per il d.r Vladimiro Pappafava (Traduzione spagnuola per il dott. Antonio Balbin de Unquera). — Madrid, Garcia edit., 1908. — Il celebre Rolandino da cui ha preso il nome il nostro periodico, viene studiato con la consueta competenza in questo opuscolo dal ch. d.r W. Pappafava. il quale esamina lo studioso e il professionista, il cittadino insigne in Bologna e l'eminente personaggio politico passando infine in rassegna le opere di lui e in particolar modo la « Summa artis notariae ». Parla infine l'egr. A. del monumento eretto a Rolandino in Bologna nel 1300, anno della sua morte, riportando pure le iscrizioni che vi si leggono. Il d.r Pappafava, benemerito cultore degli studi storici notarili dà anche con questo opuscolo un notevole saggio della sua dottrina, e siamo certi che i notari tutti gli saranno grati del suo studio intorno a chi può ben dirsi il padre della scienza notarile.

***

Le tasse di registro nella teoria e nel diritto positivo italiano, per il dott. Giovanni Vignali, Intendente di Finanza. Seconda edizione rifusa ed ampliata. Volume II - 1908 - Società editrice libraria, Milano, L. 17. — Di questa seconda edizione rifusa ed ampliata del Trattato su le tasse di registro del dott. G. Vignali, avemmo occasione di occuparci in questa rubrica quando fu pubblicato il volume I dell'opera (V. *Rolandino*, an. 1907, pag. 172): e ora all'apparire del

volume II, non possiamo far altro che ripetere le lodi incondizionate che facemmo all' opera, i cui pregi sia dottrinali che pratici sono indiscutibili. Il Trattato, così completo, è quanto di meglio abbiamo sulle tasse di registro e l' accoglienza favorevolissima che avrà, ne siamo certi, fra tutti coloro che hanno bisogno di conoscere la intricata materia, sarà per l' A. la migliore riprova della bontà dell' opera sua.

***

Teoria generale degli interessi, per il dott. Gian Carlo Messa — Milano, Soc. ed. libr., 1907. — In quest' ampia monografia l' autore, ben noto per altre importanti e dotte pubblicazioni giuridiche di diritto romano e di diritto civile italiano, fra le quali notevolissimo il trattato sul contratto di mutuo, svolge ampiamente con rara competenza e profonda dottrina la vasta materia degli interessi. L' opera, arricchita di copiose citazioni bibliografiche, e richiami dottrinali e giurisprudenziali, è divisa in quattro parti o capitoli. Nel primo trattasi del concetto, delle caratteristiche e delle fonti dell' obbligazione degli interessi; nel secondo dei casi principali di interesse compensativo, e delle molte questioni ad esso attinenti; nel terzo delle garanzie e dei modi di estinzione della obbligazione degli interessi; nell' ultimo infine, dell' estinzione del debito degli interessi scaduti e della conversione di esso in debito di capitale. L'autore ci presenta in questa monografia un vero trattato completo sulla dibattuta e difficile materia degli interessi, ove sono ampliamente trattate o profondamente studiate moltissime questioni giuridiche che in questa materia frequentemente si presentano nella pratica. È quindi un opera utilissima non soltanto pei cultori del diritto, ma anche pei professionisti.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI E DEI NOTARI

Archivi notarili. — Nomine a conservatore. — Zucconi not. Giuseppe, a Iesi. — Figliolini Francesco, a Civita Lavinia.

Notari. — Nomine. — De Senibus Eugenio, a Udine. — Marpillero Vittore, a Arta. — Di Gaspero Pietro, a Pontebba. — Della Santa Costantino Cesare, a Borgo a Mozzano. — Ferranti Deodato, a Borgetto. — Zamboni Emilio, a Grezzana. — Tempo Guido, a Nole. — Valenti Antonino, a Bivona. — Giordano Giuseppe, a Foglizzo. — Ferrari Giovanni Battista Severino, a Casalborgone. — Vastarini-Cresi Alessandro, a Cagnano Arniterno. — Tassi Emilio, a Diano Castello. — Mendaro Giambattista, a Lingueglietta. — Goglioso Gio Battista, a Baiardo. — Berio Enrico, a Coldirodi. — Thomes Gustavo, a Martiniana Po. — Perfumo Andrea, a Cassinelle.

Traslocazioni. — Caporaso Alfonso, da Tocco Candio a Foglianise. — Giacobbe Tommaso, da Sassa a Bagno. — Bonardo Giacomo, da Revello a Borgo S. Dalmazzo. — Carizzi Tommaso, da Limatola a Pietraroia. — Patrizi Placido, da Chiuro a Sondrio. — Fiaschetti Emilio, da Quaglietta a Sant' Angelo de' Lombardi. — Bogetti Francesco, da Polonghera a Castigliole Saluzzo. — Fabiani Ottavio Pier Francesco, da Cervo a Civitavecchia. — Berio Angelo, da Sassello a San Lazzaro Reale, — Porro Vittorio, da Somma Lombarda a Gallarate. — Bona Giorgio, da Monselice a Padova. — Castelli Angelo, da Padova a Monselice.

Notari defunti.

Cosso Pietro, di Sale, il 30 ottobre. — *Messina Egidio*, di Portoferraio, il 20 gennaio. — *Palazzuoli Michelangiolo*, di Radicondoli, il 21 febbraio. — *Maiellaro Angelo*, di Bisceglie, il 23 marzo. — *Perna Aniello*, di Somma, il 6 marzo. — *Arato Ranieri*, di Serravezza, il 30 marzo. — *Leonessa Alfonso*, di Nola, il 29 marzo.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore*.
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-38. N. 10. ROMA-FIRENZE 16 Maggio 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

L'atto contenente l'alienazione del diritto di riscatto deve essere trascritto (art. 1932 cod. civ.).

Io non voglio qui rifare la questione intorno alla struttura del contratto di vendita con patto di riscatto, alla natura del diritto di riscatto, nè discutere se il diritto di riscatto sia un diritto capace di essere ipotecato ai termini dell'art. 1967 del codice civile, e nemmeno se lo stesso diritto abbia a comprendersi tra i beni immobili, il cui trasferimento l'articolo 1932 del detto codice prescrive debba rendersi pubblico col mezzo della trascrizione; perocchè troppo lungo sarebbe e trascenderebbe il mio proposito.

Alla risoluzione della mia tesi non sarebbe necessaria la risoluzione di tutte queste secolari, lunghe e difficili questioni.

Intanto il dibattito che finora è stato fatto intorno a tali questioni, e che tuttavia persiste, persuade già della opportunità di rendere pubblico colla trascrizione l'atto col quale venga ad alienarsi il diritto di riscatto.

Ma senza affrontare le cennate questioni ed in esse indugiare, senza volere risolvere l'arduo problema di porre termine a tali questioni vi ha quanto basta, per altra via, a dimostrare il mio assunto.

Una scuola sostiene, però dai più rigettata, che la clausola del patto di recupero non altrimenti si presenta quale una *pollicitatio*, una promessa di rivendita unilaterale fatta da una parte ed accettata dall'altra, vincolativa del promittente soltanto, di guisa che la rivendita riman sospesa da un termine e cioè sino al momento, nel quale il venditore manifesti la volontà di riacquistare la cosa da lui prima alienata ed ottemperi ai relativi obblighi. — In tale caso evidentemente l'effettuarsi del riscatto è operativo di trasferimento, imperocchè col manifestarsi della volontà di ricomperare i due consensi, del promittente e dell'accettante, si uniscono, e viene così a perfezionarsi il nuovo contratto di compra-vendita. Ora il negozio giuridico costituito dalla configurata promessa di vendita evidentemente è uno degli atti che a termini dell'art. 1932 del codice civile devono essere trascritti, imperocchè il suo contenuto è tale, per cui, in virtù di esso negozio, dall'attuale domino si stacca la proprietà e al manifestarsi della volontà dell'altra parte a quest'altra parte si trasferisce. — E se il detto negozio giuridico vuol essere reso pubblico colla trascrizione, per necessità egualmente lo vuole quello in forza del quale lo avente diritto

al riscatto tale suo diritto ad altri trasmette, imperciocchè esso con sì fatto contratto pone in essere un contratto sostanzialmente identico a quello passato tra lui e il promittente, e gli stessi diritti a lui trasmessi in altri trasferisce.

Un' altra scuola, ed è quella universalmente accettata, sostiene che la clausola di riscatto è una condizione potestativa (*si voluerit*) risolutiva, di guisa che il negozio principale si risolve non già *ex causa nova*, bensì *ex causa antiqua et primaeva.* Il verificarsi della condizione risolutiva opera con effetti *ex tunc* non *ex nunc*, con effetti di retroattività. Importa però notare che non può non essere che il compratore non sia stato proprietario della cosa vendutagli con patto di riscatto, e che quindi coll' esercizio del riscatto avviene un movimento della proprietà della cosa stessa e cioè il passaggio di essa nuovamente nel venditore che riacquista.

E questo passaggio non segue per effetto dell' atto con cui si paga quanto è prescritto dall' art. 1528 del codice civile, ma bensì per effetto del contratto stesso di compra-vendita, a cui la clausola di riscatto è annessa e connessa.

Adunque l' atto, col quale si fa constare dell' avverarsi della condizione risolutiva, non è soggetto a trascrizione, perchè non è per esso che avviene il movimento, la retrocessione della proprietà: tal movimento, tal retrocessione si opera per virtù del negozio di compra-vendita con patto di riscatto, il cui atto deve essere già stato reso pubblico colla trascrizione.

Ora se il venditore che riservossi il diritto di recupera, trasmette ad altri questo suo diritto, allo effettuarsi del riscatto il movimento della proprietà da chi comprò sotto la clausola del riscatto, non avviene più a favore del venditore, ma bensì a favore di colui che acquistò il diritto di riscatto. E come avviene a favore di questo terzo il passaggio della cosa soggetta a riscatto? Per effetto avviene del negozio contenente la compra-vendita con patto di riscatto ed evidentemente insieme per effetto di quello con cui il venditore della cosa trasferì al terzo il diritto di riscattarla, per opera di quello e di questo contratto necessariamente lascia la proprietà il primo compratore per andare al terzo, e di conseguenza come il primo anche questo contratto va reso pubblico colla trascrizione.

E in applicazione del principio, per cui qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (art. 3 disposizioni sulla pubbl., int. e appl. delle leggi), dico che può trarsi valido argomento a sostegno della mia tesi anche dalla legge di registro.

Sappiamo che l' atto con cui il venditore, valendosi del diritto di riscatto, paga quanto all' uopo è dovuto a termini dell' art. 1528 del codice civile, va sottoposto alla tassa di liberazione di L. 0,25 °/₀ giusta l' art. 58 della tariffa annessa alla legge di registro, e ciò perchè non

quest' atto considerò il legislatore operativo del passaggio della proprietà, imperocchè altrimenti non lo avrebbe sottratto alla regola stabilita dall' art. 1.° della detta tariffa e lo avrebbe sottoposto alla tassa di L. 3 °/₀ o di L. 4 °/₀ secondo che esso avvenga nel biennio e dopo da altro atto di trasferimento oneroso. Il movimento, il passaggio della proprietà, con effetto retroattivo, avviene *ex causa antiqua et primaeva* del negozio contenuto nell' atto di compra-vendita con patto di riscatto, già sottoposto alla tassa di registro, la quale non può essere che una a termini dell' art. 7 della legge di registro.

Ma quando il passaggio per il verificarsi della condizione risolutiva avviene in favore del cessionario del diritto di riscatto, il legislatore ha considerato che ben diverso è tale passaggio, diverso in quanto avviene a pro di altra persona, ed allora l' atto contenente l' alienazione del diritto di riscatto, che giusta la mia tesi vuol essere trascritto, ha sottoposto alla tassa di passaggio anzidetta di L. 3 °/₀ o di L. 4 °/₀; lo ha sottoposto a questa tassa, perchè esso pure è operativo del passaggio della proprietà, la quale, senza di esso, ritornerebbe al venditore con patto di riscatto. — È vero che detto atto non opera immediatamente il trasferimento, ma in omaggio ai principii che regolano la legge di registro, basta la virtualità dell' atto, perchè lo stesso debba scontare la corrispondente tassa.

Se noi inoltre ci facciamo a considerare i principii che regolano l' istituto della trascrizione, e gli inconvenienti gravissimi che nascerebbero e che col detto istituto si vollero riparare, ove fosse vera la tesi contraria, una volta di più ci persuaderemo che l' atto di alienazione del diritto di recupera deve essere reso pubblico colla trascrizione.

Nella pratica non credo da repudiarsi l' uso, senza però, omettere la trascrizione, di fare intervenire all' atto, col quale viene stipulata l' alienazione del diritto di riscatto, il compratore che deve restituire l' immobile o di fargli questo atto notificare.

Diano Marina G. LOMBARDI.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

62-63. Concorsi notarili — ragioni di deroga al criterio dell' anzianità. *(Leg. not., 11)*. — La IV sezione del Consiglio di Stato. — *Omissis*. — Attesochè la questione di cui si tratta, riducesi sostanzialmente a vedere se, a termini dell' art. 11 del testo unico della legge sul notariato del 25 maggio 1879 n. 4900, poteva il consiglio notarile di Genova proporre per la nomina al posto di Recco il Marana, non ostante che questi fosse il meno anziano di tutti i concorrenti, e se conseguentemente il Ministero potesse procedere senz' altro alla nomina medesima.

Il citato art. 11 testualmente prescrive che : « Il consiglio notarile, esaminati i documenti presentati dai concorrenti, propone per la nomina, e che nella proposta si deve principalmente tener conto dell' anzianità

di esame degli aspiranti, quando la loro condotta succesiva all'approvazione riportata nell'esame d'idoneità non consigli diversamente ».

È quindi chiaro che secondo tale disposizione il criterio da seguirsi nella proposta deve ordinariamente basarsi sull'anzianità dei concorrenti.

Tale criterio però non costituisce nel sistema della legge una regola generale ed assoluta; ed infatti in relazione alla stessa proposta del consiglio notarile, l'anzianità è indicata come requisito principale, ma non unico, e di essa non si fa cenno negli art. 12 e 13 della legge notarile, che riflettono rispettivamente il parere della corte di appello ed il sovrano provvedimento di nomina.

Ciò dimostra che il legislatore, pur dettando una norma costante e precisa di valutazione che nella generalità dei casi deve essere rigorosamente osservata per le indiscutibili garanzie che offre, non si è potuto non preoccupare della eventualità in cui la rigida applicazione della norma medesima, in rapporto ad un servizio pubblico del massimo interesse, non sarebbe possibile senza offesa di ragioni prevalenti a quella dell'anzianità, ed ha quindi inteso di non privare del tutto il Governo di una certa facoltà discretiva di estimazione ed apprezzamento in presenza di circostanze che potessero in via del tutto eccezionale giustificare una deroga alla regola dell'anzianità. E a siffatto concetto si è ispirata la giurisprudenza adottata in materia da questo collegio, il quale in molteplici decisioni ha ritenuto che nella nomina dei notari il Governo può discostarsi dalla proposta del consiglio notarile e dal parere della corte d'appello, e preferire altro candidato a quello che abbia maggiore anzianità di esame di abilitazione, quando a ciò fare lo consiglino apprezzamenti relativi alla condotta morale dei concorrenti, o considerazioni di convenienza amministrativa, o riguardi di pubblico interesse.

Nel caso concreto non può al certo ritenersi per motivo di pubblico interesse quello indicato nella deliberazione 15 maggio 1901 del consiglio comunale di Recco, e cioè che era nelle speranze della popolazione che, nominato notaro a Recco, il Marana sarebbe riuscito a riavere i molti volumi di atti notarili portati all' archivio di Genova.

Tali speranze non potevano e non possono aver seguito nella realtà delle cose, perchè ai termini dell' art. 31 della vigente legge, i volumi contenenti gli originali, i repertorî e gli atti ricevuti dai vari notari succedutisi nella famiglia del Marana, come alla morte del padre erano stati, in obbedienza alla legge, depositati nell' archivio suddetto, così dovevano e dovranno rimanervi. Nè tanto meno può ritenersi per legittimo motivo di preferenza la circostanza che il Marana possiede la laurea in giurisprudenza, e l' altra che nell' esame di abilitazione al notariato ottenne il grado di merito eminente, cose queste che allo scopo dell' esercizio del notariato non mettono in essere nulla di così rilevante da giustificare la deroga ad una precisa e tassativa disposizione di legge.

Ma a prescindere da ciò, è da tener presente che nella delibera-

zione 3 maggio 1901 la giunta comunale di Recco esprimeva voto per la nomina del Marana, dichiarando che le tradizioni della sua famiglia, che ebbe serie lunghissima di notari, sono quasi una istituzione cittadina, e che la nomina di altri in luogo del Marana non sarebbe stata ben veduta dalla popolazione che ha sempre dimostrato stima illimitata nella famiglia Marana; che nella citata deliberazione il consiglio comunale faceva proprio il voto della giunta; che il procuratore generale presso la corte d'appello di Genova, nel rapporto 11 luglio 1901 n. 7141, diretto al Ministero di grazia e giustizia ed esistente in atti, associandosi alla proposta del consiglio notarile, metteva in rilievo la eccezionalità del caso del Marana, ed osservava che per più di un secolo gli abitanti di Recco avevano depositato gli atti ed i segreti delle loro famiglie nelle mani dei notari Marana, e che avevano avuto ed hanno in essi quella fiducia speciale che è il fondamento principale ed il titolo maggiore dell'ufficio notarile; e che infine la difesa erariale ha dichiarato nella sua memoria che nel preferire il Marana, il Ministero tenne conto principalissimo della fiducia che la popolazione di Recco aveva nel candidato, e volle favorire i legittimi desideri della medesima. Dal complesso di questi fatti che denotano una situazione eccezionale che ebbe a determinarsi in favore del Marana e che molto difficilmente potrà verificarsi in avvenire rispetto ad altri, deve dedursi che motivi speciali di convenienza amministrativa, desunti, ben si intende, non già dall'ereditario esercizio del notariato nella famiglia Marana che da sè solo non sarebbe motivo sufficiente di preferenza, quanto dalla riconosciuta opportunità di secondare i voti fondati e legittimamente manifestati dalla cittadinanza di Recco, consigliavano di derogare al criterio di anzianità, e di preferire quindi il Marana agli altri concorrenti nella nomina di notaro nell'anzidetto comune.

Per questi motivi, ecc. (Cons. di Stato, 27 dicembre 1907; Scarella c. Ministero di graz. e giust.).

* * *

La Corte di appello di Palermo. — *Omissis.* — Ritenuto che la ragion di condotta deroga alla precipua norma dell'anzianità, imperocchè il V. F. che, sotto pretesto di salute e d'apparente cambio di residenza, ritirossi dall'esercizio notarile in Lercara, cedendo il posto a chi legalmente non sarebbe spettato, non può adesso meritare di riprendere l'ufficio nella stessa Lercara, tornando a danneggiare gli altri legittimi concorrenti, che, per simili male arti, vedrebbero elusa la legge, eluso il loro buon diritto (1).

Ritenuto che tanto meno può scegliersi il D. N., secondo graduato per anzianità, perchè già colpito da gravi provvedimenti penali, che, comunque finiti con ordinanze di non luogo e con assoluzioni per non provata reità, ne dimostrano pur sempre censurabile e censurata la

---

(1) Ved., in senso conforme, a pag. 40.

condotta. Il D. N. per giunta trovasi sottoposto a giudizio di espropriazione della cauzione per mancato pagamento delle tasse di archivio; il che ribadisce la censura alla condotta professionale di lui. (Corte app. Palermo, 18 aprile 1908; V. F. é D. N. Piccolo estens.).

64. Atti notarili depositati negli archivî notarili — chi deve rilasciare la copia in forma esecutiva. (*Leg. not.*, *95 e 97*). — La Corte d' appello di Catania. — *Omissis.* — *Diritto* — Ritenuto che nella specie in esame è incontestato tra le parti in causa, come risulta del resto dai documenti prodotti; che il conservatore dello Archivio notarile distrettuale di Nicosia, sig. Losauro notaro Nicolò, con regolare procedura ed approvazione ha delegato le sue funzioni all' impiegato Casale Ignazio il quale non è notaro. Inoltre risulta dalla spedizione esecutiva dell' atto di mutuo 2 giugno 1902 rogato dal fu notar Punzi le cui schede trovansi depositate presso detto Archivio, che essa spedizione o copia esecutiva venne *autenticata* in conformità dell' originale, e *rilasciata* addì 15 gennaio 1907 con firma del presidente del consiglio notarile Sigismondo Pontoroso notaro in Nicosia.

Intanto il Marraro debitore e mutuatario cui si è notificata detta copia esecutiva ne impugna la validità pel vizio essenziale che specificatamente deduce in questa sede, che non venne rilasciata dal delegato alle funzioni del Conservatore del menzionato archivio, mentre si accenna ad un *rilascio* in genere unitamente all' autenticazione fatta dal presidente del consiglio notarile.

Questo vizio è essenziale e può dedursi anche in sede di appello in linea di eccezione e quale nuovo motivo, specie perchè in prima sede già si è impugnato lo stesso titolo per vizii di forma ed essenziali, ed il Marraro quale appellato ha interesse di sostenere il dispositivo della sentenza gravata che gli è favorevole.

Dal contesto, dalla locuzione letterale e dalla intelligenza degli articoli 95 e 97 della legge notarile approvata con decreto reale 25 maggio 1879 n. 4900, apparisce chiaro che il *rilascio* delle copie o spedizioni deve farsi espressamente dal Conservatore se è in funzione, ed in caso contrario dal suo delegato che nella specie era il Casale. L' autenticazione poi per le copie esecutive si deve fare dal Conservatore se è notaro ed è in funzione quale Conservatore; ma se al contrario tale funzione viene esercitata nelle perfette forme di legge, da un delegato che per giunta non è notaro, come è il Casale, essa autenticazione si deve fare per espressa disposizione di legge dal Presidente del Consiglio notarile il quale è notaro.

Ciò perchè l' autenticazione è un atto devoluto esclusivamente alla funzione del notaro che è di pubblica fiducia. Di più è una funzione o qualità professionale che non si può delegare ad altra persona. E quindi erroneamente e contro legge il primo giudice ha ritenuto che il Losauro notaro con la delegazione fatta al Casale, per giunta non notaro, oltre la qualità di Conservatore gli avesse anche conferita o trasferita la potestà di *autenticare* le copie esecutive.

Conseguentemente nel ricordato titolo o copia esecutiva, conforme al disposto di legge, art. 97 primo alinea, l'autenticazione è ben fatta dal detto Presidente del consiglio notarile, ma manca la espressa dichiarazione di *rilascio* che doveva per legge fare il delegato dell'archivio signor Casale, ed apponendo la sua firma.

Tale difetto costituisce un vizio essenziale da non poter essere sanato dall'autentica che ne ha fatto il Presidente del Consiglio notarile, per essere le funzioni completamente distinte e separate.

Le schede dell'archivio distrettuale di Nicosia sono in deposito e sotto la custodia del delegato Casale e solo questi può e deve rilasciarne le copie e siano anche quelle esecutive degli atti conservati in esso archivio come in modo generico e comprensivo dispone lo accennato art. 97 prima parte.

Onde per diversa motivazione essendo errata quella del primo giudice che si deve revocare, devesi sempre confermare il dispositivo in merito della sentenza appellata; per quanto riguarda l'accoglimento della opposizione di Marraro e la dichiarata nullità di detta copia esecutiva e del consecutivo precetto 11 giugno 1907 fatto ad istanza dell'Oliva. (Corte app. Catania, 28 febbraio 1908; Oliva e Marraro. Rascio estens.).

65. Successioni — lascito ad ente soppresso — nullità. (*Cod. civ.*, *773*): — La Cassazione di Roma. — *Omissis.* — Osserva che non hanno fondamento giuridico i due ricorsi, che se variano nella forma, sono identici nella sostanza e tendenti ambedue alla stessa finalità, per aver la corte di merito non disapplicato, ma correttamente applicato la legge.

In effetti, il legislatore italiano, con l'art. 829 cod. civ., ha voluto, in omaggio al principio della libertà di disporre e del rispetto al volere del disponente, mantener fermo l'istituto della fiducia, e ritenendo il fiduciario un vero erede, ha inibito che possa essere astretto alla propalazione di quanto ebbe il disponente ad incaricarlo. Di qui la sanzione della prima parte dell'art. 829: « non è ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti e che realmente riguardino altre persone, non ostante qualunque espressione del testamento che la indicasse o potesse farla presumere ».

Ha voluto altresì, e senz'altro lo doveva, ovviare al pericolo dell'abuso della libertà di disporre, e impedire che il disponente si servisse della fiducia per trasmettere i suoi beni ad un incapace a ricevere, ed ha prescritto nella seconda parte che, « il divieto della prova non si applica al caso che l'istituzione ed il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di un incapace ».

Ora, se in tali termini il legislatore italiano ha creduto di prescrivere e sanzionare, i giudici del merito non potevano ritenere inammessibile la prova dell'interposizione e non discuterla, una volta che gli eredi legittimi del monaco La Via impugnavano le liberalità appunto perchè fatte a favore della comunità religiosa dei monaci Benedettini esistente in Roma, cioè a favore di un incapace.

Se i giudici di merito avessero altrimenti detto e ritenuto, avrebbero inficiato il precetto racchiuso nella seconda parte dell' articolo in esame, che, per la sua ragione di essere e per la sua lettera non dubbia, trovava la sua piena applicazione, ed avrebbero altresì vulnerato e messo in non cale l' art. 28 L. 19 giugno 1873, il quale dispone: « Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode dell' incapacità stabilita dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso, o fatti sotto nome di persone interposte ».

Senonchè i ricorrenti, a sotenere l' inapplicabilità dell' art. 829, affermano che intanto può essere richiamata la seconda parte di esso, in quanto esista la possibilità di frodare la legge; ma questa possibilità non può aversi di fronte ad una corporazione religiosa che non esiste, non ha più capacità giuridica di ricevere per donazione o per testamento; che l'articolo suddetto, in conformità dei principii di legge e di logica, non riguarda e non disciplina che l' incapacità relativa e limitata, e non pure l' incapacità assoluta per inesistenza. Ma cotesta tesi, già combattuta e dimostrata inesatta anche da una prevalente giurisprudenza, non può accogliersi da questo supremo collegio.

Che le corporazioni religiose non abbiano capacità a ricevere ed a trasmettere, non abbiano giuridica esistenza, non vi ha chi ne possa dubitare; ma d' altro canto non èvvi chi metta in forse la loro esistenza di fatto, e nella specie i giudici di merito hanno riconosciuto l' esistenza di fatto della Comunità dei Benedettini di Roma.

Ora, per effetto di cotesta esistenza di fatto, si rende possibile la frode alla legge, inquantochè il fiduciario potendo dare esecuzione alla volontà del disponente, e la dà senz' altro, specialmente quando egli appartiene alla corporazione soppressa, quando per la sua qualità è vincolato all' osservanza dei canoni della chiesa, arreca e fa conseguire quei vantaggi che la legge ha vietato siano conseguiti.

Ma si dice; l' esistenza di fatto non attribuisce quella capacità giuridica in virtù della quale si può venire in possesso di un' eredità, non concede i mezzi legali per chiedere l' adempimento della disposizione.

Che l' esistenza di fatto non sia l' esistenza giuridica, niun dubbio; che si manchi dei cennati mezzi legali, e sta bene; ma tutto ciò non importa la non applicazione dell' articolo in presenza di un beneficio di fatto che si riceve e che la legge non permette.

Non si avrà azione per costringere il fiduciario, non si godranno i beni in nome proprio e con proprio titolo, ma si godranno di fatto e ciò basta per l' esistenza della frode per l' applicazione del precetto legislativo racchiuso nell' art. 829 il quale, indipendentemente da ogni possesso giuridico, colpisce qualsiasi utilità che possa ricevere l' incapace ed in qualunque modo possa questa utilità pervenirgli.

I cicorrenti pretendono che il citato articolo non faccia al caso, prevedendo esso solo l' incapacità limitata o relativa, e non pure quella per l' inesistenza; ma evidentemente hanno torto. L' articolo suddetto,

in effetto, si riferisce ai non esistenti, sia per la ragione che l'informa e sia per la sua lettera.

Per la ragione, inquantochè, se fu permessa la prova della interposizione della persona, lo fu pel motivo che l'incapace non ricevesse per una via tortuosa ciò che non avrebbe potuto ricevere legittimamente e direttamente. Ora, se è così, e se anche gli inesistenti di fronte alla legge possono per la loro esistenza di fatto ricevere un vantaggio, essi debbono non essere esclusi, ma compresi nella cennata disposizione.

Ed in verità, sarebbe illogico supporre che il legislatore si fosse data cura dei relativamente incapaci ed avesse trascurato i non esistenti, tanto più che per questi ultimi concorreva una ragione ancora più grave. E quindi devesi concludere che se si occupò dei primi nell' art. 773, si occupò anche dei secondi nell' art. 829, il cui contenuto deve ritenersi, più esteso dell' altro e riferirsi agli incapaci per inesistenza.

Per la lettera, imperocchè si usa la parola *incapaci*, la quale parola essendo di largo significato, comprende anche i non esistenti, ed appunto per comprenderli fu scritta la parola suddetta; mentre il legislatore, provvedendo all' incapacità relativa, ha parlato sempre di *persone incapaci*, ha usato altro termine meno esteso, più proprio e corrispondente.

E che lato sia il significato della parola *incapace*, da comprendere pure gli incapaci per inesistenza, lo dice lo stesso legislatore nell'articolo 1053, che richiama l' art. 724, ove si contempla l'incapacità assoluta, e, richiamandolo, viene ad escludere il concetto di non essere possibile per chi non esiste, parlare di capacità o di incapacità.

Nè s' invochi il codice albertino per affermare che l' art. 829 non si riferisca ai non esistenti, imperocchè, a parte che il capoverso di di esso non ha un contenuto diverso da quello del codice albertino suddetto, non potrebbe giammai giungersi ad un' interpretazione, sol per i precedenti legislativi, contraria a quanto viene desunto e dallo spirito della legge applicabile e dalla chiara locuzione della medesima.

A sostenere poi l'inapplicabilità dell' art. 28 della legge del 1873, dicono i ricorrenti che questo articolo si riferisca, facendo seguito immediatamente all' art. 27, agli enti ecclesiastici conservati; ma è evidente il loro torto, imperocchè uno sguardo il più fugace alle discussioni parlamentari basta per convincere del contrario, basta per ritenere l'art. 28 una disposizione generale per tutta l'Italia, che riguarda anche gli enti che, soppressi, abbiano un' esistenza di fatto.

E d' altra parte, la frase usata *incapacità stabilita dalle leggi*, rimuove quella limitazione a cui si accenna.

Nè ha valore l'assunto che non vi può essere nullità della donazione o disposizione testamentaria per il motivo che se le corporazioni, quali enti morali, non sono più riconosciute, ben possono ricevere e trasmettere i singoli componenti di esse riuniti in associazioni non vietate dalla legge: inquantochè un tale assunto non può soste-

nersi nella specie, perchè la Corte di merito con giudizio insindacabile ritenne che le disposizioni de La Via furono fatte a favore della casa dei monaci Benedettini, i quali vivevano e vivono in Roma, come altre case conventuali, con lo stesso scopo, con la stessa fede e con lo stesso fervore di prima.

E poi i singoli, è vero, possono acquistare e trasmettere; le associazioni, siano pure a scopo religioso, non sono interdette dalle leggi vigenti ; ma quando quelli acquistano e trasmettono per dare esistenza ad un ente che non può, nè deve esistere ; quando l'associazione nella sua essenza non è che la corporazione religiosa soppressa, è chiaro che s' incontra e si deve incontrare, il divieto della legge.

E quì il Supremo Collegio potrebbe soffermarsi per venire senz' altro alla conseguenza del rigetto dei due ricorsi ; ma siccome si sono sollevati e proposti avverso la denunciata sentenza dei minori appunti, è bene che si esaminino e si confutino.

Si dicono violati gli art. 2 L. 7 luglio 1866, 32 dello statuto del regno, e l' art. 1 cod. civ., per avere la Corte negato la capacità giuridica alle persone che vestono l' abito talare e che abbiano appartenuto ad ordini religiosi soppressi, e per avere inoltre sconosciuto il diritto di libera associazione ; ma tutto ciò non ha pensato la Corte, nè lo ha detto.

Essa, invece, si è limitata a considerare unicamente che gli ordini religiosi conventuali trasformati, per effetto delle leggi di soppressione nelle condizioni in cui vivono, sono incapaci a succedere, a ricevere, non negando così che i singoli componenti possano ricevere e che possano esistere libere associazioni.

Si sostengono violati gli art. 1053 o 1055 c. c., falsamente applicato l'art. 829 codice stesso, in quanto si deduce che davanti il giudice di rinvio s'insistette che fossero esaminati e giudicati i diversi atti di liberalità del La Via, i quali, essendo giuridicamente distinti, non potevano essere trattati alla stessa stregua, e la Corte invece riunì in un fascio donazione e testamento, e ritenne applicabile l' art. 829 anche alla donazione.

Cotesta tesi però non ha alcun fondamento, e non l'ha perchè la distinzione fra donazione e testamento non aveva nella specie qualsiasi pratica conseguenza, essendo identiche le norme di capacità a ricevere per l' una e per l' altro, e tanto più non lo ha, essendosi la corte convinta che l' una e l' altro avevano unica finalità, quella di far pervenire, in frode alla legge, i beni alla comunità dei frati Benedettini.

Si tenta infine di far annullare la sentenza denunziata per difetto di motivazione, ma un esame il più rapido della stessa importa l'inesistenza di cotesto difetto, e d' altra parte è risaputo che il giudice non deve rispondere a ciascuno degli argomenti dedotti ; basta che dia ragione del suo giudizio, e la ragione della niuna efficacia delle liberalità de La Via fu esaurientemente data.

Due censure speciali si aggiungono dalla difesa del vescovo Lancia di Brolo. Si deduce innanzi tutto che questi aveva proposto l'ina-

missibilità delle domande contrarie per l' indeterminatezza del soggetto per interposta persona, non essendosi designata alcuna comunità o casa religiosa, ed essendosi invece fatto cenno di Chiesa cattolica, che non è che la riunione di tutti i fedeli dell' universo, e di Ordine, che altro non è che l' ordinamento, che attiene alla parte gerarchica e spirituale delle comunità religiose, al di sopra di ogni loro interesse materiale, e la Corte non occupossi di tale deduzione, e peggio ancora, ponendo da parte il preteso Ordine, che costituisce al dire degli avversari, il soggetto per l' interposta persona, giudicò che le liberalità fossero state fatte a favore dei Benedettini, pronunziando così su cosa non domandata.

Si dice poi, quanto al merito, che la Corte stessa ritenne fatto da La Via le liberalità a favore dei correligionari Benedettini conviventi in Roma partendo dal falso concetto di diritto che essi fossero astretti dal voto di povertà, che più non sussisteva al tempo della donazione e del testamento.

La prima censura evidentemente non regge, perchè non vi fu da parte degli attori indeterminatezza del soggetto a cui favore erano dirette le liberalità, dal momento che si domandò con gli atti di citazione che la donazione ed il testamento si dichiarassero nulli perchè fatti a pro dell' ordine dei monaci Benedettini, alludendosi, come con maggior precisione fu detto in corso di causa, alla comunità dei monaci stessi residente in Roma. E se a pro di cotesto ordine, o meglio, a pro della cennata Casa, la Corte ritenne, come si scorge in modo chiarissimo da tutto il contenuto della sentenza, essere state fatte quelle disposizioni, è chiaro che essa non giudicò *ultra petita*, e tanto meno mancò di motivare e di pronunziare accogliendo la domanda di nullità e rigettando ogni contraria istanza.

La seconda censura merita la stessa sorte della prima, non essendo esatto che solo la circostanza del voto di povertà fu la ragione del decidere. Accennò, è vero, a cotesta circostanza, ma non si soffermò alla stessa; ne indicò altre che la condussero al convincimento di giudicare come giudicò, in inspecie a quella della censura e scomunica minacciate al monaco La Via ed all'altra del niun consenso dei Vescovi spogliare gli eredi legittimi se non fossero stati spinti da un sentimento più alto dell' utilità personale.

P. q. m. rigetta. ecc. (Cass. Roma, 23 marzo 1908 ; D' Hemptine e Lancia c. Nicosia. La Terza estens.).

66. Amnistia 14 novembre 1907 — contravvenzioni a leggi finanziarie — concessioni governative. *(R. D. 14 novembre 1907, art. 1, lett. h).* — Il r. d. d' amnistia 14 novembre 1907 è applicabile a tutte le contravvenzioni prevedute nelle leggi finanziarie e quindi anche a quelle previste dalla legge sulle concessioni governative. (Cass. Roma, 11 febbraio 1908; Lupo ricc. Bettoni estens.) (1).

---

(1) *Legge*, an. 1908, col. 789.

67. Ipoteca o pegno in garanzia di operazione precedente — obbligazioni di società — tassa fissa di registro. — L'atto di costituzione di ipoteca in garanzia di obbligazioni emesse da una società anonima è soggetto alla tassa fissa di registro di lire 3, e non a tassa graduale. (Corte app. Roma, 30 gennaio 1908; Finanze dello Stato c. Società anonima alti forni, fonderie ed acciajerie di Terni. Palladini estens.) (1).

68. Dote — sentenza di condanna — ipoteca — scioglimento del matrimonio. *(Cod. civ., 1407).* — Sciolto il matrimonio, è efficace la ipoteca scritta durante il matrimonio stesso sui beni dotali, in forza di sentenza di condanna al pagamento di determinata somma. (Corte app. Trani, 21 dicembre 1907; Positano c. Sangirardi. Medugno estens.).

CONSULTAZIONI

34. — A. not. F., Sondrio. — *Un promotore di una costituenda, ora costituita società anonima cooperativa avente per scopo la lavorazione del latte, comperava in suo nome, ma per conto, interesse, e con denari della società - senza far menzione di ciò nell'atto - un appezzamento di terreno per la costruzione del fabbricato all'oggetto come sopra; costruzione che infatti si fece sempre con denari e conto della costituenda società. Volendosi ora questa costituita nei modi legali intestare regolarmente di ciò che giustamente è di sua ragione fondo, e fabbricato, domando se per ciò che riguarda quest'ultimo si possa evitare la tassa di trasferimento, non avvenendo infatti trasferimento alcuno. Io opino che se pretesa esagerata ed insostenibile può essere quella di sfuggire alla tassa detta per ciò che riguarda il fondo, non così pel fabbricato; e in tale opinione era poi, convinto da un commento su un caso consimile nel di Lei pregiato periodico (raccolta 1907, pag. 391, n. 197). Se non che mentre pel Solinas esisteva se non altro un principio di prova della sua qualità di proprietario della costruzione, nel caso mio il fondo. e il fabbricato per diritto d'accessione sono intestati al promotore ed ora socio. Essendo richiesto a stendere l'atto di trasferimento dal socio alla società; io penserei di non far cenno della costruzione; ed nel caso, che il ricevitore domandasse la perizia del fondo, con quali mezzi di prova, potrei far cadere la presunzione di cui all'art. 448 cod. civ? e raggiungere così l'intento propostomi p. es. sarebbe utile la ricevuta del saldo rilasciata al promotore, ma per conto e interesse della società costituenda, da appaltatore per la costruzione del fabbricato? quale atto della ora costituita società, potrebbe giovare?*

Già, la corte di Cagliari ha ritenuto che la regola: *quod solo inaedificatur, solo cedit* sia mera presuntiva e che la presunzione cessi quando si provi che la costruzione sia stata fatta con denari altrui, sicchè il proprietario del suolo abbia diritto di ritenere la sopraedificazione pagandone il prezzo, oppure l'aumento di valore arrecato al fondo come di obbligare il costruttore a togliere la costruzione, e finalmente di poter vendere al costruttore il nudo suolo; senza che possa palarsi di

(1) *Foro it.*, an. 1908, col. 375.

trasferimento anche del fabbricato già di spettanza dol compratore perchè costruito a sue spese per quanto sopra il suolo alieno. Per altro alle gravi dispute che diè luogo il fatto assai frequente della vendita del suolo al costruttore del fabbricato soprastante, per decidere se anche sul valore del fabbricato dovesse esigersi la imposta di trasferimento; la corte suprema di Roma dopo qualche oscillazione, ha sostenuto l'affermativa assoluta, fino al punto di non ammettere alcuna giustificazione, per comprovare l'avvenuta costruzione a cura e spese del terzo agli effetti di escludere dalla tassa di registro per il trasferimento, il valore del fabbricato (Roma, 16 luglio 1890, 20 decembre 1890 e 3 aprile 1895 *Massime*, n. 8483, 8606 e *Temi* R., 1895, 216.) Fu risposto del resto che la pertinenza delle accessioni al proprietario del suolo non è una presunzione, bensì un principio di diritto sancito nell'art. 446 del codice civile. Di conseguenza la tassa di registro sul trasferimento a titolo oneroso deve colpire il valore del suolo e della costruzione soprastante. Quì poi la questione è molto diversa, giacchè abbiamo il socio che doveva acquistare per la società cooperativa, da esso rappresentata, ed invece acquistò in proprio il suolo sul quale dipoi col denaro della società edificò il fabbricato a spese e per conto della ragione sociale. Si tenti la vendita pura e semplice del suolo, dal socio all'ente, dicendo nell'atto che questo si fa a correzione dell'errore incorso di avere acquistato in proprio anzichè nello interesse e nel nome della società da esso rappresentata, retrotraendone gli effetti giuridici utili ed onerosi al giorno del primo atto di alienazione. Se l'espediente non giovasse, converrà rassegnarsi al pagamento dell'intiera tassa di trasferimento sul valore dell'immobile come attualmente si trova.

***

35. — B. avv. C., Pinasca (Torino). — *Il nostro conservatore delle ipoteche ha mandato ai notari un avviso nel quale osserva che non basta la presentazione delle note d'iscrizione d'ipoteca legale redatte dal notaro rogante per esonerare il conservatore dalla responsabilità di cui all'art. 1985 cod. civ. per cui dovrebbe redigere altra nota d'ufficio e fare due iscrizioni per lo stesso credito; ed invita i notari a inserire negli atti la rinunzia o la dispensa al conservatore di iscriverla d'ufficio riservando l'ipoteca convenzionale. Credo che non si possano fare due iscrizioni. Qual'è il suo parere?*

Il codice civile, mentre pone nell'art. 1985, l'obbligo al conservatore nel trascrivere un atto di alienazione, di inscrivere d'uffizio la ipoteca legale a favore dell'alienante in forza del n. 1 dello art. 1909, nulla dice della dispensa che il venditore può dare al conservatore dall'obbligo della inscrizione predetta, sia renunziando al detto benefizio, sia riservandosi in modo tacito, ed espresso, di inscriverla a sua cura e quando piaccia allo stesso venditore. Però tale facoltà dell'alienante di renunziare all'ipoteca legale, può dedudersi non tanto dai principii generali di diritto inquantochè ognuno che abbia la capacità giuridica di farlo, può fare libera abdicazione dei suoi diritti, quanto

per il disposto dell'art. 2029 n. 3; imperocchè se la ipoteca può estinguersi per la renunzia, equivalente al consenso per la cancellazione prestata dal creditore, dopo la sua inscrizione naturalmente ed *a fortiori*, potrà lo stesso creditore renunziarvi preventivamente e far divieto al conservatore di procedere d'uffizio alla inscrizione dell'ipoteca legale. Ma la questione si presenta molto diversa se il conservatore possa ritenersi implicitamente e tacitamente dispensato allorquando il venditore di sua iniziativa e per sua cura abbia fatto inscrivere la ipoteca legale di che nell'art. 1969 n. 1 sopra gli immobili alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione. Ora più che al formalismo che sovente fa ai cozzi col buon senso, guardando allo spirito della legge ed al fine voluto dal legislatore, è positivo che il mandato imposto al conservatore di inscrivere l'ipoteca legale a favore dell'alienante non è una *protezione* che siasi al medesimo accordata *ex officio*, sibbene una *difesa* contro l'azione dolosa del compratore, ancora debitore del prezzo che da solo, oppure in accordo col compratore successivo volesse commettere in danno dell'alienante suo autore. (Chironi, *Delle ipot.*, vol. II a pag. 380, n. 245). Questo certamente è il fine della legge, dappoichè in luogo e vece dell'antico *riservo di dominio* che sulla cosa venduta spettava all'alienante fino al completo pagamento del prezzo, il codice italiano ha istituito la ipoteca legale dell'alienante, che ei inscrive al momento della trascrizione della vendita, senza bisogno di richiesta, ammesso tutto ciò come vero, e nessuno può dubitarne, deve altresì riconoscersi che venuto meno lo scopo per il quale è stato imposto al conservatore lo adempimento di siffatta formalità, deve aversi indubbiamente come dispensato da tale obbligo, se il venditore siasi fatto egli stesso diligente, abbia egli medesimo richiesta la inscrizione, abbia presentato le note relative, e la ipoteca sui beni venduti sia stata effettivamente inscritta per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'atto di alienazione. Anzi in questo caso il conservatore è liberato da ogni responsabilità anche di quelle omissioni o di quelli errori che potrebbero invalidare la ipoteca, e che invece verrebbero imputati alla parte richiedente. Infatti facendosi a richiedere la inscrizione, il venditore si è sostituito al conservatore delle ipoteche, ed ha dimostrato, conforme al suo diritto, la intenzione di esonerarlo dall'adempimento dell'obbligo che la legge gli impone. (Bianchi, *Delle ipoteche*, vol. II, n. 384 a pag. 111). Si avverta per di più che la legge per ragione di difesa, avendo dispensato il venditore dall'obbligo di inscrivere l'ipoteca, ogni qual volta venga fatta la trascrizione della vendita, ed avendo addossato il peso della esecuzione di questa formalità al conservatore, vuol dire che lo stesso conservatore per volontà della legge è da considerarsi, nè più, nè meno, che come il mandatario legale e forzato del compratore. (Persil sull'art. 2108 del cod. Napoleone; Chiesi, *Il sistema ipot.*, vol. II, n. 416). Ed allora se il conservatore è il mandatario legale del venditore, quando questi ha compiuto il negozio direttamente,

anche il mandato deve dirsi esaurito. Del resto la conseguenza è logica, in quanto basta, per il fine della legge, che sia una volta tanto, assicurato il privilegio del venditore sopra i beni immobili alienati, o direttamente dal venditore al momento della transcrizione della vendita, oppure *ex ufficio* dal conservatore, quando, come si è detto, il compratore non vi abbia di sua facoltà ed iniziativa provveduto, ed quando non abbia dispensato il conservatore dall' obbligo della inscrizione. Due volte lo stesso privilegio, infra le stesse parti, sopra i medesimi beni, per l' identico scopo, non si concepisce e non si ammette, per la nota regola del *non bis in* idem; come per l' altra che: *ubi principalis causa non consistit, ne ea quidem quae sequentur locum habent.* Si conclude, che non occorre la dispensa al conservatore dall' obbligo dell' inscrizione della ipoteca legale, quando l' alienante vi abbia proceduto direttamente, e non può lo stesso conservatore sotto colore della mancata dispensa espressa, procedere una seconda volta all' inscrizione *ex officio* dell' ipoteca medesima. In ogni altro caso, sta bene, che la dispensa debba essere espressa, chiara, precisa, a resultare da atto nelle debite forme.

***

36. — C. dott. L., Siena. — *Tizio morendo lascia come suo testamento olografo, la seguente scheda testamentaria « Lascio la disponibile alla mia bambina Nella, figlia naturale da me riconosciuta. Lascio* la metà di DETTA disponibile *alla x dalla quale ho avuto la bambina. Seguono altre disposizioni... » Ora il testatore morendo lasciava dei figli legittimi, quindi la disposizione della disponibile è* nulla *per il 768 c. c. Diciamo disposizione nulla o* riducibile*? Più importante ancora, essendo nulla la disposizione della disponibile, cade anche la disposizione dell'* usufrutto, *non potendosi usufruire di cosa inesistente?*

Il quesito trovasi ampiamente svolto e già risoluto nel *Rolandino* del 1906, n. 12 a pag. 175 nello scritto: *La successione dei figli naturali riconosciuti, in concorso dei discendenti legittimi.* In sostanza la regola è questa: che i figli naturali sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge accorda a costoro nella successione intestata, vale a dire non hanno diritto che alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi (art. 744 e 768 cod. civ.) Quanto all' usufrutto alla x, che è un estranea, graverà il residuo della disponibile, dedotta la quota della figlia naturale imperocchè tanto il legato dello usufrutto, quanto la porzione alla detta figlia naturale, formano sempre una detrazione della parte disponibile, non mai della porzione di riserva spettante ai figli legittimi. Vale anche qui la regola che le disposizioni testamentarie eccedenti i limiti segnati dalla legge sono riducibili, ma non possono dirsi nulle (art. 821 c. c.).

COSE VARIE

Tabella del numero e della residenza dei notari. — Con r. d. 5 aprile p. d. è stato istituito un posto di notaro nel comune di Castelmaggiore, distretto notarile di Vallo della Lucania.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Introduzione alla filosofia del diritto, per il dott. Antonio Pagano — Fratelli Bocca, editori — 1908 — Il chiaro A. con quest' opera che dedica all' illustre suo genitore, senat. G. B. Pagano Guarnaschelli, primo presidente della Cassazione di Roma, dimostra di essere degno figlio dell' onorando uomo; egli infatti da prova di essersi temprato agli studi filosofici e di saper dare di essi notevoli saggi. Nel suo libro l' A. fa l' esposizione di un corpo di generali principi dottrinali di un' Etica dei rapporti giuridici, fondata su certe premesse filosofiche e applicata alla concreta realtà del diritto. Non si tratta quindi di un semplice programma, cioè di una semplice indicazione di problemi e di criteri generali; ma di una silloge di tesi che comprendono la giustificazione di fondamentali criteri e la soluzione di capitali problemi. Il presente lavoro ci fa attendere con impazienza altri saggi che confermino sempre più la buona opinione che l' egregio A. ci dà del suo ingegno a de' suoi studi.

***

Appunti di archivistica notarile per l' Avv. Nicodemo Marano. — Napoli, Tip. Giannini, 1908. — In questo lavoro, di modeste proporzioni, ma non privo di importanza scientifica e pratica, l' A. traccia le linee generali dell' Archivistica, principalmente soffermandosi all' esposizione ed all' interpetrazione delle norme che concernono e disciplinano l' istituto degli Archivi notarili. Quest' opera ha un' importanza speciale nella nostra letteratura giuridica, perché l' Archivistica prima di oggi non ha giammai formato argomento di speciali studi e di un vero e coordinato sistema scientifico, ed è molto utile a tutti quelli che per ragioni di professione od altro, hanno bisogno di avere esatte cognizioni sull' ordinamento degli archivi notarili.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Ancona Domenico, a Leporano. — Semeraro Giuseppe, a Carosino. — Nonno Diego, a Chiauci. — Sorice Eduardo, a Rocca d'Evandro. — Tombini Attilio, a Cologno al Serio. — Torri Giulio Andrea, ad Adrara S. Martino. — Scerduzio Tommaso, a Pettoranello di Molise. — Dell'Omo Michele, a Sant'Elena Sannita. — Panetta Benedetto, a Fontechiari.

Traslocazioni. — Mazzilli Gaetano, da Carbone a Taranto. — Maiorino Francesco, da Pietracupa a Torella del Sannio. — Punzi Giovanni, da Massafra a Taranto. — Caramia Pasquale, da San Giorgio sotto Taranto a Taranto. — Moneta Caglio Luigi, da Premana a Barzago. — Bassi Giovanni, da Barzago a Premana. — Gobba Giuseppe, da Castelnuovo Scrivia a Sale. — Ambrogio Giuseppe Emanuele, da San Michele di Mondovì a Mondovì. — Egidio Gennaro, da Nocera a Rocca Piemonte. — Berizzi Pietro, da Seriate a Bergamo. — Farina Daniele, da Gromo a Stezzano. — Pasquale Luigi Alberto, da San Martino in Pensilis a Pietracascosa.

Notari defunti.

De Medici Antonio di Reggio Emilia, il 7 gennaio. — *Paoletti Leopoldo* di Spezia, il 27 marzo. — *Bibolini Amerigo* di Lerici il 1° aprile. — *Marco Strano Francesco* di Catania, il 1° aprile. — *Calogero Domenico* di Melicuccà, il 7 aprile. — *D'Inzeo Michele* di Montecilfone, il 10 aprile.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore*.
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-38. N. 11. ROMA-FIRENZE 1 Giugno 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

DEI CERTIFICATI DI MORALITÀ NELLE DOMANDE DI TRASLOCO

L'argomento ci viene offerto da un caso recentissimo in cui un notaro esercente e concorrente ad un posto vacante, si vide respinto perchè il certificato di buona condotta da lui presentato, fu ritenuto di troppo vecchia data, essendo stato rilasciato dieci mesi avanti l'apertura del concorso.

Vediamo se questa decisione corrisponda a giustizia od almeno sia fondata in legge.

La legge notarile all'art. 5 annovera i requisiti necessari per essere nominato notaro. All'art. 6 precisa quali sieno gli attestati da presentarsi onde ottenere l'iscrizione fra i praticanti, e quali per essere ammessi all'esame d'idoneità. Nei riguardi invece dei concorsi, all'art. 10 si limita a dire che la domanda si presenta al Consiglio notarile coi *necessari documenti*.

Non a caso la legge usa questa espressione generica anzichè richiamare l'art. 5, inquantoche sarebbe irrazionale l'esigere la dimostrazione dei requisiti indicati ai n. 3, 4 e 5 di quell'articolo, una volta che vennero già ritenuti sussistenti allora dell'esame d'idoneità. Per cui non si avrà da comprovare che gli altri requisiti, ossia di essere cittadini del regno, di aver compiuta l'età di 24 anni, di aver sostenuto con approvazione l'esame, ed in fine presentare i certificati di moralità; libero poi il concorrente di unire anche altri documenti, non richiesti dalla legge, ma ch'egli trovasse utile di presentare per un migliore giudizio a suo favore, in relazione alla condotta di cui è parola all'art. 11.

La legge avrebbe potuto, come fece all'art. 6, specificatamente richiamare i n. 1, 2, e 6 dell'art. 5 ma preferì la dizione *documenti necessari* anche perchè poteva darsi che non fosse necessario neppure la prova della cittadinanza e dell'età, come nel caso che il concorrente sia un notaro già in esercizio, il quale basta che produca il relativo decreto di nomina.

Dunque la legge non ha specificato nessun documento, e si è limitata a porre il criterio della *necessità*, il quale deve servire di guida nei due casi, non del tutto identici, di aspiranti alla prima nomina e di trasloco da una residenza ad un'altra.

Allorquando taluno domanda di venir assunto all'ufficio di notaro, è logico, necessario ed in perfetta consonanza colla legge, l'esigere la più ampia dimostrazione della di lui moralità, onde evitare che in

questa classe di pubblici ufficiali possa infiltrarsi qualche elemento impuro. Non si sarà mai abbastanza rigorosi su questo punto cotanto essenziale, sia nell' interesse del pubblico che in quello del decoro della classe. Bisogna conoscere *intus et in cute* l' aspirante, il quale, posteriormente all' esame d' idoneità, che può risalire a molti anni retro, potrebbe aver tenuto una condotta che lo addimostri indegno di esercitare quelle alte e delicate funzioni di cui vorrebbe essere investito. È un individuo sconosciuto, che perciò deve farsi conoscere, ed ecco la necessità ch' egli presenti i certificati di moralità.

Ma nel caso di trasloco, la cosa è ben diversa. Quì non è un individuo sconosciuto che abbia bisogno di farsi conoscere, di dimostrare cioè di essere degno di entrare a far parte della famiglia dei notari, ma è un membro di questa stessa famiglia che domanda semplicemente di mutar residenza. Egli è già in funzione e quindi ne è degno. Se non lo sì ritenesse tale, dovrebbe venir rimosso. E se è ritenuto degno, torna inutile ogni ulteriore dimostrazione in proposito. Chiedere a lui i certificati di moralità per poter trasferirsi a funzionare altrove, lascierebbe quasi credere che un notaro, dopo la sua nomina, possa comportarsi men che onestamente, purchè però non domandi di cambiar sede, nel qual caso soltanto s' investigherà la di lui condotta.

L' opporre ch' egli successivamente alla sua nomina possa aver tenuta una condotta tale da indurre a far preferire altro dei concorrenti di lui meno auziano, a sensi dell' art. 11 della legge, non è un argomento solido, perchè, come dicemmo, si verrebbe ad ammettere la possibilità e tolleranza di una certa rilassatezza nella condotta del notaro da addebitarsi soltanto nel caso ch' egli si presentasse ad un nuovo concorso. E questo assolutamente non si può ammettere. Il Consiglio notarile, per l' art. 84, vigila la conservazione del decoro nell' esercizio della professione e nella condotta dei notari e l' esatta osservanza dei loro doveri. Il notaro inoltre è sotto la vigilanza del ministro di grazia e giustizia, del procuratore del Re e dell' autorità giudiziaria (art. 106). E siccome non può ammettersi che un precetto di legge non venga osservato, così è una illecita insinuazione quella che possa presentarsi a un concorso un notaro esercente che per costumi, onoratezza e scrupolosa osservanza dei propri doveri, stia al di sotto di un altro concorrente.

Una differenza si potrà, tutto al più, avere tra aspiranti alla prima nomina; ed anche qui stentiamo ad ammetterlo, imperocchè se due candidati non si dimostrassero esenti da macchie, non troveremmo di preferire il meno macchiato, ma in tal caso tutti due dovrebbero venir egualmente respinti.

La condotta, di cui è parola all' art. 11, non va intesa nel solo senso di condotta morale e politica, ma abbraccia anche il genere di occupazioni e di studi a cui si è dedicato l' aspirante dopo l' esame d' idoneità, in ordine alla professione notarile, quale l' esercizio di procuratore, di avvocato, di giudice, la lunga pratica nei tanti e sva-

riati negozi della vita civile in cui si svolge l'opera del notaro, per modo da offrire una più solida garanzia di abilità e conoscenza delle leggi che non si abbia dalla semplice anzianità d' esame.

Giova anche osservare come non si possa esigere nel notaro una perfezione superiore a quella che si riscontra in qualunque altra classe di uomini eletti. Egli è pur sempre un uomo, e come tale non va esente da imperfezioni. Quello che si richiede si è ch' egli sia un perfetto galantuomo, scrupoloso nei propri doveri ed incapace di transigere in fatto di onestà.

Ma coteste qualifiche, che non debbono mai mancare, non possono risultare dai certificati penali, i quali si riportano esclusivamente al casellario e se anche negativi, non ci assicurano circa all' onestà. Anche il certificato del sindaco, per la facilità ed indulgenza con cui si rilascia, non porta una maggior luce. Piuttosto si dovrà fare assegnazione sulle informazioni che, per l'art. 27 del regolamento, il Consiglio è tenuto a raccogliere, quando siffatte investigazioni sieno condotte con quel tatto di accortezza e prudenza da non dar luogo a sfoghi di vendetta o di malanimo.

Ora nel caso di trasloco, nessuna importanza possono avere i certificati penali già stati esaminati allora della prima nomina, imperocchè se posteriormente il notaro fosse stato sottoposto a qualche procedura, la cosa non poteva sfuggire al Consiglio notarile. Quanto al certificato del sindaco, nessuno può essere meglio informato del Consiglio stesso sulla condotta del notaro, rimasto sempre sotto la sua sorveglianza, per cui esso non ha d' uopo nè potrebbe raccogliere maggiori lumi per regolarsi nella proposta della nomina che è chiamato a fare.

Nè vale l' opporre che al concorso può presentarsi un notaro d' altro distretto, e quindi non conosciuto dal Consiglio che deve fare la proposta, imperocchè sarà cura di questo di chiedere le opportune informazioni presso il Consiglio da cui dipende il notaro.

Nè di casi che per tal modo si viene a stabilire una disparità di trattamento tra i vari concorrenti circa all' obbligo della presentazione dei documenti, disparità non contemplata dalla legge ; imperocchè essa è pienamente giustificata, non essendo che la conseguenza della differenza della condizione dei singoli concorrenti, gli uni affatto sconosciuti e che non furono per anco giudicati sulla loro moralità, e gli altri invece che hanno già subito un tale giudizio e la di cui condotta posteriore è pienamente nota al Consiglio.

Dunque noi riteniamo fondatissima la nostra tesi, sia che ci si attenga alla stretta parola della legge, sia, e più ancora, allo spirito, quando si consideri specialmente le tante disposizioni disciplinari e penali di cui essa ha circondato cotesta classe di pubblici ufficiali onde conservarne il prestigio e mantenerla sempre all' altezza della pubblica fiducia. E se ha opportunemente ed in modo speciale disposto per conservarla tale, è fuori di ragione il chiedere ad uno de' suoi

membri i certificati di moralità nel caso ch'egli domandi di trasferirsi in un'altra residenza. Non gli vengono pure richiesti quando egli domanda il cambio di residenza con altro notaro che vi acconsenta? Vero è che questo caso non dà luogo a confronti e a un giudizio di preferenza, ma è altresì vero che il criterio dell'anzianità d'esame non può scendere in seconda linea che nel caso di gravi mancamenti da parte del notaro, che non possono essere ignorati dal Consiglio. Noi vogliamo semplicemente accennare ad un ulteriore argomento a dimostrazione che, trattandosi di trasloco, la legge non ha ritenuta *necessaria* la produzione dei certificati di moralità. In questi sensi ebbe a decidere anche il Consiglio di Stato, sez. IV, il 16 novembre 1900, n. 449 e meglio sarebbe stato che di poi non avesse mutato avviso.

Ci sembra poi anche non conforme a giustizia il caso esaminato, perchè, ritenuto pure che il certificato del sindaco fosse di troppa vecchia data, cotesta deficienza doveva scomparire di fronte alle informazioni che il Consiglio prima e il pubblico ministero di poi, sono tenuti a raccogliere. Quello che stabilisce il diritto di preferenza è l'anzianità d'esame, diritto di somma importanza, potendo decidere dell'avvenire del concorrente. Ora calpestarlo per sì poca cosa e accordare il posto ad un altro che rigorosamente non ne avrebbe diritto, è cosa che, con tutto il rispetto a chi pensa diversamente, noi non possiamo approvare. E ciò anche perchè non crediamo sia propriamente interdetto che, anche dopo i quaranta giorni in cui rimase aperto il concorso, siccome si fanno pratiche ulteriori per raccogliere informazioni, si possa anche chiedere al candidato stesso una più esauriente dimostrazione della sua moralità; non dovendosi mai perdere di vista che il documento essenziale e decisivo è quello dell'esame, il quale va prodotto entro i quaranta giorni, mentre i certificati di moralità servono più che altro a facilitare il compito, tanto del Consiglio che del pubblico ministero, per le informazioni ch' essi sono tenuti a raccogliere.

Ed ora ci si conceda di allargarci nell'esame della legge. Noi siamo nemici acerrimi del segreto, quando questo può rivolgersi ad altrui danno ed impedire il trionfo della verità.

Allorchè si apre un concorso, si dischiude il campo su cui scendono a misurarsi i diversi diritti degli aspiranti. In cotesta lotta è giusto che ciascuno possa conoscere le armi di cui si vale il proprio avversario, affinchè il combattimento sia leale e non rimanga taluno proditoriamente colpito alle spalle. Ma perchè questo non avvenga, è necessario, che tutto si faccia alla piena luce del giorno, senza misteri, precisamente come quando vengono a contesa due diritti avanti l'autorità giudiziaria.

Il Consiglio notarile ha il compito di esaminare i documenti e quindi fare la proposta per la nomina. O perchè dovrà racchiudersi nel mistero e non avere il coraggio della franchezza sorretto dalla propria coscienza? Così dicasi della Corte d'appello nell'esprimere

il suo avviso motivato. E nell' interesse stesso dell' autorità di evitare che s' insinui il sospetto di favoreggiamento e di corruzione.

Il mio competitore può essersi valso di mezzi subdoli a mio danno e che io avrei potuto sventare sol che mi fossero stati noti. Le informazioni clandestinamente raccolte sul mio conto, possono essere state attinte a fonte impura, ciò che mi potrebbe essere facile dimostrare. Il giudizio o parere emesso potrebbe basarsi su di un erroneo apprezzamento di fatto ch' io potrei rischiarare. Ma se tutto mi si tien celato, se il procedimento avviene nel segreto, se si paventa la luce e la libera discussione, accadrà, come per il fatto accade sovente, che il più ardito mestatore, mediante opportune ed illecite intromissioni, giunga egli solo a sollevare un lembo del mistero nel quale tutto è avvolto e si regoli quindi di conseguenza per conseguire quella vittoria che altrimenti non avrebbe ottenuta.

La legge propriamente non impone il segreto, ma sta in fatto che mi si nega di esaminare i documenti prodotti dagli altri concorrenti, mi si tiene celata la deliberazione del Consiglio, quella della Corte d' appello, si accettano ricorsi clandestini di un concorrente contro l' altro, e il più furbo, il più scaltro, specialmente se può contare sull' appoggio e intromissione di persona influente, riesca a soverchiare l' ingenuo che ripone la sua fede nella giustizia e nella onestà.

Non è vero che il segreto giovi a tener lontano le indebite intromiossioni dei patroni, chè anzi n' è un incentivo perchè offre la possibilità di ottenere, a pro di uno soltanto, quelle informazioni che a lui gioveranno per intorbidare a proprio vantaggio l' andamento del processo. Se invece tutto procedesse alla luce del sole, non sarebbe più possibile creare ed ottenere privilegi o distinzioni tra i concorrenti, e verrebbe meno l' opera dei patroni. È cosa certa che la pubblicità ha servito sempre ed è il miglior mezzo per impedire illeciti favoreggiamenti.

Di conseguenza noi vorremmo che, dopo la proposta del Consiglio, fosse lasciato un congruo termine perchè i concorrenti potessero prendere cognizione di tutto il procedimento, con facoltà di presentare una Memoria da trasmettersi, cogli atti, alla Corte d' appello.

In relazione poi a quanto sopra abbiamo discusso, vorremmo che il regolamento precisasse i documenti da presentarsi, facendo la debita distinzione tra il caso di aspiranti notari e notari esercenti; come pure stabilisse la data che devono avere i certificati di moralità in relazione all' epoca di apertura dei concorsi; ed ancora, risolvesse l' altro caso in cui taluno concorra a più posti vacanti, se cioè debba ciascuna domanda corredarla dei documenti o se basta che questi vengano uniti ad una soltanto di esse con riferimento ai medesimi nelle altre. Lo schiarire i punti oscuri di una legge mediante circolari e pareri, è un pessimo sistema, che conduce talvolta ad alterare la legge; non senza notare che non è obbligatorio, e molte volte è difficile, di conoscere le circolari, le quali inoltre mutano col mutar dei ministri.

PUPPATI AVV. GUGLIELMO, NOTARO.

Testamento pubblico non registrato — diritto degli interessati di prenderne visione dopo la morte del testatore.

Nota del Ministero delle finanze, comunicata con lettera del 20 dicembre 1907, dell' Ispettore demaniale del I Circolo di Palermo. — Il Ministero, cui è stato deferito l' esame del quesito proposto colla nota in margine, ha dichiarato che, nei riguardi della legge di registro, nulla osta allo accoglimento della richiesta delle parti interessate di prendere visione, dopo la morte del testatore, di un testamento pubblico non registrato, giacchè l' art. 104 della legge non contiene alcun divieto in proposito.

Epperò il Ministero, nello intento di salvaguardare i diritti dello Erario, ritiene opportuna analoga comunicazione al competente ufficio del registro nel caso in cui, in base alla esibita copia dell' atto di morte, risulti trascorso il termime utile alla registrazione del testamento.

Impiegati negli archivî notarili — tassa di R. M.

Circolare del Ministero delle finanze, Direzione Generale delle imposte dirette, 4 marzo 1908, n. 2756. — In applicazione del disposto degli articoli 22, ultimo comma, e 30 della legge 12 dicembre 1907, n. 755, per la istituzione della Cassa di previdenza per le pensioni degl'impiegati degli archivi notarili, l' imposta di ricchezza mobile, sugli stipendi degli impiegati stessi, che a tale effetto furono parificati agli impiegati dello Stato, deve esere liquidata nella misura fissa del 7,50 p. 0[0 (cat. D.), qualunque sia il loro ammontare, senza l' aggiunta dei due centesimi addizionali e senza far luogo alle detrazioni portate dallo art. 55 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Dall' ammontare dei singoli stipendi devono essere previamente detratti i contributi, che, a termini degli art. 3, lettera C. e 29 della su ricordata legge 12 dicembre 1907, gl' impiegati corrispondono alla Cassa di previdenza.

Premesso poi che, per la legge suddetta, nulla è innovato al carattere proprio degli archivi, i quali erano e son tutt'ora da considerarsi quali amministrazioni autonome, non dello Stato, quantunque soggette a sorveglianza da parte del medesimo, si avverte anzitutto, che la disposizione dello art. 22 della legge stessa è applicabile ai soli stipendi, assegni, compensi ordinari e straordinari, gratificazioni, ecc. che dagli archivi si corrispondono agli impiegati di ruolo, nulla importando ai fini della disposizione medesima che si tratti di impiegati iscritti o non inscritti alla Cassa di Previdenza.

Devono invece ritenersi esclusi dagli effetti della nuova legge le pensioni che fanno carico alle amministrazioni degli archivi notarili, nonchè le paghe di tutti coloro, i quali, pur essendo alle dipendenze degli archivi medesimi, non rivestono la qualità di veri e propri impiegati di ruolo a' sensi dell' art. 95 del regolamento 23 novembre

1879, n. 5170, e quindi non hanno diritto agli aumenti sessennali in forza del citato art. 22. Fra questi ultimi sono certamente da annoverarsi gli inservienti, i cottimisti, gli avventizi ed in generale tutti coloro la cui assunzione, da parte degli archivi, non ha alcun carattere di fissità, non dà diritto a pensione od a chiedere l' iscrizione alla Cassa di Previdenza, e che possono essere licenziati non appena trascorso il periodo e terminato il lavoro pel quale gli stessi furono assunti. Per questi, come per coloro che godono di pensione a carico degli archivi notarili, nulla è quindi innovato alle disposizioni vigenti anteriormente alla pubblicazione della legge, ond' è che alle loro retribuzioni torna sempre applicubile l'aliquota del 9, 18 p. 0[0 (cat. C) con diritto alle esenzioni ed alle detrazioni contemplate dal citato art. 55 della legge 24 agosto 1877, n. 402. Ritiensi inoltre opportuno soggiungere, che la disposizione dell' art. 22 dello surricordata legge 22 dicembre 1907, n. 755, nulla ha innovato alle norme precedentemente in vigore per la liquidazione e pagamento dell' imposta medesima, la quale dovrà essere versata direttamente in tesoreria, come si è sempre fatto fino ad ora.

Conseguentemente, non trattandosi di ritenuta diretta, ma di versamento diretto che sostituisce la iscrizione a ruolo, dovranno le fatture di versamento degli archivi essere assoggettate al necessario controllo, giusta le istruzioni all' uopo impartite con le normali 63 del Bollettino ufficiale del 1903 e 42 del 1904.

Si avverte da ultimo, che agli eventuali conguagli che in conseguenza delle nuove disposizioni dovessero farsi sui versamenti dei due primi mesi dell'anno in corso potrà provvedersi nel successivo versamento del mese di marzo corrente.

Legalizzazione di atti per mezzo della posta — istruzioni.

Istruzioni del Ministero delle poste e telegrafi inserite nel supplemento del Bollettino n. 3 del 18 gennaio 1908. — Art. 1. — Gli atti da legalizzare possono essere di tre specie:

1. Atti compilati all' estero, da valere nel Regno;
2. Atti compilati nel Regno, da valere all' estero;
3. Atti interni, da valere in altri circondari amministrativi e giudiziari del Regno.

Capo I. — *Legalizzazione di atti compilati all' estero da valere nel Regno.* — Art. 2. — La legalizzazione degli atti o documenti di qualsiasi specie provenienti dall' estero, siano essi redatti o semplicemente vistati da rappresentanti diplomatici o consolari italiani, è di competenza del Ministero degli affari esteri.

Rendendosi quest' Amministrazione intermediaria per l' esecuzione di tale esercizio, tutti gli uffici postali sono autorizzati ad accettare dal pubblico gli atti da far legalizzare ed a trasmetterli, con le norme appresso indicate, a questo Ministero, cui spetta la trattazione delle pratiche relative.

Art. 3. — Chiunque intenda valersi della facoltà concessa coll' articolo precedente, dovrà presentare gli atti che voglia far legalizzare ad un ufficio di posta, accompagnandoli con apposita distinta in carta semplice che viene ritirata e conservata dall' ufficio stesso.

Art. 4. — Gli uffici postali non debbono accettare atti o documenti da legalizzare:

1. se non siano stati preventivamemte sottoposti al bollo straordinario (tale bollo dev' essere applicato pure alle fascette unite agli atti, ai fogli aggiunti ai fogli di allungamento ed alle traduzioni), ad eccezione di quelli redatti in carta da bollo italiana e di quelli indicati nel successivo art. 10;

2. se non siano muniti di visto da un console italiano;

3. se non contengano uno spazio in bianco sufficiente per le chieste legalizzazioni o, in mancanza, se non vi sia unito un foglio di carta bollata dello stesso valore del bollo applicato sull' atto stesso.

Art. 5. — Gli esibitori di atti dovranno pagare le tasse postali di francatura e raccomandazione per l' invio a questo Ministero di ogni piego, in base alla tariffa delle carte manoscritte, se l' invio ha luogo in busta aperta, o delle lettere, se l' invio viene eseguito in busta chiusa, ad anticipare quelle di rispedizione degli atti stessi legalizzati.

La tassa di raccomandazione è sempre di venticinque centesimi e non è ammesso altro modo di spedizione.

Le tasse anzidette dovranno essere pagate dagli esibitori, ancorchè si tratti di atti da far legalizzare in esenzione di tassa.

Art. 6. — Oltre alle tasse indicate nell' articolo precedente, gli esibitori dovranno anticipare quelle di legalizzazione nella misura che segue, salvo l' eccezioni di cui nel successivo articolo 11, cioè:

1. L. 3,60 per ogni atto di stato civile o per ogni atto o documento che si riferisce allo stato civile. Tali sono i certificati di nascita, di riconoscimento di figlio naturale, di consenso a matrimonio, i *nulla osta* per celebrazione di matrimonio e i certificati di esistenza in vita per riscossione di pensione.

2. L. 6 per ogni altro atto o certificato.

Agli interessati è data facoltà di unire agli atti presentati per la legalizzazione le marche occorrenti, invece di spedirne l' importo con vaglia, come sopra è detto.

Art. 7. — La tassa di legalizzazione e quelle postali di rispedizione, indicate all' art. 5, dovranno essere convertite in un *vaglia a. tassa* a favore del cassiere centrale delle poste in Roma. Questo vaglia dev' essere spedito unitamente agli atti da legalizzare.

Art. 8. — Le spedizioni di tali atti, nonchè dei vaglia emessi per il disposto dell' articolo precedente dovranno essere sempre accompagnate da modelli 141 ed esclusivamente dirette al Ministero delle poste e dei telegrafi in busta 94-C, sulla quale deve apporsi l' indicazione: *Atti da legalizzare.*

È fatta eccezione per le buste contenenti atti relativi ad operazioni da eseguirsi su libretti delle Casse postali di risparmio, che do-

vranno essere indirizzate alla Direzione generale dei vaglia e risparmi (Divisione 3. Sezione 4).

L' indicazione « *Atti da legalizzare* » dovrà essere ripetuta sulle ricevute dal registro modello 23, che si consegnano ai rispettivi mittenti.

Art. 9. — Più atti presentati per la legalizzazione da una medesima persona possono aver corso in una sola busta; mentre più atti presentati da più persone devono essere spediti in tante buste, quanti sono i mittenti.

Art. 10. — Per eccezione all' art. 4, sono esenti dal bollo straordinario:

a) gli atti riguardanti la leva di terra e di mare;

b) gli atti di stato civile e quelli che allo stato civile si riferiscono, riguardanti persone che presentano certificato di povertà rilasciato da un' autorità competente;

c) i certificati di stato civile, che debbono servire per la trascrizione sui registri dello stato civile nei Comuni del Regno;

d) i certificati di esistenza in vita per riscossione di pensione annua non eccedente le lire cinquecento, e quelli riguardanti pensioni assegnate ai danneggiati politici delle provincie meridionali;

e) le procure speciali per riscuotere somme dalle *Casse postali di risparmio* e dalle *Casse di risparmio ordinarie del Regno*;

f) gli atti destinati ad uso di beneficenza;

g) gli atti concernenti le società zolfiere siciliane;

h) gli atti giustificativi concernenti la deduzione del passivo dalle successioni.

Art. 11. — Per eccezione all' art. 6 gli atti indicati nell' articolo precedente sono esenti dalla tassa di legalizzazione, tranne che: *a)* i certificati d' esistenza in vita per riscuotere pensioni superiori alle 500 lire; *b*) gli atti di procura per riscuotere somme dalle Casse di risparmio ordinarie del Regno.

Gli atti di richiamo e di espatrio a scopo di lavoro, da essere legalizzati con esenzione delle tasse di bollo e di legalizzazione, non dovranno essere accettati dagli uffici postali avendo il Ministero degli affari esteri con circolare n. 6 del 13 aprile 1906, prescritto che tali atti gli siano spediti direttamente dai sindaci, i quali devono unire agli atti stessi un certificato, in carta libera, da cui risulti che il chiamato emigra a scopo di lavoro, oppure che va a raggiungere la famiglia o persona di famiglia che già trovasi all' estero a scopo di lavoro.

Art. 12. — Questo Ministero, ottenuta la legalizzazione degli atti, con apposito modello 90-A, ed in busta francata e raccomandata, li restituisce agli uffici dai quali li ha ricevuti.

Tali uffici dovranno rinviare direttamente al Ministero il modello 90-A, in via ordinaria, completato nella ricevuta predisposta nella seconda parte, descrivendo gli atti sul registro modello 28, sul quale

dovranno ritirare ricevuta nell' eseguire la riconsegna dei medesimi agl' interessati.

Art. 13. — Gli uffici postali non possono accettare l' incarico di far tradurre gli atti presentati per la legalizzazione, ad eccezione degli atti di stato civile da farsi trascrivere sui registri dello stato civile dei comuni del Regno, avvertendo che per quelli scritti in latino od in francese non è richiesta la traduzione.

La traduzione viene eseguita dall'*Ufficio di traduzione* presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale però non è autoriz zato a fare altre traduzioni nell' interesse dei privati.

Per gli atti di stato civile da trascriversi nei registri di stato civile dei comuni del Regno, dei quali è richiesta, oltre la legalizzazione, anche la traduzione, gli uffici postali debbono curare che, ai termini dell' art. 36 del R. decreto 22 giugno 1905, n. 278, come diritto di traduzione, venga unita agli atti una marca per legalizzazione di atti amministrativi da L. 6, nonchè la relativa carta bollata per la traduzione (da L. 0,60), ovvero l'importo complessivo (1).

Gli uffici postali devono inoltre riscuotere dagli interessati le tasse postali e quelle fissate per la legalizzazione (art. 5 e 6).

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

69. Testamento segreto — chiusura e sigillazione — responsabilità del notaro. (*Cod. civ.*, *783*). — La Cassazione di Firenze. — *Omissis.* — L'art. 776 del cod. civ., dice espressamente che è testamento per atto di notaro, il pubblico ed il segreto: e che per questo la formalità della sua chiusura e suggellazione, ne' modi prescritti dall' art. 783 è tanto essenziale, e così connaturata a tale specie di testamento, che l' art. 804 codice stesso, prescrive debba essere osservata sotto pena di nullità. Pertanto non può accogliersi la teorica, che il notaro sempre ed in ogni caso, ossia anche allora che potesse essere imputato di negligenza grave o colpa lata non debba rispondere dell' inosservanza della suddetta formalità (il cui scopo è duplice, di assicurare il segreto e di garantire l' inviolabilità delle disposizioni d' ultima volontà), come di cosa che riguarda punto l' ufficio del suo ministero.

Ritenere il contrario, è persino offesa al buon senso, giacchè il notaro non solo è pubblico ufficiale, ma uomo di legge, al quale le parti ricorrono, nella piena fiducia che gli atti che vogliono porre in essere sieno da iui stesi con tutte le formalità dalla legge richieste, e che valgano a meglio presidiarli da ogni attacco. E sarebbe strano, invero, che mentre un atto posto in essere per scrittura privata, potrebbe avere giuridica esistenza, fosse nullo se rogato da notaro per

(1) È però da avvertire che in caso di povertà, constatata da certificato, il diritto è di L. 1,20, da far carico ai Comuni, i quali dovranno rivolgersi però direttamente al Ministero di grazia e giustizia.

inosservanza di formalità essenziali estrinseche. Da ciò deriva che se pure non è obbligo del notaro di attendere egli direttamente e materialmente al compimento di alcuna delle anzidette formalità — come quella di cui nella specie — egli però e obbligato a vegliare che la parte, per ciò che essa deve fare, si conformi alla legge, quando egli, usando della comune diligenza, possa accorgersi che la formalità non fu dalla parte adempiuta, o lo fu irregolarmente e nullamente.

Al lume delle suesposte considerazioni sulla natura e dicasi pure sulla dignità dell' ufficio notarile, tanto più appare evidente, come per la lettera stessa dell' art. 783 cod. civ., già per sè chiarissima, oltre che per il suo spirito, il notaro debba badare, se la carta che contiene le disposizioni testamentarie a quella che serve d' involto, sia sigillata in guisa che, così come gli viene consegnata, stando al suo stato esteriore, non palesi la possibilità di venire aperta od estratta senza rottura od alterazione.

Invero l' articolo sopra citato, dopo avere nel suo primo comma, prescritto con quali avvertenze deve esser fatta la suggellazione della scheda testamentaria, o dell' involto, nel suo secondo comma non dice semplicemente, che il testatore consegna *la carta* al notaro, e nemmeno soltanto che gliela consegna *sigillata*, ma dice: *così sigillata* —, e quindi dice ancora, nell' inciso che segue immediatamente: *o la farà sigillare nel modo sopra espresso.*

Ora la dizione « così sigillata » significa sicuramente sigillata nella guisa indicata nel primo comma dell' articolo; sia perchè non può non porsi in relazione col disposto dal detto comma, sia perchè nell' inciso soprariferito, la dizione « nel modo sopra espresso » cui equivale, nel caso, il termine *così*, significa, senza alcun dubbio, nel modo prescritto dal disposto del comma primo medesimo.

Notisi ancora, che il testatore, o consegni la carta *così sigillata* al notaro, o la faccia sigillare alla presenza dello stesso, deve ciò eseguire anche in presenza dei quattro testimoni, che devono assistere a tutte le formalità, che continuamente accompagnano il testamento segreto.

Di fronte al testo sosì perspicuo dell' art. 783 cod. civ. e che nella sua perspicuità rivela l' intenzione del legislatore, che il notaro non possa assolutamente disinteressarsi dall' osservanza di una formalità che importa nientemeno la nullità del testamento, appare radicalmente erronea la teorica, che il notaro è addirittura estraneo alla suggellazione del testamento segreto, per cui egli non possa mai in nessun caso, essere responsabile di danni, pel modo in cui la suggellazione fu fatta, nemmeno quando esteriormente, si presenti tale, da rendere manifesta la possibilità che il testamento venga aperto od estratto, senza rottura od alterazione.

Ma se il primo mezzo del ricorso è nel giusto, quando censura la sentenza impugnata per avere accolto la teorica summentovata dell' assoluta responsabilità del notaro, è però erronea anche la teorica dal mezzo stesso difesa e cioè che il notaro sempre sia responsabile di

danni verso le persone onorate da un testamento segreto, stato annullato per difettosa chiusura e suggellazione.

Già dalle considerazioni sopra sollevate, risulta che questo supremo Collegio, accede all'opinione, che per rendere responsabile il notaro di danni, derivati dalla nullità di un testamento, si richiede il dolo o la colpa lata, equiparabile al dolo, e che perciò mentre si deve pur ritenere che il notaro non possa pei termini e la mente dell' art. 783 c. c., considerarsi estraneo, nelle funzioni affidategli dalla legge, alla suggellazione del testamento, tuttavolta in nessuna responsabilità per danni egli incorra, quando non abbia potuto ragionevolmente credere, o dubitare che fosse tale la suggellazione, da non garantire il segreto e la inviolabilità delle disposizioni.

Certo è poi che la colpa che può avere avuta il notaro nel credere che la chiusura e la suggellazione della carta consegnatagli dal testatore, fossero eseguite di conformità al precetto dalla legge, è una colpa brevissima, onde non sono a lui applicabili i rigorosi principî del diritto comune, tolti a prestito dalla legge Aquiliana, in tema di responsabilità e codificati negli art. 1151 e segg. cod. civ., dal momento che è un punto controverso in giurisprudenza e dottrina, se la chiusura di un testamento mistico, rientri comunque, direttamente o indirettamente, nelle funzioni del notaro. È risaputo che qualora un testo di legge, dà luogo ad interpretazioni contrarie, così che a favore dell' una o dell'altra sonovi responsi giurisprudenziali e dottrinali, il pubblico ufficiale, il professionista, non può chiamarsi a rispondere dei danni derivati alla parte per l' annullamento di un atto da lui compiuto, nell' esercizio della sua professione, per avere il giudice interpretato la legge dubbia, nel senso da portare di quell' atto all' annullamento.

Alla stregua dei suesposti principii, cioè sia perchè l' impugnata sentenza non disse, anzi dall' insieme della sua motivazione rimane escluso, che il notaro Bandoni nel ricevere il testamento Lena potesse facilmente accorgersi dell' imperfetta suggellazione del testamento medesimo, onde la sua colpa sarebbe stata lievissima; sia perchè, in ogni modo, egli avrebbe commesso un errore di giudizio, e non di volontà, pienamente scusabile, nel credere che, per legge non rientri nelle funzioni proprie del notaro, l' attendere al modo della suggellazione del testamento, fu giusta l' assoluzione di esso Bandoni, nella di lui qualità di notaro, dalle domande avversarie, sebbene dalla Corte di merito appoggiata a motivi erronei, cui il Supremo Collegio — come è di giurisprudenza — ben può sostituire quelli reputati i veri. (Cass. Firenze, 2 aprile 1908; Prosperi e LL. CC. c. Bandoni. Marconi estens.).

70. Denuncia di opera nuova — servitù prediale — fondo intercluso — diritto di passaggio — nuova opera — aggravamento — competenza. *(Cod. civ., 698; cod. proc. civ., 940).* — Se il proprietario di un fondo intercluso costruisce nel fondo medesimo una casa di abitazione, il proprietario del fondo soggetto al passaggio coattivo può denunciare

la nuova opera per l'aggravio presumibile della servitù medesima. In seguito alla denuncia il pretore deve limitarsi a dare i provvedimenti temporanei, senza giudicare sul merito della contestazione e sulle spese. (Cass. Firenze, 31 gennaio 1908 ; Bandini c. Busato. Catastini estens.) (1).

71. Ipoteca — miglioramenti — accessioni — data della iscrizione — estensione. *(Cod. civ., 1966)*. — L'ipoteca, secondo l'art. 1966 cod. civ. si estende non solo ai miglioramenti, alle costruzioni ed alle accessioni posteriori alla data d'iscrizione, ma anche a quelli esistenti al momento della iscrizione stessa. (Cass. Napoli, 23 dicembre 1907; Caramia ed Indraccola c. Ameglio. Perfumo estens.) (2).

72. Cambiale — avallo — fideiussione solidale. — L'avallo in materia cambiaria è una vero fideiussione solidale ed è regolata, per quanto non dispone il codice di commercio, dalle disposizioni degli art. 1919 e segg. codice civile. (Corte app. Trani, 25 febbraio 1908; Banca d'Italia c. Forcelli. Bellantuoni estens.) (3).

CONSULTAZIONI

37. — B. dott. R., Cuneo. — *Un tenente di fanteria, che non possiede beni, avente lo stipendio di L. 2800, desidera sposare una signorina senza dote. Il padre dello sposo è disposto ad assicurare con ipoteca su propri stabili la residua rendita di L. 1200 che la legge 24 decembre 1896 sul matrimonio degli ufficiali vuole costituita a favore della* sposa e prole nascitura. — *Alfine di evitare il più che è possibile le... carezze del fisco ho pensato di redigere l'atto in questo senso; cioè: che la sposa dichiara di costituire a favore di sè stessa e prole nascitura la rendita di L. 1200 da percepirsi sui frutti e titoli di cui essa si dichiara proprietaria, e che non ritenendosi conveniente l'alienazione di detti beni ed il rinvestimento in titoli dello Stato col conseguente vincolo, interviene il padre dello sposo a garantire con idoneo vincolo ipotecario il pagamento ad ogni debita scadenza della rendita medesima di L. 1200. Crede Lei che tale costituzione di rendita sia soggetta alla tassa di cui nell' ultima parte dell'art. 8 della legge 23 gennaio 1902 giusta alla normale 45 del 1902? In caso negativo quale formula consiglierebbe per evitare la tassa di donazione fra estranei?*

Per godere il benefizio della tassa ridotta da L. 1.60, a cent. 80 per cento, fino a L. 50000 di capitale, nella costituzione della dote fatta dagli sposi con beni proprii, giusta l' art. 8 della legge 23 gennaio 1902, bisogna sempre dimostrare e provare il possesso attuale, materiale o di fatto, dei beni, dei capitali ed assegnamenti fruttiferi, o delle rendite, che intendono costituirsi in dote; mentre per godere della esenzione della tassa proporzionale e scontare sul valore dell'atto

(1) *Legge*, an. 1908, col. 866.

(2) *La corte d'appello*, an. 1908, pag. 46.

(3) *Il foro delle puglie*, an. 1908, col. 127.

la tassa graduale di registro, occorre la prova dimostrativa in ordine alla provenienza degli assegnamenti, già stati sottoposti alle tasse di registro o di successione. Ma per evitare le gravezze sopra una liberalità fatta da un estraneo alla sposa, che anche con la riduzione alla metà ai termini dello art. 46 della legge di registro, sconterebbe sempre la tassa nella misura del 7.50 per cento, ci sembra che tanto per l' art. 8 della citata legge 23 gennaio 1902, quanto per l' art. 2 della legge sul matrimonio degli ufficiali in data 24 decembre 1896, che il padre dello sposo, possa senz' altro, fare la donazione di una rendita di L. 1200, o di un fondo come di un capitale capace a produrla, direttamente al figlio ufficiale dell' esercito, il quale per ottenere il regio assentimento basta che provi di possedere fra lo stipendio lordo del proprio grado e la rendita costituita, un cumulo di annue L. 4000, assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura. In questa maniera, l' atto verrà sottoposto alla tassa di donazione tra padre e figlio, mentre per la rendita assicurata dallo sposo, sarà dovuta la tassa stabilita per le liberalità fra i coniugi, con la riduzione alla metà. (App. Genova, 13 luglio 1888, Ubertazzi, n. 250 pag. 153.)

***

38. — A. not. T., Reggio Calabria. — *Tizio, Sempronio, Caio, Mevio e Nucio e Bachisio coniuge superstite hanno accettata l'eredità della loro rispettiva madre e consorte col beneficio dell'inventario. — Dopo di avere esaurito tutte le formalità volute dalla legge, hanno proceduto alla divisione dell' intiero asse in cinque parti eguali, al coniuge superstite assegnando una pensione vitalizia ed il tutto facendo risultare per pubblico atto. — I frutti già raccolti prima della data dell' atto vennero divisi in cinque parti, quelli che dopo la data dell'atto non erano raccolti, ma che trovavansi tuttora attactaccati al suolo, vennero introitati dai rispettivi eredi a cui il fondo appartiene e cioè dagli ultimi quattro. Di una tal circostanza non si fece menzione nell' atto. Tizio ora domanda la 5.ª parte dei frutti raccolti dopo la data dell'atto. Si domanda : —* a) *Per aver i coeredi proceduto alla divisione di tutto l'asse ed assegnato al coniuge superstite una rendita vitalizia, sono decaduti dal beneficio dello inventario ?* b) *Tizio ha diritto di domandare il quinto dei frutti percepiti dagli altri eredi, dopo la data dell'atto ed esistenti sui soli stabili agli altri quattro assegnati ?*

Se i cinque fratelli dopo la morte della madre andarono subito nel possesso reale dei beni ereditarî dovevano entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, aver fatto la dichiarazione di accettare l'eredità con benefizio d' inventario e cominciato almeno l' inventario stesso, come è stabilito dagli art. 959 e 960 del codice civile. — Poichè la rinunzia ad un' eredità non si presume, coloro soltanto che non sono in possesso reale dell'eredità e non vi hanno preso ingerenza, facendo atti ed azioni in veste di eredi, hanno tempo trent'anni ad accettare l' eredità ; salvo il diritto degli interessati di costringere gli eredi testamentari o legittimi a deliberare, sull'accettazione o renunzia dell' eredità stessa, giusta l'art. 951 di detto codice. — Ma se, come

si è avvertito, i cinque eredi ebbero il possesso delle cose ereditarie, e lasciarono decorrere il termine dei tre mesi, senza aver fatta la dichiarazione, senza aver cominciato l' inventario, sono senz' altro decaduti da quel benefizio, e si debbono avere per eredi puri e semplici. Avvenuta la divisione, e come stabilisce l' art. 1034 del codice civile, ciascun coerede è riputato solo ed immediata successione nei beni componenti la sua quota come se avesse consegnato i beni direttamente dal defunto, e non dai suoi coeredi. — A torto quindi Tizio insorge per avere il quinto dei frutti sui beni degli altri condividenti. A lui non resterebbe, se del caso, che l' azione di rescissione di che nell' art. 1038 del codice civile.

COSE VARIE

Per la riforma notarile. — Il Collegio notarile di Pisa nella sua adunanza del 6 maggio u. s. all' umanità di voti ha preso la seguente deliberazione :

« Il Collegio notarile di Pisa, riunito oggi in adunanza ordinaria, associandosi agli incessanti voti di tutti i Collegi notarili del Regno, rinnuova una fervida premura a Sua Eccellenza il Grand'Ufficiale avv. Vittorio Emanuele Orlando Ministro di Grazia e Giustizia e Culti, che si è reso benemerito per tante urgenti necessarie riforme, affinchè voglia non più oltre ritardare la tanto attesa ed urgente riforma della legge sul Notariato, tenendo conto anche della apposita Relazione a stampa e delle proposte approvate da questo stesso Collegio nella sua adunanza del 16 febbraio 1907, state comunicate alla prelodata Sua Eccellenza ed alle Commissioni legislative; e nutre fiducia che l' una e le altre riconosceranno i molti titoli di benemerenza del Notariato italiano, e come la riforma precitata sia di doverosa sollecitudine da parte del Governo dei poteri legislativi a compimento così della giusta e grande riforma progettata dal pure benemerito compianto Ministro avv. Niccolò Gallo, con quelle modificazioni ed aggiunte che la somma dottrina di S. E. il Grand'Uff. avv. Vittorio Emanuele Orlando ed i poteri legislativi crederanno di apportarvi ».

Congresso di notari. — Il Congresso dei notari dell' alta Italia che, come annunziammo a pag. 127, doveva tenersi a Ferrara nel mese testè perduto, è stato rimandato al prossimo autunno.

Le associazioni notarili. — Nel 2 maggio corr. è stata costituita fra i notari di Vittorio (Siracusa) un' associazione professionale. La Sicilia ha per ora quattro associazioni notarili ed altre stanno per formarsi. Il cav. G. Polizzotti presidente del Consiglio notarile di Caltanissetta a proposito di dette associazioni così scrive ai notari del suo distretto. — « La federazione fra i singoli notari di ogni comune nulla toglierebbe ai vecchi, nulla ai giovani notari. La clientela che nel momento tiene il vecchio notaro, non assicura il suo avvenire, per quella naturale evoluzione che segna il ciclo delle umane cose. Il rispetto alle proprie competetenze non farebbe diminuire la contrattazione, come non la farebbe crescere la concorrenza che ci facciamo. La federazione dei notari, nei singoli comuni di tutto il distretto, terrebbe avvinti nel proprio comune tutti gli affari, senza pericolo di essere attratti dagli altri centri contermini, perché dappertutto si troverebbe l'eguale trattamento.

« La nostra federazione, non solo ci darebbe un sicuro miglioramento economico, ma, quello che è più, e che a tutti noi sta a cuore, ci farebbe guadagnare quel prestigio d' indipendenza e dignità che al nostro nobile ministero si addice, e che mai potrebbe conseguirsi stante la deplorevole concorrenza che che reciprocamente ci allontana. »

Notariato italiano, an. 1908, nn. 6 e 7. — Pubblica uno studio dell'avv. Losana sulla dote promessa e la collazione; un articolo dell'avv. Giovanni Lipari sul servizio notarile nei piccoli comuni.

— Dà le seguenti risposte ad analoghi quesiti: — 1. L'ignoranza dell'esistenza di un testamento non è causa della sospensione della prescrizione contro l'erede istituito, per la petizione della eredità. — 2. La disposizione testamentaria per la quale l'usufrutto di una casa è legato a tre persone congiuntamente, e la piena proprietà a quella di esse che sopravviverà alle altre due è valida. — 3. Il protesto per mancato pagamento parziale di una cambiale deve essere scritto su carta da bollo competente per la somma non pagata e per le quale si prosta, e non già su carta competente all'importo totale della cambiale. — 4. Gli atti d'offerta reale ai quali i notari sono autorizzati dall'art. 902 cod. proc. civ. debbono essere d'ordinario redatti in carta da L. 1,20. La tassa di registro di L. 1,20 è sufficiente quando l'offerta non sia accettata, in caso contrario resultando dall'atto la liberazione del debitore è quella proporzionale di quietanze sulla somma pagata.

***

Giornale de' notari, an. 1908, n. 8. — Il cav. Direttore vi tratta di un caso speciale su provvista a piazze notarili dopo condanna di destituzione convertita nella sospensione in grado di appello.

— Dà i seguenti pareri: — 1. Nel caso di reggenze degli archivi notarili deve essere assegnato al reggente l'emolumento ordinario corrisposto al Conservatore. Nel caso di delega in persona di un notaro è dovuto a questi un congruo compenso, se viene invece delegato uno del personale di archivio può essergli corrisposta una indennità facoltativa; — 2. Il servizio d'ispezione sugli archivi notarili si estende a tutte le varie classi di archivi, e comprende soltanto ciò che riguarda la conservazione degli atti notarili e tutto quello che a tale oggetto si riferisce.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Costz Ugo, a Zibello. — Fontechiari Carlo, a Corniglio. — Vinay Ermanno, a Perrero. — Capozzoli Raffaello, a Felitto. — Delfino Pietro Samuele, a Calice Ligure.

Traslocazioni. — Gallinari Umberto, da Pellegnrino Parmense a Varsi. — Denina Cesare, da Saliceto a Millesimo. — Visconti Vincenzo, da San Cipriano Picentino a Giffoni iVallepiana. — Larghi Cesare, da Vico Canavese a Torino. — Sismondi Camillo, da Grugliasco a Torino.

Notari defunti.

Trieste Riccardo di Fonsaco, il 15 febbraio. — *Santoro Rocco* di Villa S. Giovanni, il 25 aprile. — *Zoffiro Luigi* di Capizzi, il 6 maggio. — *Motta Candullo Agostino* da Belpasso, il 30 marzo. — *Mèrola Filippo* di Minturno, il 12 aprile. — *Chigi Antonio* di Firenze il 23 aprile. — *Marsiglia Francesco* di Aieta, il 25 aprile. — *Focacci Biagio* di Genova, il 26 aprile. — *Zuccotti Pio* di Bosco Marengo il 4 maggio.

Cav. Pietro Anzilotti, *Direttore*.
Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-38. N. 12. ROMA-FIRENZE 16 Giugno 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

COORDINAMENTO DEGLI ARTICOLI 224 e 225 COD. CIV.

L'art. 224 cod. civ. dopo aver premesso che « il padre rappresenta i figli nati e i nascituri in tutti gli atti civili, e ne amministra i beni » soggiunge al primo capoverso:

« Egli però non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, contrarre a nome di lui mutui od altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, se non per cause di necessità o di utilità evidente del figlio stesso e mediante l'autorizzazione del tribunale civile ».

Seguono gli ultimi capoversi:

« Nascendo conflitto d'interesse fra i figli soggetti alla stessa patria potestà o tra essi e il padre, sarà nominato ai figli un curatore speciale.

« La nomina del curatore sarà fatta dall'autorità giudiziaria davanti alla quale fosse vertente il giudizio, ed in ogni altro caso dal tribunale civile. »

A sua volta, il successivo art. 225 dispone che:

« Per la riscossione dei capitali o per la vendita di effetti mobili soggetti a deterioramento basterà l'autorizzazione del pretore a condizione di nuovo impiego, la cui sicurezza sia riconosciuta dal pretore stesso. »

Ciò premesso, può facilmente presentarsi il caso che nel reimpiego di capitali di minorenni nasca conflitto d'interessi fra i medesimi e il padre. Basta configurare l'ipotesi semplicissima che dei capitali riscossi il padre desideri rendersi mutuatario passivo.

In queste contingenze si domanda:

Occorrerà anche in questo caso la nomina d'un curatore ai minorenni?

E dato che occorra, a chi spetterà essa: al pretore od al tribunale?

In ordine al primo punto crediamo fuori dubbio che la nomina sia indispensabile.

Invero la nomina di un curatore ai minorenni in conflitto d'interessi col padre non è tanto determinata dall'intento d'illuminare l'autorità giudiziaria sulla maggiore o minore convenienza dell'atto che si tratterebbe di compiere, inquantochè l'autorità giudiziaria ben potrebbe, volendo, istituire direttamente di per sè stessa tali indagini, quanto piuttosto dalla *necessità* di fornire i minorenni d'una speciale rappresentanza, dal momento che il loro rappresentante normale, cioè il genitore, non è, nel caso concreto, in grado d'esercitare tale fun-

zione dovendo agire in persona propria in un atto che è in antagonismo d'interessi coi figli.

Ciò stante, egli è evidente che un curatore ai minorenni va nominato, come in ogni altro caso di conflitto dei loro interessi col padre, anche in quello in cui il conflitto nasca per occasione dell'impiego a darsi ad un loro capitale resosi disponibile.

Del resto, il già riferito art. 224 statuisce in termini assoluti che « nascendo conflitto d'interessi fra i figli minorenni e il padre sarà nominato ai figli un curatore speciale ».

Scendendo alla seconda e subordinata indagine, se, cioè, nel caso proposto la nomina del curatore incomba al pretore od al tribunale, parrebbe a tutta prima che al pretore, a cui dalla legge è commesso il provvedere sull'affare principale, ossia alla determinazione dell'impiego a darsi al capitale disponibile del minorenne, dovrebbe anche spettare di provvedere al relativo incidente, ossia all'eventuale nomina di curatore che si renda necessaria per il conflitto d'interessi che venga a sorgere tra padre e figlio di fronte alla proposta d'impiego stata presentata.

Ma checchè ne sia in diritto costituendo, noi crediamo che, anche su questo proposito, non possa, in diritto costituito, nascere serio dubbio e che così la nomina spetti incontrastabilmente al tribunale, anzichè al pretore.

Di vero, secondochè vedemmo, l'art. 224, al suo ultimo capoverso, distingue nettamente tra il conflitto d'interessi che sorga in un giudizio che si sia dovuto impegnare tra padre e figli e il conflitto d'interessi che nasca in affari stragiudiziali. È soltanto nel primo caso che all'autorità giudiziaria, chiamata a dirimere la vertenza, è attribuita altresì la competenza a nominare il curatore.

In ogni altro caso, dice quell'articolo, *la nomina sarà fatta dal tribunale civile.*

Dunque il pretore non è mai competente a deputare un curatore ai minorenni che, in affari di volontaria giurisdizione, tuttochè di sua competenza, si trovino in opposizione d'interessi col genitore che li rappresenta.

C. Losana.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Esenzioni e privilegi — provvedimenti per la Sardegna.

Estratto dal testo unico 10 novembre 1907, n. 844. — Art. 1. — La Cassa ademprivile instituita nelle provincie di Cagliari e di Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario, create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto....

Art. 4. — .... La riscossione delle rendite, fitti, canoni ed altro, da parte della Cassa, sarà fatta con le norme, con la procedura e *con i privilegi fiscali* stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potrà procedere, dietro richiesta della Cassa, dall'esattore del Comune nel quale sono gli immobili.

Il pagamento del canone enfiteutico comincierà a decorrere dopo il 4° anno della concessione.

Gli atti di concessione *saranno fatti in carta libera e con tassa fissa di una lira.* I verbali di assegno ai quotisti saranno trascritti nella conservazione delle ipoteche mediante il *solo diritto fisso di una lira.*

Il servizio di cassa sarà fatto della tesoreria della Provincia. Il bilancio annuale della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui sarà pubblicato *gratuitamente* nel foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia.

Art. 8. — I Monti frumentari e nummari sono enti morali autonomi soggetti alle disposizioni della presente legge.

Art. 15. — .... L'amministrazione del Monte registrerà in un libro *in carta libera*, ma tenuto con le guarentigie di cui agli articoli 23 e 25 del codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni, e ognuno avrà facoltà di prenderne visione e copia.

Art. 24. — Alla Cassa ademprivile, ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari, sono estese le disposizioni contenute nel titolo v della legge 29 marzo 1906, n. 100, per il credito agrario in Sicilia.

Art. 26. — In ciascun capoluogo delle Provincie dell'isola è istituita una Giunta d'arbitri ....

.... A questa Giunta sono deferite le controversie su terreni di origine ademprivile sulle quali sia interessato il Governo o qualche Comune, anche quando la causa si svolga pure in contradditorio di privati. Ad essa spetta pure la omologazione delle transazioni con le quali siansi definite controversie di tale specie.

.... Gli atti del giudizio arbitrale saranno redatti *in carta libera*, eccetto la sentenza, che deve essere *in carta da lira una.*

Art. 31. – Le transazioni, le concessioni enfiteutiche e le decisioni arbitrali sono soggette ad una *tassa fissa di registrazione di una lira.*

Gli atti di permuta e di compra-vendita, fatti nel termine di dieci anni dal 7 agosto 1907, aventi lo scopo di riunire in un solo appezzamento dello stesso proprietario terreni frazionali di origine ademprivile, saranno del pari *soggetti ad una tassa fissa di una lira.*

Alla *stessa tassa saranno anche soggetti*, per lo stesso periodo di tempo, gli atti di permuta e la compra-vendita, intese ad arrotondare, ma per non più di dieci ettari, il tenimento di uno stesso proprietario.

La disposizione predetta è estesa pure alle permute e compra-vendite fino a venti ettari, quando si comprovi che sui primi 10 ettari fu fabbricata la casa colonica o stalla.

Art. 41. — Ai proprietari dei terreni incolti o estensivamente col-

tivati, che compiranno per proprio conto o mediante contratti d' affitto a miglioramento o a mezzadria, opere di bonificamento agrario e di colonizzazione, dividendo i terreni stessi in poderi con casa colonica, stalla ed acqua potabile, di estensione capace di dare lavoro costante e rimunerativo ad una famiglia d' agricoltori, sono concesse le facilitazioni seguenti;

a) esenzione per un decennio dall' imposta prediale erariale a decorrere dai compiuti miglioramenti, debitamente constatati a cura del Ministero di agricoltura;

b) riduzione alla tassa fissa di una lira delle tasse tutte di bollo, registro ed ipotecarie cui possano dar luogo gli atti, di che nella prima parte del presente articolo, e le formalità ipotecarie da essi dipendenti.

La tassa predetta sarà pagata all' atto della registrazione.

Per gli atti, di che nell' art. 31, *sono ridotti a metà i diritti che possano spettare ai notari*, a termini delle leggi vigenti.

L' imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta, e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Art. 44. — A modificazione delle altre disposizioni esistenti sulla materia resta stabilito che i terreni privati sottoposti dai loro proprietari al rimboschimento sono esenti dall' imposta fondiaria erariale e dalla sovraimposta comunale e provinciale per anni 30 quando si tratti di boschi di alto fusto, e per anni 15 quando si tratti di cedui. L' imposta sgravata non darà luogo a reimposizione e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domande *in carta semplice* rivolte all' agenzia delle imposte corredate da certificato dell' ispezione forestale comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno indicato. L' ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna, visita sopra luogo a spese dello Stato.

Art. 46. — Le operazioni delle Associazioni mutue per l' assicurazione del bestiame in Sardegna *sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da quelle stabilite dalla legge 26 gennaio 1906, n. 44* (testo unico).

Art. 51. — Saranno eseguite nell' isola di Sardegna le opere di rimboscamento dei bacini montani, di sistemazione idraulica e di bonificazione, secondo le tabelle annesse alla presente legge.

Art. 61. — Il concorso degli interessati privati è obbligatorio.

I relativi contributi ed il prezzo dell' acqua di irrigazione saranno esigibili coi *privilegi fiscali*. I lavori che per un quarto sono a carico delle provincie non saranno intrapresi se le provincie medesime non avranno inscritto in bilancio la somma relativa al loro concorso.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

73. Archivi notarili mandamentali — nomina dei conservatori e tesorieri — ministro di g. e g. — sua podestà di nomina senza riguar-

do ai pareri emessi dalle varie autorità designate nell' art. 91 del regolamento 23 novembre 1879 num. 5170 (serie 2). — La IV Sez. del Consiglio di Stato. — *Omissis.* — *Diritto :* Considerato che questo Collegio crede di poter prescindere dall' esame della eccezione di irricevibilità, perchè in merito non ravvisa fondato il ricorso.

Considerando infatti che il ricorrente Andreani sostiene che la nomina a conservatore e tesoriere dell' Archivio notarile mandamentale di Fivizzano gli spettava per essere egli stato designato dalle Giunte dei Comuni componenti il mandamento, e per la sua speciale perizia nelle discipline degli archivi notarili che dice di avere acquistata nel lungo e non interrotto esercizio delle funzioni di segretario comunale.

Quanto al primo argomento è da osservare che per le nomine della specie di cui trattasi, l'articolo 102 della vigente legge notarile, testo unico 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2), prescrive che a conservatore e tesoriere dell' archivio mandamentale è nominato un notaro residente nel Comune, od altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro ; e l'art. 91 del regolamento 23 novembre 1879, n. 5170 per l' esecuzione della legge anzidetta, applica alle nomine dei conservatori degli archivi mandamentali le stesse norme che in materia si osservano per gli archivi distrettuali, e quindi richiede, fra altro, il parere del consiglio notarile, del procuratore generale o della Corte di appello, con questo di speciale cha fa obbligo al Consiglio notarile di sentire *anche l' avviso delle Giunte dei Comuni interessati.* E' quindi chiaro che così il Consiglio notarile, il Procuratore generale, la Corte di appello e le stesse Giunte comunali non sono chiamati che a dar pareri o avvisi ma non possono coi medesimi vincolare la definitiva risoluzione del Governo cui spetta, a termini dell' articolo 88 della legge innanzi citata, il diritto di nominare, che non è soggetto ad altre condizioni che non siano quelle indicate negli art. 88 della legge stessa e 91 del relativo regolamento, alle condizioni cioè che la scelta cada sopra un concorrente fornito dei prescritti titoli di eleggibilità previi i richiesti pareri ed avvisi.

L' Andreani non contesta nè potrebbe contestare che il Serafini possieda tali titoli e che la costui nomina fu preceduta dal parere del consiglio notarile, del procuratore generale, della corte d'appello e dell' avviso delle giunte dei due comuni componenti il mandamento, e tanto basta per persuadere della legalità del provvedimento che è ora in controversia.

Pretendere che il Governo non potesse, come nella specie, allontanarsi dalle designazioni fatte dai Comuni del mandamento, sarebbe lo stesso che attribuire in definitiva ai medesimi, il diritto di nomina, contro il precetto della legge e travisando il sistema del regolamento il quale non richiede da essi che un semplice avviso in considerazione specialmente del fatto che sono interessati al mantenimento dell' archivio anche perchè è a loro carico.

Quanto al secondo argomento che per dimostrare il proprio titolo

alla preferenza rispetto ai Serafini, l' Andreani cerca desumere dalla pretesa sua speciale attitudine nelle discipline degli archivi, trattasi evidentemente di un giudizio di fatto già risoluto dal Ministero con apprezzamento che non è soggetto a censura in sede di legittimità. Ad ogni modo, come innanzi si è avvertito, si ripete che il Serafini era in possesso dei titoli che si richiedono per la nomina a conservatore di archivio mandamentale, e si aggiunge che il ministero facendo uso della facoltà discretiva ritenne che le perfezioni fisiche di esso non potessero ostacolare la nomina definitiva all' ufficio che egli disimpegnava sin dal febbraio 1902 e che d'altra parte l'Andreani non era a quel tempo, come il Serafini, notaro in esercizio nel comune di Fivizzano.

Considerando che per le premesse osservazioni il ricorso si appalesa infondato.

Per questi motivi la Sezione respinge il ricorso. (Cons. Stato, IV sez., 27 marzo 1908; Andreani c. Ministero di g. e g. e Comune di Fivizzano e Casola. Pellecchi estens.).

74. Falso in atto pubblico — caso in cui il notaro sia irresponsabile. — Testimoni istrumentali — la falsa attestazione della loro presenza non costituisce reato. — La Corte d' appello di Palermo, sezione d' accusa. — *Omissis.* — Anna Randazzo di Antonio da B...., che rapporti di autorità e deposizioni di testimoni dipingono donna capace di tutto, essendo creditrice del fratello Salvatore di una somma che essa faceva ascendere a L. 1500, per essere pagata, con lui venne a contesa e ne riportò lesione guarita oltre venti giorni, per la quale il Salvatore venne condannato a 4 mesi e 15 giorni di detenzione ed ai danni. La famiglia, gli amici, avvocati si cooperarono perchè la Randazzo avesse annuito col suo perdono alla domanda di grazia; ed essa appose come condizione il pagamento del debito, pel quale si rese mallevadore il padre Antonino. Il consenso fu dato, ma la grazia sperata non venne ed allora il padre nulla pagò, credendosi in diritto di ritirare la promessa data, come soggetta virtualmenre alla condizione della grazia. Adontata per tali fatti, convinta che i fratelli maschi che comandavano al padre, avrebbero seguitato ad avere, anche dopo morto il genitore, il monopolio del patrimonio di famiglia, ideò di creare un falso atto di donazione in suo favore. Sapea che not. F. F. era ottuagenario, debole di vista e di mente, facile ad equivocare le persone, specie quelle con le quali non avea frequenti rapporti, e si mise in giro per trovare una persona che, in certa qual guisa, potrebbe rassomigliare al suo genitore Antonino Randazzo, per presentarlo come tale al vecchio notaro.

Fece i primi conati con una sua comare e debitrice, Maria Mineo, che ha lo sposo in certa guisa rassomigliante al padre, ma la comare e debitrice, intuendo il pericolo, oppose un rifiuto. Continuando la Randazzo le sue peregrinazioni, trovò alfine l' uomo che cercava, che però l' istruttoria non ha potuto identificare, e, nel giorno 10 settem-

bre 1906, in B... lo fa trovare in sua casa e lo presentò al notaro F., il quale, non avendo ragione di temere un tranello, avendo visto il vero Antonino Randazzo rare volte, essendo inffacchito di vista e di mente, a segno che, come affermano i testimoni, dopo mezz'ora di conversazione col pretore, credè tuttavia di parlare col ricevitore del Registro, credette di avere realmente presente il vero Antonino Randazzo, ed attestò che fosse *a lui noto.*

Il falso Randazzo manifestò al notaro l'intenzione di donare alla pseudo-figlia Anna il fondo rustico in contrada Sant'Isidoro, nell'atto descritto regolarmente, e di donarlo con dispensa di collazione. La vera Anna Randazzo, ma falsa figlia, accetta riconoscente; e l'atto, in cui si ebbe cura di far dire al falso padre che tutti gli altri figli erano stati beneficati con *doni manuali* e la sola Anna *nulla ancora aveva ricevuto,* si perfezionò nella sua apparenza e venne subito trascritto.

In quell'atto, *more solito,* come ingenuamente confessa il notaro, i testi istrumentali non furono presenti, ma firmarono dopo negli spazî in bianco per loro appositamente lasciati, sebbene l'atto attesti che presenti furono ed a loro era altresì *noto* il donante e la donataria.

Il fatto, destinato a restare occulto fino alla morte del Randazzo padre, si rese noto per quelle tali pratiche fallite che la Randazzo aveva fatto quando andava in cerca di un falso padre; e fu precisamente la Mineo che in confidenza disse il tentativo presso di lei fatto, il primo confidente lo disse ad altri due confidenti, e così la cosa divenne di ragion pubblica ed arrivò all'orecchio degli interessati, i quali, informatisi della trascrizione, non ebbero più dubbio e minacciarono il fininondo. Il notaro, che sulle prime si dicea sicuro del fatto suo, quando vide il paese pieno della voce della falsità, quando rivide il vero Randazzo e ricordò che il donante non era quello, confessò di essere stato ingannato, ed anche egli e la sua famiglia misero ogni opera per sopire l'affare. Anna Randazzo si disse pronta a rinunziare agli effetti dell'atto, purchè a lei si fosse pagato il suo credito verso Salvatore. Durante queste trattative la Radazzo, un po' col contegno, un po' con espresse manifestazioni, confessò l'inganno, ma, ferma nell'idea dell'intero soddisfo del suo eredito, fece fallire le trattative. Venne fuori allora la querela del vecchio Randazzo contro la figlia. Questa volle dare una filza di testi, i cui nomi portava scritti in tasca, per provare la verità del contratto, e tutti i testi dati le fallirono completamente. La madre di lei, che pur si mostrò dolente, ed avrebbe voluto aggiustare la cosa, dovette affermare che la figlia a lei aveva confessato la falsità dell'atto. Il notaro confessò ingenuamente di essere stato ingannato dalla Randazzo e non nascose che i testi strumentali, che appariscono presenti all'atto, presenti non furono e che *more suo solito* firmarono dopo l'atto.

La camera di consiglio, dato carico agli imputati F. ed Anna Randazzo di falsità in atto pubblico, ai sensi degli art. 275 e 278 co-

dice penale, dispose la trasmissione degli atti alla Procura Generale, negando alla detenuta Anna Randazzo la chiesta libertà provvisoria. Questa però fu concessa dalla sezione d'accusa, previa cauzione, sulle opposizioni dell' imputata. Completata l'istruzione, anche con le altre indagini disposte dalla corte, il procuratore generale ha fatto le richieste sopra trascritte.

Osserva, che i fatti come sopra ritenuti sono rimasti ad esuberanza provati coll'atto esibito, colle dichiarazioni querelatorie del Randazzo, colle parziali ammissioni della Randazzo, colla piena confessione del notaro e col deposto di moltissimi testimoni, tra i quali la Mineo, che attesta i vani conati su lei fatti dalla Randazzo, coi testi da costei introdotti, che la smentiscano completamente, ed infine collo stesso contenuto dell'atto, che attesta dichiarazioni fatte dal donante, che il vero Antonino Randazzo non avrebbe mai fatte, avendo egli invece dato qualche cosa alla figlia.

Che dai fatti come sopra esposti e provati, sorge evidente che un falso atto pubblico di donazione, faciente prova per legge fino ad attacco di falso, venne creato, mediante una sostituzione di una persona, per la quale Antonino Randazzo fu fatto apparire donante di un fondo suo, quando egli non ebbe mai tale intenzione, nè mai si presentò al notaro per tale oggetto.

Che evidente è del pari il danno privato che da tale falsità ebbe a derivare: una proprietà è passata senza volontà del proprietario in testa ad un' altra persona.

Che non è quindi discutibile la generica esistenza del delitto di falso in atto pubblico.

Che però è dovere del magistrato di rintracciare l' elemento del dolo specifico, nelle varie persone che concorsero a creare il falso.

In questa indagine dovette versarsi anche il procuratore generale e, coi dati di fatto esattamente rilevati, riuscì felicemente a dimostrare che Anna Randazzo e la vera creatrice del falso; senonchè, nelle sue conclusioni, chiese il rinvio di detta imputata a piè libero pel rispondere del reato previsto dall' art. 279 cod. pen.

Questo titolo non può obbiettarsi ad Anna Randazzo ed invece deve obbiettarsi il vero titolo di reato da lei commesso — falso in atto pubblico. — Anna Randazzo riuscì è vero a far credere al notaro che la persona a lui presentata fosse realmente il di lei genitore; ma questa attestazione fu fatta *extra* il contenuto dell'atto, in modo confidenziale, nè l'atto pubblico contiene alcuna attestazione fatta dalla Randazzo che la persona presentata al notaro fosse realmente Antonino Randazzo, nè l' atto di donazione è per sua natura *destinato* a contenere sifiatta dichiarazione; invece, essendo *extra* l' atto, *ore tenus*, Anna Randazzo riuscita a far credere al notaro che l' uomo da lei presentato fosse realmente Antonio Randazzo, il notaro disse nell' atto e questo *dovea* dire, e l' atto *dovea* contenere, che l' uomo presentatosi fosse realmente Antonino Randazzo *a lui notaro e testi noto.* Cosicchè il ti-

tolo del reato che il procuratore generale vuole attribuire alla Randazzo non solo è troppo lieve in confronto a quello da lei commesso realmente, ma è *giuridicamente inesistente.*

Di ben altro la Randazzo è tenuta a rispondere: dessa è la creatrice dell'atto falso, essa volle una falsa donazione sapendola tale, essa cercò e trovò un uomo che si prestò e riuscì a passare agli occhi del notaro pel genitore di lei, essa volle e riuscì a spogliare con questo tranello il genitore della proprietà di un fondo: essa è la vera autrice del falso in atto pubblico ed il notaro fu lo strumento cieco nelle sue mani, non altrimenti di colui che arma un demente e fa da questo uccidere il proprio nemico: lo strumento è irresponsabile, ma chi lo mise in opera, col pravo fine che con tal mezzo ottenne, è reo di omicidio. Ed il procuratore generale, in punto di fatto, non disconosce che notar F.. fu ingannato dalla Randazzo, al suo acnme non poteva sfuggire che se il notaro fosse stato consenziente nel fine di creare il falso, Anna Randazzo non avrebbe avuto bisogno di andar cercando l'uomo, che potesse, quanto più fosse stato possibile, rassomigliare al padre suo: obbiettivo di tali ricerche non poteva essere altro all'infuori dell'inganno che s'intendeva tessere al notaro.

Se non che il procuratore generale mantiene l'accusa contro il notaro pel fatto di avere attestata, contrariamente al vero, che i due testi strumentali furono presenti all'atto, conoscevano il Randazzo, udirono le sue dichiarazioni, udirono la lettura dell'atto fatta alle parti.

Che tutte codeste affermazioni siano bugiarde, non è discutibile, l'ha confessato il notaro. Che se tali menzogne costituir potessero il falso in atto pubblico, non salverebbe il notaro il non mai abbastanza deplorato uso di quasi tntti i notari di far firmare come testi istrumentali le prime persone che capitano nello studio dopo che l'atto è firmato dalle parti, e queste se ne sono già andate pei fatti loro.

La quistione sta nel sapere se tali *menzogne*, le quale magari possono riuscire eventualmente dannose, come nella specie, in cui forse i testi strumentali, se presenti, avrebbero potuto in tempo scoprire l'inganno teso al notaro, possono costituire da per sè il *falso* previsto e punibile dalla legge.

E, scendendo a tale disamina, la corte si convince che, per l'art. 45 cod. pen., il fatto del notaro non costituisce reato.

Il dolo specifico non sta solo nella scienza e coscienza di dire cosa diversa dal vero, ma di dire cosa contraria al vero *che possa riuscire di pubblico e privato nocumento.* « Nessuno può essere punito (dice l'articolo 45 cod. pen.) per un delitto, *se non abbia voluto il fatto che lo costituisce* ».

Ora qual'è nel delitto di falso in atto pubblico *il fatto che lo costituisce?*

Evidentemente (lo dice l'art. 275 cod. pen.) quell'alterazione della verità, *dalla quale può derivare pubblico o privato nocumento.*

Questi concetti, così nitidamente scaturenti dalle disposizioni del nostro codice, erano già stati chiaramente esposti dal sommo Carrara, che tanta parte ebbe nei primi lavori di preparazione di detto codice.

« Il dolo si definì *la intenzione di fare un atto, che si conosce contrario alla legge*. Ora siccome la legge proibitiva del falso non punisce ogni falsità, ma quella soltanto che *nuoce* od ha *potenza* di nuocere, così, perchè lo agente *conosca* che la sua falsità è *contraria alla legge*, bisogna che oltre a *conoscere* che è falsità, *conosca* eziandio che è *falsità dannosa*, almeno potenzialmente. Senza ciò egli avrà la coscienza di fare cosa falsa, ma non avrà la coscienza di fare cosa *contraria alla legge*, e così non sarà in dolo. (Carrara, Programma — Parte speciale — vol. 7, § 3666) ».

Applicando questi criterî dottrinali e codificati al caso in esame, non è chi non veda come il not. F..., pure affermando falsamente e con scienza e coscienza, di fare una falsa affermazione che i testi furono presenti a tutto l'atto, non ebbe la coscienza di far cosa *nociva*, nemmeno potenzialmente, e quindi non è in dolo. Mancando per lui, adunque, questo elemento integratore del delitto di falso, manca il delitto e deve essere prosciolto dalla relativa imputazione, nè può per lui essere applicabile la sospensione di diritto prevista dagli art. 112 e 131 della legge notarile, venuto meno il presupposto necessario per l'applicabilità di dette disposizioni.

Vedrà il procuratore generale se sia il caso di mandare almeno un coadiutore al detto notaro, o di venire ad altri provvedimenti legali per impedire il ripetersi di fatti, che, pur non essendo reati, riescono dannosi al pubblico ed ai privati.

Osserva, che il reato di falso in atto pubblico, del quale, come sopra si è detto, deve rispondere la sola Anna Bandazzo, ai sensi degli art. 275 e 278 cod. pen., riesce di competenza delle Assise di Palermo, ecc.

Per tali motivi, difformemente dalle requisitorie del Procuratore generale del re, visti gli articoli 9, 434, 437 e 439 cod. proc. pen., la corte, sezione d'accusa, dichiata non farsi luogo a procedimento penale a carico del not. F. F., per il reato di falso in atto pubblico al medesimo come in rubrica ascritto, perchè il fatto non costituisce reato. (Corte app. Palermo, 24 marzo 1908 ; Randazzo e not. P.. Pantaleone estens.).

75. Erede — beneficio d'inventario. — La sola compilazione dell'inventario, senza la dichiarazione dell'erede di accettare l'eredità col beneficio dell'inventario, non ha efficacia per tale beneficio. (Corte app. Napoli, 2 dicembre 1907; Vecchi c. Panzano. Faggella estens.) (1).

76. Atto ricognitorio — possibilità di introdurvi pensatamente patti nuovi e diversi da quelli del titolo primordiale. — La disposizione, che l'atto recognitorio non può contenere patti diversi dal titolo primor-

(1) *Gazzetta del proc.*, an. 1908, pag. 91.

diale, non impedisce che, in occasione di un recognitorio, possano le parti introdurre patti nuovi e si costituisca una novazione. (Corte app. Palermo, 14 febbraio 1908; Colefati c. Trigona e cons. Pantaleone estens.) (1).

75. Successioni — coniuge superstite — usufrutto — qualità di erede. (*Cod. civ.*, *753).* — Il diritto d'usufrutto del coniuge superstite nelle successioni legittime in concorso di discendenti legittimi non basta ad attribuirgli qualità di erede e condomino dell'eredità. Quindi è valida l'alienazione dei beni ereditarî fatta, senza l'intervento del coniuge superstite dal discendente erede universale. (Cass. Torino, 22 febbraio 1908; Guida c. Gambaro. Pratis estens.) (2).

76. Falsità in atti — copia di atto pubblico — falsità totale e parziale.— unico reato — fattispecie. — Commette l'unico delitto di falsità in copia di atto pubblico l'ufficiale pubblico il quale rilascia in forma legale copia di un atto che non esiste, aggiungendovi l'attestazione della registrazione dell'atto stesso. (Cass. 20 febbraio 1908; Risol. di confl. in c. Villone. Fiocca estens.) (3).

77. Successione testamentaria — rappresentazione. (*Cod. civ.*, *890).* — Per farsi luogo alla rappresentazione nelle successioni testamentarie, occorre semplicemente che si tratti di successioni del *de cuius*, per rappresentazione; nel momento dell'apertura della successione, ove mai questa si fosse aperta in forza della legge soltanto. (Corte app. Catanzaro, 15 novembre 1907; Tallarigo c. Romeo. Nucci estens.) (4).

78. Successione — erede apparente — vedova chiamata — contrattazioni legali. — La vedova chiamata con testamento erede dal marito, è erede apparente, e chi contratta con lei, contratta legalmente. (Cass. Palermo, 21 febbraio 1908; Russo c. Bertuglia. Ranieri estens.).

CONSULTAZIONI

39. — F. not. F. Cervo. — *Mi permetto di chiederle una spiegazione alla consultazione data sotto il n. 67, del* Rolandino *del 16 dicembre 1907. Ella dice, che se il legatario delle lire 8000 rinunzia al legato, mediante dichiara davanti il cancelliere della pretura, il ricevitore più non à azione pel colpire di tassa il legato. Ora a me pare che per l'art. 7 della legge 23 gennaio 1902 n. 25 la tassa possa essere esatta egualmente.*

Senza dubbio l'art. 7 della legge 23 gennaio 1902, ha inteso di introdurre nella nostra legislazione fiscale un rimedio già esistente nella legge di registro Belga, diretto ad impedire le frodi. — Tuttavia la renunzia ad un eredità o ad un legato produrrà i suoi legati effetti nei riguardi del renunziante, degli eredi ai quali la renunzia

(1) *Il Circolo giuridico*, an. 1908, pag. 120.
(2) *Giurispr.* di Torino, an. 1908, col. 467.
(3) *Legge*, an. 1908, pag. 999.
(4) *Diritto e giurispr.*, an. 1908, II, col. 792.
(5) *Il Foro siciliano*, an. 1908, pag. 168.

profitta e dei terzi. Solamente la differenza, agli effetti fiscali, sta in questo : Anteriormente alla nuova legge il legato del renunziante si accresceva alla massa ereditaria tassabile secondo il grado di parentela tra il *de cujus* e gli eredi ; oggi la tassa sul valore del legato ripudiato, resta ferma e si cumula a quella liquidata agli eredi, quando però il legato cada a favore di parenti più lontani od estranei all'autore della successione, e porti una percentuale di tassa maggiore di quella che fa carico agli eredi. Ma nel caso del quesito di che nel *Rolandino* 16 decembre 1907, n. 67 pag. 397, la risposta torna a capello. Si trattava di un ricevitore che aveva la strana idea di colpire di tassa, oltre i legati ai nepoti, e fin qui torna bene, anche un legato di L. 8000 al fratello *erede!* Si liquidi pure la tassa sul legato all'erede, si accresca a quella liquidata sulla massa attiva ereditaria netta, la liquidazione stante il medesimo grado di parentela, sarà sempre nell'identica misura percentuale. La renunzia in questo caso è diretta a far rientrare il ricevitore nella carreggiata del senso comune.

***

40. — B. avv. A., Genova. — *Tizio, dichiarato fallito, fa proposta di concordato che viene accettata dai suoi creditori. — Per soddisfare agli obblighi del concordato, entro il termine di un mese dall'omologazione, deve contrarre un mutuo. È intervenuta la sentenza di omologazione, ma sino a che non siano adempiuti gli obblighi assunti, non può ottenere la cancellazione dall'albo dei falliti. Quale la proceduru a tenersi perchè egli possa validamente obbligarsi rerso il mutuante ?*

Tostochè la sentenza di omologazione del concordato non sia più soggetta ad opposizione o ad appello per l'art. 841 codice di comm. cessa lo stato di fallimento, e il fallito concordatario, ancorchè non abbia ancora eseguito il concordato, riacquista piena capacità giuridica per alienare etc. Nè può essere di ostacolo il fatto che il suo nome non sia ancora cancellato dall'albo dei falliti. Ciò, sino a completa esecuzione del concordato, da dichiararsi dal tribunale, rimane per notizia commerciale di fronte ai terzi, ma non ha conseguenza alcuna sulla capacità dell'ex fallito ad amministrare e disporre delle proprie cose. In conseguenza Tizio può liberamente contrarre il mutuo come se mai fosse stato fallito.

COSE VARIE

Per la riforma della legge notarile. — Pubblichiamo ben volentieri la risposta che S. E. il Guardasigilli ha dato al ch. Presidente del Consiglio notarile di Pisa, relativamente al voto emesso da quel Collegio notarile e da noi riportato a pag. 175.

« Roma, 23 maggio 1908, Ill.mo sig. Presidente del Consiglio notarile di Pisa. — « In risposta al voto emesso da cotesto Consiglio notarile e dalla S. V. comunicatomi circa la riforma della legge notarile, io non ho che da riferirmi a quanto ebbi l'onore di dichiarare alla Camera dei deputati, discutendosi il bilancio del mio Dicastero. — Io dissi testualmente così :

« Io credo, invece, che se il progetto si fosse sdoppiato per i notari e per

gli archivî, e se per ognuno dei due progetti si fossero evitate tutte quelle modificazioni di mera forma del diritto attuale e si fossero ridotte, poniamo a 20 articoli veramente innovatori del diritto vigente, esso sarebbe già stato almeno discusso.

« Certo dato lo stato attuale dei lavori parlamentari, non è presumibile che questo progetto sia approvato in questo scorcio di lavori, ma a novembre, o per una via o per l'altra, perchè io non escludo l' ipotesi di ritirarlo e di ripresentarlo sdoppiato e sfrondato, questo disegno di legge — che soddisfa alle aspirazioni di questi egregi funzionari — potrà essere approvato dalla Camera.

Credo che tali dichiarazioni varranno ad appagare i voti di cotesto spettabile Consiglio nonchè altri analoghi che da altri Consigli mi sono pervenuti. — Il Ministro *Orlando.* — »

Protesti cambiarî — mancata annotazione nell' elenco — responsabilità. — A Milano da qualche tempo si verificava questo fatto: che protestata una cambiale, e ritirata dopo il protesto, qualche usciere o notaro aderivano a cancellare il protesto dall' apposito elenco destinato alla pubblicazione, e ciò mediante una lieve mancia pagata dall'interessato.

Ora il presidente del Tribunale, cav. Mortara, avendo scoperto la cosa e ritenendo illecita la cancellazione dall' elenco di un protesto cambiario una volta avvenuto anche se poi la cambiale è ritirata, ha provocato l'inizio di un'istruttoria penale. — Il processo farà rumore perchè pare che il fatto avvenisse su vastissima scala, per modo che saranno numerosissimi i colpiti dalla procedura iniziata.

ATTI PARLAMENTARI

Notari nei piccoli centri — sul loro miglioramento economico e morale — Notariato ed archivî notarili — disegno di legge di riforma.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Seduta del 14 maggio 1908.

CIMORELLI — Io mi propongo di discutere tre temi: di richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigilli sulla condizione dei notari, sulla condizione dei portieri giudiziari, sulla necessità di affrontare taluni problemi inerenti alla procedura penale.

E vero, non vi è quel movimento, quella agitazione in seguito alle quali ormai si vede che si fanno le leggi: la classe dei notari non si agita.

Da che deriva questo fenomeno? da ciò che in questa classe non tutti si trovano nelle medesime condizioni.

I notari dei grandi centri si trovano in condizione assai buona, alcuni arrivano a percepire dalle 20 alle 30 mila lire annue e costoro naturalmente non gridano, non schiamazzano, non agitano perchè non hanno interesse ad agitarsi, a promuovere quelle forti correnti della pubblica opinione in seguito alle quali si ottengono risultati notevoli.

Ma disgraziatamente di fronte alla condizione in cui si trovano i notari delle grandi città, è deplorevole lo stato e la condizione dei notari dei piccoli centri. Essi languono nella miseria, la loro vita è assai grama, i loro lucri sono assai limitati. Essi litigano continua-

mente con la fame, ed è ben strano che la legge faccia ad essi l'obbligo di rimanere in residenza, nella sede loro assegnata, in cui, trattandosi di piccole sedi, non possono vivere, in modo che per poco che escano poi dal distretto, che si allontanino dalla propria sede, cadano in contravvenzione.

Quindi il notaro per disposizione medesima della legge, si trova, in questa dolorosa situazione di dover andare incontro ad ogni specie di privazione, se non vuole incappare di continuo in contravvenzioni e in procedimenti disciplinari a suo carico.

Io richiamo su questo fatto tutta l'attenzione del ministro guardasigilli e domando a lui quale sorte è riservata al codice notarile, che pure il suo predecessore ebbe l'onore di presentare al Senato; in quale stadio si trovi questo disegno di legge se pure non sta a candire negli uffici del Senato; io domando se è stato nominato il relatore, e, se lo è stato, a che punto sono i lavori della Commissione.

È indispensabile, è urgente venire in aiuto dei notari dei piccoli centri, sollevarne il prestigio richiedendo maggiori titoli, per la nomina, e sopratutto migliorarne la condizione economica, facendo in modo che in un mandamento non vi siano 8, 10, 12 notari, come presentemente, ma riducendone il numero in maniera che possano vivere decorosamente, come esige l'ufficio nobilissimo che esercitano.

Mi auguro che il Ministro Guardasigilli vorrà dare un impulso ai lavori della Commissione ed ottenere che si venga a capo di un risultato pratico, perchè egli non ha respinto il progetto presentato dall'on. Gallo, non ha respinto i lavori della Commissione nominata dell'on. Finocchiaro Aprile su cui fu fatto poi il progetto dell' onorevole Gallo.

Mi auguro quindi di udire dal banco dei ministri una parola di sollievo in favore specialmente dei notai delle piccole sedi, i quali, con continue lamentele e doglianze si rivolgono a me, solo perchè ebbi l'onore di essere relatore della Commissione che preparò il codice notarile che formò poi oggetto del disegno di legge del ministro Gallo.

Seduta del 15 maggio 1908.

ORLANDO ministro di grazia e giustizia. — L'on. Cimorelli ha parlato dei notari e in sostanza mi ha chiesto quali intenzioni io abbia sul disegno di legge presentato dal mio onorevole predecessore. Il disegno di legge si trova al Senato e quindi in un certo senso sarebbe a noi costituzionalmente interdetto d'iuterloquire sull'argomento. Ma dirò che la Commissione senatoria ha lavorato con grandissima alacrità e che non è certamente colpa di essa se la discussione si è ritardata.

Forse qui il torto iniziale e la ragione precipua del ritardo stanno in ciò: lei onorevole Cimorelli ha detto che i grandi codici difficilmente arrivano in porto, ora questo progetto di riforma notarile è davvero un codice: sono 150 articoli. Le sole osservazioni e i soli rilievi del Senato costituiscono un volume per il quale non occorrono meno

di quindici giorni di studio, perchè io possa rispondere. Io credo invece che se il progetto si fosse sdoppiato per i notai e per gli archivi, e se per ognuno dei due progetti si fossero evitate tutte quelle modificazioni di mera forma del diritto attuale e si fossero ridotte poniamo a 20 articoli veramente innovatori del diritto vigente, esso sarebbe già stato discusso.

Certo, dato lo stato attuale dei lavori parlamentari, non è presumibile che questo progetto sia approvato in questo scorcio di lavori; ma a novembre o per una via o per un' altra, perchè io non escludo l' ipotesi di ritirarlo e di presentarlo sdoppiato e sfrondato, questo disegno di legge che sodisfa alle aspirazioni di questi egregi funzionari potrà essere approvato dalla Camera.

Seduta del 16 maggio 1908.

LIBERTINI. — Qualche tempo addietro ebbi ragione di rivolgere all' on. Ministro guardasigilli una interrogazione per chiedergli se e quando avesse in mente di presentare il disegno di legge per la sistemazione degli archivi notarili. Allora l' on. sotto segretario di Stato che ho il piacere di vedere qui presente mi rispose ricordandomi che una legge su tale argomento era stata presentata al Senato.

Questo fatto rimonta a parecchio tempo addietro. Però debbo constatare che ormai son passati alcuni mesi e non so se passerà anche qualche anno, e questo progetto al Senato è rimasto allo stato di progetto, nè pare che ci sia intenzione di occuparsene e di discuterlo. E, sia per la sua ponderosità, sia perchè probabilmente non risponde agl' intendimenti del presente Guardasigilli, questo disegno di legge pare che abbia la sorte prevista di restare agli archivi.

Ora io mi permetto di insistere in ciò che formò oggetto allora della mia interrogazione.

Questo servizio degli archivî notarili è inutile che lo ripeta qui, gli onorevoli colleghi lo sanno, e lo sa anche l' on. Ministro è uno dei più importanti; e intanto bisogna convenire che in fatto è lasciato perfettamente in balia di un solo responsabile, responsabile fino ad un certo punto, quale è l' archivista.

Tutto il resto del personale che ha esistenza precaria, stipendio precario, non può certamente corrispondere alle funzioni delicatissime cui è destinato faccio appello all'on. Ministro il quale già tante prove ha dato della sua premura per il miglioramento dei servizi dipendenti del suo ministero, perchè voglia anche volgere benigno lo sguardo verso questa parte dell'Amministrazione che non è tra le meno importanti e voglio augurarmi che vorrà rispondermi che quanto prima provvederà a questo servizio pel quale mi sono interessato e che, mi permetta che lo dica, continuerà ad essere oggetto delle mie raccomandazioni.

ORLANDO ministro di grazia e giustizia. — Non so se l'on. Gesualdo Libertini sia stato presente, quando in sede di discussione generale ho trattato l' argomento ; perchè diedi anticipatamente risposta, alle

sue raccomandazioni nel rispondere all' on. Cimorelli. Ripeto questo: il disegno di legge è ormai affidato alla competenza dell' altro ramo del Parlamento e non possiamo far qui, in questa Camera, obbietto delle nostre lagnanze la mancanza di celerità nei lavori legislativi dell' altro ramo. Il che poi non sarebbe nemmeno affatto giusto, poichè io ho già ricordato che la Commissione senatoriale si occupa con attività di questo progetto; e se ritardo vi è stato, è di peso dalla mole poderosa del disegno di legge stesso. Ho dichiarato all' on. Cimorelli che, intanto, in questi pochi giorni che ci separano dalle grandi vacanze estive, non è sperabile che il disegno di legge sia approvato.

Ad ogni modo confido che dividendo in due parti il disegno di legge, in quella che riguarda i notari e in quello che riguarda gli archivî notarili, l' approvazione di essa possa conseguire più speditamente.

Del resto affermo che ho fatto mio e continuo a mantenere quel disegno di legge salvo il dissenso su piccoli particolari che non possono comprometterne l' approvazione definitiva.

CENNI BIBLIOGRAFICI

L' EREDE APPARENTE pel dott. avv. Edoardo de Angelis Mangano, pretore a Castelbuono. — Estratto dal *Filangeri*, nn, 1 2, 1908. — L'A. in questa sua dotta e bella monografia esamina in un primo capitolo chi possa dirsi erede apparente, studia nei due successivi i rapporti tra questo ultimo e il vero erede prima, e poi quelli tra i terzi e lo erede vero. Il lavoro sebbene di modeste pretese è molto ben pensato, frutto di paziente e geniale studio, a cui l'autore si è dedicato con intelletto d'amore. Crediamo pertanto cosa utile additarlo all'attenzione dei nostri lettori.

***

LO STATO E LA LEGISLAZIONE SUGLI SCIOPERI, per l'avv. Vito Rizzuti Sangiorgi. — Stab. tip. Virzì, Palermo. — In questa operetta, piccola di mole, ma densa di contenuto dedicata al defunto prof. Luigi Sampolo, fondatore del Circolo giuridico di Palermo, l'autore studia il complesso problema dell'atteggiamento che deve tenere lo Stato difronte al fenomeno dello sciopero, dimostra con argomenti che rivelano non tanto il suo ingegno brillante, quanto l'anima sua mite che rifugge da qualsiasi forma di violenza, la necessità che accanto alle così dette leggi sociali, tutrici degli interessi del lavoro e delle classi operaie, si vengano formando leggi non proibitive e di compressione, ma leggi dirette a togliere il trasmodare della libertà dello sciopero, ed a mantenere armonici i rapporti fra operai e padroni; ed a garantire non soltanto, ma anche a rendere salda a duratura quella *conciliazione sociale* desiderata dallo Zanardelli, « educando realmente e costantemente le masse popolari a riconoscere il Governo imparziale e benefico tutore di tutti, a riconoscere nel capitale non un nemico, ma un cooperatore al lavoro, alle ricchezze e prosperità nazionale ». *Quod est in votis.*

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI E DEI NOTARI

Archivî notarili. — NOMINE A CONSERVATORE. - Tiezzi Francesco, a Casola Valsenio.

Notari. — NOMINE. — Piano Giuseppe, a Torre Mondovì. — Rapelli Antonio, a Castiglione d'Adda. — Pintor Giuseppe, a Pabillonis. — Caredda Roberto, a Esterzili. — Anchisi Francesco, a Samassi. — Masi Luigi, a Gambassi.

TRASLOCAZIONI. — Barce Enrico, da Seni a Sardara. — Nardi Valentino, da Barberino di Mugello a Castelfiorentino. — Firenzuoli Attilio, da San Miniato a Limite. — Bartolini Pietro, da Santa Croce sull' Arno a Firenze.

CAV. PIETRO ANZILOTTI, *Direttore.*
AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-33. N. 13. ROMA-FIRENZE 1 Luglio 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

PIETRO ANZILOTTI.

Quando per la scomparsa del fondatore di questo giornale Cino Michelozzi, si ricorse all' opera e al-l' autorità d' un altr' uomo, che ne continuasse le tradizioni e ne mantenesse il merito professionale e giuridico presso la classe notarile in Italia, quest' uomo fu il cav. **Pietro Anzilotti.**

Ora che una morte quasi inaspettata ce l' ha rapito nel 24 giugno decorso, commossi offriamo al nostro benamato ed illustre Direttore il più devoto omaggio di gratitudine profonda!

Egli era nato nel 1843 a Pescia: dopo aver fatto gli studi legali, aveva pagato il suo tributo alla patria, prendendo parte alla campagna del 1866 contro gli austriaci. — Dopo avere con decoro e con integrità esemplare esercitato la delicata professione di notaro, era stato elevato all' ufficio di presidente del Consiglio notarile di Firenze, dove da molti anni risiedeva, e dove aveva conquistato la stima di tutti i colleghi - e dove era noto, non solo come professionista, ma eziandio come uomo di lettere, perchè era un insigne latinista ed un amatore dei nostri classici.

Succeduto a Cino Michelozzi nella direzione del *Rolandino*, col suo nome e colla sagace e generosa sua collaborazione, seppe tenerne alto il prestigio, offrendosi sempre strenuo sostenitore dei diritti del ceto notarile, rigido tutore del suo decoro.

Ed ora giunga gradita la nostra memore e grata parola di rimpianto e di rammarico alla Famiglia e alla memoria di *Lui*, che, sia nella vita privata, sia nelle pubbliche manifestazioni di professionista, di consigliere comunale, di presidente del Consiglio notarile, di direttore della Banca di sconto e depositi di Dicomano e di direttore del nostro giornale, seppe sempre farsi stimare per il suo ingegno, per la sua operosità infaticabile, per la sua probità e per la sua bontà d'animo.

Ma l'omaggio più grato alla memoria sua sarà la continuazione, secondo le orme direttive da lui segnate, di questo periodico, a cui egli era tanto affezionato, quasi fosse stato per esso un legato sacro dell'amicizia di Cino Michelozzi, sul cui feretro ebbe appunto Egli a pronunziare un'orazione commoventissima, che ancora ricordiamo!

La Redazione.

Sicuri di far cosa grata ai nostri lettori ed ai numerosissimi ammiratori del compianto nostro Direttore pubblichiamo la commemorazione di **Pietro Anzilotti** fatta al Consiglio notarile provinciale di Firenze.

CONSIGLIO NOTARILE PROVINCIALE DI FIRENZE

Adunanza 26 giugno 1908.

Presiede il cav. Pietro Beltrami, consigliere anziano. — Sono intervenuti i signori Consiglieri effettivi: Cappiardi comm. avv. Francesco, Cristiani cav. avv. Brunone, Ducceschi dottor Giovanni, Fatichi cav. Nemesio, Parronchi cav. avv. Enrico, Pucci rag. Arturo, Sestini comm. dott. Sestino, Tafani Emanuele, i Consiglieri supplenti signori Mariani cav. Luigi e dott. cav. Brunetto Toti ed il segretario cav. Carlo Querci. — Si è scusato con telegramma il dottor cav. Francesco Versari.

Si dà per letto il verbale della seduta precedente.

Il cav. Beltrami, visibilmente commosso, si alza e pronunzia le seguenti parole che il Consiglio ascolta stando in piedi.

— " Egregi Colleghi. — Mentre noi siamo qui adunati, a Dicomano scende nella tomba la salma del nostro Presidente cav. **Pietro Anzilotti,** per causa forse tuttora ignorata, da morte im-

provvisa rapito al nostro unanime affetto e alla nostra ammirazione, nella età in cui più si diffondeva la di *Lui* rinomanza, e più opportuna era la tutela delle condizioni morali ed economiche del Notariato fra noi.

Dovrei oggi ricordare a Voi le care doti della mente e del cuore di *Lui* ed i molti titoli di benemerenza dei quali è scolpita la traccia indelebile negli atti del troppo breve tempo in cui è stato a capo di questi nostri Distretti riuniti. Ma è da altri omeri soma che per i miei; e sperando che altri con maggior competenza possa e voglia nella prossima adunanza del Collegio far rilevare la vastità delle sue cognizioni nella Scienza del Diritto e nella Giurisprudenza, la versatilità nella letteratura antica e moderna, italiana e latina, la instancabilità nello studio e nel lavoro, la rettitudine in tutti i suoi atti, e nelle sue relazioni sociali e familiari, e la sua indipendenza unita alla più squisita cortesia e lealtà; e augurandosi che possa da l'urne uscire un Erede del suo nobile ufficio presidenziale che sia degno di *Lui* e del di *Lui* antecessore, mi restringo a proporvi Egregi Colleghi:

Che rendendovi interpetri del sentimento di tutto il Collegio Notarile, vogliate con opportuna deliberazione manifestare alla Famiglia dello Illustre Estinto le nostre unanimi condoglianze, e in segno di lutto rinviare li affari inscritti all' ordine del giorno ad un' altra adunanza. „

Ha la parola il cav. avv. Parronchi il quale parla così:

— “ Oggi che la commozione dell'animo mio — non il dolore che durerà quanto la mia vita, ha cominciato a calmarsi, oggi che ci troviamo qui fra noi, in questa sede nostra dove eravamo soliti adunarci con *Lui* e da *Lui* presieduti prendere le nostre deliberazioni, permettetemi che rivolga il mio affettuoso rimpianto alla cara Memoria del nostro amato Presidente cav. **Pietro Anzilotti** così improvvissamente rapitoci.

Dopo le parole del nostro collega cav. Pietro Beltrami è inutile che io ripeta le *Sue* lodi a Voi che alla pari di me sempre avete avuta per *Lui* la più grande estimazione per la sua rettitudine, per la sua vasta cultura e per la speciale competenza nelle giuridiche discipline, a me non resta che mandare nuovamente il mio mesto affettuoso saluto a quella venerata salma che ieri dalla modesta casetta di Celle (da *Lui* tanto prediletta) insieme ad amici e colleghi ed all'intera popolazione di Dicomano accompagnai piangendo all' ultima dimora; a me non resta che associarmi con tutto l' animo alle sincere vivissime condoglianze per la Famiglia così

duramente colpita dalla sventura, e rivolgere una parola di incoraggiamento al figlio dottor Silvio che ad un tratto ha veduto spezzarsi il braccio (qual braccio!) che doveva sostenerlo nel momento più difficile della vita „.

Il Segretario informa che la notizia terribile della morte del nostro Presidente, giuntagli inattesa mentre era con la famiglia a Settignano, non gli parve credibile, e ne ebbe la dolorosa conferma a Firenze ove subito si recò per controllarla, partecipandola subito a mezzo di lettere a tutti i consiglieri previo accordo preso telefonicamente col cav. Beltrami consigliere anziano.

Solo a notte seppe che il trasporto funebre era stato fissato per le ore 16 del giorno 25, e alle partecipazioni già come sopra inviate fece seguire avvisi per cartolina ai Consiglieri più prossimi di residenza, ed a quelli quivi residenti. Dispose inoltre che venisse data partecipazione del luttuoso evento a tutto il Collegio, alle Autorità superiori, alla stampa, ai Consigli notarili della Toscana ed a quelli delle principali città di Italia, e, nella certezza di interpretare l'unanime consenso dei colleghi, dispose che a nome di questo Consiglio venisse offerta una corona di fiori con nastro recante la iscrizione: *Il Consiglio notarile all' amato Presidente.* — Aggiunge che nelle partecipazioni a stampa non potè inserire il giorno e l'ora del trasporto funebre, causa la ristrettezza del tempo.

Informa che ai funerali ai quali egli si recò in rappresentanza di tutto il Consiglio, intervennero personalmente i signori Consiglieri cav. avv. Parronchi, cav. Mariani, nonchè i notari Fabbrini Giuseppe, Formigli e Marenesi, il Conservatore dello Archivio notarile cav. Pagani con l'Archivista Manetti, il Vice Direttore del *Rolandino* avv. Gino Michelozzi col Direttore amministrativo rag. Vittorio Bellini. Il trasporto riuscì imponentissimo per il numeroso concorso delle autorità, degli amici e del popolo, e commovente per l'addio dato alla salma dell' avv. Annibale Rellini Consigliere Provinciale.

Il Consiglio delibera: — Che vengano presentate alla famiglia le condoglianze dell'intero Consiglio a nome anche del Collegio dei notari dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia, Rocca San Casciano e San Miniato, e che venga eseguito un ingrandimento fotografico del compianto Presidente da collocarsi nella sala delle adunanze consiliari a lato di quello del lacrimato comm. Michelozzi.

L'adunanza è tolta in segno di lutto.

DELL' ONORARIO NELLE VENDITE GIUDIZIARIE

Vi hanno atti che non rappresentano un valore determinato, ed altri invece il cui valore risulta dall'atto stesso. Pei primi spetta al notaro un onorario fisso, pei secondi un onorario proporzionato al valore dell' atto. Questa è la regola.

Fu giudicato però che non ogni atto, solo perchè relativo a valore determinato, dà luogo all'onorario proporzionale. E tale asserto lo si fonda sulla parola della legge, la quale all'art. 1, tariffa, dice che al notaro sono dovuti i seguenti onorari: 1.° *Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile*; 2.° *Onorario proporzionale sul valore dell'atto.* Osservando che se il legislatore avesse inteso di sottoporre all'onorario proporzionale tutti gli atti di un valore determinato, avrebbe tenuto un linguaggio diverso, ossia nel n. 2, seguendo il sistema di locuzione del n. 1, si sarebbe espresso colle parole *onorario proporzionale per gli atti di valore determinato.* Quindi la diversa dizione *onorario proporzionale sul valore dell'atto*, in rapporto a quella precedente, sta a dimostrare che l'onorario in ragione di valore compete, non per tutti gli atti di valore determinato indistintamente, ma solo per quelli pei quali, a norma delle successive disposizioni, si è creduto di accordarlo. Ed esso fu accordato per gli atti derivati da libera contrattazione, secondo emerge dagli art. 5 e 6. Per gli atti riferibili o meno a valore determinato, traslativi o meno di diritto, il legislatore, tenuto conto della loro natura speciale e del modo onde si compiono, credette determinarne l'onorario in ragione di tempo, cioè ad ore.

E tutto questo per negare al notaro incaricato di una vendita all'asta d'immobili, l'onorario proporzionale sul valore dell'aggiudicazione, la quale, si dice, produce bensì gli effetti della vendita volontaria, ma non è propriamente tale.

Ora siffatto ragionamento a noi sembra un *tour de force*, una elucubrazione artificiosa colla quale si viene ad oscurare la legge là dove essa è di una chiarezza e precisione che non lascia luogo ad interpretazione.

Se il legislatore avesse detto: *onorario proporzionale per gli atti di valore determinato*, non avrebbe reso l'intiero suo concetto, vale a dire che l'onorario debba commisurarsi al valore dell'atto. In altri termini: avrebbe stabilito bensì che l'onorario dovesse essere *proporzionale*, ma non anche *proporzionale al valore.*

Stabilita poi la proporzionalità al valore, tornava inutile il dire *per gli atti di valore determinato*, essendo questo implicito onde poter fare la proporzione sul valore.

È poi un'aggiunta che si farebbe alla legge il farle dire che l'onorario proporzionale non comprende tutti gli atti di valore determinato, ma solo quelli che in seguito verranno specificati e derivanti da libera contrattazione.

La libera contrattazione, che non è altro che il consenso valido, deve concorrere in tutte le vendite. Però nelle aste giudiziarie, al consenso del proprietario si sostituisce, per ragioni di giustizia, quello dell'autorità giudiziaria e ne produce gli identici effetti; quindi anche quello di determinare l'onorario; non senza notare che ciò che dà luogo all'onorario non è il modo con cui avviene la contrattazione, bensì il fatto del trasferimento della proprietà.

La legge annovera i casi in cui è dovuto l'onorario ad ore, e sono: per i processi verbali relativi ad inventarî, a conti, a divisioni e vendite giudiziarie, per ricevere il testamento pubblico e per il processo verbale di apertura o pubblicazione del testamento olografo (art. 10 e 11).

Fra essi adunque sonvi pure i processi verbali relativi a vendite giudiziarie. Ma si dovrà inferirne che al notaro non possa competere anche l'onorario proporzionale sul valore dell'aggiudicazione? Qui sta il nodo della questione.

Ora se teniamo presente il criterio generale che ha presieduto alla tariffa, quello cioè di compensare il notaro secondo ed in proporzione alla responsabilità ch'egli assume coi propri atti, con riguardo anche al tempo che deve impiegare nell'interesse dei suoi clienti, siam portati a concludere che l'onorario ad ore sia da sovrapporsi a quello proporzionale e non già che debba a questo sostituirsi. Esso infatti si limita a considerare il tempo necessario per la erezione di taluni atti, che per la loro natura e pel modo come avvengono, obbligano ad un impiego di tempo maggiore che non richiedono gli altri atti. E questo ha suggerito di assegnare un equo compenso da valutarsi ad ore, senza con ciò escludere il concorso di altro diritto che al notaro spettasse in forza delle precedenti disposizioni, ispirate a diversa ragione.

Sarebbe invero irrazionale ed ingiusto il ritenere diversamente. Il notaro, stando nel proprio studio ed impiegando forse un'ora, stipula una vendita di 50000 lire, percependo l'onorario proporzionale di lire 113. Egli viene incaricato di un'asta giudiziaria, impiega tre ore, l'aggiudicazione avviene essa pure per lire 50000 ed egli percepirà solo 10 lire di onorario! E la responsabilità ch'egli assume nei due casi è la stessa, mentre l'opera, la perdita di tempo e l'incomodo sono ben maggiori in quest'ultimo.

Non vi può essere dubbio che con quella disposizione si abbia inteso di favorire e non di pregiudicare il notaro. Ma a voler anche ritenere il contrario, per ammettere una eccezione alla regola generale della proporzionalità, si rendeva necessario una esplicita dichiarazione del legislatore, non potendosi siffatta eccezione far derivare come conseguenza di quel lieve e speciale compenso commisurato ad ore, per la semplice ragione ch'esso per sè non esclude l'onorario sul valore dell'atto, a cui in principalità ha diritto il notaro. Senza quella disposizione, non sarebbe neppur sorto un dubbio che fosse dovuto l'onorario proporzionale sul prezzo di delibera; e siccome nessun motivo vi era a decampare da quella regola, se il legislatore avesse ciononostante voluto decamparvi, non avrebbe potuto esimersi dal dirlo in modo chiaro e preciso, ciò che non può aver fatto con una disposizione che non è punto incompatibile ed in contrasto con quella che si vorrebbe esclusa, e che inoltre si presenta specialmente giustificata da una maggior prestazione da parte del notaro.

Che l'onorario ad ore possa concorrere con quello proporzionale, la legge stessa ce ne offre un esempio. Infatti per ricevere il testa-

mento pubblico e per il processo verbale di apertura o pubblicazione del testamento segreto ed olografo, l' onorario è quello ad ore. Ma a questo va aggiunto anche quello proporzionale sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie (art. 8). Sta bene che in questo caso la legge si è data cura di dirlo, ma era necessario lo dicesse, altrimenti non era possibile desumerlo dalla regola del valore, non contenendo il testamento alcun valore determinato, a differenza del verbale di vendita, di guisa che, nei riguardi di quest' ultimo, sarebbe stata necessaria una disposizione speciale nel solo caso che lo si avesse voluto sottrarre alla regola generale della proporzionalità, non mai per ritenerlo in essa compreso. Ed anzi l' aver accordato l' onorario proporzionale sul valore dei beni ereditari, ad onta che questo valore non risulti dal testamento, costituisce una maggior larghezza che rivela l' intendimento del legislatore di aver voluto favorire e non pregiudicare il notaro col concedergli l' onorario ad ore.

Del resto la legge non dice già che l' onorario ad ore sia dovuto per le vendite giudiziarie, bensì per i processi verbali *relativi* a quelle vendite, ossia che hanno attinenza e riferimento alle medesime. Dunque contempla il puro processo verbale e non anche la vendita, processo verbale che si erige in seguito all' esaurimento di più formalità, quale la riunione degli aspiranti all'asta, la lettura del bando, l' accensione delle candele, la gara, gli aumenti che successivamente vengono fatti ed annotati. Inoltre possono sorgere degli incidenti, delle opposizioni che obblighino a rimettere ad altro giorno l' incanto. Così pure può accadere che la vendita non si esaurisca in un solo giorno; poi avvi l' aumento del sesto e il reincanto. Tutto questo porta una perdita considerevole di tempo, la necessità di erigere più verbali, un lavoro maggiore e non indifferente ch' era giusto fosse ricompensato indipendentemente dall' onorario dovuto per tutte le vendite. Se la legge in proposito avesse serbato il silenzio, il notaro non avrebbe potuto accampare nessun diritto per questa maggiore sua opera, la quale si avrebbe dovuto ritenere compenetrata e compensata dall' onorario sul prezzo di aggiudicazione. Quindi la necessità di una speciale disposizione, la quale è evidentemente ispirata al giusto concetto di retribuire il notaro anche di questo maggior suo lavoro, non mai di privarlo dell' onorario proporzionale, essendo rapporto a questo, affatto inconcludente che la vendita avvenga per pubblico incanto anzichè per volontaria contrattazione, in quanto che esso è dovuto per ogni trasferimento di proprietà, precisamente come la tassa di registro, e nulla può influire il modo con cui avviene il trasferimento.

Avanti di chiudere, non ci possiamo trattenere dal disapprovare che, tra gli atti retribuiti ad ore, siavi compreso anche il testamento pubblico, quasi che lo si potesse paragonare ad un processo verbale giudiziario. Pare che il legislatore non siasi fatto un giusto concetto della grave e speciale responsabilità che pesa sul notaro rapporto a quest'atto e delle serie difficoltà che lo rendono bene spesso oltremodo

faticoso, quando cioè il testatore sia un povero zotico nel cui cervello si agitino mille disposizioni confuse, che malamente si esprima. Il notaro non può imprendere una discussione con lui, specialmente se è in fin di vita, ma deve sempre mantenersi in un prudente riserbo che escluda perfin l'apparenza di aver dato dei suggerimenti, di essersi sostituito al testatore, di non avere insomma raccolto fedelmente la di costui volontà, onde non andare incontro ad una responsabilità gravissima di un giudizio per nullità di testamento. D' altra parte egli deve evitare, per quanto è possibile, che le disposizioni testamentarie sieno in opposizione alla legge e rendano inefficace il testamento. Di cotesto difficoltà non si è tenuto conto, e si è accordato una maggiore retribuzione per ricevere il testamento segreto, quantunque minore sia la responsabilità e più facile il compito. Non c' è caso che l' onorario pel testamento pubblico superi le lire 10, non richiedendo mai un impiego maggiore di tre ore. Quindi noi vorremmo ch' esso pure fosse compreso fra gli atti ad onorario fisso, al pari del testamento segreto, e con una retribuzione doppia di quella accordata per quest' ultimo. Siffatto aumento giustificato di tariffa, potrà giovare anche per abituare i cittadini a non attendere gli estremi momenti di vita per decidersi a testare, in vista che, coll'aggiunta dei diritti di accesso e di soggiorno, la spesa sarebbe alquanto grave.

Avv. Puppati Guglielmo, notaro.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Notari contravventori alla legge notarile — accertamento ed esazione delle multe ed ammende per la parte devoluta alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivî notarili.

Circolare del Ministro di grazia e giustizia, 18 giugno 1908, n. 1616. — Per l' attuazione della legge del 12 dicembre 1907, n. 755, che ha istituita una *Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivî notarili*, questo Ministero ha già dato, e darà, di accordo con la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, le necessarie disposizioni.

Intanto, però, ravvisa opportuno rivolgere le sue cure all'accertamento delle multe ed ammende a carico dei notari contravventori alla legge notarile, ed alla sollecita esazione delle medesime, attesochè debba ritenersi che l' art. 3, lett. *b*, della detta legge del 12 dicembre 1907, abbia modificato l' ultimo capoverso dell' art. 110 della legge notarile (testo unico 25 maggio 1879, n. 4900), prescrivendo che delle multe ed ammende, le quali prima si devolvevano alla cassa del Consiglio notarile, vada d' ora innanzi una metà a vantaggio della *Cassa di previdenza* su menzionata.

Sono noti gl' indugi spesso eccessivi e l' indulgenza talora ingiustificata con cui, specie da parte di taluni Consigli notarili, si è finora proceduto ad accertare le contravvenzioni alla legge sul notariato commesse dai notari, nonchè a promuovere e definire i relativi giudizi;

tanto che l'azione molto frequentemente è rimasta estinta per fino dalla prescrizione; nè i vivi e ripetuti eccitamenti del Ministero valsero ad eliminare l'abituale lentezza in proposito.

Tale inconveniente non può più ormai essere tollerato di fronte allo stato di cose creato dalla nuova legge e pel quale sulle multe ed ammende, che possono essere applicate ai notari per contravvenzione alla legge notarile, ha diritto anche un corpo morale, quale è la *Cassa di previdenza*.

E' necessario, pertanto, che sull'applicazione più esatta e diligente della legge invigilino non solo i Consigli notarili (ai quali deve interessare di risarcire le loro casse delle perdite cui andranno soggette per effetto della nuova disposizione), ma anche e più specialmente i signori Procuratori del Re in base non pure agli articoli 106 della legge notarile e 128 del relativo regolamento, ma dell'art. 139 altresì dell'ordinamento generale giudiziario che al pubblico Ministero commette di curare in genere l'osservanza delle leggi e in particolare modo raccomanda la tutela dei diritti dei corpi morali.

Per raggiungere tale scopo, questo Ministero prega le SS. LL. affinchè, con ogni zelo, provvedano a quanto segue:

1° tutte indistintamente le contravvenzioni contestate ai notari per inosservanza della legge e del regolamento notarili siano sempre ed immediatamente seguite dai relativi giudizi; questi vengano, con ogni sollecitudine, decisi, ed il provvedimento definitivo abbia pronta esecuzione;

2° i Consigli notarili tengano, con tutta esattezza e pienamente al corrente, il ruolo dei notari esercenti, prescritto dall'art. 32 del regolamento notarile e un identico ruolo tengano pure i conservatori degli archivi notarili per prendervi nota di tutti i procedimenti iniziati contro i notari per contravvenzioni alla legge ed al regolamento notarile, e dell'esito dei medesimi. A tal riguardo dovranno ai conservatori d'archivio essere prontamente fornite le occorrenti notizie dalle segreterie delle procure del Re, ed in analogia di quanto prescrivono gli articoli 114 e 115 dello stesso regolamento, anche dai presidenti dei Consigli notarili;

3° i tesorieri dei Consigli notarili non trascurino la stretta osservanza degli art. 85 della legge notarile e 87, capov., del relativo regolamento e la sollecita esazione delle multe ed ammende, sia invitando i notari a pagare, sia ricorrendo, ove d'uopo, al procedimento ingiunzionale a mente degli art. 134 e seguenti della legge sulle tasse di registro, testo unico approvato con r. decreto 20 maggio 1897, n. 217;

4° i tesorieri su nominati versino puntualmente, ad ogni fine di mese, nella cassa degli archivi notarili la metà delle somme, nel mese stesso riscosse per multe ed ammende, spettante alla *Cassa di previdenza*. In proposito va rilevato anzitutto, in linea transitoria, che siffatta metà riguarda soltanto le multe ed ammende, che siano state inflitte con sentenze divenute irrevocabili posteriormente al 1° gennaio corrente

anno, tempo da cui è andata in vigore la legge sulla *Cassa di previdenza* e non pure quelle irrogate con sentenze divenute esecutive prima di tal giorno, per quanto non eseguite; giacchè queste ultime pene pecuniarie debbono ritenersi facenti già parte legittimamente del patrimonio dei Consigli notarili. In secondo luogo è a considerare che nelle ammende di cui al n. 3 dell'articolo in esame, debbono intendersi comprese anche quelle che siano determinate dal Consiglio notarile, a mente dell'art. 123, primo capov., della legge sul notariato;

5° i conservatori degli archivi notarili, alla lor volta, versino prontamente alla *Cassa di previdenza* la metà delle multe ed ammende ed essa spettante. In analogia di quanto prescrive l'art. 102 del regolamento notarile, tale metà sarà versata mese per mese, su ordinanza del presidente del Consiglio notarile alla Cassa dei depositi e prestiti a mezzo della tesoreria provinciale nel termine di cinque giorni dalla data del verbale di verificazione mensile di cui nello stesso articolo, e i versamenti saranno intestati alla *Cassa di previdenza per le pensioni agl' impiegati degli archivi notarili.*

Perchè poi questo Ministero possa seguire l'andamento di tale servizio, le SS. LL. a prescindere dalle partecipazioni, che giusta il n. IV della circolare del 3 marzo 1896, Div. 1ª, n. 7-12986/1387, debbono dare, caso per caso, circa i procedimenti tanto penali quanto disciplinari iniziati a carico dei notari, cureranno che ogni quadrimestre siano dagli archivi notarili compilati dei prospetti, di cui si unisce il modello, con le indicazioni nei medesimi richieste.

In tali prospetti debbono venire segnati i nomi dei notari, contro i quali siano stati iniziati o siano in corso procedimenti per contravvenzioni a qualsiasi disposizione della legge e del regolamento notarili, sia che tali procedimenti stiano a sè, sia che abbiano connessione con altri. E i nomi di tali notari continueranno a figurare nei successivi prospetti fino a quando i procedimenti non siano stati definiti, con avvertenza che nei casi di condanna alla multa o all'ammenda, vi dovranno essere riportati sino a che le pene pecuniarie non siano state esatte, e per la metà spettante alla *Cassa di previdenza*, versate nel modo su indicato.

Tali prospetti saranno compilati in tre esemplari, dei quali uno rimarrà presso l'archivio notarile e gli altri due saranno inviati alla procura del Re, la quale, dopo averli riscontrati esatti e completi, o, in difetto, dopo averli fatti regolarizzare, ne tratterà uno e ne trasmetterà l'altro al Ministero nella prima quindicina dei mesi di aprile, agosto e dicembre di ciascun anno.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

81. Cauzione notarile in rendita consolidata 3.75 % corrispondente al capitale di lire 6000 per una residenza notarile eccedente i 50 mila abitanti — idoneità. *(Leg. not., 17 e 19).* — Il Tribunale di Padova. —

Omissis. — Ritenuto che il notaro Bona avv. Giorgio, traslocato a Padova da Monselice con r. decreto 2 marzo 1908, dopo aver depositato il certificato nominativo di Rendita 3,75/3,50 per °/₀ n. 466,449 di annue L. 150/140 con annotazione d'ipoteca per l'esercizio del notariato in Monselice, estensibile anche a qualunque altra residenza ed il certificato nominativo n. 543.411 di Rendita 3.75/3,50 per °/₀ di annue L. 75,70, con annotazione d'ipoteca per l'esercizio del notariato in Padova, chiede che il tribunale dichiari l'idoneità della cauzione rappresentata dai titoli suddetti a sensi degli art. 17 e 18, della legge sui notari.

Ritenuto che il Consiglio notarile di Padova con deliberazione 17 corrente esternava *parere contrario* all'idoneità della cauzione offerta dall'avv. Bona, perchè per la popolazione del comune di Padova (oltre 50.000 abitanti) la cauzione notarile da prestarsi, a sensi dell'art. 17 della predetta legge, deve rappresentare una rendita di lire 300 annue, mentre, per l'avvenuta conversione della Rendita in forza della legge 26 giugno 1906, i titoli prodotti non rappresentante che la rendita di L. 225;

Considerato che la camera di consiglio e quindi chiamata a conoscere se posteriormente alla legge 26 maggiò 1906 la cauzione che venisse offerta dai notari in lire 375. 225. 150. 75. di rendita netta 3,75 °/₀ è o meno da ritenersi equipollente alla cauzione in rendita per lire 500. 300. 200. 100. del precedente consolidato 5 °/₀ lordo;

Considerato che con la prestazione della cauzione da parte dei notari volle il legislatore garantire clienti e pubblico erario per risarcimento di danno, pagamento di tasse e rimborsi nelle ipotesi previste dall'art. 19 della legge, per cui è evidente che il legislatore dettò le norme di cui all'art. 17 non già perchè servisse di garanzia agli interessati l'annuo reddito del consolidato, bensì, perchè servisse di garanzia il capitale rappresentato dai titoli di rendita a differenza di altri casi in cui nello stabilire l'ammontare della cauzione egli ebbe per fine il reddito e non il capitale, come ad esempio nel caso di dote militare. È chiaro poi che stante le variazioni di Borsa cui la Rendita del Debito pubblico è soggetta, non diversamente, che fissando l'ammontare dell'annua rendita, poteva il legislatore stabilire l'ammontare della cauzione, come del pari è chiaro che nell'anno 1879, in cui fu promulgata la legge sui notari, non poteva ragguagliarsi il capitale della cauzione in rendita, se non sul reddito del Consolidato 5 °/₀ in allora esistente. Poichè adunque il legislatore nel dettare le norme per la cauzione dei notari ebbe per fine il capitale e non la rendita, e poichè il legislatore, quando emano la legge nel ragguagliare il capitale per la cauzione in rendita del Debito pubblico ebbe per base quel saggio d'interesse (5°/₀) che in allora veniva corrisposto per ogni 100 lire nominali di capitale, egli è d'uopo di convenire che oggidì, in cui il consolidato 5 °/₀ più non esiste, ma fu convertito nel 3.75/3.50 per °/₀, deve intendersi per diminuito l'ammontare dell'an-

nua rendita cauzionale in ragione appunto di quel diverso saggio d'interesse che ora col nuovo consolidato viene corrisposto per ogni 100 lire di capitale nominale, con che il capitale che è l'essenza della cauzione notarile rimarrà invariato.

Se si dovesse dare diversa interpretazione al citato art. 17 si verrebbe a sottomettere lo spirito alla lettera della legge violando la massima « *prior est ac potentior quam vox, mens dicentis* » sanzionata all'art. 3 delle dispos. prel. al c. c. e si verrebbe pure ad affermare che una legge esclusivamente finanziaria e d' interesse generale dello stato, mancante di una espressa dichiarazione, circa i suoi effetti rispetto ad altre leggi e di data posteriore, come appunto quella del 26 giugno 1906, ha efficacia di ledere un diritto patrimoniale privato (mercè l'aumento di capitale da sborsarsi dal notaro) contemplato da una legge di jus singulare ed anteriore.

Basterà adunque osservare a quali conseguenze si verrebbe con una soluzione contraria, per acquistare la certezza che posteriormente alla legge 26 giugno 1906 la cauzione che venisse prestata dai notari in L. 375, 225, 150, e 75 di rendita 3,75 °/₀ è equipollente alla cauzione di L. 500, 300, 200, e 100 del precedente consolidato 5 °/₀.

Considerato che la cauzione offerta dal notaro Bona in lire 225/210 del nuovo consolidato 3.75 3.50 °/₀ corrisponde appunto a lire 300 di rendita del precedente consolidato 5 °/₀ per cui essa è idonea per la residenza di Padova ove la popolazione è superiore a 50.000 abitanti ed inferiore a 100.000. — Per questi motivi ecc. (1). (Trib. Padova, 26 maggio 1908; Bona ricc. Stiffoni estens.).

82. Giudizi disciplinari notarili — appello — notifica — nullità. (*Leg. not., 127*). — La Corte d'appello di Torino. — *Omissis.* — Osserva che, dietro istanza del Procuratore del Re di Tortona, il notaro Gobba Giuseppe alla residenza di Castelnuovo Scrivia veniva chiamato a rispondere avanti a quel tribunale della contravvenzione all'obbligo della residenza, perchè nella stagione estiva, pur tenendo in Castelnuovo aperto il suo studio di notaro fosse solito di andare a dimorare in una sua villa in località *Pilastro*, distante del concentrico di quel comune chilometri 4 e metri 300.

Il tribunale dichiarò che il fatto addebitato al Gobba non costituisse trasgressione all' obbligo della residenza imposto dall'art. 27 della legge notarile, imperocchè, se il Gobba teneva quotidianamente aperto il suo ufficio in Castelnuovo, come non era contestato dal Procuratore del Re, e se il villino, in cui si recava a pernottare alla sera, si trovava sempre nel territorio del comune, come era pacifico in causa, poteva ben dirsi che il voto della legge fosse stato rispettato.

Il Procuratore del Re di Tortona appellò da tale pronuncia ed il Procuratore generale di Casale, coltivando l'appello, instò per il relativo procedimento avanti a quella Corte.

---

(1) Ved. *Rolandino*, an. 1907, pagg. 17 e 163.

Questa, rigettando l'eccezione pregiudiziale stata avanzata dal notaro, che gli occorresse notifica dell'appello del Procuratore generale, e ravvisando sufficiente allo scopo la notifica del decreto presidenziale, che fissava l'udienza per il giudizio, nel quale decreto era anche accennato all'appello del Procuratore generale riteneva in merito che per soddisfare all'obbligo della residenza il notaro Gobba dovesse dimorare nell' abitato del Comune anzichè alla distanza di oltre quattro chilometri e lo condannava a 51 lire di multa.

Tale sentenza stata denunciata dal Gobba alla Corte Suprema di Torino veniva il 14 dicembre 1907 cassata sul riflesso che fosse stato violato l'art. 127 della legge notarile, il quale prescrive che l'appello del Procuratore generale debba essere notificato all'interessato e non bastasse che nel decreto di fissazione dell'udienza per la spedizione della causa innanzi alla Corte di Casale fosse stato accennato all'appello suddetto.

La causa veniva poi rinviata a quasta Corte per un nuovo giudizio.

In questa sede il Procuratore generale ha avuto nuovamente cura di instare per la citazione del Gobba ed all' udienza stata tenuta in camera di consiglio il detto notaro a mezzo del suo mandatario speciale, avv. Costanzo Levi, ha risollevato l'eccezione di mancata notifica dell' appello dalla sentenza del tribunale di Tortona, mentre in merito ha domandato la propria assolutoria.

Sull'eccezione pregiudiziale suindicata le conclusioni del Procuratore generale furono nel senso che la stessa dovesse essere accolta.

La Corte osserva come la pronuncia suaccennata della Corte di cassazione abbia chiaramente fissato le norme per interpretare come di diritto la portata dell'art. 127 della legge notarile vigente prescrivente la notifica al notaro interessato dell' appello del Procuratore generale, nel senso che non sia sufficiente il richiamo fattone nel decreto presidenziale rappresentante la citazione in appello, ma occorra una notifica apposita e speciale.

La Corte non crede di doversi scostare da detta risoluzione della Corte Suprema, che trova suo giuridico fondamento, oltre che nella lettera della legge, anche nella ragione della disposizione in parola stata inserita allo scopo di rendere il notaro appellato informato dell'intendimento del Procuratore generale di voler appellare onde essere subito messo in grado di allestire le sue difese senza attendere la citazione pel giudizio.

P. q. m., conferma la sentenza del tribunale di Tortona 24 agosto 1907, ecc. (1) Corte app. Torino, 6 marzo 1908; P. M. c. Gobba. Prato, estens).

83. Donna maritata — commerciante — obbligazione — opposizione di interesse col marito — autorizzazione giudiziale. (*Cod. civ.*, *134*, *135 e 136;*

---

(1) Ved. la sentenza della cass. di Torino 21 dicembre 1907 pubblicato a pag. 86.

cod. comm., *14*. — La donna maritata commerciante può compiere qualsiasi atto concernente il suo commercio, anche in caso di conflitto d'interesse col marito, senza bisogno della autorizzazione del tribunale. (Cass. Roma, 24 marzo 1908; Ricciotti c. Senigaglia. Riccobono estens.) (1).

84. Vendita dopo la trascrizione del precetto — nullità relativa — restituzione. *(Leg. reg. 20 maggio 1897, n. 414, art. 11)*. — La vendita eseguita dal venditore nel caso dell' art. 2086 del codice civile non può ritenere radicalmente nulla fra le parti contraenti, ma solo annullabile ad istanza dei creditori, il che fa esulare l' applicabilità del n. 2 dell'art. 11 della legge di registro. (Cass. Roma, 22 gennaiò-10 febbraio 1908; Sculo Litteri c. Finanze. Martino estens.).

85. Tasse di registro — domanda di stima — termini per la presentazione al presidente e per la notifica alla parte — dichiarazioni. (*Leg. reg. 20 maggio 1897, n. 217, art. 24)*. — Il termine di novanta giorni stabiliti dall' art. 24 della legge riflette la sola notificazione della domanda di stima alla parte, e non la sua presentazione al presidente del tribunale, che può farsi quando meglio piaccia alla Finanza nel triennio del pagamento della tassa sul controverso trasferimento. (Corte app. Genova, 23-31 dicembre 1907; Rambaldi c. Finanze. Bona estens.).

CONSULTAZIONI

41. — C. avv. F., Genova. — *Tizio muore lasciando due figli un maschio ed una femmina, previo testamento pubblico col quale riduce alla pura legittima la figlia e nomina, erede in tutto il restante patrimonio il figlio, con facoltà allo stesso di tacitare la sorella d' ogni suo diritto sull' eredità paterna o in natura o in denaro, come meglio a lui piacerà. L'atto notarile dal quale risulta che il fratello ha completamente soddisfatte le ragioni della sorella in denaro, come dovrà essere tassato? Come* quietanza? *O come* vendita.... *Vale a dire il pagamento della quota legittima fatto in denaro, dovrà intendersi come semplice esecuzione della volontà del testatore e delle disposizioni testamentarie, o come convenzione intervenuta fra i coeredi e portante trasferimento di proprietà... ? In altri termini ancora, è valida la facoltà concessa dal testatore al figlio di corrispondere alla sorella la quota di legittima nel modo che più gli piaccia, o si può essa ribellare e domandare il soddisfacimento dei suoi diritti con beni stabili per modo che l' accettazione dèl denaro possa intendersi rinunzia agli stabili stessi e quindi vendita di essi... ? Qualora possa interessare, è da notarsi che nella successione di Tizio non vi è denaro, ma il patrimonio è composto tutto di stabili.*

Come apparisce dallo scritto del compianto Anzilotti sull'argomento: *dell' onorario al notaro per l' atto di pagamento di legato in soddisfazione della legittima* inserito a pag. 81, l' atto agli effetti della tassa di registro, può essere colpito dalla tassa graduale, se alla legittimaria in soddisfazione della sua quota di diritto, si assegnano in fatto dall'erede, tanti beni od

(1) *Foro it.*, an. 1908, col. 475.

assegnamenti dell' asse ereditario; può essere colpito dalla tassa di vendita, se il diritto della legittimaria viene valutato e ridotto a contanti e pagato con denari dell'erede e non con assegno di crediti facenti parte dell' attivo della successione. Si rammenti che il testatore non può imporre condizioni ed oneri alla legittimaria perchè il suo diritto non deriva dal testamento, sivvero dalla legge. Tuttavia quando il legato sia più pingue della quota di diritto, valutata e ridotta a contanti, naturalmente viene accettata dagli eredi legittimarii in ordine alle condizioni dettate dal testatore. L'onorario al notaro è sempre quello proporzionale sul valore dell' atto, perchè comunque si voglia intendere e definire, in sostanza è col pagamento del legato in contanti, che ha luogo il trasferimento delle ragioni di comproprietà della legittimaria all' erede.

***

42. — S. dott. D., Alessandria. — *Un Tizio commerciante di formaggi ne vende una quantità per L. 100.000, pagabile parte a sei mesi, parte a un anno dopo la consegna senza nessuna corrisposta d' interessi sulla somma dovuta. Può l' agente delle imposte pretendere di tassare un reddito derivante da questo capitale all' uno o all' altro dei contraenti?*

Ove si fosse trattato della vendita di cosa fruttifera, come del godimento di un immobile, col pagamento del prezzo dilazionato, allora potrebbe dedursi che i frutti vennero dalle parti contraenti calcolati e riuniti al prezzo, e così obbligato il venditore a pagare sul reddito accertato l' imposta mobiliare. Ma altrettanto non può dirsi in fatto di vendita di mercanzie, laddove il prezzo è unico, e quando nella pratica comune abbiamo che la vendita a pronti contanti costituisce l' eccezione, mentre la vendita col pagamento del prezzo a termine è divenuta la regola ; e per di più non è occorso fin qui che un commerciante, debba una prima volta subire l' accertamento sull' insieme degli utili dell' azienda, e dipoi sulle singole operazioni commerciali prese separatamente e di pagare in sostanza sui medesimi elementi di reddito, *due volte* la tassa.

COSE VARIE

Onorificenze. — Con decreti del 4 giugno 1908 S. M. il Re, sulla proposta del Ministro Guardasigilli, ha nominato Cavalieri nell' Ordine della Corona d'Italia i sigg. notari Ragusa Francesco di Modica e Giuffrè Francesco di Messina.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Notariato italiano, n. 8 e 9. — Il prof. Vittòre Vitali vi scrive sulla questione, se pel disposto dell' art. 1053 del codice civile, l' indegnità costituisca una incapacità di ricevere per donazione, esprimendo la sua opinione negativa. Il Losana vi pubblica un articolo sulla garanzia per l' evizione fra coeredi.

— Dà le seguenti risposte ad analoghi quesiti : — 1. L' azione dell' archivio notarile per richiedere supplementi di tasse si prescrive in tre anni ; — 2. Si può ricorrere alla commissione esaminatrice per la rettificazione del certificato dell' esame di

abilitazione al notariato; — 3. Il notaro può rilasciare copia esecutiva dell'atto condizionato di mutuo fatto col Credito Fondiario anche prima della stipulazione del contratto definitivo.

***

Giornale dei notari, n. 8. — Il Direttore vi scrive di un caso speciale su provvista a piazze notarili dopo condanna di destituzione convertita nella sospensione in grado d' appello.

— Dà i seguenti consulti: — 1. Nel caso di reggenza deve essere assegnato al reggente di un archivio notarile l' emolumento assegnato al conservatore, ossia lo stipendio nella misura ordinaria; nel caso di delega è dovuto un congruo compenso se la delega è fatta nella persona di un notaro, è dovuta invece una indennità facoltativa se viene delegato uno del personale dell' archivio; — 2. Il servizio di ispezione istituito col decreto 8 dicembre 1907 sugli archivî notarili si estende anche agli archiv comunali e mandamentali e comprende soltanto ciò che riguarda la conservazione degli atti notarili.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Manuale per le operazioni ipotecarie per G. De Gregorio, conservatore delle ipoteche. Unione tip. ed. torinese, Torino. L. 5. — È una esposizione chiara e precisa di tutte le operazioni ipotecarie, corredata di numerose citazioni degli autori che si sono occupati della materia e di responsi dell'autorità giudiziaria. — Questo manuale che rivela nell'autore una solida dottrina ed una vasta conoscenza delle discipline ipotecarie, si rende utile ai signori avvocati, ai notari ed a tutti coloro che hanno rapporti cogli uffici delle Ipoteche; e si può dire che è poi veramente prezioso pei Conservatori delle Ipoteche e pei loro Commessi. Tanto ai professionisti, come ai detti impiegati, raccomandiamo caldamente quest' opera, se non altro per raggiungere la tanto desiderata uniformità sia nella richiesta come nella esecuzione delle formalità ipotecarie.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Sartoris Attilio Umberto, a Sarzana. — Cebona Giuseppe, a Santo Stefano Magra. — Zoppi Giuseppe, a Rubiana. — Ranno Ernesto, a Buronzo. — Raminzoni Ariodante, a Pezzana. — Milesi Ezio, a Santhià. — Bisceglia Vitangelo, a S. Andrea di Conza. — Iannuzzi Barbato, a Valle dell' Angelo. — Enrico Camillo, a Rollengo. — Murgo Cesare, a Catanzaro. — Fortunato Giambattista Francesco, a S. Nicola dell' Alto.

Traslocazioni. — Isola Angelo, da Rovegno a Ottone. — La Sela Domenico, da Castelmezzano a Potenza. — Bianco Severino, da Ivrea a Caluso. — Marchesini Augusto, da Appignano a Pausula. — Boggiano Vincenzo, da Castiglione Chiavarese a Casarza Ligure. — Seveso Augusto, da Fino Mornasco a Uggiate. — Cimaz Sebastiano, da Exilles a Chiomonte, — Ermirio Vittorio, da Framura a Follo. — Ombres Roberto, da Petina a San Biagio Saracinesco. — Morlino Tommaso, da Potenza a Avigliano. — Carli Gennaro, da Avigliano a Potenza. — Burri Paolo, da Montespertoli a Casellina e Torri. — De Saint-Saigne Alfredo, da Casellina e Torri a Montespertoli

Notari defunti. — De Marco Raffaele, di Acquaformosa, il 14 maggio 1908. — Grande Parlo Nicola, di Armato, il 29 maggio 1908.

Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-38. N. 14. ROMA-FIRENZE 16 Luglio 1908

ROLANDINO
MONITORE DEL NOTARIATO

Non esiste opposizione di interesse tra marito e moglie eccezione fatta dei casi dell'art. 134 cod. civ. — Vien meno anche questa eccezione per la moglie commerciante.

E degna di nota, e merita di essere segnalata in una rivista notarile, la recente sentenza (1), colla quale la cassazione di Roma stabilisce la norma che la donna esercente la mercatura può validamente compiere, senza l'autorizzazione del tribunale, anche gli atti in cui siavi opposizione d'interesse col marito.

Giusta ritengo questa massima e rigorosamente conforme alla intenzione del legislatore.

L'articolo 134 del codice civile classifica e determina in modo tassativo gli atti, per compiere i quali la moglie ha bisogno dell'autorizzazione del marito.

Le norme scritte negli articoli 135 e 136 dello stesso codice non stanno là assolute, indipendenti; ma evidentemente l'una dall'altra e da quella contenuta nel detto articolo 134 dipendono; tutte e tre, l'una coll'altra si collegano e insieme rendono il significato della legge, la intenzione del legislatore.

L'articolo 135 prescrive che l'autorizzazione del marito non è necessaria quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena; quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito; quando LA MOGLIE ESERCITI LA MERCATURA; di guisa che ogni qualvolta uno di questi casi si verifica, non ha più applicazione la norma dell'articolo 134 ed essa rimane senza effetto, come se non esistesse.

L'articolo 136 stabilendo che se il marito ricusi l'autorizzione alla moglie, O SE TRATTISI DI ATTO NEL QUALE SIAVI OPPOSIZIONE D'INTERESSE ovvero se la moglie sia legalmente separata per colpa del marito, o per mutuo consenso, sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale, detta una norma la quale sta evidentemente in relazione ed in connessione dell'art. 134, e per la quale all'autorizzazione maritale viene a sostituirsi l'autorizzazione giudiziale.

Da ciò deriva che nella espressione « *se trattisi di atto nel quale siavi opposizione d'interesse* », la parola « *atto* » significa uno di quelli *atti* considerati dall'articolo 134.

---

(1) *Giurispr. ital.*, 1907, disp. 6ª, I, 1, 384.

Adunque perchè si mostri necessaria l'autorizzazione del tribunale, non basta la sola esistenza del conflitto d' interesse, ma accorre che trattisi di uno degli atti considerati dall' articolo 134, e cioè di uno di quegli atti per cui la volontà della moglie deve essere integrata da quella del marito; per cui occorre l' autorizzazione maritale, la quale, nel caso di opposizione di interesse, viene appunto ad essere sostituita da quella giudiziale.

Due condizioni simultanee e coesistenti si richieggono perchè nasca la necessità dell' autorizzazione del tribunale: *opposizione di interesse ed uno degli atti determinati* dall' articolo 134 del codice civile.

Scendono da ciò i corollari: il marito non può contemporaneamente ed in un solo contratto fungere da marito autorizzante e da parte interessata e contraente colla moglie; la opposizione, quale è intesa dall' articolo 136 anzidetto, sorge nel negozio giuridico quando in esso sia in conflitto un interesse economico, tra marito e moglie, e quando contemporaneamente in detto negozio si ravvisi uno di quelli contemplati dall' articolo 134.

Pertanto qualunque contratto, all' infuori di quelli specificati nel ripetuto articolo 134, può la moglie contrarre col marito. — E tale conseguenza è in piena armonia col principio, e da questo essa ancora trae ragione, al quale il legislatore ha informato tutto il sistema del codice civile, col principio cioè della eguaglianza della capacità giuridica dei due sessi.

Qualunque contratto può compiere la moglie col marito tranne quelli di che all' articolo 134; altrimenti nessun contratto potrebbe la moglie compiere col marito, il che non può essere che abbia voluto il legislatore.

In quanto alla moglie commerciante perde ogni effetto la disposizione dello articolo 134 e per esso cessa di esistere tale articolo.

Il marito, nei sensi della legge, non autorizza la moglie a fare gli atti che nello svolgimento del proprio commercio, per essere tra quelli di che tratta l' articolo 134, avrebbero d' uopo, al loro compimento, dell' autorizzazione maritale; ma la autorizza ad essere commerciante; e l' esercizio della mercatura, la qualità di commerciante imprime, per dir così, in lei un carattere che la sottrae a quella cotal soggezione che deriva dall' articolo 134.

Diverse nel contenuto e nella forma si presentano l'autorizzazione di che in questo articolo, e l' autorizzazione a commerciare prescritta dall' articolo 13 del codice di commercio.

L'autorizzazione in genere agli atti indicati nell' art. 134 del codice civile deve essere data in forma solenne e risultare da atto pubblico. Il marito può, dice il citato articolo, con atto pubblico dare alla moglie l' autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei predetti atti, salvo a lui il diritto di revocarla. L' autorizzazione del marito alla moglie ad esercitare la mercatura può anche essere tacita.

La moglie, dispone l' articolo 13 del codice di commercio, non può

essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito. Si presume il consenso del marito, quando l'esercizio del commercio sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne abbia fatto divieto espresso con dichiarazione pubblicata nei modi stabiliti nell'articolo 9.

L'autorizzazione alla mercatura non implica da per sè l'autorizzazione a fare gli atti vietati dallo articolo 134 cod. civ., non libera per effetto immediato la moglie dalla limitazione derivante da questo articolo, ma bensì la autorizza, la libera il fatto che essa sia divenuta commerciante.

Il legislatore compreso che il commercio nel suo svolgimento deve essere il più che sia possibile, libero, e che gli atti e gli affari nello stesso debbono essere pronti, volle naturalmente libera la moglie dai ritardi e dagli intoppi che poteva cagionarle ad ogni piè sospinto l'obbligo dell'autorizzazione maritale; e consentì che tutti i suoi beni, — e ciò anche perchè non le fosse menomato quel sommo coeficente del commercio, il quale è la fiducia, — potesse obbligare e degli stessi avesse la libera disposizione. — E ciò non fosse, se per la moglie commerciante fosse egualmente rimasta la limitazione, anche solo per quanto concerne gli atti civili, sancita dall'articolo 134, bisognerebbe ammettere che il legislatore abbia voluto una contraddizione, un controsenso. L'esercizio del commercio inoltre può assumere un'importanza ed una gravità superiori a quella di ogni altro atto di contenuto economico; e allora come potrebbe il legislatore quello aver voluto e non gli atti dell'articolo 134?

Non debet cui plus licet quod minus est non licere; — in eo quod plus sit, semper inest et minus.

Del resto il disposto dell'articolo 135 del codice civile è categorico e non fa la menoma distinzione: *l'autorizzazione del marito non è necessaria quando la moglie eserciti la mercatura.*

Ora per la donna maritata divenuta commerciante se, come è evidente, cessa la disposizione dell'articolo 134 del codice civile, cade anche quella contenuta nell'articolo 136 dello stesso codice, la quale, giusta di sopra si è detto, da quella dipende. Giova ripeterlo: perchè esista la opposizione di interesse tra marito e moglie nel senso voluto dalla legge, nel senso cioè del detto articolo 136, debbono concorrere due condizioni: che vi sia effettivamente la opposizione di interesse, e che trattisi di negozio a compiere, il quale la moglie, ai termini dell'articolo 134, avrebbe bisogno dell'autorizzazione del marito. Ora non è per la donna commerciante, salvo l'eccezione di che all'ultimo capoverso dell'articolo 14 del codice di commercio, alcun atto, a compiere il quale abbia essa d'uopo dell'autorizzazione del marito. Adunque non può esistere la seconda delle due condizioni, per le quali può nascere la opposizione di interesse intesa dalla legge: non può quindi nemmeno esistere per la donna maritata tale opposizione.

Pertanto è logica e conseguente la massima stabilita dalla cassazione di Roma, la quale afferma che *ravvisò il legislatore la necessità che*

la donna maritata, la quale diviene commerciante, si abbia quella piena libertà di azione che avrebbe se non fosse maritata.

Tale deve essere la interpretazione dell' articolo 136 del codice civile e dell' articolo 14 del codice di commercio.

Diano Marina.

G. Lombardi.

PER LA RIFORMA NOTARILE - VOTI ED ORDINI DEL GIORNO

Il *Consiglio notarile di Verona* nella seduta del 27 maggio p. d., dopo avuta cognizione della risposta di S. E. il ministro Orlando al Collegio notarile di Pisa, pubblicata a pag. 188, prese la seguente deliberazione:

— « Il presidente crede opportuno di ricordare ai signori consiglieri le parole con le quali il compianto ministro di grazia e giustizia e dei culti onorevole Gallo presentava ai signori senatori il suo progetto sull'ordinamento del notariato e degli Archivî notarili, che sono del tenore seguente: « Voi che conoscete i bisogni e le sof« ferenze della benemerita classe dei notari e degli impiegati degli « archivi notarili, non mancherete di accogliere di buon animo un « disegno di legge il cui intento principale è di alleviare tali bisogni « e sofferenze ». Ora dalla tornata del 27 novembre 1906, siam giunti al maggio del 1908, senza che il successore dell' illustre e benemerito ministro ed i rappresentanti della classe notarile riprendessero la nobile iniziativa e reclamassero la discussione di quel progetto che in gran parte tende a migliorare l'istituzione del notariato. Il Presidente adunque osserva che se trattasi veramente di bisogni e sofferenze, come le chiama il compianto ministro, e se il rimedio sta nella discussione ed approvazione del nuovo progetto, perchè, si domanda, i Consigli notarili del regno non fanno sentire la loro voce? Il presidente dichiara di avere letto attentamente il progetto in parola e non esita punto ad esprimere il suo parere favorevole in quanto che le disposizioni in esso contenute in confronto alla legge attuale gli parvero tali da meritare la massima considerazione, sia perchè tendono ad elevare l'importanza morale della professione e migliorarne il lato economico, sia perchè vengono a risolvere con piena soddisfazione il gravissimo e doloroso problema della residenza.

Dopo ciò prega i signori consiglieri ad esprimere il loro avviso sull' argomento.

Il Consiglio fa plauso al presidente d' essersi occupato d' un argomento indubbiamente vitale per le sorti del notariato e degli archivî e condividendo la sua idea di scuotere il peccaminoso torpore che assonna la casta notarile e la fa del tutto trascurata, incarica la presidenza, nel modo che crederà migliore, di far azione collettiva con la maggior parte dei Consigli notarili del regno perchè il ministro

di grazia, giustizia e dei culti porti al più presto in discussione il progetto di legge del compianto onorevole Gallo sull' ordinamento del notariato e degli archivî notarili. — *Il Presidente* GINO dott. SCOPOLI — *Il Segretario* DOTT. L. BOCCOLI ». —

***

Il *Consiglio notarile dei distretti riuniti di Mantova, Bozzolo e Castiglione delle Stiviere* nella sua adunanza dell' 11 giugno u. s. emise la seguente deliberazione :

Omissis. — « Dopo brevi parole in argomento il notaro dott. Giovanni Nicolini propone al Collegio il seguente ordine del giorno:

« Il Collegio notarile dei distretti riuniti di Mantova, Bozzolo e Castiglione delle Stiviere che vanta tradizioni veramente gloriose di scrupolosa rettitudine e di sapere invoca da S. E. il Ministro di g. e g. provvedimenti diretti a rialzare il prestigio e la dignità del notariato italiano che fin d' ora non ebbe compenso delle sue benemerenze da quei sapienti provvedimenti legislativi che furono adottati in favore della magistratura e di altre classi sociali.

Confida perciò che da S. E. il Ministro che ha mente e cuore aperti a tutte le saggie e moderne riforme inspirate alle più alte concezioni di umanità e di giustizia, sarà accolta la voce concorde di tutti i notari del regno reclamante una urgente riforma della legge notarile, specie nel senso:

1.° di volere quale requisito per l' esercizio del notariato la laurea in giurisprudenza.

2.° di volere quale principale requisito per la scelta dei concorrenti l' anzianità d' esercizio anzichè l' anzianità d' esame.

3.° di voler sottratte ad altri pubblici ufficiali e funzionari facoltà esclusivamente notarili.

4.° di voler attribuita ai notari la facoltà di sottoscrivere ricorsi in materia di volontaria giurisdizione.

5.° di non volere ristretta al mandamento la giurisdizione notarile che deve essere estesa a tutto il distretto.

6.° di rendere più consona ai tempi moderni, nei quali i mezzi di comunicazione hanno fatto sparire le distanze, l' osservanza della residenza che come e voluta dalla legge vigente spesse volte si risolve nell' assurdo di costringere il notaro a dimorare fermamentemente là dove non può onestamente ritrarre il minimo necessario per vivere mentre deve essere razionalmente limitata all' obbligo di mantenere aperto in modo permanente l' ufficio notarile.

7.° Di ordinare una revisione della tabella delle residenze notarili perchè siano soppresse quelle che non hanno più ragione d' essere.

8.° Di migliorare la tariffa che con i cresciuti bisogni non può, come è attualmente, costituire il notaro in una posizione economica tale da renderlo veramente indipendente ».

Quest' ordine del giorno venne approvato ad unanimità, impegnandosi il sig. Presidente di darne comunicazione al « *Rolandino* » giornale del notariato per la pubblicazione.

Successivamente su proposta dello stesso notaro dott. Nicolini il Collegio, allo scopo di dare concretezza all' ordine del giorno come sopra approvato perchè quanto è in essa contenuto rispondendo ad un bisogno urgente della classe notarile non deve restare allo stato di accademica invocazione, dà mandato fin d'ora all'onor.e Consiglio — per quando verrà in discussione al parlamento il progetto di riforma della legge notarile — di concretare i suoi desiderati in memorie ed appunti da raccomandarsi all' interessamento degli intelligenti e solerti rappresentanti politici della città e provincia di Mantova perchè si facciano interpreti e fautori delle aspirazioni di questo Collegio notarile che sono le aspirazioni legittime da lungo tempo nutrite di tutti i notari d' italia. *(Omissis)*. — *Il Presidente* COLLINI. — *Il Segretario* GHIRARDINI dott. GOFFREDO » —.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

86. Testamento — legato deprecativo — obbligatorietà. (*Cod. civ.*, *827*). — La Corte d' appello di Firenze. — *Omissis.* — Osserva la corte che le parole adoperate dal sacerdote Luti nel suo testamento sono le seguenti: » *È mio desiderio* che dal retratto del canone di livello condotto da Giuseppe Paoletti di Lecore siano assegnate alle ragazze del popolo di S. Pietro a Lecore, il giorno che si mariteranno in *faciam Ecclesiae*, lire sessanta per ciascuna: lo stesso per quelle che vestiranno l'abito religioso ». Il suo erede signor Enrico Bianchi sostenne avanti il tribunale e ripete avanti la corte che tale legato sia nullo, perchè il testatore con le parole « *è mio desiderio* » non intese fare un legato, ma volle esprimere un semplice desiderio e fare una raccomandazione alla generosità dell'erede. Il tribunale esaminò tale deduzione e la respinse. E la corte non può fare diversamente.

In proposito è da osservare che nei testamenti ciò che devesi tenere presente è la volontà del testatore (art. 827 cod. civ.): il modo come questi esprima la sua volontà è una cosa del tutto secondaria, e solo allora le parole da lui adoperate possono assurgere alla dignità di una disputa, quando possono avere un doppio senso. Lo che nella specie del caso in esame non si verifica punto. Il testatore disse: *è mio desiderio*. E tale frase non importa che voleva, ma importa di più che voleva intensamente ed ardentemente. Ed anche se avesse detto, *amo che il mio erede*, *raccomando al mio erede*, *prego il mio erede*, *mi è grato che il mio erede*, ecc. sarebbe stato lo stesso, perchè anche queste espressioni manifestano senza equivoci la volontà del testatore: molto più poi è chiara la espressione *è mio desiderio*, perchè non si può desiderare una cosa senza volerla. Supporre che il testatore abbia voluto subordinare il legato alla volontà dell' erede, equivale ad aggiungere al testamento quello che questo non dice.

La formula mediovale *voglio*, *ordino e comando* sarà in materia di legati una formula più espressiva, ma non è una formula richiesta dal

legislatore, nè una formula usata dai testatori che abbiano qualche riguardo per la dignità personale dei loro eredi, perchè una tal formula suppone che l'erede sia capace di eludere la volontà del disponente, e certo non è un complimento per una persona che si rispetta la supposizione che possa tradire la fiducia in essa risposta. Onde, se il testatore Luti espresse la sua volontà in un modo gentile, il suo erede non può da ciò trarre argomento per sostenere che il testatore non abbia voluto quello che diceva di desiderare. Per q. m. ecc. (Corte app. Firenze, 18-25 gennaio 1908; Bianchi c. Congregazione di Carità. Germano estens.).

87. Testamento olografo — figli naturali — legittimazione. *(Cod. civ., 199).* — La Corte di appello di Palermo. — *Omissis.* — Il sig. Giusto Gaetano, col suo testamento olografo del 13 marzo 1896, dichiarava essere suoi figli naturali Gestini Antonio e Giustini Angelina, invocando la sovrana sanzione per la legittimazione.

Concorrono per l'oggetto le condizioni di legge.

In effetti i genitori Giusto Gaetano e Acquaviva Girolama erano liberi e non parenti nè affini tra loro, sicchè potevano riconoscere i predétti loro figli naturali, come li riconobbe l'Acquaviva, nè il Giusto teneva altri figli di sorta, nè discendenti affatto; ed al tempo della morte non poteva più legittimarli per susseguente matrimonio, per essere l'Acquaviva già defunta. D'altra parte, i prossimi parenti del Giusto, legalmente interpellati, consentono, ed è abbastanza esplicita la paterna dichiarazione del Giusto nel suo olografo surriferito.

Obbietta il P. M. che il testamento olografo non valendo per il riconoscimento dei figli naturali, non può valere per la legittimazione. Ma la Corte non è di quest'avviso. L'art. 181 cod. civ. per il riconoscimento richiede l'atto autentico, ed è sempre viva la vessata quistione se tale possa qualificarsi il testamento olografo. Invece l'art. 199, per la legittimazione, richiede, come base al decreto reale, la volontà del genitore espressa in un testamento qualunque, e senza distinzione di sorta. E se ne spiega appieno la differenza tra i due casi. Imperocchè il riconoscimento del figlio naturale si opera per tutta e sola volontà del genitore, la cui dichiarazione attribuisce diretto o immediato, *ope legis*, lo stato civile al figlio naturale riconosciuto; onde la legge richiede l'atto autentico. Invece la dichiarazione di voler legittimare il figlio non conferisce per sè sola la qualità di legittimato, e soltanto costituisce una condizione preliminare per chiedersi il decreto reale.

Molte altre condizioni si richiedono per potersi dal Sovrano decretare la legittimazione; e pur tutte concorrendo può il Re, per ragioni a sè ben viste, negare la sua sanzione. Senza il decreto reale la dichiarazione del padre nel testamento niente vale, nemmeno per il semplice riconoscimento di figlio naturale, se il testamento non sia autentico; e quando il regio decreto interviene è una regia prerogativa!

Al padre spetta il diritto di riconoscere il figlio naturale per atto autentico, e basta.

Per la legittimazione la dichiarazione nel testamento, sia pure pubblico, non basta mica; ma per ciò stesso non si richiede che sia testamento pubblico. La lettera dell' art. 199, che non si richiama affatto all' art. 181, non ammette dubbio, e la ragione della legge è chiara e convincente; nè bisogna travagliarsi la mente a crear dubbi e restringere la portata della legge benefica, che vuol essere benignamente interpretata ed applicata in favore della prole: *cum de commodo ipsius agitur, habetur pro acto.*

Per questi motivi, ecc. (Corte app. Palermo, 24 gennaio 1908; Acquaviva ricc. Piccolo estens.).

88. Società cooperative — atti costitutivi — affissione e pubblicazione (1). (*Cod. comm.*, *224*). — La Corte di appello di Bologna. — *Omissis.* — Ritenuto che appare troppo rigida pretesa quella da doversi includere negli statuti delle società commerciali le disposizioni proibitive che hanno loro sede nel cod. di comm. tanto più quando come nel caso in esame, la disposizione più che il privato, tocca il pubblico interesse e può quindi considerarsi d'ordine pubblico. Allora è sempre a presumersi nello statuto sociale il riferimento alla legge comune per tutto quanto non venne in esso disposto.

Ritenuto per tanto che il non essersi indicato nello statuto della società an. coop. di Roncavello il numero massimo delle azioni che ciascun socio può possedere non importa già come ritenne il tribunale violazione all' art. 224 cod. comm. che non esige tale indicazione neppure imposta ad altri precetti (ved. art. 88 e 89 cod. comm.), ma soltanto significa che i soci vollero lasciare *sub dispositione juris* la suddetta materia.

Che perciò ritenuto inutile il provvedimento ordinato dal tribunale vuolsi riformare il relativo decreto e poichè nello statuto risultano osservate le condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società ricorrente devesi a sensi della sua domanda provvedere per la trascrizione ed affissione dell' anzidetto statuto a sensi dell' articolo 91 del codice di commercio.

Per questi motivi. — In riforma del decreto emesso dal tribunale di Forlì il 18 maggio 1908 — Ordina la trascrizione e l' affissione nelle forme dalla legge prescritta, dell' atto costitutivo 25 marzo 1908 rogato dall' not. Alberto Bonazzi e dell' annesso statuto della società an. coop. di Villa Roncavello. (Corte app. Bologna, 2 giugno, 1908 Bonazzi ricc.).

---

(1) Da qualche tempo il tribunale di Forlì respingeva normalmente i ricorsi per affissione e pubblicazione di atti costitutivi di *società cooperative*, quando non venivano riprodotti quasi per intero i relativi articoli del codice di commercio, o per lo meno non dichiarassero le parti, in apposito articolo dello statuto, di rimettersi al codice stesso in quanto non era previsto nella statuto medesimo!... Per non dover sempre ricorrere ad atti modificativi l' egregio dott. Bonazzi, dopo un recente caso occorsogli, ricorse in appello e la corte di Bologna gli à dato pienamente ragione col decreto che pubblichiamo.

89. Atti pubblici — scritturazione con materia diversa dall' inchiostro — validità. (*Leg. not.*, *44*). — Il Pretore del 2.° Mandamento di Pistoia. — *Omissis.* — Che se è vero che non c'è alcuna disposizione di legge la quale espressamente prescrive che gli atti pubblici debbono essere scritti con inchiostro, pur tuttavia è indiscutibile che un tal precetto è implicito nella parola *scrivere* inquanto essa comunemente è adoperata nel senso di *scrivere* con *inchiostro*, ed in quanto giuridicamente non è concepibile una diversa forma di scrittura, qualora si consideri che essendo essa richiesta a prova delle dichiarazioni e comunicazioni delle parti, deve essere fatto con materie indelebili, inalterabili, quale è appunto l' inchiostro.

Che non è possibile interpetrare diversamente la parola della legge, e specialmente il disposto dell' art. 44 della legge notarile imperocchè non è concepibile che mentre è prescritto che l' atto deve essere scritto in carattere chiaro e distinto senza lacune o spazi vuoti, senza abbreviature, correzioni, addizioni, raschiature etc. — possa l' atto stesso essere scritto con materia diversa dall' inchiostro.

Che quindi non può essere permesso ai notari, come agli altri pubblici funzionari, di servirsi di matita per scrivere gli atti, in quanto essa è comunemente adoperata per far disegni e non pure per scrivere, ed in quanto se venisse usata per scrivere atti non offrirebbe nessuna di quelle garanzie che sono insite nelle scritture con inchiostro.

Che la violazione però di un tal divieto non può essere di per sè sola causa della nullità dell' atto, sia perchè i casi di nullità sono tassativamente dalla legge specificati, e sia perchè in linea eccezionale anche alcuni atti, scritti a matita possono avere i requisiti voluti dalla legge.

Che certamente è indiscutibile l' inefficacia o nullità dell' atto scritto a matita, quando o per il modo della scrittura, o per lo stato in cui essa si trova non risulta manifesto il contenuto dell' atto, oppure quando il carattere e specialmente le sottoscrizioni non sono riconoscibili, oppure quando non è sicura l' autenticità dello scritto.

Che premesse tali considerazioni è manifesto come l' atto in quistione ricevuto dal notaro Bessi non può essere dichiarato nullo soltanto per essere scritto a matita parte della data, e cioè il giorno e il mese (ventitre del mese di settembre) imperocchè agli effetti del disposto dell' art. 49, n. 5 non può dirsi l' atto mancante della data, inquanto esso contiene tutte le indicazioni di cui al num. 1 dell' art. 43, in quanto quelle parole scritte a matita sono ben leggibili, come ne fanno fede le copie redatte dal notaro Bozzi depositario degli atti del notaro Bessi, ed in quanto dall' attore nulla è stato opposto contro l' autenticità di quelle parole.

Che non è possibile equiparare alla mancanza assoluta della data, la scritturazione a matita di esso, per la ragione che in questo secondo caso non può dirsi (e fino a che non è contestato d' essere stata

scritta nello stesso momento e luogo in cui fu redatto l' atto), essere l' atto mancante di data.

Che conseguentemente null' altro, opponendosi, l' atto è valido per tutti gli effetti di legge.

P. Q. M. — Rigetta la domanda come sopra proposta da Taddei Casimiro contro Cecchini Francesco, Serafino ed Amos, e dichiara valido ed efficace il citato istrumento pubblico del 23 settembre 1904 per notaro Bessi, ecc. (Pretura del 2°. Mandamento di Pistoia, 27 maggio 1908 ; Taddei c. Cecchini. Pagliara estens.).

90. Successione — imputazione — concordato fallimentare. (*Cod. civ.*, *991, 1001 e 1007; cod. comm.*, *840*). — Il padre che assume fideiussione pel figlio per la dote della nuora, ritirandone dapprima l'ammontare e di poi rimettendolo al figlio anzidetto, ha diritto di obbligare costui ad imputare nella sua legittima nella loro totalità le somme capitali ed interessi che per l' assunta fideiussione abbia poi dovuto pagare alla nuora : e non soltanto nella percentuale di concordato che coi suoi creditori abbia stipulato il figlio nel frattempo fallito. (Cass. Torino, 28 marzo 1908; Cavallini c. Cavallini. Bacchialoni estens.) (1).

91. Successione — testamento — eredi e legatari — criteri differenziali — beni acquistati dopo il testamento. (*Cod. civ.*, *720*, *759*, *760*, *827*). — Per distinguere in un testamento l' istituzione di erede dal legato servono le designazioni espresse dal testatore circa la qualità che attribuisce ai singoli beneficati, e in coerenza a questa il carattere universale o particolare delle disposizioni ; nonchè l' onere dei legati di somma a carico degli eredi. La specificazione di determinati beni che il testatore abbia destinato agli eredi istituiti non limita gli effetti della istituzione; e anche i beni acquistati dopo il testamento sono devoluti ad essi, non agli eredi legittimi. (Cass. Napoli, 23 gennaio 1907; Guido e Campanelli. Burali d' Arezzo estens.) (2).

92. Dote — acquisto stabile — carattere dotale. (*Cod. civ.*, *1403*). — Il fondo acquistato con danaro dotale non diviene dotale *ipso iure*, ma può divenir tale col consenso di entrambi i coniugi senza necessità di autorizzazione giudiziale se nel contratto di matrimonio sia stata pattuita la libera esigibilità della dote. (Corte app. Torino, 9 marzo 1908; Leri c. Momigliano. Pertini estens.) (3).

93. Appalto per costruzione di stazione ferroviaria — esenzione da tassa proporzionale — quando inapplicabile. — Non è applicabile la esenzione della tassa proporzionale ad un appalto per costruzione (nella specie stazione ferroviaria internazionale di Domodossola) che non sia nei precisi limiti e termini della concessione. (Cass. Roma, 24 marzo 1908 ; Battaini c. Finanze. Lago estens.).

94. Sentenza che riconosce una società — attribuzione di quota —

---

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1908, col. 653.

(2) *Diritto e giurispr.*, an. 1908, col. 729.

(3) *Giurispr.* di Torino, an. 1908, col. 662.

tassa di registro. — Sulla sentenza che, ammettendo una società commerciale di fatto, con conferimento di immobili, mobili e danaro, attribuisce agli eredi di un socio defunto una quarta parte del patrimonio sociale, oltre alla tassa di sentenza, è dovuta quella di costituzione di società e di conferimento, desumendo il valore imponibile dall' atto di transazione seguito in relazione della sentenza, e di assegnazione della quarta parte. (Cass. Roma, 24 marzo 1908; Panceroni c. Finanze. Cannas estens.).

95. Successione — congiunti — prossimità del grado — bilateralità del vincolo. *(Cod. civ., 722, 742).* — Nell' attribuzione dell' eredità ai congiunti più vicini al defunto quando egli sia morto senza lasciar prole, nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da essi, non si tien conto del vincolo bilaterale od unilaterale della parentela col defunto. (Corte app. Lucca, 28 febbraio 1908; Balzini c. Lodovichi. Galasso estens.) (1).

96. Tasse di bollo e registro — tassa in surrogazione — società estera — capitale imponibile — accertamento — nuovo accertamento — tassa complementare — prescrizione. (*T. U. bollo, 70, 71 e 72; cod. civ., 119 e 122*). — È tassa principale complementare quella che tende a colpire parte della materia tassabile non stata sottoposta all' esame del fisco nella tassazione originaria: è invece tassa suppletiva quella che è diretta a correggere gli errori nei quali fossero per avventura incorsi gli agenti fiscali nella prima tassazione, pur avendo avuto dinnanzi tutta la materia ed i valori tassabili. — Nella specie è tassa principale complementare quella che è richiesta su maggior capitale sociale rilevato dai bilanci della società richiesti alla cancelleria del tribunale in confronto dello accertamento prematuro antecedentemente operato dalla Finanza in mancanza della denunzia da parte della Società. — Alla richiesta della maggior tassa è quindi applicabile la prescrizione decennale e non quella biennale. (Cass. Roma, 5-29 febbraio 1908; Finanze c. Società The Tuscan Gas. Riccobono estens.).

97. Tasse — restituzione — interessi. (*Reg. sulla imposta pei redditi di ricchezza mobile, 118; reg. 20 luglio 1902 sulle riscossioni delle imposte dirette, 28*). — Le finanze sono tenute a corrispondere gli interessi sulle tasse indebitamente percette, dal passaggio in giudicato della sentenza che ne ordina la restituzione. (Cass. Roma, 16 marzo 1908; Finanze c. Trewtutta. Prospero estens.) (2).

CONSULTAZIONI

43. — S. dott. C., Napoli. — *Un padre che ha un discreto patrimonio vuole privarsene prima di morire facendone donazione ai figli due dei quali sono maschi e gli altri tre femmine. — La donazione dovrebbe farsi in modo*

(1) *Foro it.*, an. 1908, col. 782.

(2) *Giurispr.* di Torino, an. 1908, col 779.

che ai maschi pervenisse la quota disponibile e legittima insieme e alle femmine la sola porzione legittima. Però non vorrebbe frazionare in 5 parti la sua sostanza e vorrebbe che questa venisse repartita fra i soli due figli maschi con l' onere in essi di pagare la quota legittima alle sorelle in contanti. Si domanda, qual' è la forma od il giro che si deve dare al contratto per liberare gli assegnatari dal pagamento della tassa proporzionale del 4 °/₀ sulle somme da pagarsi per detto titolo di legittima alle sorelle? — Può ottenersi questo intento facendo prima un' assegnazione a titolo di anticipazione di quota legittima alle figlie femmine dal padre per es. di una somma di L. 20000 per ciascuna e quindi donare tutto il suo patrimonio ai figli maschi con l' onere della soddisfazione delle somme donate o assegnate alle loro sorelle? E se con questo mezzo non si possono evitare le tasse proporzionali di cui sopra, qual' è allora la vera via da tenersi per liberarsi da tali tasse? Favoriscano suggerirmelo. — Un' altra cosa. Secondo la legge nessuno può renunziare all' eredità di una persona vivente, ma il babbo vorrebbe che nessuno dei suoi figli dopo la sua morte ardisse di elevare pretese o eccezioni al suo operato. E possibile far sì che le disposizioni paterne siano inaccessibili e nel caso affermativo qual' è il modo od il mezzo da adottarsi? Anche su ciò bramerei conoscere il loro savio parere.

Per atto di ultima volontà il padre valutando giustamente il suo patrimonio, potrebbe disporre a favore delle figlie di un legato per ciascuna a contanti, alquanto maggiore della loro quota di diritto, affinchè si abbia la certezza di vederlo accettato, da stare in luogo e vece della legittima, ed istituire eredi i figli maschi. Allora soddisfatta la tassa di successione in linea retta, il pagamento del legato alle sorelle andrebbe soggetto alla semplice tassa di quietanza, perchè le sorelle pagata la tassa di successione pel legato, si presume che mai siano state eredi del *de cujus*, e che il loro diritto derivi non dalla legge, bensì dal testamento, sicchè accettando il legato abbiano implicitamente renunziato alla eredità. Invece nella donazione di tutti i beni dal padre ai figli maschi, per atto tra i vivi, coll' obbligo ai donatari di pagare una somma determinata alle figlie in soddisfazione dei loro diritti per non incorrere nella riduzione ai termini degli art. 1091-1096 del codice civile, abbiamo una liberalità *cum onere*, che darà luogo agli effetti della tassa di registro come se fossero due distinti contratti, l' uno gratuito, l' altro oneroso, secondo l' art. 35 della legge e giusta la natura dei beni compresi nel trasferimento. (Tendi, n. 113, 221, e 325.) Anche donando prima una somma in contanti alle figlie, pagabile dopo la morte del donante, e con altro successivo atto, donando ai figli maschi l' intiero patrimonio con l' accollo del debito della precedente liberalità, abbiamo sempre una donazione con accollo di debito che per la parte onerosa, darà luogo alla tassa di trasferimento secondo il citato art. 35. Non ci sono rimedi contro il divieto assoluto dell' art. 964 del codice civile.

***

44. — C. avv. A., Cagliari. — *Con mio atto 23 giugno 1904 Tizio ven-*

deva a Sempronio alcuni immobili di sua proprietà e si riserrava il diritto di poterli riscattare nel termine d' anni cinque. Prezzo della vendita lire 8562,50. — Con altro mio atto recente Tizio riscatta quelli immobili mercè una locazione: cede cioè a Sempronio, che accetta, parte degli immobili che già gli aveva venduto, ed altri di sua proprietà che contengono piante di sughero, perchè da questi possa estrarre i sugheri che in quelle piante vi possono essere maturi nel termine di sei anni stabilendo il prezzo del sughero in lire ventotto al quintale, e siccome i contraenti presumono che questa locazione sia di maggior valore della precedente vendita perciò Sempronio sborsa a Tizio altre lire 3437,50 in modo che così si raggiunga la somma di lire 12000 quale debitura di Tizio: e si conviene che ove col sughero che si estrarrà in quei sei anni non si raggiunga la somma di lire 12000 al prezzo indicato per quintale s' estenderà la locazione insino a raggiungere quella somma; che se però il sughero estraendo in quei sei anni fosse superiore alle lire dodicimila, la quantità maggiore del sughero Sempronio la pagherà invece che in ragione di lire 28 per quintale in ragione di lire 30. Presentato quest' ultimo atto all' ufficio di registro si ravvisa in esso un' anticresi e tassa al 2 °/₀ sul capitale del credito, e percepisce perciò lire 232,80 compreso il diritto di voltura. — A me pare errata tale tassazione, e non esista l' anticresi, sibbene un modo d' estinguere il debito con la locazione, e quindi dovuta la tassa di quitanza o la tassa per locazione d' immobili di 0,25 °/₀ o tutt' al più la tassa per vendita di prodotti agrari di 0,50 °/₀.

La differenza tra il contratto di locazione (art. 1569) ed il contratto di anticresi (art. 1891) secondo l' art. 14 della legge di registro, sta in questo che nella locazione il conduttore deve dar conto soltanto di un canone annuale, e la produzione dei frutti si fa esclusivamente nel suo interesse senza obbligo di dar conto delle rendite annuali; mentre nell' anticresi abbiamo un creditore che fa proprii i frutti dell' immobile imputandosi prima in compenso degli interessi, se dovuti, e quindi in estinzione graduale del capitale, ma con l' obbligo di render conto. — Ora veramente nel contratto in esame, dove Tizio debitore concede a Sempronio dei boschi di piante di quercia, per la estrazione del sughero dalla corteccia, per estinguere in sei anni ed anche in un periodo di anni maggiore, un' anticipazione di L. 12000, una volta che porta l' obbligo nel creditore anticretico di dare esatto conto del prodotto del sughero quanto e quale venne da lui ricavato e percepito in ragione di L. 28 e L. 30 al quintale, e non si parla affatto di canone locativo fisso; siamo in termini di contratto di anticresi soggetta alla tassa di che all' art. 16 della tariffa in L. 2,40 per cento. (*Massime*, 2566-2780 e Tendi, *Tasse di registro*, n. 212, pag. 170).

***

45. — A. not. R., Macerata. — *Ho fatto al sig. C. per incarico del debitore S. un verbale di offerta reale per la somma di L. 3.800. Il creditore rifiutò ingiustamente l' offerta. Il giorno seguente però, conosciuto l' errore, ricevette il saldo. Ho convenuto le parti in giudizio pel pagamento delle spese del verbale; il debitore ha chiesto ed ottenuto di esserne estromesso, perchè disse che*

non toccava a lui di pagare quella spesa che l' art. 1262 c. c. mette a carico del creditore. Il giudice conciliatore rilevò che per l' art. 72 capoverso legge notarile non potevo citare il creditore perchè l' offerta era stata fatta solo nell' interesse del debitore, che esso solo è tenuto verso il notaro delle spese dell' offerta e che la validità della medesima, per l' ammontare di L. 3.800 non poteva esser per lui materia di disamina. Esiste o no la solidarietà delle parti nel caso specifico dell' offerta reale? L' art. 1262 c. c. non dà facoltà al notaro di citare il creditore? — Occorre prima far dichiarar valida l' offerta? — e a chi incombe? Io non sono stato ancora pagato delle spese della quietanza eseguita con atto privato autenticato. Sono poi tenute in solido le parti per le spese di quest' atto di quietanza? Posso ora valermi del procedimento speciale, tanto per ottenere il pagamento delle spese del verbale di offerta reale, che della quietanza?

Astrattamente dalla controversia sulla competenza passiva delle spese del verbale di offerta reale e di quietanza, il notaro, nel caso attuale dove entrambe le parti, cioè debitore committente e creditore ricevente, sono interessate, ha l' azione solidale in ordine all' art. 72 della legge notarile, e può sempre valersi del procedimento di che nell' art. 73 della legge stessa. Le disposizioni contenute nelle altre leggi e nell' art. 1262 del codice civile, valgono per conoscere in definitivo a chi dovranno far carico le spese, ma non possono pregiudicare all' azione solidale spettante al notaro anche per le spese degli atti unilaterali, accettati dall' altra parte, e dove resutti che tutte le parti solidalmente chiamate, a pagare le spese, v' abbiano interesse.

***

46. — P. not. M., Forlì. — *Può un segretario comunale redigere l' atto di appalto d' esattoria, con garanzia ipotecaria?*

Può benissimo validamente il segretario comunale ricevere i contratti d' appalto per asta pubblica. (Vedasi lo scritto del compianto Anzilotti nel *Rolandino* 1905, n.° 18, pag. 287.)

COSE VARIE

Conservatori d' ipoteche — nomine e promozioni. — Il Consiglio notarile di Milano, con recente deliberazione, ha votato il seguente ordine del giorno:

— « Il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Milano, Monza e Busto Arsizio;

Udita la relazione del notaro Serina sulla questione delle nomine e delle promozioni dei conservatori delle ipoteche secondo il regolamento 1.° agosto 1907; questione che, se interessa in prima linea per ragioni personali gli stessi conservatori, ha pure una grande importanza per il pubblico che agli uffici ipotecari ricorre per tutte le operazioni che riguardano la proprietà immobiliare, e indirettamente per i notari, essendo i notari che in rappresentanza del pubblico interessato hanno maggiori rapporti coi detti uffici;

Ritenuto che l' attuale ordinamento degli uffici ipotecari non risponde affatto alla natura ed alla importanza delle operazioni loro demandate, essendo riguardati solamente come uffici fiscali, mentre dovrebbero essere specialmente considerati come uffici legali; e nemmeno soddisfa alle legittime aspirazioni degli

stessi conservatori, dei quali è continuamente ostacolato l'avanzamento per la intrusione di funzionari appartenenti a tutt'altra carriera;

Fa voti, che sia ripreso in esame l'ordinamento dei detti uffici, e siano modificate le norme per le nomine e le promozioni dei conservatori delle ipoteche, ispirandole ai seguenti criteri e cioè: *a*) che i conservatori delle ipoteche siano organizzati in carriera amministrativa distinta, ferma la divisione per classi quale ora esiste a seconda dell'importanza delle rispettive circoscrizioni; *b*) che le nuove nomine siano sempre fatte nell'ultima classe, e le promozioni alle classi superiori siano fatte metà per anzianità, e metà a scelta, ma sempre nella cerchia degli stessi conservatori, con esclusione dei funzionari, appartenenti ad altre carriere; *c*) che non possano essere nominati conservatori, se non coloro che abbiano conseguito in un'università regia la laurea in giurisprudenza, o quanto meno compiuti alcuni corsi di diritto, da determinarsi in relazione alla natura delle operazioni loro demandate, o che abbiano sostenuto e superato apposito esame di idoneità; *d*) che la scelta per le promozioni abbia a farsi in base ad una graduatoria di merito da stabilirsi mediante titoli » —.

Tabella del numero e della residenza dei notari del Regno. — Con r. d. 24 maggio 1908 è stato soppresso uno dei due posti di notaro assegnati al comune di Guspini, distretto notarile di Cagliari.

ATTI PARLAMENTARI

Le riforme notarili e il progetto Gallo.

SENATO DEL REGNO. — *Seduta 30 maggio 1908.*

MASSABÒ. — Deve chiedere spiegazioni al ministro e al relatore su di un progetto che nel novembre 1906 fu presentato al Senato dal compianto ministro Gallo; quello per il riordinamento del notariato e dagli archivi notarili.

Osserva che si tratta di un'importante questione, sia perchè molte sedi notarili sono oggi divenute pressochè inutili, sia perchè d'altronde molte altre sono aggravate di lavoro giacchè la cresciuta civiltà richiede più frequente l'ufficio del notaro.

E tanto vero che una riforma s'impone, che nell'altra Camera gli on. Cimorelli, Tedesco ed altri presentarono progetti di iniziativa parlamentare.

Se il ministro mantiene il progetto, si provveda a far stampare la relazione che certo sarà pronta; in caso diverso prega il ministro di tener presente la gravità dell'argomento e di provvedere.

ARCOLEO. — Accenna ad altre riforme già mature, che esistono concretate in disegni di legge, e chiede perchè non venga in discussione la riforma sul notariato, per la quale è pronta la relazione del senatore Astengo.

ASTENGO. — Chiede al ministro quali sieno le sue intenzioni sul progetto di legge per modificazioni al notariato e agli archivî notarili.

È un anno che egli, in nome della Commissione, ha presentato all'onorevole ministro un fascicolo contenente le proposte modificazioni al progetto Gallo.

Si tratta di un lavoro completo nel quale si è tenuto conto di duecento e più petizioni pervenute dai consigli notarili e dai notari.

Il ministro, nel maggio dell'altro anno, disse che avrebbe studiato le proposte e poi avrebbe dichiarato quali modificazioni poteva accettare. Ma è scorso un anno e l'oratore non ha avuto ancora alcuna comunicazione dal ministro in proposito.

Ha sentito il dovere quindi di scolparsi dinanzi al Senato ed al paese, per non essere tacciato di indolenza nel riferire sul progetto di legge.

Prega il ministro che voglia dichiarare se accetta il progetto o lo ritira.

Orlando, *ministro di G. e G.* — Della questione notarile si sono occupati i senatori Arcoleo, Massabò, Pierantoni e Astengo. Osserva che il disegno di legge sui notari non è opera sua. È un progetto di legge molto complesso e che riguarda tutta la materia notarile.

Le questioni che in questo progetto si trattano sono gravissime, tanto vero che la relazione, le modificazioni proposte dall' Ufficio centrale costituiscono tale un volume che ha provocato perfino le lamentele della tipografia, come ha detto il senatore Astengo.

Non crede che alla sua azione ministeriale possa imputarsi alcuna inerzia. Questo progetto ha ritardato per circostanze indipendenti dalla sua volontà, mo oggi stesso egli si è posto a disposizione dell' Ufficio centrale, cosicchè quanto prima il progetto potrà venire all' esame del Senato.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Notari. — Nomine. — Cattaneo Francesco Damiano, a Albogasio — Guasparini Alessandro, a Pieve Fosciana. — Severini Tommaso, a Barletta, Finelli Matteo, a Castelpoto. — Nicoletti Luigi, a Oleggio. — Vistarini Lazzaro, a Scopa. — Gagliardi Domenico, a Malito. — Petronio Francesco, a Jacurso. — Leone Corrado, a Sperlinga.

Traslocazioni. — Dimitri Giuseppe Salvatore, da Sava a Manduria. — Ricca Gio Battista, da Apricole a Dolceacqua. — Bossola Giuseppe, da Cocconato a Villanova d' Asti. — Caniglia Silvio, da Civitella Alfedena a Castel del Giudice. — Camusso Cesare, da Carrega a Lerma. — Sciullo Ettore, da Scapoli a Roccaraso. — Audino Giacomo, da Canolo a Ardore. — Ricca Battista, da Fontanetto d' Agogna a Miasino — Repetto Goffredo, da Borgonasca a Chiavari. — Faccio Giovanni, da Cossato a Biella. — Ramella Ernesto, da Mosso Santa Maria a Biella. — Palazzolo Francesco, da Camandona a Masserano. — Gerbi Federico, da Aramengo a Isola d' Asti. — Rinaldi Angelo, da Pescina a Cocullo. — Mascioli Giovanni, da Cocullo a Pescina. — Colella Raffaele, da San Clemente a Teverola. — Pennacchia Onofrio, da Pastena a Itri. — Colucci Domenico, da Accumoli a Tornimparte. — Stolfini Francesco, da Malonno a Chiari. — Antonioli Basilio, da Brescia a Sale Marasino. — Tonelli Andrea, da Barbariga a Manerbio. — Sufflico Antonio, da Adro a Palazzolo sull' Oglio. — Pais Agostino, da Guspini a Sanluri. — Buretazzo Riccardo, da Malo a Schio. — Chiarelli Onorato, da Agordo a Mel.

Notari defunti. — Cediglione Giuseppe, di Lampedusa, il 3 febbraio 1908. — Camarda Vincenzo, di Siena, il 5 maggio 1808. — Gorni Adolfo, di Casalmaggiere, il 1 giugno 1908.

Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-28. N. 15. ROMA-FIRENZE 1 Agosto 1908

ROLANDINO
MONITORE DEL NOTARIATO

LE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

A FAVORE DI CONGREGAZIONI SOPPRESSE

Della tanto dibattuta questione se siano valide le disposizoni fatte per interposta persona a favore di corporazione religiosa sussistente di fatto, già ci siamo occupati di proposito in un nostro lavoro (Digesto Ital. voce *Successioni testamentarie*, n. 506 e seg.).

Di fronte però ad un recente solenne responso della Corte Suprema di Roma (1) che mutando la sua ultima giurisprudenza in argomento, torna a proclamare la nullità di tali disposizioni, ci siano consentiti ancora alcuni riflessi in conferma della contraria tesi da noi propugnata.

Stante la soppressa capacità giuridica delle corporazioni religiose, quella che suol chiamarsi palliata ricostituzione della manomorta non può consistere che in sostanze di cui siano titolari persone singole, individui fisici e, come tali, rivestiti di capacità giuridica, i quali consentono di lasciare a disposizione della comunità i beni ad essi pervenuti. Diciamo *i beni ad essi pervenuti*, senza ulteriore aggiunta perchè se, come il più spesso accade, titolari di detti beni siano persone appartenenti alla corporazione stessa non occorre, affinchè quei beni vadano a profitto del sodalizio, ch'essi li abbiano ricevuti con tale destinazione, ma è la stessa loro qualità di consoci che, nel foro interno, a ciò li astringe, noto essendo che altro dei voti che viene emesso da chi entra in un ordine religioso si è quello della povertà, in virtú del quale egli nulla può ritenere per sè di quanto gli pervenga, ma tutto deve cedere alla congregazione.

Ciò stante, se si vuol ravvisare una fraudolenta ricostituzione della manomorta nell'esistenza di beni intestati a membri d'una corporazione religiosa sussistente di fatto, allora, ad impedire la suestesa frode sarebbe indispensabile proibire l'esistenza, anche di mero fatto, delle corporazioni religiose, cosa questa che nessuno fin qui ha osato sostenere che sia consentita dagli attuali nostri ordinamenti legislativi. Perciocchè data l'anzidetta esistenza di fatto, una manomorta esisterà sempre indipendentemente da lasciti che si pretendano fatti in suo favore, bastando a costiturla i proventi che ritraggano i singoli mem-

(1) 23 marzo 1908, *Giurispr.* di Torino, 1908, 491.

bri dall' opera propria, e le successioni che loro si devolvano per legge (1).

Conseguentemente, le liberalità testamentarie che altri disponga a favore di membri d' una corporazione religiosa e sia pure col tacito intendimento che se ne avvantaggi la comunità, non sarebbero altro che uno dei cespiti onde potrebbe costituirsi la pretesa manomorta e quindi non vi sarebbe ragione che solo contro le medesime la legge avesse ad esercitare i suoi rigori.

A parte ciò, ci sembra sicuro canone di diritto che quando è il carattere coattivo d' un determinato atto quello che lo rende pregiudizievole e come tale vietato dalla legge, l' atto stesso cessa d' essere vietato quando sia effetto della libera e spontanea volontà dell' uomo. Per es. lo stato di comunione, reso obbligatorio, può essere fonte di gravissimi guai fra i consociati; nulla invece impedisce che per reciproco consenso lo stato d' indivisione si protragga in una famiglia anche per parecchie generazioni. La legge interdirebbe al padre di famiglia la clausola testamentaria con cui pretendesse astringere i suoi figli a non alienare determinati beni. Ma, a differenza della inalienabilità di diritto, la non alienazione di fatto è cosa che tuttodì si verifica e che può essere di grande vantaggio ai patrimoni. Non è lecito imporre all' erede o al legatario l' obbligo di conservare e di restituire i beni che vengano loro lasciati. Ma niuno si arbitrerebbe d' impugnare la validità della conservazione e dell' effettiva restituzione a cui il gravato fosse addivenuto per sua libera determinazione od anche, semplicemente, in omaggio alla memoria del testatore. Analogamente succede nella questione che ci occupa. Il legislatore ha potuto ravvisare opportuno il sopprimere la manomorta, ossia una massa di beni aventi entità autonoma, a servizio di un corpo morale. Ma quando si tratta di beni di cui siano legittimi titolari determinati individui, non è possibile scorgere in tali beni una manomorta vera e propria quando la destinazione di tali beni a vantaggio d' una congregazione esistente di fatto non è l' effetto che della libera, spontanea e quindi sempre revocabile determinazione dei titolari di detti beni. Nè ad escludere la possibilità di tale revocazione, ad attribuire carattere di permanenza, di perseveranza alla destinazione di cui si tratta, varrebbe invocare i vincoli di coscienza da cui i proprietari sono astretti

(1) Giusta la decisione della Corte Suprema di Roma di cui ci occupiamo « all' esistenza della frode basta il godimento di fatto, per l' applicazione del precetto legislativo racchiuso nell' art. 829, il quale, indipendentemente da ogni possesso giuridico, colpisce qualsiasi utilità che possa ricevere l' incapace ed in qualunque modo possa questa utilità pervenirgli. ».

Di fronte ad una così recisa affermazione non sappiamo veramente come potrebbero legittimarsi gli acquisti fatti dai singoli membri d' una corporazione religiosa, indipendentemente dai lasciti testamentari. Quindi secondo noi il dilemma s' impone inesorabile: o rispettare tutti quegli acquisti, o vietare la sussistenza d' una corporazione religiosa anche in linea di mero fatto.

dalla loro qualità di membri della congregazione; perciocchè sarebbe questa una intollerabile inquisizione nel foro interno, alla quale ripugna lo spirito della nostra legislazione, tanto più che colla restituita capacità giuridica ai membri delle soppresse congregazioni il legislatore ha manifestamente dimostrato la sua intenzione che gl'impegni assunti dai monaci nella sfera religiosa non potessero esercitare influenza qualsiasi nella sfera giuridica (1).

Avv. C. Losana.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Coadiutore notarile — suo diritto di votare nelle adunanze del collegio dei notari — limiti dell'esercizio delle sue funzioni.

Risoluzione del Ministero G. G., 28 aprile 1908, div. 9ª, sez. 1ª, nn. 30-5-4115. — L'art. 75 del regolamento sul notariato stabilisce che facciano parte del collegio ed abbiano diritto d'intervenire alle adunanze anche coloro che, quantunque non rivestano la qualità di notaro, siano temporaneamente autorizzati ad esercitare le funzioni, e fra queste rientrano appunto i coadiutori.

Ora sarebbe poco logico che il coadiutore potesse alle adunanze intervenire, ma senza diritto di voto; sia perchè, in siffatta guisa, il suo intervento sarebbe quasi del tutto inutile, sia per il collegio sia per l'interessato; sia perchè, trattandosi di una limitazione, non potrebbe presupporsi, quando la legge tace. Vero è soltanto questo, che coadiuvato e coadiutore non possono certo insieme prender parte alla stessa adunanza e votare separatamente, come due persone distinte. Ma, una volta intervenuto il solo coadiutore, questi si sostituisce al notaro, nel cui interesse agisce, e può quindi partecipare alla discussione e votare nelle deliberazioni dell'assemblea.

Riguardo poi all'altra quistione sollevata, e cioè quali siano rispettivamente le funzioni del notaro impedito e del coadiutore, secondo la opinione più accettata, il coadiutore non fa che supplire allo impedimento da cui il notaro coadiuvato si trova colpito, ed integrando la sua persona non lo dovrebbe sostituire in tutto e per tutto, ma coadiuvarlo soltanto nell'esercizio, come per altro lo dice chiaramente la legge, che parla appunto di coadiutore e non già di sostituto.

Il notaro cieco, ad esempio, conservando intere le sue facoltà mentali, può bene intendere l'espressione della volontà delle parti, e dettarne il contenuto nelle forme legali. Il sordo, se non è in grado di udire direttamente l'espressione della volontà delle parti, può essere

(1) Non ci occupiamo dell'argomento che la sentenza in disamina pretende desumere dall'art. 28 della legge 19 giugno 1873, perchè da altri ne fu già autorevolmente dimostrata l'inefficacia V. l'elaborata nota del Simoncelli nel *Foro ital.*, annata corrente, I, 554.

egualmente edotto mediante un loro scritto, e quindi in grado di provvedere perfino all' intelligente e regolare compilazione degli atti.

Nè perciò è da dirsi che anche in queste due ipotesi, che sono le più gravi, il notaro coadiuvato cessi affatto dall' esercizio e venga, come da taluno si ritiene, sostituito interamente dal coadiutore. Se così fosse, e cioè, se si dovesse ritenere che il notaro titolare dell' ufficio, a cui venne nominato il coadiutore non potesse più ingerirsi nell' esercizio, sarebbe stato giusto e logico che la legge avesse concesso il beneficio del coadiutore anche al notaro che per infermità o per debolezza di mente divenisse incapace all' adempimento del suo ufficio; invece non glielo concesse: volendo appunto che in questi due casi soltanto cessasse definitivamente dall' esercizio.

Antichi catasti — volture intermedie — diritti catastali.

Legge 2 luglio 1908, n. 368. — *Articolo unico* — Coloro che non sono regolarmente intestati negli antichi catasti per omesse volture dipendenti da atti di trasferimento anteriori al 1° luglio 1907, possono ottenere le volture mediante la domanda regolarmente documentata, relativa all' ultimo trasferimento, senza pagamento, in quanto non siano già stati riscossi, dei diritti relativi ai passaggi intermedi.

Consorzi di difesa contro la fillossera — esenzioni e privilegi.

Testo unico approvato con R. D. 17 maggio 1908, n. 291. — ... Art. 9. — ... I proprietari possono farsi rappresentare alle adunanze con semplice lettera di delegazione autenticata per la firma dal sindaco, *esente da ogni tassa.*

Art. 15. — Sopra denunzia degli interessati o per via di accertamento diretto, pel quale hanno obbligo di fornire *gratuitamente* le occorrenti informazioni i ricevitori del registro e gli agenti delle imposte, saranno notati negli elenchi i trasferimenti della proprietà dei vigneti e dei terreni vitati, e si apporteranno, ogni anno, quelle varianti che risultino dagli accertamenti eseguiti, modificandosi in conformità ogni anno i ruoli di contribuzione.

Art. 16. — *Con i privilegi,* la procedura e le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, e con lo stesso aggio, gli esattori comunali riscuotono le contribuzioni, in base ai ruoli esecutivi, ed eseguono i pagamenti nelle forme da stabilirsi col regolamento di amministrazione e di contabilità di cui all' art. 28 del presente testo unico. . . .

... Art. 22. — ... Le denunzie, tutti i verbali, atti e documenti relativi ad operazioni considerate dalla presente legge *sono esenti dalla tassa di bollo e registro.*

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

98. Testamento pubblico — presenza dei testi — mancata menzione — quando non è annullabile. *(Cod. civ., 778).* — La Cassazione di Roma — *Omissis.* — Osserva in diritto: che è fuori dubbio che tra le formalità imposte dalla legge a pena di nullità, nella formazione dei testamenti, vi è quella indicata nell' art. 778 cod. civ., cioè che il testatore debba dichiarare al notaro, in presenza dei testimoni, la sua volontà e che dello adempimento di tale formalità debba farsi espressa menzione, ma è del pari indubitato che oramai la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la menzione dell' osservanza delle formalità relative al testamento possa desumersi anche col mezzo di equipollenti.

E nel concreto caso la Corte di merito, esaminando il testamento in controversia, si convinse come dallo stesso atto risultasse che la dichiarazione di volontà venne fatta dal testatore al notaro in presenza dei testimoni.

In fatti, con la denunciata sentenza si comincia dall' osservare che il testamento era brevissimo e che fu redatto in trenta minuti e che dalla semplice lettura l' atto appariva così organicamente connesso da non lasciare appiglio a induzioni e presunzioni di mancanza della rilevata menzione della formalità in ordine alla dichiarazione di volontà, perchè la costituzione dei testimoni e del testatore innanzi al notaro seguì congiuntamente in un sol periodo, e che se si disse che la dichiarazione di ultima volontà il testatore la faceva al notaro col vivo della sua voce, e questa seguì in continuazione della costituzione dei testimoni e del testatore, si trova adempito il precetto contenuto nell' art. 778 cod. civ.

E si ritiene pure con la denunziata sentenza che l' uso della particella pronominale *mi* servì a far risultare non che mancasse, o che non fosse adempita la formalità della presenza di quattro testimoni nella dichiarazione di volontà, ma bensì che tale dichiarazione si faceva al notaro, come il solo chiamato a ridurla in iscritto a norma del citato articolo del codice civile.

E ammessa la teorica degli equipollenti per contestare gli adempimenti delle formalità prescritte dalla legge per la validità dei testamenti, e che quindi per tale contestazione non vi sia bisogno di usare formola preconcetta e parole sacramentali, ne deriva spontanea la conseguenza che l' apprezzamento della Corte di merito, basato sul fatto che risulti dallo stesso testamento che la dichiarazione di volontà fu fatta dal testatore al notaro in presenza dei testimoni, sia incensurabile in sede di cassazione.

Nè vale obbiettare che trattandosi di supplire ad una espressa menzione di eseguita formalità prescritta dalla legge, la equipollenza debba trovarsi in espressioni verbali che attestassero l' avvenuta formalità, perchè se gli equipollenti dovessero essere espressi e verbali non sarebbero altro che la stessa menzione espressa.

Per questi motivi, ecc. (Cass. Roma, 23 giugno 1908; Rossi c. Stampone. Cerza estens.).

99. Atto pubblico nullo — trascrizione. (*Cod. civ., 1316 e 1935*). — La Cassazione di Torino. — Omissis. — Attesochè non sussiste la pretesa inammessibilità, opposta dalla controricorrente, la quale sostiene che il ricorso dello Sciaccaluga difetti di legale interesse per quanto si attiene alle lagnanze che esso esprime, ed aggiunge altresì che con queste siano state proposte questioni non sottoposte all' esame del magistrato d' appello, ecc.

Attesochè, volgendo l' esame all' unico mezzo del ricorso, va posto anzitutto in rilievo che nella narrativa di quel pronunciato si dice che il tribunale aveva ritenuta valida e regolare la trascrizione, perchè l' atto surriferito equivaleva a scrittura privata con firme autentiche.

E se più oltre, come si è già notato nelle considerazioni di diritto, afferma che pur non potendo valere come atto pubblico, abbia tutti i caratteri di scrittura privata, ognun comprende che la Corte siasi in modo non dubbio proprio riferita alla scrittura che può *dar vita* a regolare trascrizione cioè, a quella autenticata. Il che trova suggello nell' essersi uniformata ai motivi che in proposito avevano ampiamente svolto i primi giudici. È quindi insussistente la denunciata violazione dell' art. 1935, non essendo la Corte di Genova incorsa nell' errore di ritenere che la trascrizione possa seguire in virtù di scrittura privata non autentica.

Non vale poi ricorrere alle forme in cui di *regola* si rivestono le scritture private e le norme concernenti la conservazione degli atti pubblici. La legge notarile negli invocati articoli 40, 43, 49, 52 e 66 contempla indubbiamente il *quod plerumque fit;* ma nella specie si ha l' ipotesi in cui le parti contraenti tradussero la convenzione in atto pubblico, mentre questo non potesse conseguirne l' efficacia per difetto di forme attribuibile all' ufficiale procedente, che omise di apporre la sua firma al margine di ciascun foglio.

Ed è appunto l' art. 1316 c. c., in correlazione coll' art. 49 dell' anzidetta legge notarile, che rispecchia il caso di cui trattasi. Or fa d' uopo risolvere il quesito se non potendo avere quello forza di atto pubblico e dovendo valere come scrittura privata, possa dar luogo alla trascrizione. Soccorre all' uopo il chiaro disposto del suindicato art. 1935, il cui alinea precisamente prescrive che gli atti risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti, se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state autenticate da notaro od accertate giudizialmente. Di guisa che avendo alle firme delle parti fatto seguito quelle del notaio e dei testimoni, l' atto stesso che già per la sottoscrizione dei contraenti costituiva per forza propria una scrittura privata, stante il concorso di quel pubblico ufficiale e dei testi assorgeva a dignità di scrittura autentica. E poichè tale atto ricevuto in luogo e modo regolare da notaro competente, era affetto da un mero vizio

di forma e non di sostanza, ben poteva restar depositato nell'archivio del notaro e, all'occorrenza, nell'archivio notarile, senza che si potesse frapporre ostacolo al rilascio della relativa copia con firma autenticata per farne la debita presentazione al conservatore delle ipoteche nei sensi dell'art. 1936.

Altra cosa è se il notaro sia per avventura interessato nell'atto a stipularsi; in allora egli dovrebbe certamente ricusare il proprio ministero, e per conseguenza in simile contingenza non potrebbe essere consentita la distinzione fra rogito di atto ed autentica di sottoscrizione, giacchè in ambo i casi sarebbe mancata la personalità del pubblico ufficiale, il cui ministero esplicavasi in modo contrario alla legge.

Nel caso concreto verun divieto della legge concerneva il notaro stipulante, il cui operato diffettava unicamente per la risaputa omessa formalità, e quindi nei riflessi del suo atto, se esulava la forza di atto pubblico, permaneva sempre quella di scrittura privata, da lui nei modi di legge autenticata.

Non regge, infine, il difetto di motivazione, essendo stata esauriente quella fatta dalla Corte genovese, che si occupò non solo di contraddire analiticamente ai prospettati motivi di appello, ma ebbe cura di ricordare altresì quelli sui quali erasi svolto il giudizio di prima sede, e precisamente, come già si è rilevato, il quesito sul se il surriferito atto si potesse considerare quale scrittura privata autentica. Sicchè il ricorso di cui trattasi vuol essere senz'altro respinto.

P. q. m., rigetta il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Genova 17 settembre 1907 (1). (Cass. Torino, 20 maggio 1908; Sciaccaluga c. Clavarino. Milano, estens.).

---

(1) *La Giurispr.* di Torino così annota la presente sentenza: « Altro è atto pubblico: altro è scrittura privata con firme autenticate. Se nullo è il primo pei maggiori requisiti che esso richiede in confronto della seconda, ciò non vuol dire che non possa aversi valida quest'ultima: e allora ce n'è quanto basta per la trascrizione, art. 1935 cod. civ. Anzi altra volta la nostra Corte Suprema ritenne perfino che la irregolarità dell'atto pubblico (nella specie: per incapacità di uno dei testimoni) non rende inefficace di fronte ai terzi la trascrizione che siasene eseguita o le ipoteche che siano state in sua base iscritte: sentenza 22 dicembre 1900, relat. Capotorti, causa Brugnetti-Cantù, in questa *Giurisprudenza,* 1901, 137, colla nota. Il che è veramente assai dubitabile: dal momento che la legge, perchè l'atto possa essere trascritto, esige che sia rivestito di formalità determinate, mancando queste, la trascrizione non può avere alcun effetto e deve considerarsi come non avvenuta, in quanto si è trascritto un atto che la legge non ammette a trascrizione: e, non avendo la trascrizione efficacia giuridica, il fatto materiale di averla eseguita non può neppur valere a costituire i terzi in mala fede, perchè l'atto trascritto non facendo fede rimpeto a costoro per difetto delle forme che ne accertino la realtà, essi possono sempre dubitare della verità ed esistenza degli atti trascritti, e ritenere anche che siano falsi o simulati: cfr. in questo senso Ricci, *Diritto civile,* vol. X, n. 29, seconda edizione: e pure di questa opinione sono: Melucci. *Il sistema ipotecario,* lezione 7, n 7 e lez. 13, n, 8; Luzzati, *Trascrizione,* volume II, n 4 e 5, terza edi-

100. Amnistia 14 novembre 1907 — contravvenzioni finanziarie — concessioni governative. (*R. D. 14 novembre 1907, n. 714, art. 1 lett.* h). — La Cassazione di Roma. — *Omissis.* — Nella causa contro Bellotti Pietro, imputato, tra l' altro, di contravvenzione all' art. 1 n. 56, della legge sulle concessioni governative, il tribunale di Brescia, con sentenza 19 luglio 1907, dichiarò estinta la relativa azione penale, ritenendo applicabile alla contravvenzione stessa il decreto di amnistia 4 luglio detto anno, quantunque il Bellotti non avesse pagato la tassa. Produsse appello il procuratore generale presso la corte di Brescia, per essersi male applicato il cennato decreto 4 luglio; ma essa corte, con sentenza 27 dicembre 1907, ritenne che la contravvenzione suddetta rientra nel decreto di amnistia 14 novembre u. s., e perciò lasciò fermo il dispositivo della sentenza dei primi giudici.

Ora lo stesso procuratore generale ricorre per cassazione, deducendo un solo mezzo, che si può riassumere così:

Erronea applicazione del regio decreto di amnistia 14 novembre 1907, n. 714:

a) perchè tale decreto non è applicabile alle contravvenzioni in materia finanziaria, per le quali le precedenti amnistie furono quasi sempre concesse con speciali decreti che, firmati anche dal Ministero delle Finanze, subordinavano il beneficio al pagamento della tassa dovuta dall' erario;

b) perchè un' amnistia incondizionata in materia finanziaria importerebbe anche l' esonero dal pagamento delle tasse frodate dai contravventori, mentre, per l' art. 8 dello statuto, il Re condona o commuta le pene, abolisce l' azione penale, le condanne e gli effetti penali di esse, ma non concede condono di tassa.

Attesochè nel regio decreto 14 novembre 1907 allo art. 1, lett. *h*, è detto che è concessa amnistia « per le contravvenzioni previste nei

zione; Coviello, *Della trascrizione*, vol. I, n. 195 e 196. — E analogamente ricordiamo che la dottrina e la giurisprudenza inoltre affermano concordemente che la scrittura privata basta bensì per la costituzione dell'ipoteca nei rapporti personali delle parti, ma che per la iscrizione sua, alla stessa guisa che per la trascrizione dell'atto, è indispensabile la qualità di atto pubblico o quanto meno l'autenticazione regolare delle firme: Ricci, *Diritto civile*, X, n. 193, seconda edizione; Luzzatti, *Trascrizione*, II, numeri 4 e 5, terza edizione; Marton, *Priv. et hipot*, n. 111; Borsari, *Commento*, art. 1935; Pochintesta, *Privilegi ed ipoteche*, II, n. 272 e 273; Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni*, VI, 199; Aubry et Rau, III, § 271; App. Napoli, 31 dicembre 1874, causa Rocca-Pepe, nella *Giurispr. it.*, XXVII, I, 2, 67; Cass. Napoli, 18 marzo 1879, causa Pinto-Decristofaro, nella *Gazzetta dei tribunali*, di Napoli, XXIX, 515; 14 gennaio 1891, causa Ditta Fermariello-Società risanamento di Napoli, nella *Legge*, XXX, I, 374; App. Modena, 17 aprile 1885, est. Barbieri, causa Vilvestri-Migliori, nel *Foro it.*, 1885, I, 597; Cass. Napoli, 14 aprile 1885, relat. Winspeare, causa Ricca-Alfano, nel *Foro it.*, 1885, I, 403; Cass. Firenze, 5 marzo 1883, relatore Martucci, causa Moschini-Berti, nel *Foro it.*, 1883, I, 402 ».

codici, nelle leggi e nei regolamenti, purchè le pene ivi stabilite non stabilite non superino trenta giorni, se restrittive della libertà personale, ovvero trecento lire se pecuniare ecc. Da siffatta disposizione, concepita in termini generali ed assoluti, non sono escluse che le contravvenzioni indicate nel successivo art. 2, cioè quelle previste negli art 19 e 110 della legge di p. s., e 464, n. 1 e 2 cod. penale. Ora, date le chiarissime espressioni di codesto decreto, torna veramente impossibile allontanarsi dal senso delle medesime, e devesi quindi riconoscere che vi rientrano le contravvenzioni in materia finanziaria, semprechè le relative pene non esorbitino dai suddetti limiti.

D' altronde è ovvio che, quand' anche occorresse interpetrare l' enunciato decreto, non potrebbe non prevalere la interpretazione più larga e benigna: *beneficium imperatoris, quod a divina scilicet indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debemus.*

Nè vuolsi passare inosservato che nel precedente decreto di amnistia 4 luglio 1907, distinto col n. 388, si trova la identica disposizione; dispone, cioè, essere concessa amnistia per le contravvenzioni previste nei codici, nelle leggi e nei regolamenti, ma vi è subito soggiunto che la « disposizione medesima non si applica alle contravvenzioni previste nelle leggi finanziarie, cui si provvede con separato decreto »; formola, questa che, come si vede, fu reputata necessaria, e tale è davvero, per limitare l' ampia portata del decreto; e, poichè essa non è stata riprodotta nel successivo decreto del 14 novembre, è forza concludere che nella recente amnistia in esame non si volle escludere le leggi finanziarie.

Attesochè, per la costituzione formale di un decreto di amnistia, occorre la proposta del guardasigilli e non anche quella del ministero delle finanze, quantunque si versi in materia finanziaria. L' art. 830 cod. proc. pen. dispone, infatti, che l' amnistia si concede per decreto reale, sopra proposta del ministero di grazia e giustizia, udito il consiglio dei Ministri.

D' altra parte, secondo gli art. 1 e 5 l. 14 novembre 1901, che regola le attribuzioni del consiglio dei ministri, la detta proposta, prima che venga esaminata dal Consiglio, devesi comunicare a tutti i ministeri; cosicchè nemmeno può dirsi che nella sovrana indulgenza in discorso, la quale reca le firme del presidente del consiglio e del Ministro di grazia e giustizia proponente, sia mancato, per quanto ha tratto alle contravvenzioni alle leggi finanziarie, l' intervento del ministro delle finanze.

Attesochè nell' art. 8 dello statuto fondamentale del regno è detto che « il Re può far grazia e commutare le pene »; il che, certo, va interpretato non nel senso del diritto di grazia strettamente inteso, ma di quello più ampio per cui il Principe può impedire il corso della giustizia punitiva, sia con speciale decreto di grazia, sia con amnistia o abolizione generale dell' azione penale ed estinzione delle pene per determinati reati. Ed è risaputo che il decreto di amnistia può ovver

no imporre condizioni ed obblighi all' imputato, accusato o condannato.

Ciò posto, non vale obbiettare che, poichè il più volte enunciato decreto del 14 novembre non prescrive condizione alcuna a coloro che il Re volle favorire, perciò stesso debba ritenersi che in esso decreto non siano comprese le contravvenzioni in materia finanziaria, per le quali i precedenti decreti sempre subordinarono il beneficio dell' amnistia al pagamento della tassa dovuta allo erario. Imperocchè, anzi, i decreti precedenti, mentre offrono esempio di amnistie estese alle contravvenzioni alle leggi finanziarie, stanno altresì a dimostrare che per molte di tali contravvenzioni il beneficio venne concesso condizionalmente, come appunto si avverava per quelle enumerate negli art. 3, 4 e 5 del decreto 4 luglio 1907, n. 389.

Attesochè adunque per le svolte considerazioni il ricorso deve respingersi, ecc.. (Cass. Roma, 26 febbraio 1908 ; P. M. c. Bellossi. Cocchiararo estens.).

101. Notaro — atti notarili — spese — non ripetibili da chi intervenne per la semplice autorizzazione — rimborso di spese anticipate dal notaro — non applicabile procedimento ufficio del registro — non ritenibili su somme depositate. (*Leg. not.*, *72*; *leg. reg.*, *90 e 93*). — Il Pretore di Mottola. — Omissis. — *In diritto.* — Considerato ch' è pienamente fondata l' eccezione riguardante la carenza d' azione da parte del notaro Notaristefano, nei rapporti dell' opponente D' Elia, che intervenne nell' istrumento del 16 marzo 1906 solo per autorizzare la moglie, e quindi non poteva procedersi contro di lui pel ricupero delle spese, in ispecie per le tasse di registro erogate dal notaro per conto delle parti. S' intende di leggieri che non sono *parti,* ai sensi e per gli effetti dell' art. 72 della legge notarile, se non le *parti contraenti*, le quali soltanto sono tenute al pagamento delle spese, e tale non è certamente chi interviene nell' atto per la semplice autorizzazione maritale e non per proprio conto e nel proprio interesse.

Considerato, nei rapporti dell' altra opponente Festa Isabella, che a ragione si eccepisce di nullità la procedura speciale seguita dal notaro, per quanto riflette il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse pagate, a mente dell' art. 93 della legge sulle tasse di registro, in lire 47.28, compresa la penale per voltura, come dalla nota di registrazione segnata in fine dell' atto. E chiaro che trattandosi di disposizioni eccezionali, non è possibile estenderle oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Or non solo nell' art. 93 non è detto che il notaro possa avvalersi del procedimento speciale, consentito pel rimborso delle tasse principali dal precedente art. 90, anche per le penali e sopratasse, ma ancora la diversa dizione dei due citati articoli porta alla conclusione che diverso fu il pensiero del legislatore, nei due casi in essi menzionati Nell' art. 90 si parla di *rimborso* della tassa, che si ottiene, senz' altro, a mezzo dell' ordinanza del pretore; nell' altro si dice che è *riserbato* ai notari *il regresso* verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie

e sopratasse nelle quali essi incorsero, quando non sieno stati somministrati i fondi necessari per pagare la tassa di registro. Altro è dunque il *rimborso* immediato, allorchè il notaro, per espresso dettato di legge, subentra nei diritti e nei privilegi dell' erario, altro è il *regresso* verso le parti: nel primo caso si spiega l' eccezionale procedimento esecutivo, nel secondo no, perchè trattasi di rapporti privati fra il notaro e le parti, ed in ogni modo esso riuscirebbe troppo vessatorio e contrario ad ogni principio di giustizia, specialmente in considerazione della norma sancita nel primo capoverso dell' art. 90, che cioè nell' esecuzione, pel rimborso delle tasse, « non si ha riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse non fossero dovute, o dovute in somma minore ». Premesso ciò, ne segue che non sia il caso di occuparsi delle varie deduzioni delle parti, circa la legalità o meno dell' imposizione delle penali e delle sopratasse di che trattasi e se sieno a carico del notaio o della signora Festa, e solo si può fare salvezza al Notaristefano di agire, in proposito, se è come per legge, in sede opportuna. Cade di per se stessa, inoltre, la necessità della chiamata in causa del ricevitore del registro di Mottola, su cui insisteva in linea subordinata la difesa di Festa Isabella.

Considerato che, per contrario, non merita accoglimento la pretesa di costei, che vorrebbe far obbligo al notaro d' imputare in pagamento della tassa di registro, prima che sull' onorario e spese dell' atto, le somme presso di lui depositate dalle parti, non essendovi alcuna disposizione di legge che tale obbligo imponga. L' unica condizione richiesta perchè il notaro possa avvalersi della procedura speciale, di cui all' art. 90 della legge sul registro, è ch' egli abbia pagata *de proprio* la tassa. Nella specie non cade dubbio che il Notaristefano ebbe dalla Festa, per le spese dell' istrumento 16 marzo 1906, lire 190, nel che le parti convengono; anzi su questa circostanza fu appunto deferito il primo interrogatorio di cui innanzi è cenno. Ora, essendo la specifica dell' importo complessivo di lire 102,85 per onorarî e spese, è chiaro che avanzano lire 87,15 in conto alla tassa di registro, che in totale ascende a lire 152.88, compresa la tassa di voltura, come dalla nota dell' ufficio di registro risultante dalla copia autentica esibita. Sicchè il notaro ha facoltà di esigere, col procedimento incoato, la residuale somma di lire 65.73. Invano, poi, si vuol negare efficacia alla specifica aggiunta, a piè dell' atto 16 marzo 1906, e riguardante le operazioni precedenti e susseguenti alla stipula dello stesso, giacchè essa è giustificata dalla tariffa vigente nel distretto notarile di Taranto, ove è stata adottata quella compilata dal Consiglio notarile di Palermo, in data 18 gennaio 1881, siccome afferma il Notaristefano e non viene smentito dall' avversa parte. Dal momento che la Festa non disconosce, in punto di fatto, che il notaio abbia compiuto le operazioni di che trattasi, altro obbligo il notaro stesso non ha se non di dimostrare che la specifica aggiunta è in base alla tariffa speciale, siccome la specifica principale trova la sua giustificazione nella tariffa

ordinaria. Nè si dica che discutendosi di ciò si esorbiti dai limiti della causa presente, giacchè con la sua opposizione avverso l'ordinanza del Pretore la Festa ha dato adito ad un vero e proprio giudizio di merito ed era quindi inevitabile vagliare se legittimamente o meno il notaro imputò sulla somma depositata anche i diritti di che alla specifica aggiunta, per le conseguenze che ne derivano ai fini di questo giudizio. (*Omissis*). (Pretura di Mottola, 18 aprile 1908; Festa. D' Elia c. Notaristefano. Faenza estens.).

102. Successione — eredi nascituri — divisione — notaro — nomina del perito. (*Cod. civ., 681, 984, 990 e 996*; *cod. proc. civ., 891*). — I coeredi possono chiedere la divisione dell'eredità anche se in concorso con essi sono stati chiamati i nascituri da persona vivente. Nei giudizi di divisione è rimesso al notaro la nomina del perito soltanto per la formazione delle quote, non per la stima degli enti ereditari. (Cass. Firenze, 11 maggio 1908; Daneo c. Daneo. Marcuri estens.) (1).

103. Successione — apertura — stranieri — domicilio — erede testamentario — riservatario — azione — testamento — omologazione — effetti. — Per aversi la nozione giuridica del domicilio, ai fini di determinare il luogo dove aprire la successione sia di un italiano sia di uno straniero, devono concorrere due elementi uno materiale e l'altro intenzionale: e cioè l'effettivo stabilimento della sede principale dei propri affari ed interessi in un determinato luogo e la libera volontà di fissare in quel luogo il centro attuale ed una stabile sede delle proprie relazioni; non è richiesto nè il totale e completo abbandono di ogni qualsiasi rapporto sia col luogo di origine sia col luogo in cui prima la persona aveva avuto la sede principale dei propri affari ed interessi, nè che l'intenzione sia un animo di perpetua dimora, giacchè basta solo l' *animus manendi*. L'erede testamentario, continuando la persona del defunto, può agire, anche nella coesistenza di riservatari, pel conseguimento dei diritti spettanti al *de cuius*, nell'interesse di tutti, salvo a dividere il ricavato fra gli aventi diritto all'eredità. — L'omologazione « probate » richiesta dalle leggi inglesi serve per attribuire forza di esecuzione al testamento e non riguarda la persona che deve eseguire il testamento. — Chi costituisce in *trust* le proprie sostanze ne rimane proprietario e può disporne per atto di ultima volontà. — Il *trustee* in genere non è altro che un amministratore con mandato di fiducia e quale esecutore testamentario poi non è mai debitore personale e diretto dei legati. — Quando i *trustees* si rendono inadempienti, l'usufruttuario universale è obbligato a pagare i legati. (Corte app. Napoli, 23 aprile 1908; Prui c. del Balzo. Marmo estens.) (2).

104. Enfiteusi antiche — canone — indivisibilità. — Nelle enfiteusi costituite sotto l'impero delle precedenti legislazioni il canone deve

(1) *Giurispr.* di Torino, an. 1908, col. 819.

(2) *La corte d' appello*, an. 1908, pag. 121.

ritenersi indivisibile, e di conseguenza i possessori di ciascuna parte del fondo enfiteutico sono tenuti a corrisponderlo integralmente. (Cass. 27 gennaio-10 marzo 1908; Clemente c. Caracciolo. Burale d'Arezzo estens.) (1).

105. Testamento — ricognizione di debito — confessione — efficacia. *(Cod. civ., 1358).* — Il riconoscimento di un debito fatto nel testamento ha l'efficacia di una confessione fatta alla parte. — Se un testamento pubblico sia annullato per difetto di formalità, essenziale al testamento, ma non necessario alla validità del riconoscimento di debito, esso rimane tuttavia efficace come atto pubblico tra vivi contenente una confessione di debito. (Trib. Casale, 1 aprile 1908; Devasin c. Devasin. Mazza estens.) (2).

106. Atti di commercio — commerciante — mutuo passivo — buono od approvato. *(Cod. comm., 4; cod. civ., 1325).* — Il mutuo passivo stipulato da un commerciante nell'interesse ed in occasione del suo commercio deve reputarsi atto commerciale. — Il semplice fatto che ad una scrittura di obbligazione unilaterale assunta da un commerciante sia apposto il *buono o approvato* non induce la presunzione che si tratti di una obbligazione civile. (Corte app. Milano, 5 maggio 1908; Lombardi e Waltz c. D'Amek. D'Amello estens.) (3).

107. Imposta di ricchezza mobile — prescrizione — interruzione — accertamento. *(Legge R. M. del 1877, art. 59).* — L'imposta di R. M. e applicabile dal momento stesso in cui il reddito comincia a prodursi e viene a cessare quando finisce, senza riguardo alcuno al momento in cui di tale reddito siasi avuta manifestazione esterna, la quale abbia potuto porre il fisco in grado di apprenderne l'esistenza. — Conseguentemente per calcolare il triennio decorso il quale l'azione della Finanza per l'iscrizione del reddito rimane prescritta, deve aversi riguardo al momento in cui il reddito si è prodotto e non a quello nel quale se ne è avuta notizia. Non vale a interrompere la prescrizione la notifica di un accertamento che sia stato annullato, quando anche nella relativa decisione sia si fatto salvo alla Finanza il diritto ad un nuovo accertamento. (Corte app. Milano, 18 febbraio 1908; Migone e altri c. Finanza. Raimondi estens.) (4).

108. Imposta fabbricati — ruralità — case abitate da custodi di fondi, di armenti o di attrezzi — esenzione. — Le case o le porzioni di case abitate o dai custodi degli armenti o dai custodi dei terreni o degli edifici e degli attrezzi rurali vanno esenti dall' imposta sui fabbricati, perchè tali custodi debbono annoverarsi fra coloro, che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra. (Cass. Roma, 12 novembre 1907; Torlonia c. Finanze. Setti estens.) (5).

(1) *Gazzetta dal proc.*, an. 1908, pag. 141.
(2) *Legge*, an. 1908, col. 1300.
(3) *Giurispr.* di Torino, an. 1908, col. 748.
(4) *Rivista di diritto comm.*, an. 1908, pag. 153.
(5) *Rivista tecnica legale*, an. 1908, pag. 45.

CONSULTAZIONI

47. — M. not. A., Cagliari. — *Quale onorario compete, al notaro per la costituzione di un atto di società al mutua associazione nella mortalità del bestiame bovino, in cui non è indicato alcun valore?*

Per la stipulazione di un atto di costituzione di mutua associazione nella mortalità del bestiame, senza indicazione di valore, siamo certamente in presenza di un atto di valore indeterminabile, per il quale è dovuto l'onorario fisso di L. 5 ai termini dell'art. 4 della tariffa. — Ma secondo il n. 3 dell'art. 1 della tariffa in parola, al notaro spottano pure gli onorarî per le operazioni precedenti all'atto; ed allora, ricordato che per ogni ufficio, funzione, operazione, lavoro, compiuto, il notaro deve poter pretendere il compenso adeguato, noi opiniamo che il notaro possa esigere il pagamento in ragione di tante vacazioni, per lo studio preliminare, la preparazione in minuta dello statuto, del contratto di società, in quanto non sarebbe giusto, nè verosimile che per un contratto di questa natura, così dettagliato e difficile, dovesse ritenersi compensato il notaro con la mercede fissa di L. 5.

***

48. — M. dott. R., Siena. — *Compete alcun diritto al notaro per la compilazione della domanda di voltura degli atti traslativi di proprietà a norma dell'art. 6 del regolamento 24 marzo 1907, e per la richiesta dei certificati catastali alle competenti agenzie dell'imposte per la compilazione degli atti?*

L'art. 22 della tariffa notarile dispone che nei casi non specificatamente determinati, le tasse si debbono regolare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi. — Ma siccome nella tariffa non sono affatto contemplate le domande, istanze, ricorsi, in dipendenza degli atti stipulati e per la esecuzione delle operazioni conseguenziali, parrebbe che il notaro per il riempimento dello stampato della domanda di voltura catastale, non possa pretendere che lo scritturato di cent. 50, giusta l'art. 19 della tariffa. — Ed altrettanto potrà dirsi, per la richiesta, quando occorra, dei certificati catastali, ai termini del penultimo capoverso dell'art. 9 del regolamento catastale del 24 marzo 1907, n. 237.

***

49. — V. dott. C., Napoli. — *Ieri ebbi a redigere un inventario in una località in cui mi mancò la possibilità di scelta per i testimoni, stante che tutti erano assenti per i lavori dei campi. Seppi poi che uno di essi era stato condannato ad otto mesi di carcere per contrabbando, essendone uscito da circa due mesi. Chiedo: a) se l'atto sia nullo per l'intervento di tale testimonio; b) nel caso affermativo, se io sarei responsabile della nullità, nonostante la difficoltà di trovare i testimoni.*

La condanna a mesi otto di reclusione per contrabbando non porta secondo gli art. 31 e seguenti del codice penale, la perdita temporanea dell'esercizio dei diritti civili. Sta bene che per il combinato disposto

dell'art. 28 e 42 del codice penale, art. 101 della legge doganale e art. 109 del regolamento, la condanna per contrabbando di merci e generi di privativa dello Stato deve essere accompagnata dalla sottoposizione del colpevole alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza per un tempo non minore di un anno nè superiore a tre. Ma la pena accessoria della vigilanza, per reato di contrabbando, preveduto e punito da una legge speciale di mera creazione politico-economica, e non dal codice penale non deve produrre la perdita, anche temporanea dei diritti civili e la interdizione del condannato durante la vigilanza speciale.

***

50. — G. avv. C., Milano. — *Il R. Commissario di... nominò X appaltatore del dazio (comune aperto) per 5 anni. — Il Consiglio comunale non ratificò la durata dell'appalto e la ridusse ad un solo anno. — L'appaltatore dichiarò ad una società di esercenti che era disposto a cedere loro il contratto purchè il comune fosse contento, ed il comune accettò i nuovi appaltatori, i quali rinunciarono ad ogni pretesa che eventualmente potessero avere come cessionari del vecchio appaltatore e si costituirono in Consorzio per ottenere la gestione del dazio. — Secondo la consultazione comparsa nel N.° 2 del* Rolandino, *parrebbe che l'atto dovesse essere esente.*

Per vero dire il contratto, del quale si è avuta in esame la minuta, è troppo farraginoso, e sarebbe opportuno di ridurlo a maggiore semplicità nelle sostanziali convenzioni, serbando il sovrabbondante al regolamento interno del consorzio degli esercenti deliberato ed approvato dall'assemblea. — Tuttavia può dirsi che la fattispecie è consimile a quella di che nella risposta al quesito riportata nel *Rolandino,* 1908 n. 2 pag 28 n. 6 ,e che anche nel caso di consorzio degli esercenti ai termini dell'art. 18 della legge 6 luglio 1905 n. 323, avendosi una gestione di riscossione nell'interesse proprio degli stessi esercenti consorziati, e non di contratto di appalto, mediante il pagamento di un canone determinato, dovrebbe essere esente dalla tassa di registro proporzionale, e soggetto alla tassa fissa sul mandato. — Nella parte però riguardante gli abbuonamenti con gli esercenti non consorziati, come si disse nella risoluzione col consimile precedente quesito, la tassa di registro dovrebbe colpire gli utili della gestione nella loro integrità, per le ragioni ivi enunciate.

COSE VARIE

Commissione per la Statistica giudiziaria notarile. — Con decreto ministeriale del 1° luglio 1908 sono stati confermati a far parte della Commissarî per la Statistica giudiziaria e notarile nella qualità di commissarî elettivi anche pel quadriennio 1908-1911 i signori: Beltrani-Scalia comm. Martino, senatore del Regno; — Mortara comm. Lodovico, avvocato generale presso la Corte di cassazione di Roma; — Quarta S. E. Oronzo, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, senatore del regno; — Sandrelli comm. Carlo, consigliere di Stato.

Tabella del numero e della residenza dei notari del Regno. — Con r. d. 28 giugno 1908 è stato istituito un posto di notaro nel comune dì Ingria, distretto notarile d'Ivrea.

CENNI BIBLIOGRAFICI

CONCORDATO PREVENTIVO E PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI. — *Commento alla legge 24 maggio 1903, con appendire di giurisprudenza* per l'avv. Edgardo Santilli — Napoli - Pietrocola - 1908 — Con questo ampio e dotto commento alla legge 24 maggio 1903 n. 197 incomincia una nuova collezione di opere giuridiche, edite dalla Casa Editrice Pietrocola di Napoli. La legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, pur avendo avuto degli interpetri autorevoli, fra i quali primo il Bolaffio, non aveva avuto fino ad oggi un commento così ampio e interessante non soltanto i dotti ma anche i professionisti e la pratica. L'utilità pratica di questo insigne lavoro deriva non soltanto dall'indole sua, ma anche dall'èssere state raccolte in un'ampia appendice molte decisioni giurisprudenziali riportate per extensum relative agli argomenti trattati. Le molte questioni giurisprudenziali cui ha dato luogo l'applicazione pratica della nuova legge sono dall'autore ampiamente discusse facendo quasi sempre astrazione dal caso isolato, e svolgendo le singole tesi sempre da un punto di vista largo, razionale e comprensivo. Largo corredo di interpetrazione hanno fornito all'autore le fonti legislative della nuova legge, alle quali però egli ha sempre attinto con prudente e sano discernimento, senza trascurare larghi raffronti con le dottrine più accreditate che si sono venute formando nella scienza sul concordato di fallimento. — In complesso l'opera che rivela profonda e vasta cultura e robusto ingegno nell'autore porta un largo ed autorevole contributo al nuovo e fortunato risveglio degli studi di diritto commerciale che si è verificato di recente in Italia.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — NOMINE A CONSERVATORE. — Seminatore Giuseppe, a Sondrio. — Rocchi Giuseppe, a Pallanza. — Scherma Alberto, a Lecce.

Notari. — NOMINE. — Bonfanti Salvatore, a Noto. — Lenzi Enrico a Livorno. — Iacoli Augusto, a Livorno. — Conetrali Antonio, a Livorno. — Rutigliani Michele, a Terlizzi. — Beccia Niccola, a Foggia. — Montalbano Paolo, a Alessandria della Rocca. - Reina Paolo, a Santo Stefano Quisquina. — Santi Felice, a Affile. — Orgero Vincenzo, a Ausonia. — Bonasera Fortunato, a Vallelunga. — Turolla Italo, a Castelguglielmo. — Bianchi Antonio, a Vasia. — Musso Michele, a Realmonte. — Galvagno Sebastiano, a Galati.

TRASLOCAZIONI. — Pignataro Giuseppe, da Salerno a San Gregorio Magno. — Susanna Domenico, da Santa Severina a Casino. — Bertesi Giovanni, da San Prospero a Carpi. — Ragno Corrado, da Foggia a Bisceglie. — Mansi Pantaleone, da Scala a Ravello. — Kellersperg Roberto, da Bosco Chiesanuova a Cerea. — Savinalli Cesare, da Cerea a Bosco Chiesanuova. — De Angelis Francesco, da San Gregorio a Piedimonte d' Alife. — Bocca Gio. Battista, da Bassiquana a Alessandria. — Ravetta Giammarco Annibale, da Prazzo a Garenio. — Mancini Edgardo, da Montenegro a Monte San Pietrangeli. — Battaglia Giuseppe, da San Lucia a Caraffa. — Alfonsi Giovanni, da Civitella a Roveto. — Barberis Vittorio, da Rosignano Monteferrato a Casale. — Bonanni Attilio, da Sarzana a Beverino. — Archieri Carlo, da Cortemaggiore a Caorso. — Tammi Vittorino, da Travo a Agazzano. — Cavalli Francesco, da Farini d' Olmo a Ferriere. — Donglas-Scotti Riccardo, da Vernasca a S. Giorgio Piacentino. — Giglione Giuseppe, da Girgenti a Roffadali. — Antico Alfredo, da Castel Cassagna a Atri. — Pernice Stefano, da Roccapalmula a Lascari. — Riva Camillo, da Volpiano a Verolenza. — Cossamagna Gio-Battista, da Verolenza a Volpiano.

Notari defunti. — Ricciuto Giulio di S. Bartolomeo in Galdo, il 29 maggio 1908. — Rosetti Gaetano di Loreto Apratino, il 16 giugno. — Muneglina Rinaldo di Padova, il 22 giugno. — Francelli Antonio di Cosenza, il 7 giugno. — Isolatti Giovanni di Moncalieri il 29 giugno.

AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-33. N. 16. ROMA-FIRENZE 16 Agosto 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

LA CAPARRA

Il nostro codice civile definisce la caparra *ciò che si dà anticipatamente nella conclusione del contratto* (1). Suppone quindi un contratto la cui esenzione non abbia ad essere immediatamente integrale, perchè se il contratto importasse un pagamento integrale senza ritardo, non si concepirebbe che alla conclusione del contratto potesse darsi qualche cosa in via di anticipazione. Nè, senza far violenza ai termini della legge, potrebbe attribuirsi alla espressione di *conclusione del contratto* il significato di accordi preliminari, non rivestenti ancora il carattere di contratto definitivo. Così ad es. dovendo le alienazioni dei beni stabili aver luogo per iscritto sotto pena di nullità (2) il relativo contratto non potrebbe ancora dirsi concluso finchè l' accordo delle parti fosse semplicemente verbale e quindi l' acconto prezzo che in tali circostanze si rimettesse dal compratore al venditore non potrebbe andar soggetto alle norme che reggono la vera e propria caparra. Ben potrebbe ivi non parlarsi di caparra se, ridottesi in iscritto le condizioni tutte dell' alienazione e fattasi semplice riserva di conservare gli accordi in solenne istrumento, si sborsasse in tali circostanze un acconto sul prezzo.

Dice la legge che questa anticipata prestazione si considera come una cautela pel risarcimento dei danni in caso d' inadempimento della prestazione. Per verità come si è osservato, la caparra suppone una convenzione avente tratto successivo, nella quale è equo che chi si obbliga alla rimessione di qualche cosa abbia guarentigia della serietà delle intenzioni dell' altro contraente ed ove quest' ultimo venisse meno agli assunti impegni, il contraente che non è in colpa sia dispensato della lunga e laboriosa procedura del risarcimento dei danni, rimanendo questi senz' altro determinati dall' importo della caparra.

Ciò però, come pur dichiara la legge, *quando non risulti una diversa volontà dei contraenti*. Infatti può essere benissimo che i contraenti abbiano voluto attribuire alla caparra l' esclusivo carattere ch' essa aveva in origine, vale a dire di semplice anticipazione del corrispettivo da sborsare, di conferma e suggello dell' intervenuto contratto, lasciando affatto impregiudicati i diritti al risarcimento dei danni in caso d' inosservanza della legge contrattuale.

(1) art. 1217 cod. civ.
(2) art. 1314 cod. civ.

Ma anche quando di questa diversa volontà non risulti, quando, di conseguenza, la caparra sia a ritenersi versata a titolo di penale, la parte che non è in colpa ha sempre la semplice facoltà, non mai l'obbligo, di valersi di detta penale. Se essa preferisce chiedere l'adempimento del contratto, ne ha pieno diritto.

Che se si voglia coarcitare la facoltà di valersi della caparra quale risarcimento dei danni pel contratto inadempiuto, la legge traccia la norma pratica all'uopo: la parte che non è in colpa, se ha ricevuto la caparra, la ritiene: se l'ha data può reclamare il doppio.

Come appare dal sin qui detto, la caparra può adempiere a molti e proficui uffici. Costituisce prova dell'intervenuto contratto sopratutto per quelli che si stipulano verbalmente; è guarentigia di fedeltà al contratto, per parte di chi l'ha sborsata; infine dispensa da procedura laboriosa e dispendiosa per l'accertamento dei danni in caso d'inadempimento del contratto.

C. Losana.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Impiegati — stipendi — pignoramento, sequestro e cessione.

Legge 30 giugno 1908, n. 335. — Titolo I. — *Divieto di pignoramento, sequestro e cessione degli stipendi.* — Art. 1. — Salvo le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto, gli Economati generali, le Provincie, i Comuni, le Istituzioni pubbliche di beneficenza, i Monti di pietà, le Camere di Commercio, gli Istituti di emissione, le Casse di risparmio e le compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari, tramviari, e marittimi, corrispondono ai loro funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

Art. 2. — Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi sugli stipendi e sugli altri assegni equivalenti, nonchè sulle pensioni, e sulle indennità che tengono luogo di pensioni nei seguenti limiti:

1° fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto, per cause di alimenti dovute per legge;

2° fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto delle ritenute per debiti verso lo Stato, e verso gli altri enti, od istituti indicati nell'art. 1, dipendenti dall'esercizio delle delle funzioni di impiegato o salariato o per somme dovute a titolo d'imposte o tasse personali;

3° fino alla concorrenza di un quinto dello stipendio valutato al netto per tasse dovute ai Comuni.

Il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle

cause indicate ai nn. 2 e 3 non può colpire una quota maggiore del quinto sopraindicato, e, quando concorrono anche le cause di cui al n. 1, non può cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio o degli altri assegni suddetti valutati al netto.

TITOLO II. — *Della cessione degli stipendi dei funzionari dipendenti dallo Stato.* — Art. 3. — Fino a che siano in attività di servizio gl' impiegati dipendenti dallo Stato, dall' Amministrazione del fondo per il culto, e dagli Economati generali, nonchè gli ufficiali dell' esercito, della R. marina, delle guardie di finanza e di città, e degli altri corpi armati a servizio dello Stato, possono cedere una quota parte degli emolumenti da essi goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto, e per un periodo di tempo non maggiore di 5 anni.

La cessione può aver luogo soltanto a favore di Istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati o salariati delle pubbliche Amministrazioni, di Casse di risparmio, di Società cooperative od ordinarie di credito, di Monti di pietà e di Società di assicurazione costituite o legalmente esercenti in Italia.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili a coloro che non abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione od indennità, a coloro che non siano provvisti di stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, ed infine ai funzionari appartenenti al corpo diplomatico e consolare.

Rimangono ferme per l'Amministrazione ferroviaria dello Stato e per i ferrovieri le disposizioni dell' art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553.

Art. 4. — La cessione non può aver luogo che da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario.

Quando preesistano pignoramenti o sequestri, la facoltà di cessione non può esercitarsi che sulla differenza tra la quota cumulativamente pignorata o sequestrata ed i due quinti dello stipendio od altro assegno che ne tenga luogo, valutati al netto, fermo rimanendo l' obbligo della estinzione della cessione stessa nel termine massimo di 5 anni.

Quando i pignoramenti od i sequestri abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente intimata al tesoro, ai sensi dell' art. 7, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi che la differenza fra la quota ceduta e la metà dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, valutati, al netto di ritenute.

Art. 5. — Fino a quando non sia estinta l' obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sarà inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purchè però la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre a cinque anni dall' inizio della prima.

Sono parimente inefficaci e come non avvenuti, rispetto allo Stato, l'alienazione, il pignoramento od il sequestro della quota ceduta.

Art. 6. —. Nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, la cessazione di una quota di stipendio o di altro assegno che ne tenga luogo, estenderà i suoi effetti sopra una quota pari al quinto della pensione concessa al debitore, fino alla estinzione del debito per il quale la cessione fu stipulata.

Nel caso poi di cessazione dal servizio con diritto alla indennità per una volta tanto, l'importo delle residue rate sarà ritenuto per intero sulla indennità spettante all'impiegato e corrisposto al cessionario, previo abbuono, da parte di questo degli interessi in più percetti, salvo i preesistenti diritti di cui all'art. 2.

Art. 7. — Le cessioni debbono farsi per atto scritto.

L'atto deve essere agli effetti dell'art. 1539 del cod. civ. comunicato dalle parti mediante piego raccomandato al direttore generale del tesoro, il quale, accertatone la regolarità, ne dichiara in iscritto, entro giorni trenta dalla ricevuta, l'accettazione al cessionario e contemporaneamente provvede per l'esecuzione.

La cessione ha effetto, rispetto all'Amministrazione, cominciando dalla rata del mese successivo a quella in cui ebbe luogo la notificazione.

Art. 8. — Coi contributi fissati dagli art. 9 e 10 è costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nella 2ª parte dell'art. 3 da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in base alle cessioni consentite in conformità del presente titolo e per le quali sia stata rilasciata dalla Direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi e con le cautele da determinarsi nel regolamento di cui all'art. 18.

Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avrà sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso, con relativo abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

Art. 9. — Gli impiegati e gli ufficiali enumerati nella prima parte dell'art. 3 che cedono parte dei loro emolumenti, devono rilasciare sulla prima rata di stipendio con la quale ha inizio la cessione, oltre alla quota ceduta, anche una somma corrispondente al 2 per cento sull'ammontare complessivo della cessione stessa - e tale somma sarà dal tesoro versata al fondo di garanzia di cui al precedente art. 8.

Art. 10. — Tutti gl'impiegati e gli ufficiali indicati nella prima parte dell'art. 3 rilasciano ogni mese sul loro stipendio:

Centesimi 10 se provvisti di uno stipendio lordo non superiore alle L. 1500.

Centesimi 20 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 1500 sino alle L. 3000.

Centesimi 30 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 3000 sino a L. 5000.

Centesimi 40 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 5000 sino a L. 7000.

Centesimi 50 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 7000.

La somma complessivamente ritenuta a ciascun impiegato in conformità del presente articolo sarà restituita al medesimo senza interessi a sua domanda all'atto della cessazione dal servizio purchè l'impiegato stesso non abbia durante la sua carriera contratto alcuna cessione ai sensi del precedente articolo.

Il medesimo diritto al rimborso potrà essere esercitato dagli eredi dell'impiegato

L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

Art. 11. — Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 9 e 10 saranno mensilmente versate nella Cassa depositi e prestiti la quale ne curerà la gestione, tenendo aperto un conto corrente col tesoro che farà i prelevamenti occorrenti;

a) per far fronte agl'indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;

b) per rimborsi agl'impiegati o ai loro eredi, da effettuarsi ai termini dell'art. 10.

Le rimanenti somme accumulate di anno in anno saranno investite con i relativi interessi composti a cura dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinate ad aumentare il fondo di garanzia.

TITOLO III. — *Della cessione dello stipendio degli impiegati non dipendenti dallo Stato.* — Art. 12. — Gl'impiegati che abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione o ad indennità, e siano provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo dipendenti dalle Provincie, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dai Monti di pietà, dalle Camere di commercio, dagl'Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio e dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, possono cedere una quota di questi emolumenti goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto.

La cessione non può aver luogo che a favore degli Istituti di credito indicati nella seconda parte dell'art. 3.

Le disposizioni del presente articolo sono estese ai ferrovieri, i quali non godano di un salario od assegno fisso e continuativo anche se dipendenti dallo Stato, ed agli operai dello Stato che si trovano nelle stesse condizioni, purchè la cessione sia fatta a Società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella loro classe.

Art. 13. — Alle cessioni considerate in questo titolo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e nel primo e terzo comma dell'art. 7 della presente legge sostituendosi però al Tesoro od allo Stato l'Ente od Istituto da cui l'impiegato cedente dipende.

Disposizioni generali transitorie. — Art. 14. — È vietata la fidejussione in prò del cedente da parte di altro impiegato, sempre che l'obbligazione del fidejussore possa risolversi nella cessione di una quota del proprio stipendio o di altro assegno che ne tenga luogo.

Art. 15. — Le Casse di risparmio ed i Monti di Pietà sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati sopra cessioni del quinto degli stipendi ed assegni nei modi e con le forme stabilite nella presente legge.

I prestiti che non abbiano la garanzia stabilita dall' art. 8 devono aver quella dell'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi, o quelle altre malleverie che ne rendano certo il ricupero, nei casi in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la corresponsione dello stipendio od assegno.

Art. 16. — Gli atti di cessione contemplati dalla presente legge, e quelli di notificazione dei medesimi, nonchè tutti gli altri documenti occorrenti per la cessione dei prestiti, sono esenti da tassa di bollo. Per le cessioni stesse la tassa proporzionale di registro stabilita dall'art. 20 della tariffa annessa al testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217 è ridotta a centesimi 25 oltre i due decimi.

Quando l' Amministrazione competente riconosca che la cessione non possa avere esecuzione, e così il relativo atto rimanga inefficace, è ammessa la restituzione della tassa pagata, sotto deduzione della tassa fissa di L. 1.20 per l' eseguita formalità di registrazione, purchè ne sia fatta regolare domanda entro il termine di mesi 6 dal giorno in cui è stata partecipata al cedente l' inefficacia della cessione. Siffatta domanda non è soggetta a tassa di bollo.

Art. 17. — Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituite legalmente prima della pubblicazione della legge stessa.

Può però estinguere l' obbligazione per la quale fu stipulata la cessazione prima della pubblicazione della presente legge mediante la restituzione della somma capitale ancora dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione, e ciò non ostante qualunque patto in contrario.

A tal uopo il debitore può valersi della facoltà concessa dall' art. 5 della presente legge, purchè ad un tempo si estingua la cessione precedentemente contratta, stipulandosi la nuova.

Art. 18. — Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, entro il termine di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme per l' esecuzione della medesima.

La legge entrerà in vigore nel 15° giorno dalla pubblicazione del regolamento. Dal 1° luglio 1908 e fino al giorno dell' attivazione della presente legge, è estesa la proroga della legge 7 luglio 1902, n. 276 di che alla legge 31 dicembre 1907, n. 803.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

109. Repertorii notarili — la tenuta regolare del repertorio generale prescritto dalla legge sul registro non dispensa il notaro da tenere quelli prescritti dalla legge notarile. (*Leg. not.*, *53 e 54)*. — La Cassazione di Torino. — *Omissis*. — Sostenne anzitutto il ricorrente che, avendo esso tenuto regolarmente il repertorio generale prescritto dalla legge sul registro 20 maggio 1907, potesse impunemente non tenere i repertorii prescritti dalla legge notarile, i quali trovano in quello il loro duplicato.

Ma, se la legge notarile fa obbligo al notaro di tenere un repertorio per gli atti fra vivi e un altro per gli atti di ultima volontà, l'uno e l'altro nel modo e colle formalità da essa prescritte, e punisce colla sospensione da 1 e 6 mesi la trasgressione a tale obbligo, ben disse la Corte del merito che si trattava di due leggi diverse, aventi natura e scopo diverso.

La legge sul registro mira colla disposizione dell'art. 113, invocato dal ricorrente, a tutelare i diritti della Finanza dello Stato verso le parti a cui sono relativi gli atti compiuti dal notaro; l'altra, se non direttamente, provvede indirettamente alla regolarità, autenticità e conservazione degli atti del notaro, quindi tutte e due le leggi devono essere osservate.

Dal momento poi che le contravvenzioni, per cui venne condannato il notaro Palmieri, sono punite colla pena disciplinare della sospensione da 1 mese a 6, invano si è fatto il Palmieri ad invocare il precitato articolo del regio decreto di amnistia 14 novembre 1907, che contempla i reati punibili con pene pecuniarie che sono convertibili in pena corporale quando non sono pagate, ecc.

P. q. m., rigetta il ricorso contro la sentenza 14 gennaio 1908 della Corte d'appello di Modena. (Cass. Torino, 16 maggio 1908; Palmieri ricorr. Lago estens.).

110. Notaro — obbligo della residenza — segretario di altro comune — contravvenzione. (*Leg. not.*, *27*). — La Cassazione di Torino. — *Omissis*. — Il magistrato del merito ha ritenuto che dai prodotti certificati del Sindaco di Castelnovetto, dei RR. Carabinieri di Candia e dello stesso Pretore di Mede risulta che il notaro Signorelli dimora abitualmente in Zeme, ove copre l'ufficio di segretario comunale, e che non rileva che egli alcuni giorni della settimana si rechi a Castelnovetto, che ivi tenga studio aperto coi repertori e suggelli, che a mezzo di un suo cognato possa facilmente essere informato delle richieste per affari del suo ministero, stante la poca distanza fra i due Comuni di Zeme e Castelnovetto, e che i proventi del notariato in quest'ultimo Comune al quale egli è assegnato come notaro non bastino alle spese del suo mantenimento.

Difatti, secondo il citato art. 27 legge notarile, per l'osservanza dell'obbligo della residenza, il notaro, oltre al tenere, nel Comune assegnatogli, studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertori no-

tarili, deve tenervi permanente dimora, ciò che è richiesto dalla lettera come dallo scopo della legge, che è quello di assicurare ai cittadini il ministero del notaro in tutte le eventualità, spesse volte urgenti e improvvise, lo che in sostanza ha voluto dire la Corte d'appello col ricordare, a maggior conferma del suo giudizio, la circolare 1879 del Ministero di grazia e giustizia, che lamenta che i notari collo stabilirsi in luoghi vicini alla loro residenza legale e col recarsi in questa ad intervalli, contravvengono al detto disposto di legge con pregiudizio delle popolazioni a cui favore sono i posti di notaro stabiliti.

Quindi invano si osserva nel ricorso che tale circolare abbia fatto il suo tempo e non sia più applicabile ora, per le facili comunicazioni fra comuni e comuni e per il progresso dei principi di libertà, che il notaro sia obbligato al domicilio coatto.

Invece quanto sopra si è detto dimostra pure che mentre non può essere indifferente alla popolazione di Castelnovetto la non dimora permanente di un notaro nel luogo di sua residenza, è indifferente che non sianvi state per il passato delle lagnanze; per altra parte se non è vietato al notaro di essere segretario comunale anche in altro Comune, non è però che l'esercizio delle relative funzioni possa autorizzarlo a non dimorare nel Comune assegnatogli pdr l'esercizio del notariato. E così non possono autorizzare ii Signorelli a non osservare la residenza assegnatagli i pochi proventi che può egli ritrarre dall'ufficio notarile in Castelnovetto, per la piazza così detta *vitalizia* nel vicinissimo paese di Rosasco. Ciò potrà giustificare una riforma nel servizio notarile, ma fino a che la legge è qual'è, deve essere applicata dai magistrati.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso, ecc. (Cass. Torino 28 febbraio 1908; Signorelli ricorr. Lago estens.).

. **111. Falso in atto notarile — caso in cui il notaro sia irresponsabile penalmente**. — La Corte d'appello di Palermo — *Omissis*. — Osserva: Che in punto di fatto vani sono gli sforzi degl'imputati nel volere sostenere che i fatti siano andati diversamente di come si narravano nel ricorso anonimo pervenuto al Procuratore del Re di Termini- Imerese.

È accertato sufficientemente invece, con le dichiarazioni di un gran numero di contraenti, coi confronti, con le contraddizioni in cui son caduti varii dei testimoni ed imputati sostenenti il contrario, che chi riceveva il consenso delle parti, chi dettava l'atto, chi si spacciava procuratore del notaro era l'avvocato G. e che il B. scriveva l'atto e completava le altre operazioni materiali occorrenti ai loro perfezionamento, e che tutto ciò avveniva mentre il notaro trovavasi in Palermo, da dove non si mosse e dove gli si spedivano gli atti per firmarli.

Che, malgrado tutto ciò, malgrado le grandi irregolarità scaturenti da tali fatti, nessuno degli imputati, a giudizio della Corte può rispondere del reato che viene loro imputato.

Anzi tutto, in fatti, le menzognere attestazioni che quegli atti

contengono, riguardano non i fatti e le convenzioni e le dichiarazioni costituenti la *sostanza* di quegli atti, ma le formalità, sia pure essenziali, che l'atto deve avere per legge.

Nessuno dei contraenti ha potuto dire che intese fare cosa diversa da quella che l'atto incriminato contiene, e tutti invece, e con essi i varii testimoni, affermano che gli atti contengono *le vere dichiarazioni e convenzioni* consentite dalle parti.

Adunque *i fatti e le dichiarazioni* contenute in quegli atti e che essi erano destinati a contenere, nella sostanza sono *veri* non *difformi dalla verità.*

Sotto questo primo aspetto manca il materiale del reato di falso contemplato dal codice penale, il quale punisce non l'attestazione falsa che fatti e dichiarazioni *vere* siano avvenute in *presenza del pubblico ufficiale*, ma punisce l'attestazione come *veri* di fatti e di dichiarazioni *non vere.*

In altri termini, è falso punibile non la menzogna sulla presenza o meno del notaro e dei testi strumentali alle dichiarazioni delle parti, ma la menzogna nell'attestare come vero un fatto o una dichiarazione non vera.

In secondo luogo, manca il danno o la possibilità del danno pubblico o privato.

La legge punisce il fatto quando da *esso derivi o possa derivare* un danno; sicchè il danno, di cui parla la legge, è quello che *deriva o può derivare dal falso.*

Nella specie le menzogne contenute in quegli atti sulla contemporanea presenza del notaro e dei testi strumentali non producevano un danno.

Il danno sarebbe stato nella loro mancanza, non nella falsa attestazione della loro presenza, la quale invece mirava ad evitare il danno, completando i requisiti dell'atto.

In terzo luogo, manca negl' imputati *il dolo specifico*, consistente nel caso in esame nella scienza e coscienza di fare un falso cadente sui fatti e sulle convenzioni e capace di produrre danno, ed è invece dimostrato che le false attestazioni non cadevano sulle convenzioni delle parti e miravano a rendere queste perfette legalmente.

Per quanto adunque sia il notaro incorso in gravi irregolarità ed in eventuali responsabilità civili, nei fatti ascritti non può ravvisarsi il reato addebitatogli, il quale, mancando per lui, manca altresì, e per le stesse ragioni, anche per gli altri imputati.

Per tali motivi; Difformemente dalle requisitorie del pubblico ministero; Visto l'art. 434 cod. proc pen.; La Corte, Sezione di accusa, dichiara non farsi luogo a procedimento penale a carico di tutti gli imputati per mancanza di reato nei fatti come in rubrica loro ascritti. (Cass. Palermo, 16 luglio 1908 ; P. M. c. G. Pantaleone estens.).

112. Vendita — prezzo indeterminato — perizia — impugnabilità. *(Cod. civ., 1454).* — La Corte d'appello di Torino. — *Omissis.* — Attesochè la sentenza del tribunale è perfettamente giusta e giuridica.

L'affermare, come fa l'appellante. che siansi le parti limitate a nominare tre periti con incarico di esprimere un parere non vincolativo ed ancora soggetto a discussione fra le parti, è dire cosa assolutamente contraria a quando è scritto nell'atto 31 ottobre 1906 nel quale si riscontrano tutti gli estremi del contratto di vendita, secondo la definizione datane dall' art. 1557 cod. civ., in relazione all' art. 1454 stesso codice, in quanto permette di delegare la determinazione del prezzo all' arbitrio di un terzo.

Nè giova l'argomentare dalla qualifica di *periti* che nell'atto medesimo fu attribuita ai tre estimatori del prezzo, come se ciò bastasse per investire il venditore della facoltà di criticare la loro opinione e di non eseguirla.

E' logico e naturale che per fare una determinazione di prezzo si ricorra preferibilmente a persona dell'arte: e così, trattandosi di fabbricati per uso di abitazione. si ricorra ad ingegneri, architteti, oppure, come nella fattispecie, geometri, e capimastri; ma il terzo, dotato o non di cognizioni speciali scientifiche o tecniche, al quale si affida tale mansione, non sarà un arbitro propriamente detto, dappoichè non havvi litigio da risolvere con sentenza, ma non è neppure un perito nel senso previsto dagli art. 255 e seg. del cod. di proc. civ., chiamato a dare un semplice parere che non vincola alcuno e che deve necessariamente essere motivato onde mettere il giudice in grado di pronunciare secondo la sua convinzione.

E' invece una persona di fiducia eletta dalle parti per compiere *arbitrio boni viri* un' operazione di carattere misto, la quale tiene della perizia in quanto consiste nell'estimo, e dell' arbitramento in quanto, invece di essere un semplice mezzo di convinzione per il giudice, è decisione sovrana che deve sortire pieno effetto obbligatorio, appunto perchè esprime per trasmissione di facoltà il pensiero stesso dei contraenti. « Vendo (così obbligavasi il sig. Pellegrino coll'atto 31 ottobre 1906) al *preciso prezzo* che verrà determinato, ecc. »

Dunque, il prezzo, a cui egli rivolse la mente allorchè si obbligò preventivamente di accettarlo, era quello preciso che fu poi determinato dai tre estimatori ed il fatto loro deve considerarsi come il fatto suo. Ad allontanare poi sempre più la pretesa analogia coll' istituto della perizia, concorre ancora la pattuizione contrattuale colla quale i tre estimatori furono dispensati dalla formalità dell'asseverazione con giuramento e concorre pure l'altra pattuizione colla quale si stabilì che la parte che per qualsiasi motivo si rifiutasse di dare esecuzione alla vendita, in base al preciso prezzo determinando nel modo suddetto, dovesse sottostare ad una clausola penale di L. 2000: clausola questa che verrebbe evidentemente a perdere qualsiasi senso pratico, qualora le parti fossero ancora ammesse a discutere sull'ammontare del prezzo.

Il tribunale però ha concesso un rimedio al sig. Pellegrino per il caso che egli fosse stato troppo maltrattato dagli estimatori, cioè, ri-

tenendo che se la loro decisione fosse talmente errata da rendere manifestamente iniquo ed illusorio il prezzo, dovrebbe la vendita porsi nel nulla per vizio di consenso, ammise a questo limitato e ben definito scopo una nuova perizia.

Trattasi (come non sfuggì alla diligenza del tribunale) di questione assai controversa in dottrina ed in giurisprudenza, essendo anche da autorevoli interpreti dell' art. 1454 cod. civ. professata l' opinione assoluta che, qualunque sia, il prezzo determinato dal terzo non è più censurabile di quello che sarebbe il prezzo concordato immediatamente dalle parti.

La corte può consentire col tribunale nel ritenere che se tra il prezzo determinato dal mandatario ed il valore effettivo esistesse una sproporzione tale da render evidente che la somma non è l' equivalente della cosa, sarebbe assurdo il conservare il carattere di vendita all' alienazione, perchè il prezzo non corrisponderebbe più alla verosimile intenzione delle parti, le quali deve presumersi che nel deferire al terzo la determinazione abbiano inteso che non fosse affetto da un grossolano ed intollerabile errore così da diventare derisorio.

D' altronde non havvi neanche per questo punto appello incidentale da parte del Maccagno. Ma si entra così nel campo limitativo del consenso di cui l' art. 1105 cod. civ. dichiara la inesistenza. Quindi ammissione ai perizia sta bene, ma al solo scopo nettamente prefissosi dal tribunale di conoscere, cioè, se sia o non suscettivo di annullamento il contratto per vizio nel consenso, non già allo scopo cui tende il Pellegrino di ottenere un supplemento di prezzo, il che non è ammissibile per la semplice ragione che rettificandosi *officio iudicis* la estimazione del prezzo fatta dal terzo eletto dalle parti, si verrebbe a supplire al difetto di consenso dei contraenti, aggiungendo così arbitrariamente alla convenzione ed interpretandola coll' autorità del giudice.

La legge concede ai contraenti il mezzo di determinare il prezzo coll' arbitramento di un terzo, ma se per un evento qualunque il mezzo indicato non può sortire il suo effetto, non è lecito impiegarne un altro contro la volontà del compratore o del venditore; ed infatti l' art. 1454 cod. civ., dopo aver detto che può la determinazione del prezzo rimettersi all' arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell' atto di vendita, aggiunge: « Se la persona scelta nell' atto non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla », disposizione questa che non potrebbe certo accordarsi coll' idea di una determinazione di prezzo supplementare fatta dal giudice per mezzo di perito d' ufficio.

P. q. m., conferma la sentenza del tribunale di Cuneo, ecc. (Corte app. Torino, 24 aprile 1908; Pellegrino c. Maccagno. Prato estens.).

113. Successione — congiunti — prossimità del grado — bilateralità del vincolo. *(Cod. civ., 722, 742).* — Nell' attribuzione dell' eredità ai congiunti più vicini al defunto quando egli sia morto senza lasciare prole, nè genitori nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè discendenti

da essi, non si tien conto del vincolo bilaterale od unilaterale della parentela col defunto. (Corte app. Lucca, 28 febbraio 1908; Balzini c. Lodovichi. Galasso estens.) (1).

114. Divisione — è dichiarativa — dote — non occorrono autorizzazioni. — La divisione è dichiarativa non attributiva di diritti, e quindi non è necessaria alcuna autorizzazione perchè la donna maritata possa procedervi quando ne sia interessata la dote. (Cass. Palermo, 7 marzo 1908; Parisi c. Cimino. Landolfi estens.) (2).

115. Locazione — impossibilità della consegna della cosa locata — risoluzione. (*Cod. civ.*, *1163*, *1571 e 1595*). — Non importa la risoluzione del contratto di locazione l' impossibilità in cui si trova il locatore di consegnare la cosa locata per forza maggiore (nella specie infermità del precedente inquilino) specialmente se il locatore abbia offerto temporaneamente altro appartamento o un competente indennizzo al locatario. (Cass. Napoli, 28 aprile 1908; Compagna c. Risanamento) (2).

116. Vendita — riscatto — sua trasmissibilità — miglioramenti — jus ritentionis — condizioni. — Il diritto di ricompra stipulato dal venditore per *sè e suoi* è trasmissibile non solo agli eredi, ma anche agli aventi causa. — Anche nell' esercizio del patto di riscatto non si fa luogo al diritto di ritenzione per le migliorie a favore del compratore se questi non si è uniformato al disposto dell' art. 706 cod. civ. (Cass. Palermo, 31 marzo 1908; Minciullo c. Mancari. Abrignani estens.) (4).

117. Figli naturali non riconosciuti — alimenti — misura. *(Cod. civ., 752).* — Al figlio naturale non riconosciuto, che si trovi in uno dei casi preveduti nell' art. 193 cod. civ., sono dovuti gli alimenti sulla eredità intestata del genitore a norma dell' art. 752 cod. civ., e cioè non in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli, ma in proporzione delle sostanze del genitore defunto, e del numero e della qualità degli eredi legittimi. (Cass. Roma, 8 giugno 1908; Bruni c. Corniani. Baudana-Vaccolini estens.) (5).

118. Cambiale — domicilio — luogo — persona — diversità. (*Cod. comm.*, *316*). — È domiciliata la cambiale la quale sia pagabile in luogo diverso da quello indicatovi come residenza del trattario o come luogo di emissione e da una persona diversa del trattario. (Cass. Roma, 30 dicembre 1907; Tombari c. Procacci. Schi estens.) (6).

119. Transazione — attribuzione proporzionale della cosa controversa — tassa di registro. — La transazione, con la quale i transigenti

(1) *Foro it.*, an 1908, col 782.
(2) *Il foro sic.*, an. 1908, col. 255.
(3) *Diritto e giurispr.*, an. 1908, col. 922.
(4) *La riforma giuridica*, an. 1908, col. 70.
(5) *Foro it.*, an. 1908, col. 731.
(6) *Rivista di Diritto comm.*, an. 1908, II, pag. 1.

si attribuiscono in determinate proporzioni la cosa controversa, non è traslativa, ma semplicemente dichiarativa, e come tale va soggetto alla semplice tassa fissa di registro stabilita dall' art. 45 della legge 20 maggio 1897. (Corte app. Torino, 17 dicembre 1907; Finanze c. D' Aquino, De Luca estens.) (1).

CONSULTAZIONI

51. — G. dott. B., Parma. — *Una vedova, qualificata nell' atto notarile col solo cognome del suo casato e non anche con quello del defunto marito, surroga un terzo in un' epoteca inscritta a suo favore. Il conservatore competente, risultandogli dalla iscrizione che una volta la surrogante era maritata, si ricusa di eseguire l' annotamento richiesto se non gli si presenta a corredo della domanda un certificato dell' ufficiale dello stato civile dal quale risulti che la medesima è vedova del tale e tale morto nel giorno talaltro e che non è mai passata ad altre nozze. È giusta la pretesa?*

È tale e così grande la responsabilità del conservatore, allorchè si tratti di eseguire le operazioni di cancellazione o di surrogazione ipotecaria, che può dirsi davvero giustificata la richiesta di voler provato lo scioglimento del matrimonio con la fede di morte del marito, e la permanenza in stato vedovile della consenziente la surrogazione, ogni qualvolta nella nota ipotecaria, o da altri atti resulti che la stessa cedente era congiunta in matrimonio.

***

52. — B. dott. A., Milano. — *Con mio atto 11 gennaio 1905 il sig. A per la nuda proprietà, ed i genitori suoi per l' usufrutto acquistarono un poderetto per lire 8.000. Con successivo atto mio 30 ottobre 1905, il sig. A e genitori suoi, ciascuno pur i rispettivi diritti di proprietà nuda e di usufrutto, rivendettero il podere al sig. B. L' ufficio del registro notifica in questi giorni al sig. B un invito ad un supplemento di tassa di L. 192 perchè in esso « si è verificato il consolidamento dell' usufrutto alla nuda proprietario. » Nell' atto di rivendita si dice : « i coniugi.... pei loro diritti di usufrutto e figlio loro A pei suoi diritti di proprietà cedono e vendono... ». È mai possibile che ci possa imporre oltre la tassa del 3.60 °/₀ sul prezzo totale, un' altra tassa del 4.80 °/₀ per metà valore a titolo di consolidamento di usufrutto?*

Parrebbe secondo il diritto comune, che la vendita fatta dal nudo proprietario e dall' usufruttuario, delle respettive ragioni ad un terzo, l' usufrutto non dovesse aversi per consolidato, ed il compratore dovesse considerarsi come separatamente investito dei due diritti di nuova proprietà e di usufrutto, fino alla naturale estinzione per morte dello usufruttuario, specie se nel contratto vennero tenuti separati i prezzi delle alienazioni di quei due separati diritti. — Però di fronte alla legge di registro, ormai è stato detto e ripetuto, che per la riscossione

(1) *Consulente comm. e trib.*, an. 1908, pag. 180.

della tassa tenuta in sospeso non è da attendersi la morte dell' usufruttuario, bastando che in qualunque maniera, si riuniscano la proprietà e l' usufrutto nella stessa persona, perchè si verifichi il consolidamento e si renda esigibile la tassa, che è diversa e distinta dalla tassa proporzionale sul trasferimento. (Cass. Torino, 24 febbraio 1902. *Giurispr. tor.*, 1902, 330). — In ordine alla riunione dell' usufrutto alla nuda proprietà per convenzione, venne a più riprese statuito che la tassa è sempre dovuta qualunque sia il modo col quale si effettua la consolidazione, e quando abbia luogo in forza di cessione o di vendita, in questo caso la tassa debba far carico al terzo acquirente, giusta il principio dell' art. 79 della legge di registro, che stabilisce l' obbligo delle denunzie di riunione dell' usufrutto alla nuda proprietà, a coloro ai quali l' usufrutto si devolve ; salvo patto in contrario ; e senza pregiudizio dell' azione privilegiata di solidarietà spettanti all' erario sui beni già vincolati dall' usufrutto e verso le parti contraenti. (Cass. Roma, 21 novembre 1888, *Legge*, 1899, 1. 37; Detta, sezioni unite, 27 gennaio 1900, *Foro it.*, 1, 455; *Rolandino*, 1901, pag. 142, n. 20 e 1903, n. 56).

***

53. — A. not. N., Potenza. — *Fu stipulato contratto di compra-vendita di una piccola casa per L. 950. Due erano i venditori marito e moglie ; la moglie presente in atto, ed il marito assente in America ; e questi rappresentato da mandatario generale il quale oltre ampie facoltà per gli atti di amministrazione, per autorizzare la moglie, ebbe fra altre, espresse, anche quelle di vendere immobili ed ipotecare - giusta procura di altro notaro che la conserva originalmente e ne rilasciò copia al mandatario. Perfezionato l' atto di vendita in cui sono bene identificati gli estremi di tale procura per data, registrata, e persona del mandante e del mandatario, non venne naturalmente tale procura alligata al contratto, pel disposto dal n.° 3 articolo 43 legge notarile ; quindi nemmeno riportata nella copia autentica di esso, presentata per la trascrizione Il conservatore delle ipoteche pretese copia o visione di questa procura - che per l' urgenza della trascrizione era impossibile (anche volendolo contentare) su due piedi di presentargli. E, sfiducioso di quanto dal notaro rogante si asseriva e dalle parti si contrattava, esagerando nelle sue attribuzioni sotto il pretesto d' iperboliche sue responsabilità, pubblicò insieme alla trascrizione la iscrizione legale eventuale per la metà del prezzo dell' assente alienante, contro l' acquirente, quantunque da costui intieramente pagato e ne ricevesse quietanza sia dalla venditrice presente, sia dal mandatario dell' assente alienante. Tentò di giustificare questa arbitraria iscrizione col dubbio che il prezzo fosse stato non ben pagato e potesse il mandante ripeterlo eventualmente in qualsiasi tempo, ed implicare la responsabilità del conservatore. Inutile chiarire che nel contratto di vendita nessun obbligo deriva che dia luogo alla ipoteca legale voluta dal n.° 1 articolo 1969. Ora con tale, scrizione, divenuta di dominio pubblico, vede il compratore impedita la commerciabilità del fondo acquistato, la difficoltà di poterla far cancellare (perchè non basterebbe l' esibizione anche tardiva della procura a vendere, non contenendo essa l' espressa facoltà al mandatario di*

consentire cancellazioni d' ipoteche) ; e se ne duole il gravato compratore. Egli ritiene sia il caso di richiedere, giusta l' articolo 2036 una sentenza o provvedimento giudiziario per far dichiarare nulla tale iscrizione ; ed ottenuta tale sentenza o provvedimento, domandare al conservatore la radiazione a sue spese col risargimento dei possibili danni che possano avvenire fino a che non sia ritornato libero il predio acquistato. Quale procedura ritiene codesta onorevole Direzione, debba promuoversi contro il conservatore ? Non pare possa esser quella dell' articolo 2039, di adire cioè il tribunale in camera di consiglio, perchè mancando il consenso dell' assente alienaute ora iscrivente, non può farsi domanda nè ottenersi rifiuto dal conservatore. Non Le sembra invece, trattandosi di richiedere un provvedimento o sentenza che dichiari nulla la ipoteca, sia la responsabilità per tale nullità, incorsa dal conservatore, fra quelle previste dall' articolo 2067 cioè per operazioni indebitamente eseguite ? quindi di competenza in linea contenziosa, del tribunale ?

Nel quesito propostoci, mancando il *rifiuto* ad eseguire formalità od altre operazioni richieste al conservatore delle ipoteche, non è il caso di applicare nè l' art. 2039 del codice civile, nè tantomeno l' art. 32 della legge 13 settembre 1874 numero 2079 sulle tasse ipotecarie (testo unico). Si deve invece ricorrere contro l' operato del conservatore per una formalità *compiuta* e non resta altro da farsi che la citazione innanzi al tribunale in via contenziosa. — In quanto alla pretesa del conservatore di voler copia o visione della procura a vendere, riteniamo che sia fuor di luogo, quando trattasi di trascrivere atti di vendita che non contengono alcuna obbligazione per la quale possa competere al venditore l' ipoteca legale di cui all' art. 1969 n. 1 cod. civ. A questo proposito il Ricci (*Diritto civile*, vol. x, n. 31) scrive: « L' art. 1936 c. c. dice che la parte richiedente deve presentare al » conservatore *il titolo* in originale o in copia autentica. Sappiamo » benissimo che quando l' atto si è compiuto in forza di mandato, questo concorre a costituire il titolo, contenendosi in esso il consenso » di una delle parti contraenti ; ma la questione non sta sul sapere » che cosa, giuridicamente parlando, si comprende nella parola *titolo*, » bensì nel sapere che cosa ha inteso esprimere il legislatore usando » questo vocabolo nell' art. in esame. Orbene il legislatore, parlando » di titolo nell' art. 1936, non può riferirsi che a quegli atti che, secondo dispongono gli articoli precedenti, sono soggetti a trascrizione; » quindi è l' originale o la copia autentica di questi, e non di altri, » che deve essere dal richiedente esibita al conservatore. » E il Troplong (*Della trascrizione, n. 128*) non solo afferma *doversi* trascrivere la vendita senza la esibizione del mandato, ma ritiene pure doversi trascrivere la vendita fatta dal *negotiorum gestor*, il quale non potrebbe mai esibire il mandato per la semplice ragione che non le possiede. Il Luzzati invece nel suo *Trattato della trascrizione* (Vol. I, n. 59) opina contrariamente ai preceduti, ma in base a considerazioni che rivelano una certa esitanza e quasi in contradizione fra loro, per cui seguendo la teoria del Ricci e del Troplong, che è quella da noi anche altra

volta sostenuta, (*Rolandino*, anno 1882, pag. 228), ripetiamo che fuori dei casi contemplati dall' art. 1935 del c. c. i conservatori non possono rifiutarsi di ricevere le note e i titoli per le trascrizioni e non possono forsi giudici della validità del titolo su cui si fonda la trascrizione, quand'è munito delle prescritte forme estrinseche. D' altronde la nullità della trascrizione, quando il mandatario non avesse le facoltà per vendere, sarebbe sempre conseguenziale alla nullità del contratto, la quale è imputabile unicamente al compratore che lo stipulò senza assicurarsi che il mandatario fosse munito dei necessari poteri per la vendita.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Manuale del notaio per Alessandro Garetti. — xi ediz. riveduta ed ampliata per cura dell'avv. G. V. Biancotti. — Milano, Hoepli edit., 1908. — È questo la 6.ª edizione del fortunatissimo manuale che, dopo la morte del suo autore, vede nuovamente la luce modificato ed ampliato, corredato di nuove formule e di nuove rubriche, dall'avv. Biancotti congiunto dell'autore. Non è qui il luogo di parlare nè della partizione nè del contenuto del libro, trattandosi di un'opera conoscintissima, solo ci piace rilevare come in quest' ultima edizione il Biancotti abbia avuta cura di porre tutti gli argomenti trattati nel libro al corrente delle più recenti leggi e della più recente giurisprudenza. Siamo sicuri che così ampliato e rinnovato quest' auro libretto continuerà ad incontrare il favore di tutti gli studiosi e dei cultori dell'arte notarile.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — Nomine a conservatore. — Ricci not. Angelo, a Ponzano Romano.

Notari. — Nomine. — Pacifico Tommaso, a Acerno. — Longo Settimo Beniamino, a Nissoria. — Barbaglia Alfonso, a Crodo. — Puligheddu Ernesto a Villamar. — Fontana Alberto, a Maranello. — Pirelli Giovanni, a Gagliano del Capo. — Bonomi Azzone, a San Possidonio. — Scuderi Biagio, a Aidone. — Bruni Pierantonio, a Plataci. — Sepe Nunzio, a Crispano. — Martelli Giuseppe, a Ucria — Reghenzi Carlo, a Tremosine.

Traslocazioni. — Carbotti Francesco, da Lattiano a Cellino San Marco. — Taberini Raffaele, da Cellino San Marco a Lattiano. — Musone Serra Giuseppe, da Palermo a Torretta. - Lo Meo Giuseppe, da Torretta a Palermo. — Dell'Aversana Angelo Raffaele, da Marcianise a Parete. — Tartaglione Luigi, da Parete a Marcianise. — Tavassi Gaetano, da Santa Anastasia a Napoli. — Guglielmo Domenico, da Viù a Caselle Torinese. -- Placidi Pietro, da Isola del Liri a San Giovanni a Teduccio. — Moschino Gualtiero, da Castel Madama a Cerreto Laziale. — Liberati Domenico, da Cerreto Laziale a Castel Madama. — Bernardelli Luigi. da Passirano a Gollio. Zampiceni Giovanni Antonio, da Brivio a Salò. — Bruno Giuseppe, da Grottolella a Altavilla Fapina.

Notari defunti. — Piredda Crispo Gavino di Nulvi, il 5 maggio. — De Luca Bernardino di Sant'Anastasia, il 15 giugno. — Vezzetti Pacifico di Rivoli il 25 giugno. — Tei Francesco di Perugia l'11 luglio. — Gianoli Luigi di Sondrio, il 13 giugno. — Bisignano Domenico di Montalbano d'Elicona, il 1 luglio. — Riva Alessandro di Buttigliera d'Asti, il dì 11 luglio. — Farrocco Bellisario di Cerro al Volturno il 22 maggio. — Meo Ignazio da Delia, il 14 luglio. — Risso Gio Battista di Nervi, il 18 luglio. — Murgia Francesco di Bosa, il 23 luglio.

Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-22. N. 17. ROMA-FIRENZE 1 Settembre 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

GL' IMPIEGATI NOTARILI e le leggi 12 dicembre 1907 e 30 giugno 1908.

Il primo comma dell' art. 22 della legge 12 dicembre 1907 stabilendo che gli stipendi, le pensioni, gli assegni ecc. dovuti agl' impiegati degli Archivî notarili non possono essere ceduti nè sequestrati se non con le forme e nei casi previsti dalle leggi *vigenti* per la cessione, sequestri ecc. degli stipendi ecc. degl' impiegati dello Stato intese d' estendere agli stessi impiegati d' archivio le disposizioni della legge 7 luglio 1902 e così sottrarre anch' essi alla rapacità dell' usura, la mala pianta che vegeta rigogliosa in Italia, alla cui ombra i travets — anche se cauti — cercano riparo allorquando vengono assaliti, accerchiati dagli innumeri ed indispensabili bisogni della vita, per sostenere i quali i generalmente scarsi stipendi sono troppo insufficenti.

Gl' impiegati notarili con tale disposizione e con le altre che compongono l' art. 22 della rammentata legge si videro equiparati, per alcuni diritti, agl' impiegati dello Stato — rimanendone però distanziati per tanti altri e, sopratutto, per gli stipendi; ma la legge 30 giugno 1908 n. 335 ha tolto loro d' un colpo uno dei diritti conseguiti: l' insequestrabilità e cessione degli stipendi.

Essa legge ha indicati con precisione matematica gl' impiegati che potranno valersi delle sue disposizioni e — *il va sans dire* — quelli degli Archivî notarili ne sono addirittura esclusi, per la ragione che non vi vengono nominati, nemmeno con una frase generica che, nell' atto pratico, può talvolta aprire un pertugio per favorire il passaggio. Questi eterni dimenticati, questi sperduti nel buio dalla dominante burocrazia dovranno — allorquando sarà in vigore la legge 30 giugno — sottostare alle esigenze degli strozzini — i saprofiti della moderna società — se il bisogno li stringa nelle sue tenaglie.

Il mio amico avv. Garaffa nell' ultimo numero dell' *Avvenire* tratta la questione sostenendo l' inapplicabilità alla nostra classe della legge 30 giugno ed io mi trovo perfettamente d' accordo con lui; ma mi discosto subito quando sostiene che per noi vigeranno le precedenti disposizioni fino a quando un' altra legge non venga esplicitamente ad abrogarle.

Ragioniamo: la legge 7 giugno 1902 verrà abrogata, annullata nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento alla legge

30 giugno 1908; lo si intuisce chiaramente leggendo il suo diciottesimo articolo, là dove ne stabilisce l'epoca della esecuzione — ed è naturale che sia così; ma se ciò non bastasse vi è l'art. 5 delle disposizioni preliminari al codice civile che provvede alla bisogna disponendo che vengono abrogate le leggi la cui intera materia viene regolata da una legge successiva. Come potremo allora noi impiegati notarili — domando — far ricorso alla legge 7 luglio 1902, valersi delle sue disposizioni se, in fatto ed in diritto, più non esisterà? se con l'art. 22 della legge 12 dicembre 1907 vennero estesî anche a noi i benefici di quella del 1902 è logico che la estensione viene implicitamente abrogata nell' atto in cui essa legge scompare dalla legislazione — è, mi pare, *l'accessorio* che segue per naturale conseguenza le sorti del *principale*.

Tale è la mia opinione e la manifesto sembrandomi non infondata.

Parmi che sia dovere, ora, della nostra classe di chiedere al Governo la presentazione di una legge, ristretta ad un solo articolo, che estenda agli impiegati degli Archivî notarili le disposizioni della legge 30 giugno 1908 comprendendoli tra i funzionari elencati all' art. 3.

Non voglio seguire l' avv. Garaffa nella critica che muove a detta legge: egli ha ragione; vi sono anche delle disposizioni anodine; ma penso che a noi conviene non retrocedere, non lasciarsi strappare di mano un brandello di diritto già afferrato, anzitutto perchè in cima al nostro programma sta il raggiungimento dell' equiparazione agl' impiegati dello Stato ed ogni disposizione legislativa che ci avvicina a loro segna un passo in avanti nelle nostre conquiste — oggi ritorneremmo allo *statu quo ante* se lasciassimo passare sotto silenzio la spogliazione del diritto alla insequestrabilità e cessione dei nostri stipendi, conquistato appena da pochi mesi.

***

Ho chiamati « eterni dimenticati e sperduti nel buio » gli impiegati notarili e non ho torto.

È occorso quasi un venticinquennio per strappare al Governo una legge che assicuri loro un pezzo di pane nella vecchiaia — e lo assicura malamente agl' impiegati anziani, i quali non potranno mai raggiungere un assegno vitalizio sufficente a sodisfare o quietare i molesti stimoli dello stomaco — e dopo di averla ottenuta non la vedono ancora applicata, nonostante che la sua esecuzione avesse principio dal 1° gennaio 1908.

Gli aumenti sessennali concessi dal rammentato art. 22 sono ancora un mito, malgrado le assicurazioni contenute nella circolare ministeriale 18 febbraio, nella quale è detto che si voleva AFFRETTARE la concessione di siffatto beneficio.

Fino dal febbraio scorso il Consiglio notarile di Firenze deliberò la concessione di tali aumenti agli impiegati del dipendente Archivio; a tutto questo giorno il Ministero non si è degnato di emettere il relativo ordine di pagamento.

E evidente che la burocrazia di Palazzo Firenze tiene a far sentire sulle spalle degli impiegati notarili tutto il peso del suo dominio, malgrado che non le dipendano direttamente; essa si è creata arbitra del loro destino: i sessenni entreranno nelle tasche degli aventi diritto quando più e meglio le piacerà..... frattanto il comm. Arena si assume la responsabilità del ritardo e promette all' on. Di Stefano di incominciare la spedizione della circolare relativa ai sessenni col *1° agosto.......*

Chacun à son tour: con la circolare Arena del 18 febbraio noi fummo presi bellamente in giro; ora la stessa sorte è toccata all' on. Di Stefano. Il comm. Arena dovrebbe sapere che i travets degli Archivî han fatto assegnamento pei loro bisogni di quei pochi soldi che loro spettano e che non è umano metterli nella condizione di non potere rispettare gli impegni contratti; la sua dichiarazione di assunzione della responsabilità del ritardo — ne convenga l'egregio commendatore — rimane là sulla carta stampata formante il n. 8 dell'*Avvenire degli Archivî* e nessuna banca può convertirla in moneta suonante; egli deve meco convenire che sette mesi sono più che sufficenti a risolvere un affare di carattere puramente amministrativo, non richiedente alcuno studio e che sarebbe giunto il momento di provvedere, ma sul serio!

25 agosto 1908.

R. Ceccherelli.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Concessione e costruzione di ferrovie — esenzioni e privilegi.

Legge 12 luglio 1908, n. 444, pubblicata nella Gazz. uff. *del 1° agosto successivo, n. 179.* — Art. 21. L'esenzioni dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di una lira, stabilite dall'art. 5 della legge 29 giugno 1873, n. 1475, per gli atti di concessioni di ferrovie, sono estese all'atto col quale il Governo accorda sovvenzioni a norma degli art. 18 e 20 della presente legge.

Ordinamento giudiziario e notarile nell'Eritrea.

R. decreto 2 luglio 1908, n. 325. — Art. 99. Il cancelliere del Tribunale della Colonia adempie per tutta la Colonia le funzioni di notaro per gli italiani e stranieri equiparati e per gli indigeni che a lui si rivolgano. In caso d'impedimento o di assenza, o quando sia richiesto dalle esigenze del servizio, il giudice della Colonia può autorizzare ad esercitare le funzioni notarili altra persona avente i requisiti per essere notaro nel Regno, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge notarile, testo unico, approvata con regio decreto 25 maggio 1879. Il cancelliere non presta cauzione e versa per intero nelle casse della Colonia i diritti notarili, ad eccezione di quelli di copia che rimangono a suo beneficio.

Art. 100. I commissari, nei luoghi molto distanti dalla sede del tribunale, i residenti, i comandanti di distaccamento ed i comandanti le stazioni di carabinieri, sono autorizzati a redigere le procure alle liti ed autenticare le firme apposte ad atti privati, in loro presenza, da italiani e stranieri equiparati, purchè da loro personalmente conosciuti. Essi dovranno però trasmettere questi atti al cancelliere del tribunale per la dovuta tassazione e percezione dei diritti.

Possono pure, in caso di urgenza, ricevere il testamento di persona ammalata con le norme fissate dall'art. 789 del codice civile; questi testamenti devono al più presto essere trasmessi al cancelliere del tribunale.

I testamenti degli indigeni, sudditi coloniali od assimilati, saranno regolati dalle consuetudini locali.

Art. 101. Potranno essere pure attribuite dal governatore al cancelliere le funzioni di conservatore delle ipoteche, con le relative attribuzioni e responsabilità, finchè non sia altrimenti disposto con altra legge.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

120. Copie in forma esecutiva degli atti depositati negli archivi notarili — rilascio — autenticazione. — La Corte d'appello di Catania *Omissis.* — Ritenuto che, nella specie in esame, è incontestato tra le parti in causa, come risulta del resto dai documenti prodotti, che il conservatore dello Archivio notarile distrettuale di Nicosia, signor Losauro notaro Nicolò, con regolare procedura ed approvazione, ha delegato le sue funzioni all'impiegato Casale Ignazio, il quale non è notaro. Inoltre risulta dalla spedizione esecutiva dell'atto di mutuo 2 giugno 1902, rogato dal fu notar Punzi, le cui schede trovansi depositate presso detto Archivio, che essa spedizione o copia esecutiva venne *autenticata* in conformità dell'originale, e *rilasciata* addì 15 gennaio 1907, con firma del presidente del Consiglio notarile Sigismondo Pontorno, notaro in Nicosia.

Intanto il Marraro, debitore e mutuatario, cui si è notificata detta copia esecutiva, ne impugna la validità pel vizio essenziale che specificatamente deduce in questa sede, che non venne rilasciata dal delegato alle funzioni del conservatore del menzionato Archivio, mentre si accenna ad un *rilascio* in genere unitamente all'autenticazione fatta dal presidente del Consiglio notarile.

Questo vizio è essenziale e può dedursi anche in sede di appello, in linea di eccezione e quale nuovo motivo, specie perchè in prima sede già si è impugnato lo stesso titolo per vizii di forma ed essenziali, ed il Marraro, quale appellato, ha interesse di sostenere il dispositivo della sentenza gravata che gli è favorevole.

Dal contesto, dalla locuzione letterale e dalla intelligenza degli articoli 95 e 97 della legge notarile approvata con decreto reale 25

maggio 1879, n. 4900, apparisce chiaro, che il *rilascio* delle copie o spedizioni deve farsi espressamente dal conservatore se è in funzione, ed in caso contrario dal suo delegato, che nella specie era il Casale. L'autenticazione poi per le copie esecutive si deve fare dal conservatore se è notaro ed è in funzione quale conservatore; ma se al contrario tale funzione viene esercitata nelle perfette forme di legge, da un delegato che per giunta non è notaro, come il Casale, essa autenticazione si deve fare, per espressa disposizione di legge, dal presidente del consiglio notarile, il quale è notaro.

Ciò perchè l'autenticazione è un atto devoluto esclusivamente alla funzione del notaro che è di pubblica fiducia. Di più è una funzione o qualità professionale che non si può delegare ad altra persona. E quindi erroneamente e contro legge il primo giudice ha ritenuto che il Losauro, notaro, con la delegazione fatta al Casale, per giunta non notaro, oltre la qualità di conservatore gli avesse conferita o trasferita la potestà di *autenticare* le copie esecutive.

Conseguentemente nel ricordato titolo o copia esecutiva, conforme al disposto di legge, art. 97, primo alinea, l'autenticazione è ben fatta dal detto presidente del Consiglio notarile, ma manca la espressa dichiarazione di *rilascio* che doveva per legge fare il delegato dell' Archivio signor Casale, apponendo la sua firma.

Tale difetto costituisce un vizio essenziale da non poter essere sanato dall'autentica che ne ha fatto il presidente del Consiglio notarile, per essere le funzioni completamente distinte e separate.

Le schede dell' Archivio distrettuale di Nicosia sono in deposito e sotto la custodia del delegato Casale, e solo questi può e deve rilasciarne le copie e siano anche quelle esecutive degli atti conservati in esso Archivio, come, in modo generico e comprensivo, dispone lo accennato art. 97, prima parte.

Onde, per diversa motivazione, essendo errata quella del primo giudice, che si deve revocare, devesi sempre confermare il dispositivo in merito della sentenza appellata; per quanto riguarda l' occoglimento della opposizione di Marraro e la dichiarata nullità di detta copia esecutiva e del consecutivo precetto 11 giugno 1907 fatto ad istanza dell'Oliva. (Corte app. Catania, 28 febbraio 1908; Oliva c. Marraro).

121. Notaro — impiego di Archivio di Stato — compatibilità. (*Leg. not.*, *2; regolam. not., 89*). — La Cassazione di Palermo. — *Omissis.* — Osserva che le leggi di incompatibilità tra diversi uffici pubblici sono leggi di eccezione; e la ragione, per cui le leggi in casi espressamente determinati sanzionano le incompatibilità, si è di assicurare che l' esercizio di ogni pubblica funzione si possa compiere liberamente, senza incontrare ostacoli o difficoltà nell'esercizio di un' altra funzione, di cui possa trovarsi investita la stessa persona, poichè ove tale ragione mancasse, prende tutto il suo impero il principio fondamentale, che vieta di estendere oltre i casi espressi le leggi che limitano o restringono il libero esercizio di qualsivoglia diritto personale (art. 4 delle disp. prelim. c. civ.).

Ora, se il secondo capoverso dell' articolo 86 del regolamento non permette di cumulare nello stesso notaro la qualità di membro ordinario o supplente del Consiglio notarile con quella d' impiegato di archivio, appare evidente che intende riferirsi agli archivî notarili, ed è intuitiva la ragione del divieto, poichè se il Consiglio deve, fra le altre mansioni, esercitare la sua vigilanza sull' andamento dell' archivio, di cui nomina gl' impiegati e ne stabilisce gli stipendi, ed, occorrendo, deve anche adottare contro gli stessi le misure disciplinari (articoli 84, nn. 7, 89, 90, 95 della legge), la contradizione non consentirebbe che si possa ad un tempo essere vigilatore e vigilato, giudice e giudicabile. Nè si óbbietti, che nell' anzidetta disposizione del regolamento avendo il legislatore adoperata la dizione generica *archivî*, non si possa restringere il significato ai soli archivî notarili; dappoichè se legge e regolamento trattano esclusivamente dell' organica istituzione del notariato, non era mestieri di ripetere ad ogni disposizione l' aggiunto « notarile », aggiunto che è sempre omesso, come si vede, negli articoli 87, 88, 89, 90, 91 della legge, e negli articoli 90, 91, 94, 95 e in molti altri del regolamento.

Dicono i controricorrenti, che ogni regolamento va posto in armonia con la legge, per la di cui esecuzione deve attuare le norme.

Ora, l' articolo 89 del regolamento con dizione generale detta: « non potersi cumulare nella stessa persona la qualità di membro del Consiglio notarile con *quello d' impiegato d' archivio* » e l' articolo 2 della legge detta parimenti, con espressione generale, « che l' ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego dello Stato, *ad eccezione degl' impiegati* di archivio ». Se dunque devesi apprendere in senso largo il dettato della legge, e riferirlo anche all' archivio di Stato, sarebbe incivile il volere poi limitare il senso della identica dizione del regolamento ai soli archivî notarili.

Se non che, siffatta tesi assunta col controricorso, e ch' è la stessa adottata dalla corte di Messina nella impugnata sentenza, ha il difetto di falsare la retta intelligenza delle citate disposizioni. L' articolo 86 del regolamento tratta dello esercizio dell' ufficio di componente il Consiglio notarile; l' art. 2 della legge tratta invece dell' esercizio dell' ufficio di notaro; quindi le incompatibilità per l' uno non sono le stesse applicabili all' altro.

Per le considerazioni più innanzi esposte, non è a dubitarsi, che il notaro membro del Consiglio non può essere impiegato dell' archivio notarile, perchè non può essere giudice e parte nel tempo stesso.

Ma per l' esercizio del notariato l' articolo 2 della legge comprende due parti. Nella prima è determinata la incompatibilità dell' *ufficio di notaro con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle province o dai comuni ecc.*

Ma *da queste disposizione* (ed è la seconda parte) *sono eccettuati gli impiegati di archivio*, gli archivî cioè dello Stato in generale che sono dipendenti dal Ministero dell' Interno, mentre gli archivî notarili dipendono dall' altro di Grazia e Giustizia.

E non è meno evidente la ragione intuitiva di questa eccezione, poichè letto e ponderato da capo a fondo il regolamento generale per gli archivî di Stato, 6 settembre 1902, n. 445, non vi è caso in cui i due uffici, di notaro e d'impiegato di un archivio di Stato, potessero cadere in conflitto. (Cass. Palermo, 23 giugno 1908; Martino c. Blancato. Chiaia estens.).

122. Donazione di diritti immobiliari indivisi — costruzione a spese del donatario — tassa di registro. (*Cod. civ.*, *676; leg. reg.*, *5 e 23*). — La Cassazione di Roma. — *Omissis.* — Il concetto del ricorso può essere compendiato così: Il comproprietario, che ripara l'immobile comune a sue spese, non ha un diritto di proprietà maggiore di quello dell'altro, ma semplicemente ha un diritto di credito, e se tale diritto gli viene pagato con l'assegno di maggior proprietà, si verifica allora la *datio in solutum* mercè l'equivalente in immobile, donde l'onere della tassa di registro come sopra un atto di trasferimento a titolo oneroso. E questo concetto il ricorso illustra con la teorica delle accessioni, ricordando che il suolo costituisce la cosa principale e la fabbrica l'accessorio, onde se un comproprietario costruisce su suolo comune, anche la costruzione diventa comune. Queste massime sono senza dubbio giuste ed ebbero già il suffragio, come dice la finanza, di questo collegio; ma esse non sono applicabili al caso in esame, perchè la corte di merito parte da elementi di fatto diversi da quelli qui ritenuti dalla ricorrente. Infatti la sentenza impugnata, attingendo il suo convincimento di fatto dal contenuto del rogito Mele 22 gennaio 1902, ritenne che Alfonso Ancelletti donò, in contemplazione di matrimonio, al fratello Enrico i diritti che vantava sulla casa comune, e ritenne del pari che la detta casa demolita da Enrico fu riedificata *ab imis* da lui a sue spese, e quindi non necessariamente (cod. civ., art. 676) disinteressandosene l'Alfonso. Se questi erano i termini del titolo, che la stessa amministrazione prese a base del suo criterio, la corte ragionò giustamente, quando ritenne che non si trattava di semplici abbellimenti o di accessioni alla casa comune, ma di riedificazione completa del casamento stesso; che non si poteva ritenere che con tale riedificazione Enrico Ancelletti avesse acquistato un diritto di credito contro il fratello e che si fosse verificato con l'atto di liberalità di cui al rogito Mele una dazione in pagamento fra i germani, poichè ciò significava travisare il contenuto del titolo e violare il principio contenuto nell'art. 676 codice civile; soggiungeva la corte che Alfonso non intese addivenire col fratello ad un contratto oneroso, ma che volle, in occasione di matrimonio, donargli ciò che effettivamente possedeva.

Non poteva quindi la Finanza insorgere contro le dichiarazioni concordi delle parti e mai prima impugnate, e creare nei suoi rapporti un titolo diverso dallo stipulato e che solo doveva essere sottoposto, così com'era, all'esame dell'amministrazione. Nel rogito si parlò di donazione dei diritti che erano rimasti in favore di Alfonso; non della *metà* del casamento riedificato. Per venire in diverso avviso bisogna

immaginare cosa diversa da quella avvenuta : una cessione da prima, una compensazione da poi. Invece Enrico Ancelletti non si assunse mai creditore del fratello, nè si accollò passività, nè si sottopose ad oneri verso il donante ; nè il donante cedette mai la sua quota dell' immobile per esimersi dal debito che non aveva, nè parlò mai di compensazione. La natura dell' atto fu di donazione e non vi furono corrispettivi od oneri di sorta. Alfonso Ancelletti non aveva obbligo, disse la corte, di contribuire nella intera spesa della ricostruzione, perchè questa spesa non era stata necessaria, ma eccedente la facoltà che l' art. 676 del cod. civ. concede ad un comunista per la limitata conservazione della cosa comune. Quindi, secondo la corte, Enrico Ancelletti non aveva diritto al rimborso integrale dall' altro comproprietario dalla metà della spesa, ma solo di essere rimborsato di quel tanto che sarebbe stato necessario per risarcire o conservare la casa. E allora la corte, con un esame di pura estimazione, ritenne che l' obbligo di Alfonso Ancelletti non eccedeva la somma, per la quale aveva fatta la donazione, e se è indubitato che il valore venale dei diritti donati, oggettivamente considerato, giusta gli articoli 5 e 23 della legge di registro, era di sole lire 2000, e non di lire 6000, cadevano tutti gli argomenti in contrario della Finanza. La corte dunque ha fatto una applicazione esatta dell' articolo 676 cod. civ. ed una incensuribile valutazione del valore della donazione.

E qui, a ragione, il controricorso osserva che per dimostrare che la Finanza crea in Cassazione una causa diversa da quella decisa dalla corte di appello, basterà por mente al fatto che la Finanza non ha potuto portare ricorso sul punto che fu quello di partenza pel magistrato di merito. La Corte aveva detto che, a norma del citato articolo 676, il compartecipante non era tenuto che alle sole spese necessarie per la conservazione della cosa comune e non a quelle voluttuarie o cervellotiche o eccessive fatte dall' altro, e che quindi Alfonso Ancelletti non era debitore di Enrico della sua quota delle spese di ricostruzione, perchè non necessarie. Ebbene, su questo punto la Finanza non ha portato ricorso e quindi è divenuta cosa giudicata la conclusione presa dalla corte nel chiudere la sua decisione.

Onde la sintesi della causa è questa : si interpetri come piace il contratto Mele ; si ritenga pur esatto che la *datio in solutum* mercè trasferimento di immobili importa una tassa di vendita ; quello però che una corte ha deciso è in base di due indagini, una sul valore della casa donata determinato con giudizio di apprezzamento in lire 2000, e l' altra sulla esistenza o meno del debito di Alfonso Ancelletti. E poichè ha negato questo debito, tutte le teorie della finanza saranno esatte in astratto, ma non sono applicabili alla causa, appunto perchè la corte ha escluso il debito che Alfonso avrebbe soddisfatto con la donazione. Non si può pertanto fare richiamo alla dottrina e alla giurisprudenza sulle accessioni, perchè l' accessione si riferisce all' ipotesi dell' aggregazione di una casa spettante ad un terzo sulla casa di pro-

prietà di un altro ; mentre, se questa è comune ai due, non è a parlar di accessione, come ha sempre ritenuto questa corte suprema, ma bensì di combinazione del diritto reciproco di proprietà, salvo il rimborso verso chi ha speso o dell' intero o del meno fra lo speso ed il migliorato, a seconda che chi ha speso abbia proceduto per mandato o per utile gestione. Il comunista, che non ha dato all' altro il mandato per costruire, e si dichiara estraneo alle costruzioni eseguite ed abbandona il suo diritto di proprietà, valutandolo per quello che era prima delle costruzioni, ed esplica questo abbandono con una donazione, non fa una *datio in solutum*, perchè non paga un debito, quando ha dichiarato che il debito non intende di assumere. Egli non fa che spogliarsi di ciò che non possedeva, non di quello che avrebbe potuto possedere, se avesse accettato il pagamento della metà delle spese. Consegue che la proprietà ricostruita, non potendosi considerare accettata dal comproprietario che vuole rimanere estraneo alla spesa non necessaria della ricostruzione, non subisce una traslazione ; perchè il trasferimento suppone di essere stato proprietario della casa, e questa supposizione nasce dall' altra di avere accettato il rimborso del debito che dalla ricostruzione deriva. Così è avvenuto fra i due germani su nominati, e l' istrumento Mele non porta la donazione della proprietà ricostruita, ma la donazione dei diritti che il donante poteva vantare, diritti limitati alla proprietà reale e non estesi alla proprietà del nuovo edificio ricostruito, sia perchè il rogito lo esclude, sia perchè non poteva dirlo, se il donante non ebbe mai ad accettar il debito verso il donatario. Laonde, tenendo fermo che sono ipotesi contraddittorie la donazione e la *datio in solutum*, solo essendo possibile l' una o l' altra ipotesi, la Finanza, che ha applicato la tassa maggiore del 7 °/₀, non ha altro da pretendere in più.

Per questi motivi, la corte rigetta il ricorso, ecc. (Cass. Roma, 23 maggio 1908; Firenze c. Ancelletti. Setti estens.).

123. Vendita — patto di riscatto — modo di esercitarlo. (*Cod. civ., 1511 e 1528*). — La Cassazione di Roma. — *Omissis*. — *Diritto*. La massima bandita dal tribunale è questa: che, risolvendosi la vendita con patto di riscatto per necessario ed immediato effetto della semplice manifestazione da parte del venditore della sua volontà di valersi del patto (senza bisogno di promuovere un' azione giudiziale nel termine convenuto), niuna forma, e tanto meno scritta, è richiesta all' uopo ; onde con qualsiasi mezzo di prova si possono accertare i due fatti influenti al riguardo, e cioè che il debitore abbia nel termine di contratto o di legge dichiarata comechessia la sua intenzione di esercitare il riscatto e abbia restituito o voluto restituire il prezzo incassato per riacquistare così la proprietà dell' immobile.

Contro questa massima si appunta tutto il ricorso del Soria indugiandosi in questioni di interpretazione degli articoli 1518 e 1528 del cod. civ. Ma questa Corte non crede di seguire il sistema adottato dal ricorrente per due ordini di considerazioni. La prima si è che la massima sancita dal Tribunale è conforme a quanto questa stessa Cassa-

zione ha sempre ritenuto, specie nell'ultima sentenza del 18 maggio 1906 (Ludovisi c. Ascenzi) e in quella precedente del 5 febbraio 1905, conformandosi, del resto, e alla giurisprudenza delle altre Corti e alla dottrina più autorevole. La seconda è che il Tribunale ha risolta in fatto la controversia agitantesi fra le parti. Esso ha ritenuto che coll'interrogatorio dedotto dalla Pacifici, resistente, si voleva provare e la dichiarazione esplicita e tempestiva fatta dalla medesima di usare della facoltà di riscatto e il pagamento della quasi totalità del prezzo capitale, parte avvenuto nel termine pattuito, parte in quello di dilazione concesso dal ricorrente Soria. E a quell'ammissione dell'interrogatorio il Tribunale afferma di essere stato indotto non solo perchè i fatti sono gravi, rilevanti e concludenti, ma anche perchè non appaiono prospettati per fini dilatorii, dovendosi presumere che il possesso della casa da parte della resistente Pacifici sia stato appunto l'effetto di quei fatti stessi che voglionsi provare. E soggiungeva inoltre che male si apponeva la difesa del Soria, allorchè dalla mancata protesta della Pacifici voleva dedurre la mancanza del buon diritto della stessa nella presente causa; perchè è facile osservare che, trovandosi la Pacifici nel possesso della casa, non poteva nè doveva esperimentare azione di riscatto contro il Soria, non avendo questi contrastato quel possesso che dovevasi ritenere legale per essere la casa ritornata nel patrimonio della venditrice con l'avverarsi della condizione risolutiva apposta al contratto 22 marzo 1900.

Di fronte a queste considerazioni, che sono incensurabili in questa sede, cade tutto il ricorso del Soria e perciò esso deve essere respinto con le conseguenze di legge.

Per tali motivi la Corte rigetta il ricorso, ecc. (Cass. Roma, 9 maggio 1908; Soria c. Pacifici. Setti estens).

124. Erede — eredità — disposizioni a favore di più persone con ordine successivo — sostituzione fidecommissaria proibita — fattispecie. — Contiene una sostituzione fidecommissaria la disposizione, con la quale il testatore, istituiti eredi la moglie ed i figli minori, dispone che, passando la prima a seconde nozze o mancando i secondi, debbano succedere i figli maggiori e loro eredi e successori, nel caso, in cui i primi chiamati venissero a morire senza lasciare figli legittimi e naturali. (Cass. Palermo, 27 giugno 1908; Nalbone e cons. e Racalmuto e cons. Ranieri estens.) (1).

125. Camabile in bianco — efficacia. — Il possessore di una cambiale in bianco può validamente trasmetterla *brevi manu* ad un terzo che la intesti a sè stesso, ma quando ciò faccia dopo la scadenza, il fatto riveste il carattere giuridico della cessione ai sensi dell'art. 2600 cod. comm. e per gli effetti di cui nella prima parte dell'art. 324 stesso codice in quanto riguardo le eccezioni personali. — La girata dopo la scadenza non fa perdere alla cambiale la efficacia esecutiva

---

(1) *Circolo giuridico*, an. 1908, pag. 267.

garantita dalla legge commerciale. (Corte app. Catania, 6 luglio 1908; Sapienza c. Sapienza. Cimino estens.) (1).

126. Successione — coerede possessore dell' eredità — malafede — divisione — prescrizione. (*Cod. civ., 2135*). — Il coerede, che per oltre settanta anni non ha domandato la divisione ereditaria, nè ha esatto i frutti dal coerede in mala fede al possesso dell' eredità, può chiedere la divisione e la restituzione dei frutti percepiti entro il trentennio, ma non può pretendere quelli percepiti oltre tal termine. (Cass. Napoli, 23 aprile 1908; De Renzis c. Mazza. Niutta estens.) (2).

127. Compromesso di acquisto d' area — fabbrica eretta ulteriormente al compromesso, ma prima della redazione dell' atto d' acquisto — inseparabilitá delle cessioni immobiliari — interpretazione dei contratti — accessione — tassa di registro — vendita — inapplicabilità dell' art. 1314 codice civile. — Avvenuto il compromesso per l' acquisto di una determinata area di terreno e pagata una parte della somma convenuta per l' acquisto, l' acquirente può, prima ancora che avvenga l' atto definitivo di compera dell' area, costruirvi lo stabile. Nè pel principio dell' inseparabilità delle cessioni immobiliari, puossi, per il fatto dell' acquisto avvenuto dopo il compromesso, ritenere l' edificio inerente al suolo. In ogni caso, la risoluzione di un tale principio, deve rendersi mercè l' applicazione delle norme della interpretazione dei contratti. Il ricevitore del registro non può pertanto percepire altra tassa all' infuori di quella dell' acquisto dell' area non costituendo immobile erettovi e sostituitisi accessione ai sensi degli articoli 448 e 450 codice civile, l' immobile erettovi, nella fattispecie nè si versa in tema di trasmissioni immobiliari per le quali giusta il disposto dell' art. 1314 stesso codice, sia richiesto ad *solennitatem* l' atto pubblico. (Cass. Roma, 27 luglio 1908; Lanzi c. Finanze. Cannas estens.).

CONSULTAZIONI

54-55. — M. dott. V., Roma. — A) *I fratelli Tizio e Caio vivono in comunione nella stessa casa di proprietà comune ed hanno ogni loro interesse pro indiviso, come è notorio a tutti. Tizio faceva l' appaltatore e come più capace dei due adiva egli solo alle aste presso provincie e comuni, mentre Caio attendeva alla sorveglianza ed esecuzione dei lavori. Nelle aste però compariva solo Tizio ed egli solo risultava deliberatario e in suo nome eseguiva i depositi cauzionali o in denaro o in rendita. Muore improvvisamente Tizio e nel suo testamento olografo, dopo aver premesso che tutti i crediti e cauzioni presso le Amministrazioni quantunque in solo suo nome pure sono proprietà comune col fratello Caio, nomina erede, il fratello stesso. — Nell' eseguire la denuncia di successione si è dichiarato che i crediti e cauzioni di*

(1) *Giurispr.* di Catania, an. 1908, pag 126.

(2) *Foro it.*, an. 1908, col. 925.

cui sopra ascendenti a centomila lire spettano al de cuius *per metà e si è cercato provarlo col testamento e con un certificato del sindaco attestante la comunione di fatto, sempre esistita fra i due fratelli. Però nè ricevitore, nè Intendenza hanno voluto accettare tale dichiarazione e si è dovuto pagare la tassa sull' intera somma. È giusto? Data l' attuale legge di registro c' è nessun mezzo valido per provare la comunione di fatto? Si può con fondamento e in base a quali documenti ricorrere al Ministero o poi adire l' autorità giudiziaria?*

B) *Lo stesso Tizio tra gli altri appalti ne aveva uno presso un Comune del quale oggi resta creditore di L. 30 mila. Però quando sette anni fa ebbe tale appalto, verbalmente lo cedè ad altra persona, la quale (facendosi da lui rilasciare un mandato di procura ad hoc) eseguì il lavoro e pagò del suo operai, materiali e quanto altro occorreva pel lavoro. Morto Tizio egli si presentò quale creditore di 33 mila verso Tizio e chiese all' Amministrazione il pagamento del proprio credito privilegiato in base agli art. 360 e 361 della legge sui lavori pubblici all. F del 20 marzo 1865. — Caio fratello ed erede di Tizio, ha denunciato questo passivo nella successione, ma il Ricevitore dice che non è ammissibile secondo la legge di registro, non risultando da atto scritto, registrato ecc. (art. 52). — Ha ragione? Essendo un debito privilegiato, ammesso da una legge speciale, documentato dai registri e dagli atti dell' amministrazione, non è deducibile anche mancando i requisiti di detto art. 54?*

I. — Nel diritto civile comune, vale indiscussa la norma che versandosi, come nel caso concreto, in tema di comunione universale di beni, ciascun comunista è reputato gestore per mandato degli altri condomini, e quindi agisce in nome e per conto anche di questi; per cui ogni attività, ogni relativo acquisto, è senz' altro comune, sebbene fatto dal singolo comunista. — Cadono quindi le presunzioni legali contrarie degli art. 1127, 1352, 1353, nè può opporsi il divieto della prova testimoniale di che negli art. 1314 e 1341 cod. civ., quando dallo stato di fatto nel corso della incontroverso resulti e poi notorio, essere durata costante vita dei fratelli Tizio e Caio, una universale comunione di beni affari ed interessi (Cass. Firenze, 4 febbraio 1904, *Annali*, I, 79 e la nota.) — Nello speciale diritto finanziario la cassazione di Roma, ammesse per un momento il principio della comunione degli acquisti, escludendo la tassa di trasferimento o di successione (sentenza 18 novembre 1885, *Massime*, n. 7212). Ma tornata sull' argomento venne nel concetto che era dovuta la tassa di trasferimento fra i presunti condomini, sebbene lo stabile del condomino, che lo aveva acquistato in nome proprio, fosse stato assegnato allo stesso condividente che lo aveva dipoi conferito nella comunione (sentenza 31 novembre 1891, *Massime*, n. 8921). Ora anche in tema di successione la legge di registro non ammette presunzioni contrarie a tutto ciò che è stato scritto e stipulato, giusta la disposizione dell' art. 1128 del codice civile che *nessuno può stipulare in suo proprio nome fuorchè per se medesimo.* — Qualunque dichiarazione successiva, qualunque mo-

dificazione, venga introdotta posteriormente non giova ad escludere la percezione della tassa. — Le stesse cautele imposte dall' art. 43 della legge di registro circa le dichiarazioni di mandato, mostrano la inesorabilità della legge. — L' acquisto dei beni, la intestazione dei titoli, dei crediti, dicono in testa ed a favore di chi ha stipulato; la dichiarazione della pertinenza alla comunione non è ammissibile, quando non sia stata fatta contemporaneamente o nel termine stabilito dall' art. 43. — L' erede, adunque non può provare il condominio, ed è soggetto alla tassa di successione, perchè il trasferimento s' intende avvenuto per la morte di Tizio ed in forza del testamento.

II. — Nel secondo caso del mandato di Tizio a Semprorio per la gestione in suo nome dell' appalto all' effetto di sfuggire alla tassa di cessione, la risoluzione è molto più semplice. — Nessun dubbio che l' atto privato di cessione dell' appalto non registrato, abbia vigore tra i contraenti, loro eredi e successori; ma agli effetti fiscali Semprorio non poteva invocare che il mandato, venuto a cessare con la morte del mandante. Quindi il suo credito di L. 33000 che non resulta da atto di data certa, non può per l' art. 54 della legge di registro essere ammesso in deduzione nell' eredità di Tizio, giacchè neppure sarebbe applicabile la disposizione dell' art. 5 della legge 23 gennaio 1902.

***

56. — P. not. V., Napoli. — *Per un contratto, con il quale parecchi individui, dichiarando di essere gli attuali possessori di estensioni di terreno, facienti parte di un ex-feudo, e che ai singoli loro danti-causa provenivano a titolo di enfiteusi perpetua, come risulta dagli antichi titoli, riconoscono in una casa Ducale il diritto di pretendere da ciascuno di essi un canone annuo, e a garanzia di detto canone consentono a che il creditore pubblichi iscrizione ipotecaria sull' estensioni da ciascuno dichiarate; io ho percepiti i seguenti onorarî per ciascuno dichiarante (art. 69 l. n.). — 1.° Onorario fisso per la ricognizione (art. 4 n. 6 della tariffa); — 2.° Onorario per la costituzione d' ipoteca proporzionale alla somma garantità, computata a norma dell' art. 18 legge sul registro; — 3° Doppio diritto di copia a doppia tassa di archivio. Mi spettavano tutti gli onorarî suddetti?*

Si tratta in sostanza di recognizione del dominio, sia pure di origine feudale, di antiche concessioni di terreni fatte dal proprietario, da ripetersi in diverse epoche, secondo le diverse consuetudini; che in origine valeva come atto di sottomissione per cui l' enfiteuta mostrava di chiedere la grazia al Signore o domino diretto, dipoi divenne coattiva per il direttario e di diritto per l' enfiteuta, e si continuò per ragioni puramente civili, allo scopo d' impedire la prescrizione, mantener viva la prova del dominio, e prescrissero in tali occasioni i pattuiti emolumenti. — La costituzione dell' ipoteca, è un accessorio anche nell' atto di recognizione ventinovennale secondo il moderno diritto, e viene inscritta detta ipoteca soltanto per l' osservanza dei patti livellari sulle ragioni utili ed in favore del domino diretto. — Per tanto se la principale convenzione è quella della recognizione enfiteu-

tica, mentre tutte le altre, compresa la costituzione della ipoteca, sono disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l' intrinseca natura le une dalle altre, l' onorario dovuto al notaro sarà uno solo, quello della recognizione in L. 5, ai termini dell' art. 4 della tariffa, non quello più favorevole sul coacervato della somma totale dell' ipoteca in capitale ed accessori, perchè questo diritto spetta al notaro soltanto quando l' ipoteca, che è sempre un accessorio della obbligazione principale, sia stata costituita con atto separato, giusta l' art. 5 della tariffa. — Altrettanto si dica per l' ononario sulla copia e per la tassa d' archivio.

***

57. — A. not. V., Milano. — *Per ordinanza Ministeriale 15 settembre 1807 le fabbricerie eleggono fra i membri e nel proprio seno il tesoriere (che naturalmente non è retribuito). Detta carica per le relative attribuzioni è una conseguenza necessaria della costituzione del Corpo morale, tanto che tutti gli altri membri collegiati rispondono dell' operato del tesoriere, e per l' ordinanza stessa l' intero Corpo morale ha l' amministrazione delle temporalità della Chiesa. La fabbriceria A è passata con regolare deliberazione sopra apposito registro, alla nomina del tesoriere e ciò giusta ed a termine della citata ordinanza. L' Ispettore demaniale pretende che detta deliberazione debba poi essere tradotta in atto regolare e sottoposta a registrazione, con tassa graduale sull' intero patrimonio, o meglio sulle entrate, per la garanzia a cui sian tenuti gli altri membri. È giusta la pretesa del fisco? o piuttosto non trattasi invece di deliberazione per se stessa esente, e di carica ed attribuzione obbligatoria, insita nella costituzione del Corpo morale? Credo non vi sia dubbio per l' interpretazione ultima.*

Nelle provincie lambando-venete le fabbricerie si trovano regolate dalla legge italica del 15 settembre 1807, dove si legge che i fabbricieri sono generalmente tre per ciascuna chiesa, e possono salire fino a cinque qualora circostanze particolari ne dimostrino la convenienza; che i fabbricieri scelgono fra di essi un primo che in qualità di capo presiede ed ha la vigilanza immediata per l' ordine e per la esecuzione delle comuni determinazioni; che i fabbricieri eleggono un tesoriere che sia probo e responsabile, il quale potrà essere dove manchi altro soggetto, uno dei fabbricieri, ma non mai il primo fabbriciere; che i fabbricieri si conservano in carica cinque anni, passati i quali si fa luogo a nominarne dei nuovi, che i fabbriceri hanno l'amministrazione di tutte temporalità della chiesa di qualunque provenienza; che i fabbriceri devono finalmente render conto annuale e quinquenniale all' autorità municipale al Prefetto ed all' Economato dei benefizi vacanti, (Giorgi, *Persone giuridiche*, vol. XI, p. 1ª, n. 14 a 8; app. Venezia, 4 dicembre 1894, *Sinossi*, serie 2ª, fasc. 95, art. 9970). Ora posto che il tesoriere può essere eletto nel seno dei fabbricieri e possono cumularsi le fuzioni d' amministratore e di tesoriere essenzialmente gratuite, nella stessa persona, parrebbe che l' elezione del tesoriere, producesse ipso jure l' effetto di investire l' eletto nelle fun-

zioni, nè che l'elezione avesse bisogno di esser tradotta in vero e proprio contratto d'accollo del servizio relativo, molto più che il tesoriere non può fare alcuna spesa nè eseguire alcun pagamento di proprio arbitrio senza il consenso, ed il mandato del primo fabbriciere. Tuttavia per i mutati ordinamenti e sistemi da semplici e patriarcati in complicati e difficili, essendo stato ritenuto che i verbali di una fabbricieria non sono atti autentici, ma atti privati, senza data certa (Torino, 29 maggio 1869, *Giurispr. tor.*, VI, 498) potrebbe darsi che la pretesa all'Ispettore demaniale trovi appoggio davanti le autorità tutorie, nel senso che occorra la stipulazione col tesoriere di un vero e proprio contratto di accettazione ed assunzione del servizio per quinquennio dell'elezione.

COSE VARIE

Onorificenze. — Su proposta del Ministro dell'interno, sono stati di recente nominati nell'Ordine della Corona d'Italia: uffiziale, il notaro Travaglio cav. avv. Paolo di Dogliani (Cuneo); e cavalieri, il notaro Masucci Leonardo di Volturara Irpina e Amico Bernardo Matteo di Loano.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Massime, an. 1908, 10-19. — Dànno i seguenti pareri: — 1. Agli effetti della liquidazione della tassa di successione, anche gli estratti dal libro giornale del creditore provano l'avvenuta estinzione dei crediti; — 2. Nel caso di lucro dotale di L. 20000, stipulato a favore della moglie, ove il marito decada lasciando un'eredità del valore di L. 10000, la tassa di successione deve liquidarsi su quest'ultima somma; — 3. La esenzione della tassa di registro, stabilita favore dei trasferimenti dei titoli del Debito pubblico, va limitata ai trasferimenti che avvengono per annotazione ai titoli stessi; — 4. Sull'atto di risoluzione di affitto, contenente il consenso a cancellazione dell'ipoteca che ne garantisce il pagamento, è dovuta la tassa sul solo consenso; — 5. Il notaro membro del consiglio di amministrazione di una banca anonima per azioni, può ricevere gli atti nell'interesse della banca; — 6. L'atto cominciato, quindi sospeso, e poscia continuato in altro giorno, non è in contravvenzione al bollo; — 7. L'amnistia 14 novembre 1907 comprende le contravvenzioni finanziarie *senza alcuna condizione di pagamento di tassa dovuta in determinato tempo;* — 8. Qualora si produca in giudizio — dopo cinque anni dalla sua data — una cambiale con bollo insufficiente, della tassa sono responsabili tanto le parti che i funzionari che vi hanno provveduto; delle penalità, i soli funzionari; — 9. La donazione *propter nuptias* non fa acquistare il carattere dotale ai beni che ne formano oggetto e quindi va soggetta alla tassa di obbligazione, quando lo speso consenta garanzia per la restituzione del capitale donato.

CENNI BIBLIOGRAFICI

La cambiale in bianco per l'avv. Antonio Brunetti. Un volume di pag. 300. Prezzo L. 8. Torino - Fratelli Bocca, editori - 1908. — Questo notevole lavoro tratta un tema d'importanza teorica e pratica veramente assai grande, e si deve anzitutto rivolgere un caldo elogio all'autore di avere assunto questo bellissimo e complesso tema ad oggetto dei suoi studi. Egli ha esaminato in sei distinti capitoli: il profilo storico e la funzione della cambiale in bianco sul movimento commerciale; il carattere giuridico della firma in bianco; il rapporto con l'obbligazione cambiaria; il contratto di riempimento; la violazione del contratto di riempimento. E come il tema stesso reclamava, l'A. ha dovuto affrontare una quantità di vaste ed interessanti questioni, in ispecie, circa il riempimento del bianco segno; questioni che egli ha trattate con sani e profondi intendimenti giuridici. Con che per la vastità del piano, per l'ampiezza dello sviluppo, per la larghezza delle vedute, per la copia delle osservazioni sagaci, per la completa padronanza del tema che l'A. ben dimostra di possedere, non esitiamo a porre questo lavoro tra i migliori del genere.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — Nomine a conservatore. — Melogli not. Gabriele, a Voghera. — Morini not. Adolfo, a Cascia. — Scialpi not. Leopoldo, a Taranto.

Notari. — Traslocazioni. — Marulli Michele, da Larino a Campomarino. — Mauri Giuseppe, da Borghetto Lodigiano a Lodi. — Alberti Alfredo, da Arsiè a Fonzaso.

Notari defunti. — Mancini Costantino di Casacalenda, il 9 aprile 1908. — Ranza Giuseppe di Castell'Arquato il 25 giugno 1908. — Masci Quintilio conservatore dell'archivio notarile di Montecastello di Vibio, il 15 marzo 1908. — Sesta Belisario di Serra di Falco, il 2 agosto 1908. — Labriola Nichele di Bari, il 6 agosto 1908. — Vidili Giov. Antonio di Paulilatino, il 7 agosto 1908. — Benzi Ezio Clito di Milano, il 7 agosto 1908. — Mola Domenico di Orsigna, il 9 agosto 1908.

Errata Corrige

A pag. 241:
Linea 3: Esezione: leggasi esecuzione;
» 15 Ivi non » invece
» 16 Conservare » consecrare
A pag. 242:
Linea 6 coarcitare » esercitare.

Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-32. N. 18. ROMA-FIRENZE 16 Settembre 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

ALCUNI RIFLESSI IN ORDINE ALL' ART. 1319 COD. CIV.

L' art. 1319 cod. civ. ammette che le convenzioni risultanti da atto pubblico possano essere modificate od infirmate da controdichiarazioni fatte per privata scrittura e statuisce che queste controdichiarazioni non possono aver effetto che fra le parti contraenti ed i loro successori a titolo universale.

Questo disposto suscita due difficoltà abbastanza gravi in apparenza.

E primieramente. E la legge stessa la quale esplicitamente stabilisce che i contratti non hanno effetto che fra le parti contraenti (1).

Ora, si potrebbe dire, dal momento che una convenzione, e sia pure per atto pubblico, non esplica efficacia che fra le persone che l' hanno sottoscritta, qual bisogno eravi di proclamare che le eventuali controdichiarazioni alla medesima non avevano effetto che fra le parti contraenti?

La difficoltà svanisce una volta che si avverta che il rigore dell' art. 1130 non può a meno di cedere quando si tratti di convenzioni aventi per oggetto la costituzione o la trasmissione di diritti reali.

Queste convenzioni, una volta assoggettate alla formalità della trascrizione, fanno sì che l' investito del diritto reale, risulti tale *erga omnes*. Ciò stante ben si comprende la possibilità dell' applicazione dell' art. 1319, inquantochè, supposto ad es. un atto pubblico portante vendita d' uno stabile, se intervenga controdichiarazione delle parti con cui si riconosca che l' alienazione è soltanto apparente, cosicchè la proprietà dell' immobile è rimasta presso il venditore, questa dichiarazione vincolerà le parti, ma non impedirà all' atto pubblico, se trascritto, di esplicare la sua efficacia nei rapporti coi terzi, e così, verbigrazia, saranno valide le ipoteche che l' apparente acquisitore avesse consentito sullo stabile o le alienazioni a cui fosse addivenuto.

Viene ora una seconda e più ardua indagine. Vi sono atti, quali le donazioni, che la legge vuole, sotto pena di nullità, che risultino da atto pubblico. Or bene, saranno validi tali atti quando risultino semplicemente da privata controdichiarazione? Per esempio; si stipula un istrumento di apparente vendita; ma con privata controdichiarazione le parti riconoscono che lo sborso del prezzo è stato meramente fittizio, che nella sua intrinseca realtà l' atto a cui le parti intesero addivenire è una vera donazione. Potrà questa controdichiarazione e-

(1) Art. 1130 cod. civ,

splicare la sua efficacia? Noi non lo crediamo, per la lettera e per lo spirito della legge.

Per la lettera, poichè altro è il dire, come statuisce la legge, che le private controdichiarazioni non possano aver effetto che tra le parti contraenti, ed altro è il riconoscere che sempre ed in ogni caso tali controdichiarazioni riescano valide ed efficaci.

Per lo spirito, poichè la necessità della forma pubblica fu dalla legge imposta in vista dell' importanza dell' atto, perchè l' intervento d' un pubblico ufficiale e dei testimoni, accrescendo solennità alla convenzione, rendesse più difficili i raggiri che si volessero adoperare per ottenerla e la ponesse in maggior risalto davanti agli occhi di chi intendesse addivenirvi. Ora questi propositi del legislatore rimarrebbero al tutto sovvertiti e si aprirebbe l' adito alle più facili ed inique trame, qualora, stipulandosi in forma pubblica un contratto pel quale sarebbe bastata la forma privata, si potesse con una privata controdichiarazione, attribuirgli un carattere tale per cui l' atto rientrerebbe nella categoria di quelli per cui sarebbe richiesta la forma pubblica.

L' inefficacia della controdichiarazione non conduce però inesorabilmente alla conseguenza che si abbia da attribuire piena validità ed osservanza all' atto quale risulta nel suo tenore pubblico. Se la vendita fu fittizia; se prezzo non fu sborsato o fu di bel nuovo ritirato dall' apparente compratore; sarebbe assurdo voler ravvisare in essa un contratto serio ed obbligatorio. Il contratto quindi, nei rapporti fra i contraenti, non varrà sotto nessun rispetto; non come vendita, perchè ne difettano gli estremi; non come donazione, perchè difettante di quella pubblicità che la legge ravvisava indispensabile guarentigia di libertà di determinazione in chi intendesse addivenirvi.

Nè varrebbe osservare in contrario che la legge esplicitamente preveda anche le donazioni indirette, fra cui certamente sono in prima linea a comprendersi quelle fatte sotto forma palliata.

Altro è che in diritto le donazioni siano soggette ad un determinato regime ed altro è che, in fatto, quel regime sia sempre esattamente osservato. Ora sarebbe assurdo che l' inosservanza della legge al riguardo fosse titolo ad impunità che permettesse la libera elusione di altre prescrizioni di legge. Così ad es. la legittima si misura non sul solo patrimonio lasciato dal testatore al tempo di sua morte, ma bensì su questo patrimonio fittiziamente accresciuto delle sostanze di cui il testatore stesso, in vita, avesse disposto a titolo di donazione (1), essendo chiaro che, altrimenti, riuscirebbe agevole lo sfuggire ai precetti della legge che riguardano la legittima. Ma la frode alla legge tornerebbe ad essere agevolissima se si dovesse tener calcolo delle sole donazioni irreprensibili in quanto alla forma esterna, e non altresì di qualsiasi atto di liberalità che, in qualsiasi forma, il debitore della legittima avesse compiuto.

---

(1) Art. 822 cod. civ.

Si comprende quindi che, a certi effetti, il legislatore debba tenere e tenga realmente calcolo di tutte le donazioni a cui una persona sia addivenuta senza preoccuparsi della forma di cui le abbia rivestite; con ciò esso non fa che impedire maggiori frodi, ma non costituisce disconoscimento del principio da esso stesso proclamato che, normalmente, la donazione, per esser valida, deve farsi in modo esplicito e per atto pubblico.

C. LOSANA.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Attuazione del nuovo catasto nella provincia di Pavia.

Avvertenza inserita nel Bollettino del Ministero di grazia e giustizia, *del 18 settembre 1908 n. 38.* — Con decreto del Ministero delle finanze, in data 20 luglio 1908, è stata ordinata, con effetto dal 1° settembre 1908, l' attuazione nella provincia di Pavia, del nuovo catasto formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897 n. 23, e da quel giorno cessa la conservazione del catasto preesistente.

Dal 1° settembre 1908, quindi entrano nel loro pieno vigore anche per la provincia di Pavia, le disposizioni del regolamento 26 giugno 1902 n. 76, modificate col regolamento 24 marzo 1907 n. 237. Ed è perciò che anche per aderire ad analoga richiesta fatta dal Ministero delle finanze, si richiama sul decreto suddetto l' attenzione dell' autorità giudiziaria dipendente e dei presidenti dei Consigli notarili.

Anzi sarà bene che a loro cura, sia data la maggiore possibile pubblicità a tale provvedimento, specialmente per quel che riguarda la scrupolosa osservanza del disposto dell' articolo 3 della legge 7 luglio 1901 n. 321, essendo obbligati ad attenersi a quell' articolo *tutti indistintamente i notari, cancellieri ed ufficiali giudiziari* del Regno, ove si tratti di trasferimenti di beni immobili situati in quella provincia.

Non occorre ricordare che, ai termini del citato articolo 3, per l' attuazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali negli atti pubblici, giudiziali e sulle scritture private autenticate, che contengono trasferimento di beni immobili, questi debbono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto; od in luogo di tali indicazioni potrà essere allegato agli atti un certificato catastale; ma o l' una o l' altra delle due prescrizioni debbono essere rigorosamente osservate, come è espressamente dichiarato in quell' articolo, sotto pena delle sanzioni stabilite dalla vigente legge sul notariato.

Credito agrario — esenzioni alle Società agrarie — definizioni di esse — tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.

Circolare del Ministero delle Finanze, 13 giugno 1908, n. 75536, div. I. — L' articolo 26 della legge 29 marzo 1906, n. 100, riguardante l'istituzione presso il Banco di Sicilia di una sezione autonoma per l' eser-

cizio del credito agrario, esenta da qualsiasi tassa di bollo e registro e dalle tasse ipotecarie gli atti e scritti relativi alle operazioni di qualunque natura che compiono i monti frumentari, le casse e società agrarie ed i consorzi agrari.

A soluzione dei dubbi, che sono stati proposti, circa l'applicazione del detto articolo, si avverte che, d'accordo col ministero d'agricoltura industria e commercio, è stato riconosciuto che per *Società agrarie*, agli effetti dello stesso articolo, non si deve intendere una figura speciale di associazione agricola con caratteri propri e definiti, ma qualsiasi specie di *Società cooperative con fini agricoli*, diversa dalle casse agrarie e dai consorzi agrari che compia le operazioni previste dalla legge summentovata.

Si è inoltre ammesso che l'esenzione da tasse, concessa dal citato articolo, si estenda anche alle operazioni compiute dagli enti ed istituti nello stesso articolo menzionati, a mezzo di cambiali agrarie; onde queste possono rilasciarsi in carta libera.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

128. Donazione — testamento — ***donatio mortis causa*** **— dono manuale — elementi essenziali — ente morali — accettazione — in che deve consistere** ***il manda tumpost mortem.*** — La Corte d'appello di Trani. — *Omissis.* — Considerato che le tre dichiarazioni, quella cioè dei canonici Fanelli, D'Erchia e Simone del 12 luglio 1903, seguìte dall'altra senza data, della signora Accolti Gil, e dalla terza di monsignor Lamberti dell'11 dicembre di quello stesso anno, formano indubbiamente il documento più importante della causa, perchè esso, diviso in tre parti, contiene nella prima la prova del deposito del titolo di rendita pubblica; nella seconda lo scopo, non molto chiaro veramente, pel quale il deposito stesso era stato fatto, e infine nella terza l'autorizzazione data dal Vescovo ai depositari di restituire il titolo a Maria Accolti Gil, o pure a persona che fosse stata da lei delegata.

Ora in base a quel documento, che si venne formando successivamente e che è stato, nei punti più oscuri, rischiarato dalla lunga dichiarazione giudiziale del Vescovo, non sarebbe possibile dar torto agli eredi della signora Accolti Gil, i quali reclamano la restituzione di quel deposito, e non sarebbe possibile dar loro torto, senza violare apertamente principii comunissimi di diritto e disposizioni testuali di legge.

Mettendo da parte i fatti dedotti con l'originario atto di citazione del 17 marzo 1904, i quali non collimano interamente con quelli narrati dal Vescovo, sembra nondimeno indubitato che Maria Accolti Gil, per liberarsi da un obbligo di coscienza e da scrupoli religiosi che l'agitavano, pensò di dare esecuzione ad un incarico che diceva di avere avuto dal padre, che era morto nel 1887.

Quindi, nel luglio 1903, consegnò al Vescovo di Conversano il ti-

tolo di rendita di lire 20 mila, dicendo che, in suffragio dell'anima di sua sorella, e per eseguire la volontà paterna, donava quella somma all'Ospedale del suo paese. Però riservò a sè, vita sua durante, la rendita di quel capitale. E questa consegna fu fatta alla presenza e col consenso del marito Alfredo Pepe, il quale dopo pochi mesi cessò di vivere.

Ora dal fatto di avere Maria Accolti Gil dichiarato che ella intendeva di eseguire la volontà paterna, la Congregazione di Carità trasse argomento per sostenere, in prima istanza, che trattavasi della valida e legale esecuzione di un incarico fiduciario. Ma questa tesi non poteva essere accolta, per la semplicissima ragione che il padre di Maria, cioè Antonio Accolti Gil, non aveva lasciato nessun testamento, e quindi sarebbe stato un errore grossolano parlare di disposizioni fiduciarie. Il legislatore italiano, sulle orme del codice albertino, riconobbe nell'art. 829 le disposizioni fiduciarie, ma vietò assolutamente la prova della fiducia. Così che l'erede vero è quello indicato nel testamento, non ostante che esso sia soltanto un erede fiduciario. Ma se costui spontaneamente manifesta la fiducia e dà esecuzione alla volontà del testatore, o fa una formale promessa di voler eseguire la fiducia stessa, allora soltanto può sorgere nell'erede fiduciario l'obbligo di non ritrattare ciò che eseguì, o di dare esecuzione a quello che promise. Ma siccome nella specie Maria Accolti Gil non era erede testamentaria del padre, perchè costui morì *ab intestato*, così era un non senso parlare di fiducia, o d'incarichi fiduciarii. E tanto meno si potrebbe parlare di una *donatio mortis causa*, perchè questa donazione che per diritto romano era subordinata alla morte del donante, il quale poteva revocarla a suo arbitrio, non è ammessa dal diritto moderno, in quanto che ora non si concepisce un atto di spontanea liberalità se non vi sia lo spoglio attuale e irrevocabile della cosa donata in favore del donatario.

E per convincersi di ciò, basta confrontare l'art. 1050 c. c. con la leg. 16 Dig. *de revocandis donationibus*, o con la leg. 30 Dig. sotto lo stesso tit. 6, lib. 39. In quest'ultima legge Ulpiano dice chiaramente, che colui il quale fece una donazione *mortis causa*, può ottenerne la revocazione in seguito al pentimento. Ebbene, tutto questo non è possibile che si verifichi sotto l'impero del diritto moderno. Anzi il legislatore (*ne quis impetu aliquo, si ne indicio, tamquam prodigus, donet*) richiede la solennità dell'atto pubblico. Tutti gli atti di donazione, dice l'art. 1056, debbono esser fatti per atto pubblico, altrimenti sono nulli. Nella specie manca l'atto pubblico, perchè Maria Accolti Gil si limitò a manifestare al Vescovo l'intenzione di voler donare all'Ospedale il titolo di rendita, e poi in seguito alla dichiarazione di deposito fatta dai tre canonici si limitò a scrivere le poche parole di sopra riportate; « Il suddetto deposito pei poveri ammalati dell'Ospedale di Conversano, per suffragio dell'anima di mia sorella ». Ed allora la Congregazione di Carità sostenne, fra l'altro, che si trattava di un dono manuale, pei

quali doni non è richiesta la solennità dell'atto pubblico. E intorno alla validità di questi doni, la Corte osserva che, nella scuola e nella giurisprudenza oramai si ritiene che in certi determinati limiti possa essere valida la donazione di beni mobili corporali, quando essa si compia in forma di dono manuale, ossia mercè la tradizione.

Il legislatore italiano voleva includere nel codice una disposizione diretta a stabilire la validità di questi doni quando il loro valore non fosse superiore alle 500 lire. Però questa disposizione non fu accolta, perchè si ritenne improvvida la determinazione a priori di un limite massimo. Nella relazione infatti si legge che: « la generalità della formula mal potrebbe abbracciare la infinita varietà dei casi e degli accidenti che chieggono per avventura diversità di misura, contemperando le conseguenze giuridiche alla estimazione del rispettivo stato di fortuna del donante e del donatorio, posto a riscontro col valore dell' oggetto donato. Qui l' ufficio della giurisprudenza tornerà opportunissimo, nè a questo potrebbesi acconciamente sostituire l' intervento del legislatore ».

Cosicchè, dovendosi contemperare le conseguenze giuridiche alla estimazione dello stato di fortuna del donante e del donatario, posto a riscontro del valore dell' oggetto donato, ben potrebbe dirsi che avendo Maria Accolti Gil, secondo l' ultima denunzia di successione, lasciato un patrimonio di lire 140 mila o poco più, non era proporzionato al suo stato di fortuna un dono manuale di ben 20 mila lire, per quindi dedurne la nullità della donazione. Ma anche quando si volesse tener conto del fatto che Maria non aveva ascendenti, nè discendenti, nè coniuge, perchè aveva soltanto fratelli germani, e che per conseguenza, in tali circostanze, quel dono manuale fatto ad un ospedale, non potrebbe ritenersi sproporzionato allo stato di fortuna della donante, non per questo potrebbe ritenersi valido ed efficace il dono stesso, in quanto che manca la tradizione della cosa donata, e manca del pari una valida accettazione da parte dell' Ospedale donatario, o da parte della Congregazione di Carità che lo rappresenta. Sanno tutti come l' accettazione sia, nelle donazioni, una condizione essenzialissima dalla quale non si può mai prescindere, tanto vero che la donazione non obbliga il donante, e non produce effetto se non dal giorno in cui viene accettata. Ed occorre l' accettazione da parte del donatario, perchè in fondo la donazione è un contratto, e quindi è necessario il consenso di entrambe le parti, il quale consenso valido dei contraenti è poi uno dei requisiti essenziali comuni a tutti i contratti. Di qui deriva che se il donatario accettasse la donazione dopo la morte del donante, quella postuma accettazione non avrebbe nessuna efficacia giuridica.

Or, nel caso in esame, anche ad ammettere che Maria Accolti Gil avesse potuto, in forma di dono manuale, donare all' Ospedale la somma di lire 20 mila, occorreva l' immediata tradizione in favore del donatario della somma donata, ossia del titolo di rendita, e trattandosi

di un corpo morale, occorreva l'accettazione nei modi di legge prescritti. Intanto la tradizione mancò del tutto, perchè il titolo di rendita rimase presso il Vescovo, anzi andò a finire nella cassaforte del Capitolo, della quale tre canonici avevano le chiavi. E quei tre canonici, per lodevole scrupolosità, pensarono di rilasciare a Maria Accolti Gil la dichiarazione di deposito del 12 luglio 1903. E siccome mancò la tradizione, doveva necessariamente mancare anche l'accettazione, sia pure implicita, del donatario, al quale la cosa donata non fu mai consegnata.

La Congregazione vorrebbe sostenere che quando il Vescovo ricevette dalla signora Accolti Gil il titolo di rendita agì come gestore di negozio, quindi accettò, nell'interesse dell'Ospedale, il dono manuale. Ma questo evidentemente è un errore, perchè non è possibile parlare nella specie di *negotiorum gestio* dal momento che il Vescovo, nell'11 dicembre 1903, prima della morte di Maria Accolti Gil, autorizzò i canonici a restituire a costei il titolo di rendita. Ciò dimostra in una maniera chiarissima che mons. Lamberti non volle più occuparsi dell'affare. Parlare quindi di una gestione di negozio nei rapporti dell'Ospedale, quando nei rapporti della domanda cessava anche il mandato, perchè le parole scritte dal Vescovo nell'11 dicembre 1903 importavano nè più nè meno che una rinunzia, è cosa che addirittura non ha senso. È vero che il *negotiorum gestor* è colui il quale *absentis negotia sine mandato gerit.* È vero altresì che egli deve continuare la gestione cominciata e condurla a termine sino a che l'interessato non sia in grado di provvedervi da sè stesso, e che deve altresì soggiacere a tutte le conseguenze del medesimo affare, e a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un mandato avuto dall'interessato. Però è anche indubitato che tutte queste disposizioni non potrebbero essere invocate ed applicate nel caso in esame, dovendosi anche por mente al fatto che il Vescovo non avrebbe potuto neppur consegnare alla Congregazione il titolo di rendita, perchè Maria Accolti Gil aveva riservato per sè, e durante la sua vita, la rendita di quel capitale. E allora è ovvio che diventa ancora più difficile la conciliazione tra un mandato da una parte ed una pretesa *negotiorum gestio* dall'altra. E tutto questo poi a proposito di un dono manuale di non tenue valore, con riserva di usufrutto, e quando sanno tutti che per la validità delle donazioni manuali occorre, come elemento essenziale, la tradizione, ossia la consegna della cosa donata al donatario, sia pure per mezzo di una terza persona. La Congregazione vorrebbe far credere che tutto questo non potrebbe avvenire, perchè afferma che quando i tre germani Acclti Gil seppero che la sorella aveva consegnato al Vescovo il titolo di rendita, cominciarono ad agitarsi per ottenerne la restituzione. E potrà darsi che questo sia anche vero, perchè poi i tre fratelli non ignoravano in quali circostanze, e per quali ragioni, quella consegna era avvenuta. Però la Congregazione deve convenire che se il Vescovo non le rimise il titolo, e non le fece conoscere la intenzione della do-

nante, ciò avvenne per varie ragioni; e sopra tutto perchè Maria aveva riservate per sè le rate semestrali di rendita. Avvenuta la morte di quest'ultima, neppure il Vescovo avrebbe potuto consegnare alla Congregazione il titolo stesso, sia perchè egli aveva gia declinato l'incarico, e sia perchè il mandato ordinariamente si estingue con la morte del mandante. E così accadde che la cartella di rendita rimase dov'era stata depositata, cioè nella cassaforte del Capitolo. Ed ora riassumendo quello che, in tema di doni manuali, si è detto sopra, deve ritenersi che pur potendo la proprietà di un oggetto trasmettersi pel solo fatto della tradizione, è indispensabile che la consegna abbia realmente luogo, imperocchè, non potendo la donazione perfezionarsi senza l'accettazione da parte del donatario, ne segue che la consegna a costui della cosa donata è quello che dimostra l'intenzione del donante di voler fare il dono, e l'intenzione del donatario di volerlo accettare. Di qui deriva che se il donante incaricò un'altra persona di consegnare la cosa donata, può egli sempre revocare il mandato, prima però che la consegna avvenga, prima cioè dell'accettazione del donatario. E qualora accada che prima della consegna il donante muoia, il mandatario, ossia colui che era stato incaricato di consegnare il dono, non può più farne la consegna, perchè siccome la donazione non fu accettata durante la vita del donante, non potrebbe essere accettata dopo la morte di costui. L'art. 1057 c. c. non lascia nessun dubbio intorno a questa regola di diritto. Se non che la Congregazione fa intravedere che trattandosi di una donazione a un corpo morale, l'accettazione può essere fatta validamente anche dopo la morte del donante, occorrendo per tale accettazione formalità speciali. E la Corte potrebbe anche ammettere questa teorica, se nella specie vi fosse stata almeno la tradizione prima della morte della donante, cioè se almeno vi fosse stata la consegna del titolo di rendita alla Congregazione, e se questa avesse prima della morte della donante stessa manifestata in un modo qualunque la intenzione di voler accettare il dono manuale. Ma purtroppo non avvenne nulla di tutto questo, perchè risulta che pur avendo, nel 16 febbraio 1904, il Presidente del civico Ospedale di Conversano scritto una lettera al Vescovo per essere informato dell'esistenza del deposito, e pur avendo la Congregazione, nel 19 marzo 1904, deliberato di accettare il dono, l'una cosa e l'altra avevano luogo parecchi mesi dopo la morte di Maria Accolti Gil. L'autorizzazione del Prefetto di Bari poi venne soltanto col decreto del 20 dicembre 1907, e la conferma dell'accettazione da parte della Congregazione venne anche più tardi, cioè nel 3 gennaio 1908. La Congregazione inoltre partendo sempre dalla premessa che il Vescovo, come gestore di negozio, accettò la donazione nell'interesse dell'Ospedale, dice che tutto quello che avvenne dopo la morte del donante non fu che una rettifica, la quale, retroagendo fino al giorno della tradizione, la rese valida, e che quindi il Vescovo si ricevette il dono per conto del donatario, come se fosse stato una persona munita di mandato speciale: *rati habitio mandato*

equiparatur. Ma in questo ragionamento è precisamente la premessa che è erronea, perchè, giova ripeterlo, il Vescovo autorizzando i canonici a restituire il titolo a Maria Accolti Gil, o a persona da lei delegata, declinò l'incarico, e si disinteressò dell'affare.

Ed allora la *rati habitio*, dato che in questi casi potesse essere ammessa, non ratificò nulla, perchè all'infuori di un deposito nella cassaforte del Capitolo, niente altro era avvenuto. Ma a questo proposito la Corte non può omettere di notare che nella giurisprudenza francese si agitò appunto la questione dell'accettazione dei doni manuali da parte dei corpi morali, e fu, in generale, ritenuto che quando era avvenuta la consegna *brevi manu* della cosa donata al pubblico stabilimento, l'autorizzazione ad accettare il dono poteva venire anche dopo la morte del donante. Ebbene, LAURENT censura quelle decisioni. Egli dice che se la semplice consegna del dono *brevi manu* può rendere valido il dono fra i privati, perchè nella tradizione l'accettazione è implicita, la stessa cosa non può accadere nei rapporti delle persone giuridiche, perchè esse non sono capaci di accettare, senza essere autorizzate. E se l'autorizzazione, prosegue LAURENT, deve precedere l'accettazione, è ovvio che essa non può avere luogo utilmente dopo la morte del donante. E qui è opportuno notare che nel caso in esame non vi fu neppure la tradizione *brevi manu* a favore dell'Ospedale, la quale circostanza rende anche peggiore la condizione del donatario. E quel giurista poteva, a sostegno della sua tesi, invocare la chiara disposizione dell'art. 937 del codice francese, la Corte potrebbe invocare la disposizione non meno chiara dell'art. 1060 del cod. civ. ital., per potere sostenere la teorica più rigorosa. In ogni modo potrà da tutto questo la Congregazione di Carità vedere quanto valore possa avere, in tema di donazioni manuali a favore di corpi morali, la teorica della *rati habitio*, alla quale essa accenna. Il Prefetto, nella parte dispositiva del suo decreto, parla di legato, ma evidentemente fu un errore materiale, perchè Maria non fece disposizioni testamentarie. Le poche parole da lei scritte in seguito alla dichiarazione di deposito rilasciata dai tre canonici, avrebbero potuto assumere l'importanza di una disposizione testamentaria, ossia di un legato, ma ad esse manca interamente la data, e quindi sarebbe inutile indugiarsi su tale questione.

In tanto il Tribunale credette di potersi fermare al mandato *post mortem*, ma per verità la Corte non può accettare le ragioni addotte dai primi giudici. E innanzi tutto è certo che il mandato è uno di quei contratti ai quali non si applica la massima: « *Contractus sunt ab initio voluntatis, ex post facto necessitatis* », precisamente perchè il mandato, a differenza di altri contratti, si estingue anche per la morte non solo dal mandatario, ma anche del mandante. Si è disputato molto nella scuola e nella giurisprudenza per sapere se il mandato possa in qualche caso sopravvivere alla morte del mandante, ed alcuni han risposto affermativamente. Così ad esempio, quando il mandato fu conferito non solo nell'interesse del mandante, ma anche in quello del

mandatario, non si estingue per la morte del mandante. Un altro caso di cui parla ULPIANO è quello nella legge 12 dicembre, sotto il titolo *mandati vel contra*. Se taluno, dice il giureconsulto romano, incaricò un altro di fargli un monumento dopo la morte, in tal caso bene l' erede può agire contro il mandatario per pretendere che dia esecuzione al mandato.

Però dal fatto che vi possono essere dei casi in cui il mandato, come contratto, sopravvive alla morte del mandante, non è lecito trarre la conseguenza che, nella fattispecie, si possa davvero parlare di un mandato *post mortem*. In primo luogo nè dalle poche parole scritte da Maria Accolti Gil, nè dalla dichiarazione giudiziale del Vescovo risulta che quest' ultimo fosse stato incaricato di consegnare il titolo di rendita alla Congregazione, dopo la morte di essa donante. Ma a prescindere da questa considerazione, non è possibile concepire un mandato *post mortem* quando colui che dovrebbe eseguirlo lascia intendere che non vuole dell' affare più incaricarsi, tanto vero che autorizza i depositarî a restituire i titoli di rendita. In terzo luogo se monsignor Lamberti avesse voluto eseguire l' incarico, ed avesse dopo la morte della donante consegnato il titolo alla Congregazione, gli eredi di Maria Accolti Gil avrebbero potuto sempre impugnare la donazione, perchè prima della morte della donante non c' era stata nè la tradizione della cosa donata, nè l' accettazione da parte dell' Ospedale o della Congregazione.

Infine qualora volesse considerarsi il mandato *post mortem* come una figura del diritto successorio, diversa cioè da quella contrattuale, in tal caso, come bene osserva la difesa degli Accolti Gil, non potrebbe essere altrimenti considerato che come una disposizione testamentaria. Ma allora occorrerebbero le forme proprie degli atti di ultima volontà, non potendosi ammettere che taluno, con mandato *post mortem*, disponga dei suoi beni, e titolo gratuito, a favore di una determinata persona e pel tempo in cui avrà cessato di vivere, in modo diverso da quello che la legge prescrive, cioè mediante un testamento valido. E di sopra si è già notato che le poche parole scritte da Maria Accolti Gil non potevano, per mancanza di data, assumere l' importanza di una disposizione testamentaria. Se in quelle parole potesse riscontrarsi un mandato *post mortem*, come figura del diritto successorio, e nel senso al quale il Tribunale accenna, si avrebbe quasi una nuova forma di testamento, perchè con quel mandato Maria, facendo un atto di liberalità a favore dell' Ospedale, avrebbe disposto della somma di lire 20 mila pel tempo posteriore alla sua morte, senza le formalità che la legge prescrive a colui che voglia disporre delle sue sostanze, o di parte di esse, pel tempo in cui avrà cessato di vivere. Ma la Congregazione non si arresta qui, perchè ella vorrebbe perfino paragonare l' atto di liberalità che Maria Accolti Gil aveva l' intenzione di fare all' Ospedale con i doni e con le oblazioni che, a scopo di beneficenza, si fanno dai cittadini in caso di calamità pubbliche o di disastri. E la Con-

gregazione cita varî scrittori stranieri, i quali sostengono che siccome queste oblazioni costituiscono delle pubbliche *pollicitazioni* non a favore di una persona singola, ma a beneficio del pubblico, così non occorre nessuna accettazione, e che anzi la donazione è perfetta non appena la cosa donata esce dal patrimonio dell' oblatore. Però la stessa difesa della Congregazione nella memoria suppletiva, soggiunge:

« Ma secondo i principî direttivi del nostro codice, noi riconosciamo che anche per il dono manuale vi sia bisogno dell' accettazione, la quale, secondo la sua speciale natura, non può essere che la tradizione ».

Quindi anche la Congregazione finisce per ammettere questo principio, ma sostiene che la tradizione non avvenne, perchè fu ostacolata dai fratelli Accolti Gil, la qual cosa, come fu dimostrato, non può ritenersi interamente esatta. Comunque sia, paragonare il fatto di cui si disputa con quello delle obblazioni che sogliono farsi in caso di pubbliche calamità, ed a scopo di beneficenza, è cosa abbastanza ardita, perchè è ovvio che colui il quale promuove sottoscrizioni o raccoglie offerte può fino ad un certo punto essere considerato come un *negotiorum gestor* nell' interesse dei donatarî, ai quali le offerte ed i doni vengono realmente distribuiti. Ma, si noti bene, occorre che vi sia la gestione rappresentativa e la immediata tradizione delle cose donate.

Invece nel caso in esame trattasi di un dono che voleva farsi ad una persona giuridica determinata per mezzo di un terzo, il quale finì per declinare l' incarico. E l' errore fondamentale da parte della Congregazione sta appunto nel credere che il Vescovo fino dal principio intese di assumere, nei rapporti dell' Ospedale, la vera figura di un *negotiorum gestor*.

La verità quindi è ben altra, perchè mons. Lamberti non ignorava in quali condizioni di spirito si trovava Maria Accolti Gil, agitata com' era da scrupoli religiosi, ai quali attribuiva le sventure della sua famiglia. E non ignorava tutto questo monsignor Lamberti, perchè, prima di recarsi in casa dei coniugi Pepe-Accolti Gil, domandò all' arciprete Sacchetti se Maria si trovava o pur no nel pieno possesso delle facoltà mentali. E quando seppe che Maria ragionava bene, si recò in quella casa. Però il Vescovo, in virtù di un dono abbastanza rilevante che voleva farsi, senza nessuna formalità, da una donna, per suffragare l' anima della sorella, pur ritirando il titolo di rendita che gli fu consegnato alla presenza del Pepe, pensò subito ed a scarico di ogni sua responsabilità, di fare di quel titolo un deposito, e lo affidò alla custodia dei tre canonici, presso dei quali ancora si trova.

Così che ridotti i fatti alla loro espressione più semplice, la stessa Congregazione dovrà convenire che non è possibile parlare nè di mandato *post mortem*, nè di *donatio mortis causa*, e tanto meno di donazione manuale o di gestione rappresentativa, e della esecuzione di una fiducia.

Maria Accolti Gil probabilmente ebbe dal padre l' incarico del quale

parlò col Vescovo, quindi di fronte all'Ospedale ella non aveva che un dovere puramente etico, che per se stesso era incoercibile. Dopo parecchi anni pensò di tramutare quel dovere morale in un dovere giuridico, ma prescelse la via meno adatta. La legge permette, in determinati casi, che taluno si spogli gratuitamente dei suoi beni, ma esige formalità dalle quali non si può nè si deve prescindere, senza sovvertire i più elementari principî di diritto in tema di donazioni e di successioni.

La Congregazione di Carità insiste sul lato morale della causa, affermando che non è giusto sottrarre all'Ospedale il cospicuo dono, in occasione del quale anche il Consiglio comunale di Conversano, con apposita deliberazione, fece i suoi ringraziamenti alla famiglia Accolti Gil.

E la Corte osserva, che certamente nei giudizi il lato morale ha pure la sua importanza. Esso però non può soprapporsi al lato giuridico e distruggerlo. Del resto, il concetto del diritto è correlativo a quello di giustizia. Quindi gli eredi della donante, difendendo un diritto che è loro riconosciuto dalla legge, non pretendono una cosa ingiusta. E la difesa così acuta della Congregazione non ignora certo che uno dei tre *praecepta iuris* di ULPIANO è precisamente il *suum cuique tribuere*.

Trattandosi adunque di un deposito (come ben fu dai tre canonici definito con la loro dichiarazione del 12 luglio 1903), è evidente che se ne deve ordinare la restituzione ai fratelli Accolti Gil. E se è vero che, secondo l'art. 1853 del cod. civ., la cosa depositata può essere restituita anche alla persona che fu indicata per riceverla, è del pari indubitato che, giusta l'art. 1865, la cosa depositata, in caso di morte del deponente, dov'essere restituita sòltanto agli eredi di lui. E ciò si verifica anche quando fosse stata indicata una persona diversa. Questa restrizione, quando si discusse il codice francese, fu così giustificata: se la legge avesse autorizzata, dopo la morte del deponente, la restituzione anche a persona diversa da quelle degli eredi, indarno si sarebbero stabilite, nel sistema successorio, riserve o incapacità, perchè mediante i depositi si potrebbero favorire gl'incapaci, violare i diritti dei riservatarî o anche far rivivere i fedecommessi.

Giustamente perciò si sostiene che, in base alla chiara disposizione del citato art. 1855 del cod. civ., la cartella di rendita dev'essere dai depositarî restituita agli eredi di Maria Accolti Gil.

Premesse tutte queste cose, è facile intendere come sarebbe inutile disporre la prova testimoniale che la Congregazione chiede per altro in via subordinata, perchè, dato pure che tale prova fosse ammissibile, essa è diretta su per giù ad assodare quei fatti che dal Vescovo sono stati narrati, e che quindi sono stati già acquisiti alla causa.

Dèl pari inutile è la prova testimoniale chiesta, anche in via subordinata, dagli Accolti Gil per dimostrare che la loro sorella era inferma di mente, perchè dato pure che detta prova fosse ammissibile

per essersi prima della morte iniziato giudizio d' interdizione, è ovvio che essa non avrebbe nessuna pratica utilità.

Così che bisogna riformare le sentenza appellata, accogliere la domanda degli appellanti germani Accolti Gil ed ordinare ai depositarî di restituire il titolo di rendita a coloro che come eredi di Maria Accolti Gil ne sono i legittimi proprietarî, ed in mancanza bisogna condannare i medesimi depositarî a pagarne il valore, cioè il capitale e le semestralità scadute.

Salvo in questo secondo caso l' obbligo di risarcire anche i danni, da liquidarsi in separata sede, i danni cioè che potessero per avventura derivare dalla mancata restituzione del deposito.

La legge poi prevede il caso della indivisibilità della cosa depositata, ma in rapporto degli eredi del deponente, e non già nei rapporti dei depositarî. Nè fra costoro potrebbe parlarsi di vincolo solidale, senza che vi sia stato un patto espresso. In quanto alle spese dell' intero giudizio, si osserva che esse, anche nei rapporti degli Accolti Gil, dovrebbero essere poste a carico della Congregazione di Carità, perché soccombe, avendo ella contrastato energicamente la domanda degli attori, in prima ed in seconda istanza. Intanto gli Accolti Gil, senza fare subordinate, han chiesto che le spese da essi fatte fossero poste a carico dei canonici Fanelli, D' Erchia e Simone.

Ma è evidente che non sarebbe giusto condannare costoro alle spese, sia perchè fu la Congregazione che, con atto dell' 11 marzo 1904, ingiunse ai canonici di non consegnare a chicchessia il titolo di rendita depositato, sia perchè essi nel corso del giudizio sono rimasti in un terreno del tutto neutrale. Quindi, la loro condanna alle spese verso gli Accolti Gil non sarebbe in nessuna maniera giustificata. Nè verrebbe il dire che questi ultimi promossero la loro azione contro la Congregazione, perchè dal momento che quest' ultima, citata dai depositarii in giudizio, contrastò la domanda degli attori (mentre i canonici si disinteressarono della questione), ne segue che ora chi soccombe è la Congregazione medesima, e quindi per una regola generale di diritto non potrebbe sottrarsi al pagamento delle spese. Ma siccome gli Accolti Gil, pur avendo chiesto il rigetto della istanza della Congregazione, non han domandato che questa sia condannata alle spese, così è ovvio che se la Corte questa condanna pronunziasse di ufficio, giudicherebbe *extra* oppure *ultra petita*. In tale stato di cose stimasi giusto far salvo ad essi Accolti Gil il diritto di chiedere, in separato giudizio, il rimborso delle spese di prima e seconda istanza, argomentando per analogia della disposizione dell' ultimo paragrafo dell' art. 37 c. p. c. Nè sarebbe il caso di condannare per ora i depositarii al pagamento delle dette spese e di far salvo a costoro il diritto di chiederne poi il rimborso alla Congregazione, perchè senza ragione si darebbe luogo ad inutili ripetizioni. Invece le spese fatte dai canonici Fanelli, D' Erchia e Simone, e quelle fatte dal Vescovo, debbono fin da ora mettersi a carico della Congregazione, perchè vi sono le analoghe con-

clusioni, e perchè anche a queste spese ha dato causa essa Congregazione, contrastando la domanda originaria degli Accolti Gil. (Corte app. Trani, 11 maggio 1908; Accolti Gil-Vitale c. Congregazione di carità di Conversano. Guadagno estens.).

129. Enfiteusi — affrancazione parziale — effetti economici — tassa di registro. — Ove, in un contratto di enfiteusi siasi pattuita la parziale affrancazione del canone enfiteutico, gli effetti economici che ne derivano, sono rappresentati dalla scemata entità e dei proventi del dominio diretto da una parte, e da un maggior vantaggio dell' utile dominio dall' altra. Conseguentemente la tassa di registro che verrà a colpire l' atto, va graduata non sulla intiera somma che rappresenta la parziale affrancazione, ma su quella parte di essa che rappresenta la effettiva riduzione del capitale di affrancazione e risponde alla frazione dell' annuo canone realmente affrancato. (Cass. Roma; Amm. Finanze c. Società Codigoro. Cannas estens.).

130. Sentenza che dichiara valida la donazione di titoli di rendita nominativa — quando non è soggetta alla tassa proporzionale per la donazione. — La sentenza che dichiara valida la donazione di titoli di rendita nominativa, fatta mediante intestazione dei medesimi a nome del donatario nei registri del Debito pubblico e seguìta dalla loro effettiva consegna, non è soggetta alla tassa proporzionale di registro per l' atto di donazione. (Cass. Roma, 19 febbraio 1907; Asilo infantile di Cairo Montenotte c. Finanze. Coletti estens.) (1).

131. Offerta reale della tassa di successione e diritti catastali, non accettata — spese del giudizio di stima. — L' offerta reale della tassa e diritti catastali, esclusa la sopratassa condonata, non accettata, ed il successivo pagamento, non impediscono alla Finanza l' azione per il pagamento delle spese del giudizio di stima. La differenza di valore per determinare la sopratassa e l' onere delle spese del giudizio di stima va misurata dal valore dichiarato nella denunzia e non da quello offerto in aumento in pendenza della stima. (Cass. Roma, 27 giugno 1908; Finanze c. Di Leo. Natale estens.).

132. Vendita condizionale — dichiarazione a favore di terzi — decorrenza del termine di giorni tre. — Per gli atti di acquisto soggetti ad approvazione, il termine di tre giorni per fare la dichiarazione della persona per cui si fece l' acquisto decorre non dalla data dell' atto, ma dal giorno in cui pervenne la notizia dell' approvazione. (Corte app. Milano, 22 gennaio 1908; Finanze c. Franco).

133. Divisione — controversie preliminari — successione — coniuge superstite — quota. — Sorgendo avanti l' autorità giudiziaria controversie fra i condividenti circa la determinazione delle cose che devono essere incluse nella massa comune (nella specie, circa la riduzione di donazioni fatte dal *de cuius*), le medesime devono essere decise prima di rinviare le parti al notaro per le operazioni della divisione. — Il co-

(1) *Foro it.*, an. 1908, col. 749.

niuge superstite ha diritto, per la legale determinazione della sua quota, di domandare la riduzione delle donazioni fatte dal *de cuius*. (Cass. Napoli, 31 marzo 1908; Colizza c. Arcari. Scalfati estens.).

CONSULTAZIONI

58. — G. not. C., Sassari. — *Il notaro invitato dal pretore a rilasciare gratuitamente copia d' un atto nell' interesse della giustizia penale, può rifiutarsi?*

Per quante ricerche sieno state fatte anche nel Massimario della *Rivista penale*, non resulta che in sede di cassazione sia stato deciso il ricorso del pubblico ministero dalla sentenza della corte d' appello di Palermo in data 20 maggio 1887 che dichiarava non farsi luogo a procedimento contro il notaro Francesco Di Marco, per il rifiuto al rilascio gratuito di copia di un atto notarile per uso penale. A tutti gli scrittori è sembrato che l' art. 72 del regolamento alla legge notarile sia incostituzionale, giacchè il semplice richiamo di che nell' art. 156 della legge 6 aprile 1879, n. 4817 (serie 2a) al regolamento del 19 decembre 1875, n. 2840, non può dirsi che costituisca, comè ha ritenuto il ministero, una specie di implicita e legistativa conferma del citato art. 72 del regolamento (originariamente 73). La disposizione per il rilascio gratuito delle copie degli atti notarili per uso penale dovrebbe trovarsi nel codice di procedura penale. Ma qui, al di fuori dell' articolo 698 che riguarda il deposito delle scritture impugnate di falso, non si trova in altra parte del codice stesso alcuna prescrizione che obblighi il notaro alla spedizione gratuita delle copie agli effetti penali; mentre se si vuole anche l' art. 72 del regolamento quando parla di ragione di servizio dello Stato, riguarda piuttosta l' *interesse politico* che non la giustizia penale. Sarebbe bene che in una questione così interessante, potesse sentirsi la voce del supremo collegio.

***

59. — V. not. M., Milano. — *È nullo il testamento pubblico nel quale il testatore ha dichiarato alla presenza dei testimoni di non potere sottoscrivere semplicemente perchè infermo, senza specificare la causa?*

L' art. 779 del codice civile vuole che il testatore dichiari la causa, non la specificazione della causa che gli impedisce di sottoscrivere il testamento. Quindi avendo detto il testatore al notaro in presenza dei testimoni di non poter sottoscrivere perchè *infermo*, questa dichiarazione è sufficiente secondo il voto della legge che il testatore non poteva firmare a causa della infermità che glielo impediva. (Appello Roma, 23 febbraio 1886, *Legge*, 1, 709; cass. Napoli, 13 novembre 1892, *Rolandino*, 1903, n. 53 pag. 91; trib. Brescia, 16 giugno 1903, n. 176 a c. 326; Consulta *Rolandino*, 1904, n. 62 pag. 325).

***

60. — T. not. G., Cagliari. — *So che il segretario comunale può stipulare i contratti del comune, ma non credo possa pure stipulare gli atti di vendita*

di stabili del comune. Ammesso però che lo potesse il segretario del comune credo che non lo possa il segretario della congregazione di carità.

Nel *Rolandino* dell' anno 1907 a pag. 281, troverà trattata ampiamente la questione della intrusione nelle funzioni notarili e come ai segretari comunali, al di fuori dei verbali di aggiudicazione di cose ed opere agli incanti, non possa competere facoltà e diritto di stipulare atti pubblici nello interesse del comune. A conferma di questo principio, tostochè manca nella legge comunale qualunque disposizione che autorizzi il segretario a ricevere simili atti e ad imprimere ad essi la pubblica fede, è intervenuta la sentenza della cassazione di Napoli 8 maggio 1906, che nega addirittura al segretario comunale la facoltà di rogare in forma pubblica i contratti del comune. Tanto meno potrà rogarli il segretario delle opere pie e della congregazione di carità.

***

61. — S. dott. G., Milano. — *Sono richiesto di ricevere l' atto costitutivo di una società cooperativa anonima per pubblica sottoscrizione ; io non so se dei miei parenti od affini — di cui l' art. 24 nn. 2 e 3 legge notarile — abbiano sottoscritte delle azioni e intervengano all' atto costitutivo o meglio all' assemblea per l' atto costitutivo. Sono io vietato di prestarmi ?*

Il notaro può certo stipulare atti delle società anonime e cooperative, nelle quali siano azionisti i suoi parenti od affini. — Però trattandosi di intervento all' atto costitutivo della società cooperativa dei parenti ed affini del notaro entro il terzo grado, ecco che risorge il divieto dell' art. 23 n. 2 della legge notarile. — Ed allora non rimane da parte di questi parenti od affini del notaro, che di astenersi dall' intervento al contratto di costituzione sociale e di emettere dipoi l' adesione con scheda separata in carta libera ai termini degli art. 130 e 228 del codice di commercio.

COSE VARIE

Onorificenza. — Con decreto 26 aprile 1908, l' egr. sig. not. Carlo Guascino di Casale Monferrato, dispensato dal servizio a sua domanda, è stato nominato cavaliere nell' ordine della Corona d' Italia.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — NOMINE A CONSERVATORE. — Angelucci not. Leopoldo, a Velletri.

Notari. — NOMINE. — Giovanni Tandura, a Casalgrande. — Gravante Antimo, a Grazzanise.

TRASLOCAZIONI. — Borlone Luigi, da Santa Giulietta a Casci Gerola. — Scevola Muzio, da Desana a Dorno. — Strada Aldo, da Zinasco a Cava Manara. — Borghese Nunzio, da Gallico a Butera. — Carassi Antonio, da Fasano a Conversano. — Partenza Pietro, da Fano Adriano a Montorio al Vomano — Dogliotti Magno Adolfo, da Agliano a Montegrasso. — Gerbi Federico, da Isola d' Asti a Rocca d' Arazzo. — Navone Ambrogio, da Ceriale a Albenga. — Abbo Giovanni Angelo Fortunato, da Garlenda a Zuccarello.

Notari defunti. — Maccioni Salvatore di Nuoro, il 31 agosto.

AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-33. N. 19-20. ROMA-FIRENZE 1-16 Ottobre 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

CONCORRENZA ILLECITA FRA COLLEGHI NOTARI

Dobbiamo convenire che siamo proprio in un periodo di decadimento della professione notarile.

Sia per insufficienza della legge, sia per la deficiente cultura di una parte dei notari, siamo giunti ad un punto tale da far nascere, in alcuni di essi, il desiderio di invadere la normale sfera d' azione di altri, promettendo riduzioni su onorarî e compensi a mezzani; in altri, soggetti a una tale concorrenza, il bisogno di ricorrere ai tribunali per ripetere il danno per tale concorrenza patito.

Il caso infatti è stato deciso dal tribunale di Messina il quale con sentenza del dì 31 luglio 1908 (1) rigetta, perchè improponibile, la domanda di risarcimento di danno avanzata dal notaro Giuffrè contro il notaro Favaloro il quale si allegava leso dalla concorrenza sleale del collega.

Questa sentenza, come è naturale, ha avuto una ripercussione nella stampa notarile, ed è stata in vario senso commentata:

Le *Massime* la trovano giusta.

Il *Notariato italiano* invece, riportando un brano della memoria presentata a sostegno delle ragioni del Giuffrè, trova che la sentenza è errata e che il notaro cui viene fatta concorrenza *sleale* (*sic*) ha diritto invece a veder risarcito il danno che risente.

Noi non crediamo che sia giusta l' opinione espressa dal *Notariato italiano* il quale ritiene che il fatto di procurarsi affari in una residenza diversa dalla propria a mezzo di interpositori, con facilitazioni sugli onorarî, dia sempre al leso il diritto al risarcimento di danni, nè crediamo sia giusta l' opinione contraria fermata nella sentenza suddetta e confortata dalle *Massime*, che cioè manchi in qualunque caso al notaro cui vien fatta concorrenza il diritto al risarcimento del danno.

Vediamo brevissimamente:

Non vi ha dubbio intanto che anche i notari siano soggetti alla legge civile come tutti gli altri cittadini, e che quindi ad essi sieno applicabili tutte le disposizioni di legge in tema di colpa o quasi delitto.

Non si può quindi a priori escludere l' applicabilità dell' art. 1151

(1) Pubblicata in questo fascicolo a pag. 303 con in nota i giudizi delle *Massime* e del *Notariato italiano*.

al notaro che nell' esercizio della professione reca danno ad altro collega.

E perciò erra il tribunale di Messina quando afferma che « il notaro che trasgredisce ai proprî doveri, che compromette la propria dignità e la dignità del ceto cui appartiene è passivo di pene disciplinari,... e perciò non deve rispondere di danni ».

Le sanzioni penali e disciplinari non solo non escludono la possibilità di un' azione civile accessoria, ma anzi normalmente la presuppongono.

Sarebbe strano che un notaro punito disciplinarmente per aver trascurato di redigere alcuni atti con le formalità volute dalla legge, non dovesse poi rispondere civilmente dei danni verso le parti danneggiate.

Ammesso dunque che tutte le volte che il notaro nell' esercizio delle sue funzioni agisca o senza diritto o contro il diritto altrui debba rispondere del danno che occasiona veniamo ad applicare la massima al caso in esame.

Ed anzitutto cominciamo dal rilevare che il caso prospettato è un caso complesso, o meglio è un' insieme di casi che occorre distinguere.

Il caso giudicato è quello di un notaro che *frequentemente* invade la residenza di altro notaro per stipulare contratti che si procura tenendo dei *mezzani* o facendo *riduzioni sui suoi onorarii.*

Noi esamineremo partitamente le tre seguenti fattispecie:

Notaro che fa concorrenza ad altro riducendo i suoi onorarii per i contratti che stipula nella residenza di questi:

Notaro che tiene, in residenza non sua, mezzani per procurarsi affari.

Notaro che frequentemente invade la residenza di altro collega.

Nella prima fattispecie, come facilmente si può comprendere, manca il fatto colposo, cioè il fatto che urti contro il diritto del collega. Per quanto deplorevole non è proibito al notaro di rinunziare a parte dei suoi onorarii, e quindi altri non ha diritto a che egli ciò non faccia.

Neppure nella seconda fattispecie si possono ravvisare gli estremi dalla colpa. In qualunque arte, mestiere o professione vi sono persone che procurano affari e pure nessuno ha mai potuto affermare che il procurare onestamente un affare a persona che, sia pure, offre una ricompensa, costituisca un quasi delitto. Sarà poco decoroso che ciò avvenga, ma il danneggiato non ha diritto a che ciò non avvenga, non costituendo fatto illecito.

Abbiamo detto « *procurare onestamente un affare* » perchè qualora, per procurare un affare al notaro che ne incarica, con di lui scienza e annuenza, si dovesse denigrare la capacità, la rispettabilità e l' onestà del notaro cui si vuole togliere, allora il fatto illecito non consiste più nella presenza del mediatore, ma nella condotta del mediatore stesso e il diritto violato esiste in quanto indubbiamente ciascuno ha diritto di non esser denigrato e di tutelare la propria rispettabilità.

Per la terza fattispecie le cose passano diversamente:

È indubitato che il notaro sia un professionista che può esplicare la sua azione e la sua operosità in tutto il distretto notarile, ma ciò non può fare, come credono le *Massime*, liberamente. La legge notarile invece concede al notaro libertà assoluta di essercizio solamente nella propria residenza, e concede solo facoltà di esercitare la professione nel distretto notarile *se ed in quanto glielo permetta lo spazio di tempo per cui gli è concesso di lasciare la residenza.*

Questa limitazione è posta nell' interesse della generalità di cittadini i quali debbono esser tranquilli della prontezza con cui il depositario della fede pubblica ferma la loro volontà, ma indubbiamente è posta anche nell' interesse reciproco dei notari. Basta ad affermarlo il passo della relazione Mancini : « I contravventori all' obbligo della residenza.... esercitando abitualmente il loro ministero in altre sedi, recano *indebito pregiudizio* ai titolari dei posti.... »

Comunque la disposizione di legge esiste e, se impone l' obbligo ad un notaro di non invadere la residenza di un altro per oltre un determinato tempo, a questo obbligo corrisponde il diritto dell' altro notaro a che la sua residenza non venga invasa oltre quel tanto che è permesso all' invadente di assentarsi dalla propria residenza.

Chi viola questo diritto, è responsabile dei danni.

Difficile sarà fornire la prova del danno e più ancora dell' entità di esso, e precisamente quali e quanti contratti il notaro avrebbe stipulato se il notaro invadente non avesse contravvenuto all' obbligo della residenza. Ma la difficoltà nulla toglie alla giustezza del principio.

Riassumendo : Non risponde di danno alcuno il notaro che, abbandonando la propria residenza tanto tempo quanto ne concede la legge, si reca in altra sede notarile dove stipula contratti che si è accaparrati per i buoni uffici di mezzani o con riduzione di onorarii:

Risponde di danni il notaro che abbandonando oltre il consentito la propria residenza, si reca a stipulare atti nella residenza di altro notaro.

Non solo quindi il provvedimento disciplinare non esclude in questo caso l' azione di risarcimento di danno, ma l' azione suddetta non è esperibile se non quando si ravvisino tutti gli estremi necessarii per l' esperimento del procedimento contravvenzionale.

GINO MICHELOZZI.

Per far cosa gradita ai lettori riportiamo un brano della memoria dell' avv. Letterio Granata presentata al tribunale di Messina a sostegno delle ragioni del notaro Giuffrè.

— « L' art. 1151 cod. civ. stabilisce come principio generale che: qualunque fatto dell' uomo che arreca danno altrui, obbliga quegli, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

« A questo principio si è creduto di potere opporre che non incorre in responsabilità colui che ha arrecato danno esercitando il suo

diritto. Rispondiamo col *Laurent, vol.* XX, *n. 408, che se questa massima s' intende in senso assoluto è falsa.* « Abbiamo detto altrove (prosegue lo « stesso scrittore) che il proprietario che esercita il suo diritto, e causa « un danno, deve ripararlo se ha violato il diritto del terzo. Lo Stato « che esegue un lavoro di pubblica utilità esercita un diritto e com- « pie un dovere: nondimeno, siccome diremo in seguito, deve riparare « i danni che cagiona allorchè, *usando del diritto proprio, lede il diritto « altrui.* Che cosa dunque significa l' aforisma e quando si applica? « Esso suppone che il fatto dannoso *non ha leso* il diritto di colui che « soffra il danno. »

« Applicando questi principii alla questione in esame, si vedrà che nella specie manca l' esercizio del diritto da parte del notar F., con evidente lesione del diritto del notaro G.

« Il primo è titolare della piazza notarile di F. ed adiacenti isolette. Il notar G. è titolare della piazza di S. Il diritto dell' uno è di esercitare nobilmente il suo ministero in F., il diritto dell' altro è quello di esercitare dignitosamente l' ufficio suo nella piazza di S.

« Se l' art. 24 legge notarile impone al notaro l' obbligo di prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto, ciò non significa che egli ha il diritto di invadere la piazza altrui. L' obbligo stabilito dall' art. 24 va coordinato con l' obbligo della residenza. Se l' art. 26 stessa legge stabilisce che il notaro non può prestare il suo ministero fuori del distretto del collegio notarile cui è ascritto, ciò significa che il notaro ha giurisdizione nel distretto del collegio notarile, ma sempre con le limitazioni che vengono dall' obbligo della residenza.

« Queste due disposizioni, l' art. 24 e l' art. 26, sono integrate e limitate dall' art. 27 il quale: *a)* impone al notaro l' obbligo di fissare la sua residenza nel comune assegnatogli; *b)* che egli non si può dalla residenza allontanare per più di cinque o di dieci giorni in ciascun bimestre, secondo che egli sia solo o con altro notaro nella stessa piazza; *c)* che se vuole assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere speciale permesso; *d)* che, durante i termini dell' ottenuto permesso, il notaro fuori della sua residenza non può esercitare le sue funzioni senza una espressa autorizzazione.

« Da questi principii che sono scolpiti nella legge è facile argomentare come il diritto del notaro di rogare atti fuori la sua piazza riceva delle limitazioni e restrizioni e costituisca una *eccesiome.* In un bimestre e senza permesso non più di cinque giorni. Per un tempo maggiore dev' essere specialmente autorizzato dal consiglio notarile. Il notaro perciò fuori la sua residenza non può, per un periodo più o meno lungo, fermarsi a rogare atti, a fortiori deve ritenersi vietato di far ciò quasi permanentemente.

« Il recarsi in un bimestre più di cinque giorni è già un' infrazione alla legge. Il tenervi poi una persona per fare incetta di clienti costituisce la più flagrante violazione della legge e dei diritti del notaro G. perchè quel che è vietato al F. di fare direttamente e per-

sonalmente non può esser lecito di praticarlo a mezzo di speciale incaricato.

« Che le citate disposizioni di legge debbano ricevere questa e non altra interpetrazione lo disse autorevolmente la Corte suprema di Palermo con sua sentenza del 28 novembre - 12 dicembre 1907.

« Il caso specifico è poi trattato nel *Rolandino*, anno 1907, pag. 275, n. 62 » —.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Impiegati degli archivî notarili — aumenti sessennali sullo stipendio.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia, del 24 settembre 1908, n. 115 della div. 9ª — n. 1662 del reg. circol. — La legge 12 dicembre 1907, n. 755, che istituì una *Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivî notarili*, ha altresì stabilito nell'ultimo capoverso dell' articolo 22, che sono applicabili agli impiegati stessi le disposizioni vigenti per gl'impiegati civili dello Stato in ordine agli aumenti sessennali degli stipendi.

Per l' uniforme ed esatta applicazione di tale beneficio di legge, credo opportuno d'indicare qui di seguito le norme, che dovranno essere osservate dalle varie autorità, cui spetta di deliberare in proposito.

In primo luogo è bene avvertire come l' ultimo capoverso del citato art. 22 parli di *impiegati* degli archivi notarili e come pertanto non possono godere degli aumenti sessennali se non coloro che rivestono tale qualità ai sensi degli articoli 87 della legge sul notariato (25 maggio 1879, num. 4900) e 95 del regolamento (23 novembre 1879, numero 5170) : vale a dire coloro soltanto, i quali occupano uno dei posti di ruolo fissati nella pianta organica di ciascun archivio e non già il personale di servizio, quello avventizio e, in genere, ogni altro, che sotto qualunque forma e denominazione negli archivi stessi presti l' opera sua.

I criteri, poi, da seguirsi nell'assegnazione degli aumenti sessennali sullo stipendio, sono quelli in uso presso le amministrazioni dello Stato e che ad ogni buon fine qui sotto si riassumono.

Agl' impiegati degli archivi notarili, i quali al 1° gennaio 1908 non abbiano, da sei o più anni, ottenuto aumento di stipendio dev'essere attribuito, da tale giorno, l' aumento del 10 per cento sullo stipendio stesso, in modo però da non eccedere, in nessun caso, lo stipendio del grado o della classe immediatamente superiore secondo la pianta organica in vigore in ciascun archivio.

Per la decorrenza del sessennio vanno tenute presenti le istruzioni impartite circa la decorrenza degli stipendi degli impiegati degli archivi notarili e le quali, stabiliscono che per i conservatori lo stipendio incominci ad esser dovuto dal giorno in cui essi hanno preso possesso del loro ufficio, e per gl'impiegati subalterni distinguono, se-

condo che si tratti di promozione di grado o di classe, oppure di prima nomina: nel primo caso la decorrenza fanno incominciare dal primo del mese successivo alla deliberazione del Consiglio notarile: nel secondo, dal primo del mese successivo a quello in cui il Ministero prese atto della deliberazione consiliare; sempre che, però, l'impiegato abbia effettivamente assunto l' esercizio delle sue funzioni.

Ogni aumento sessennale è sempre commisurato sulla base dello stipendio normale, che è quello fissato nella pianta organica di ciascun archivio.

I gradi sono, in ordine decrescente, quelli di conservatore, archivista, sotto-archivista e copista indicati nell' articolo 95 del regolamento su ricordato: le diverse classi sono determinate dalle differenze che intercedono tra gli stipendi assegnati agli impiegati di uno stesso grado di ciascun archivio.

Per gl' impiegati che si trovino in un grado o in una classe, che nella pianta organica dell' archivio al quale appartengono non abbia altro grado nè altra classe superiore, gli aumenti sessennali non potranno mai eccedere complessivamente il quinto dello stipendio normale rispettivo.

Agl' impiegati, che abbiano negli ultimi sei anni conseguito un aumento di stipendio, ma in misura inferiore a quella che sulla base del rispettivo stipendio normale precedente sarebbe loro spettato in forza della legge 12 dicembre 1907, è dovuto l' ammontare della differenza.

Gl' impiegati che dopo il 1° gennaio 1908 compiranno un primo od ulteriore sessennio, senza aumento di stipendio, conseguiranno l'aumento del 10 per cento secondo le norme e le limitazioni innanzi riportate a datare dal primo del mese successivo a quello in cui avranno piuto il sessennio medesimo.

Circa il modo, finalmente, onde deve esse attribuito agli aventi didiritto l' aumento sessennale, è bene rilevare come siffatto aumento maturi pel semplice trascorrere del tempo prescritto e per effetto immediato delle disposizioni della legge. Ciò posto è chiaro che esso non debba essere deliberato con la procedura indicata dall' art. 90 della legge notarile per la fissazione, o le variazione degli stipendi, ma vada senz' altro inscritto nel bilancio a mente del n. 7 dell' art. 84 della legge stessa.

In conseguenza, il Consiglio notarile ogni anno, nel formare il conto presuntivo delle spese dell' archivio per l' anno seguente, dovrà tener calcolo, per segnarla nel passivo, della somma totale, che nell' anno stesso si prevede occorrere per aumenti sessennali già maturati o che nel corso dell' anno matureranno. E tale somma dovrà inscriversi nella *parte seconda* del bilancio « *Uscita* » nella *Categoria 1ª* « *Spese ordinarie* » in un capitolo distinto ed a sè, che prenderà il numero *1 bis* e sarà intitolato « *Aumenti sessennali agl' impiegati* ».

A maggior chiareza, poi, ed ad agevolore i riscontri, sarà bene al-

ligare al bilancio uno specchietto, da cui risultino i nomi degli impiegati, che già godono il sessennio e di quelli a cui favore maturerà nell' anno con indicazione, per tutti, della decorrenza e della somma dovuta.

Poichè in quest' anno i bilanci preventivi degli archivî sono stati già approvati, occorre chè per la spesa a ciascun archivio necessaria per pagare gli aumenti sessennali ai propri impiegati nell' anno medesimo, intervengano a norma della circolare del 2 agosto 1880, div. 1,ª n. 17374-924, la speciale deliberazione del Consiglio notarile e l'autorizzazione del Ministero, e tale spesa dovrà poi farsi figurare nel bilancio consuntivo in un capitolo aggiunto alla *Categoria 2ª « Spese straordinarie » dell' Uscita.*

Cambiali ed altri effetti di commercio, e originali degli atti di protesto — tasse di bollo.

Regolamento 7 settembre 1908, n. 557, per l' esecuzione degli articoli 2, 3 e 4 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato C. — Art. 1. — Le tasse stabilite per le cambiali e gli altri effetti di commercio dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *C.* sono corrisposte mediante i foglietti bollati istituiti col R. decreto 26 gennaio 1908, n. 23, e mediante quegli altri foglietti e le marche da bollo a tassa graduale, ed i bolli a punzone, che saranno in seguito istituiti per decreto Reale.

Quando coll' applicazione di quattro marche non si possa completare la tassa dovuta, la differenza si riscuote mediante *visto per bollo.*

Art. 2. — Per le cambiali, effetti o recapiti di commercio posti in essere nel Regno, debbono usarsi i foglietti stampati su carta filigranata, di prezzo uguale all' importo della tassa dovuta in ragione dell' ammontare e della scadenza della cambiale ; ed in mancanza di fogli di prezzo uguale, quelli di prezzo più prossimo al detto importo.

La tassa dovuta a complemento di quella rappresentata dal foglietto bollato è corrisposta mediante l'applicazione di marche a tassa graduale, nello spazio in bianco esistente nel foglietto sotto l'impronta del bollo.

L' apposizione delle dette marche deve di regola essere fatta dagli Uffici del registro ; ma potrá essere fatta dallo stesso emittente e dallo stesso traente della cambiale, effetto o recapito di commercio, quando l'importo delle marche non superi in complesso i sessanta centesimi.

Se le marche sono apposte dall'emittente o dal traente, deve egli stesso annullare mediante la scritturazione, di propria mano, del luogo, della data e della firma, in modo che su ciascuna marca si trovi almeno una parte della data ed una parte della firma.

La data e la firma di annullamento delle marche devono essere apposte indipendentemente da quelle, che, a termini dello art. 251 del del codice di commercio, sono da apporsi alla cambiale ; però la data

di annullamento deve sempre coincidere con quella di emissione della cambiale, ed il mese deve essere scritturato in lettere.

Art. 3. — Per le formule di cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio, stampate o litografate su carta non filigranata per le quali le intendenze di finanza abbiano concesso l'apposizione del bollo straordinario, a norma dell'art. 19, n. 58, della legge 4 luglio, 1897, n. 414, l'annullamento delle marche deve farsi esclusivamente dagli uffici di registro, nel modo prescritto dall'art. 16, secondo comma, della legge anzidetta.

Prima di procedere alla bollazione delle dette formule, quando siano affatto mancanti di scritturazioni, i ricevitori invitano i richiedenti a dichiarare insieme alla somma per cui deve essere emessa la cambiale, se questa debba avere scadenza superiore a sei mesi. In mancanza di tale dichiarazione la tassa deve applicarsi in misura semplice.

Occorrendo di completare la tassa per le frazioni di migliaio, possono applicarsi ed annullarsi le marche da bollo occorrenti, nei limiti e modi stabiliti dall' art. 2 del presente regolamento.

Art. 4. — Per le cambiali ed altri effetti di commercio provenienti dall' estero la tassa di bollo, da pagarsi prima che se ne faccia uso nel Regno, è soddisfatta mediante applicazione di marche a tassa graduale.

Questa bollazione deve essere fatta dall' ufficio del registro ; ma potrà essere fatta anche dalla stessa persona che fa uso della cambiale per la prima volta nel Regno, quando l' importo della medesima non superi lire diecimila o lire cinquemila, secondo che la scadenza non ecceda od ecceda i sei mesi.

In tal caso le marche apposte dalla parte devono essere annullate colle modalità stabilite dal secondo capoverso dell' articolo 2 di questo regolamento. La data e la firma che annullano le marche devono essere apposte indipendentemente da quelle inerenti all'uso della cambiale. Il mese deve essere scritturato in lettere.

Art. 5. — Per gli assegni bancari fatti in conformità del Codice di commercio e provenienti dall'estero, la tassa di bollo, stabilita dallo art. 24, § 2, della legge 4 luglio 1897, n. 414, a da pagarsi prima che di detti assegni si faccia uso nel Regno deve essere soddisfatta mediante applicazione di una corrispondente marca da bollo che può essere annullata anche direttamente dalla persona che li munisce della girata, del visto di presentazione o della quietanza, o che ne fa altrimenti uso per la prima volta nel Regno.

Per tale annullamento debbono osservarsi le modalità indicate nel secondo capoverso dell' articolo precedente.

Art. 6. — Fino a che non verranno posti in vendita i nuovi foglietti e le nuove marche potranno usarsi anche quelli ora esistenti, colle norme stabilite dal R. decreto 9 gennaio 1908, n. 8. Del pari le formule per cambiali od altri effetti o recapiti di commercio, stampate

o litografate su carta non filigranata, potranno ancora essere munite di marche da bollo nelle forme prescritte con l'art. 3 del citato decreto.

Con decreto Reale saranno stabilite, se del caso, le modalità pel ritiro e pel cambio dei foglietti e delle marche di vecchia creazione, dopo di che cesserà l' applicazione delle norme contenute nel R. decreto suindicato.

Art. 7. — Ove sieno posti in vendita i nuovi foglietti prima che vengano emessi i nuovi tipi di marche da bollo per cambiali, le tasse di bollo complementari verranno corrisposte con l'impiego delle altre marche da bollo ora esistenti, a norma del r. decreto 9 gennaio 1908, n. 8.

Art. 8. — Le formole stampate su carta non filigranata e bollate prima del 15 gennaio 1908, che fossero tuttora in bianco, potranno essere adoperate anche in seguito purchè la tassa dovuta sulla cambiale, commisurata a norma dell' art. 2 della citata legge, non ecceda l'importo della tassa già scontata per le stesse formule, computati i decimi e la tassa di quietanza, o ne sia completato l' ammontare a norma dell' art. 2 del presente regolamento.

Art. 9. — L' aggio sul prezzo dei foglietti bollati e delle marche per cambiali è fissato pei distributori secondari in ragiona di lire due per cento, a datare dal 1 ottobre 1908.

Art. 10. — Per gli originali atti di protesto cambiario, contemplati dall' art. 3 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, alleg. *C.* si devono usare gli esistenti fogli di carta bollata di ordinaria dimensione, il cui prezzo, fra tassa e decimi, corrisponda alle tasse stabilite per i protesti dal citato articolo di legge.

Delegazioni di pagamento emesse dai comuni e dalle provincie, sulle sovrimposte — registro e bollo.

Circolare del Ministero delle finanze, 31 agosto 1908, n. 28032, div. II. — Consta al Ministero che da taluni uffici si ritiene che le delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni e dalle Provincie sulle loro sovrimposte a favore della Cassa depositi e prestiti a di altri istituti, siano soggette alla tassa di registro di 65 centesimi per cento, stabilita dall' art. 29 della tariffa annessa al testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvata con r. decreto 20 maggio 1897, n. 217.

Come fu già dichiarato con la normale 89 del *Bollettino demaniale* del 1880, le delegazioni della specie vanno soggette alla tassa di bollo graduale per le cambiali, stabilita dall' art. 2 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, alleg. *c* ; e quindi devono ritenersi, al pari delle cambiali, esenti da registrazione, in analogia all' art. 148, n. 17, del citato testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

Tanto si dichiara per norma delle intendenze e uffici dipendenti.

Volture catastali — successioni di tenue entità.

Circolare del Ministero delle finanze, 6 luglio 1908, n. 56. — In seguito all' applicazione del nuovo regolamento catastale 24 marzo 1907,

n. 237 (1), qualche intendenza di finanza ha chiesto istruzioni circa il sistema da seguire allorchè trattisi della presentazione delle domande di voltura per successioni di tenue entità comprensive di beni stabili.

Affinchè siano seguiti criteri uniformi, il Ministero crede opportuno, per norma degli uffici interessati, dichiarare quanto segue:

Con la normale 58, del *Bollettino ufficiale delle imposte dirette*, 1904, si è disposto che nel caso di successioni di tenue entità comprensive di beni stabili, i ricevitori del registro fossero tenuti a comunicare alle agenzie, che conservano i vecchi catasti, i necessari elementi per l'esecuzione delle volture, e dovessero senz'altro compilare le domande di voltura nelle provincie a catasto nuovo, per rimetterle poscia alle rispettive agenzie, provvedendo in seguito al ricupero dei relativi diritti catastali. La disparità degli obblighi fatti ai ricevitori, a seconda delle province a vecchio o a nuovo catasto, dipendeva dalla circostanza che nelle prime le volture dovevano allora chiedersi dalle parti direttamente alle agenzie e nella seconda invece agli uffici del registro. Ora che anche nelle province a catasto vecchio le domande di voltura si presentano agli uffici del registro, si dovrà procedere pure in queste province col sistema adottato in quelle a catasto nuovo, e quindi, d'ora innanzi in tutte le province del regno, non escluse quelle del compartimento ligure piemontese, e sia che trattisi di terreni o di costruzioni urbane, i ricevitori dovranno compilare le domande di voltura da rimettersi alle agenzie delle imposte, provvedendo poscia al ricupero dei diritti catastali, in quanto non trattisi di beni censiti nei catasti conservati dai comuni.

Regolamento generale del Banco di Napoli.

R. decreto 2 agosto 1908, n. 529, pubblicato nella « Gazz. uff. » del 28 settembre 1908, n. 276. — Le fedi, i polizzini e le polizze notate in fede sono trasmissibili per girata o per semplice firma.

I titoli suddetti ed i mandati, previa la firma dello intestatario o dell'ultimo giratario, purchè conosciuto dal cassiere, sono rimborsati a vista dal Banco, salvo gli adempimenti prescritti per quelli che portino condizione o vincolo.

Se il prenditore non sia conosciuto dal cassiere, la firma deve essere autenticata da un notaro.

Art. 158. — Per la sottoscrizione di chi non sappia o non possa firmare, è necessaria l'attestazione del notaro sullo stesso titolo di credito.

Art. 163. — Esaminando i titoli apodissari, di che negli articoli precedenti, devesi anche verificare se il notaro certificatore delle firme sia nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I titoli riconosciuti in regola sono ammessi al pagamento.

Art. 164. — Pei necessari riscontri delle autentiche notarili deve tenersi un registro che, in ordine alfabetico, contenga la forma di cer-

(1) Riportata a pag. 225 della raccolta 1907.

tificazione che adopera ciascun notaro, e gli autografi delle rispettive firme.

Le firme dei notari non residenti nel distretto notarile dello stabilimento debbono portare il tabellionato ed essere legalizzate col visto del presidente del tribunale stesso.

Art. 167. — Il pagamento di un titolo apodissario, che porti la formola: *agli eredi legittimi o testamentari*, s' intende condizionato, e non è eseguito, se prima un notaro non attesti sul titolo stesso, a favore di chi deve riscuotere, la qualità ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigerne la corrispondente somma.

L' attestazione del notaro deve essere fatta in virtù dei documenti presso di lui legalmente depositati, e dei quali egli deve fare la enunciazione sul titolo sopradetto.

I documenti da depositarsi sono i seguenti, oltre quelli che potranne essere aggiunti dal consiglio di amministrazione:

per le successioni testate:

a) atto di morte;

b) copia del testamento in forma legale;

c) copia dell' atto di accettazione, in caso di eredità beneficiata;

d) certificato del cancelliere della pretura in cui si è aperta la successione, di non esservi altre accettazioni;

e) certificato dichiarante quali sono gli eredi a base della denunziata successione, e che il credito fu denunziato;

f) copia dell' atto di notorietà attestante il testamento esser l' ultime e non impugnato, e non esservi eredi aventi diritto a riserva.

Per le *successioni intestate*, oltre ai documenti di che nelle lettere *a*, *c*, *d*, *e*, occorre pure:

a) copia dell' atto di notorietà attestante la parentela col defunto, la inesistenza di testamenti e la mancanza di altri eredi o aventi diritto;

b) certificato dimostrante la parentela legittima col defunto; e, in difetto, il deposito degli atti di nascita che valgano a comprovarla.

Agli effetti della tassa di successione, sono pure da osservarsi, occorrendo, le disposizioni dell' art. 5 della legge 12 luglio 1888. n. 5515, e dell' art. 11 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Assicurazioni — atti di nomina di agenti o rappresentanti di società di assicurazioni — tasse sugli affari.

Circolare del Ministero delle finanze, 14 luglio 1908. — È occorso recentemente di constatare che alcune società di assicurazione tratte in equivoco dalla dizione forse troppo generica della normale n. 116 del 1876, hanno ritenuto erroneamente, con l' espresso o tacito assentimento dei competenti uffici demaniali, che andassero immuni dalle ordinarie tasse di bollo ed anche da quelle di registro, gli atti di nomina dei loro agenti o rappresentanti, tanto stipulati per ministero notarile, come per scrittura privata, nonchè i relativi capitolari, in

in cui sono fissate le retribuzioni dovute agli stessi agenti o rappresentanti.

E siccome con tale estensiva interpretazione si è venuto evidentemente a falsare il vero concetto, sul quale riposa la esenzione di cui trattasi, così, a chiaramento ed integrazione della detta normale si ravvisa opportuno di fare, d'accordo con la regia avvocatura erariale generale, le seguenti dichiarazioni.

La esenzione sancita dall'art. 15 del testo unico 26 gennaio 1896, n. 44, in virtù della quale rimane esclusa l'applicazione delle ordinarie tasse di bollo sulle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti qualsiansi staccati da registri a madre e figlia, o rilasciati sopra ogni altra sorta di carta stampata, di cui si servano le società o compagnie ed altri assicuratori, è una esenzione obiettiva e non subiettiva, deve cioè considerarsi stabilita e limitata in relazione agli atti per cui si esplicano i contratti di assicurazione, e non già in riguardo alla persona dell'assicuratore, del quale gli atti stessi sono rilasciati.

E ciò perchè la ragione d'essere della esenzione sta precisamente nel fatto, che gli atti inerenti alla assicurazione sono di già colpiti dalle speciali tasse contemplate dal precedente art. 13, le quali devono intendersi sostituite a quelle di bollo. Diversamente le tasse in surrogazione potrebbero eccedere i rapporti delle tasse surrogate, con manifesta violazione degli elementari principii di perequazione trubutaria.

Alla stregua di questa concetti, è chiaro che la esenzione in parola, che si riferisce essenzialmente agli atti fra assicuratore ed assicurato, svolgentisi in dipendenza del contratto di assicurazione, non può estendersi agli atti e contratti che intervengono fra l'assicuratore ed i propri agenti o rappresentanti, quali sono gli atti di nomina di questi ultimi e relativi capitolati, in quanto che essi atti riflettono rapporti non attinenti alla obbiettività del contratto di assicurazione.

Non è poi a dubitarsi, in base alle identiche considerazioni, che gli atti sopraspecificati, oltre alle tasse di bollo, debbono sottostare alla registrazione obbligatoria con il pagamento della relativa tassa, tanto più che l'art. 32 della legge sulle assicurazioni, in armonia con l'art. 153, n. 2, del testo unico delle leggi sul registro, dichiara esplicitamente esenti dalla tassa di registro soltanto le polizze di assicurazioni e le quietanze o ricevute di parziale pagamento relative alle stesse assicurazioni, salvo per le quietanze l'obbligo della speciale registrazione di cui al precedente art. 16.

Le intendenze cureranno che gli uffici d'ispezione demaniale e quelli esecutivi, nelle rispettive loro manzioni, abbiano d'ora innanzi ad uniformarsi esattamente alle norme suespresse circa il trattamento tributario da farsi agli atti preindicati.

Resta poi inteso che, in vista delle incertezze verificatesi nella applicazione delle citate disposizioni di legge, e dei dubbi cui ha dato luogo un meno esatte apprezzamento delle istruzioni impartite con la

normale n. 116 dell'anno 1876, dovrà prescindersi, per il tempo anteriore da altri rilievi, oltre quelli che eventualmente gia risultassero approvati ed inscritti al campione certo.

Provvedimenti per la Basilicata e la Calabria — onorari notarili — esenzioni e privilegi.

Estratto dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, pubblicata nella Gazz. uff. *del 30 luglio detto, n. 177.* — Art. 1. — Agli art. 1, 6, 9, 14, 16 e 24 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — È istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo, è compresa tra gl'istituti coi quali può contrattare e operare l'Amministrazione speciale istituita per il credito agrario presso il Banco di Napoli; ecc.

Art. 14. — Le casse agrarie, costituite con la forma di società cooperative in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle società cooperative.

Art 4. — Le competenze dei notari sugli atti stipulati per la Cassa provinciale e le Casse agrarie sono ridotte alla metà di quelle fissate dalla legge in vigore.

Art. 9. — Sono dichiarati inalienabili e passeranno in consegna all'ispezione forestale i boschi di proprietà demaniale esistenti in Basilicàta.

Art. 34. — Alle vendite dei beni immobili che saranno fatte dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, istituita con la legge 31 marzo 1904, n. 140 è applicabile la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale, con le agevolazioni consentite dall'art. 10 della legge 23 gennaio 1902, n. 25 allegato *C.* (1).

Art. 35. — I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli altri che possono occorrere pel funzionamento della Cassa anzidetta, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degl'immmobili offerti alla Cassa in garanzia delle operazioni di anticipazioni, saranno stesi .in carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dalla Direzione della Cassa.

Art. 36. — Salvo il disposto dell'art. 74 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e dell'art. 34 della presente, e ferma in queste pari l'applicazione delle tasse di bollo ed ipotecarie, secondo le norme vigenti, sono estese a favore della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, le disposizioni contenute nell'art. 26 della legge 29 marzo 1906, n. 100, pel credito agrario in Sicilia.

Art. 48. — I privati che vorranno giovarsi di mutui di favore consentiti dalla legge 25 giugno 1906, n. 275, dovranno unire alla do-

(1) Pubblicata in questo periodico, an. 1902, pag. 67.

domanda la documentazione del possesso legittimo del fabbricato distrutto o danneggiato.

Se la dimostrazione del possesso legittimo non si possa dedurre dai documenti prodotti a corredo della domanda, l'interessato potrà farla con le norme degli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª).

Non è necessaria la prova della libertà del fondo.

L'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo è valida di fronte a tutti.

Non occorre l'adesione dei creditori ipotecari o degli usufruttuari nel caso che il proprietario intenda ricostruire lo stabile su di un'area diversa dall'antica.

Il danneggiato ha diritto ad ottenere la concessione del mutuo anche quando intenda ricostruire la propria casa nei nuovi centri su aree concesse ai sensi dell'art. 67 della presente legge.

Agli effetti dell'art. 25 della citata legge 25 giugno 1906, basterà la pubblicazione delle domande di mutuo nel giornale degli annunzi giudiziari e l'affissione per 15 giorni all'albo del comune ove esiste la casa danneggiata o distrutta.

La pubblicazione e l'affissione tiene luogo di notifica.

Per le case da ricostruire nei nuovi centri, il biennio per la somministrazione rateale del mutuo, decorrerà dal giorno del sorteggio delle aree di che all'art. 71.

Art. 56. — L'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » è compreso fra gli enti con i quali può contrattare ed operare l'Amministrazione speciale istituita per il Credito agrario presso il Banco di Napoli.

Art. 57. — Le sedi dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » potranno fare prestiti in danaro anche al proprietario o conduttore per gli scopi e nei modi e limiti degli art. 11, 12, 13 e 15 della legge 15 luglio 1906, n. 383 (1).

Art. 58. — Il privilegio speciale della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, serie 3ª, sarà costituito per la durata del prestito e, nel caso di mancato pagamento dell'obbligazione alla scadenza, conserverà efficacia fino alla realizzazione del credito dell'Istituto, senza bisogno di rinnovazione.

Art. 59. — Le competenze dei notari sugli atti stipulati dall'Istituto « Vittorio Emanuele III » per l'esercizio del credito agrario, sono ridotte alla metà di quelle fissate dalla legge in vigore.

Art. 74. — Le aree assegnate gratuitamente e le case su di esse costruite col mutuo di favore, di che all'articolo seguente, non potranno essere alienate per qualsiasi titolo se non dopo trascorsi 10 anni dall'ultimazione degli edifici ; e i contratti che fossero stipulati in contravvenzione alla presente legge saranno nulli.

Art. 77. — Tutti gli atti che possono occorrere per le domande, la concessione e la stipulazione dei mutui, e pel conseguimento del contributo governativo, saranno stesi su carta libera e compiuti e ri-

lasciati gratuitamente dai pubblici uffici, sempre che si tratti di mutui non superiori alle L. 4000.

Il contributo dello Stato è esente dalla tassa di ricchezza mobile. I contratti di mutuo non superiori alla somma di L. 400 saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

La stipulazione del mutuo dovrà avvenire non più tardi di sei mesi dalla data del decreto ministeriale di concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ed entro altri sei mesi dalla stipulazione il mutuatario dovrà porsi in grado di conseguire, almeno parzialmente, la somministrazione del mutuo stesso.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

134. Notaro — concorrenza illecita — azione per risarcimento di danni — inammissibilità. (*Leg. not.*, *23*, *24*, *26*, *27 e 107*). — Il Tribunale di Messina. — *Omissis.* — Osserva, che non a torto il convenuto ha chiesto di dichiararsi inammissibili le domande dello istante notar Giuffrè per difetto in lui di qualsiasi azione. Difatti, ammesso anche come vero l' assunto del notaro Giuffrè, che, cioè, il convenuto notaro Favaloro abbia esercitato contro di lui una concorrenza sleale, recandosi spesso in Salina a stipulare degli atti, ch' era riuscito a procurarsi a mezzo di persone all' uopo incaricate e adescando gl' interessati colla promessa che avrebbe fatto forti rilasci su i suoi onorarî ed emolumenti, ciò non potrebbe mai conferire allo istante il diritto a domandare contro il Favaloro il risarcimento dei pretesi danni risentiti, sia perchè è notorio, che la concorrenza illecita e sleale può dar luogo a risarcimento di danni nel campo soltanto dei traffici e sia anche perchè il fatto che si attribuisce al Favaloro avrebbe potuto dar luogo, ed anzi ha dato luogo, a carico di lui ad un giudizio disciplinare, che finì colla sua completa assoluzione, ma non potrebbe mai dar luogo ad un' azione di risarcimento di danni a favore del Giuffrè.

Ed in fatti, in base all' art. 106 del testo unico della legge sul notariato, approvato con decreto 25 maggio 1879, n. 490, la sorveglianza sui notari, consigli ed archivii notarili è affidata al Ministro, ed anche alle corti di appello ed ai procuratori generali presso le medesime, ai tribunali civili ed ai procuratori del re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

Pel successivo art. 107 poi, il notaro, che compromette in qualunque modo la delicatezza del suo ufficio o il decoro del ceto a cui appartiene, o altrimenti contravviene ai proprii doveri, è soggetto a pene disciplinari.

Inoltre, cogli articoli 23 e 27, la legge fa obbligo ai notari di non allontanarsi dalla propria residenza, e parlando, agli articoli 108 e seguenti delle pene disciplinari, vi comprende anche il caso della contravvenzione all' obbligo della residenza, e per tutti i casi sancisce pene, stabilisce procedure speciali di giudizio da aver luogo in camera di consiglio.

Ora, dato tutto ciò, qual' è là conseguenza?

La conseguenza si è, che il notaro che trasgredisce i proprii doveri, che compromette la propria dignità e la dignità del ceto cui appartiene è passivo di pene disciplinari, che si possono applicare in seguito ad apposito giudizio in camera di consiglio promosso su ricorso del procuratore generale o del procuratore del re, ai quali i privati possono far pervenire le loro lagnanze. — Se è così, è d' intuitiva evidenza che il notaro Giuffrè non può avere alcuna azione per risarcimento di danni contro il Favaloro dipendenti da trasgressioni dei doveri di costui, imperocchè per tale pretesa trasgressione il Favaloro avrebbe solo potuto essere colpito dalle pene disciplinari stabilite dalla legge in seguito a regolare giudizio in camera di consiglio, provocato dal procuratore del re, anche in seguito a denunzia dello stesso Giuffrè. — E risulta dagli atti che codesto giudizio ci fu, come risulta anche che ci fu la denunzia al procuratore del Re fatta dal Giuffrè di tutti i fatti, che poscia da lui sono stati esposti nell' atto introduttivo del presente giudizio.

Però la locale corte di appello, con sentenza del 13 aprile 1908, che costituisce *res judicata*, assolse il Favaloro dalla ascrittagli contravvenzione all' obbligo della residenza, per avere stipulati atti in Salina: perchè, tenuto presente, che il notaro, in base all' art. 26 della legge notarile ha facoltà di esercitare il proprio ministero in tutto il distretto notarile, cui è iscritto, e per l' art. 24 della stessa legge non può rifiutare il proprio ministero quando ne è richiesto, purchè le assenze dalla propria residenza avvengano nei termini permessi e colle condizioni volute dall' art. 27 di detta legge, la corte ritenne, che il notaro Favaloro aveva agito entro i limiti di legge e come tale lo assolse dalla ascrittagli contravvenzione.

Come si vede quindi l' obbietto della presente controversia è stato giudicato nelle forme procedurali sancite dalla legge, e quindi l' azione oggi svolta dal notaro Giuffrè, oltrechè inammissibile per la forma, è anche inammissibile, per essere ostacolata dalla succennata sentenza del 13 aprile 1908 della locale corte di appello, che è passata in cosa giudicata.

E nei riguardi della presente causa, ammesso pure che con detta sentenza fosse stata accertata una qualche irregolarità a carico del Favaloro, ciò non avrebbe potuto mai conferire al Giuffrè il diritto ad intentare contro di lui un' azione di danni.

Invero dalla legge notarile ed in ispecie dallo art. 26, che faculta i notari a stipulare atti non solamente nella propria residenza, ma in tutto il distretto notarile cui sono iscritti, e dall' art. 24, col quale s' impone loro di non potere rifiutare, quando richiesti, il proprio ministero, si rileva chiaramente questo concetto, cioè, che l' obbligo della residenza ed ogni altro dovere, vengono imposti ai notari, non nell' interesse dei proprii colleghi delle piazze vicine, non per costituire ad ogni notaro un monopolio atto a fare imporre il loro ministero ai cittadini; ma nell' interesse dei cittadini stessi, ed allo scopo che i

medesimi non corrano il rischio di trovarsi senza notaro nelle varie contingenze e bisogni della vita.

La contravvenzione quindi all' obbligo della residenza, come fatto che lede i diritti sociali, può dar luogo ad un giudizio disciplinare per l' applicazione della relativa pena ; ma non può mai far considerare il notaro contravventore come un commerciante qualunque che faccia concorrenza sleale ad un suo collega per dare a costui il diritto a domandare i danni.

Non può sorgere quindi alcun dubbio, che le domande proposte dal notaro Giuffrè sono assolutamente inammissibili per difetto in lui di qualsiasi azione (1). (Trib. Messina, 31 luglio 1908 ; Giuffrè c. Favaloro. Candullo estens.).

---

(1) *Le Massime* così annotano la sentenza: « La riportata sentenza merita lode. Il notaro non ha la esclusività di rogito nell'ambito del comune assegnatogli; egli è un professionista che può liberamente esplicare la sua azione e la sua operosità in tutto il distretto notarile e, come tale, deve pur sottostare alla inevitabile concorrenza di altri colleghi. È deplorevole che questa troppo frequentemente si eserciti con l'indecoroso sistema di promettere od acconsentire riduzioni di tariffe: non é però meno lagrimevole il fatto che un pubblico ufficiale si induca ad intentare una causa di danni come un trafficante qualsiasi, ed usurpi i poteri del Consiglio notarile e delle altre autorità alle quali solamente spetta di provvedere sulle mancanze dei notari.

« Ma purtroppo simili inconvenienti, precipua causa del decadimento del notariato, non si potranno togliere nè attenuare fino a quando non venga radicalmente modificata in argomento l'attuale legge. *Quod est in votis* ».

Il Notariato italiano invece osserva: « Che, se la cauzione a prestarsi da ogni notaro è proporzionata alla popolazione del comune di sua residenza (articolo 17 legge notarile), ciò è perchè la legge intende che al servizio di ciascun comune provveda soltanto, normalmente, quel notaro o quei notari che ad esso sono destinati. Se si potesse ammettere il diritto ordinario, abituale d'ogni notaio all'esercizio del rogito in qualunque comune del distretto, perchè il variare delle cauzioni da un minimo di lire 2000 a un massimo di lire 10000? Che giustizia, che equità, che senno sarebbe quello del legislatore che, addossando ad alcuni notari la cauzione maggiore, lasciasse libertà agli altri, anche sottoposti alla cauzione più piccola, di trasferire quasi il proprio ufficio nella sede dei primi? Il concetto della legge è del resto luminosamente chiarito nella relazione presentata al Senato dal Ministro Mancini a' 15 dicembre 1876, nella quale, a pag. 8, si legge : — « I contravventori all' obbligo della residenza privano le popolazioni, in cui favore è stabilito il posto notarile da essi occupato, della parte più essenziale di tale beneficio, ed *esercitando abitualmente il loro ministero in altre sedi*, recano un indebito pregiudizio ai notari titolari dei posti ivi stabiliti, i quali spesso, per avere i detti posti, hanno dovuto prestare cauzione in somme maggiori, e che si veggono tolta in gran parte la clientela *dall' abituale ed abusiva concorrenza di cosiffatti esercenti*, i quali talvolta non omettono di procurarsela *con l' offrire l' opera loro a prezzo minore* di quello stabilito dalla tariffa. » Pare una fotografia, che il sommo giurista ci dava di ciò che purtroppo ora cade sotto gli occhi nostri.

« Si noti intanto l'importanza di questa dichiarazione, tanto maggiore perchè

135. Residenza notarile — contravvenzione. (*Leg. not.*, 27). — La Cassazione di Torino. — *Omissis.* — Attesochè l' unico mezzo del ricorso non ha fondamento giuridico. E, di vero, il notaro, giusta l' art. 23 della legge sul notariato, deve nel termine prescritto assumere l' esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l' ufficio al quale venne nominato e ivi, o nella frazione del comune assegnatogli, deve, in forza della prima parte del successivo art. 27, tenere permanente dimora e studio aperto, col deposito degli atti, rogiti e repertori notarili, nè può, per le altre disposizioni dell' articolo stesso, assentarsi dal luogo di sua residenza per più di dieci o cinque giorni, secondo che nel comune vi sia, ovvero no, altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso l' ufficio del registro o altri pubblici uffizi; e volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenere il permesso, secondo i casi, o dal presidente del consiglio notarile, o dal consiglio stesso o dal presidente della corte d' appello.

Ora di fronte a disposizioni così categoriche e chiare, dettate per il pubblico interesse, non può farsi luogo ad alcuna interpretazione estensiva della legge, la quale perciò i giudici debbono applicare come è scritto pei fini voluti dal legislatore, senza che sia loro lecito di indagare, e meno poi ammettere che, per altro modo, il voto della legge possa egualmente essere adempiuto.

La residenza dovendo pertanto essere vera, reale e costante, non semplicemente fittizia e virtuale o ad intervalli, resta escluso che il notaro possa dimorare permanentemente in altro comune, sebbene nel luogo della residenza assegnatagli abbia persona di fiducia che lo chiami e possa accorrere in ogni evenienza a prestare il proprio ufficio.

A togliere, infatti, ogni dubbio intorno all' osservanza dell' obbligo della residenza, con la legge 6 aprile 1870, n. 4817, serie seconda, e regio decreto 25 maggio 1879, che approvò il testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, nell' art. 27 si prescrisse (ciò che non poteva la legge 25 luglio 1875, n. 2786) appunto che, per l' osservanza di un tale obbligo, il notaro, nel comune o nella frazione di comune

---

fatta da chi propose nell' art. 27 l' aggiunta, che è ora legge dello Stato, con la quale si rese veramente serio l' obbligo, allora futile, della residenza. *Et nunc erudimini.*

« Ci sia lecito in fine di plaudire un' altra volta alle savie disposizioni contenute negli art. 41 e 42 del progetto Gallo, per le quali, se è limitata al mandamento la giurisdizione dei notari, è data ad essi, nello stesso tempo, piena libertà di esercitare il proprio ufficio in tutto il territorio del mandamento medesimo. Adottato questo provvedimento, non si parlerà più di contravvenzioni all' obbligo della residenza, che tanto ingrata eco hanno quotidianamente nelle aule dei tribunali; cesserà ogni deplorevole concorrenza abusiva di alcuni notari contro di altri; e spariranno quei frequenti dissidî, anzi, litigi addirittura, che, come il presente, e altri non dovrebbero esistere fra membri della medesima famiglia ».

assegnatagli, deve tenere permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertorî notarili. Al notaro, come pubblico ufficiale e nell' interesse pubblico, è imposto rigorosamente dalla legge l' obbligo della residenza, ed egli è tenuto ad uniformarvisi strettamente e trovarsi al suo posto a ricevere gli atti del suo ministero ogni qualvolta ne sia richiesto.

Onde giustamente la corte di merito ritenne che la legge in modo categorico prescrive la residenza permanente del notaro nel comune al quale fu assegnato, nell' interesse pubblico, e che le circostanze addotte dal ricorrente, cioè la concorrenza di altri notari, l' esiguità del lavoro e l' avere incaricato persona di sua fiducia di chiamarlo in ogni evenienza non potevano avere alcun valore, nè potevano esimerlo dall' osservanza dell' obbligo della dimora permanente impostagli dalla legge.

P. q. m., rigetta il ricorso avverso la sentenza della corte d' appello di Torino 27 marzo 1908. (Cass. Torino, 7 luglio 1908 ; Durando ricc. Blancuzzi, estens.).

136. Cessione di negozio — patto di non più esercire. *(Cod. civ., 1160).* — La Corte d' Appello di Torino. — *Omissis.* — Atteso quanto alla prima osservazione che la clausola proibitiva ai Caligaris dell' ulteriore esercizio dell' industria che avevano ceduto al Deangelis, limitata alla città di Torino ed al periodo di tre anni come fu specificata nel terzo capitolo, non implica la soppressione dell' attività professionale e così quella rinuncia ad un diritto inalienabile della persona che indurrebbe la nullità dell' obbligazione come era stato obbiettato in primo giudicio, ma solo viene a limitare quest' attività in relazione al tempo ed allo spazio in cui si esplica, e regolando così un bene patrimoniale, nulla vieta che possa essere oggetto di contratto, non essendo contrario alla legge nè all' ordine pubblico, nè al buon costume.

Di questo patto in sè valido occorre pertanto esaminare la portata, per conoscere se i Caligaris lo abbiano violato; ed al riguardo indagando quale sia stata l' intenzione delle parti contraenti, secondo il concetto dell' art. 1431 cod. civ. sembra alla Corte che l' interpretazione voluta dagli appellanti non risponda a giustizia.

Di vero i Caligaris cedendo al Deangelis il negozio da parrucchiere gli hanno dato facoltà di valersi del nome Caligaris nell' insegna, degli stemmi reali e delle onorificenze, e la signora Caligaris si è obbligata di rimanere alla direzione del negozio successivamente alla cessione per la continuazione dell' industria della tintura e lavorazione dei capelli delle signore, che era sempre stata opera sua esclusiva.

I Caligaris pertanto cedendo e Deangelis accettando quel negozio, intesero sostituire questi a quelli non solo nel possesso dei locali adibiti al suo esercizio dei mobili che lo guerniscono, dei preparati e ricettari che ne costituiscono il fondo, ma nel servizio della clientela, che numerosa, ricca ed elegante, ne costituiva la ricchezza.

E che questo fosse l'intento specialmente del Deangelis risulta dal lauto corrispettivo che si obbligò di pagare alla Caligaris, perchè colla sua continuata presenza favorisse l'affluenza della clientela e questa non si avvedesse del passaggio del negozio da uno ad un altro proprietario. La parola *avviamento* non è stata detta nel contratto, perchè non è insinuata nei capi di giuramento, ma il suo concetto risulta dal complesso del loro contesto che pone in essere un patto inteso a prevenire una disastrosa concorrenza.

Ed allo spirito corrisponde la lettera del contratto, imperocchè la clausola proibitiva di non aprire, nè esercire, nè lavorare in altri negozi specifica tre fatti distinti che si considerano violatori dell'assunta obbligazione di non continuare l'esercizio dell'industria, cioè, l'apertura di un negozio, la lavorazione in altri negozi e l'esercizio di tale industria in qualsiasi altro modo.

La parola *esercire* chiusa tra due virgole, rappresenta un concetto autonomo indipendente da quelli inclusi nelle parole: *aprire e lavorare in altri negozi*: perciò non può riferirsi a queste ultime parole: così intesa come sostengono i Caligaris si risolve in una oziosa ripetizione del concetto già espresso dalla parola *lavorare* che si attacca alle parole: *in altri negozi*.

A nulla rileva pertanto che i Caligaris si siano ritirati al quarto piano di via Finanze, n. 11, che alla porta esterna del quartierino in cui abitano non esista insegna, targa od altro richiamo dell'esercizio della loro industria; che ivi manchino affatto gli apparecchi, che essi non abbiano altri appartamenti come vogliono provare coi primi quattro capitoli di prova per testi dedotti in subordine, poichè colla riferita clausola il Deangelis volle ed i Caligaris si obbligarono a che l'industria della pettinatura, tintura e lavorazione dei capelli continuasse nel negozio ceduto, e se invece la sig.ª Teresita Caligaris ha seguitato a pettinare, tingere i capelli e lavorare fuori del negozio persino ad antiche clienti, e se a tale scopo si recava al loro domicilio e richiedeva l'opera di terze persone, ha violato i patti del contratto, poichè così facendo ha sviato dal negozio ceduto al Deangelis la clientela che si era obbligata di mantenergli, e gli ha creato una concorrenza disastrosa e tanto più temibile quanto più, nella sua ipotesi, allettatrice per il maggior segreto che circondava l'opera sua se prestata fuori del negozio e nel domicilio suo od in quello delle clienti.

Non monta che degli accordi relativi alla cessione si sia fatto risultare da privata scrittura, e che nella cessione sia stato compreso il ricettario di tutte le specialità del negozio e specialmente di quello della tintura Black, come gli appellanti deducono col primo capo d'interrogatorio.

La scrittura non è essenziale alla validità della cessione e la sua esistenza non vieta che della cessione stessa possa fornirsi la prova con tutti i mezzi dalla legge ammessi.

I ricettari poi facevano parte del negozio, come tutti gli altri mo-

bili, attrezzi, utensili e preparati che lo guernivano e nulla dimostra che quello della tintura Black sia stato dai contraenti considerato così specialmente da doversi ritenere la causa determinante del contratto, come ora i Caligaris vogliono insinuare, e tant'è che in primo giudizio non ne hanno nemmeno fatto parola.

Anche raggiunta l'offerta prova apparisce irrilevante e non può ostacolare l'ammessione dei capi di giuramento.

P. q. m., conferma la sentenza 13 dicembre 1907 del tribunale di Torino. (Cass. Torino, 26 maggio 1908; Caligaris c. Deangelis. Vallero estens.).

137. Mutuo — patto riscatto — nullità. — La Corte di appello di Palermo. — *Omissis.* — Osserva che il pegno, il quale assume le apparenze di vendita viola le disposizioni di legge, ed è contrario all'ordine pubblico, favorire la cupidigia del creditore, opprime la miseria del debitore impossibilitato a pagare, toglie a questi la cosa che ordinariamente vale più dello ammontare del suo debito, e produce l'indebito arricchimento del creditore. Tutto ciò la legge ha espressamente vietato, fulminando di nullità il patto col quale si autorizza il creditore ad appropriarsi del pegno senza le formalità stabilite (art. 1884 cod. civ.); ed una vera appropriazione del pegno si consuma facendo figurare in luogo di questo la vendita col patto di ricompra.

E se nullo è il patto in frode alla legge e contrario all'ordine pubblico, non bene si appone l'appellato col dedurne la inammissibilità dell'azione di simulazione da parte del contraente, potendola ben lui come ogni altro dedurre.

É pertanto conseguenza di ciò che l'atto impugnato deve annullarsi, ordinandosi la restituzione degli immobili coi frutti indebitamente percetti, salvo all'appellato il diritto alla restituzione del capitale mutuato cogli interessi, nei modi di legge. (Corte app. Palermo, 21 luglio 1908; Anzon c. Fasciana. Ausiello estens.).

138. Enfiteusi — prescrizione — domino principale e domino subalterno. — La Corte di appello di Palermo. — *Omissis.* — Osserva che con atto 29 novembre 1839 Polizzi, autore degli appellanti Colonna Romano, donò irrevocabilmente al figlio Giovanni, in occasione delle nozze, due fondi rustici siti in contrada Casale e contrada Fico territorio di Alcamo con garenzia dei danni ed interessi ed ogni molestia che potesse avvenire *per parte dei suoi proprietari*, ed il Giarratano consente che i suddetti fondi sono quelli stessi che intende rivendicare.

Osserva che il Giarratano, con atto d'usciere 15 settembre 1904, intimò diverse persone, ed anche l'appellante Antonino Romano Colonna, di pagargli la somma di lire trecentonovantacinque, e centesimi venticinque per arretrati *di succanone* e di presentarsi al notaro Bene detto Ferrara per stipulare l'atto d'obbligo, prevenendoli che mancando a fare ciò, sarebbero stati senz'altro convenuti davanti l'autorità giudiziaria per la devoluzione — non senza avere fatto cenno altresì di un altro ca-

none di lire ciquecentoundici e centesimi trentasei, dovuto per la stessa origine, alla Mensa arcivescovile di Monreale in virtù degli atti dell' 11 ottobre 1827, 11 febbraio 1883 e 27 luglio 1884 rogati Rotonda.

Osserva, che dopo tale esplicita confessione, che non è certamente effetto di equivoco, perchè trova riscontro nell'atto ricognitorio del dì 11 febbraio 1883, a prescindere da altri titoli, benchè a favore questi della Mensa Arcivescovile, trattandosi di fondi enfiteutici, l' appellato Giarratano sbagliò indirizzo, perchè anzicchè il rilascio puro e semplice contro i fratelli Romano colonna dei fondi Casale e Fico, quali terzi possessori di mala fede, doveva piuttosto a quanto sembra, iniziare il giudizio di devoluzione che nulla ha di comune col giudizio di rivendica, anche prescindendo dalla legittima interpellanza non richiesta per le enfiteusi costituite con le leggi anteriori, regolate dalle leggi medesime (ved. art. 1689 leggi civili del 1819 e 20 delle disposizioni transitorie a differenza del codice italiano (art. 1565 n. 1).

Osserva che il cennato atto del 1839 conforta l' applicabilità di questi concetti giuridici, in quanto la parola *proprietari*, che ivi si legge, venne esattamente indicata quale sinonimo della parola *padroni*, ripetuta agli art. 1685, 1686 e 1689 delle leggi civili del 1819 il che è controprova che i fondi Casale e Fico di che trattasi sono enfiteutici.

Che ad ogni modo, per lusso di argomenti, osserva la corte che in questa causa la prescrizione trentennale s'impone con la semplice lettera degli art. 2168 delle cessate leggi civili e 2135 del codice italiano, per avere i fratelli Romano Colonna posseduto ininterrottamente per più di trent'anni (anni 65) i fondi Fico e Casale, sia per mezzo dei loro autori che direttamente, senzachè possa opporsi in contrario il difetto di titolo e di buona fede.

Nè può dirsi precario, e quindi non manutenibile, il possesso ultra trentennale essendo protetti dagli art. 2136 leggi del 1819, 686 codice italiano, perchè il dominio utile può prescrivere verso i terzi, pur restando illeso il domino eminente per l' esazione del canone che non si prescrive e per la devoluzione con risoluzione del contratto, ancorchè fosse possessore di mala fede, restando a chi prescrive il beneficio della prescrizione quinquennale delle annualità scadute non richieste in tempo utile, e di non essere molestato dal precedente enfiteuta che gli lasciò possedere i fondi senza contrasto.

Osserva che ai fini di questa causa il Giarratano non può giovarsi, contro i fratelli Romano Colonna della sentenza del dì 11 agosto 1904, come fu ritenuto dalla sentenza del 27-30 maggio 1905 in omaggio al testo della legge (art. 1130) fondato nell' assioma : *res inter alios acta tertiis nec prodest nec nocet*. (Corte app. Palermo, 13 settembre 1907; Giarratano c. Colonna. Cordova estens.).

139. Donazione a coniugi — revocabilità in caso di sopravvenienza di figli al donante. — La Cassazione di Palermo — *Omissis*. — Il ri-

corso censura la sentenza impugnuta per avere ritenuto che qualsiasi atto di liberalità posteriore alla celebrazione del matrimonio, pur facendosi da terzi agli sposi anche a titolo di dote, come ebbe luogo la donazione del Mauro ai coniugi La Paglia, non possa considerarsi come una donazione *propter nuptias* e perciò non possa essere revocata per sopravvenienza di figli. Il ricorso, però, non ha fondamento di ragione.

La Corte di merito, con la impugnata sentenza, ritenne due principii: primamente, che gli atti di liberalità, che agli sposi si facciano dopo il matrimonio, non possano giammai riputarsi donazioni *propter nuptias*, non potendo la dote costituirsi dopo il matrimonio.

In secondo luogo, che una donazione fatta dopo la celebrazione del matrimonio, come quella fatta dal Mauro ai coniugi Martinez-La Paglia, sia tale che possa essere revocata per sopravvenienza di figli del donante.

Che il primo di tali principii sia inutilmente invocato ai fini della causa, il supremo Collegio non esista a dichiarare, dappoichè, per quanto la dote e la donazione abbiano e forme e ragole particolari, pure deve riconoscersi che la costituzione della dote, allorchè venga fatta da un terzo, non è che un atto di liberalità di colui che la costituisce rispetto alla dotata: *antiqui juris canditores inter donationes etiam dotes enumerarunt, 20 C., de donat. antenupt.*; onde la quistione che presentavasi alla risoluzione della Coste di merito era questa per lo articolo 1087 cod. civ. sieno accettuate dalla revocabilità per la sopravvegnenza di figli soltanto le donazioni fatte in riguardo di un determinato matrimonio che sia da contrarre, o anche quelle in riguardo di un matrimono già contratto.

Nella risoluzione della quale questione il supremo Collegio adotta il secondo dei principii ritenuti dalla Corte di merito e che sorregge e giustifica la sua sentenza..

Che, di vero, leggi di tutte le nazioni eivili hanno sempre riguardato con favore il matrimonio, e conseguentemente le doti, come quelle che destinate a sopportarne i pesi, sono un mezzo che agevolano ed incoraggiano a contrarlo. Ed è per questa ragione, d' interesse non tanto privato quanto pubblico, che la legge medesima potregge le donazioni a contemplazione di matrimonio sino al punto da escluderle, insieme con le remuneratorie, dalla revocabilità a cui soggiacciono tutte le altre donazioni nei casi d' ingratitudine e sopravvegnenza di figli.

Perocchè quell'atto di liberalità abbia potuto sospingere i coniugi alla loro unione, a fondare una famiglia, bensì di poterne sopportare i pesi, ed essere in grado di poterne provvedere ai bisogni, fra i quali primeggia quello di nutrire e di educare la prole.

Or se coteste ragioni militano allorchè si tratta di matrimonio futuro, non sussistono menomamente allorchè si versi nei caso di un matrimonio celebrato; questo, al certo, non potette essere stato determinato dal conseguimento della dotazione, nè la nuova famiglia sorse fondando su i vantaggi che essa le avrebbe apportati, nè, perciò ap-

punto, era mestieri che la legge siffatta donazione riguardasse con special favore, onde la disposizione dell' art. 1087 cod. civ., pel quale sono eccettuate dalla revocabilità per sopravvegnenza di figli, le donazioni fatte in riguardo di un determinato matrimonio, deve intendersi nel senso che essa rifletta le donazioni fatte in riguardo di un matrimonio che sia ancora da contrarre.

E che non sia così non vale opporre la dizione del citato articolo in raffronto di quella degli articoli 1062 e 1068 del medesimo codice.

Questi non tolgono valore alla interpretazione dell'art. 1087 nei sensi di soprá espressi. Se il primo di tali articoli, che vieta la impugnazione per mancanza di accettazione di una donazione in riguardo di un determinato matrimonio, aggiunge a questa parola l' altra « futuro » ciò è perchè meglio sia chiarita la ragion della legge, che reputa inutile l' accettazione, la quale risulta implicita nel contratto di matrimonio che alla donazione fa seguito.

Parimenti la parola « futuro » contenuta nell' art. 1068 indica, come bene osserva la difesa dalla Minardi, il concetto della condizione efficiente all' atto di liberalità, che il matrimonio si avveri, la qual condizione non può riguardare che un avvenimento futuro.

Che vanamente il ricorrente censura la sentenza impugnata, per non avere spesa alcuna parola circa lo assunto che il Mauro, con la donazione a titolo di costituzione di dote, adempiva ad una obbligazione naturale, essendo stata la dote promessa prima del matrimonio, e la donazione eseguita di fatto col rilascio della cosa donata, nè circa la dimanda di pruova orale, nè per dimostrare che il Mauro aveva promesso i beni donati anteriormente al matrimonio sotto la cui condizione esso ebbe luogo.

La Corte di merito di cotesta deduzione e di cotesta domanda non si occupò, nè doveva occuparsi. Imperocchè, ritenuta la revocabilità della donazione fatta dal Mauro ai coniugi Martinez La Paglia, venivano, per ciò stesso, implicitamente respinte le suddette deduzioni, non potendosi versare nel caso di cui all' art. 1237 del cod. civ. per la ragione che ogni donazione fatta da chi non abbia figli contiene la condizione: *si liberos non susceperit.* (Cass. Palermo, 14 luglio 1908; Paglia c. Minardi. Landolfi estens.).

140. Donna maritata — obbligazione solidale — interesse esclusivo. — La Cassazione di Palermo. — *Omissis.* — Si sostiene dalla ricorrente, che trattandosi di mutui in cui intervengono marito e moglie la legge vuole l' autorizzazione del Tribunale perchè un conflitto d'interessi è evidente, in ispecie quando la moglie offre in garantia i propri beni.

Ma la corte di merito con apprezzamento dei documenti esibiti dalla signora Fulci, ritenne, incensurabilmente, che il mutuo di L. 8000, venne fatto esclusivamente nell'interesse della moglie signora Ciancio per pagare le passività del suo primo marito, Basile Valeriano, circostanza cotesta che risultava da una lettera della Ciancio e da

un' altra del costei marito. Or se l' obbligazione fu contratta ad esclusivo vantaggio della moglie, è evidente che l' allegata opposizione d'interessi non sussiste, e bene, quindi giudicò la corte medesima di non essere il caso dell' autorizzazione giudiziale, l' intervento del marito dovendo reputarsi una fideiussione giusta l' art. 1201 cod. civ. Non è serio il dire che basta il fatto della obbligazione solidale per dimostrare la contrarietà d' interesse. A parte che l' obbligazione solidale dimostrerebbe una contrarietà d' interesse attuale, ma puramente eventuale, nella specie fu dimostrato che il marito non fu in quel negozio che il fideiussore solidale della moglie, e quindi che nel medesimo egli non vi avea interesse nè opposto nè convergente; ma che invece per far cosa grata alla moglie, assumeva, in rapporto al mutuante, la di costei obbligazione, rinunciando a favor del mutuante medesimo al beneficio della preventiva escussione: ideare un ipotetico conflitto di interessi in tali circostanze di fatto è proprio un assurdo. (Cass. Palermo, 1 agosto 1908; Ciancio c. Cuzzaniti. Landolfi estens.).

141. Tassa di registro — obbligo del « solve et repete » — non si estende alle tasse suppletive. — Il Tribunale di Palermo. — *Omissis*. — Attesocchè l' opposto ricevitore del registro di Mezzoiuso, preliminarmente, eccepisce l' inammissibilità dell' opposizione del signor De Pace per ostacolo del « *solve et repete* », perchè suppone, che l' opponente, a norma degli art. 135 e 138 della legge di registro, per promuovere l' azione giudiziaria, senza il pagamento di quel supplemento di tassa, avrebbe dovuto notificare l' atto di opposizione all' Ufficio del registro pria della scadenza dei 15 giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo, e non già, come fece, quando ne erano trascorsi trenta.

Ma tale eccezione va rigettata, perchè, proprio a norma degli articoli citati, la massima del « *solve et repete* » riguarda, bensì, la tassa principale, ma non mai la suppletiva, ammenochè non si voglia confondere la regola che riguarda la prosecuzione dell' esecuzione, con quella che concerne l' inammissibilità dell' opposizione avanti l' autorità giudiziaria; e non si voglia mantenere distinto il concetto di tassa principale da quello di tassa suppletiva.

Ciò, però, condurrebbe ad un' erronea interpretazione degli articoli suddetti, perchè confrontandola, si ha, bensì, che il legislatore, derogando alla regola generale, che l' opposizione non sospende l' obbligo di pagare le tasse, stabilì, in linea di eccezione, che qualora si tratti di supplemento di tassa lo sospende, se proposto entro giorni quindici dalla notificazione del precetto ingiuntivo; però, quanto all' obbligo del previo pagamento per l' esperimento dell' azione giudiziaria, non fece un accenno qualunque pel caso di supplemento di tassa. Il che importa, che l' obbligo del « *solve et repete* » venne limitato alle sole tasse principali.

E la ragione della legge è di intuitiva evidenza, perchè mentre liquidandosi la prima tassa in base a giudizio o ad apprezzamento dei funzionari appositamente incaricati, vi è la presunzione, che la

medesima sia stata rettamente applicata, invece cotesta *ratio legis* cessa per la dimanda di supplemento di tasse, perchè tali dimande, avendo per base la deduzione di un errore, che avrebbe fatto liquidare una tassa minore di quella che fosse dovuta, vengono a mettere in controversia la stessa legalità della liquidazione amministrativa già compiuta Ond'è che, versandosi in caso eccezionale, il legislatore ben ha creduto conveniente di derogare al precetto generale del « *solve et repete* », come ha ammaestrato il supremo collegio di Roma con le sentenze dei giorni 21 e 30 gennaio 1905, nelle cause, l'una Finanza-Galatioto, e l'altra Gatta-Cucinotta-Finanza. E ciò, malgrado che la stessa suprema Corte, con due sentenze del 7 agosto 1887, causa Salvadin, e 29 luglio 1880, causa Milano, riportate dal Princivalle, Tasse di registro, vol. II, pag. 295, fosse andata pria in contrario avviso.

In altri termini: il legislatore, quantunque nell'art. 138 della legge di registro non abbia letteralmente riprodotta la disposizione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, tuttavia ha confermato il principio, che in ogni controversia d'imposte gli atti di opposizione, per essere ammissibili in giudizio, dovranno accompagnarsi del certificato del pagamento della imposta, « *eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento* ». (Trib. Palermo, 17 luglio 1908; De Pace c. Finanze. Domino estens.).

142. — Cambiali in bianco — prescrizione — decorrenza. — La Cassazione di Palermo. — *Omissis.* — La Corte osserva, che il secondo mezzo non può dirsi degno di fortuna. Con esso, infatti, si vuol sostenere che la Corte d'appello, nel respingere la eccezione della prescrizione quinquennale, errò in dirito; poichè, avendo ritenuto che la data (quella reale, che sarebbe diversa da quella apparente su titolo) di creazione della cambiale rimontava al 1897, dovea ritenere scorsi i cinque anni di legge ed accogliere le eccezioni. Se non che è incontrastabile che la Corte fondò, circa la prescrizione, il suo giudizio sul fatto, fra le parti controverso, che trattavasi di cambiale rilasciata in bianco.

Ora, finchè la cambiale rilasciata in bianco si ritiene, quando viene messa in esperimento, titolo valido avente tutti gli effetti di una cambiale perfetta fin dalla sua nascita, non è possibile alcun contrasto sulla veridicità dei suoi requisiti essenziali.

Imperocchè, non essendo in contrasto la validità di una cambiale rilasciata in bianco, deve ritenersi che colui che la rilascia si affida all'onestà del predintore, conferendogli il diritto di riempire quel titolo delle necessarie formalità di legge e di metterlo in esperimento quando meglio crederà. Tutto quello, quindi, che il ricorrente dice circa la data di emissione, di scadenza e di girata, non può, nel caso in esame, dimostrare un caso di violazione di legge.

Per tali motivi, rigetta, etc. (Cass. Palermo, 9 luglio 1908; La Loggia c. Caruso. Mondio estens.).

143. Successione — donazione — corporazioni religiose — persona

interposta — ammessibilità della prova — nullità della disposizione testamentaria o della donazione — associazione non soppressa. — A norma dell' art. 829 cod. civ. è ammissibile la prova diretta a stabilire che l' apparente erede o donatorio non sia che l' interposta persona di un ordine religioso soppresso. — Sono quindi da considerarsi nulle le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte per illecità interposizione di persona ed in frode alla legge a favore di una corporazione religiosa soppressa inesistente di diritto, ma esistente di fatto. (Corte app. Perugia, 30 aprile 1908; Bozza c. Bucefari) (1).

144. Successione — disposizioni testamentarie condizionali — prestazione dello cauzione da parte dell' erede. — Nelle disposizioni testamentarie condizionali vi è sempre chi ha acquisito il diritto di avere una data cosa, se il non avverarsi o l' avverarsi della condizione priva di quel diritto l'erede istituito. L'erede nominato sotto condizione risolutiva non è tenuto a prestare cauzione per il caso che la condizione si verifichi. (Corte app. Trani, 4 agosto 1908; Rodio c. Rodio. Guerra estens.) (2).

145. Effetti cambiarli — effetto in bianco — trasmissione della proprietà — prescrizione. *(Cod. comm., 256 e 919, n. 2).* — La proprietà della cambiale in bianco è validamente trasmessa colla consegna materiale del titolo. — La prescrizione quinquennale della cambiale in bianco decorre dalla data di scadenza ivi apposta dal possessore che la riempie. — Quindi è inconferente la deduzione a prova che la cambiale in bianco fu consegnata a persona diversa dall' attuale possessore ed a data anteriore a quella che figura sull' effetto. (Cass. Roma, 9 marzo 1908; De Rosa c. Cesarini. Persico estens.) (3).

146. Trascrizione — vendita non trascritta — costruzioni fatte dal compratore — creditore ipotecari del venditore. *(Cod. civ., 1942 e 2020).* — L' acquirente di un immobile, che non abbia trascritto il titolo di acquisto ed abbia costruito sul fondo, non può far valere il suo diritto sulle nuove costruzioni contro i creditori del venditore che abbiano iscrittto ipoteca anche su di esse. (Cass. Roma, 12 giugno 1908; Bolognini c. Banca d' Italia. Martino estens.) (4).

147. Trascrizione omessa — contratto inesistente di fronte ai terzi — presunzione assoluta — prova contaria inammessibile. (*Cod. civ., 1942*). -- Il contratto concernente proprietà immobiliare, quando non sia stato trascritto, si presume ignorato dai terzi senza possibilità di prove equipollenti o di contrarie presunzioni del giudice. Quindi chi abbia acquistato uno stabile senza trascrivere il proprio titolo, rimane a tutti gli effetti terzo estraneo di fronte al creditore ipotecario iscritto sull' immobile stesso. (Cass. Roma, 10 agosto 1908; Simonetti c. Ergasti. Cannas estens.) (5).

---

(1) *Il Contenzioso ecclesiastico*, an. 1908, pag. 208.
(2) *Il Foro delle Puglie*, an. 1908, col. 463.
(3) *Giurispr.* di Torino, an. 1908, col. 1213.
(4) *Foro it.*, an. 1908, col. 1041.
(5) *Legge.*, an. 1908, col. 1875

148. Credito fondiario — mutuo — libertà di apprezzamento dell' Istituto per concederlo o negarlo. — Per la legge sul credito fondiario, essendo la concessione dei mutui sottoposta ad un preventivo esame tecnico-legale dei fondi da darsi a garentia, ben può l' Istituto rifiutare un mutuo quando anche da un solo degli esami suddetti risulti non conveniente la contrattazione. Non costituisce perciò impegno per l' Istituto l' aver deliberata la concessione del mutuo in seguito al solo esame tecnico (perizia) dei fondi, dovendo tale concessione ritenersi come sottoposta alla condizione sospensiva che risulti parimenti favorevole l' esame legale sulla libertà e provenienza dei fondi stessi. L' esame quindi della convenienza di un' operazione di credito fondiario è devoluto all' apprezzamento esclusivo dell' Istituto, e non può l' autorità giudiziaria costringere all' adempimento l' Istituto medesimo, anche quando si possa in prosieguo dimostrare che le difficoltà riscontrate dall' Istituto fossero soltanto apparenti. (Trib. Roma, 18 maggio 1908; La Lumia c. Istituto Italiano di Credito fondiario. Milano estens.).

149. Società commerciale con conferimenti ipotecari — nullità relativa dell' analoga scrittura — tassa di registro. — È nulla la società in nome collettivo fatta con conferimenti ipotecari. Dichiarata la inefficacia della scrittura di costituzione della società rimpetto ad uno dei soci che abbia conferito la cauzione ipotecaria, non possono invocarla altri soci che pure abbiano conferito la cauzione. Il socio pel quale è stata dichiarata la inefficacia della scrittura di costituzione della società non è tenuto al pagamento della tassa sui conferimenti. (Cass. Roma, 13 maggio 1908; Finanze c. Cappello Stellario. Setti estens).

150. Testamento — esecuzione volontaria — rinuncia ad eccezioni di nullità — estensione — cognizione precedente delle nullità — prova — presunzioni. *(Cod. civ., 1311).* — La conferma, ratifica od esecuzione volontaria di una disposizione testamentaria o di una donazione da parte dell' erede o avente causa del testatore o del donante impedisce di eccepire non solo le nullità di forma, ma anche le nullità di sostanza o assolute del testamento o della donazione. Tali nullità, però per diventare ineccepibili, devono essere già note, prima della ratifica o volontaria esecuzione, all'erede o avente causa del testatore o del donante; e la loro cognizione può essere dimostrata anche per presunzioni o per prova testimoniale. (Cass. Roma, 31 agosto 1908; Paciucci c. Santini. Baudana-Vaccolini estens.) (1).

151. Donazione — fondo dotale — ausorizzazione del tribunale — mancanza — nullità. — È nulla la donazione del fondo, che la madre si costituì in dote sotto l' impero delle leggi civili, fatta al figlio senza l' autorizzazione del tribunale, comunque in contemplazione del matrimonio di esso. (Cass. Napoli, 17 giugno 1908; Palazzo c. Curcio. Conti estens.) (2).

---

(1) *Foro it.*, an. 1908, col. 1105.

(2) *La Corte d' appello*, an. 1908, pag. 190.

152. Donazione — fratello dello sposo — donazione alla sposa — contratto oneroso — effetto cambiario. (*Cod. civ., 1051, 1055, 1056; cod. comm., 251.*) — Costituisce vera donazione la liberalità fatta dal fratello dello sposo alla sposa per indurre la madre di lei a consentire alle nozze. È nulla la donazione simulata sotto forma di cambiale. (Cass. Firenze, 4 giugno 1908; Persico c. Lavagnoli. Persico estens.) (1).

153. Tassa di ricchezza mobile — reddito professionale — spese che lo gravano — detrazione. — Le spese necessarie per la produzione del reddito sono detribili, ancorchè si tratti di redditi professionali e di altri redditi di Categ. *C.* (Comm. cent., 28 maggio 1908, n. 21524) (2).

CONSULTAZIONI

62. — P. not. V., Foggia. — *Quale abbonato al suo spettabile periodico pregherei V. S. di volermi chiarire se l' art. 52 vigente legge notarile va inteso nel senso che ogni atto tra vivi ed ogni atto di ultima volontà deve avere il suo fascicolo, giusta l' analoga risoluzione ministeriale del 1877, ovvero nel senso sostenuto dal Michelozzi che tutti gli atti ricevuti in un dato tempo devono riunirsi in un sol protocollo. Nel caso ogni atto debba avere il suo fascicolo, se al margine dell' atto tra vivi deve segnarsi, oltre il numero del repertorio tra vivi, anche quello del relativo fascicolo, ed al margine dell' atto di ultima volontà, oltre il numero del repertorio degli atti di ultima volontà, anche quello del respettivo fascicolo, e quindi, quando l' atto di ultima volontà passerà nel fascicolo degli atti tra vivi, se deve di esso formarsi un nuovo fascicolo con un nuovo numero da segnarsi pure in margine all' atto medesimo insieme con quello che l' atto prende nel repertorio degli atti tra vivi : di guisa che, dopo il passaggio suddetto, l' atto di ultima volontà dovrà portare ben 4 numeri. Infine se la numerazione de' fascicoli deve essere annuale.*

L' art. 52 della legge notarile è stato da tutti inteso nel senso che ogni atto pubblico ricevuto ed annotato per ordine cronologico al repertorio, salvo quelli rilasciati in originale di cui all' art. 65 della legge deve portare in testa un numero progressivo del fascicolo, nè può intendersi che questo numero del fascicolo si debba riferire al volume o protocollo della intiera annata. Infatti anche nel successivo art. 53 dopo il n. 5, è ripetuto che la serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, è continuativa fino al giorno in cui il notaro continuerà le funzioni nel territorio del distretto, ciocchè dimostra che non solamente ogni atto pubblico deve portare il numero progressivo del fascicolo, ma per di più che questa numerazione non dev' essere annuale bensì continuata e progressiva. Per il passaggio dei testamenti dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio

(1) *Foro it.*, an. 1908, col. 1126.
(2) *Rivista trib.*, an. 1908, pag. 340.

degli atti tra i vivi, appena pubblicati e registrati basta l' annotazione nel primo repertorio del numero che il fascicolo andrà a prendere nel repertorio generale degli atti notarili e viceversa, come è detto nello stesso art. 53 della legge.

***

63. — B. dott. V., Napoli. — *Per incompatibilità di carattere e per molte altre ragioni Tizio è in buona armonia con sua moglie. Ora nello scopo di negarle i diritti di usufrutto legale pel lontano caso di premorienza alla stessa, dal marito proponesi la confezione di una vendita in atto pubblico dell' intero suo patrimonio di qualunque natura si componesse, riservandosi il solo usufrutto vita sua durante, ed in favore del suo fratello, il quale verserebbegli il valore in presenza mia e dei testimoni. Vorrei ora sapere, se ricevendo questo atto su queste basi possa l' indomani essere contestato dalla sua moglie, o dai suoi aventicausa, e via via, e per quali ragioni.*

L' azione di simulazione o l' azione Pauliana, non potrebbe spettare alla moglie contro l' acquirente dei beni tutti, che costituiscono il patrimonio del marito, se non dopo la morte di costui, perchè soltanto allora sorgerà per la moglie il diritto del coniuge superstite nella successione legittima o testamentaria del marito. Ma del resto nessuno può impedire al marito di vendere i beni del suo patrimonio riscuotendo il prezzo e convertire in una parola, i suoi assegnamenti in contanti ed alla mano. Tuttavia l' atto di cessione delle sostanze patrimoniali al fratello lascia adito alla presunzione che possa trattarsi di liberalità larvata da contratto a titolo oneroso, che potrebbe dar luogo a controversie dopo la morte del cedente, da parte della moglie superstite spogliata in forza di quell' atto dal suo diritto della quota di proprietà o di usufrutto, secondochè trattisi di successione legittima o testamentaria. Elemento essenziale della vendita è la tradizione e la immissione in possesso del compratore. Quì con la vendita al fratello e con la riserva dell' usufrutto al venditore, si viene proprio a dar corso alla presunzione della vendita simulata che si tratti invece di donazione, soggetta a riduzione perchè fatta in frode dei diritti del coniuge superstite, determinata dai dissapori che resero necessaria la loro separazione personale. Non rimarrebbe che la vendita, ma fatta sul serio senza riserve, e col pagamento integrale del prezzo.

***

64. — S. dott. D., Mantova. — *Combinatosi un contratto di compravendita si stende subito una scritta privata nella quale è detto che Tizio vende a Caio il fondo tale per L. . . Si registra la scritta e l' ufficio del registro applica la tassa di compra-vendita. Quando si celebra il rogito, avvenendo il pagamento del prezzo, l' ufficio del registro applica la tassa di quitanza. È giustamente applica questa tassa? Non doveva il rogito tassarsi con soli L. 3.60 (tassa fissa) oltre — beninteso — la tassa di voltura? Se per la validità dell' atto di compra-vendita di stabili è richiesto come condizione essenziale l' atto pubblico e la scrittura privata* autenticata (*art. 1314 - 1°*),

vuol dire che fintanto che non si è addivenuti a questi atti, la vendita non è perfetta ; e non è pertanto logico pretendere — nemmeno a scopi fiscali — di vedere due atti (vendita e quitanza) — in un atto solo che per necessità di cose si deve compiere in due tempi — (scritta privata — rogito —).

Nei trasferimenti di beni immobili e mobili a titolo oneroso, non è soggetta a tassa particolare l' obbligazione o la quietanza del prezzo, contenute nell' atto stesso col quale fu stipulata la trasmissione (art. 32 della legge). La ragione sta in questo che si tratta di disposizioni intimamente connesse le quali formano una sola convenzione. Così anche la quietanza contenuta nell' atto di vendita del prezzo che fosse stato pagato prima sarebbe certo esente da tassa speciale ; ciò perchè la quietanza è contenuta nell' atto stesso col quale si è stipulata la trasmissione (Clementini, I, 354. — Tendi, n. 114). — Così anche stipulata una vendita per atto privato non autenticato, col contemporaneo pagamento del prezzo, sul contratto successivo, che dovrà stipularsi in autentica forma, sarà dovuta la tassa di ratifica di L. a norma dell' art. 85 della tariffa. Ma quaudo nel primo atto di vendita il compratore si è obbligato di pagare il prezzo, ed il pagamento abbia luogo nel successivo atto di ratifica e quietanza, è naturale che non può trovare applicazione la regola del capoverso dell' art. 7 della legge, sibbene la disposizione dell' art. 44 e sulla somma per la quale il debitore rimane liberato sarà dovuta la tassa di quietanza di che all' art. 36 della tariffa, perchè si tratta di due convenzioni separate e distinte.

COSE VARIE

Nardi dott. Luigi — nomina a Conservatore dell' Archivio notarile di Torino. — Siamo lieti di annunziare che con r. d. 7 settembre u. s. il Dottor Luigi Nardi Conservatore dell'Archivio notarile di Bologna, è stato nominato Conservatore dell'Archivio Notarile di Torino. — Il Dott. Nardi ancor giovanissimo, è uno dei più provetti funzionarî di archivio. — Nominato Archivista a Milano nell'anno 1896 ottenne dopo pochi anni la nomina a Conservatore ad Alessandria ove col largo contributo delle sue cognizioni e con l'intelligente operosità di cui è dotato, riordinò da solo tutti gli atti antichi affidati alla sua custodia, modificò e corresse utilmente l'indice generale dei notari, interpretò pergamene antichissime e pubblicò dotte relazioni dei lavori compiuti, riportando sempre il plauso delle autorità superiori, la considerazione dei competenti, la riconoscenza degli studiosi ai quali facilitò con la sua non comune perizia in paleografia, le ricerche d' importanti documenti. — Traslocato all'Archivio di Bologna continuò la sua opera attiva e produttiva di ottimi resultati e fu chiamato a collaborare con la Commissione che attende a preparare il materiale per una grande e completa Storia dell'Università Bolognese. — Al D. Nardi, di cui altre volte ci siamo occupati sempre constatandone gli alti suoi meriti, felicitazioni ed augurî.

CENNI BIBLIOGRAFICI

I PRESTITI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI A COMUNI, PROVINCIE E CONSORZI — *Manuale pratico secondo il Testo Unico del 7 settembre 1907 e il relativo Regolamento del 5 luglio 1908.* — Elegante volume della *Biblioteca di Legislazione Amministrativa* — via Fra Domenico 2, Firenze — L. 2.00 in *brochure* — L. 2 50 rilegato in tela). — La nostra legislazione si è arricchita di due testi che sono di una importanza eccezzionale e che hanno il pregio massimo della chiarezza e della precisione, — sebbene si tratti di materia che ha un carattere tecnico e giuridico a un tempo. Non è Comune, nè Provincia o Consorzio, che non abbia dovuto ricorrere, per le sue necessità finanziarie, alla Cassa Depositi e Prestiti, e che non debba, prima o poi, fare nuovo appello al benemerito Istituto per concessioni o conversioni di prestiti. — Perciò a tutti, Amministratori, Segretari, Ragionieri, sarà, non soltanto utile ma veramente indispensabile questo Manuale, in cui sono raccolti i testi legislativi, un completo repertorio alfabetico-analitico, note pratiche, tabelle di calcolo e tutti i moduli per domande di mutui, deliberazioni dei Consigli comunali, ecc. coordinati alla nuova legge 5 settembre 1907, al relativo regolamento 5 luglio 1908, e al Testo Unico 21 maggio 1908 n. 269 della legge comunale e provinciale.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — NOMINE A CONSERVATORE. — Santucci Giovanni Battista, a Carpineto Romano. — Nardi Luigi, a Torino. — Lauretti Virgilio, a Acquasparsa.

Notari. — NOMINE. — Fera Stanislao, a Parenti. — Pellegrini Leonardo, a Gromo. — Tatarano Giovanni, a Erchie. — Verrini Giulio, a Polistena. — Noto Gioacchino, a Bagheria. — Prisco Michele, a Galdo. — Vooldridge Guglielmo, a S. Giorgio Canavese. — Tarello Alessandro, a Piverone. — Castaldo Gennaro, a Valle di Maddaloni. — Massarelli Pompilio, a Castelmarrone. — Tancredi Angelo Annibale, a Marano Marchesato.

TRASLOCAZIONI — Solaroli Pegurri Diomede Santo, da Brembilla a Seriate. — Apolloni Nicola, da Anagni a Paliano. — Pilolli Domenico, da Boscoreale a Napoli. — Serralutzu Francesco Luigi, da Fonni a Bortigali. — Pizzi Giov. Battista, da Olgiate Comasco a Fino Mornasco. — Fenocchio Giuseppo, da Alba a Santo Stefano Belbo. — Viole Francesco, da Sancipirello a Baghiera. — Patrizi Natale, da Orciano di Pesaro a Mondavio. — Bollo Ernesto, da Villamiroglio a Casale. — Benini Giuseppe, da Mondolfo a Fano. — Rinaldi Giuseppe, da Ragusa a Vizzini. — Cucavaz Geminiano, da San Pietro a Natisone a Cividale del Friuli. — Barboni Giuseppe, da Montelupone a Camerino. — Cristofari Giuseppe, da Sandrigo a Camisano Vicentino. — Simone Gio. Battista, da Camisano Vicentino a Sandrigo. — Giovine Giuseppe, da Ostuni a Fasano. — Giovine Giovanni, da Bari a Ostuni.

Notari defunti. — Bondannini Giovanni di Sogliano, il 19 agosto. — De Feo Desiderio di Campobasso, il 4 settembre. — Bugassi Michelangiolo di Lucca il 21 settembre. — Montevecchio Aristide di Urbisaglia il 7 agosto. — Murena Luigi di Borgolaro, il 26 agosto. — Cardone Vito di Bitonto, il 26 agosto. — Roberti Michele di Castellocio superiore, il 7 settembre. — Baldanza Onofrio di Napoli, il 20 agosto. — Cavalli Giuseppe di Bettola, il 12 settembre. — Passalacqua Sudua di Rocca Valdina, il 2 ottobre.

AVV. GINO MICHELOZZI, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-33. N. 21-22. ROMA-FIRENZE 1-16 Novembre 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

Se i creditori ed i cessionari di una eredità, abbiano diritto di agire contro i beni che sono provenuti dalla riduzione all'erede, che abbia accettata l'eredità col benefizio d'inventario.

L' art. 1001 stabilisce « che il figlio o discendente, il quale venga alla successione, *ancorchè con benefizio d'inventario*, insieme co' suoi fratelli o sorelle o loro discendenti, deve conferire ai suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente che indirettamente, salvochè il donante abbia altrimenti disposto ». Dicendo questa disposizione, che il detto figlio o discendente, debba conferire, nell' ipotesi contemplata, la liberalità avuta, ancorchè abbia accettato *col beneficio d' inventario*, sembrerebbe che dovesse darsi affermativa risposta alla proposta questione. Si potrebbe osservare — anche i beni conferiti vengono a rientrare nella massa successoria, che è colpita dalla separazione e tutta costituisce la comune garanzia de' creditori e vi hanno egualmente diritto (1).

Se non che « *incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula ejus proposita, iudicare vel respondere* » (2). È l'art. 1014, che tronca la questione. Questo, dopo di aver detto nel 1° comma che « la collazione è dovuta soltanto dal discendente coerede al suo coerede secondo l' articolo 1001 » (e secondo questo brano si avrebbe certamente la conferma che i creditori potrebbero, non ostante la separazione dei beni, estendere la loro azione anche sui beni conferiti), nel 2° comma soggiunge: « Essa (cioè la collazione) non è dovuta nè ad altri eredi, (come i testamentarii), nè ai legatarii, nè ai *creditori* ereditarii, salvo che vi sia disposizione contraria del donante, e salvo ciò che è stabilito all' art. 1026 ».

La collazione è diretta a mantenere l' eguaglianza fra gli eredi, accettanti l' eredità, e si suppone, che ciascuno di essi conseguendo dal genitore una liberalità, gli sia stata fatta in anticipazione di eredità e da imputarsi alla propria quota. Ciò, non ostante il principio dell' irrevocabilità delle donazioni (3).

Ma è certo, che i creditori, che sono terzi, e non coeredi, questo diritto non hanno; perchè, quando i beni sono stati donati escono dal

(1) Art. 1948 cod. civ.

(2) Fr. 24, ff, *De Legib*, II, 3.

(3) Art. 1056 cod. civ.

patrimonio del defunto. Quindi i creditori non hanno più alcun diritto su quelli, come non ne hanno sugli altri beni alienati già all' apertura della successione, e così tali beni andranno a favore degli stessi legittimarii e riservatarii accettanti con detto beneficio, cui sono devoluti.

Soltanto quando l' erede o non avrà accettata l' eredità col beneficio d' inventario, o, avendola accettata, ne sia caduto, farà luogo all' azione de' creditori, per la confusione che si sarà verificata de' beni proprii con quelli della successione del defunto; e, potendosi accettare l' eredità da alcuni eredi puramente e da altri col benefizio d' inventario, così secondo cotesta duplice ipotesi, si farà, o non, luogo all' azione de' creditori sui beni provenienti dalla collazione.

Più dubbia può parere la soluzione ne' rapporti de' cessionari: poichè la voce eredità può prendersi in senso ampio, ovvero in senso più ristretto. In senso ampio tutto ciò, che proviene dal *de cujus* all' erede e così tanto dal patrimonio lasciato dopo di sè da quello, quanto per riduzioni delle precedenti donazioni, e per gli intervenuti o interveniendi conferimenti; e nel senso stretto per quei beni che si conseguono per la sola qualità di erede in detto patrimonio, esclusi i beni che potrebbergli provenire dallo esercizio delle azioni ereditarie. Noi riteniamo però, che sarà mestieri attenerci alla stipulazione di cessione di ragioni ereditarie e dovrassi avere riguardo alla volontà de' contraenti. Se però questi avranno serbato silenzio, si dovrà osservare il disposto dell' art. 1545 cod. civ., e ritenere che nell' eredità vi siano compresi non solo i beni corporali, ma anche le azioni per conseguirli, e di conseguenza anche quella di riduzione, e ricorrerà l'applicazione della regola « *Is qui actionem habet ad rem recuperandum, ipsam rem habere videtur* » (1).

Prof. VITTORE VITALI.

Se il marito possa dare alla moglie generale autorizzazione ad accettar mandati (art. 1743 cod. civ).

Non sarebbe per fermo strano che al notaro si presentasse il caso, in cui egli fosse richiesto di ricevere atto, il quale avesse a contenere generale autorizzazione del marito alla moglie di potere accettare mandati; come non sarebbe strano che il notaro venisse richiesto per atto, nel quale stipulasse come mandataria una donna maritata, che il mandato avesse accettato con autorizzazione data in genere dal marito.

Opino che il mandato con tale autorizzazione accettato non sarebbe valido, e che di conseguenza neppure valido sarebbe quell' atto stipulato dalla donna maritata con un simile mandato.

L' articolo 1743 del codice civile dispone « *la moglie non può accettare mandato senza l' autorizzazione del marito* ».

(2) Fr. 15, ff, *De reg. jur.*, XVII, 15.

Ora si domanda: *può il marito alla moglie dare generale autorizzazione ad accettar mandati?*

Mi propongo di dimostrare che si fatta autorizzazione non sarebbe valida.

La interpretazione *grammaticale* non certo si presta a dimostrare la tesi contraria a quella ch' io sostengo.

Invero la espressione del legislatore « *La moglie non può accettare mandato* » non è possibile che riferirla ad un mandato determinato e noto, e l' autorizzazione del marito non può che riguardare un tal mandato.

L' accettazione necessariamente deve riferirsi ad un mandato, che sia concreto o che sta per concretarsi, e l'autorizzazione deve riferirsi ad una tale accettazione.

Come non sarebbe valida l' accettazione che facesse in questi termini la moglie « *accetterò qualsiasi mandato che mi conferirà Tizio* », così non sarebbe valida l' autorizzazione che a quest' accettazione desse il marito.

Perchè la intenzione del legislatore fosse quella di consentire che il marito potesse dare in genere alla moglie l' autorizzazione ad accettare mandati, certamente avrebbe esso legislatore usato altra espressione; lo avrebbe detto: il dettato, quale è, del legislatore si riferisce ad un mandato certo, determinato,

La interpretazione *logica* prova in modo evidentissimo che l' autorizzazione generale del marito alla moglie di accettar mandati è nulla.

Ripeto che ove il legislatore avesse voluto sanzionare una simile autorizzazione, avrebbe detto ed in modo espresso. E qui cade in acconcio il vecchio aforisma *ubi voluit dixit, ubi noluit, non dixit.*

All' articolo 134 del cod. civ. infatti il legislatore disponendo degli atti che la moglie non può fare senza dell' autorizzazione maritale, soggiunge che *il marito può con atto pubblico dare alla moglie l' autorizzazione in genere per tutti o per alcuno dei detti atti.*

Ed importa notare come esso legislatore ha cura che quest' autorizzazione sia data in forma solenne, con atto da cui risulti in modo certo, sicuro, con atto pubblico.

Ora se vi hanno mandati, e ve ne hanno, la cui natura assuma la importanza e la gravità degli atti di cui tratta l' articolo 134 anzidetto, non può supporsi, che, ove il legislatore avesse voluto consentire l'autorizzazione in genere del marito alla moglie ad accettar mandati, non lo avrebbe detto in modo espresso come ha fatto all' articolo 134.

Ubi eadem ratio, ibi idem jus esse debet. Ubi eadem legis ratio, ibi idem jus statuere oportet.

Si tenga presente poi come il legislatore all' articolo 134 riserva, in modo espresso, la facoltà al marito di rivocare l' autorizzazione che egli avesse data alla moglie per tutti gli atti dal medesimo articolo considerati.

Ora se la espressione colla quale il legislatore, all' articolo 1743, prescrive che alla moglie occorra l' autorizzazione del marito, onde essa possa accettar mandato, significa che quest' autorizzazione possa essere data anche in genere, e poiché all' articolo 1743 non dice lo stesso legislatore, come fa all' articolo 134, che l' autorizzazione possa essere revocata, ne viene per conseguenza che il marito di revocarla non abbia facoltà. Ma la conseguenza sarebbe assurda, adunque falsa sarebbe la premessa maggiore.

Perchè data l' autorizzazione voluta dall' articolo 1743, non può più la stessa dal marito essere revocata, non permettendo si fatta facoltà al marito la legge, non lasciando la legge alla volontà di uno soltanto la risoluzione del negozio giuridico formatosi colla volontà di due, non altrimenti devesi inferire che l' autorizzazione del marito vuol essere data sempre per un noto e determinato mandato; diverso si cadrebbe nell' assurdo.

Accettato dalla moglie coll' autorizzazione del marito il mandato, si perfeziona un negozio giuridico, il quale certamente non può essere invalidato dal marito: si compie il negozio col consenso del mandante e del mandatario e cioè col consenso della donna mandataria integrato coll' intervento del marito di lei. — *Voluntatis est suscipere mandatum, necessitatis consumare.*

La moglie mandataria senza del marito può risolvere il negozio giuridico costituito dal mandato; può rinunciare al mandato.

Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne rimane incaricato, ed è responsabile dei danni derivanti dall' inadempimento del medesimo.

È parimente tenuto a terminare l' affare già cominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivare pericolo.

Il mandatario è responsabile non solamente pel dolo, ma anche per la colpa commessa nell' esecuzione del mandato.

Tale responsabilità riguardo alla colpa è applicata, quando il mandato è gratuito, meno rigorosamente che nel caso contrario.

Ogni mandatario deve render conto del suo operato e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza del mandato, quantunque ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

Il mandatario è responsabile per colui che ha sostituito nell' incarico avuto: quando non gli fu concessa la facoltà di sostituire alcuno; quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella da lui scelta era notariamente incapace o non solvente.

Il mandatario deve gl' interessi delle somme che ha impiegato a proprio uso dalla data del fattone impiego, e gli interessi di quelle di cui è rimasto in debito dal giorno in cui fu costituito in mora.

Ora avuti presenti tutti questi obblighi e responsabilità, obblighi e responsabilità imposti dalla legge, i quali incombono al mandatario; e riflettendo quanti e diversi, e di quale gravità moltissimi, sono gli

affari della vita economica, i quali possono assumersi e svolgersi da mandatario, si comprenderà facile, come l'autorizzazione in genere del marito alla moglie ad accettar mandati lasci aperta a lei una via, verso l'ignoto, la quale senza l'intervento del marito, del capo della famiglia, ed a insaputa di lui, potrebbe essere quella della rovina.

Da ciò una volta ancora si apprende come il nostro legislatore, avuti presenti pure i principii, a cui il diritto nostro positivo informa l'autorità maritale, non possa aver voluto qual norma di tal diritto l'autorizzazione in genere del marito alla moglie ad accettar mandati.

Ma vi ha di più. Sonvi mandati, comecchè di contenuto economico e concernenti affari non vietati dalla legge e spesso rispondenti a necessità del vivere sociale, i quali, tuttavia, potrebbero compromettere il decoro, l'onore della donna mandataria e della famiglia di lei; — mandati, i quali potrebbero allontanare la moglie, la madre, che li avesse accettati, dai propri obblighi e doveri; mandati anche, che potrebbero mostrarsi incompatibili coll'autorità del marito; mandati, che quando la moglie li avesse validamente accettati, potrebbero in certo modo importare una abdicazione, se mai questa fosse legalmente possibile, da parte del marito alla propria autorità. — L'autorizzazione in genere alla moglie ad accettar mandati potrebbe, se tale autorizzazione fosse valida, avere evidentemente si fatte conseguenze. — Ora è possibile che una tale autorizzazione possa aver fondamento nella legge nostra, possa reggersi su di una norma del diritto nostro positivo; è possibile, dato l'ordinamento del diritto patrio, e dati i principii, ai quali esso si informa?

Il legislatore ha voluto, per le ragioni esposte, le quali chiaro dimostrano la tesi, che dovesse, quantunque volte la moglie avesse ad accettar mandato, intervenire il marito e che l'accettazione fosse subordinata all'autorizzazione di lui. L'autorizzazione in genere del marito alla moglie ad accettar mandati impinge in veto che è d'ordine pubblico.

Diano Marina.

G. LOMBARDI.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Statistica notarile — dati relativi — trasmissione — raccomandazioni.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia, 26 ottobre 1908, n. 45 della div. IX, *n. 1627 del registro circol.* — Dalla direzione generale della Statistica (ministero di agricoltura, industria e commercio) è stato più volte lamentato il ritardo, con cui alla medesima pervengono i dati concernenti l'esercizio del notariato ed il servizio degli archivi distrettuali e mandamentali.

È ormai accertato che una delle cause di tale ritardo sta nel fatto che i conservatori degli archivî notarili, cui spetta fornire quei dati,

non attribuiscono alla tarsmissione delle notizie statistiche la importanza che merita. Anzi parecchi conservatori adempiono a questo loro dovere, non solo stentatamente, ma in modo incompleto ; donde ritardi e lacune e l' incoveniente che gli studi statistici debbano riferirsi quasi sempre ad un tempo abbastanza remoto : sicchè l' interesse dei medesimi ne è scemato e la pratica utilità delle conclusioni della Commissione, compromessa.

Della cosa, naturalmente, si preoccupò la commissione per la statistica giudiziaria e notarile, deliberando di richiamare in proposito l' attenzione di questo ministero, affinchè venissero invitati i conservatori degli archivi notarili a fornire con maggior sollecitudine e diligenza le notizie statistiche.

Aderendo a cosi autorevole voto e nell' intento che sia reso possibile di raccogliere con assidua sollecitudine i dati inerenti al notariato, tanto intimamente collegati a problemi giuridici e sociali, prego le SS. LL. Ill.me di rivolgere ai dipendenti procuratori del Re e conservatori degli archivî notarili opportuni uffici nei sensi suespressi, raccomandando loro la stretta osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonchè delle istruzioni in vigore concernenti le modalità e i termini da osservarsi nel comunicare le notizie riguardanti tanto il servizio degli archivî distrettuali e mandamentali, quanto il personale dei notari ed, in genere, tutto l' esercizio del notariato.

Stipendi degl' impiegati — cessione — insequestrabilità ed impignorabilità.

Estratto dal regolamento 24 settembre 1908, n. 574, pubblicato nella Gazzetta uff. *del 13 ottobre detto, n. 239.* — Art. 12. — Le cessioni autorizzate dalla legge 30 giugno 1908, numero 335, debbono farsi per atto scritto munito delle firme del cedente e dei legittimi rappresentanti dell' Istituto cessionario, nonchè del timbro dell' Istituto medesimo.

Art. 13. — L' atto deve essere, agli effetti dell' art. 1539 del codice civile, comunicato dalle parti, mediante piego raccomandato, al direttore generale del tesoro.

È tuttavia in facoltà delle parti di provvedere alla notifica al direttore generale del tesoro, per mezzo di ufficiale giudiziario, nella forma delle citazioni.

Art. 14. — Quando la notifica sia fatta nella forma indicata nella prima parte dell' articolo precedente, ogni piego raccomandato dovrà contenere un solo atto di cessione corredato dei documenti indicati nello articolo 18.

Se la notifica è eseguita per mezzo di ufficiale giudiziario, i documenti di cui all' articolo 18 saranno da lui consegnati alla Direzione generale del tesoro insieme all' atto di cessione.

Art. 15. — Gli atti di cessione saranno dalla Direzione generale del tesoro annotati in uno speciale repertorio a pagine numerate è vistate dal competente giudice funzionante da pretore.

Le annotazioni degli atti dovranno essere fatte in ordine rigoroso man mano che i relativi pieghi raccomandati perverranno alla detta Direzione generale, o gli atti stessi le saranno giudizialmente notificati.

Art. 16. — Le risultanze del repertorio faranno piena fede circa il tempo in cui ciascun atto di cessione, racchiuso in piego raccomandato, è pervenuto alla Direzione generale del tesoro, e non sarà ammessa alcuna prova in contrario, non incontrando lo Stato alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi o ritardi che potessero verificarsi nella consegna dei pieghi raccomandati alla Direzione generale del tesoro.

Art. 17. — Gli atti di cessione devono contenere:

1.° il nome, il cognome e la paternità del cedente;

2.° l'indicazione dell'amministrazione a cui questi appartiene, dell'ufficio presso cui presta servizio e del grado che occupa;

3.° l'ammontare annuo dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che forma oggetto della cessione;

4.° il corrispondente ammontare mensile tanto al lordo che al netto di ritenute;

5.° la indicazione dell'Istituto cessionario e quella del luogo ove esso ha la sua sede principale;

6.° il nome, il cognome e la qualità della persona o delle persone che legalmente lo rappresentano e che intervengono alla stipuzione dell'atto;

7.° l'importo complessivo della somma data a mutuo, la ragione dell'interesse a cui il mutuo viene concesso e l'ammontare complessivo dell'interesse medesimo;

8.° il numero delle quote cedute e l'ammontare di ciascuna di esse.

La cessione deve riferirsi ad un determinato numero di quote eguali e il relativo atto non sarà accettato se manchi di alcuna delle indicazioni di cui al presente articolo, o se contenga convenzioni estranee all'oggetto della cessione.

Oltre le indicazioni suddette, gli atti potranno soltanto contenere una tabella di ammortamento del prestito agli effetti del primo capoverso dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 18. — Gli atti di cessione comunicati o notificati alla Direzione generale del tesoro dovranno essere in originale o in copia autentica spedita nei modi voluti dell'art. 1333 del codice civile.

Unitamente ad essi dovranno essere comunicati nella forma di cui all'articolo 14:

1.° una copia conforme dell'atto stesso;

2.° una dichiarazione in doppio originale che indichi per il cedente:

a) il nome, il cognome e la paternità;

b) l'amministrazione e il grado che occupa;

c) l'ammontare dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo di cui è provvisto;

d) l'indicazione dei pignoramenti, sequestri o cessioni eventualmente esistenti;

e) le ritenute cui eventualmente lo stipendio sia soggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1907, numero 553, e 4 del testo unico delle leggi sulle case popolari approvato con r. decreto 17 febbraio 1908, n. 89.

Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera dall'ufficio inincaricato della emissione degli ordini per il pagamento cui essa si riferisce e dovrà essere consegnata personalmente al titolare dopo averne accertata la identità, o a lui direttamente trasmessa per posta quando ne faccia richiesta per lettera.

Il rilascio di siffatta dichiarazione è vietato per gli stipendi od assegni che, non essendo percepiti da impiegati od ufficiali di cui nell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, non risultano sottoposti alla ritenuta stabilita con l'art. 29.

Art. 19. — Il direttore generale del tesoro, ricevuti gli atti, procede, colla maggiore sollecitudine, al loro esame, e, quando ne abbia accertata la regolarità, trasmette, non oltre i trenta giorni dal ricevimento, direttamente all'Istituto cessionario, informandone in pari tempo il cedente, la dichiarazione di accettazione dell'atto.

Contemporaneamente provvede per la sospensione del pagamento delle quote cedute, dà notizia degli atti alla Corte dei conti, e ne trasmette per l'esecuzione l'originale o la copia autentica, trattenendo l'altra copia, alle amministrazioni sui bilanci delle quali vengono corrisposti gli stipendi od assegni ceduti, unitamente ad un originale della dichiarazione di cui all'art. 18, n. 2.

Art. 20. — Degli atti di cessioni irregolari nella sostanza o non redatti in conformità del presente regolamento, non sarà tenuto alcun conto, e di ciò si darà avviso tanto al cedente che al cessionario, sempre entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Di quegli atti che, pur risultando regolari, non pervengano corredati di tutti o di alcuni dei documenti di cui all'articolo 18, resterà sospeso l'eseguimento sino a quando i documenti stessi non vengano rimessi al tesoro.

A tale effetto la Direzione generale del tesoro, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, darà avviso al cedente ed al cessionario dei documenti mancanti.

Art. 21. — Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 20, avranno la loro decorrenza dalla data del mese successivo a quello in cui furono completati i documenti prescritti dall'art. 18.

Case popolari — vendite — locazioni — norme.

Regolamento sulle case popolari ed economiche, 12 agosto 1908, n. 528, pubblicato nella Gazzetta uff. *del 23 settembre detto, n. 222.* — Art. 8. — *Disposizioni del contratto di vendita a credito.* — Quando la casa popolare o economica è venduta a credito dalla Società, dall'Istituto o

dall'ente costruttore, il contratto di vendita deve indicare che, durante il periodo di ammortamento del prezzo di vendita, il compratore:

1ª non può alienarla a titolo oneroso o gratuito, se non dopo che la Società, l'Istituto o l'ente venditore abbia dichiarato di rinunziare al diritto di prelazione, o che gli sia riservata la partecipazione nella plusvalenza dello stabile risultante dalla rivendita a terzi, in conformità all'art. 11 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

2° non può affittarla, in tutto o in parte, se non col consenso scritto della Società, dell'Istituto o dell'ente venditore, e soltanto a famiglie o persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, n. 2, della legge (t. u.) sulle case popolari o economiche; e durante il periodo della esenzione dalla imposta e sovrimposta, di cui all'art. 8 della citata legge, la pigione dovrà essere concordata con la Società, l'Istituto o l'ente venditore, e non potrà essere maggiore di quella pagata per simili case locate dalla rispettiva Società, Istituto o ente;

3° non può apportarvi modificazioni, nè imporvi servitù senza il consenso della Società, dell'Istituto o dell'ente venditore, nè iscrivervi oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla legge (testo unico) sulle case popolari o economiche e dal presente regolamento.

Il contratto di vendita deve inoltre specificare che, in caso di mancato pagamento di una somma che rappresenti la metà di una annualità dovuta sul prezzo di acquisto, sulla semplice richiesta della Società, dell'Istituto o dell'ente venditore, il contratto si ritiene risoluto di diritto, a norma e per gli effetti dell'art. 13 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Di tutte le predette condizioni del contratto di vendita deve essere fatta espressa menzione nelle due note da presentarsi al conservatore delle ipoteche, ai termini dell'art. 1987 del cod. civ., per la trascrizione.

Agli effetti del secondo capoverso dell'art. 4 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, il contratto di vendita a credito conterrà, quando ne sia il caso, l'obbligo, da parte del compratore della casa popolare o economica, di rilasciare una delegazione irrevocabile per tutta la durata del mutuo, e finchè conservi la sua qualità d'impiegato, per autorizzare l'Amministrazione pubblica da cui esso dipende a ritenere, ogni mese, sullo stipendio, la quota mensile dovuta per l'ammortamento del prezzo della casa.

Inoltre, il contratto di vendita conterrà le norme e indicherà la procedura, anche arbitrale, da tenersi nelle controversie derivanti dalla risoluzione del contratto di vendita e dalla determinazione del prezzo di stima di cui al primo capoverso dell'art. 13 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, ed altresì le norme sulla costituzione del Collegio arbitrale cui tali controversie potessero essere deferite.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto vi si adattino, anche nel caso di locazione con promessa di vendita, o di locazione con promessa di attribuzione della proprietà della casa alla liquidazione della Società e alla ripartizione del patrimonio sociale.

Art. 9. — *Disposizioni del contratto di vendita in contanti.* — Qualora la casa popolare o economica sia venduta in contanti, il contratto di vendita dovrà comprendere le medesime disposizioni indicate ai n. 1, 2 dell'art. 8 del presente regolamento per il periodo di esenzione dalla imposta erariale e dalle sovrimposte provinciale e comunale previste dall'art. 8 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Qualora il mutuo per pagare il prezzo della casa alla Società, all'Istituto o ente costruttore, è consentito dall'Istituto mutuante direttamente al socio, la Società, l'Istituto o l'ente venditore devesi riserbare nel contratto di vendita il diritto d'intervenire nel contratto di mutuo, ai sensi del successivo art. 56 del presente regolamento.

Art. 10. — *Trascrizione del contratto di vendita.* — La Società, l'Istituto o l'ente venditore di una casa popolare o economica dovrà curare la trascrizione del sontratto di vendita entro quindici giorni dalla stipulazione dell'atto.

Nell'indicare la natura dell'atto, a' sensi del n. 2 dell'art. 1937 del cod. civ., si dichiarerà che la vendita è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni contenute rispettivamente negli art. 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 11. — *Risoluzione del contratto di vendita a credito pel trasferimento del compratore.* — Qualora i lavoranti o impiegati che hanno comperato a credito dalla Società o dall'Istituto venditore una casa popolare o economica, debbano, prima di averne compiuto il pagamento, trasferirsi, per necessità di lavoro, di ufficio o di famiglia, in altro comune, hanno diritto, nonostante qualsiasi contraria convenzione, ad ottenere la risoluzione del contratto di acquisto, ai sensi dell'articolo 13, ultimo capoverso, della legge (testo unico) sulle case popotari o economiche.

Uguale diritto spetta ai soci che hanno avuta assegnata la casa in locazione con promessa di vendita o per averne la proprietà alla liquidazione della Società.

Per le controversie intorno all'applicazione del presente articolo, si osservano le norme stabilite nei contratti di vendita, come all'art. 8, penultimo capoverso, del presente regolamento.

Art. 12. — *Conseguenza della predetta risoluzione del contratto.* — Risoluto il contratto di vendita ai termini dell'articolo precedente, la Società, l'Istituto o l'ente venditore è obbligato a restituire al compratore la somma delle annualità da questo pagate, coi relativi interessi, dedotta la somma, coi relativi interessi, che egli avrebbe dovuto pagare come pigione della casa, dal giorno in cui ne entrò in possesso a quello della risoluzione del contratto.

In caso di deperimento veramente straordinario della casa, deve essere dedotto dalla somma da restituire anche il maggiore deperimento effettivo della casa sull' ammontare delle quote di deperimento già incluse nella pigione.

Art. 13. — *Persone a cui possono essere locate.* — Le case popolari o economiche non potranno essere locate se non a persona che non siano proprietarie di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravanti di più di L. 20 all' anno per imposta erariale principale, ai sensi dell' art. 8 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Art. 14. — *Locazione delle case di proprietà della Società, dell' Istituto o ente.* — I contratti di semplice locazione delle case popolari o economiche fra la Società, l' Istituto o l' ente proprietario ed i soci o terze persone locatarie, non potranno avere durata maggiore di 5 anni e non minore di quella che stabiliscono gli usi locali.

Dalla detta limitazione sono eccettuate le assegnazioni in locazione con promessa di vendita, per cui il locatario diviene proprietario della casa dopo di averne pagato il prezzo in tutto o in parte, od alla liquidazione della Società ed alla ripartizione del patrimonio sociale.

In ogni caso il contratto di locazione conterrà :

1° agli effetti del secondo capoverso dell' art. 4 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, quando ne sia il caso, l'obbligo del locatario di rilasciare una delegazione irrevocabile per tutta la durata del mutuo, e finchè conservi la sua qualità d' impiegato, per autorizzare l' amministrazione pubblica da cui esso dipende a ritenere ogni mese sullo stipendio la pigione mensile dovuta ;

2° l' obbligo del locatario di non subaffittare, in tutto o in parte, la casa locatagli senza il consenso scritto della Società, dell' Istituto o dell' ente locatore, e sempre per una pigione non mai superiore a quella stabilita nel contratto di locazione con la Società, l' Istituto o l' ente.

Art. 42. — I contratti di locazione degli alloggi delle Società di beneficenza non possono avere durata maggiore di un anno.

Qualora muti la condizione economica del locatario non potrà essere rinnovato.

Art. 52. — *Istituti di credito fondiario.* — Per gl' Istituti di credito fondiario, nelle operazioni di prestito da essi fatte per le case popolari o economiche, rimangono ferme le leggi che li concernono, eccetto per quanto riguarda la misura dei prestiti rispetto al valore delle case popolari o economiche.

Art. 63. — *Facoltà dei comuni di chiedere prestiti col concorso dello Stato.* — Per la costruzione di alloggi da dare in locazione alle classi meno agiate e degli albeghi popolari o dormitori pubblici che i comuni faranno entro 10 anni dall' 11 gennaio 1908, ai sensi dell' art. 18 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, i comuni potranno, nell' interesse proprio, ottenere dallo Stato un concorso al pagamento degli interessi per i mutui loro concessi dalla Cassa dei depo-

siti e prestiti, alle condizioni previste nel titolo I, capo I, della legge (testo unico) 5 settembre 1907, n, 571, sulle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Uguale facoltà è consentita ai comuni pei mutui da chiedere da essi per conto di Istituti autonomi per case popolari riconosciuti come corpi morali, per la costruzione entro 10 anni dall' 11 gennaio 1908 di alloggi da dare in locazione alle classi meno agiate e di alberghi popolari, purchè i prestiti servano per l' anticipazione delle annualità assegnate agli Istituti autonomi, dai comuni o da enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato, ai sensi dell' art. 24 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche,

Art. 66. — *Durata massima dei mutui.* — I mutui previsti nell' art. 63 del presente regolamento non potranno avere una durata maggiore di 50 anni, ai sensi del penultimo capoverso dell' art. 24 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

154. Notaro — concorso — concorrenti — loro diritto ed interesse al collocamento del concorso secondo le norme di legge — ricorsi. — Il Consiglio di Stato, sez. IV. — *Omissis.* — *Diritto.* — Attesochè lasciando da parte, *per i dubbi a cui non possono sottrarsi*, i due motivi del ricorso nei quali si deduce che col rimandare gli atti del Comotto e del Bertola al Consiglio notarile per una nuova proposta da farsi secondo il criterio dell' anzianità, il Ministero abbia implicitamente riconosciuto la regolarità degli atti stessi ; e che il provvedimento impugnato non sia motivato, la sezione deve osservare, sulla questione pregiudiziale di inammissibilità, sollevata dalla difesa erariale, che non può seriamente sostenersi che il Bertola manchi di interesse personale, e ben determinato nella controversia di cui trattisi, e che perciò il ricorso debba dichiararsi inammissibile. In siffatta conclusione il Ministero crede di poter trarre partito dalla circostanza che il Bertola è meno anziano del Comotto, che si presentò allo stesso concorso e che per la documentazione trovasi nelle medesime condizioni del ricorrente ; e argomenta quindi, che l' eventuale annullamento della risoluzione impugnata profitterebbe, non al Bertola, ma al Comotto a cui il posto notarile di Mezzana Martigliengo dovrebbe essere conferito per ragioni di anzianità.

Senza dire che nemmeno con tale ragionamento si potrebbe giungere a negare che il Bertola abbia veste legittima nel presente giudizio, perchè avendo egli preso parte al concorso in disputa ha per questo solo fatto acquistato un vero e diretto interesse personale per vedere collocato il concorso stesso secondo le norme stabilite dalla legge, occorre tener presente una circostanza essenzialissima, e cioè che il Comotto, lo ammette lo stesso ministero, si acquietò al provvedimento,

di cui si parla, e non potendo oggi più insorgere contro il medesimo, per essere trascorsi i termini prescritti, è ovvio che l'unico interessato ad impugnarlo, dopo l'esclusione anche del Palazzolo, il più anziano dei tre concorrenti, è appunto il Bertola che reclamò in tempo utile e rispetto al quale soltanto il provvedimento innanzi detto non è ancora divenuto irretrattabile.

Attesochè sul merito, il vero punto della questione sta nel vedere se possa ritenersi che col certificato del casellario da lui prodotto, il Bertola abbia adempito all' obbligo della documentazione in quella parte che è specificata nell' art. 4, capoverso del regolamento 23 novembre 1879, n. 5170, per la esecuzione della legge notarile, dal quale si richiede la presentazione di un certificato del casellario giudiziale ed una attestazione del cancelliere del tribunale del luogo di suo domicilio (dell' aspirante), da cui risulti che egli non ha alcuna condanna e non si trova sottoposto a procedimento per crimine o per delitti, ecc. Non è dubbio che tutto ciò risulta dal certificato del casellario esibito dal Bertola ; giacchè il cancelliere del tribunale di Biella non solo dichiara che sotto l'indicato nome non vi è nulla, ed in questa espressione si comprendono evidentemente la condanna passata in giudicato, ma attesta inoltre che il Bertola non si trova sottoposto a procedimento per crimini o per delitti, ecc., sicchè deve ammettersi che il certificato anzidetto contiene la prova chiara e precisa che il Bertola non si trovava, all' epoca del concorso, in alcuno dei casi di incapacità stabiliti dalla legge per l'esercizio delle funzioni di notaro, e conseguentemente deve pure ammettersi che il certificato stesso corrispondendo sostanzialmente alle prescrizioni vigenti in materia, completa ed esaurisce la documentazione che il Bertola era in obbligo di fare in ordine alla domanda con la quale chiese di essere ammesso al concorso per la provvista della sede notarile di Mezzana Martigliengo, tanto più che tale forma complessa di attestazione è permessa dall'art. 28 del regolamento 15 ottobre 1905, n. 548, per il casellario giudiziario e che nel caso concreto il tribunale del luogo di nascita è lo stesso di quello del domicilio del richiedente, per essere il Bertola nato e domiciliato nell' ambito giurisdizionale del tribunale di Biella.

Il ministero obietta che il ripetuto certificato è incompleto perchè si riferisce soltanto ai procedimenti in corso e non alle eventuali condanne le quali, quando non sono irrevocabili, non sono annotate nel casellario ; ma questa obiezione deriva da un equivoco, che si dissipa non appena si rifletta che una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato, se non viene annotata nel casellario deve ad ogni modo apparire nella rubrica dei procedimenti in corso non essendo essa che una parte del procedimento penale che si considera sempre pendente fino a quando non interviene il giudicato.

Obietta inoltre il Ministero che il documento in questione è anche in contravvenzione alla legge sul bollo, e perciò ai sensi della legge

medesima l' autorità non poteva tenerne conto. Così ragionando però si viene a stabilire una causa di decadenza che non è e non può essere nella legge; giacchè l' intrinseca validità giuridica di una attestazione di un pubblico ufficiale non deriva dalla qualità della carta su cui è scritta, e l' eventuale contravvenzione alla legge sul bollo altra conseguenza non può produrre che l' applicazione della multa al contravventore, con che le ragioni dell' erario sono soddisfatte e l' attestazione è posta in regola anche in rapporto alla materialità della carta. Così avviene che nei casi consimili a quello in esame, quando vale a dire il documento sia giuridicamente valido e completo, e presentato in tempo utile, non si possa negargli l' efficacia che ha e deve avere per legge, e considerarlo come inesistente anzi come non mai prodotto; e si imponga invece la necessità, in ossequio alle più alte ragioni del diritto, di invitare chi spetta a renderlo regolare in rapporto alle prescrizioni vigenti sul bollo, senza che con questo possa mai intendersi prorogato il termine prestabilito per la presentazione del documento stesso, giacchè, si ripete, si versa nella ipotesi che il medesimo, quantunque in contravvenzione alla legge sul bollo, fosse sin da principio, come nella specie, legalmente valido e perfetto nella sua essenza.

Per questi motivi la sezione IV senza attendere alla proposta eccezione di irrecivibilità che respinge, accoglie il ricorso, ecc. (Cons. Stato, IV sez, 29 agosto 1908; Bertola c. Ministero di gr. e giust. Pellecchi estens.).

155. Vendita per atto pubblico — occultamento di parte di prezzo — non costituisce reato di falso. — La Corte di appello di Bologna. — *Omissis.* — Fatti. Con atto pubblico in data 12 agosto 1905 a rogito n. n. venne stipulata una vendita per il prezzo di L. 1500, che in effetto fu di somma molto maggiore, mentre poi alla presenza del notaro non fu pagata somma alcuna. Con altro atto pubblico 12 luglio 1906 venne stipulata altra vendita a rogito dello stesso notaro e venne attestato come vero e giusto prezzo della medesima e del seguìto pagamento di L. 22250 mentre il prezzo convenuto e poscia effettivamente pagato alla presenza del notaro fu di L. 36 mila.

Per tali fatti venne iniziata la istruttoria contro il notaro rogante per falso ai sensi dell' art. 276 in relazione all' art. 275 cap. 1.° c. p.; e contro i contraenti ed i testimoni per correità nel delitto di falso imputato al notaro, ai sensi degli art. 63, 276 e 275 cap. 1.° cod. pen.

La sezione di accusa osserva in base alle risultanze istruttorie, che l' occultamento del prezzo vero vi era stato e che fu concordato dalle parti, con l' intesa del notaro rogante, nel fine di corrispondere una minor tassa di registro all' erario dello Stato, che certamente fu scorretto un tal modo di procedere; ma che la falsità risultante non costituisce il reato previsto nella ipotesi dagli art. 275 e 276 cod. pen., perciocchè occorre, per aversi quella ipotesi delittuosa, l' estremo del danno privato o pubblico: estremo che manca nei fatti in disamina.

In effetto il danno privato è da escludersi perentoriamente, in quanto i contraenti così concordarono, pur assicurando vantaggiosa-

mente i loro particolari interessi: e d' altra parte l' ipotesi che le parti facciano risultare in un pubblico atto un contratto non vero e ammessa dalla legge, perciocchè accorda la sua protezione alle contro dichiarazioni nel caso previsto dall' art. 1319 codice civile.

È poi da escludere il danno pubblico dell' erario dello Stato, in quanto le leggi fiscali danno altre garantie alla r. amministrazione per assicurare la esatta valutazione dei redditi e dei beni tassabili, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti. Le leggi sul registro non fanno obbligo alle parti di designare il prezzo vero, perciocchè antorizzano il ricevitore di procedere esso ad una esatta liquidazione del valore, sul quale è da applicarsi la tassa.

E nella ipotesi di valore dichiarato che appaia inferiore al vero le stesse leggi facultano il ricevitore di far procedere ad una stima peritale (art. 23 testo unico della legge sul registro 20 maggio 1892). Altrettanto è disposto per ogni altra specie di tributo fiscale; a conferma di ciò soccorre la relazione del deputato Mantellini, presentata alla Camera elettorale nel 18 giugno 1872 sul progetto di legge concernente le sopratasse in materia d' imposte dirette, perocchè ivi, fra l' altro, è detto: « giova bandire fin le parole di delitto, come di contravvenzione, di elemento intenzionale o d' imputazione dacchè . . . è a fatica se resta tanto di penalità da prestarsi all' art. 8 dello statuto, da formare soggetto di grazia Sovrana. — Parve, insomma, di rimettere in onore la parola, e con la parola il concetto della sopratassa usata dalla legge 26 gennaio 1865, appunto in materia d' imposte indirette. É una sopratassa che si paga da chi manca di denunciare, o non denuncia, in tempo, l' atto soggetto a registrazione, come da chi attribuisce alla cosa denunciata un valore inferiore al vero ».

Così anche la dottrina nazionale e straniera, il Carrara, il Maino, l' Impallomeni e Chaveau ed Hèlie Escluss, pertanto il danno possibile privato e pubblico esula il reato di falso.

Il P. M. — Ritenuto che, a prescindere da qualche lieve inesattezza, in cui sarebbe incappata nell' apprezzamento dei fatti la Camera di consiglio, si può però nella massima parte accettare e convenire su tutto ciò che in linea di prova specifica è affermato sul conto degli imputati, in quanto sia dimostrata la loro malafede nella occultazione del vero prezzo di vendita nei suavvertiti contratti di trasferimento di proprietà, sostituendone altro minore, allo evidente scopo di sottrarsi al pagamento della maggior tassa di registro dovuta, e così frodare l' erario dello Stato. Ma su codesta prova sarebbe inutile l' indugiare, dal momento che si presentano, quasi come una pregiudiziale, le questioni di diritto che pur trattate e discusse dalla camera di consiglio, non vennero però decise secondo i dettami della legge e i principî della dottrina.

Ritenuto che l' art. 276 del codice penale contempla il caso del pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell' esercizio delle sue funzioni, attesta come veri e seguiti alla sua presenza fatti o di-

chiarazioni non uniformi a verità, od omette od altera le dichiarazioni da lui ricevute; e anche qui, come nell' antecedente articolo 275, si richiede a costituire il reato che dal falso possa derivare pubblico o privato nocumento.

Ora è evidente che nei fatti in esame non è applicabile la detta disposizione, imperocchè non ogni dichiarazione non vera contenuta in un atto pubblico è un falso a termine del succitato articolo.

Nel caso si ha un' alterazione ideologica, ma il notaro richiesto dalle parti non ne è colpevole, perchè egli ha fatto *constare* appunto ciò che era caduto sotto i suoi sensi quale accordo di queste intorno al prezzo di vendita. Egli non ha obbligo di correggerlo neppure quando lo conoscesse falso; il suo obbligo è di fare risultare l' accordo che le parti chiesero a lui quale notaro.

Nè la supposta scienza del notaro lo rende partecipe in un falso delle parti, perchè per queste la dichiarazione non vera *non* è reato.

Non è reato per le parti, perchè a tenore dell' articolo 1319 cod. civile le controdichiarazioni hanno efficacia giuridica: con esse i contraenti modificano gli effetti e persino talora la natura delle disposizioni fra di loro intervenute in atto pubblico. D' ordinario queste controdichiarazioni sono precisamente fatte per ristabilire il vero prezzo e spesso si stendono contemporaneamente all' atto, nè il notaro ha da ingerirvisi. Benchè destinate ad alterare ideologicamente il contenuto dell' atto pubblico, la loro efficacia resta tuttavia riconosciuta dalla legge civile pro e contro le parti e i loro successori a titolo universale, e può anche essere invocata a proprio vantaggio dai terzi.

La ragione di questa efficacia giuridica attribuita alle controdichiarazioni di fronte alle leggi penali e fiscali sta in ciò, che tale efficacia è circoscritta per modo da escludere quel *danno potenziale*, che insieme *al dolo e all' immutazione del vero* concorre a mettere in essere gli elementi costitutivi del delitto di falso. Oltrechè è da osservarsi che le ragioni della finanza sono a loro volta sufficientemente tutelate da tutta una serie di norme particolari.

Esaminando ora le disposizioni della legge di registro, si apprende infatti che negli atti notarili di cui trattasi manca l' estremo del nocumento possibile richiesto dall' art. 276 del codice penale, quello che potrebbe risentirsi dalla pubblica Finanza essendo di una categoria differente. Ciò deducesi anzitutto dall' art. 23 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato con r. decreto 20 maggio 1897 n. 217. Ivi non si fa obbligo alle parti di dichiarare il prezzo; il ricevitore può supplire alla mancata dichiarazione con una dichiarazione di ufficio, in base alla quale sarà liquidata e riscossa la tassa dovuta. Ond' è che non vi è possibilità di nocumento per le Finanze, e ciò spiega come non sia punita l' omissione di dichiarare il prezzo.

Il prezzo o valore o corrispettivo indicati nell' atto, *non fa fede*; serve soltanto di norma per la liquidazione della tassa (art. 23 n. 1) e se è reputato inferiore al quarto del valore venale si potrà far procedere

alla stima (art. 24 capoverso). Prima però di un tal passo, quando siasi fondato motivo di ritenere insufficienti le valutazioni espresse, il ricevitore procurerà subito di stabilire con le parti un amichevole componimento, che sottoporrà alla approvazione dell' intendente di finanza (così la circolare ministeriale 18 giugno 1874).

Ancora la legge tributaria 8 giugno 1874, riprodotta in questa parte in quella vigente 20 maggio 1897 innovando radicalmente pei criteri della legge 14 giugno 1866, ha sostituito alla norma della dichiarazione di valore contenuta negli atti e al multiplo della imposta, una base superiore alle enunciazioni delle parti, e per prevenire ogni frode l' ha sottratto all' arbitrio dei contraenti. Questa base superiore è il valore venale in comune commercio (*quantum emi vel vendi potest*).

Come dunque parlare di falso in atto pubblico e di nocumento possibile in tema di accettazione di prezzo, quando alle dichiarazioni contenute negli atti è attribuita una così scarsa importanza?

Il debito d' imposta e le simulazioni o inesattezze del contribuente, avvengano o no alla presenza del notaro, non possono mai giustificare l' intervento della sanzione penale quando siano mantenute nei limiti della semplice frode tributaria.

L' amministrazione è formidabilmente armata per la difesa. A parte le osservazioni sovra esposte, e le pratiche di amichevole componimento, soccorre l' art. 102 della legge di registro 20 maggio 1897 succitata, con l' applicazione della tripla tassa e il successivo con la fulminata inefficacia dell' atto in giudizio fino al pagamento delle penalità. Ma in nessun caso la legge minaccia le sanzioni del codice penale (mentre invece nell' art. 57 in cui è stabilita la pena pecuniaria da infliggersi per le dichiarazioni infedeli riguardo a debiti ereditarî, denunciate a causa di successione, vi è l' inciso « senza pregiudizio degli effetti del codice penale nei casi da esso previsti ») perchè si tratta sempre di un debito; laonde si doveva colpire il fatto in sè stesso, indipendentemente dall' elemento intenzionale, con una sanzione di carattere incivile quale compensazione del danno, anzichè come pena. Tale è del resto il concetto che informa tutte le legge tributarie, come si desume anche dalla relazione presentata dall' on. Mantellini nella tornata 16 giugno 1872 alla Camera dei deputati, sul progetto di legge concernente le sopratasse in materia di imposte dirette:

« Per la nostra Giunta, chiunque omette di denunciare, o non denuncia esattamente il suo reddito, manca al precetto positivo della legge civile d'imposta....

« Piuttosto che in materia penale, noi siamo in materia civile, dove l'elemento intenzionale o non entra o si trascura.

« Il dolo è inerente alla cosa dove è il fatto che resta colpito, e cioè l'inadempimento di una obbligazione, che si vuole risarcito dall'inadempiente all' infuori della ispezione intenzionale e più che mai dalle cause diminuenti od aggravanti la imputazione.

« Chi non ha denunicato o ha denunciato dieci là dove il suo red-

dito fu accertato in venti . . . . venne meno al precetto della legge.

« E questo basta perchè egli abbia senz' altro a subire di questa sua omissione o di questa sua inesattezza le conseguenze portate dalla legge.

« E dunque giova bandire fino le parole di delitto come di contravvenzione, di elemento intenzionale o di imputazione, da che in tutto ciò è a fatica se resta tanto di penalità da prestarsi all' art. 8 dello statuto, da formar soggetto di grazia sovrana.

« Parve insomma di rimettere in onore la parola, e con la parola il concetto della sopratassa spesa della legge 26 gennaio 1865, appunto in materia di imposte indirette. È una sopratassa che si paga da chi manca di denunciare, o non denuncia *in tempo l' atto soggetto a registrazione, come da chi attribuisce* alla cosa denunziata un valore inferiore al vero ».

È chiaro che in verun altro modo si sarebbe meglio potuto tutelare il diritto della Finanza di quello che si è fatto nella legge speciale, ispirata ai concetti sovra esposti. Nessun vincolo nella estimazione del valore reale, amichevole componimento, rapida procedura di stima, sanzione indefettibile in misura precisa e con carattere prevalentemente civile così da consentire la solidarietà verso quanti cooperarono alla occultazione.

Ed è chiaro altresì che si tratta di una particolare categoria di danno, tale cioè da non potersi far ricadere in quello di cui parla l' art. 276 del codice penale, senza snaturare la legge speciale e menomarne l' efficacia e la sollecita definizione nell' interesse dello Stato.

Ritenuto che a tutto quanto è stato sovra esposto circa la distinzione del falso dalla simulazione e richiamandone i principii, può aggiungersi che essi ritrovano conferma e conforto nella opinione dei più dotti criminalisti. In fatti il Carrara nella nota al § 3660 del Programma, vol. VII ove tratta dei delitti contro la pubblica fede, così scrive... « Ma quando la parte disse di avere ricevuto *trecento* mentì perchè aveva ricevuto soli *cento* e viceversa, oppure le parti dichiararono di avere precedentemente eseguito lo sborso, che in verità non era avvenuto od altro simile, ed il notaro registrò quanto fu fatto e detto in presenza sua, potrà dirsi che lo scritto non è veridico, ma l' atto è vero, e se vuol darglisi il nome di falso, questa non è che una falsità ideologica, la quale non costituisce il titolo di falso documentale, mentre il documento nacque e si mantenne vero in ogni sua materialità così soggettiva come oggettiva ».

Nello stesso senso si esprimono Chaveaun et Helie, Theorie du cod penal, tome premier, Du faux, alterativa de la veritè, § 1487. Maino, Commento al codice penale italiano, seconda edizione, *Falsità in atti* ai n. 1301 e 1309 e Impallomeni. Il codice penale illustrato, vol. III, pag. 25 *Falso documentale.*

Visti gli art. 422 e 434 del codice di procedura penale.

Chiede alla ecc.ma corte di appello, sezione di accusa, dichiarare non farsi luogo a procedimento....

La Sezione d'accusa. Omissis. Dichiara non farsi luogo a procedimento. (Corte app. Bologna, 15 settembre 1908).

156. Dote — disposizione — autorizzazione giudiziale — procedimento. *(Cod. civ., 1405; cod. proc. civ., 799 e segg.).* — La Cassazione di Palermo. — *Omissis.* — Se il mutuo fu chiesto nell'interesse della dote della signora Messina, dovendo la somma da mutuarsi servire per acconci od abbellimenti nella casa dotale, e questa ipotecarsi a garantia del mutuo, indubbiamente non era il caso, per ottenere la relativa autorizzazione del tribunale, di osservare il procedimento speciale di che agli art. 799, 800 e 801 cod. proc. civ. Le formalità dettate da questi articoli riflettono gli atti menzionati nell'art. 134 codice civile che in una agli art. 135 e 136 cod. civ. concernono i beni parafernali. Quanto ai beni dotali è l'art. 1405 cod. civ. che vien determinando le condizioni che concorrer debbono, e la forma da osservarsi, per ottenere l'autorizzazione ad alienare od ipotecare i beni dotali. Tale articolo non richiede all'uopo che le condizioni seguenti: il consenso del marito e della moglie, e la necessità od utilità evidenti dell'alienazione od ipoteca, riconosciute dal tribunale mediante decreto.

Esso non prescrive che debba in tal caso sentirsi il P. M.; le sue conclusioni sarebbero state necessarie ove si fosse trattato del procedimento di che all'art. 800 cod. proc. civ.; ma, ritenuta l'inapplicabilità, esula il bisogno di dette conclusioni, nè è a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 780 cod. proc. civ., giacchè esso non prescrive che i provvedimenti da emettersi in Camera di consiglio debbano sempre essere preceduti dalle conclusioni del P. M., ma dispone che gli atti siano a lui comunicati quando il medesimo debba essere sentito. — Nè sussiste le dedotta nullità del mutuo, per avere il Tribunale che l'autorizzò facultato i coniugi a contrarlo in solido, dappoichè il conflitto d'interesse tra i coniugi, se pure esistesse, rimarrebbe estraneo alla sostanza dell'atto; ed in vero trattandosi dell'alienazione od obbligazione dei beni dotali coll'autorizzazione del tribunale, non sono i coniugi che hanno facoltà di determinare la vendita, è invece il tribunale, chiamato dalla legge a tutelare gl'interessi della famiglia, che deve determinare se l'alienazione debba essere fatta, oppure no, dopo che siasi accertato che necessaria o evidentemente utile sia l'alienazione o l'obbligazione dei beni dotali.

E perchè nella specie fuvvi da un canto la concorde istanza dei coniugi Messina Valenza a contrarre il mutuo di cui trattasi, ed a sottoporre ad ipoteca la casa dotale a garentia d'esso mutuo. istanza a firma di entrambi, autenticata da un notaro, e dall'altro il tribunale con decreto del 29 marzo 1901, accertandosi delle condizioni anzidette, deliberò che si effettuasse quel che i coniugi per loro volontà non potevano fare, si ha quanto basta per ritenere di essersi pienamente ottemperato al disposto del succitato art. 1405 cod. civ.

Sicchè mal si appose la Corte a dichiarare la nullità del ripetuto mutuo, e pertanto merita accoglimento il ricorso dal Bartolotta proposto.

Per questi motivi, cassa ecc. (Cass. Palermo, 23 luglio 1908; Bartolotta c. Messina. Abrignani estens.).

157. Divisione giudiziaria — notaro delegato — controversie. (*Cod. civ., 990; cod. proc. civ., 890*). — La Cassazione di Firenze. — *Omissis.* — Nel giudizio di divisione del patrimonio dell'avv. Paolo Beorchia-Nigris, morto il 24 dicembre 1894, in base al testamento 6 giugno 1894 il tribunale di Tolmezzo, dopo avere, con sentenza 24 settembre 1896, ordinato il sequestro giudiziario e la divisione dei beni, con successiva sentenza 2 dicembre 1898 dispose intorno all'uso della casa lasciata in proprietà al primo figlio maschio nascituro dal figlio avv. Michele, ordinando che gli usuari dovessero prestare cauzione, e nominò il perito e il notaro per le operazioni della divisione.

Se non che, pendente codesto giudizio, essendo morta Francesca Beorchia-Nigris, una delle usuarie, e nato il figlio maschio all'avvocato Michele, lo stesso tribunale, con altra sentenza 12 aprile 1905, accogliendo in parte le istanze di quest'ultimo, dichiarò spettare al detto di lui figlio Paolo Daniele la proprietà del legato disposto dall'avo col capo primo del suo testamento e sciolto il relativo sequestro; essere cessato il diritto di uso sulla quota di tale legato da assegnare alla defunta Francesca Beorchia-Nigris e spettare quindi codesta quota in proprietà e in usufrutto agli attori, e così i fitti delle tre stanze della casa affittate come botteghe, salvo la parte che il sequestratario aveva già consegnato, rimanendo liberato l'avv. Michele Beorchia-Nigris dall'obbligo della cauzione; ammise poi una prova testimoniale ed una perizia intorno ai lamentati abusi per parte delle sorelle e del fratello ing. Leone.

La Corte di Venezia in grado di appello, con sentenza 20 febbraio 1907, poichè si trovava pendente il giudizio di divisione, dichiarò invece improcedibili tutte quelle domande e mandò le parti a provvedersi avanti al notaro nominato con la sentenza 2 dicembre 1898.

Onde il ricorso dell'avv. Michele Beorchia-Nigris.

Diritto. — Nel giudizio di divisione, come si trova regolato dalla sez. III del capo III, titolo II del codice civile e dal capo IV, titolo VIII del cod. di proc. civ. quando le parti abbiano eletto o l'autorità giudiziaria abbia nominato un notaro, questi rimane di diritto incaricato di tutte e singole le operazioni della divisione, ed è avanti a lui che si procede ai conti che i condividenti si dovessero rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie e dei conguagli, o rimborsi che si debbano fra loro i condividenti.

Nel corso di codeste operazioni può avvenire, ed avviene frequentemente, che sorgano controversie, e questo caso la legge ha preveduto, e vi ha provveduto ammettendo le parti a proporre tutti i loro reclami e disponendo che il notaro, semprechè un accordo non sia possibile, ne faccia processo verbale separato e rimetta le parti stesse avanti l'autorità giudiziaria dalla quale ha ricevuto la delegazione; la quale maniera di procedimento, come giustamente osservava la Corte di Lucca in una sua sentenza del 1874, ha per iscopo di provvedere

che ogni vertenza tra i condividenti si discuta anzi tutto familiarmente, si componga e si concilii per quanto sia possibile, senza strepito e dispendio di giudiziaria contesa: e dove poi si sperimenti impossibile la conciliazione, allora si faccia luogo alla necessità di conoscerne in via giudiziale.

Ora, poichè è appunto in base a queste regole stabilite dal codice e dalla procedura civile, che la corte di Venezia dichiarava improcedibili le domande che l' odierno ricorrente aveva proposte direttamente avanti al tribunale di Tolmezzo, la sentenza non può essere censurata per nessuna delle violazioni o false applicazioni di legge che le sono state rimproverate; e, quanto alla mancanza di motivazione, sarebbe invece da notare che non era il caso di esaminare, come ha fatto la Corte, la maggiore o minore importanza giuridica delle questioni alle quali si riferivano dette domande: perchè la legge non fa distinzione e vuole che tutte le osservazioni, tutti i reclami e tutte le questioni si facciano e si propongano preliminarmente avanti al notaro al quale sono commesse le operazioni della divisione.

Per questi motivi, rigetta ecc. (Cass. Firenze, 27 aprile 1908; Beorchia c. Beorchia e Domini. Morelli estens.).

158. Successione — collazione — interesse — danaro — dote. (*Cod. civ.*, *1013 e 1025*). — La Cassazione di Torino. — *Omissis*. — Osserva sulla questione concretata alla pubblica udienza e colla quale si sostiene dal controricorrente la inammissibilità del proposto ricorso a motivo che il Giovanni Meroni non può, giusta le disposizioni che regolano l' istituto della dote, pretendere, quale cessionario delle due sorelle, di essere tutelato come le dotate, contestandosi su quanto può loro ancora essere dovuto in più, oltre le doti ritenute a titolo di legittima, che la semplice enunciazione di tale pretesa la dimostra destituita di fondamento. Invero, le sorelle Meroni cedettero i diritti loro spettanti sulla successione del defunto comune loro genitore in forza del testamento 1° luglio 1890, quanto cioè ad esse avrebbe potuto spettare sulla cessione oltre alla dote che fu a ciascuna dal padre costituita all' epoca del loro matrimonio. Le rispettive doti non furono quindi comprese in quei contratti, e perciò non può trattarsi della loro alienazione, ecc.

Osserva che col *primo mezzo* si pretende che la sentenza denunciata, collo stabilire che il conferimento degli interessi doveva effettuarsi per entrambi le doti dalla morte del dotante, pronunciò un giudizio illegale, sia in quanto sanzionò in tesi la obbligatorietà del conferimento degli interessi dotali, sia in quanto escluse la distinzione adottata dal tribunale fra la condizione della dote costituita in costanza di matrimonio e la cessazione della condizione di dote pel suo scioglimento.

Che entrambe le proposizioni, colle quali s' investe la sentenza della corte d' appello di Milano, sono inattendibili, perchè violano la legge del conferimento, che parifica le posizioni degli eredi, dando ad essi la porzione che il testatore volle loro attribuire, e per ciò effet-

tuare forma una massa composta delle attività cadute nella successione e delle liberalità compiute dal testatore, nelle quali comprende non solo le donazioni sia dirette che indirette (1001), ma anche quanto il defunto ha speso per la dote ed il corredo nuziale delle sue discendenti (1007), non che i frutti e gli interessi delle cose tutte soggette a collazione, questi però soltanto dal giorno in cui si è aperta la successione (1013).

Che su quest' ultima disposizione e su quella contenuta nel successivo articolo 1025 stesso codice il ricorrente fonda le censure di cui nel presente mezzo, per cui si rende in primo luogo necessario un particolare esame delle disposizioni stesse per dedurne il loro significato secondo l' intenzione del legislatore. Insegna la dottrina che l' art. 1013 sancisce una vera eccezione fondata sulla natura della collazione, e che con essa arreca un vantaggio, che è l' unico, al donatario col conferirgli il godimento dei frutti della liberalità fatta mediante la costituzione della dote.

La ragione di questa disposizione sta nell' essere l' erede tenuto a conferire ciò che sorte dal patrimonio del defunto e non entra nel suo. Il donante, col permettere al suo erede di usufruire dei frutti della cosa donata, non diminuisce il suo patrimonio, perchè molto probabilmente li avrebbe consegnati, per cui manca a suo riguardo la base della collazione ; e questa manca pure pel donatario, inquantochè col consumare le rendite non si arricchisce, ma si impoverirebbe se dovesse conferirle all' apertura della successione, dovendole prelevare dal capitale.

Che se il legislatore colla detta eccezione volle favorire il donatario, tale favore però è limitato all' apertura della successione, prescrivendosi col richiamato articolo che da quest' epoca sono soggetti a collazione i frutti e gli interessi delle cose donate dal defunto al figlio od al discendente, ed anche di questa disposizione la dottrina ne dà la ragione.

I frutti e gli interessi, si dice, sono un accessorio della cosa donata, per il che, dovendosi conferire la donazione a partire dalla successione, ne consegue per necessità giuridica che anche i frutti e gli interessi si debbano conferire.

Che riguardo all' art. 1025 c. c. non può validamente contestarsi che esso contenga una disposizione che regola il modo col quale la collazione deve essere fatta e formi un' eccezione alla regola generale che sancisce doversi fare la collazione dei mobili soltanto coll' imputazione e sul ragguaglio del valore che avevano al tempo della donazione. Di questa somma il donatario è debitore dal giorno dell' aperta successione, e se egli continua a goderla dovrà corrispondere anche gli interessi. Con detto articolo, mentre in sostanza si procede come per gli altri mobili alla collazione, si prevede però ancora il caso che il donante si spogli di denaro, facendone la consegna al donatario, il quale lo deve conferire, cogli interessi, alla massa ; ed ove in essa si

trovi una quantità di denaro che pareggi il donato, gli altri eredi hanno diritto ad avere nella loro quota tale porzione ; se invece la massa ne ha una quantità minore o non ne possiede affatto, il donatario ha facoltà di conferire numerario o di abbandonare fino alla concorrenza mobile ed in difetto immobili, che gli spettano sull' erdità.

Che tale disposizione, dettata sempre allo scopo di pareggiare le condizioni degli eredi, ha la sua ragione nella grande comodità che si annette al denaro contante, e perciò il legislatore ne procura il conferimento, senza però gravare di troppo il donatario, obbligandolo a rifondere denaro proprio.

Che questi richiami agli insegnamenti della dottrina valgono a dimostrare come non sia sostensibile che i frutti e gli interessi, ai quali si allude coll' art. 1013, siano soltanto quelli prodotti da enti o cose che per sè stesso o per la loro naturale destinazione si producano, e non quando si tratta di collazione di denaro donato, da effettuarsi ai sensi dell' art. 1025, che non contiene disposizione che obblighi il donatario a conferire il denaro donato accresciuto degli interessi maturati dopo la successione.

Che anzitutto tale pretesa manca di base in fatto, poichè è dimostrato dalla sentenza censurata e dai documenti in atti, che il Meroni Andrea seniore non costituì alle sue figlie una dote in denaro, ma consegnò loro consolidati italiani, costituzione che rende inapplicabile al caso l' art. 1025.

Inoltre quest' articolo, come si osservò, fa parte delle disposizioni che stabiliscono il modo con cui la imputazione deve essere fatta (1015 e 1026), la quale può soltanto avvenire quando, a norma dei precedenti art. 1001 a 1014, si sono determinate le somme a conferirsi, a cui, pel disposto dello art. 1013, vanno aggiunti gli interessi percepiti dal donatario dopo l' apertura della successione, onde l' invocato articolo 1025 nulla statuisce in contrario all' obbligo di conferire gli interessi.

Che infine non è possibile, senza alcun richiamo di legge, ne debba derivare da un semplice conguaglio una esclusione di interessi che, per un' espressa e categorica disposizione, devono essere conferiti. Come pure non è sostenibile che la espressione *cose*, usata dall' art. 1013, non possa riferirsi al denaro che di per sè non produce frutti, poichè tale pretesa è contraddetta dall' articolo 444 c. c.. e più specialmente dal successivo articolo 1397, che stabilisce decorrano gli interessi della dote di diritto dal giorno del matrimonio.

Che anche il motivo col quale si pretende che, trattandosi di dote destinata a sostenere i pesi del matrimonio, che per l' art. 1009 non deve essere conferito, non sta. Tale articolo si riferisce alle spese che fanno i genitori pei loro figli, che non devono essere da costoro conferite, e non agli interessi dotali regolati riguardo al loro conferimento dal più volte citato art. 1013 c. c.

Che anche l' argomento che per analogia si vuol dedurre dagli

art. 1415 e 1416 c. c. non è sostenibile, in quanto che disposizioni sancite con una forma espressa ed imperativa non possono essere contraddette con argomenti analogici, dovendo essere integralmente applicate. D' altronde l' argomento che si deduce piuttosto che favorire la tesi del ricorrente, la dimostra infondata, rilevandosi anche dai predetti articoli come il legislatore tenga conto in ogni disposizione che riguarda la dote anche degli interessi che essa produce, il che certamente non vale a dimostrare che, non ostante una categorica disposizione di legge, essi non debbano andar soggetti al conferimento.

Che le considerazioni svolte nella prima proposizione valgono in sostanza a dimostrare infondata anche la seconda, che tutta si poggia sull' erroneo concetto che la costituzione della dote implichi una donazione dei frutti ed interessi a favore del marito.

La dote consiste nei beni che la moglie o chi per essa apporta al marito per sostenere i pesi del matrimonio (art. 1388).

Il marito ne ha l' amministrazione durante il matrimonio, egli solo ha il diritto di agire contro i debitori, di riscuotere i frutti e gli interessi (art. 1399).

Il marito, riguardo ai beni dotali, è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell' affittuario (art. 1408).

Che è per lo meno strano il pretendere che da queste disposizioni si dia diritto di proprietà sui frutti ed interessi che pervengono dalla dote al marito, poichè, se egli agisce quale usufruttuario e per sostenere i pesi del matrimonio, non ne può altrimenti disporre che nell' interesse della famiglia, per cui non è applicabile al caso l' invocato art. 1006 c. c.

Che nemmeno valgono a sostenere la tesi del ricorrente gli argomenti che si vogliono dedurre dagli atti costitutivi delle due doti di cui si tratta, essendosi già al riguardo esclusa, con incensurabile apprezzamento, dai giudici del merito la pretesa risultanza ; che d' altra parte una semplice lettura di quei documenti la dimostra inesistente, poichè non è esatto che con essi siasi inteso di fare alla sposa una donazione pei frutti ed interessi, ma bensì di riservarli in suo favore per sostenere i pesi del matrimonio; non si fece cioè che un richiamo alle predette disposizioni ; il che maggiormente si rileva dall' obbligo assunto dalla sposa di conferire la cosa donata, obbligo a cui l' altro contraente non può ritenersi estraneo.

Che parimenti sofistico è l' argomento accolto dal tribunale, spettino cioè al marito i frutti e gli interessi della dote in costanza di matrimonio.

Esso non può sorreggersi, perchè, come si osservò, dovendosi entrambi, dote ed interessi, conferire nel patrimonio del defunto per essere divisi fra gli interessati, la donataria, che continuò a ritenere e godere i frutti, deve conferirli, come pure devono conferirli gli altri coeredi che in tutto od in parte, dopo l' apertura della successione, godettero i ben ereditarii. Non è quindi il caso di distinguere tra costanza, o

meno, di matrimonio, alla quale nessuna disposizione di legge fa cenno, come non è a farsi distinzione fra le due doti, di cui si tratta, ma per entrambe gli interessi goduti devono essere conferiti, come superiormente si è dimostrato. (Cass. Torino, 23 giugno 1908 ; Meroni c. Meroni. De Caroli estens.).

159. Inabilitazione — prodigalità — fatti e circostanze da cui si desume — criterio d'apprezzamento del giudice. *(Cod. civ., 339).* — Pur essendo lasciato al criterio discrezionale del giudice l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che possono giustificare la dichiarazione di prodigo agli effetti dell' art. 339 cod. civ., occorre però aver riguardo non solo ai fatti esteriori, cioè alle spese che si fanno ed alle obbligazioni assunte per farvi fronte, ma altresì alla causa che le determina, e cioè se esse siano conseguenza riflessa dell' inclinazione individuale e soggettiva allo scialacquo ed alla dissipazione, ovvero dipendano da cattiva amministrazione, da false e fallaci speculazioni, o da un impulso generoso alla beneficienza, sia pure eccitata dalla petulanza dei postulanti, non sempre degni di soccorso. Soltanto nel primo caso, e non nel secondo, si ha la prodigalità nel senso di legge, e può farsi luogo alla inabilitazione. (Cass. Napoli, 11 febbraio 1908 ; De Rosa c. P. M. Niutta estens.) (1).

160. Luce e prospetto — muro proprio — apertura — apprezzamento. *(Cod. civ., 583 e 584).* — Il divieto di qualsiasi apertura sta solamente pel muro comune prospiciente verso il fondo vicino. — Se invece il muro è proprio, si possono farvi delle aperture che, a giudizio insindacabile del magistrato del merito, non servono al prospetto. (Cass. Torino, 11 agosto 1908 ; Amalberto c. Bajetto. Giorcelli estens.) (2).

161. Fondiaria — imposta pagata per altri — rimborso — azione di arricchimento — prescrizione. *(Cod. civ., 2144).* — L' azione per ottenere il rimborso di imposte fondiarie erroneamente pagate per altri è azione di indebito arricchimento, e quindi il rimborso deve essere limitato all' ultimo quinquennio per effetto della prescrizione di cui all' art. 2144 cod. civile. (Cass. Firenze, 13 luglio 1908 ; Niccolai c. Orsini Baroni. Marconi estens.) (3).

162. Successione — donazione fatta dall' ascendente — discendenti istituti nel testamento — mancanza della qualità di riservatari dell' ascendente — collazione. *(Cod. civ., 1001 e 1014).* — I discendenti che non siano eredi riservatari, ma soltanto eredi testamentari del comune ascendente non sono obbligati a conferire reciprocamente le donazioni che ebbero dall' ascendente senza dispensa dalla collazione. (Cass. Napoli, 13 giugno 1908 ; Testini c. Testini. Lomonaco estens.) (4).

163. Dote — alienazione — autorizzazione giudiziale — forme — de-

---

(1) *Foro it.*, an. 1908, col. 1124.
(2) *Giurispr.* di Torino, an. 1908, 1290.
(3) *Foro it.*, an. 1908, col. 1252.
(4) *Ibid.*, an. 1908, col. 1251.

creto del tribunale — ministero pubblico. *(Cod. civ., 1405 ; cod. proc. civ., 799, 800 e 801).* — L' autorizzazione ad alienare o svincolare beni dotali può essere data dal tribunale con semplice decreto e senza intervento del pubblico ministero. (Cass. Palermo, 23 luglio 1908 ; Bartolotta c. Messina. Abrignani estens.) (1).

164. Atto pubblico — valore probatorio — fatti estranei alla competenza del notaro — capacità giuridica e stato mentale dei contraenti — prova contraria. — L' efficacia probatoria dell' atto pubblico, impugnabile soltanto con la querela di falso, riguarda esclusivamente i fatti seguiti alla presenza del pubblico ufficiale, ma non già le semplici affermazioni di fatti esorbitanti dalla competenza del notaro, come la capacità giuridica e lo stato mentale dei contraenti. (Cass. Roma, 30 giugno 1908 ; Pinchi c. Depretis. Cerza estens.) (2).

165. Successione — accettazione con beneficio d' inventario — termine per l' inventario — decorrenza. *(Cod. civ., 962).* — Per l' erede che abbia dichiarato di accettare l' eredità col beneficio d' inventario, ma non si trovi nel possesso reale dei beni ereditarii, il termine per fare l' inventario decorre, sotto pena di decadenza, soltanto dal giorno fissato all' uopo dall' autorità giudiziaria. (Corte app. Genova, 27 marzo 1908 ; Rebaudi c. Rebaudi. Perroni estens.) (3).

166. Successione — legittima — legato — condominio — cogniuge superstite — usufrutto — ipoteca legale. — Ipoteca — pensione vitalizia. — A far perdere la qualità di coerede e il condominio delle sostanze ereditarie basta al legittimario l' accettazione del legato fattogli dal testatore *a saldo delle sue ragioni di legittima :* e non occorre il pagamento effettivo della somma del legato anzidetto. — Al coniuge superstite che rinunzia all' usufrutto di legge mediante una pensione vitalizia compete l' ipoteca legale sui beni dell' eredità. — La dispensa al conservatore di inscrivere d' ufficio l' ipoteca legale dell' alienante non vale rinunzia all' ipoteca stessa, la quale dovrà sempre accendersi sopra istanza dell' interessato. — La disposizione dell' art. 2010 cod. civ. che estende la garanzia dell' ipoteca alle due annate anteriori ed a quella in corso al giorno della trascrizione del precetto si applica anche in caso di pensione vitalizia. (Corte app. Torino, 18 maggio 1908 ; Società anonima Gas e Acque di Biella c. Valabrego ed altri. Dusio estens.) (4).

167. Mediazione — patto di pagarla nel solo caso che sia eseguito il contratto — mancata esecuzione per colpa di chi promise la mediazione — obbligo di pagarla. *(Cod. civ., 1169).* — Se per patto o consuetudine il diritto di mediazione su di un dato contratto sia dovuto nel solo caso che il contratto si esegua, l' esecuzione devesi reputare

---

(1) *Foro it.*, an. 1908, col. 1263.
(2) *Legge*, an. 1908, col. 1770.
(3) *Foro it.*, an. 1908, col. 1137.
(4) *Giurispr.* di Torino, an. 1908, col. 1304.

avvenuta quando questa non abbia luogo per un fatto volontario di chi era obbligato a pagare il diritto di mediazione. (Corte app. Firenze, 27 giugno 1908; Bassi c. Fano. Germano estens.) (1).

168. Mediazione — senseria stabilita per contratto — mancanza di qualità di mediatore — incongruità. (*Cod. civ., 1124*). — Quando un diritto di mediazione è stabilito per contratto, tale diritto è sempre dovuto nella misura pattuita, ed è inutile andare indagando se la persona a cui fu il dirittto di mediazione attribuito, abbia la qualità di mediatore. (Corte app. Firenze, 27 giugno 1908; Bassi c. Fano. Germano estens.) (2).

169. Donna maritata — conflitto d' interesse col marito — necessità della attualitá dello stesso risultante dall' atto costitutivo della obbligazione — avallo del marito — mancanza di conflitto. — Il conflitto d' interesse tra coniugi per la nullità dell' obbligazione della donna maritata deve non solo essere attuale, ma risultare dal contenuto dell' atto. — Non vi è conflitto d' interesse se il marito presta avallo alla moglie. (Corte app. Palermo, 20 marzo 1908; Banca del popolo di Mazzaro c. Allegra. Barcellona estens.) (3).

170. Successione — debito risultante da scrittura privata — data certa — fisica impossibilità di scrivere — prova. (*Leg. 23 gennaio 1902, n. 25, art. 5; cod. civ., art. 1327*). — Debbono ammettersi in deduzione anche i debiti risultanti da scrittura privata che abbia acquistata data certa anteriormente alla morte del *de cujus* per effetto di sopravvenuta fisica impossibilità di scrivere, per accertare la quale è ammissibile la prova testimoniale. (Trib. Pesaro, 3-6 agosto 1908; Vitali c. Finanze. Angelini estens.).

171. Locazione — vizi della casa locata — malattia infettiva — risoluzione. (*Cod. civ., 1577, 1595*). — È vizio o difetto della casa locata, che da diritto alla risoluzione della locazione se scoperto dal conduttore dopo la stipulazione del contratto, la malattia infettiva (nella specie: tubercolosi) di cui sia morto il precedente inquilino. (Trib. Napoli, 5 giugno 1908; Lamanna c. Levy. Ciccaglione estens.) (4).

172. Tassa di ricchezza mobile — assegno alla moglie separata dal marito — tassabilità. — Nonostante che si tratti di prelevamento dai redditi dotali, è soggetto ad imposta l' assegno corrisposto dal marito alla moglie legalmente separata (Corte app. Roma, 3-9 luglio 1908; Barme c. Finanze. Palladini estens.) (5).

173. Società cooperativa — sua trasformazione in anonima — non è nuova società — tassa di registro. (*Cod. comm., 96, 158, e 228; e articolo 77 della tariffa annessa al testo unico della legge 20 maggio 1897 sulla tassa di registro*). — Una società cooperativa anonima che si trasforma in società anonima ordinaria senza mutare, ne il capitale, ne i soci,

---

(1) *Monit. delle preture*, an. 1908, col. 689.

(2) *Ibid.*, an. 1908, col. 689.

(3) *Circolo giuridico*, an. 1908, pag. 370.

(4) *Gazzetta del proc.*, an. 1908, pag. 210.

(5) *Rivista trib.*, an. 1908, pag. 390.

ne la responsabilità di questi verso i terzi, non è una nuova società, ma una continuazione di quella di prima, sebbene sotto forma diversa. Per conseguenza, tale società, nonostante il mutamento avvenuto, rimane soggetta solo alla tassa graduale di costituzione, e non anche a quella proporzionale di trapasso e per conferimento di beni. (Corte app. Milano, 11 giugno 1908; Finanze c. Società anonima consumatori di carbone. Cavalli estens.) (2).

CONSULTAZIONI

65. — M. C. not. L., Missaglia. — *P. costituisce in dote alla propria figlia minorenne F. la somma di lire x ; nell' istrumento non interviene la madre della sposa, il cui consenso è richiesto perchè la figlia contragga matrimonio (art. 63 c. civ.) e quindi la cui assistenza è richiesta all' istrumento di costituzione dotale (art. 1386 c. civ.). — Si domanda : È nulla la costituzione di dote e gli altri patti dell' istrumento, per tale mancato intervento della madre? — Non crederei, perchè per contrare matrimonio sarebbe bastato alla figlia il consenso del padre e questi ha assistito all' istrumento come dotante: se il consenso della madre non è richiesto in via assoluta ed imprescindibile, altrettanto devesi ritenere per l' assistenza al contratto matrimoniale.*

É valido senza dubbio, perchè l' assenza ed il silenzio non equivalgono davvero al dissenso ; anzi fanno presumere il consenso tacito. — Quindi se sarebbe bastato il *consenso* del solo padre al matrimonio della figlia minorenne anche nel caso di contrarietà espressa da parte della madre, a fortiori ciò basta quando al contratto pecuniario di matrimonio è intervenuto il padre che ha costituito la dote e non anche la madre, molto più se questa è comparsa davanti l' ufficiale di stato civile per prestare il consenso all' atto delle pubblicazioni (articoli 63, 74 e 1386 cod. civ.; corte app. Trani, 17 settembre 1883, *I. cod. nella giurispr.*, vol. II, pag. 13).

***

66. — B. not. M., Cagliari. — *Due notari fanno domanda di cambiamento di residenza, ed ottengono il relativo decreto reale. — Per motivo sorto dopo emanato tale decreto, e prima di prendere possesso delle nuove residenze, i due notari non vorrebbero abbandonare le precedenti rispettive residenze. — Per ottenere ciò, possono i due notari provocare la revoca del decreto, ovvero devono avanzare una nuova domanda di cambiamento di residenza? Non prendendo possesso delle nuove residenze nel termine di sei mesi, possono chiedere una proroga, o s' intendono decaduti dalla carica?*

Con relazione ministeriale del 30 agosto 1876, sempre osservata, fu detto che se due notari hanno presentato domanda per cambio di residenza, e prima che il relativo decreto reale lo autorizzi, uno dei petenti dichiari di vedere dalla sua domanda, non si da più corso alla

(1) *Legge*, an. 1908, col. 1801.

medesima quando anche sia stata già bene accolta dal consiglio notarile e dalla corte d' appello, ritenendosi essere venuto a mancare il consenso voluto dall' art. 14 della legge notarile, che può ritirarsi sempre prima che sia intervenuto il decreto reale di cambiamento di residenza. — Posto adunque il principio che sino a quando il reale decreto, che ammetta il cambiamento di residenza di due notari conserva la sua residenza, con tutti gli obblighi e diritti inerenti, ne discende per logica induzione, che, appena pronunziato il decreto reale, e dal giorno della sua registrazione alla corte dei conti, il cambiamento di residenza *diventa definitivo ed irretrattabile;* ed allora, se nel termine di legge uno dei due notari, od entrambi non avessero assunto l' esercizio nelle nuove residenze, dove vennero a loro domanda permutati, si dovrebbe dichiarare la vacanza delle sedi, per decadenza delle nomine, e l' apertura dei concorsi.

***

67. — F. not. C., Napoli. — *Viene stipulato un atto di vendita, nel quale intervengono maggiori e minori, quest' ultimi rappresentati dalla loro madre, e previa autorizzazione del tribunale. Nel detto atto, fra l' altro, si dice che « il fondo è gravato solo dell' annuo tributo fondiario, nonchè della somma che annualmente si paga per l' acqua necessaria alla irrigazione della maggior parte del fondo stesso » Inoltre, in conformità della deliberazione del tribunale, si conviene che la vendita sarà perfetta allora quando, il danaro spettante ai minori sia stato investito in acquisto di rendita del debito pubblico, e vi saranno consegnati agli interessati i relativi certificati, della quale consegna dovrà prendersi annotazione a margine dell' atto di compravendita. — Nel trascrivere l' atto di acquisto, prima di detta operazione, il conservatore pretende che si accenda l' iscrizione legale, a favore dei venditori, non solo a garenzia di dette operazioni (da farsi, come dice la deliberazione del tribunale) a cura e sotto la più stretta responsabilità del notaro rogante, ma anche del puntuale adempimento del pagamento della somma annua per l' acqua necessaria alla irrigazione del fondo. È legale la richiesta del conservatore ?* ».

Ove nel decreto autorizzativo del tribunale e nell' atto di vendita, non si contenga la dispensa al conservatore dall' obbligo della inscrizione dell' ipoteca legale *ex officio*, di che nell' art. 1969 n. 1 del codice civile, lo stesso conservatore non solo ha diritto, ma deve procedere all' inscrizione, in obbedienza al disposto del successivo art. 1985. — Senza stare a far questione se l' annua corresponsione per la derivazione dell' acqua per la irrigazione del fondo venduto abbia la natura di contributo addizionale alla fondiaria, come le tasse ai proprietari latistanti di bonificazione delle paludi, e quindi come inerenti al possesso, è certo che mentre dal notaro si procederà al rinvestimento del prezzo di spettanza dei minori nel modo ordinato dalla autorità giudiziaria, converrà ritornare con ricorso supplettivo al tribunale, chiedendo si autorizzi la madre nello interesse dei suoi figli minori ad emettere in atto di ratifica la dispensa al conservatore dall' obbligo di qualunque

ipoteca legale che potesse emergere dalle convezioni stipulate nel contratto di vendita.

***

68. — C. dott. S., Udine. — *In una divisione giudiziale come perito per la stima e ripartizione degli stabili è incaricato un cognato del notaro delegato a rogare i relativi verbali. Può il notaro continuare a prestare il suo ministero o deve ottenere surroga del perito? Può però detto notaro ricevere in deposito nei suoi atti progetti divisionali redatti dal perito-geometra suindicato suo cognato?*

Le incompatibilità previste dall' art. 24 della legge notarile non sono stabilite se non per il caso in cui alcuna delle persone ivi indicate intervengano come parti in un atto da riceversi dal notaro che sia con esse in alcuno dei rapporti previsti dall' articolo stesso. — La incompatibilità quindi, nella fattispecie indicata, sorgerà tutte le volte che il perito debba comparire dinanzi al notaro come parte. Ciò avverrà normalmente, ai sensi dell' art. 891 c. p. c., quando il notaro, nominato il perito, dovrà ricevere il giuramento, e quando dovrà ricevere la relazione di perizia e progetto di divisione. — Tanto la nomina del perito quanto il ricevimento del giuramento, che il verbale di ricevimento della relazione di perizia possono esser fatti da autorità diversa dal notaro e in specie dal tribunale (art. 990 c. c.) e dal giudice delegato (art. 187 c. p. c.), così se il notaro sarà delegato in una di queste due ipotesi nessuna incompatibilità sorgerà per trovarsi nel fascicolo delle operazioni di divisione una perizia o un progetto di divisione redatto da persona indicata nell' art. 24 della legge notarile. A meno che questi per i buoni rapporti di parentela e pensando di far cosa grata a lei non rinunci al mandato.

COSE VARIE

Consiglio notarile di Firenze. — Nell' adunanza del giorno 23 ottobre u. s., venne eletto a Presidente il cav. Nemesio Fatichi in sostituzione del compianto cav. Anzilotti che era anche direttore di questo periodico. Il cav. Fatichi con nobilissima lettera inviata ai notari del suo Collegio, mentre dava l'annunzio della sua nomina, si augurava di ottenere dai medesimi quella cooperazione che è necessaria per conseguire i miglioramenti che l' interesse ed il decoro del ceto notarile reclamano. Noi, che seguimmo sempre da vicino l'opera indefessa del Collegio notarile fiorentino intesa al miglioramento economico e morale del notariato, ci auguriamo non andrà perduta la Sua invocazione e, certi di interpretare l' unanime consenso dei notari di quel Collegio, mentre porgiamo al neo eletto rallegramenti e saluti, gli inviamo l' augurio che Egli, continuando le tradizioni del Michelozzi e dell' Anzilotti suoi rimpianti predecessori, possa con l' intelligenza di che è dotato e col valido concorso dei colleghi attuare la realizzazione dei voti coi quali assunse l' ufficio.

Sul riordinamento del Notariato. — In risposta alle domande rivolteci da molti notari e dai consigli notarili i quali ci chiedono a qual punto siano le progettate riforme sulla legge notarile, possiamo affermare che per il momento nessun progetto concreto è formulato per sottoporsi alle imminenti discussioni parla-

mentari, e, se le nostre informazioni, come abbiamo ragione di ritenere sono esatte, dovremo attendere ancora qualche mese prima che il progetto di riforma organica della legge sia un fatto compiuto. — Solo sappiamo che è intenzione del Ministro di g. e g. di presentare due separati progetti, che uno di riordinamento degli archivi, il quale forse avrà la precedenza, e l'altro di riforma del notariato. — Ad ogni modo noi crediamo che senza avventurare le sorti dei notari esercenti e degli aspiranti al notariato con un progetto troppo voluminoso, si potesse invece con pochi articoli di legge modificare quella vigente laddove la esperienza di un trentennio l'ha dimostrata difettosa od insufficiente alle mutate condizioni dei tempi.

Notariato — laurea dottorale. — Nella seduta del 5 corr. il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha approvata una mozione che dichiara necessaria la laurea a coloro che vorranno esercitare il notariato ed invoca dal Governo i necessari provvedimenti.

Onorificenza. — Con vivo compiacimento annunziamo che il dott. Augusto Rossini Presidente del Consiglio notarile di Pisa e notaro della casa Reale, con *motu proprio* di S. M. il Re è stato nominato Cavaliere della Corona d'Italia. — Sua Maestà si compiaceva far rimettere al notaro Rossini le insegne relative, accompagnate da nobilissima lettera. — Il dott. Rossini autore di un pregevolissimo Manuale del Notariato, e di molte monografie attinenti alle discipline notarili, è membro del Consiglio notarile di Pisa fino dalla sua formazione, disimpegnando da prima e per lunghi anni le funzioni di segretario e quindi quelle di presidente, distinguendosi sempre per vastità di sapere, per non comune cultura giuridica e per intemerata ed illibata condotta. All'uomo egregio, che è vanto e decoro del ceto notarile italiano, vada oggi il nostro saluto augurale unito al plauso della cittadinanza pisana che lo annovera, a ragione, fra i suoi figli più eletti.

CENNI BIBLIOGRAFICI

QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE svolte da C. F. Gabba. - Vol. I - *Diritto personale e diritto reale* — 2.ª ediz. — Prezzo L. 8. — 1909, Fratelli Rocca editori, Torino. — È questa la seconda edizione del primo volume delle « Questioni » dell'illustre Giureconsulto dell'Ateneo Pisano. L'opera non ha bisogno di presetanzione ; da quando nel 1897 ne uscì la prima edizione essa si è imposta all'ammirazione dei dotti e degli studiosi, ed è stata avidamente ricercata e consultata dai pratici. Non è, come è notissimo, un trattato sistematico di gius civile, ma, come il titolo stesso attesta, una raccolta di monografie colle quali il chiarissimo autore porta il contributo del suo vastissimo sapere alla risoluzione delle più importanti e controverse questioni che si dibattono nella scienza e nel fòro. Le monografie contenute in questo primo volume sono le seguenti, tutte relative a questioni di diritto personale e reale : — *Questioni di diritto personale :* Intorno al concetto e all'orbita del diritto civile ; Il Talmud e il codice italiano in materia di diritto matrimoniale e famigliare ; Dell'impotenza manifesta, causa di nullità di matrimonio ; Dell'impugnativa di una legittimità basata sul possesso di stato e sul conforme atto di nascita ; Trasmissibilità dell'azione di figliazione naturale di discendenti ed agli eredi del figlio naturale ; Come possa provarsi la figliazione adulterina o incestuosa per dare effetto agli art. 752, 767, 773, 1053 del codice civile italiano, e se, in particolare, possano a tal uopo adoperarsi le dichiarazioni, di cui all'alinea 3.ª art. 193 di detto codice ; Del riconoscimento dei diritti suc-

cessorii di figli adulterini nati o concepiti vigendo il diritto civile austriaco; Da quando decorre la prescrizione quinquennale dell' azione di rescissione e di nullità contro atti di donne maritate debitamente autorizzate. — *Questioni di diritto reale:* Dell' alienabilità delle cose sacre in generale, e delle chiese in particolare; Della proprietà *usque ad sidera et inferos;* Considerazioni intorno all' art. 440 del codice civile italiano; Della superfice in diritto italiano; *Dei iura vicinatis* (a proposito di due sentenze delle sezioni unite della corte di cassazione di Roma ;) Della continuità delle trascrizioni; Natura giuridica del diritto di palco; Recisioni di vene d' acqua nel fondo proprio; Se in diritto italiano, alienata l' enfiteusi, perpetua o temporaria, l' enfiteuta alienante possa rimanere obbligato al pagamento del canone; Ipoteca a guarentigia di debito futuro; Ipoteca convenzionale su beni altrui; L' articolo 2010 del codice civile e la stipulazione di garanzia ipotecaria di interessi anteriori al triennio; Se possono costruirsi nuove ipoteche nell' immobile esecutato, dopo la trascrizione del precetto; Servitù legale e risarcimento; Compositore di musica e poeta. In un secondo volume, di cui la seconda edizione vedrà sono contenute invece molte monagrafie riguardanti il *diritto delle obbligazione e di successione.* — È cosa inutile, trattandosi di un lavoro conosciutissimo, rilevare i moltissimi pregi di quest' opera, che in questa nuova edizione è stata arricchita, come lo stesso autore avverte, delle necessarie modificazioni ed aggiunte. — Solo diremo che con questa, come con gli altri volumi delle « *Questioni* » e delle « *Nuove questioni di diritto civile* » il Gabba ha largamente contribuito allo svolgimento dottrinale e pratico del diritto civile italiano, mettendo le questioni trattate nei loro veri termini e risolvendole alla stregua di quei supremi principii razionali, trascurando i quali non è assolutamente possibile fare opera veramente ed altamente scientifica.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — Nomine a conservatore. — Capotosti not. Francesco, a Monterubbiano. — Pomo Giacomo, a Monte San Giuliano. — Stranieri Francesco, a Manduria. — Pornigotti not. Giuseppe, a Casale Monferrato. — Cavaliere not. Serafino, a Mesagne. — Castelli not. Calogero, a Naro. — Pompili not. Alberto, a Palombara Sabina. — Marcataio Giovanni, a Caccamo. — Zagnoli not. Corrado, a Finale nell'Emilia. — Traversa Antonio, a Bergamo. — Missere Filippo Alberto, a Alba. — Errico not. Pietro, a Potenza. — Bonato Pietro Eugenio, a Belluno. — Marchese Nicola, a Reggio Calabria. — Romanini not. Stefano, a Ravenna. — Pompei not. Domenico, a Montecarotto.

Notari. — Nomine. — Furnari Antonino, a Boccioleto. — Andreucci Giuseppe, a Ciorlano. — Masella Girolamo, a S. Potito Sannitico. — Sabatini Riccardo, a Rassina. — Rosso Salvatore, a Chiaromonte Gulpi. — Primo Antonio, a Pisa. — Minissale Luigi, a Roccello Valdemone.

Traslocazioni — Carbonaro Gaetano Alberto, da Cassaro a Modica. — Schirò Carmelo, da Santo Stefono di Brigo a Galati. — Schifino Raffaello da Abriola a Calvello. — De Magistris Erachio, da Pula a Monte S. Savino. — Giannelli Francesco, da Arcidosso a Castiglion Fiorentino. — Pasinetti Angelo, da Schilpario a Ardesio. — Fiorilli Pio, da Monte San Giovanni Campano a Veroli.

Notari defunti. — Barresi Bartolomeo di Trapani, il 18 settembre. — Brachi Filippo di Cellio, il 24 giugno. — Rizzo Errico di Lecce, il 19 agosto. — Cieri Francesco di Civitacampomarano, il 13 ottobre. — Lupo Pietro di Chivotto il 13 ottobre. — Galliano Libero di Ceva, il 18 ottobre.

Avv. Gino Michelozzi, *Condirettore responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-33. N. 23. ROMA-FIRENZE 1 Decembre 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

LA CONDIZIONE TESTAMENTARIA MANCATA

E LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Un padre di famiglia istituisce nella porzione legittima l' unico figlio, ancora minorenne ; alla porzione disponibile chiama il figlio medesimo, ma subordinatamente alla condizione ch' egli raggiunga la maggiore età.

Il figlio muore in età d' anni venti, coniugato, ma senza prole, e dopo aver nominato in sua erede la propria consorte.

Si domanda : a chi andrà la disponibile paterna ? Un nipote *ex fratre* del padre si fa a rivendicarla giudizialmente e così in sostanza ragiona : Il padre testatore in tanto aveva voluto che il figlio potesse conseguire la disponibile, in quanto egli raggiungesse la maggiore età ; ora il figlio è morto minorenne. È vero che, al momento del suo decesso, mancata la vocazione testamentaria, s' è fatto luogo alla successione legittima, alla quale, normalmente, sarebbe stato chiamato in prima linea il figlio stesso ; ma, in concreto, la successione legittima non poteva deferirsi al figlio poichè altrimenti sarebbe rimasta sovvertita la volontà del genitore secondo la quale, come si è visto, la devoluzione del retaggio al figlio era subordinata al costui arrivo all' età maggiore. L' eredità paterna deve quindi essere attribuita a me, parente prossimo del testatore, subito dopo il figlio.

Crediamo però che, a tutta ragione, tanto dal tribunale che dalla corte d' appello siano state respinte queste pretese (1).

Quando infatti un testatore non accomoda la sua disposizione al sistema della vocazione legittima, egli dimostra bensì di non volere che la sua successione si devolva ai suoi prossimi parenti, o quanto meno di non voler che loro si devolva nei modi e termini di legge, ma questa intenzione del testatore non ha il significato di una *esclusione*, in via assoluta, dei suoi successibili legittimi, sibbene soltanto quello di una dimostrata *preferenza* per le volontà da lui manifestate in confronto al sistema di devoluzione sancito dalla legge. Trattandosi pertanto di semplice preferenza, ove questa non possa spiegare effetto perchè le volontà testamentarie rimangano colpite da caducità, non può esservi alcuna difficoltà a che la vocazione legittima spieghi la sua genuina e normale efficacia.

---

(1) V. C. d' appello Torino, 27 decembre 1907, *Giurispr.*, 1908, 372.

Suppongasi che un testatore, nominando eredi persone estranee, esplicitamente dichiari che non intende lasciar nulla ai propri parenti. Dato che l' istituzione rimanga senza effetto per la premorienza dei chiamati al testatore, diremo noi forse che la vocazione legittima dei parenti rimanga paralizzata dalla dichiarazione contenuta nel testamento, cosicchè l' eredità abbia a devolversi allo Stato? Sarebbe assurdo il pensarlo. Quella dichiarazione non faceva che esprimere *apertis verbis* ciò che già era necessariamente implicito nella istituzione di persone estranee, vale a dire che, *in confronto a queste persone*, il testatore intendeva che i proprii parenti rimanessero esclusi. Per il caso in cui la vagheggiata istituzione non potesse avere effetto, nulla provvedeva il testatore e così si rimetteva alla legge che, in difetto d' eredi testamentarii, chiamava i parenti.

Analogamente è a dirsi nel caso che ci occupa. Sta benissimo che il padre avesse chiamato il figlio alla disponibile subordinatamente alla condizione ch'egli raggiungesse la maggiore età; ma è altrettanto incontestabile che al momento del costui decesso in età minore la volontà testamentaria veniva a perdere ogni efficacia; che ad essa subentrava la vocazione legittima, in forza della quale il figlio stesso sarebbe stato chiamato a succedere. Ora dal fatto che il padre aveva chiamato il figlio a succedere sotto una determinata condizione e che questa condizione è mancata, voler indurre che il figlio abbia a dirsi impedito di succedere anche per legge, è manifestamente un voler alterare, esagerandola, la portata della intenzione dichiarata dal padre.

Quando pertanto un testatore, derogando colle sue volontà alla vocazione legittima, desideri impedire che l' eventuale caducità delle sue disposizioni apra l' adito alla successione intestata deve ordinare una *sostituzione* nominando un secondo erede o legatario per il caso che il primo chiamato non possa o non voglia accettare: o disporre direttamente in modo negativo, escludendo formalmente uno o più parenti prossimi dal succedere: come se ad es. un testatore dicesse: « Intendo e voglio che il mio fratello *A*, per nessun titolo o ragione abbia a conseguire parte o cosa alcuna della mia eredità. » Disposizione la quale modificando la normale successione per legge, viene a costituire una implicita vocazione testamentaria a favore dei parenti che avrebbero concorso in egual grado coll' escluso o di quelli che sarebbero stati chiamati in sua vece.

Avv. C. Losana.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Concorsi notarili — certificato di cittadinanza — autorità competente a rilasciarlo — legalizzazione — funzionario competente a farla — data di esso certificato.

Parere della Procura generale di Torino, 6 ottobre 1908, n. 11022. — Il certificato di cittadinanza italiana dev' essere rilasciato dal sindaco

non come capo dell'amministrazione, ma come ufficiale dello stato civile; e di conseguenza dev' essere legalizzato non dal prefetto, ma dal presidente del tribunale.

Lo stesso certificato di cittadinanza deve essere richiesto al sindaco del luogo di nascita e di domicilio e non a quello della semplice residenza.

***

Parere del Consiglio notarile di Aosta, 29 luglio 1908. — Anche il certificato di cittadinanza deve avere data non anteriore a tre mesi dall' apertura del concorso, come i certificati di moralità e certificati di penalità.

Cambiali ed altri effetti di commercio e originali dei relativi protesti. — Istruzioni per l'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, alleg. C, e del regolamento 7 settembre 1908, n. 557, riguardanti la riduzione delle tasse di bollo.

Circolare del Ministero delle finanze, 19 ottobre 1908, n. 82624, div. IV. — Con decreto reale del 7 settembre 1908, n. 557, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 corrente, n. 233, e riportato a pagina 1313 del *Bollettino demaniale* del corrente anno (ved. *Rolandino* pag. 295), è stato approvato il regolamento per l' esecuzione della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *C* (1) riguardante la riduzione delle tasse di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio, e sugli originali dei relativi protesti.

A meglio assicurarne l'esecuzione da parte degli uffici demaniali, si aggiungono le seguenti istruzioni.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato regolamento sono definitive, provvedono cioè all' osservanza della legge per il tempo in cui saranno contemporaneamente in vigore i nuovi tipi di carta bollata istituiti col r. decreto 26 gennaio 1908, n. 23 (2), e delle nuove marche da cambiali per le quali si provvederà quanto prima.

Invece gli articoli 6, 7 e 8 hanno carattere transitorio, e si riferiscono all' impiego dei vecchi tipi di carta bollata e di marche fino a quando resteranno in circolazione.

§ 1. — *Modalità per il pagamento della tassa.* — Il secondo comma dell' articolo 1° determina il numero massimo delle marche, che possono applicarsi quali rappresentativi della tassa sulle cambiali, tanto se trattisi di tassa complementare a quella portata dai nuovi foglietti bollati, quanto nel caso di bollazione di formule su carta non filigranata, riproducendo l' identica disposizione contenuta nel regolamento approvato con regio decreto 3 agosto 1888, n. 5603 (3).

I nuovi foglietti bollati corrispondono alla graduazione della tassa per ogni centinaio di lire fino a lire 1000, mentre per le somme superiori corrispondono alla tassa dovuta per ogni migliaio fino a 10,000 lire.

---

(1) Riportata a pag. 18.

(2) V. *Bollett. deman.*, 1908, vol. XXXVIII, pag. 53.

(3) V. *Bollett. deman.*, 1888, vol. XV, pag. 296.

A tenore del 1° comma dell' art. 2 del regolamento debbono usarsi i foglietti di prezzo uguale all' importo della tassa dovuta, ed in loro mancanza quelli di prezzo più prossimo.

Sarà però sempre necessario un complemento di tassa per le centinaia di lire oltre ciascun migliaio, per le somme superiori a lire 10,000, in aggiunta all' importo della tassa rappresentata dai foglietti bollati.

A disciplinare questo complemento di tassa provvede l' art. 2 del regolamento, prescrivendo che la tassa di bollo complementare per le frazioni di migliaio sia corrisposta mediante applicazione di marche a tassa graduale sui foglietti bollati, nello spazio in bianco esistente nei foglietti stessi sotto l' impronta del bollo.

Lo stesso articolo, seguendo il sistema adottato col r. d. 9 gennaio 1908 (1), consente che l' annullamento delle dette marche venga fatto, oltrechè dall' ufficio del registro, anche dai contribuenti, mediante la scritturazione di propria mano del luogo, della data e della firma. Però lo stesso articolo limita questa facoltà dei contribuenti ai casi, in cui l' importo delle marche non superi in complesso i centesimi sessanta, essendo essa consentita per le cambiali create nello Stato solo per facilitare il pagamento della tassa corrispondente alle frazioni di migliaio.

§ 2 — *Moduli per cambiali stampati o litografati su carta non filigranata.* — A termini dell' art. 3 del regolamento, l' annullamento delle marche sulle formule per cambiali, stampate o litografate su carta non filigranata, per le quali le Intendenze di finanza abbiano concesso l' apposizione del bollo straordinario, a' sensi dell' articolo 19, n. 48, della legge 4 luglio 1897, n. 414, dovrà farsi, come per il passato, esclusivamente dagli uffici di registro col bollo a calendario.

Giusta poi il secondo comma dello stesso art. 3, la tassa da applicarsi sulle dette formule è di regola quella in misura semplice, dovuta per le cambiali con scadenza non superiore ai sei mesi. Sarà invece da applicarsi la tassa in misura doppia quando risulti dalle stesse formule o le parti dichiarino di volerle adoperare per scadenze superiori ai sei mesi.

Il detto art. 3 consente infine che le formule già bollate dagli uffici del registro vengano completate per le frazioni di migliaio, al pari dei foglietti bollati stampati su carta filigranata, e quindi anche per le dette formule le parti potranno annullare direttamente le marche rappresantanti la tassa complementare, purchè l' importo relativo non superi in complesso i centesimi 60.

Le formule stampate o litografate su carta non filigranata, bollate prima del 15 gennaio 1908, e rimaste in bianco, sono riconosciute tuttora valide dall' art. 8 del regolamento.

Tale articolo consente inoltre che la tassa di bollo scontata sulle

---

(1) V. *Bollett. deman.*, 1908, vol. VXXXVIII, pag. 19.

dette formule possa, occorrendo, essere completata nelle forme prescritte dal precedente art. 2 pei foglietti bollati.

Ben s' intende che fino a quando non verranno poste in vendita le nuove marche a tassa graduale, le parti potranno completare la tassa dovuta sulle formule anzidette, con l' impiego delle altre marche da bollo e dei segnatasse ora esistenti, annullandole direttamente con la data e le firme, a norma dell' art. 2 del citato r. decreto 9 gennaio 1908.

§ 3. — *Uso dei fogli bollati per cambiali e delle marche graduali di vecchio tipo, dei segnatasse e delle marche da bollo a tassa fissa.* — L' art. 6 del regolamento disciplina l' uso dei vecchi tipi di carta bollata per cambiali, che continueranno a vendersi dagli uffici del registro fino all' esaurimento delle scorte esistenti, mantenendo in vigore le norme stabilite dal citato r. d. 9 gennaio 1908, circa l' applicazione e l' annullamento sui detti foglietti bollati delle marche a tassa graduale, dei segnatasse istituiti con l' art. 1 dello stesso decreto e delle marche da bollo a tassa fissa.

Così pure per le formule da cambiali, stampate o litografate su carta non filigranata, in attesa delle nuove marche, resta in vigore, in via transitoria, il disposto dell' art. 3 del citato r. decreto e quindi i ricevitori del registro continueranno ad applicare sulle dette formule e ad annullare col bollo a calendario le marche a tassa graduale, i segnatasse e le marche a tassa fissa, senza eccedere il numero di sei marche, salvo a supplire alla differenza mediante il visto per bollo.

Del pari, a' termini dell' art. 7 del regolamento dovrà farsi uso delle esistenti marche a tassa graduale, dei segnatasse e delle marche a tassa fissa per corrispondere le tasse di bollo complementari sui nuovi foglietti filigranati per le frazioni di migliaio; e l' annullamento delle stesse marche potrà essere fatto o dagli uffici del registro col bollo a calendario, o dai contribuenti con la scritturazione del luogo, della data e della firma.

§ 4. — *Assegni bancari e cambiali provenienti dall' estero.* — Gli art. 4 e 5 del regolamento estendono i criteri adottati col precedente art. 2 all' annullamento delle marche sugli assegni bancari di qualunque importo, fatti in conformità del codice di commercio, provenienti dall' estero, ed alle cambiali di estera provenienza fino a lire 5000, se di scadenza oltre i sei mesi.

Il contribuente potrà quindi, d' ora innanzi, applicare direttamente le marche sui detti assegni e cambiali ed annullarle egli stesso con la scritturazione del luogo, della data e della firma.

Per gli assegni bancari emessi nel regno, di qualunque importo, e per le cambiali provenienti dall' estero, quando eccedono gli importi anzidetti, resta fermo che l' annullamento delle marche deve farsi esclusivamente dagli uffici del registro col bollo a calendario, salvo per gli assegni l' apposizione del punzone presso gli uffici che ne sono provvisti.

Fino a quando non verranno emesse le nuove marche a tassa graduale, per la bollazione degli assegni bancari e delle cambiali provenienti dall' estero, i contribuenti potranno servirsi delle esistenti marche a tassa graduale ed a tassa fissa, nonchè dei segnatasse.

A tale scopo i ricevitori del registro potranno vendere direttamente al pubblico anche le esistenti marche da bollo a tassa graduale, d' importo però non superiore a lire 2.40, postochè, di regola, non eccederà le tre lire la tassa dovuta sulle cambiali estere, per le quali è permesso ai contribuenti di annullare direttamente le marche.

Di tale vendita i ricevitori del registro prenderanno nota di volta in volta sul registro mod. 6, facendo possibilmente menzione sullo stesso Registro anche del nome e cognome dell' acquirente.

Così pure i ricevitori del registro continueranno ad applicare sugli assegni bancari e sulle cambiali provenienti dall' estero che verranno presentate agli uffici per la bollazione, le esistenti marche da bollo a tassa graduale ed a tassa fissa, nonchè i segnatasse.

§ 5. — *Originali degli atti di protesto cambiario.* — La tassa stabilita con l' art. 3 della legge 31 dicembre 1907 per gli originali atti di protesto cambiario, non soggetta all' aumento dei decimi, a' sensi dell' art. 10 del regolamento verrà soddisfatta con l' uso degli esistenti fogli di carta bollata d'ordinaria dimensione da cent. 25 e 50 e di lire 1, 2 e 3, il cui prezzo, computati i decimi, corrisponda alla tassa dovuta.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

174. Notaro — azione disciplinare — prescrizione triennale. *(Leg. not., 118).* — La Cassazione di Torino. — *Omissis.* — Il notaro Dolci dopo di essere stato imputato in base al codice penale di falso in atti pubblici da lui ricevuti alli 3 gennaio 1904 e dopo che con sentenza della sezione d' accusa presso la corte d' appello di Brescia si era dichiarato non luogo a procedere per inesistenza di reato, fu, dietro nuova istanza del pubblico ministero citato a comparire davanti al tribunale di Bergamo in camera di consiglio per difendersi dall'imputazione di contravvenzione prevista e punita dagli art. 107 e 108 della legge notarile 26 maggio 1879, per avere, nel ricevere detti due atti 3 gennaio 1904 agito, se non dolosamente, certo con imprudenza e leggerezza inqualificabili, compromettendo la delicatezza del suo ufficio ed il decoro del ceto cui appartiene.

Il tribunale con sentenza 31 gennaio 1908 avendo dichiarato estinta l' azione disciplinare per incorsa prescrizione, su appello del pubblico ministero quella sentenza fu riformata dalla corte di Brescia, che colla sentenza 16 marzo 1908 ora denunziata, ha condannato il notaro Dolci alla sospensione per tre mesi.

Questa Corte avvisa che questa sentenza sia errata in diritto.

Diffatti per l' art. 118 della legge notarile, le azioni disciplinari

per le trasgressioni punibili, come nel caso, con la multa, la sospensione o la destituzione, si prescrivono in tre anni dalla commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura, e basta guardare alla data 3 gennaio 1904 dei fatti scorretti e indelicati ascritti al notaro Dolci colla nuova imputazione per dire che la prescrizione di tre anni dell' azione disciplinare promossa contro il notaro era decorsa già alla data della sentenza del tribunale di Bergamo 31 gennaio 1908.

La corte di Brescia ha detto nella sua sentenza che la legge notarile all' art. 108 annovera fra le pene disciplinari l' ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione; all' art. 116 dispone che il notaro è destituito di diritto quando è condannato ad una pena criminale, ovvero ad una pena correzionale per falso, furto, frode, truffa, calunnia o per reato contro i buoni costumi: ed agli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 subordina l' applicazione della sospensione e della destituzione del notaro all' esito del giudizio penale a cui sia sottoposto per le cause in essi indicate, in quanto che l' applicazione della pena della destituzione renderebbe inutile il procedimento disciplinare: perciò, conchiude la corte di Brescia, che dai citati articoli appare necessariamente che l' azione disciplinare deve rimanere sospesa sino all' esito del giudizio penale, e siccome dalla sentenza 18 dicembre 1907 della sezione d' accusa che pose fine al giudizio penale alla data 31 gennaio 1908 della sentenza del tribunale di Bergamo, anzi alla data della sentenza denunziata non erano decorsi tre anni, la Corte di Brescia ha escluso la prescrizione e condannato come sopra il not. Dolci.

Ma è facile la risposta, perchè basta la lettura dei detti art. 112 e segg. della legge notarile per vedere che si riferiscono ai casi speciali da essi contemplati, ai fatti cioè di mandato di cattura, d' istruttoria e di condanna contro il notaro per i reati e le contravvenzioni ivi indicate, insomma ai casi speciali e a provvedimenti disciplinari che hanno a fare colla trasgressione in base all' art. 107 della mentovata legge ascritta al notaro Dolci.

Quindi se nei primi casi l' azione disciplinare deve susseguire al giudizio penale, perchè anzi il fatto che ha dato luogo a questo giudizio ha base nel fatto del giudizio stesso, o in atti ad esso relativi o conseguenziali, lo stesso non può dirsi negli altri casi di contravvenzione in genere alla legge notarile e tanto meno nei casi di cui al citato art. 107.

Quando impertanto avvenga che, come nella fattispecie, si sia promossa l' azione penale per fatti che possono anche dar causa all' azione disciplinare se il giudizio penale riesce alla condanna del notaro, i citati art. 112 e segg. provvedono agli effetti dell' azione disciplinare, ma se il giudizio penale non riesce al suo scopo, non è lecito che per l' errore del pubblico ministero, di aver promossa l' azione penale piuttosto che la disciplinare, venga comunque prolungato il termine della prescrizione a danno del notaro che fu prosciolto nel giudizio penale.

Non sta dunque quanto si dice dalla corte di Brescia che per i citati articoli della legge notarile l' azione disciplinare debba essere

subordinata all' esito del giudizio penale e che non possa la prescrizione della prima, nei casi in cui sia promosso il giudizio penale, cominciare a decorrere che dalla sentenza che ponga fine al giudizio medesimo, o quanto meno debba essere sospesa durante il giudizio stesso.

Nè meglio suffraga la tesi della Corte del merito l'art. 108 della ripetuta legge notarile, il quale invece la confuta, dal momento che stabilisce che le pene disciplinari hanno luogo indipendentemente da quelle in cui il notaro può incorrere a norma di altre leggi.

Ne conseguita che se la trasgressione stata ascritta al notaro Dolci in base all'art. 107 della legge notarile risale al 3 gennaio 1904, la relativa azione disciplinare era, secondo l'articolo 118, prescritta alla data 31 gennaio 1908 della sentenza del tribunale di Bergamo che la corte di Brescia non ha potuto riformare senza violare lo stesso art. 118, ciò che porta alla nullità della sua sentenza.

P. q. m., cassa la sentenza 16 marzo 1908 della corte di appello di Brescia e rinvia alla corte d'appello di Milano. (Cass. Torino, 13 giugno 1908; Dolci ricc. Lago estens.).

175. Atti relativi agl' infortunii degli operai sul lavoro — ammissione al gratuito patrocinio — limiti. — La Corte d'appello di Trani. — *Omissis.* — *In fatto.* — Che Savino Capone, con citazione del 7 febbraio 1905, conveniva Luigi Di Pierro e Pasquale Sgarra davanti al tribunale di Trani, assumendo che costoro il 3 luglio 1904 l'avevano addetto all'introduzione dei covoni di grano nel battitoio della loro trebbiatrice, col salario di L. 2 al giorno e col vitto. Aggiungeva che nei primi giorni l'aveva aiutato in quel lavoro un altro operaio, ma che poi era rimasto solo, e che sia per non poter egli da solo attendere tutto il giorno a quel lavoro, e sia per essersi dato alla macchina una maggiore velocità del solito, era rimasto, il 25 di quel medesimo mese, impigliato nell'ingranaggio del macchinario e aveva riportato tali lesioni da doverglisi amputare il braccio sinistro e da perdere quasi l'uso della mano destra. E deducendo che il fatto era avvenuto per colpa di essi Sgarra e Di Pierro, chiedeva che venissero i medesimi condannati solidalmente, a titolo di danni interessi, a pagargli la somma di L. 15.330, corrispondenti a 21 anni di salario a L. 2 al giorno, alla quale durata si faceva ascendere il tempo minimo che avrebbe potuto vivere il Capone, che contava 44 anni. E, ottenuto dal presidente del tribunale, il 28 febbraio, decreto, con cui lo si autorizzava a procedere a sequestro conservativo della summenzionata trebbiatrice, eseguiva il 4 marzo successivo tale sequestro.

Che, con sentenza del 26-29 aprile 1905, l'adito tribunale ammetteva l'attore a provare con testimoni i fatti da lui articolati per dimostrare la colpa dei convenuti. Ma poi lo stesso tribunale, coll'altra sentenza del 7-11 luglio 1906, su esito della raccolta prova, rigettava tanto la domanda per la convalida del sequestro, quanto quella per la rivalsa dei danni, e condannava il Capone alle spese, facendogli soltanto salvo il diritto alle indennità dovutegli, per la legge

degli infortuni sul lavoro, dallo Sgarra e dal Di Pierro, per non aver adempito all'obbligo dell'assicurazione.

Che avverso questa sentenza il Capone ha prodotto appello coll'atto del 14 settembre 1907, ripetendo il 9 marzo ed il 18 aprile 1908, per tutti i motivi dedotti in prima istanza e per essere stata respinta la domanda in ispecie delle risultanze degli atti giudiziali, e la manifesta violazione della legge.

All'udienza di spedizione il procuratore dell'appellante e quello del Di Pierro hanno conchiuso nel modo di sopra trascritto, e lo Sgarra è stato contumace.

Osservazione, che la deliberazione del 31 gennaio 1905, colla quale il Capone fu ammesso al gratuito patrocinio per istituire il giudizio di risarcimento di danni davanti al tribunale, non può estendere i suoi effetti anche al giudizio d'appello, una volta che esso Capone, rimasto soccumbente in prima istanza, è appellante e non appellato (art. 21 regio decreto 6 dicembre 1865).

Egli crede di non aver bisogno dell'ammissione a gratuito patrocinio, potendosi avvalere della disposizione dell'art. 35 della legge per gl'infortuni sul lavoro. Ma basta considerare che quell'articolo statuisce essere esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti riferentisi ai pagamenti dell'indennità dovuta in virtù di quella legge all'operaio colpito dall'infortunio, e dalla società assicuratrice o da colui che avrebbe avuto l'obbligo di fare l'assicurazione e non l'abbia fatta, per vedere, come non sia applicabile il disposto del succennato articolo nella specie in cui non si chiedono le indennità in forza della detta legge, ma si domanda la rivalsa dei danni risentiti pel fatto colposo altrui, in virtù delle disposizioni del codice civile. Sarà anche vero che nella somma richiesta di L. 15.330 pel ristoro dei danni è compresa pure la indennità dovuta al Capone dallo Sgarra e dal Di Pierro in base della legge sugli infortuni sul lavoro, per aver costoro omesso di assicurare il loro operaio, perchè l'art. 32 della detta legge stabilisce che il risarcimento pel fatto delittuoso o colposo è dovuto per la sola parte eccedente le indennità liquidate a norma di quella legge. Ma ciò non fa venir meno la necessità di ottenere il gratuito patrocinio per poter fare gli atti in carta semplice, dal momento che la somma domandata rappresenta, nella sua maggiore parte, il risarcimento del danno proveniente da un fatto colposo differente da quello della omessa assicurazione.

Che non si può, per le suesposte considerazioni, emettere alcun provvedimento sull'appello allo stato degli atti.

Per tali motivi: La Corte dichiara di non trovar luogo a deliberare allo stato sull'appello prodotto da Savino Capone coll'atto del 14 settembre 1907 avverso la sentenza del tribunale di Trani del 7-11 luglio 1906. (Corte app. Trani, 15 maggio 1908; Capone c. Di Pierro e Sgarra. Petrone estens.).

176. Onorarii notarili — tariffa — compenso speciale. *(Tariffa not.,*

1, n. 3 e 10). — Il Tribunale d'Isernia. — *Omissis.* — *In fatto:* Il tribunale d'Isernia, con sentenza degli 11-16 gennaio 1901, non soggetta a registro, nel giudizio di divisione di eredità dei coniugi Gaetano Delfini e Florinda Clemente, promosso dalla creditrice Banca d'Italia contro Michele Delfini e coeredi, delegò il notaro cav. Vincenzo Picori d'Isernia per le operazioni di divisione.

Eseguite le quali, il notaro delegato procedette alla liquidazione legale delle spese ed onorarî spettantigli, ed ottenutala dal Consiglio notarile la fece poi omologare dal presidente del tribunale, e la notificò, in data 6 aprile 1908, in forma esecutiva alla Banca d'Italia.

Ma questa vi produsse opposizione con atto dei 9 aprile 1908 per il motivo che non sia dovuta al notaro cav. Pecori la somma di lire duecento segnata per compenso, stante i molteplici onorari segnati partitamente nei diversi processi verbali. Così, dopo il vano esperimento di conciliazione, la causa viene alla cognizione del Tribunale, innanzi al quale, all'udienza di spedizione, i procuratori delle parti presero le conclusioni sopra trascritte.

In diritto: Attesochè le diverse partite di spese ed onorari segnate sull'ordinanza di tassazione sono state riconosciute giuste dalla Banca che non v'ha fatta opposizione, l'esame ed il giudizio del Tribunale deve limitarsi ad una sola questione, nel conoscere, cioè e dichiarare se sia dovuta la somma di lire duecento pretesa dal notaro cav. Pecori per onorario speciale quale compenso di operazioni preliminari alla divisione, studio di atti e simili.

Sostiene l'opponente che in virtù della tariffa notarile al notaro spettano soltanto gli onorari per ogni processo verbale di divisione in proporzione del valore della eredità e del tempo impiegato, che niuna disposizione autorizza il notaro a chiedere compenso speciale all'infuori degli onorari per ogni atto, e che perciò un notaro che, come il cav. Pecori, segna per ogni processo verbale il suo onorario, non ha diritto ad altro compenso di sorta.

Invece il tribunale ritiene che al notaro non solo spetti l'onorario per ogni atto previsto dalla tariffa, quale corrispettivo di indennità per le ore impiegate nell'esecuzione dell'atto, ma che possa altresì spettargli ancora un compenso speciale in congrui casi, come quando il notaro debba fare studi e lavori preliminari.

Questa opinione promossa da principii di ragione, di equità e di giustizia, per cui nell'esercizio delle professioni liberali è inerente per legge e per consuetudine il diritto ad una ricompensa non tanto per pagare il merito del professionista, quanto per indennizzarlo equamente di tutto il tempo e la fatica impiegata.

Il principio dipende dalla legge naturale ed economica che regola gli scambi di servigi fra gli uomini, per cui nessuno di regola rende ad altri i propri prodotti morali e materiali se non in cambio di equivalenti prodotti altrui.

È la voce stessa di onorario che lo significa, ed Ulpiano così ne

rende la ragione: *id quod datur ei ad remunerandum dari, et inde honorarium appellari* (L. I, ff., *Si mensor).*

Ma si obbietta in contrario dalla Banca opponente che ogni argomentazione riesce vana se nessuna disposizione tassativa vi è nella legge notarile che autorizzi il notaro a chiedere un compenso speciale, e che del resto tutte le operazioni notarili si riducono infine a stipula di atti pei quali nella tariffa è stabilito l'onorario nella misura del tempo impiegato e del valore dell'atto, per cui osta alle pretese del notaro l'articolo 10 della tariffa notarile.

Ma il tribunale osserva in contrario che nel mentovato art. 10 della tariffa è stabilito semplicemente l'onorario ad ore per i processi verbali relativi ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e che perciò tale articolo non può contrastare la fatta richiesta di un onorario speciale per le operazioni preliminari di divisione non comprese nei fatti processi verbali. E poi giova considerare che se nella tariffa non è stabilito compenso speciale per alcuni atti, ciò dipende appunto dalla ragione che non era possibile fissarne il giusto compenso, perchè al legislatore non era facile determinare *a priori* gli elementi in base ai quali doveva commisurarsi e stabilire l'equivalente dei servigi morali e materiali dell'intelligente attività notarile, non era possibile prestabilire l'utilità nei singoli casi dei servigi stessi e la loro maggiore o minore difficoltà, rappresentata dal tempo, dallo studio e dal lavoro cui devesi andare incontro negli svariati casi. Vi sono invero molteplici atti che fanno i notari non previsti nella tariffa, ma che rientrano nelle loro mansioni, che son parte essenziale ed integrale dell'esatto adempimento e regolarità degli atti stessi, e che non possono meritare minore considerazione e compenso degli altri più ordinari delle funzioni notarili previsti e tassati in tariffa.

Per tali atti è giusto e necessario, caso per caso, riconoscere e determinare l'opportunità, utilità e necessità dell'opera prestata dal notaro e stimarne il valore, cioè il prezzo, con i criteri economici sociali che presiedono ai prezzi di tutti i servigi dipendenti dalle opere di ingegno.

E nessuno negherà che sia dovuto compenso al notaro, sebbene non previsto da tassativa disposizione della tariffa notarile, quando il notaro abbia prestata l'opera sua intelligente ed utile per operazioni preliminari, per studio di atti, per consultazioni, discussioni e conferenze con le parti o con i loro avvocati e procuratori, per studio e letture di atti e documenti di ogni specie, per esame di scritture, per ricerche delle iscrizioni, trascrizioni ed altri atti nei registri dei conservatori delle ipoteche, per compilazioni di stati, conti e minute degli atti da stipulare; per la compilazione di memoriali e lettere, per spiegazioni e informazioni e pareri su tutto quanto concerne gli atti e contratti stipulati e da stipularsi, operazioni queste frequentemente necessarie per la redazione degli atti notarili e che importano perdita di tempo e fatica sia che si facciano nello studio del notaro stesso

o presso altri notari, archivî od in altri uffici, in occasione di divisioni, transazioni, vendite, mutui, costituzione d'ipoteche, enfiteusi e simili.

Ma che siano dovuti tali compensi speciali non previsti tassativamente dalla legge, può desumersi con sano criterio di ermeneutica dalla legge stessa.

Nell'articolo 1° della tariffa notarile annessa alla legge sul riordinamento del notariato è statuito che ad un notaro sono dovuti i seguenti onorari: 1° Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile; 2° Onorario proporzionale sul valore dell'atto; 3° Onorario per le operazioni precedenti agli atti se per volontà delle parti ebbero luogo; 4° Onorario ad ore per i processi verbali ed i testamenti pubblici; 5° Onorario per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e cancellazione degli atti; 6° Diritti accessori e rimborso di spese.

Adunque, nel n. 3° dell'articolo primo della tariffa è prescritto che sono dovuti onorarî per operazioni precedenti agli atti se per volontà delle parti ebbero luogo. Analoga disposizione trovasi nella vecchia legge del notariato del 1875 e la giurisprudenza l'aveva interpetrata restrittivamente nel senso cioè che non fossero dovuti onorarî se non quando agli atti preparatori non fosse seguito l'atto per il quale erano i primi compiuti.

Ma nella legge imperante, a relazione dell'insigne Mancini, si modificò quella locuzione per l'eccessivo rigore della precedente giurisprudenza, ritenendosi che in ogni caso fossero dovuti gli onorari per le operazioni preparatorie anche quando l'atto fosse stato in effetto stipulato; e solo si aggiunse la proposizione: « se per volontà delle parti ebbe luogo ». La quale volontà delle parti deve presumersi quando l'atto o una serie di atti sia stata ordinata dal magistrato ed il notaro compia tutte quelle operazioni preliminari di cui le parti hanno bisogno e si avantaggiano perchè sono necessarie per l'adempimento degli atti stessi.

Or nella specie, avendo il tribunale nella sua sentenza ordinato al notaro di procedere a tutte le operazioni divisionali, è ovvio presumere che siavi stata la volontà delle parti, e per esse della Banca opponente che provocò la sentenza, che il notaro procedesse a tutte le operazioni preliminari alla divisione, e che erano necessarie per eseguire la divisione stessa. Imperocchè il notaro non potette limitare la sua opera alla sola redazione materiale dei processi verbali trascrivendovi le osservazioni o deduzioni delle parti. Indipendentemente da questo lavoro puramente materiale, per cui il notaro chiese ed ottenne senza obbiezione gli onorari previsti dalla tariffa, al notaro incombette lo studio non indifferente di molteplici documenti, il lavoro di discussioni e conferenze con le parti, con i loro rappresentanti, incombette il dovere di formare le quote e quindi di studiare e non semplicemente leggere le perizie e portare in fine il suo esame su tutti gli atti della importante causa di divisione di entità rilevante e con quistioni molteplici; studio e lavoro questo, il cui compenso non può

essere compreso nelle tre ore spese per la redazione dei singoli processi verbali di divisione.

Il tribunale però stima nel suo prudente arbitrio: ridurre questo onorario speciale chiesto dal cav. Pecori dalla somma di lire duecento a quella minore di lire centoventi.

Attesochè le spese del giudizio è giusto metterle a carico della opponente Banca d'Italia che è rimesta soccombente nel principio sostenuto di non dover dare al notaro altro compenso oltre quello degli onorarî per i singoli processi verbali previsti dalla tariffa (art. 370 cod. proc. civ.).

Per questi motivi: Il tribunale, ecc. (Trib. Isernia, 24 luglio 1908; Banca d'Italia c. Pecori. Saviotti estens.).

CONSULTAZIONI

69. — D. dott. N., Mantova. — *In un testamento così si legge* « Nomino ed istituisco miei eredi universali della parte disponibile i miei figli Paolo e Leonardo nel solo usufrutto e nella proprietà i loro discendenti per stirpi ed in mancanza di discendenti alla loro morte i miei parenti più prossimi. ». *Il figlio Paolo sopravvissuto al testatore, è deceduto senza prole. Si domanda se la quota disponibile che sarebbe stata destinata a questa prole possa senz'altro dividersi fra i parenti prossimi del testatore (madre, figlie e figlio Leonardo) o se si debba attendere se il Leonardo lasci prole superstite e se a questa spetti la disponibile integrale.*

Attentamente esaminata la disposizione, ritengo preferibile l'interpretazione secondo cui, ove il Leonardo lasciasse prole superstite, a questa dovrebbe devolversi l'intiera disponibile. E' vero che il testatore dichiarò di chiamare nella proprietà della disponibile i discendenti dei suoi figli *per istirpi*. Ma verosimilmente, nel dettare questa dichiarazione il testatore partì dal supposto, da lui ritenuto per certo, che ciascuno dei suoi due figli maschi fosse per lasciare prole superstite ed in tale supposto volle eliminare il dubbio se la sua disponibile dovesse, tra i suoi nipoti *ex filiis* ripartirsi per capi o per istirpi. Il complesso però della disposizione implica il concetto che la quota destinata alla prole d'uno dei due figli dovesse, in mancanza di questa, accrescere alla prole dell'altro. Ciò del resto emerge abbastanza chiaramente, anche in via testuale, dall'aver chiamato i parenti più prossimi *in mancanza di discendenti alla morte dei figli*. E sarebbe d'altronde incongruo che il testatore, il quale preferì i discendenti dei suoi figli maschi alle proprie figlie, consentisse che queste già potessero partecipare alla propria disponibile quando ancora è possibile che sopravvengano discendenti da un figlio maschio. (C. L.).

***

70. — B. not. C., Milano. — *Una congregazione di carità è stata autorizzata a far restaurare una chiesa per la spesa totale di 4 mila lire, e di*

provvedere al contratto mercè di asta pubblica. Il presidente in ossequio all' art. 73 del regolamento generale di contabilità 4 maggio 1885 a richiesta l'opera di un notaro. — Si domanda: — 1.° *Il presidente dice aver saputo in prefettura dover gli avvisi di asta esser compilati anche dal notaro. E vero ciò? — (Pare a me questo o un equivoco, o una delle tante amenità burocratiche, perchè l'avviso d' asta è un semplice atto di ufficio, e nessuna legge richiede per ciò un atto autentico in senso stretto) —* 2.° *Vi è un modo spiccio di obbedire all'ultima parte del detto art. 73 del reg. " L' ufficiale delegato a ricevere i contratti deve intervenire agl' incanti* **per autenticare** *i processi verbali; " o è necessario l' atto formale notarile, che deve restare nel protocollo del notaro come tutti gli altri atti? —* 3.° *In caso di atto formale si può per l'approvazione mandar l' originale alla commis. prov. di beneficenza? — E se si perde? — O si può mandare una copia autentica, che potrebbe poi rimanere all' amministrazione? —* 4.° *Che onorario spetta al notaro, quello ad ore o quello sul valore? —* 5.° *E nel caso preveduto dall' art. 84 del detto reg. cioè quando l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno,* a) *come si calcola l' onorario al notaro?* b) *si annota a repertorio il solo primo verbale, o l' ultimo? —* 6.° *Chiedendosi poi dall' amministrazione " in nome dei superiori " (more solito) una copia, oltre quella prima che va a carico dell' impresario, può il notaro pretendere di essere pagato?*

Investito il notaro dell' incarico sia di procedere alla vendita di beni, come all' appalto di cose ed opere per asta pubblica, per conto di un opera pia o della congregazione di carità, deve assumere l' ufficio *iure integra*, e spetta al notaro delegato di formare il bando di eseguire le pubblicazioni ed inserzioni ai termini di legge. — Non ostante la disposizione dell' art. 73 del regolamento sulla contabilità dello Stato, il notaro delegato, redige i verbali nella forma degli atti pubblici secondo le norme prescritte dalla legge notarile, conserva gli originali nei suoi fascicoli, ed allega al primo verbale un esemplare dell' avviso d' asta. — Di regola il notaro non può consegnare gli originali dei verbali d' incanto alla commissione provinciale di beneficenza od alla segreteria della giunta provinciale amministrativa, a seconda dei casi, quando dalle dette autorità tutorie non si voglia redigere l' atto di deposito, per la restituzione dopo intervenuta l' approvazione e rilasciato il visto di esecutorità. Ed allora registrati i verbali così con tassa fissa, siccome soggetti a condizione sospensiva, il notaro potrà presentare le copie autentiche, per l' esame, approvazione e visto di esecutorità, che vengono restituite dipoi al notaro, per il pagamento entro il termine di venti giorni dall' approvazione, della tassa proporzionale di registro, sui prezzi di aggiudicazioni definitiva o di appalto. Quando i verbali sono preordinati alla stipulazione del contratto successivo formale di aggiudicazione o di appalto, sopra i verbali è dovuto al notaro l' onorario ad ore; ma se il verbale di aggiudicazione o di appalto sia stato detto che debba valere come atto di aggiudicazione definitiva, allora sù questo sarà dovuto al notaro l' onorario

in ragione del valore intrinseco dell' atto. Tutti i verbali si annotano giorno per giorno al repertorio e si registrano separatamente con tassa fissa. — È naturale poi che il notaro abbia diritto all' onorario sopra tutte le copie autentiche che rilascia e che gli vengono richieste. Non si possono confondere le copie che hanno attinenza all' interesse patrimoniale, con quelle che il notaro è obbligato a rilasciare gratuitamente nell' interesse dello Stato.

COSE VARIE

Riforma della legge sul Notariato. — Nella seduta del 28 novembre scorso S. E. l' on. Orlando presentò al Senato un disegno di legge di pochi articoli in emandamento al progetto di riforma della legge organica del Notariato. — La ristrettezza del tempo non ci consente la pubblicazione di quest' ultimo progetto, ci riserviamo di farlo nel prossimo fascicolo.

Conservatori d' ipoteche — nomine e promozioni. — In merito alla nomina dei Conservatori ipotecari il Consiglio notarile di Como, in tornata 8 ottobre 1908 ha presa la seguente deliberazione:

« Preso in esame il voto espresso dal Consiglio notarile di Milano in seduta 22 maggio 1908 (da noi riportato a pag. 222) relativamente alle nomine e promozioni dei Conservatori delle Ipoteche, secondo il regolamento 1° agosto 1907.

« Il Consiglio notarile di Como ad unanimità fa voti che sia ripreso in esame l' ordinamento degli Uffici Ipotecari e siano modificate le norme per le nomine e le promozioni dei Conservatori, ispirandole ai seguenti criteri:

« *a)* Che i Conservatori siano organizzati in carriera amministrativa distinta, ferma la divisione per classi, quale ora esiste a seconda della importanza delle rispettive circoscrizioni;

« *b)* Che le nuove nomine siano sempre fatte nell' ultima classe e le promozioni alle classi superiori siano fatte metà per anzianità e metà per scelta, ma sempre nella cerchia degli stessi Conservatori, con esclusione di funzionari appartenenti ad altre carriere;

« *c)* Che non possono essere nominati Conservatori se non coloro che abbiano conseguita la laurea in giurisprudenza, od abbiano compiuti i principali corsi di diritto da determinarsi in relazione alle loro mansioni o che abbiano superato un apposito esame;

« *d)* Che la scelta per la promozione debba farsi in base ad una graduatoria di merito da stabilirsi mediante titoli.

Statistica giudiziaria e notarile. — Con regio decreto del 4 settembre 1908, n. 597, pubblicato nella *Gazz. uff.* del 29 ottobre p. p., n. 253, il servizio della statistica giudiziaria e notarile é trasferito dalla Direzione generale della statistica presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Col detto regio decreto sono dettate le norme della consegna di tutto il materiale concernente la detta statistica, consegna che dev' essere fatta non oltre il 1.° gennaio 1909.

Onorificenze. — Il dottor Luigi Nardi Conservatore-Tesoriere dell' Archivio notarile di Bologna, testè traslocato a quello di Toriuo, è stato insignito della Croce di Cavaliere della Corona d' Italia con R. Decreto 16 novembre u. s. — Questa notizia che abbiamo appresa con sincero compiacimento giungerà gradita ai numerosi ammiratori delle ottime qualità del dott. Nardi e principalmente incontrerà completa sodisfazione nel personale archivistico che lo annovera fra i suoi migliori funzionari — Al neo cavaliere il *Rolandino* invia rallegramenti e saluti.

*** Con regi decreti 16 novembre p. d. sono stati nominati: Uffiziale nell'ordine della Corona d'Italia, il sig. notaro Cav. Antonio Noto Galati di Palermo e Cavalieri nell' Ordine della Corona d' Italia i sigg. notari, Alliandi Giuseppe, presidente del consiglio notarile di Pinerolo, Cantamessa Adolfo Luigi, conservatore dell' archivio notarile di Alessandria, Guidi Giuseppe di Ascoli Piceno, Riccardini Filippo, di Romano Canavese, Lucchi Tommaso, presidente del Consiglio notarile di Modena, Desenzani Andrea di Castiglione delle Stiviere.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Della forma degli atti notarili. *Brevissimo commento teorico-pratico* del notaro Giulio Pernice Palermo, Tip. Luminaria. -- Raccomandiamo ai notari di nuova nomina, ai praticanti ed aspiranti al notariato questa rapida sintesi in commento al capo I, del titolo terzo della legge notarile. — L' autore ha riassunto e richiamato alla mente dello studioso le varie disposizioni legislative che hanno referenza od analogia con le prescrizioni della legge di rito in materia di atti notarili, cosicchè il lavoro del not. Pernice racchiude in se quel contributo di cognizioni indispensabili a conoscersi da chi si accinge a redigere un atto purchessia, e, dopo averlo redatto, a compiere tutte le formalità accessorie a seconda che la natura e l' oggetto dell' atto richiedono.

***

Elettorato ed eleggibilità. Manuale pratico, per l' avv. Cesare Baldi, giudice di Tribunale — Fratelli Bocca, Torino — 1908. — In questo manualetto piccolo di formato, ma denso di contenuto, compilato con lo stesso sistema adottato dal medesimo autore per altre *pubblicazioni pratiche*, cioè col sistema alfabetico, è trattata e svolta ampiamente la materia delle singole capacità ed incapacità elettorali, e delle relative pratiche contenziose. L' opera è divisa in due parti, ciascuna delle quali in sezioni. Nella parte prima è trattato dell' elettorato politico ed amministrativo, e cosí mentre nella prima sezione di questa parte l' A. tratta dell' elettorato ed eleggibilità amministrativa, cioè delle condizioni per essere elettore amministrativo, e delle cause specifiche d' ineleggibilità, nella seconda contempla i requisiti generali e speciali per l' elettorato politico. Nella parte seconda poi, divisa in tre sezioni è svolta la importantissima materia del contenzioso elettorale ; e cioè, nella sez. I.ª dei reclami in materia di iscrizione nelle liste, nella II.ª, dei reclami in materia di eleggibilità amministrativa, ed infine nella III.ª, dei reclami contro le operazioni elettorali. In apposito capitolo si tratta poi delle elezioni commerciali, ed in altro di quelle dei probi-viri. Infine sono aggiunti copiosi richiami di bibliografia. La pratica utilità di questa operetta, come del resto di tutte le altre dal chiaro autore compilate col sistema alfabetico è evidentissima. Sotto le singole voce ordinate alfabeticamente il lettore trova una raccolta ricchissima di decisioni giurisprudenziali e di citazioni dottrinali, onde comunemente facilitato e semplicizzato è lo studio dell' ardua ed interessante materia ; cosicchè non soltanto i dotti possono con profitto consultare e studiare l' opera suddetta, ma tutti quelli cui interessa avere cognizioni chiare e precise in materia elettorale, possono agevolmente procurarsele con la semplice lettura di questo piccolo ma pregevole libro.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — Nomime a conservatore. — Cesarini not. Italico, a Panicale.

Notari. — Nomine. — Gaudiani Vittorio, a Sacco. — Ferrini Giuseppe, a Cuvio. — Martinengo Giulio Cesare, a Villurbana. — Cocco Antonio, a Senis. — Carta Salvatore, a Baratili. — D' Agnanno Ernesto, a Santo Padre. — Aumendolio Domenico, a Rizziconi. — Affatati Francesco Paolo, a Francavilla a Mare. — Polidori Giuseppe, a Canosa Sannita. — Perroni Pietro, a Santa Cristina. — Giusti Telemaco, a Sonnino. — Zevanone Leandro, a Soriso. — Gasperoni Ugo, a Ripatransone. — Russo Alberto, a Melendugno. — Martinelli Amerigo, a Modena.

Traslocazioni — Mazzella Francesco, da Spinazzola a Bisceglie. — Zanoli Luigi, da Fiorano Modenese a Sassuolo. — Bonasi Leonello, da Bomporto a Modena. — Megardi Giuseppe Luigi, da Castagnola Monferrato a Castelnuovo Scrivia.

Avv. Gino Michelozzi, *Direttore responsabile*.

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

Anno XXVIII-38. N. 24. ROMA-FIRENZE 16 Decembre 1908

ROLANDINO

MONITORE DEL NOTARIATO

RICOMPARSA DEL PROGETTO DI RIFORMA DELLA LEGGE SUL NOTARIATO

Nella seduta del 30 maggio 1908 il senatore Massabò interpellava il Ministro guardasigilli per sapere se intendesse o no ripresentare il progetto per la riforma della legge, sul notariato. E dopo un cortese rimpallo della colpa sullo incorso ritardo fra il senatore Astengo e' il ministro Orlando, questo si dichiarò a disposizione della Commissione senatoriale per riprendere in esame il progetto stesso onde ripresentarlo.

Dalla stampa periodica abbiamo ora appresa la notizia che fra i primi progetti, che il ministro Orlando ha in animo di presentare, vi sarà pure quello di una serie di emendamenti alla legge sul notariato (1).

Siamo quindi alla ripresa di questa importante riforma, che tanto interessa la classe dei notari, nei quali è per ciò vivo il desiderio di conoscere quali sieno le proposte di S. E. il ministro Orlando.

Il progetto Gallo per quanto concerne il servizio notarile era buono, e nella generalità sarebbe stato accolto con plauso, se non avesse toccato quel punto sì vitale della libertà d'esercizio, col proporne la restrizione alla zona del mandamento. Il ministro e la commissione che prepararono quel progetto ritenevano, con la restrizione dell'esercizio, di recare un beneficio ai notari dei piccoli paesi rurali, mentre invece ne porterebbero la rovina.

Le proteste venute dall'assemblea dei rappresentanti dei collegi notarili tenutasi a Milano, dai Collegi di Firenze, di Roma, di Napoli e di tante altre provincie, hanno messo in evidenza la inopportunità della proposta restrizione, che il chiarissimo cav. Anzilotti ben qualificò su questo giornale come la più grave *diminutio capitis* del notariato italiano. Il Ministro Gallo, interessandosi giustamente anco della questione economica della classe dei notari, che, purtroppo, in certe località, non ricavano dalla professione tanto da vivere, credeva che, con quel provvedimento, avrebbe assicurato a ciascun notaro una zona d'affari, non pensando che se non potrebbe più andare a prendergli eli il notaro vicino, i clienti potrebbero però portarli a quello; e che la cerchia mandamentale non varrebbe che a rinchiudere il po-

(1) Mentre era già composto il presente fascicolo ricevemmo copia degli Emendamenti al progetto di legge Gallo presentati recentemente al Senato dal ministro Orlando, che ci affrettiamo a pubblicare in appendice a questo fascicolo, sicuri di far cosa grata ai nostri cortesi lettori.

vero notaro. Egli si preoccupò anco troppo della questione economica, perchè per un fine giusto, ma secondario, della legge, denaturava l'istituto del notariato italiano.

L' unico mezzo di migliorare le condizioni dei notari sarebbe la riduzione delle residenze al solo necessario, ma non sulla base della popolazione, ma bensì dell' entità degli affari, facilmente desumibile dagli archivî notarili. Il criterio della popolazione non può tenersi come principale, perchè le residenze notarili traggono la loro ragion d' essere dalla entità degli affari e dal provento dei medesimi il mantenimento.

Nella relazione con la quale il ministro Gallo presentava il suo progetto al Senato è giustamente detto che nella distribuzione delle sedi, devesi tener conto, insieme al criterio della popolazione, anco di quello della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione; ma però questo concetto viene meno, quando nell' articolo 17 della legge proposta, dopo tutte queste circostanze, si assegna di regola un posto di notaro ogni 8 mila abitanti.

Prima di tutto bisogna considerare che in certe provincie, dove la proprietà fondiaria è concentrata in pochi latifondisti, il notaro del posto nulla per quella ha da fare, perchè i grandi signori, che risiedono nelle città, se hanno bisogno dell' opera del notaro, non ricorrono e quello della compagna. Invece dove data la proprietà è frazionata, la necessità dell' opera del notaro è più frequente per il più facile avverarsi di passaggi, divisioni e permute; e siccome i piccoli proprietari abitano dove sono i loro beni, quel lavoro non sfugge al notaro locale.

Quindi la massima di mettere un notaro ogni 8000 abitanti è errata, sia perchè bisogna prima di tutto tener conto dell' importanza della sede in relazione all' affari, cui può dar luogo la proprietà fondiaria locale, sia perché gli affari di 8000 abitanti non possono dare un reddito sufficiente per il mantenimento di una famiglia, sia pur modesto, ma decoroso, quale si conviene ad un funzionario che tiene il deposito della pubblica fede.

Dopo ottenuta la laurea in legge, occorre una pratica di 2 anni, e prima che un aspirante al notariato abbia un posto e fatto un po' di tirocinio professionale, si trova a circa 30 anni di età, per cui, dopo avere spesa quasi la metà della vita nell' abilitarsi alla professione, è giusto che questa sia remunerativa e tale da potergli procurare una modesta esistenza e i mezzi da fare istruire i suoi figli. Si faccia una restrizione delle residenze notarili al puro necessario, e questo sarà il miglior beneficio che si possa rendere alla classe dei notari.

Il progetto Gallo sopprimeva opportunamente, nella revisione della tabella delle residenze, l'ingerenza dei consigli provinciali e comunali che, come emanazione delle località rispecchiano, molte volte, non i veri bisogni, ma l' esigenze di queste, tanto è vero che la relazione ministeriale dice che, *malgrado le giuste considerazioni, non si seppe resi-*

stere alle pressioni delle popolazioni, specialmente quando si appoggiavano alle tradizioni locali. Se si vuole fare qualche cosa di utile si tolga quella norma degli 8000 abitanti, o si elevi almeno a 12000, subordinata sempre alla entità dell' affari, che dovrebbe essere il criterio principale. Così Governo e Parlamento potranno rialzare le sorti del notariato italiano, e metterlo in condizione di potere avere dei funzionari che sappiano e possano tenere il posto col necessario prestigio.

Un' altra importante questione si agita nel campo della riforma della legge notarile, cioè quella dell' associazione dei notari per gli interessi economici dalla classe. Anco per questa ci sono delle tendenze molto opposte, cioè da quelli che vorrebbero la comunione degli utili fra i notari dello stesso mandamento, agli altri che contrastano perfino la facoltà da darsi alle assemblee collegiali di costituirsi in associazione.

Su questo punto divido precisamente l' idea sostenuta dal *Giornale de' notari* di Roma, di prendere il punto intermedio, introducendo nella nuova legge un articolo che dia facoltà ai collegi di costituirsi col voto della maggioranza in associazione, per provvedere agl' interessi della classe secondo il loro desiderio. Una facoltà di tal genere mentre darebbe modo a quei collegi, che ne sentono il bisogno, di costituirsi in associazione secondo i loro intendimenti, lascierebbe la più ampia libertà di non costituirsi, dove i più ritengano di provvedere ognuno a sè stesso.

E giacchè siamo alla riforma di una legge, l'introdurvi una facoltà che mentre non obbliga alcuno, da modo, a coloro che lo vogliano, di associarsi secondo i loro intendimenti, parrebbe opportuno, anzi necessario. Una facoltà di tal genere darebbe la possibilità di aprire alla classe dei notari la via a certi utili provvedimenti di carattere economico, che la tendenza dei tempi alla previdenza ed al collettivismo possano rendere opportuni, specialmente in certe regioni.

Il notaro che col proprio lavoro provvede all' esistenza sua e della famiglia, rendendosi per infermità inabile a continuare nell' esercizio della professione, o nel caso di morte, lascia la famiglia nella miseria ove non abbia patrimonio proprio. Il notaro divenuto vecchio, molte volte è costretto, perchè non li manchi da vivere, a continuare l' esercizio della professione, anco quando la sua mal ferma salute e l' indebolimento delle facoltà intellettuali non li danno più quell' energia e quell' intelligenza necessaria, con pericoli di trovarsi esposto a delle non indifferenti responsabilità. Perciò la fondazione di una cassa di previdenza per i notari non sarebbe davvero inopportuna, e una legge buona deve facilitarne l' istituzione.

Un' associazione che anco assicurasse ai notari, nei primi anni del loro esercizio un minimo di guadagno, potrebbe evitare, o almeno menomare, la necessità di quella ricerca affannosa di affari a tariffa sempre più ridotta che oggi costituisce la causa principale della decadenza della nostra professione.

Un notaro.

MOVIMENTO DEI NOTARI E DEI CONSERVATORI DELLE IPOTECHE

PER UNA RIFORMA DEGLI IMPIEGHI AGLI UFFICI DI CONSERVAZIONE

Un doppio movimento si è verificato a riguardo dei conservatori di Ipoteche: uno da parte dei funzionari stessi, l'altro da parte dei notari: I funzionarii hanno avanzato alle LL. EE. il Presidente del Consiglio, ai Ministri del Tesoro, di G. e G. e delle Finanze, e al Direttore e Vice Direttore generale delle tasse un memoriale tendente ad ottenere un aumento di stipendi.

Essi indiscutibilmente non hanno torto;

Dicono: Il Governo ha riconosciuto che gli stipendi che si corrispondevano agli impiegati governativi non erano più proporzionati ai bisogni della vita, e a ristabilire la proporzione si provvide con la recente legge sullo stato economico degli impiegati. Perchè da questa legge debbono essere esclusi i Conservatori delle Ipoteche? Anche l' opera da loro prestata deve essere giustamente rimunerata. Ora la giusta rimunerazione non può esser più quella del 1895, a meno di non supporre, il che non è affatto, che allora godessero uno stipendio di favore.

Dal lato della dignità poi essi accampano nuove ragioni: Essi dicono che il loro ufficio, anzichè diminuire di importanza ha acquistato un'importanza maggiore, sia per l' aumentata importanza della gestione, sia per le cresciute esigenze dottrinarie, sia per le maggiori responsabilità che gliene derivano.

D' altra parte l' aver provveduto ad altre categorie di impiegati, e non ai Conservatori, porta a questa conseguenza: che alcuni di questi vengono a percepire stipendi inferiori a quelli con la legge Giolitti assegnati a funzionari che già furono loro dipendenti.

Lo stesso sistema di concorso da luogo a gravissimi inconvenienti e ingiustizie.

Queste poche considerazioni furono largamente svolte dalle *Massime* da cui le abbiamo desunte (1).

I notari hanno essi pure iniziato una vasta agitazione: Il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Milano, Monza, e Busto Arsizio, sino dal 22 maggio u. s. (2) « ritenuto che l' attuale ordinamento degli uffici ipotecarii non risponde affatto alla natura e all'importanza delle operazioni loro demandate, essendo riguardati solamente come uffici fiscali, mentre dovrebbero essere specialmente considerati come uffici legali, e nemmeno sodisfa alle legittime aspirazioni degli stessi conservatori che si vedono continuamente ostacolato l'avanzamento per l' intrusione di funzionarii appartenenti a tutt'altra carriera » fece voti che siano modificate le norme per le nomine e promozioni dei Conservatori le quali dovrebbero principalmente basarsi sul merito (3).

Questa deliberazione fu presa in base ad una dotta ed elaborata relazione del dott. Gerolamo Serina, nella quale, dopo aver specificato le numerose mansioni, la qualità di esse e la grande responsabilità che incombe ai Conservatori, viene a lamentar che, per darsi agli uffici di Consevatoria delle ipoteche uno scopo esclusivamente fiscale, vi si preponga talvolta funzionari inadatti e addirittura incapaci. Occorre quindi modificare le norme pel conferimento, se non si

(1) *Massime*, an. 1908, pag. 550

(2) La deliberazione fu pubblicata in questa raccolta, a pag. 222.

(3) Analoga deliberazione è stata presa dal Consiglio notarile di Como, inserità nel fascicolo precedente a pag. 367.

vuole andare incontro a inconvenienti grandissimi: si presenterà spesso il caso di qualche operazione che richieda delle vere cognizioni legali: « Una trascrizione, per esempio, per cui siavi dubbio se o meno debba iscriversi l'ipoteca legale....; una cancellazione a farsi in base all'assenso di eredi minorenni, per cui sia necessario esaminare atti di successione, autorizzazioni giudiziali etc.; un annotamento di rettifica da farsi in margine a una iscrizione esistente, per cui sia da vedersi se possa ammettersi come annotamento o se invece debba considerarsi come una nuova iscrizione...... Come farà a pronunziarsi un Conservatore completamente o quasi digiuno di cognizioni legali? Quello che di solito avviene in simili casi è che il Conservatore, dopo aver tirato in lungo il più possibile la pratica, nel dubbio di sbagliare, e per paura di compromettere la cauzione, si appiglia al partito per lui più sicuro, e, a torto o a ragione, iscrive l'ipoteca legale, respinge la cancellazione, rifiuta l'annotazione di rettifica. Contro la decisione del Conservatore possono, è vero, gli interessati ricorrere al tribunale, ma si sa che i ricorsi al tribunale portano spese e noie, e, quello che più importa, perdita di tempo..... E non è raro il caso che operazioni anche le più semplici, siano trascinate per settimane e mesi, spesso con danno gravissimo degli interessati che non attendono che la esecuzione di una cancellazione, o il rilascio di un certificato, per dar corso ed una vendita, a un mutuo, che può rappresentare per essi una questione di vita e di morte » Con queste ed altre giustissime considerazioni tendenti a dimostrare come illogico sia il modo con cui attualmente questi impiegati si assumono, conclude esso pure invocando una riforma per la quale la scelta e le promozioni di questi funzionarii sia fatta per titoli.

La deliberazione del Consiglio di Milano e la dotta relazione del Serina, dettero luogo a uno scritto firmato da 17 notari e pubblicato dal *Notariato italiano* (1) nel quale gli inconvenienti cui da luogo il modo con cui attualmente si reclutano i Conservatori, sono così riassunti:

Il sistema di reclutamento dei conservatori delle ipoteche è una strana anomalia in confronto di qualsia altro ordinamento burocratico.

Tale sistema: costituisce sfregio per la scienza giuridica; — rappresenta un grave pericolo per gli interessi dei cittadini; — si rivela ingiusto, se considerato in rapporto della doverosa delicatezza da parte dello Stato; — corrisponde ad una abdicazione ingiustificata del Ministro di G. e G.

Su questo argomento, e come a completare la dotta discussione, ci perviene l'articolo che qui sotto volentieri pubblichiamo.

Ambedue i movimenti mirano ad una cosa giusta, e perciò non dubitiamo che, chi deve, sappia cementare le due tendenze in un unico progetto di legge.

I NOTARI E GLI UFFICI DELLE IPOTECHE

Una questione d'organico di personale governativo, forse accademicamente discussa dal Consiglio notarile di Milano, solo perchè un dotto e diligente nostro collega vi ha trovato buona materia per i suoi studi, par che prenda la via di una solenne agitazione, alla quale non può mancare il successo, sia per la bontà indiscutibile del suo contenuto, sia ancora per il disinteresse, la serietà riconosciuta, e l'universale rispettabilità di chi la promuove, e cioè del ceto notarile italiano.

(1) Anno corr., pag. 397.

Ne è indizio un importante articolo di alcuni notari, comparso nell' ultimo fascicolo del *Notariato italiano* dal titolo: « Gli uffici delle ipoteche ».

Noi, ricordando che anche il *Rolandino* pubblicava la deliberazione del Consiglio notarile di Milano nel suo fascicolo del 16 luglio 1908, ci troviamo pienamente d' accordo col confraterno di Palermo, nel ritenere che quella questione interessa molto davvicino, tanto il notariato, quanto l' universalità dei cittadini; e, per quest' ultimo riflesso, noi vorremmo che la questione fosse agitata anche dai giornali politici, perchè la loro voce può giungere, più facilmente che quella dei periodici di classe, fin su alla Camera dei Deputati, ove la riforma che s' invoca troverebbe, a nostro avviso, tutto l' appoggio, che meritano le riforme di vero generale interesse.

Anzi ci auguriamo che fra i notari sorga l' autorevole continuatore dell' opera del compianto onor. Rinaldi, che, con tanto amore, aveva sposata la riforma ipotecaria, riuscendo a farsi considerare come uno ascoltatissimo specialista in materia dai suoi colleghi del parlamento.

Questa che ora si propone, è una riforma davvero importante, e insieme delle più semplici che si possano immaginare. Non par vero, che venga proposta ora soltanto, dopo 43 anni dall' attuazione del nostro codice civile. Riforma tanto facile, che sarebbe bastato un semplice articolo della recente legge sullo stato giuridico degli impiegati, per risolverla: un articolo cioè che avesse prescritto, *non potersi destinare alcuna persona ad un impiego governativo, senza che abbia data prova della sua idoneità alle nuove funzioni.*

Pare impossibile che in una legge, la quale rimase sotto il crogiuolo di rigorosi studi per quasi un quarantennio, si sia verificata una simile lacuna. Quell' articolo avrebbe dovuto essere anzi il caposaldo della legge; ma non fu proposto dal Governo, e a nessuno dei deputati passò per la mente di suggerirlo,

E in fondo la cosa si spiega benissimo. Non si prescrive ciò che è già assiomatico. Non si inculca, e non si sanziona in una legge speciale, ciò che costituisce l' essensa e lo svolgimento organico di tutto un complesso di leggi e regolamenti, da cui è costituito l' ordinamento burocratico generale. Potevasi forse verificare un caso qualsiasi, per cui di una simile prescrizione si fosse sentito il bisogno ai giorni nostri, in cui una vera manìa di esami, orali e scritti, ha infestato la nostra vita pubblica? Quando per taluni impieghi governativi, e senza cambiamento sostanziale di funzioni, anche l' incipiente canizie, la cui abilità fu potuta sperimentare dai superiori anno per anno, e per molti anni, giorno per giorno, caso per caso, vien sottoposta all' alea cieca di un esame per l' agognata promozione, al rischio di un panico comprimitore di ogni cognizione, slivellatore di ogni manifestazione di capacità?

Parve adunque impossibile, che esistesse qualche impiego governativo, per il quale l' assioma dovesse concretarsi in una positiva prescrizione della legge.

Eppure il caso esisteva : quello degli uffici ipotecari. Ma a nessun deputato passò per la mente durante l' affrettata discussione della citata legge. Forse non ignoto del tutto al R.° Governo, la cui massima principale è però sempre il *quieta non movère*, certamente ignorato ai deputati era questo piccolo oscuro angolo di medioevo, ove non giunse ancora la luce della moderna costituzione ; quest' ultimo rifugio, ove s' annida ancora quietamente il criterio del canonicato, della regalìa d' impiego, di medioevale memoria.

L' articolo del *Notariato italiano* ha rischiarato per il pubblico, con palmare evidenza, un' anormale situazione di cose, che noi notari nella nostra pratica giornaliera non potevano ignorare ; ma esso, nella deliberazione emessa dal Consiglio notarile di Milano, ci addita un rimedio abbastanza ovvio e sicuro ai lamentati inconvenienti e ci invita ad unirci unanimi a quell' autorevole consesso, per propugnare una riforma, il cui bisogno è sentitissimo nell' interesse nostro, e del pubblico che costituisce la nostra clientela.

Certamente l' invito sarà raccolto, perchè è nell' essenza delle nostre funzioni il promuovere ogni miglioramento legislativo, che serva a rendere più regolare l' esercizio del nostro pubblico magistero, e a meglio garantire le oneste contrattazioni dei nostri clienti, che, ignari spesso di ogni legge, credono di aver a tutto provveduto, affidando i loro interessi nelle nostre mani.

E per esporre anche il nostro particolare concetto sulla questione, senza ripetere gli argomenti ampiamente svolti dal *Notariato italiano* aggiungeremo queste brevi considerazioni.

Per l' avviamento al posto di titolare degli uffici delle ipoteche, che sono tra i più importanti e tra i più delicati del nostro ordinamento pubblico, non esiste alcun corso di tirocinio, ossia di preparazione.

E questo è già un gran male. Perchè un conservatore delle ipoteche risponde dell' opera propria, e in qual modo positivo, e con quali conseguenze per il pubblico, noi ben sappiamo, fin dal primo giorno delle sue nuove funzioni, e quindi fin dal primo giorno egli dovrebbe sentirsi pienamente competente nelle mansioni destinategli ; mentre col sistema ora vigente questi funzionari arrivano ad insediarsi digiuni affatto del diritto ipotecario, e talvolta anche di qualsiasi altra parte legislativa, che vi abbia stretta connessione.

Minor male sarebbe se questa preparazione fosse almeno teorica, quantunque pur insufficiente. E diciamo insufficiente perchè, se a questi posti si destinasse, a mo' d' esempio, un notaro, un magistrato, o anche un professore di diritto civile, che del diritto in genere, e anche del diritto ipotecario fanno tema speciale delle loro cognizioni professionali, mancando loro quella tal pratica del lavoro interno, che è la specialità vera di ogni professione, vi si troverebbero essi pure nei primi tempi a disagio.

Ad ogni modo questi principianti dovrebbero essere sempre destinati agli uffici minori, sia perchè la minor mole di lavoro permette

lo studio e il rapido addestramento, sia ancora perchè, offrendo questi piccoli uffici una minor retribuzione, è possibile destinarvi giovani reclute, a cui l' età e il vigore fisico ancora consentono la passione per nuovi studi, e l' assorbimento profondo e sollecito di materia nuova. E questo anche col sistema in vigore in sostanza si verifica.

Ma il peggio si è che, allorquando questi funzionari, con studio e lavoro, da neofiti sono diventati maestri, e dovrebbero costituire una specie di riserva per gli uffici superiori, ove il bisogno della competenza è infinitamente maggiore, perchè infinitamente maggiore è la responsabilità delle funzioni, rendendosi vacanti uffici dalla 1.ª, 2.ª e 3ª classe, essi sono lasciati quasi in disparte, nominandosi in loro vece a tali uffici altri neofiti : persone, è vero, rispettabili, che coprirono alti posti nella gerarchia burocratica, ma che del nuovo servizio nulla conoscono.

Taluni di essi, non tutti, facendo piedistallo di una soda coltura generale, e del proprio eletto ingegno, raggiungono egualmente, ma dopo due o tre anni almeno, un certo grado di competenza. Ma, in questo frattempo, chi sarà il vero direttore dell' ufficio ? Chi garantirà al pubblico la regolarità delle operazioni, che lo interessano profondamente così, che dalla regolarità stessa può dipendere talvolta tutta la fortuna di una famiglia ?

Adunque in questi alti uffici, anche nella miglior ipotesi, non raffigurante di certo la generalità, che il nuovo titolare acquisti in seguito quella competenza, che gli è assolutamente necessaria, e di cui il buon pubblico non crede esservi mai il difetto, si verificherà pur sempre un periodo più o meno lungo di aufalìa, in cui gli interessi del pubblico corrono un pericolo grave e continuo. Noi avremo, durante questo interinato, a dirigere l' ufficio, un commesso gerente, che altra garanzia non può offrire, se non una pratica non confortata da soda istruzione scientifica, e un gerente responsabile non dissimile da quello dei giornali, nella persona del titolare ; il quale, con una cauzione che giunge a un massimo di 40 mila lire, deve far fronte ad eventuali risarcimenti di milioni e decine di milioni !

Questo adunque è un male gravissimo. Ed è esso necessario ? Niente affatto, perchè, essendovi, per coprire questi maggiori uffici, i competenti nelle classi inferiori, è perfettamente illogico ed assurdo, che si vada a scegliere i candidati fra altri novizi e principianti. Qui, ripetiamo e insistiamo, sta il punto principale della questione : *avere sotto mano individui capaci per conseguito addestramento, e ricercare i titolari degli uffici più importanti fra nuovi principianti estranei, che debbono ancora imparare l' abici del mestiere*, a noi sembra che sia un vero sovvertimento di ogni buona regola d' amministrazione, e del più elementare buon senso.

Tutto ciò fa credere, come osserva il *Notariato italiano*, che il Governo parta dal presupposto, che simili funzioni siano fra le più facili di questo mondo, che per il loro esercizio basti un pizzico di buon senso, accoppiato a un pizzico di coltura qualsiasi.

Ma ditelo voi, egregi colleghi, a cui certo non può essere disconosciuta una certa competenza in materia, se il diritto ipotecario sia proprio quella banalità che si crede, accessibile e maneggevole d' un tratto da qualsiasi primo venuto; ditelo voi, quante volte, dopo lunghi anni di pratica negli affari ipotecari, vi siete trovati nelle complicazioni d' inestricabili situazioni di diritto, e volendo rivolgervi per consiglio al titolare di un grande ufficio delle ipoteche, nel divieto di accesso al sacro gabinetto, avete subodorato l'imbarazzo del non sapervi rispondere, e avete dovuto accontentarvi della direttiva, poco suadente, di un *sì* o di un *no*, datavi dalla praticaccia di un commesso gerente.

Tutto ciò ancora, ben osserva il predetto confratello, potrebbe per fino lasciar supporre, sia pure ingiustamente, che al Governo niente calga di questi inconvenienti, sol perchè dai danni che ne possono derivare, la sua responsabilità non vien tocca, riversandosi essi sulla cauzione del conservatore, ossia, talvolta, per l' insufficienza di questa cauzione, sul pubblico. E allora sarebbe questione della più elementare delicatezza e coscienza.

Ben venga adunque questa importante riforma a mettere in uno dei più importanti e delicati servizi pubblici quell' assetto, che è richiesto dalla logica e dal buon senso, e in particolar modo dalle esigenze del pubblico, alte quanto giuste, quanto importanti sono i suoi particolari interessi che vi hanno giuoco; e noi notari, in unione anche con tutti gli altri professionisti legali, pur interessati, adoperiamoci con ogni buon volere a promuoverla.

L' effetto sicuro e immediato che ne deriverebbe, sarebbe quello di avere negli uffici ipotecari, specie in quelli più importanti, un personale direttivo sempre più dotto e più esperto: e noi avremo assai meno, infinitamente meno, a lamentarci da una meticolosità sapiente, che dalle attuali continue dubbiezze, che sono frutto evidente di una imperfetta pratica delle funzioni assunte.

ALCUNI NOTARI.

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI UFFICIALI

Concessione della costruzione e dello esercizio della ferrovia da Umbertide a Terni — relative espropriazioni — tassa di registro.

R. decreto 27 settembre 1908, n. 617, pubblicato nella Gazzetta uff. *del 14 novembre 1908, n. 267.* — Il detto atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione o l' esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lira una.

Saranno parimente soggetti alla sola tassa fissa di lira una per ogni proprietà gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze ed anche quelli per i successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

---

177. Concorso a posto notarile — anzianità — criterio principale. (Leg. not., 11). — *Nella proposta si deve tener conto principalmente dell'anzianità di esame degli aspiranti, quando la loro condotta successiva all' approvazione riportata nell' esame di idoneità, e, in casi eccezionali, riguardi di pubblico interesse, non consiglino diversamente* (1).

Non è motivo di interesse pubblico sufficente a derogare al criterio di anzianità il dimostrare che un paese, per ragioni di simpatia e di fiducia, da segni manifesti di preferire un candidato agli altri che non conosce, e nei quali potrà riporre la stessa, se non maggiore, stima e fiducia (2). (App. Palermo, 6 luglio 1908 — Giordano estens.).

Ritenuto che questo Consiglio notarile con due distinti avvisi del 14 giugno e 22 luglio 1907, bandiva i concorsi per il secondo e terzo posto di notari nel comune di Bagheria, resisi vacanti in seguito alla morte dei titolari. Pel secondo posto vi furono 19 concorrenti e pel terzo ve ne furono 16.

Il Consiglio notarile, seguendo il criterio legale dell'anzianità ha proposto i due più anziani, ma in diverso avviso è andato l' ill.mo procuratore generale presso questa corte, abbandonando il criterio d'anzianità ed ispirandosi a speciali considerazioni di opportunità che ritiene prevalenti; tanto che per il secondo posto ha indicato il nome del candidato notaro Gaetano Russo, penultimo nella graduatoria dell' anzianità, e pel terzo posto il notaro Giovanni Battista Castronovo ultimo in detta graduatoria.

Al presente si esamina la pratica del concorso al secondo posto ma le osservazioni che seguono, s'intende riferirle, in quanto siano applicabili, anche all' altro separato concorso.

La corte non crede poter esprimere parere conforme alle richieste dell' ill.mo procuratore generale.

(1-2) Facciamo plauso alla sentenza della corte di Palermo, la quale confermando la prevalente giurisprudenza e contrariamente alla massima stabilita dall'ultima decisione del Consiglio di Stato, ha saputo, con sani criterii di imparzialità e di giustizia, distinguere quali sono i veri motivi che permettono di traseurare il requisito dell'anzianità, da quelli che troppo spesso sono presi a a prestito per frodare lo spirito della legge.

La massima è stata — nella sua sostanza — ripetutamente confermata dal Consiglio di Stato con le sue decisioni 13 decembre 1901, 31 gennaio e 12 decembre 1902, 27 febbraio 1903, 25 gennaio 1904, e 9 febbraio 1906, riportate nel *Rolandino* an. 1902, pagg. 38 e 102; an. 1903, pagg. 67, 119 e 261; an. 1904, pag. 218; an. 1906, pag. 153.

Vedansi sullo stesso argomento le decisioni della Corte d'appello di Bologna 14 gennaio 1901, di Palermo 6 ottobre 1906 e 1 febbraio 1907, e di Genova 15 ottobre 1906, pubblicate nel *Rolandino*, an. 1901, pag. 199; an. 1906, pag. 361; an. 1907, pagg. 137 e 184, e i pareri emessi da questo stesso giornale negli anni 1901, pag. 174; 1902, pag. 61; 1906, pag. 157 e 1907 pag. 362.

Nella proposta si deve principalmente tener conto della anzianità di esame degli aspiranti, quando la loro condotta successiva all'approvazione riportata nell' esame d' idoneità non consigli diversamente. È questa la disposizione della legge notarile che occorre tener presente, e da essa emerge chiara e precisa la regola dell' anzianità, regola costante e tanto più apprezzabile quanto meno è in balìa di vedute soggettive, le quali possono talvolta essere anche fallaci. Deroga unica alla regola dell' anzianità può venire dalla condotta dei singoli aspiranti, per modo che, con assoluta sicurezza, bisogna dire che non ostandovi ragioni di condotta, il più anziano debba esser preferito al meno anziano.

La giurisprudenza del Consiglio di stato però e l'esercizio del potere governativo, in materia di nomina di notari hanno un poco attenuato la rigidità dei principio preferendo talvolta un concorrente di minore anzianità quando ciò sia imposto oltre che da considerazioni di convenienza amministrativa o da riguardi di pubblico interesse tali però da costituire ragioni prevalenti a quelle dell'anzianità e quindi in casi estramente eccezionali molto verificabili in avvenire, come leggesi nella decisione della IV sezione, 27 dicembre 1907 (1), ricordata nella richiesta del procuratore generale.

Trattandosi di esprimere un semplice avviso di natura amministrativa, non è il caso di perdersi in vane discettazioni astratte sulla legge e sulla sua retta applicazione: sarà meglio guardare al caso concreto.

Vorrebbesi dunque dare la preferenza al sig. Russo, domiciliato da molti anni in Bagheria, perchè egli gode colà la stima e la fiducia generale, come vien dimostrato da apposita deliberazione del consiglio coaltre consimili deliberazioni di enti ed associazioni locali, nonchè da molti cittadini radunati in pubblico comizio; fiducia basata altresì sulle tradizioni notarili di famiglia del Russo.

La corte si dispensa dal ricercare quanta parte in queste manifestazioni abbiano avute le obiettive considerazioni dei meriti personali dell'interessato e quanto le ragioni d' amicizia e d'influenza propria o di famiglia; e quindi vuolsi momentaneamente contestare il fatto delle generali simpatie e della fiducia goduta dal sig. Russo in Bagheria.

Ma ciò basta a costituire quell' ordine di ragioni che debbono prevalere alla regola legale dell' anzianità, onde assicurare il buon funzionamento di quel pubblico servizio che si connette all'esercizio del notariato? Per verità non sembra, ed all'uopo basterebbe solamente riflettere come la fiducia che in Bagheria si nutre per il Russo, non esclude certamente che altra uguale (e perchè non anche una eventualmente maggiore?) possa colà conquistare il concorrente più anziano dopo breve volgere di tempo trascorso in mezzo alla buona popolazione di quel comune. Sicchè, volendosi fermare alle suindicate ma-

(1) Pubblicata nell'annata corrente a pag. 147.

nifestazioni di fiducia, le quali riflettono la persona del concorrente meno anziano, ma non toccano punto gli altri concorrenti, si potrebbe solamente compiere un atto non giusto per i più anziani, ma fin anche correre il rischio di privare il comune di un notaro eventualmente preferibile al paesano, vuoi per qualità morali, che per doti di ingegno o coltura, potendosi finire col trascurare quelle stesse esigenze del pubblico servizio, dalle quali pur si erano prese le mosse.

Credo dunque la corte che, per passare sopra alla legge dell'anzianità non basti assodare la fiducia che il concorrente locale abbia nel proprio paese, ma occorre qualche cosa di ben più concreto che che rifletta piuttosto le persone degli altri concorrenti, nel fine di indurre il convincimento che la scelta di questi possa recar danno al buon andamento del servizio nell' interesse del pubblico; ma di questo non è nulla nel caso attuale.

Si è posta in rilievo la condizione sociale della massa della popolazione di Bagheria che è composta di contadini, e si è detto che questi, naturalmente diffidenti, non riporrebbero fiducia in altri all'infuori dei due compaesani; ma questa è una vera esagerazione, nè d'altra parte si possono considerare forestieri concorrenti più anziani, che sono in Palermo, distanti un quarto d'ora di treno da Bagheria, con la quale sono frequentissimi e continui i contatti, nè il fondo dei costumi è dissimile; del resto si tenga presente un fatto che sorge proprio dalle carte di questo concorso: il sig. Russo trovasi da più anni domiciliato a Bagheria, ma è nativo di Palermo e la sua famiglia è palermitana, mentre pare siasi il padre suo portato a Bagheria ad esercitare appunto la professione di notaro: è dunque proprio vero quello che la corte ritiene, cioè la perfetta possibilità che un palermitano sia bene accetto e conquisti la fiducia della popolazione rurale di Bagheria, una volta che tanta ne ha potuto colà acquistare il Russo, che a quella brava gente pare ora doloroso di dovere rinunciare a lui.

In un foglio a stampa, a firma dei sigg. Russo e Castronovo, si vuol mettere in guardia la corte contro l' eventualità che, nominati i più anziani, questi vengano frequentemente a Palermo, e dopo alcun tempo vi siano addirittura trasferiti, lasciando di bel nuovo vacanti i posti di Bagheria.

È chiaro però che non è il caso di parlare di queste eventualità, tanto più che da un lato vi è la legge la quale, colle sue norme disciplinari, deve bastare a regolare la materia, e dall' altro non è poi detto che lo stesso notaro paesano, specie se giovanissimo e quindi legittimamente desideroso di guadagnare colla propria attività personale, non si sentirà pur egli attratto verso questo maggior centro cittadino per singole stipulazioni, ed in seguito anche per trasferirvisi del tutto.

Riassumendo: mancano nelle fattispecie elementi e ragioni tali da far tacere all' intutto il criterio dell' anzianità; sembra alla corte che non si operebbe secondo giustizia, lasciando ancora per anni nelle attuali piccole sedi taluno dei notari più anziani, che sta ramigando da

dodici anni, o lasciare nell'aspettativa di una futura nomina tal altro che, forse per imprescendibili esigenze, ha dovuto rinunciare all'esercizio legale della sua professione, restando da un decennio nella condizione non lieta di candidato notaro, e far preferiti dei giovanissimi destinandoli in residenza vantaggiosa ed ambito, proprio all'inizio della loro vita professionale.

L'interesse del pubblico deve prevalere, ma non debbono essere defraudate le legittime aspettative di tanti giovani i quali hanno dato date prove di buonissima condotta e di scrupoloso adempimento dei propri doveri per sì lungo periodo di tempo: epperò, dando la preferenza all'anzianità, crede la corte che si farà altresì l'interesse del pubblico.

Il primo per anzianità è il sig. G. L., attualmente notaro a Campobello di Mazzara, provincia di Trapani, ed è lui che viene proposto dal Consiglio notarile.

La corte però, visto l'incartamento e le informazioni raccolte dalla procura generale, non sentesi di esprimere parere favorevole perchè, per quanto, con replicati esposti, il L. abbia cercato di giustificare la propria condotta e di spiegare le accuse che gli si fanno, pure nell'animo resta la impressione che non si opererebbe nell'interesse del comune di Bagheria colla nomina di L.

Il secondo concorrente Viola trovasi proposto nell'altro concorso, ed unicamente in vista di ciò, si passa al nome successivo. Questi è il candidato notaro Noto Gioachino; egli è in regola sotto tutti i riguardi, la sua condotta è inappuntabile, e la corte si ferma ad esso non tenendo conto di quanto i sigg. Russo e Castronovo hanno detto nel loro esposto a stampa, che cioè il Noto lavori nello studio del padre, che è pure notaro, essendo chiaro che vi ha lavorato finora perchè non aveva alcuna piazza, ma se avrà quella di Bagheria, egli per certo dovrà obbedire alla legge, trasferendo colà la propria residenza.

Per tutte queste considerazioni, la corte, deliberando in Camera di consiglio, dietro la relazione del consigliere Giordano, esprime avviso nel senso che al secondo posto notarile di Bagheria venga nominato il candidato notaro sig. Gioachino Noto, e ciò subordinamente a che pel terzo posto sia preferito il Viola, la qual cosa mancando, il presente avviso devesi intendere come dato a favore del Viola e non del Noto.

178. Atto autentico — comprende atto pubblico e autenticato. (Cod. civ., 1539). — *La espressione* « atto autentico » *indica tanto l'atto stipulato innanzi a notaro, quanto la privata scrittura con le sottoscrizioni autenticate da notaro* (1). (Cass. Napoli, 18 agosto. Sorrentano estens.).

(Omissis) — L'art. 1539 del cod. civ., determinando i due modi onde si ha il trasporto del diritto del cedente nel cessionario, denunzia o accettazione, prescrive, per la seconda, che debba essere fatta mediante atto autentico. La legge, cioè, vuole che si abbia la data certa

(1) La massima stabilita dalla cassazione di Napoli conferma pienamente il parere emesso dal *Rolandino* inserito a pag. 238, della raccolta an. 1906.

e venga l'atto circondato da tali garentie, che non possa dar luogo a dubbio sulla espressa volontà delle parti. Or siffatta certezza si avvera, sia quando l'atto è per intero ricevuto dal notaro, sia a mezzo di privata scrittura autenticata nelle firme da notaro. Lo spirito della nostra legislazione, eminentemente filosofico, sfugge le inutili formalità e questo scopo debbono proporsi coloro che sono chiamati ad interpretare *vim et potestatem* della legge stessa. La espressione pertanto di *atto autentico* non indica esclusivamente l'atto stipulato innanzi notaro, ma comprende anche la privata scrittura con le sottoscrizioni autenticate da notaro. Dippiù, se l'ipoteca può costituirsi, trasferirsi e cancellarsi indistintamente, con atto pubblico o con scrittura privata con firme autenticate, se la trascrizione di un atto traslativo di proprietà può farsi con atto privato autenticato, non vi ha ragione sufficiente per escludere che le stesse norme bastino per comprovare l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto.

Infine anche dal punto di vista di una specie di pubblicità a garentia dei terzi pel trapasso dei crediti, non si rinviene differenza tra l'intimazione della cessione al debitore e l'accettazione espressa da parte di costui con atto autenticato: imperocchè, come nella cessione intimata, vi è il repertorio dell'ufficiale giudiziario e il repertorio del notaro e la copia rimasta all'ufficio del registro. Di conseguenza anche il secondo motivo del ricorso deve accogliersi.

Visto l'art. 542 cod. proc. civ. — Per tali motivi, cassa ecc.

179. Successione — deduzioni dall'asse ereditario — legge nuova — irretroattività. — Non si può parlar di retroattività o meno della legge nel caso in cui la legge di registro venga modificata dopo che si è aperta, dopo che è stata denunziata la successione e dopo che si è già data la giustificazione del passivo, ma prima che si effettui materialmente il pagamento della tassa, essendo indubbio che, intieramente esaurito il rapporto giuridico sotto la legge vecchia, questa sia la sola applicabile. Quando anche si potesse fare questione di retroattività o meno, l'art. 5 della legge 23 gennaio 1902, che è modificativo e non esplicativo del 54 t. u. 20 maggio 1907, non potrebbe avere efficacia retroattiva, venendo a ledere un diritto quesito dalla finanza. (Cass. Roma, 12 ottobre-5 novembre 1908; Finanze c. Sforza. Riccobono estens.).

180. Impostazioni catastali — presunzione di proprietà. — Le intestazioni catastali non formano prova di proprietà, ma di semplice presunzione di proprietà che dev' esser distrutta da una prova contraria. (Cass. Roma, 3 novembre 1908; Torlonia c. Chiaraben. Tosentini estens.) (1).

(1) Mentre la giurisprudenza è concorde nell'affermare che l'impostazione catastale non prova la proprietà (cass. Roma 2 maggio 1905; cass. Firenze, 30 aprile 1906, e cass. Torino, 19 marzo 1907, per dir solo delle più recenti) è oscillante sul valore da attribuirglisi: talvolta è stato ritenuto, come la massima che si annota, che l'impostazione costituisca presunzione di prova; tal'altra che non lo costituisca se non in concorso di altri elementi di prova. (Cass. Firenze, 6 dicembre e 25 gennaio 1906).

CONSULTAZIONI

71. — C. dott. A. Varese. — *Si domanda se può il conservatore delle ipoteche rifiutarsi a trascrivere un' atto di vendita che il commissario giudiziale di un piccolo fallimento abbia stipulato con un Tizio, per la ragione che dall'atto stesso risulti che il passivo fallimentare superava le lire 5000.*

Indubbiamente per essersi scoperto un passivo superiore alle 5000 lire cessavano gli effetti del piccolo fallimento e il pretore, ai sensi dell'art. 40 della legge 24 maggio 1903, n. 197, doveva rimettere tutti gli atti al tribunale per la dichiarazione del grande fallimento. L'autorizzazione che, ai termini dell'art. 39 della legge sia stata data al commissario di vendere un immobile quando già si conosceva che il dissesto usciva dai limiti del piccolo fallimento, importa la inefficacia dal provvedimento stesso e la nullità del successivo atto di vendita. Ciò è indubbio, ma non per questo il conservatore incorre in alcuna responsabilità personale se opera la trascrizione del detto atto di vendità. Esso infatti non può e non deve esser giudice della validità o meno di un atto da trascriversi; per lui deve esser sufficente che il richiedente la trascrizione abbia ottemperato alle formalità imposte dagli articoli 1935, 1939, 1937 del cod. civ. E ciò è evidente, perchè, data lai nsansibile nullità dell'atto, nessun maggior diritto si potrebbe acquistare con la trascrizione, che non è un modo di acquisto di proprietà, ma sibbene e solo un mezzo di pubblicità, per modochè in qualunque momento venga annullate il contratto, perde ogni efficacia anche la trascrizione. In questo senso il *Rolandino* ebbe a pronunziarsi recentemente (anno 1907, pag. 55).

* * *

72. — C. dott. A., Varese. — *Il commissario giudiciale di un piccolo fallimento vende a Tizio un immobile, nell' atto di vendita dispensa il conservatore delle ipoteche dallo iscrivere ipoteca legale; questi invece, a meno che non si provi il deposito della somma ricavata, o almeno il reparto fatto, vuole iscriverla. È giusto ciò?*

Pel disposto dell' art. 755 cod. comm., il curatore deve depositare giudizialmente le somme ricavate dalle vendite e dalle riscossioni. Nulla essendo disposto pel commissario giudiziale, ma trattandasi di materie affini, forse non a torto potrebbe il conservatore pretendere, per analogia, e, non fosse altro, a tuziorismo, la prova del deposito. Al che riteniamo equivalere il dimostrare di avere legalmente, in altro modo, reimpiegato la somma ricavata dalla vendita. Nè è sufficente che il commissario nell' atto di vendita abbia consentito la non iscrizione dell' ipoteca legale. Ciò non poteva fare, e nessuna efficacia tal patto può avere se, alla sua volta, non fu legalmente autorizzato a prestare questo consenso.

COSE VARIE

Federazione notarile. — Ci perviene, inviatoci gentilmente, lo statuto della federazione notarile distrettuale di Reggio Emilia. Per mancanza di spazio ci è impossibile pubblicarlo, ci limitiamo a darne annunzio perchè l' ottimo esempio di organizzazione possa trovare imitatori.

RIVISTA DELLA STAMPA GIURIDICO-NOTARILE

Notariato italiano, an. 1908, nn. 10 a 20. — Pubblica uno studio del prof. Vitali tendente a dimostrare che l' atto di donazione, celato sotto le forme apparenti di contratto oneroso, non è nullo se non quando il donatario sia incapace a ricevere la donazione, ovvero manchi all' atto la forma notarile; — Il Losana vi tratta degli effetti della vendita rescissa; — Il not. Dolce e il not. Carmelita vi trattano del rilascio dei certificati di esistenza in vita; — Il prof. Vitalí vi tratta ancora della sede della menzione, nel testamento pubblico, della dichiarazione della causa d' impotenza a sottoscrivere; — Pubblica uno scritto del dott. Marano sul diritto di superficie. — Dà i seguenti pareri: — 1.° La dotata può rinunziare all' ipoteca dotale anche se chi costituisce la dote è un terzo; se ciò avviene dopo il matrimonio occorre l' autorizzazione del tribunale; — 2.° Per l' autenticazione di una fede di credito spetta al notaro l' onorario di cessione o di quietanza, secondochè la firma vi sia apposta per cedere o per quietanzare la fede; — 3.° È permesso al notaro di ricevere atti che interessano il patrigno della propria moglie; — 4.° Concorrendo all'eredità il coniuge, l' ascendente e fratelli, spetta al coniuge il quarto, all' ascendente il terzo dell' eredità, e il resto ai fratelli; — 5.° Agli effetti di calcolare i diritti di scritturazione vanno, nelle copie, considerate le firme delle parti; — 6.° Per l' art. 3 della legge sullo stato giuridico degli impiegati 25 giugno 1908 non è impedito il cumulo dell' impiego in archivio notarile con l' esercizio di notaro.

***

Massime, an. 1908, nn. 21 a 30. — Dà le seguenti consultazioni: — 1.° Un atto sottoposto ad approvazione, e non ancora approvato, deve essere registrato volendone fare uso in giudizio; — 2.° È dovuta una sola tassa di L. 3.60 per l' inventario delle cose locate compiuto in un giorno, anche se risultante da più verbali; — 3.° Il magistrato ordinario è competente a giudicare della tassabilità degli emolumenti riservati ai Conservatori delle ipoteche; — 4.° La cancellazione di annotamento di proroga in iscrizione ipotecaria non può portare per conseguenza di far riacquistare validità all'ipoteca annotata; — 5.° Le procure ed autorizzazioni per atti di stato civile sono esenti da tassa di bollo fino a quando non se ne faccia uso. L' esonero dall' onorario notarile deve limitarsi alle sole competenze attribuite al notaro dall' art. 3 della tariffa e ai diritti di archivio, ma non ai diritti accessori che costituiscono rimborso di spese.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DEGLI ARCHIVII E DEI NOTARI

Archivi notarili. — Nomine a Conservatore. — Di Gaetano Gaspare, a Novara.

Notari. — Nomine. — Alnarigi Pietro Luigi a Santa Sofia. — Morassi Lorenzo, a Basaluzzo. — Ferro Giovanni, a Aramengo. — Delfrate Angelo, a Cocconato. — Fusco Francesco, a San Tammaro. — Buffardi Alessandro, a Cancello ed Arnone. — Tommasi Crudeli Stefano, a Marciana Marina. — Sostero Carlo, a Ravarino. — Borellini Giuseppe, a Camposanto. — Di Carlo Isidoro, a S. Caterina Villarmosa. — Aiello Giuseppe, a Campomaggiore. — Broccardi Iacopo, a Portoferraio. — Bertani Enrico, a Reggio nell' Emilia.

Traslocazioni. — Meardi Giovanni, da Montalto Pavese a Arena Po. — Gatti Mario, da Arena Po a Montalto Pavese. — De Jorio Eduardo, da Colli al Volturno a Filignano. — De Jorio Pasquale, da Filignano a Colli al Volturno. — Macchio Giuseppe, da S. Agnello a Cercolo. — Guaglianone Lucio, da Cercola a S. Agnello. — Bisi Ettore, da Cadelbosco di Sopra a Reggio Emilia. — Cimino Luigi, da Cortale a Curinga. — Palma Marino Angelo, da Seleto a Galatina.

Avv. Gino Michelozzi, *proprietario responsabile.*

Pistoia, Tip. Niccolai, 1908.

INDICE

DISSERTAZIONI E FORMULE.

COSE VARIE.

CENNI BIBLIOGRAFICI.

REPERTORIO ANALITICO

DI TUTTE LE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

(Il *primo* numero, od il numero *unico*, indica la pagina della materia; il *secondo* numero si riferisce alla decisione giudiziaria o amministrativa od alla consultazione).

TAVOLA

DEGLI ARTICOLI DELLA LEGGE DELLA TARIFFA E DEL REGOLAMENTO NOTARILE

cui si fa riferimento

NELLE MATERIE TRATTATE O RIPORTATE IN QUESTO VOLUME

(Il primo numero indica l'*articolo*; il secondo la *pagina*).

Testo unico delle leggi notarili
(25 maggio 1879, n. 4900)

Tariffa notarile annessa al testo unico
(25 maggio 1879, n. 4900)